

FONTI PER LA STORIA DELLA LIGURIA
XIX

Repertorio degli statuti della Liguria

(secc. XII-XVIII)

a cura di Rodolfo Savelli

REGIONE LIGURIA – ASSESSORATO ALLA CULTURA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Genova 2003

PRESENTAZIONE

ABBREVIAZIONI

- ACG = Archivio Storico del Comune Genova
AEP = Archives du Ministère des Affaires Etrangères Parigi
ASA = Archivio storico ingauno Albenga
ASF = Archivio di Stato Firenze
ASG = Archivio di Stato Genova
ASS = Archivio di Stato Savona
AST = Archivio di Stato Torino
BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana
BCB = Biblioteca Civica Berio Genova
BDG = Biblioteca Durazzo Genova
BEM = Biblioteca Estense Modena
BNN = Biblioteca Nazionale Napoli
BRT = Biblioteca Reale Torino
BSR = Biblioteca del Senato Roma
BUG = Biblioteca Universitaria Genova
IISL = Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera
SASV = Sezione di Archivio di Stato Ventimiglia

1. Il progetto di realizzare un nuovo repertorio degli statuti della Liguria prese avvio anni or sono, e fu sostenuto dalla Società Ligure di Storia Patria, dall'allora Istituto di Storia del diritto dell'Università di Genova (confluito poi nel Dipartimento di cultura giuridica «Giovanni Tarello»), dall'Accademia «Giovanni Capellini» (La Spezia) e dalla Regione Liguria. Nella fase iniziale vi furono proficui confronti con colleghi delle Università di Milano, Torino, Siena e Messina. Si decise di effettuare il censimento scegliendo come confini di indagine quelli delle Regioni attuali, per evitare sovrapposizioni (visto che il progetto originario prevedeva che i gruppi di ricerca in Liguria, Lombardia e Piemonte procedessero di pari passo); le duplicazioni sarebbero state ineliminabili per quei territori, quali la Lunigiana o il basso Piemonte, dalla complessa storia civile e istituzionale, che non si identifica con le vicende di uno solo degli stati d'*ancien régime*¹.

Giunto alla fine del lavoro, non posso non ricordare quanto scritto più di un secolo fa da Francesco Berlan, nel momento in cui licenziava quello che può essere considerato uno dei primi repertori degli statuti italiani: «il bibliografo è il facchino della storia»². In effetti, in questi anni, ho provato più e più volte la sensazione di avere svolto un'attività faticosa, meramente strumentale per (virtuali) ricerche future, la cui utilità era messa in discussione dal periodico riproporsi di autorevoli posizioni storiografiche tendenti a svalutare tale tipo di fonte³. Gli statuti meritano, tuttavia, di essere studiati e fatti conoscere: sono una fonte giuridica, in primo luogo, ma po-

¹ V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga*, Bordighera 1990, pp. 25-37; G.S. PENE VIDARI, *Introduzione. Atteggiamenti della storiografia giuridica italiana*, in BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Catalogo della raccolta di statuti*, VIII, Firenze 1999, p. LXI e sgg. Il CNR ha parzialmente finanziato sia il lavoro di schedatura (contratti 88.01960.CT09, 90.00246.CT09, 91.01593.CT09), sia i costi della stampa del volume (AI96.01458.09), per la quale sono stati utilizzati anche fondi Cofin-MIUR.

² F. BERLAN, *Statuti italiani. Saggio bibliografico*, Venezia 1858, p. XXXIII.

³ P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari 1995, p. 231.

limorfa e dalle molteplici potenzialità (come viene evidenziato anche dal fatto che ad imprese del genere si siano applicati soggetti dalle qualificazioni professionali molto diverse) ⁴.

La sensazione di svolgere un lavoro “da facchino” è stata pure indotta dal desiderio di voler offrire uno strumento il più completo possibile e dalla contestuale certezza che un prodotto del genere non potrà mai pretendere di essere né completo né immune da errori ed imperfezioni. Se per il periodo che giunge alla fine del Quattrocento può essere ragionevole non prevedere eccezionali scoperte (anche se i recenti ritrovamenti degli statuti duecenteschi di Savona e di un fascicolo del *Volumen magnum capitulorum* genovese dovrebbero mettere sull’avviso dal dare giudizi affrettati) ⁵, per quello successivo al XV secolo il repertorio intende essere solo una traccia di lavoro, uno schema in cui inserire future acquisizioni. E ciò perché, come aveva già osservato il Berlan, « le bibliografie non si perfezionano e non si compiono che mercé lavori successivi » ⁶.

Se si pensa solo ad alcuni fondi dell’Archivio di Stato di Genova – il *Senato*, nelle sue diverse partizioni, il *Magistrato delle comunità*, la *Giunta dei confini*, etc. – è subito chiaro che gli arricchimenti potranno essere numerosi e cospicui: queste serie sono sostanzialmente prive di strumenti di corredo (se non gli utili, ma quanto mai selettivi indici redatti dai cancellieri tra la fine del ‘500 e la metà del secolo successivo, relativi al solo *Senato*) ⁷. D’altronde a Genova (come a Venezia) non vi fu mai qualcosa di simile al famoso archivio fiorentino delle Riformazioni, o a quello lucchese degli statuti delle comunità soggette ⁸. A fianco di quello genovese vanno collo-

⁴ Cfr. in proposito le considerazioni di G.S. PENE VIDARI nell’*Introduzione* cit.

⁵ Cfr. nn. 427 e 985. Quanto mosso e vario fosse il panorama a livello regionale risulta dalla menzione dei decreti di approvazione ricordati in uno dei più antichi inventari della cancelleria genovese: ASG, Ms. 673. Copre il periodo fine Trecento - inizi Quattrocento; rispetto alle notizie qui riportate risultano mancanti da tempo moltissime redazioni statutarie.

⁶ F. BERLAN, *Statuti* cit., p. XVI.

⁷ Cfr. ad esempio ASG, Ms. 336. Per le potenzialità che offrono i fondi del *Senato* e del *Magistrato delle comunità* cfr. E. GRENDI, *Il Cervo e la repubblica*, Torino 1993; O. RAGGIO, *Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una storia locale*, in « Quaderni storici », XXX (1995), n. 88, pp. 155-194.

⁸ E. FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra ‘400 e ‘500: riforme locali e interventi centrali*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età*

cate le miriadi di archivi locali, in cui le ricerche sono state di necessità solo parziali.

Anche un “facchino” è, però, consapevole che ad un certo punto bisogna smettere i lavori *à la* Sisifo. Ad offrire il repertorio, nelle condizioni in cui ora si presenta, mi ha spinto inoltre la considerazione che, se questi sono i risultati cui si è giunti con la stampa del volume, la contemporanea pubblicazione del *data-base* sul *web* (aggiornato e arricchito di tutte le segnalazioni e correzioni che gli studiosi avranno la bontà di indicare) potrà evitare che un futuro nuovo repertorio debba aspettare più di un secolo per vedere la luce. Il merito della parallela edizione in internet è di Gregorio Montanari⁹.

2. Che cosa si è schedato? Dopo varie discussioni si è deciso di svolgere una selezione delle differenti fonti di diritto proprio, cercando una soluzione per quanto possibile omogenea ed unitaria, pur essendo chiaro che vi sono esperienze regionali di pratiche del diritto che presentano specificità, e che, inoltre, all'interno delle singole realtà regionali (storiche e attuali) vi sono differenze e particolarità difficilmente riducibili *ad unum*. Come era palese agli stessi contemporanei fin dai tempi più remoti, la parola *statutum* rinvia ad “oggetti” molto diversi. Vi è un noto passo di Boncompagno da Signa (su cui da tempo è stata richiamata l'attenzione) che evidenzia le molteplici e distinte istituzioni per cui *statutum* veniva utilizzato: città, castelli, borghi, *societates iuvenum*, consorzi nobiliari e di torre, associazioni religiose e laicali¹⁰.

La prima scelta è stata quella di limitare l'indagine ai soli statuti di entità territoriali, dalle *civitates* alle *villae*, escludendo quindi i testi prodotti da altri soggetti e istituzioni (corporazioni, confraternite, chiese, etc.). Anche dopo tale distinzione restavano sul campo ulteriori problemi.

moderna, a cura di G. CHITTOLINI, D. WILLOWEIT, Bologna 1991, p. 70 e sgg.; G.M. VARANINI, *Gli statuti della Terraferma veneta nel Quattrocento*, *Ibidem*, p. 300; [S. BONGI], *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca*, Lucca 1872, I, pp. 37-49.

⁹ È consultabile all'URL <http://www.statutiliguri.unige.it>. Un sentito grazie alle amiche e agli amici del Centro Servizi Informatici e Telematici dell'Ateneo genovese per la collaborazione prestata.

¹⁰ Da ultimo P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, pp. 152-153.

Nell'analitica ricostruzione delle «leggi proprie della Toscana», Pompeo Neri, dopo aver ricordato il composito e storico formarsi del Granducato, al momento di scendere più nel dettaglio, annotava che «oltre il detto statuto [del 1415] ... ciaschedun tribunale di Firenze ove si rende ragione è stato provvisto di un particolare statuto adattato a quel genere di affari che rispettivamente dovevano in ciaschedun luogo trattarsi e giudicarsi»¹¹. È noto che soprattutto nelle città medio-grandi erano utilizzate, contemporaneamente allo statuto vero e proprio (civile e criminale), altre fonti di diritto; diversi soggetti, per di più, erano dotati di poteri giurisdizionali e normativi¹². In tale prospettiva Genova medievale e moderna presenta un quadro quanto mai articolato e mosso, specchio della molteplicità degli «attori» che amministravano giustizia: a fianco del Comune e della curia del podestà si delinea, da un lato, il mondo delle «Compere» (che si consoliderà in seguito nella Casa di S. Giorgio), e, dall'altro, quello dei diversi uffici – Mercanzia, Gazaria, Robaria, Banchi, per ricordare solo i più noti –, le cui fortune furono molto differenti.

Ma perché limitarsi a questi? La città (in modo non diverso da quanto avveniva in altri ambiti territoriali) era una realtà connotata dalla complessità e dalla molteplicità degli ordinamenti. La «sensazione» prevalente è stata che, se si fossero prese in esame tutte le forme di organizzazione del diritto «proprio», vi sarebbe stata una fortissima sproporzione tra la documentazione relativa a Genova e quella delle città e comunità della Liguria. Per Genova, inoltre (come per le *universitates*), sarebbe diventato difficile stabilire in modo univoco e non contraddittorio i «confini» da non superare: se si includevano le regole di Mercanzia, perché escludere quelle di Gazaria o delle «Compere del capitolo»? E se si comprendevano queste, perché, allora, non inserire pure la legislazione di S. Giorgio? E poi vi erano i Padri del comune e i Censori; l'Arte della seta e gli uffici di Abbondanza, e così via¹³.

¹¹ M. VERGA, *Da "cittadini" a "nobili". Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano 1990, pp. 321-322.

¹² Né può essere mai dimenticato il ruolo giocato dal diritto romano-canonico: tra le più recenti considerazioni in proposito cfr. P. CARONI, *Statutum. Chiarimenti e prospettive di ricerca*, in *Scrinium*, Locarno 1976, pp. 55-72 (in specie p. 65 contro il «riduzionismo statutario»); ID., *Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario*, in «Archivio Storico Ticinese», XXXII (1995), pp. 129-160.

¹³ Sul complesso mondo di questi uffici si dà qui qualche indicazione di massima: E. BENSA, *Della giurisdizione mercantile in Genova nel Medioevo*, in «Archivio giuridico», XXVII

Dalla fine del Quattrocento, inoltre, era emerso il problema delle leggi e della loro conservazione separata rispetto agli statuti¹⁴. Soltanto dopo il 1530 vi sono le prime raccolte sistematiche, pratica che si istituzionalizzò soprattutto a seguito della riforma costituzionale del 1576. Non è un caso che nel repertorio di Girolamo Rossi, alla voce “Genova” (curata da Luigi Tommaso Belgrano), fossero incluse anche collezioni di leggi custodite in archivi e biblioteche genovesi¹⁵.

Insomma questi confini erano difficili da trovare e da identificare (né poteva essere in altra maniera, visto che si era in piena età pre-codicistica); gli stessi protagonisti, inoltre, avevano avuto nel tempo comportamenti e atteggiamenti differenti, ora includendo il diritto commerciale nel testo degli statuti cittadini, ora escludendolo, attribuendo la giurisdizione mercantile sia a corti speciali sia a corti ordinarie¹⁶. E così, alla fine, non sono stati pre-

(1881), pp. 281-293; ID., *I commercianti e le corporazioni d'arti nell'antica legislazione genovese*, Genova 1884; H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel medioevo e in particolare sulla casa di S. Giorgio*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXXV (1905); *Inventario dell'Archivio del Banco di San Giorgio (1407-1805)*, sotto la direzione di G. FELLONI, II, t. I, Roma 2001, p. 9 e sgg.; P. MASSA, *L'arte genovese della seta nella normativa del XV e del XVI secolo*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., X/1 (1970), p. 29 e sgg.; G. FORCHERI, *Navi e navigazione a Genova nel Trecento. Il “Liber Gazarie”*, Genova 1974 (Collana storica di fonti e studi, 17); V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, in specie pp. 81-84; ID., *Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese*, in *Il sistema portuale della Repubblica di Genova. Profili organizzativi e politica gestionale (secc. XII-XVIII)*, a cura di G. DORIA e P. MASSA PIERGIOVANNI («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXVIII/1, 1988), pp. 9-36; A. ROCCATAGLIATA, *L'officium robarie del comune di Genova. Da ufficio della pirateria a ufficio dei ribelli*, Genova 1990; R. SAVELLI, «*Capitula*», «*regulae*» e *pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV secolo*, in *Statuti città territori* cit., pp. 447-502; E. GRENDI, *L'approvvigionamento dei grani nella Liguria del Seicento: libera pratica e annone*, in «Miscellanea Storica Ligure», XVIII (1986), n. 2, pp. 1021-1047.

¹⁴ Sul problema cfr. *infra* p. 23 e sgg.

¹⁵ G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XIV (1878), pp. 84-93 (della parte relativa a Genova esiste pure un estratto con frontespizio proprio: L.T. BELGRANO, *Saggio bibliografico degli statuti di Genova*, Genova 1878; un esemplare in BSR, *Statuti* 1235).

¹⁶ V. PIERGIOVANNI, *The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVIth Century: The «Decisiones de Mercatura» Concerning Insurance*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Berlin 1987, p. 24 e sgg.

si in considerazione regolamenti e statuti delle singole magistrature di città e comunità liguri ¹⁷.

È stato omesso un altro genere di fonte, fondamentale per le realtà d'antico regime, quella di tipo pattizio, benché sia noto che «ci sono “capitoli” – accordi tra la Dominante e un'entità collettiva o individuale del territorio – che fondano delle “autonomie” più degli statuti in senso stretto» ¹⁸. Nell'esperienza ligure ciò è evidente in modo particolare: Girolamo Rossi aveva, non casualmente, censito tra la documentazione “statutaria” gli accordi del 1543 tra Ventimiglia e le “ville” del suo contado, risultato di una mediazione dell'ufficio di S. Giorgio ¹⁹. Le motivazioni della scelta sono da ricercare nell'appassionato (e allora poco compreso) intervento che fece al *Congresso delle deputazioni e società italiane di storia patria* del 1880, dove aveva proposto che insieme agli statuti si schedassero *conventiones e pacta* «i veri germi attorno a cui si sono formati i corpi di statuti» ²⁰. E, infatti, in appendice a diversi volumi statutari sono presenti scritte che non sfigurebbero in un più classico *liber iurium* ²¹.

Alla fine si è deciso (forse in maniera un po' arbitraria) di lasciare fuori questo mondo della complessità, di puntare, invece, l'attenzione sulle *norme* fondanti l'identità cittadina, comunitativa, e la loro proiezione territoriale. Come prima conseguenza (indubbiamente discutibile), ciò ha comportato l'inclusione di documenti che in verità “statuti” non erano, ma che, in qualche modo, erano considerati tali dai protagonisti ²².

¹⁷ Si è fatta eccezione per quelli di San Remo del 1756, visto che i diversi testi erano fra loro collegati, pur presentandosi esteriormente distinti (cfr. nn. 918-922).

¹⁸ M. ASCHERI, *Diritto medievale e moderno*, Rimini 1991, p. 257 (e in proposito nelle pagine seguenti vi sono sempre attuali considerazioni). E cfr. *infra* p. 23 nota 274.

¹⁹ G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria* cit., pp. 146-147 (per un evidente refuso, la data indicata – 1533 – è erronea: cfr. *infra* p. 23).

²⁰ *Atti del secondo congresso delle deputazioni e società italiane di storia patria*, in « Archivio storico lombardo », VII (1880), p. 699.

²¹ Si veda il *Liber iurium ecclesiae, comunitatis, statutorum Recii*, a cura di S. MACCHIAVELLO, Genova 2000 (Fonti per la storia della Liguria, XV) che comprende il n. 842; non meno interessanti sono sia singoli manoscritti (nn. 99 e 890) sia edizioni settecentesche (nn. 247-248); gli esempi si potrebbero moltiplicare.

²² Una scelta opposta a quella seguita da L. RAVEGGI - L. TANZINI, *Bibliografia delle edizioni di statuti toscani. Secoli XII - metà XVI*, Firenze 2001: i curatori, in nome del « pluralismo

Pertanto sono stati schedati quei particolari regolamenti che, predisposti a Genova, erano utilizzati da singole comunità (cfr. nn. 1033-1036), e che poi assumevano vita propria (pur sempre sotto il controllo della Dominante). Altrettanto si è fatto per concessioni e pattuizioni concordate con la Casa di S. Giorgio, quando amministrava in modo “sovrano” territori – tanto è vero che molti di questi sono spesso ricompresi in codici statutari (nn. 158, 260, 363, 665, 699, 700, 938, 949, 962)²³. Analogamente sono stati inclusi anche gli ordini di Eugenio di Savoia per il Finale (nn. 381-383); o il decreto istitutivo della podesteria di Alassio (nn. 6-13) – un decreto del governo di Genova per gli abitanti di Alassio, che rappresenta, nondimeno, un momento essenziale nel processo di emancipazione da Albenga. Quando, agli inizi del ‘700, il famoso giurista Casaregi diede conto delle controversie tra la comunità e la città, sempre da tale decreto prese le mosse²⁴. Non si è tenuto conto, al contrario, di quei testi legislativi che avevano valore uniforme per tutti i territori sottoposti a Genova²⁵.

Un caso diverso (e tuttavia somigliante a quelli finora ricordati) è dato dalle normative stabilite dai principi Doria per i loro feudi: a volte le singole copie sono intitolate *Statuto di Torriglia*, a volte compaiono differenti toponimi, mentre altre sono senza indicazione toponimica (nn. 366-372).

giuridico della società medievale», hanno preso in considerazione «statuti cittadini e di corporazioni, di enti ecclesiastici e di *societates*» e anche «trattati, paci e sottomissioni»; sono stati invece esclusi gli statuti posteriori alla metà del XVI secolo, perché ciò «avrebbe coinvolto una massa ingente di normative delle città dominanti ... tipiche di un’età di inaridimento e superamento del sistema del diritto comune, che vede lo stravolgimento del concetto di statuto, confuso e poi risolto in quello di legislazione sovrana»; gli stessi curatori, però, hanno deciso di non censire le edizioni antecedenti alla metà del XVIII secolo data «la scarsissima attendibilità di queste edizioni dal punto di vista filologico, che le rende praticamente inutilizzabili per una ricerca scientifica» (pur segnalandone alcune in appendice).

²³ Manca ancora uno studio sistematico dell’amministrazione territoriale di S. Giorgio tra ‘400 e ‘500.

²⁴ G.M. CASAREGI, *Ragioni della m. città d’Albenga a favore della di lei giurisdizione contra la comunità di Alassio*, Genova, Antonio Scionico 1712. Cenni a «statuti antichi» si trovano in una lettera del 1556, ma di questi non è rimasta traccia (ASG, *Senato, Sala Senarega* 1301).

²⁵ Nel 1701, alla richiesta del capitano della Spezia di conoscere con quali capitoli si governasse Vernazza, fu risposto inviando una copia manoscritta di un regolamento generale elaborato dal Magistrato delle comunità, già stampato più volte nella seconda metà del Seicento (ASG, *Magistrato delle comunità* 497; e *Ibidem* 520 per Spotorno).

Visto il fenomeno statutario in una “dimensione territoriale”, si è deciso di prendere in considerazione tutti quei provvedimenti che possono essere etichettati come “bandi campestri” e come “capitoli politici”; vale a dire, quando la comunità regolamentava l’uso delle risorse, reprimeva determinati comportamenti, disciplinava procedure, organizzava la partecipazione degli abitanti – ebbene è sembrato che tutto ciò potesse ricadere legittimamente nell’ambito dello “statuto”²⁶.

Il lettore potrà osservare che il quadro delineato è quanto mai confuso; non bisogna dimenticare, però, che “confusa” (se così può essere definita) era la realtà dell’Italia e dell’Europa fino alla fine del secolo XVIII. Il grande desiderio di riforma e di semplificazione che porta all’“utopia” di un diritto unico rappresentato dal codice non si spiega solo con la “crisi del diritto comune”, ma anche con quella dei diritti particolari.

Il censimento si ferma alla fine del ‘700, quando, in attesa di preparare il nuovo codice, si decise di applicare lo statuto di Genova a tutti i territori della neonata Repubblica Ligure. È chiaro che una parte dei problemi qui enunciati emerge proprio perché, a differenza di altre iniziative, si è decisa una periodizzazione ampia. Tale scelta è stata dettata dalla riflessione che è il momento, ormai, di considerare i fenomeni statutari anche con le specificità proprie di singoli usi regionali e “statali”, senza voler imporre schemi preconfessionati. Lo statuto come oggetto di studio non può più essere considerato solo quello elaborato fino al XIV secolo (o al XV o al XVI, a seconda di scelte precostituite), lasciando poi uno spazio plurisecolare dominato dal diritto comune, vuoto di statuti (o pieno di statuti “fantasma” e/o di leggi “principesche”)²⁷. Vi sono esperienze (come quella di Genova e

²⁶ R. SAVELLI, *Gli statuti della Liguria. Problemi e prospettive di ricerca*, in « Società e Storia », XXI (1999), p. 4. Sono stati esclusi dal rilevamento i provvedimenti che non presentavano caratteristiche di “generalità”, e che disciplinavano una singola fattispecie (la sola raccolta delle olive, ad esempio).

²⁷ A mero titolo di esempio ricordo il giudizio di Berlan: « Gli statuti italiani hanno un carattere ben distinto e un valore storico proprio fino al secolo XIV, perciocché fino a questo tempo essi ritraggono molto dalle consuetudini; dappoi seguono i progressi della giurisprudenza intromessasi colle sue massime generali ad informare di sé in molti punti le legislazioni particolari » (F. BERLAN, *Statuti italiani* cit., p. XXV). Sui “testi fantasma” cfr. G. ORTALLI, *Tra normativa cittadina e diritto internazionale. Persistenze, intrecci e funzioni*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell’Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secolo XI-XV)*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 2001, p. 14.

della Liguria) in cui i rapporti tra “principe” e autonomie trovano il loro terreno di confronto/scontro a livello statutario.

Per quanto riguarda la data di partenza la ricerca ha preso le mosse dai primi *brevia* cittadini del XII secolo, tralasciando il *breve de consuetudine* del marchese Alberto del 1056, nonostante tramandi una primissima traccia di “diritti propri” degli abitanti della città di Genova, proprio perché è un testo di natura differente²⁸.

3. A questo punto è necessario qualche chiarimento sul tipo di censimento portato a termine. Rispetto ad una tipologia di catalogo analitico, descrittivo e discorsivo, si è preferita la sinteticità di una scheda *short-title*, non molto diversa da quella utilizzata anche in altri lavori del genere (nonostante le riserve espresse verso la “sobrietà”)²⁹.

²⁸ Cfr. *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di M. BIBOLINI, S. DELLACASA, E. MADIA, E. PALLAVICINO, D. PUNCUH, A. ROVERE, Genova-Roma 1992-2002 (Fonti per la storia della Liguria, I, II, IV, X-XIII, XV, XVII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XII, XIII, XXIII, XXVII-XXIX, XXXII, XXXV, XXXIX), I/1, pp. 6-9; presenta elementi comuni con quello del marchese Guglielmo per Savona del 1059 (*I Registri della Catena del Comune di Savona*, a cura di M. NOCERA, F. PERASSO, D. PUNCUH, A. ROVERE, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXVI/1-3, 1986; « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XXI-XXIII, 1986-1987; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, IX-X), I, pp. 57-58. Non sono censiti neppure alcuni dei primi *brevia* sarzanesi del XII-XIII secolo, proprio per il loro carattere prevalentemente pattizio (*Corpus Statutorum Lunigianensium*, a cura di M. N. CONTI, La Spezia 1979, I, p. 9 e sgg.).

²⁹ Per la prima tipologia, oltre al classico *Catalogo della raccolta di statuti* della Biblioteca del Senato (Roma 1943-), ricordo: *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (sec. XII-XVI)*, a cura di A. VASINA, Roma 1997-1999; D. ZOIA, *Statuti e ordinamenti delle valli dell'Adda e della Mera*, Milano 2001. Una soluzione mediana è rappresentata da *L'Alpe e la Terra. I bandi campestri biellesi nei secoli XVI-XIX*, a cura di L. SPINA, Biella 1997. Al secondo modello (*short-title*) si possono ascrivere: *Repertorio degli statuti comunali umbri*, a cura di P. BIANCIARDI, M.G. NICO OTTAVIANI, Spoleto 1992; *Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio. Repertorio (secc. XII-XIX)*, ricerca diretta da P. UNGARI, Roma, ed. provvisoria, 1993, nonostante che il progetto illustrato da F. SOFIA, *Per un repertorio memorizzato degli statuti comunali e castrensi del Lazio (Ibidem)*, pp. 320-325) prevedesse una scheda di rilevazione caratterizzata da una grande analiticità e ricchezza informativa. Per le riserve verso la “sobrietà” cfr. S. NOTARI, *Rubricario degli statuti comunali di Alatri e Patrica (secc. XVI-XVIII)*, in « Latium », 14 (1997), p. 144.

Nella scheda sono registrate, nell'ordine, un primo gruppo di informazioni relative allo statuto:

- 1) *località*: si è scelto il nome della località storica, seguito tra parentesi dall'attuale toponimo, se diverso, e dalla sigla delle ripartizioni provinciali; vi sono pure indicazioni di entità istituzionali comprendenti più comunità ("Otto luoghi", ad esempio), o di complessi di comunità diverse che utilizzavano lo stesso statuto (cfr., per esempio, *sub* "Castellania Cohedani" nn. 244-250 e i "Feudi Doria" nn. 366-373); in più di un caso il toponimo storico include molteplici comuni odierni (Albisola, Diano, Finale);
- 2) *titolo*: è tratto dal frontespizio o, in subordine, dall'*incipit* o ancora da quello presente sul dorso; in sua assenza si è posto tra parentesi quadre, seguendo le consuetudini lessicali delle singole comunità; se il testo è a stampa, le note tipografiche seguono immediatamente il titolo.
- 3) *datazione della redazione statutaria*: vale a dire l'anno in cui fu completata la stesura (e non quindi quella in cui si decise di riformare gli statuti o di dare l'incarico per la loro redazione, data che in passato è stata talvolta considerata come quella dello statuto); quando questa è assente, è indicata tra parentesi quadre, se presente in altri esemplari o desumibile da altre fonti (segnalate); oppure si è proposto un periodo presunto di redazione (p. es.: "sec. XIV"). È chiaro, comunque, che all'interno di singoli testi, proprio per il carattere "alluvionale" della scrittura degli statuti, in diversi casi sono identificabili parti o strati che risalgono a periodi antecedenti (cfr. nn. 28, 420-421, 986)³⁰.

³⁰ Già Besta aveva osservato (trattando dei repertori bibliografici del suo tempo) che « hanno seguito un criterio alfabetico e non hanno curato sempre la esatta indicazione delle date » (E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'impero romano al secolo decimosesto*, in P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, I/2, Milano 1925, p. 556); in questo lavoro si è cercato, per quanto possibile, di curare proprio tale aspetto; è probabile che non tutte le datazioni proposte reggeranno ad un'analisi specifica condotta su altre fonti, soprattutto per le comunità minori, di cui non si sono potuti analizzare gli atti originali conservati nei rispettivi archivi. Ad esempio, per gli statuti campestri di Albenga in alcuni manoscritti è riportato "1573" (nn. 35-36, 41-43) come probabile effetto di trascinamento dalla riforma criminale del 1573; sono in realtà dell'anno precedente: in ASA, *Archivio Comunale, Consilium* 64, vi è il decreto di pubblicazione del 25 luglio 1572 e al primo agosto risale la relazione di pubblicazione del cintrato. Inoltre molti statuti campestri (conservati negli atti del Senato) riportano lo stesso testo con date che variano, dal momento che erano soggetti ad approvazioni periodiche, e non sempre è possibile identificare univocamente la prima stesura.

A tale indicazione seguono (quando presenti):

- 3.1) la data di *approvazione* da parte dell'autorità sovraordinata alla singola comunità (in prevalenza il Comune o la Repubblica di Genova, ma anche distinti soggetti e autorità: i titolari di diritti signorili, il Senato di Nizza per località della "Liguria sabauda");
- 3.2) la data dell'*ultima conferma* riscontrata;
- 3.3) la data delle *aggiunte* più tarde, riferita sempre a materiale statutario o normativo, e non a documentazione di altro genere, quali patti, questioni fiscali, etc.

Le date sono riportate come enunciate nei testi, nonostante difformità tra singole copie (cfr. ad esempio nn. 1140-1154), a meno che non si tratti di palesi errori, nel qual caso si è proceduto alla correzione (segnalandolo comunque nella scheda: cfr. nn. 34-36, 41-43, 390, 447, 451, 471, 1192, 1216).

- 4) La descrizione prosegue fornendo alcune informazioni, presentate con la massima concisione possibile, relative alle *caratteristiche esterne* di ciascun esemplare:
 - 4.1) l'indicazione del supporto è segnalata con le espressioni abbreviate "ms. perg." (manoscritto pergameneo) e "ms. cart." (cartaceo);
 - 4.2) la data del manoscritto è espressa in secoli, tranne i rari casi in cui il codice è datato o databile;
 - 4.3) la consistenza della fonte, manoscritta o a stampa, è fornita ripetendo i dati della numerazione esistente nel testimone e conteggiando sia le carte o pagine lasciate bianche ("b"), sia quelle prive di numerazione ("nn"; per gli stampati il numero è posto tra parentesi quadre);
 - 4.4) le misure delle carte/pagine sono fornite in mm., facendo precedere l'altezza alla larghezza.
- 5) L'indicazione dell'istituto in cui il documento è conservato è seguita dalla segnatura.
- 6) *Bibliografia e note*: ciascuna scheda è completata con il rimando alle bibliografie statutarie (a partire da quella pionieristica di Duboin), storiche (Manno) o di storia dell'editoria, secondo l'ordine cronologico di edizione. Seguono poi le citazioni delle edizioni (totali, parziali, delle sole rubriche) e delle riedizioni; si riportano i riferimenti a studi relativi a quello specifico esemplare. Sono inserite inoltre: la lingua del testo, se

differente da quella del titolo; per gli stampati, sono segnalate altre copie esaminate (senza avere la pretesa di censirle tutte, soprattutto in presenza di cataloghi o bibliografie che già riportavano tali dati)³¹; indicazioni sullo stato e le emissioni di un'edizione (nn. 247, 248, 471, 506, 517, 518); l'indicazione di manoscritti desunti di stampe (cfr. ad esempio i nn. 28, 57, 181, 394).

Le schede sono disposte seguendo l'ordine alfabetico delle località, e all'interno di ciascuna di esse secondo quello cronologico della data di compilazione (cfr. punto 3); in presenza di più copie della stessa redazione, sulla base dell'età del manoscritto e, per gli stampati, dell'anno di stampa (i soli manoscritti datati successivi alle stampe sono stati collocati consecutivamente a quelle: cfr. nn. 247-250).

Si è deciso di schedare *tutte* le copie manoscritte di statuti in base ad uno schema di rilevamento che puntava a dare il massimo delle informazioni utili per identificare l'*oggetto* statuto, piuttosto che descrivere in modo analitico i singoli manoscritti. Per tale motivo compilazioni differenti conservate nello stesso codice sono descritte separatamente (cfr. ad esempio le schede relative a Cosio – nn. 331 e 333 –, o a Taggia e a Liguëglietta – nn. 586 e 1080); mentre per volumi che contengono anche altri tipi di fonti si è dato il riferimento alle pagine relative al solo materiale statutario.

Fanno eccezione due casi nei quali sono stati adottati criteri del tutto differenti. Questi sono:

- le “leggi costituzionali” genovesi dell'aprile e ottobre 1528 (nn. 478-497), delle quali si sono censiti solo i codici più antichi e più completi (quelli cinquecenteschi, oltre all'unica edizione), visto che, pur in assenza di una copia autentica, si era di fronte ad una proliferazione di testi tutti sostanzialmente eguali;
- le “leggi costituzionali” genovesi del 1576 (nn. 504-512): si è riportato un *solo* manoscritto (n. 504), definibile come uno degli “originali”, e tutte le

³¹ Per l'unico incunabolo presente (n. 470) si è fatto riferimento all'IGI, a MARCHINI e all'IISTC; per le edizioni genovesi e liguri non è sembrato utile ripetere tutte le notizie presenti nei repertori di G. RUFFINI, *Sotto il segno del Pavone. Annali di Giuseppe Pavoni e dei suoi eredi, 1598-1642*, Milano 1994 o di M. MAIRA NIRI, *La tipografia a Genova e in Liguria nel XVII secolo*, Firenze 1998, ma, semmai, aggiungerne di nuove.

diverse edizioni a stampa³². La pubblicazione di leggi e statuti a partire dalla metà del Cinquecento assume a Genova le caratteristiche di “ufficialità”, visto che, tra l’altro, l’unico tipografo attivo in città fino ai primi decenni del Seicento, aveva per obbligo contrattuale l’incombenza di stampare gli atti del governo³³.

Non si è tenuto conto di estratti parziali tardi (seconda metà del XVIII secolo) conservati nell’Archivio di Stato di Genova³⁴, né delle citazioni di singole rubriche all’interno di *instrumenta* o *acta* processuali; sono stati, invece, presi in considerazione tutti quei frammenti (soprattutto dei secoli XIII-XV) che attestano redazioni statutarie e/o volumi oggi scomparsi (cfr. nn. 100, 418-419, 422-423, 619, 666-668, 1167).

Sono stati censiti anche alcuni esemplari il cui manoscritto non è stato rintracciato, del quale però è rimasta l’edizione o una riproduzione (p. es. nn. 21, 219, 323, 678, 683), in quanto tramandano una tradizione testuale. L’interesse per la tipologia della fonte ci ha convinto a segnalare infine statuti che, per i motivi più diversi, non entrarono in vigore (cfr. nn. 754, 903, 1077).

Non è sembrato utile riportare la segnalazione di quegli esemplari che per varie cause sono andati progressivamente scomparendo: le distruzioni belliche, l’incuria delle istituzioni preposte alla conservazione (accompagnata dai continui furti) hanno fatto sì che un discreto numero di statuti noti in passato non siano oggi più rintracciabili; alcuni archivi comunali sono risultati inaccessibili in conseguenza di riordini in corso, di modo che non si è potuto verificare quanto altrove indicato³⁵. Almeno in un caso un

³² D’altronde già agli inizi del ‘600 si avvertiva l’inutilità di trascriverle: in un volume di raccolta di leggi (copia di uno analogo della cancelleria) era annotato: « hic caderent leges a dictis Ill.mis et R.mis Ministris ... reformatae ... sed non exemplantur cum sint thypis excussae » (ACG, Ms. 433, c. 9). Per il processo di elaborazione delle *Leges novae* cfr. R. SAVELLI, *La repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano 1981.

³³ N. GIULIANI, *Notizie sulla tipografia ligure sino a tutto il secolo XVI*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », IX (1869-1878), pp. 484-490; G. RUFFINI, *Sotto il segno del Pavone* cit., pp. 34-35.

³⁴ ASG, *Magistrato delle comunità* 497.

³⁵ Già Berlan, a metà Ottocento, esortava con passione: « gli amministratori delle nostre Comunità custodiscano, non nascondano », e l’invito può essere oggi esteso a molti soggetti, istituzionali e non. Distruzioni belliche e disordine attuale non hanno permesso di censire documenti segnalati sia in G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria* cit., sia anche, in tempi più re-

volume è scomparso “sotto gli occhi”: si fa riferimento ad una copia delle *Concessioni Decreti et Ordini della Città di Savona*, stampate a Genova nel 1610, conservate in Archivio di Stato di Genova, nel fondo *Manoscritti* 587. Resta la debole speranza che chi continua in tale attività segua almeno l'esempio di coloro i quali, dopo aver saccheggiato (in grande o in piccolo) archivi e biblioteche, hanno in seguito lasciato le “loro” carte ad istituzioni pubbliche³⁶.

Anche la consuetudine di non citarne la collocazione (apparentemente volta alla tutela del documento) o di dare indicazioni fumose ed equivoche ha reso talvolta impraticabile la ricerca: per questi motivi non sono qui censiti quegli statuti cui non è stato possibile accedere, pur certi della loro esistenza³⁷. Non per nascondere, ma perché è mancata l'autorizzazione, in alcune, poche, occasioni è stata data la sola indicazione del possessore come *Colle-*

centi, da G. MALANDRA, *Gli archivi storici dei comuni e delle istituzioni pubbliche della provincia di Imperia*, Genova 1996. Quando un giorno la filza 519 del fondo *Magistrato delle comunità* dell'ASG troverà di nuovo il suo posto, il repertorio potrà probabilmente essere arricchito in modo significativo (tra le ultime segnalazioni ricordo G. ASSERETO, *Dall'amministrazione patrizia all'amministrazione moderna: Genova*, in *L'amministrazione nella storia moderna*, Archivio ISAP, n.s. 3, I, Milano 1985, pp. 155, 157). Non sono neppure riuscito a ritrovare il testo segnalato da G. FALCO, *Un frammento statutario genovese del sec. XIII*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », XXXVII (1935), pp. 133-135; come sembra che dalla Prefettura di Genova sia scomparso un volume degli statuti duecenteschi di Millesimo, segnalato da Emilio Marengo a Rossi nel 1901 (IISL, *Fondo Rossi* 108); il compianto professor Nilo Calvini mi riferì di aver potuto consultare quelli trecenteschi di Pornassio in ASG, *Giunta dei confini* 67, ora irripetibili.

³⁶ Penso ad esempio al cosiddetto fondo *Gavazzo* dell'ASG, frutto delle “ricerche” di Antonio Gavazzo. La prova “provata” delle attività predatorie del Gavazzo sta in un'annotazione di Girolamo Rossi: nella sua copia personale degli *Statuti della Liguria* (IISL, *fondo Rossi* 108) in cui continuava ad appuntare nuovi ritrovamenti, ricordava come il Gavazzo gli avesse segnalato la scoperta in archivio degli statuti di Borghetto, oggi conservati nel « fondo Gavazzo » (cfr. n. 168). In altre occasioni è anche abbastanza facile individuare le unità da cui sono stati estratti: quelli di Bastremoli (n. 137) dovrebbero essere stati tolti da ASG, *Senato, Sala Senarega* 1581, mentre quelli di Framura (n. 392) dovrebbero provenire da *Ibidem* 1795. Non meno interessante sarebbe uno studio del *fondo Patetta* della Biblioteca Apostolica Vaticana: gli statuti di Cesio (n. 291) sono ricordati in memoriali come facenti parte dell'archivio Doria di Ciriè (AST, *Camerale, Doria di Ciriè* 48).

³⁷ Si vedano i diversi manoscritti indicati come A, B e C da R.G. GASTALDI, *Cosio in Valle Arroscia II. Le norme. 1. I «Capitula castellaniae Cuxii» emendati il 4 febbraio 1297*, Genova 1987.

zione *privata* (d'altronde già Kristeller segnalava manoscritti conservati a *Utopia*)³⁸.

All'attività di schedatura svolta da più persone (cfr. l'elenco degli autori delle schede a pp. 477-478), è seguita quella di uniformazione curata dal sottoscritto, con la faticosa collaborazione di Marta Calleri e Sandra Macchiavello; a loro va pure il merito della redazione della bibliografia. In questi anni un validissimo aiuto per tutti i problemi di carattere informatico è stato fornito da Fausto Amalberti, cui si deve l'elaborazione delle tavole a pp. 449-452.

Amici, colleghi ed istituzioni (non tutte, peraltro) hanno reso il lavoro meno gravoso: archivisti e bibliotecari, genovesi e torinesi in primo luogo, sono stati sempre di grande disponibilità. Tra i molti che con il loro aiuto hanno facilitato la (temporanea) conclusione del repertorio, mi sembra doveroso menzionare almeno Marzia Ratti, Franco Bonatti e le collaboratrici dell'Accademia Capellini di La Spezia; Sandro Bulgarelli e Alessandra Casamasima (Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma); Josepha Costa Restagno (Archivio Storico Ingauno); Dietrich Pannier (Bibliothek des Bundesgerichtshofs, Karlsruhe); Jean-Bernard Lacroix (Archives Départementales des Alpes Maritimes, Nizza). Ausilia Roccatagliata ha collaborato alla correzione delle bozze con cura e attenzione. Il ricordo va poi ad Edoardo Grendi che, con generosità grande, mi permise di consultare i suoi appunti di studio, e offrì così una guida insostituibile ad alcuni fondi archivistici.

Sarebbe troppo lungo ricordare nominativamente tutte le persone che hanno letto il testo (ed esprimere loro la mia gratitudine) contribuendo a renderlo meno arduo e con un numero inferiore di errori. Di quelli rimasti mi assumo tutta la responsabilità.

A mia moglie Franca il grazie più affettuoso: senza la sua generosa e tollerante pazienza questo libro non avrebbe visto la luce.

³⁸ P.O. KRISTELLER, *Iter Italicum*, V, Leiden 1990, p. 459 e sgg.

SCRIVERE LO STATUTO
AMMINISTRARE LA GIUSTIZIA
ORGANIZZARE IL TERRITORIO

1. *Preludio: “continuatori” diligenti e “nipotini” smemorati (a proposito di un suggerimento di Savigny)*

Non speri il lettore di trovare nelle prossime pagine una trattazione sistematica del fenomeno statutario in Liguria, o qualcosa di equivalente a quella «deduzione d’una filosofia della Storia Patria», auspicata da Cornelio Desimoni a metà dell’Ottocento, quando segnalava il progetto di bibliografia di Rossi e Belgrano¹. Né speri di trovare un’illustrazione di tutti gli statuti censiti nel *Repertorio*: non è questa la sede per un’analisi del genere.

Forse un titolo più consono al saggio sarebbe stato *Due o tre cose che so (e non so) di loro*; ma sarebbe troppo dissonante con gli usi accademici. I temi ricordati nel titolo non sono, perciò, che alcuni dei problemi emersi durante il lavoro di catalogazione, senza peraltro poter sostenere di aver trovato risposte definitive per tutti. Si procederà per “casi”, non certo con sistematicità; si indicheranno percorsi di lettura, ipotesi per ricerche future, che potranno (spero) essere più facilmente effettuate con uno strumento come questo repertorio².

Non va dimenticato che l’idea di bibliografie di tale genere nasce nella prima metà dell’Ottocento sotto la diretta influenza di un noto passo della *Geschichte* di Savigny: lo studioso tedesco aveva affermato che (per usare la

¹ C. DESIMONI, *Sul frammento di Breve genovese scoperto a Nizza*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», I (1858, ma 1862), p. 107; ricordo come la parte dedicata a Genova del lavoro del Rossi fosse stata preparata da Luigi Tommaso Belgrano (cfr. *supra* p. XI).

² Alcuni temi sono già stati illustrati in miei precedenti articoli da cui riprendo diverse parti e che citerò nel contesto appropriato («*Capitula*», «*regulae*» cit.; *Gli statuti della Liguria* cit.; *Geografia statutaria e politiche fiscali*, in *Studi in onore di Victor Uckmar*, Padova 1997, II, pp. 1099-1116; *Statuti e amministrazione della giustizia a Genova nel Cinquecento*, in «Quaderni Storici», XXXII, 2002, n. 110, pp. 347-377). Un tema che meriterà approfondite ricerche è quello della Liguria “signorile” e della sua esperienza statutaria, sia che si guardi agli insediamenti clavesanici e carretteschi della riviera di ponente, sia, ad esempio, al complesso reticolo dei domini degli Spinola e dei Fieschi tra Appennino e “Oltregiogo”, su cui cfr. una prima indicazione in A. SISTO, *I feudi imperiali del Tortonese (Sec. XI-XIX)*, Torino 1956.

traduzione fattane da Bonaini) « riuscirebbe di somma istruzione quell'opera la quale istituisse un esame comparativo degli uni [statuti] con gli altri »³. La pre-condizione indispensabile per l'analisi comparata dei testi statutari era ovviamente un censimento degli stessi; e quindi in tutti i progetti e le realizzazioni ottocentesche, sia a livello nazionale, sia a livello locale, si può notare una presenza più o meno esplicita, più o meno approfondita (talvolta una mera citazione) del passo e/o del pensiero di Savigny. Si giunse perfino ad ipotizzare una pubblicazione congiunta della *Geschichte* con la bibliografia di Bonaini⁴.

³ F.C. VON SAVIGNY, *Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter*, Heidelberg 1834² III, § 189, p. 513; il passo citato apre il lavoro di F. BONAINI, *Alcuni appunti per servire ad una bibliografia degli statuti italiani*, in « Annali delle università toscane », II (1851), p. 141. La traduzione di Bollati (Torino 1854, I, p. 714), come osservarono diversi studiosi nell'Ottocento (cfr. per esempio F.G. LA MANTIA, *Edizioni e studi di statuti italiani nel secolo XIX*, in « Rivista Storica Italiana », V, 1888, pp. 471-472), era in tale occasione infelice, in quanto rese *Untersuchung* con “collezione” (forse non del tutto involontariamente secondo l'ipotesi di G.S. PENE VIDARI, *Introduzione* cit., p. XIV). Cfr. A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, II/2, Padova 1882, p. 654: « negli ultimi tempi si diede opera a compilare bibliografie degli statuti. L'eccitamento venne dal Savigny ».

⁴ Già nel 1853 Cesare Guasti, recensendo il lavoro di F. BONAINI, *Alcuni appunti* cit., annunciava una seconda edizione della bibliografia « a corredo di una nuova stampa torinese dell'opera di Savigny » (C. GUASTI, *Studi storici e bibliografici sopra gli statuti de' comuni italiani*, in « Archivio Storico Italiano », IX, 1853, Appendice 28, p. 217); il progetto dovette proseguire ancora per qualche tempo, visto che in un avviso pubblicitario relativo alla traduzione del Bollati (« Il crepuscolo », V, 1856, n. 46, p. 736) si segnalava che sarebbe stata accompagnata dalla bibliografia di Bonaini (di cui segnalò due copie interfoliate e con aggiunte in BRT, *St. It.* 153 e 154). Su Bonaini cfr. S.P.P. Scalfati, *I Brevi del Comune e del Popolo di Pisa dell'anno 1287*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 2001, p. 292 e sgg. Sull'influenza di Savigny cfr. L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Roma 1984; EAD., *L'interpretazione della Geschichte di Savigny nella scienza giuridica preunitaria*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LXVIII (1995), pp. 91-106; EAD., *Savigny in Italien*, in « Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte », 19 (1997), pp. 17-30 (con ulteriori indicazioni bibliografiche); in particolare sulla questione della bibliografia di Bonaini, EAD., *Un'inedita lettera di Savigny a Bollati*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 26 (1997), p. 319. Per un inquadramento generale da un punto di vista storiografico, oltre al saggio di G.S. PENE VIDARI, *Introduzione* cit., cfr. C. MONTANARI, *Gli statuti piemontesi: problemi e prospettive*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga*, Bordighera 1990, pp. 103-207; F. SOFIA, *Per un repertorio memorizzato* cit.

È in tale clima che si trovarono ad agire Desimoni, Belgrano e Rossi: una fortissima attenzione alle fonti medievali e al fenomeno statutario, con esiti editoriali e scientifici molto diversi, in stretto contatto e dialogo con uomini e istituzioni dell'Italia sabauda⁵. Nel settembre del 1852 il giovane Rossi poteva annunciare ad Ercole Ricotti di aver trovato gli statuti di Apricale, di cui proponeva anche l'edizione:

confusi a carte di niuna importanza e per terra, mi vennero alle mani gli statuti di quell'antico comune fatti negli anni 1267-68-70-76-79-88 ... oltre ancora a varie aggiunte operatevi nel secolo seguente. Essi sono scritti in carta pergamena con caratteri gotici, e colle iniziali in rosso, e quantunque in alcuni luoghi e per l'umidità ed altre intemperie dell'aria non fossero più intelligibili, pure mi riuscì coll'uso dell'acido gallico di farvi rinascere quasi intieramente le lettere⁶.

Sono ancora da chiarire i motivi per cui l'edizione, nonostante l'accettazione da parte di Ricotti e della Deputazione subalpina, dovette aspettare più di un secolo per vedere la luce; da allora, tuttavia, Rossi non si allontanò dallo studio di questi documenti⁷. Lo stretto raccordo con la cultura storica italiana emerge non solo dalla presenza a qualificati momenti di dibattito come il *Congresso delle deputazioni e società italiane di storia patria* del 1880, ma anche dalla collaborazione, ad esempio, al *Corpus statutorum italicorum* di Pietro Sella, con il progetto di un volume dedicato alla Liguria (sebbene non si giungesse poi a concrete realizzazioni)⁸.

⁵ Una stimolante ricostruzione delle vicende e dei personaggi qui ricordati è in E. GRENDI, *Storia di una storia locale. L'esperienza ligure 1792-1992*, Venezia 1996, *passim*; sul retroterra cfr. G.P. ROMAGNANI, *Storiografia e politica culturale nel Piemonte di Carlo Alberto*, Torino 1985.

⁶ BCB, mr. Aut. III. 3. 22 (51 e 54).

⁷ Cfr. G. ROSSI, *Memoriale intimo*, a cura di L. GASPARINI, Ventimiglia 1983, pp. 14-15; sul Rossi cfr. N. LAMBOGLIA, *Girolamo Rossi (1831-1914)*, in « Rivista Ingauna e Intemelia », n.s., XIX (1964), pp. 1-17; da integrare con ID. *Catalogo dei documenti e manoscritti della Biblioteca di Girolamo Rossi, Ibidem*, pp. 18-30.

⁸ In P. SELLA, *Piano di pubblicazione di un Corpus statutorum italicorum*, Roma 1906, p. 5, non sono indicati i nomi dei potenziali collaboratori; cfr. però le lettere di Sella del 1908 a Rossi in IISL, *fondo Rossi* 95. Il volume avrebbe dovuto comprendere gli statuti di Apricale, Castellaro, Cosio, Penna, Taggia e S. Stefano; era così esclusa Albenga, che in un periodo antecedente Rossi avrebbe voluto pubblicare insieme con molti dei testi sopra menzionati (cfr. *infra* nota 11). Un altro, successivo, progetto di pubblicazione di statuti della Liguria occi-

Il programma scientifico di Rossi risente di molte delle idee allora dominanti (destinate a lunga vita), a partire da quella di privilegiare lo studio delle fonti fino al Tre-Quattrocento:

l'importanza però di questi statuti varia a seconda dell'antichità ed a seconda del luogo cui si riferiscono. A seconda dell'antichità, perché tutti gli statuti posteriori al XV secolo, accogliendo già massime di legislazione uniformi e generali non pure in Italia, ma ben anche in tutta Europa, vogliono naturalmente essere posposti a quelli compilati in secoli precedenti, a ciascuno dei quali rimane un'impronta tutta particolare⁹.

Il progetto di censimento si accompagnava al disegno di uno studio comparativo (uno dei propositi più diffusi e ripetuti lungo tutto il XIX secolo, eppure quasi mai praticato)¹⁰. Nel 1874 Rossi prevedeva una monumentale (e irrealizzabile) opera contenente l'edizione dei più importanti statuti della Liguria occidentale, accompagnata da una bibliografia generale¹¹. Quest'ultima vide la luce, come è noto, nel 1878; in essa era preannunciato un secondo volume di

cenni storico-critici ... che scuserà agli eruditi la lettura di voluminosi codici ... E mentre compulseremo quelle venerande reliquie ... ci studieremo altresì di considerarle come filologi, facendo tesoro di molti vocaboli, che eliminati dall'uso o vivi tutt'ora nei nostri dialetti, potranno arricchire considerevolmente i rinomati glossari del Ducange e dello Henschl¹².

dentale è quello ricordato da L. GIORDANO, *Girolamo Rossi e gli statuti della Liguria*, in *Memorie Liguri*, San Remo 1939, I, pp. 21-22; avrebbe dovuto essere curato da Dante Scarsella e Nilo Calvini. Non vide la luce nella forma ricordata, ma Calvini realizzò successivamente molte delle edizioni allora progettate.

⁹ G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria* cit., p. 16. Sul problema della periodizzazione cfr. *supra* p. XIV. Significativo, in proposito, il dibattito che si svolse al già citato secondo congresso delle deputazioni di storia patria, in specie per gli interventi di G.I. Ascoli e P. Del Giudice (« Archivio storico lombardo », VII, 1880, pp. 658, 703).

¹⁰ « Di comparazione, però, gli storici del diritto italiano non si soffermano a parlare, se non al massimo per gli statuti dello stesso Comune »: G.S. PENE VIDARI, *Censimento ed edizione degli statuti con particolare riferimento al Piemonte*, in « Archivio storico ticinese », XXXII (1995), p. 275.

¹¹ Rossi a Ricotti BCB, mr. Aut. V. 39 (22) 20.4.1874: intendeva pubblicare quelli di Albenga, Apricale, Cosio e Mendatica, Diano, Lavina, Porto Maurizio, Oneglia e Lingueglietta (per le trascrizioni da lui preparate cfr. IISL, *fondo Rossi* 74-78).

¹² G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria* cit., p. 20.

In realtà il programma si modificò *in itinere*. Mentre le edizioni continuarono al rallentatore, lo studio comparativo sembra essersi fermato a non molte schede di appunti; prese avvio invece l'indagine storico-linguistica, conclusa nel *Glossario medievale ligure*, in cui i testi statutarî furono largamente utilizzati¹³.

Sono gli stessi anni in cui Sforza dava alle stampe la bibliografia relativa alla Lunigiana (cui Podestà faceva seguire la pubblicazione degli statuti duecenteschi di Sarzana), e in cui si consumava la storia delle edizioni degli statuti genovesi, aperta da quella non felicissima curata dal Promis, e proseguita attraverso le vicissitudini della preparazione di un volume degli *Historiae Patriae Monumenta*: Belgrano iniziava a delineare nel 1875 quello che conterrà poi le *Leges genuenses*; nel 1884 era già dato come «in corso di stampa»; vide la luce con immensa fatica solo nel 1901, anche in conseguenza della morte di due dei curatori (lo stesso Belgrano e Desimoni)¹⁴.

Questo fervere di iniziative editoriali e di ricerca archivistica e bibliografica non fu tuttavia particolarmente foriero di frutti e di interessi nuovi di ricerca. In effetti, a parte il ricordato studio di Desimoni e diversi contributi di Enrico Bensa¹⁵, l'attenzione maggiore per le fonti giuridiche medie-

¹³ Per gli appunti cfr. G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria occidentale. Saggio storico-critico-bibliografico*, IISL, fondo Rossi 95. Curiosamente in apertura dell'*Appendice* alla bibliografia (pubblicata nel 1888), scriveva che «essendo pronta per le stampe una seconda parte del nostro lavoro sugli *Statuti della Liguria* reputiamo ora necessario far precedere un'appendice», ma un'opera del genere non sembra essere rimasta neppure tra i suoi manoscritti. ID., *Glossario medievale ligure*, Torino 1896 (e in «Miscellanea di storia italiana», s. III, t. IV, 1898, pp. 1-136); *Appendice* (*Ibidem*, s. III, XIII, 1909, pp. 133-218).

¹⁴ G. SFORZA, *Saggio di una bibliografia storica della Lunigiana*, Modena 1874; L. PODESTÀ, *Statuti di Sarzana dell'anno MCCLXIX*, in «Monumenti di Storia Patria per le provincie Modenesi», Serie degli Statuti, IV, fasc. I (1893); V. PROMIS, *Statuti della colonia genovese di Pera*, in «Miscellanea di Storia Italiana», XI (1870), pp. 513-780. Sulle *Leges genuenses*, a cura di C. DESIMONI, L.T. BELGRANO, V. POGGI, Augustae Taurinorum 1901 (HPM, XVIII) cfr. diverse lettere di Belgrano a Vincenzo Promis del 1875-1876 in BRT, *Archivio Promis*; L.T. BELGRANO, *Il secondo registro della curia arcivescovile di Genova*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XVIII (1887), p. 4; A. MANNO, *L'opera cinquantenaria della R. Deputazione di storia patria di Torino*, Torino 1884, p. 157. Interessanti lettere di Antonio Manno e Domenico Carutti a Vittorio Poggi in Archivio Privato Poggi, Albisola (ringrazio la dottoressa D. Restagno per la cortese disponibilità).

¹⁵ Per il Desimoni cfr. *supra* nota 1; indicazioni bibliografiche su Bensa in E. DERVIEUX, *L'opera cinquantenaria della R. Deputazione di storia patria di Torino*, Torino 1935, pp. 102-

vali genovesi e liguri (non solo quelle statutarie) sembra venire dalla Germania con le ricerche di Heyd, Blumenthal, Caro, Lastig, Sieveking¹⁶. Si era in effetti di fronte ai primi “sintomi” di quella insensibilità per le vicende storico-giuridiche e storico-istituzionali che caratterizzò per quasi tutto il XX secolo la storiografia genovese (nonostante lodevoli eccezioni, come Alessandro Lattes).

L'unico tentativo di far fruttare con un'interpretazione sistematica il lavoro del Rossi e le edizioni ottocentesche (utilizzando anche l'appena edito volume delle *Leges genuenses* negli HPM) è pertanto rappresentato dal lavoro di Giovanni Zirolia, il cui saggio non sembra aver avuto particolare eco o influenza¹⁷. Lo studioso sardo, con un attento quanto spigliato impiego di *libri iurium* e statuti, intendeva dimostrare che

in Liguria adunque, come altrove, fu un movimento e tutto un complesso di cause, vuoi anche talora in apparenza disperate, che pur tuttavia fin dal medioevo tendevano ad avviare il diritto per la lunga strada della omogeneità¹⁸.

Tale assunto poteva essere da lui constatato (più che dimostrato) proprio perché erano privilegiati sia i *libri iurium* genovesi – una fonte eminentemente prodotta dalla (e per la) Dominante –, sia le formule di approvazione degli statuti delle comunità da parte di Genova. Modello metodologico della sua indagine era stato l'emblematico articolo di Besta dedicato al rapporto

104. Bensa presiedette nel 1897 la sezione di « legislazione e giurisprudenza storica » della Società ligure di storia patria, ma non sembra che questa abbia prodotto risultati rilevanti.

¹⁶ W. HEYD, *Untersuchungen über die Verfassungsgeschichte Genua's bis zur Einführung des Podestats um das Jahr 1200*, in « Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft », Tübingen 1854; TH. BLUMENTHAL, *Zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von Genua im zwölften Jahrhundert*, Galbe a. S. 1872; G. LASTIG, *Entwicklungswege und Quellen des Handelsrechts*, Stuttgart 1877; ID., *Die Accomendatio. Die Grundform der heutigen Kommanditgesellschaften in ihrer Gestaltung vom XIII. bis XIX. Jahrhundert und benachbarte Rechtsinstitute*, Halle 1907; G. CARO, *Die Verfassung Genuas zur Zeit des Podestats*, Strassburg 1891; H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi* cit.

¹⁷ G. ZIROLIA, *Intorno agli statuti dei comuni liguri nel medio evo*, Sassari 1902; su Zirolia cfr. *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia. 1860-1980*, III/2, Casale Monferrato 1984, p. 912.

¹⁸ G. ZIROLIA, *Intorno agli statuti dei comuni liguri* cit., p. 58.

tra gli statuti di Venezia e di Chioggia, uno degli studi più riusciti tra quelli volti ad individuare “aree statutarie” e/o “statuti tipici”¹⁹.

Chi in qualche modo ricalcò le orme di Zirolia fu proprio lo stesso Besta che in un “pirotecnico” capitoletto del suo *magnum opus* riprese i lavori dello studioso sardo e del Rossi²⁰. Le pur straordinarie conoscenze del Besta non portarono a risultati pari all’altezza della sua fama: lo studio degli statuti distinti per zone politico-geografiche lo indusse a superficialità e svarioni di non poco conto. Se è vero che si può affermare (sia pure con le dovute cautele) che lo statuto di Genova « ebbe in tutta la Liguria valore di diritto suppletivo accanto al diritto locale », diverse « derivazioni » e « dipendenze » enunciate da Besta sono tali solo per contiguità su di una carta geografica del 1925 (e neanche tutte), e non certo per una qualche effettiva e specifica influenza politica o culturale²¹. Restava valida, comunque, l’ispirazione di fondo, vale a dire l’aver compreso come, nelle aree soggette a Genova, il diritto della Dominante vi giocasse un ruolo di primo piano.

Dopo Besta si apre un lungo periodo di sostanziale insensibilità per la storia giuridica (e del territorio) di Genova e della Liguria, interrotto saltuariamente da singoli ed episodici contributi locali. Le cause possono essere state differenti: una “cattiva” lettura delle opere di Lopez (in un passo della sua straordinaria biografia di Benedetto Zaccaria si può anche trovare enunciata una certa indifferenza per particolari aspetti della storia medievale regionale: « la storia di Genova va fatta più dal di fuori che dal di dentro; i suoi abitanti vivono, lottano, si illustrano più fuori le mura, oltre il porto, che non nell’arco delle Riviere »)²²; il prevalere della storiografia idealistica; il

¹⁹ E. BESTA, *Dell’indole degli statuti locali del dogado veneziano e di quelli di Chioggia in particolare*, in *Studii giuridici offerti a Francesco Schupfer*. II. *Storia del diritto italiano*, Torino 1898, pp. 395-441. Il caso di Chioggia era ben noto alla storiografia, eppure il Besta non sembra dar conto della comparazione già effettuata da A. LATTES, *Studii di diritto statuario*. I. *Il procedimento sommario o planario negli statuti*. II. *Nuovi esempi d’identità statutaria*, Torino 1886, pp. 104-105.

²⁰ E. BESTA, *Fonti cit.*, pp. 604-608.

²¹ Tra i diversi fraintendimenti ricordo che gli statuti di Castellaro menzionati a p. 605 non possono essere messi assieme a quelli di Taggia o Lingueglietta, perché si tratta di quelli di Castellar vicino a Mentone; ma gli esempi si potrebbero moltiplicare (cfr. R. BRACCIA, *Processi imitativi e circolazione dei testi statuari: il ponente ligure*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, p. 57).

²² R.S. LOPEZ, *Genova marinara nel Duecento. Benedetto Zaccaria ammiraglio e mercante*,

più generale disinteresse per fonti di tal genere. Certo è che per lungo tempo lo studio degli statuti della Liguria è stato in gran parte limitato a quelle che Grendi ha felicemente definito «periferie storiografiche»²³. Al punto che l'inversione di tendenza rappresentata dagli studi di Vito Piergiovanni è passata talvolta inosservata presso differenti settori della medievistica, che pure avrebbero potuto far fruttare tali ricerche²⁴.

Studio degli statuti, studio delle istituzioni, studio del territorio sono temi diversi, eppure in gran parte correlati e connessi. La storia "costituzionale" di Genova (e della Liguria) sconta ancora il permanere di molteplici luoghi comuni: voglio ricordare il mito dell'"assenza di stato", colpa o merito – a seconda degli orientamenti – del famigerato "individualismo" dei genovesi (senza peraltro domandarsi quale fosse la natura delle coeve amministrazioni in Italia o in Europa, né che cosa fosse questo individualismo)²⁵; oppure il «pays féodal» escogitato da Heers (con l'invenzione cartografica di feudi che nel '400 non esistevano più da lungo tempo); oppure l'«arcaismo» – un altrettanto infausto giudizio comparativo, a prima vista applicabile quasi a ogni periodo della storia genovese e ligure²⁶. In realtà

Messina-Milano 1933, p. IX. In effetti si è scontato a lungo un orientamento segnalato da G.G. Musso a un convegno del 1968: «Quella di Genova è soprattutto una storia esterna; storia dei genovesi rivolti fuori nel mondo; quindi la storia interna, della popolazione, del territorio, è una cosa che a ragione o a torto, esula un po' dal nostro abituale interesse» (*Problemi e ricerche per l'atlante storico italiano dell'età moderna*, a cura di M. BERENGO, Firenze 1971, p. 71).

²³ E. GRENDI, *Storia di una storia locale* cit., p. 77 e sgg.

²⁴ V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo* cit.; a mero titolo di esempio ricordo i saggi di S. EPSTEIN, *Wills and Wealth in Medieval Genoa, 1150-1250*, Cambridge Mass. 1984; ID., *Genoa & the Genoese, 958-1528*, Chapel Hill London 1996, pp. 66-69.

²⁵ Perfino E. GRENDI ha bruciato qualche granello d'incenso su questo altare: cfr. *Introduzione alla storia moderna della Repubblica di Genova*, Genova 1973, p. 214: «lo stato genovese reca fortemente l'impronta delle sue origini "privatistiche"».

²⁶ Se l'uso di tale parametro può avere qualche senso per valutare l'esperienza istituzionale di fine Settecento (cfr. G. ASSERETO, *La Repubblica Ligure. Lotte politiche e problemi finanziari (1797-1799)*, Torino 1975, p. 12), è possibile che sia applicabile in modo eguale al Quattrocento? Si veda in proposito J. HEERS, *Gènes au XV^e siècle*, Paris 1961, p. 591 e sgg. (e per la cartografia cfr. pp. 680-681): in quest'opera si arriva al punto di affermare che nelle città della riviera di ponente «Gènes n'y envoye aucun fonctionnaire» e in questo fantasioso elenco si pone anche Porto Maurizio, che non era una città, e che però era addirittura la sede di uno dei vicariati cui erano sottoposte le riviere; sul libro di Heers cfr. le osservazioni di V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici tra Genova e il dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo*

oggi si sente la necessità di un avvertito ritorno alle fonti, proprio perché solo così si può abbandonare la curiosa condizione di periferia storiografica atipica. Nelle pagine che seguono, dunque, indicherò (come ho sopra accennato) alcuni percorsi di lettura e ipotesi per ricerche future.

2. *Libri iurium, brevia, capitula*

Prendendo quindi le mosse dalle origini non si può non ricordare come anche per la Liguria siano rimaste precoci testimonianze di elaborazione di norme di diritto proprio: è il periodo della formazione dei comuni, così ricco di produzione documentaria ed esperienze legislative, caratterizzato, poi, dai grandi conflitti con l'impero, da Federico I a Federico II²⁷. Se l'attenzione per Genova nel XII secolo si è rivolta in prevalenza ai *brevia* (per i quali si sente la necessità di nuove edizioni e studi)²⁸, non sembra inutile richiamare qualche aspetto del parallelo processo di scrittura di statuti e *libri iurium*, particolarmente evidente per il periodo degli inizi (ma di cui vi sono tracce più o meno significative anche in seguito). Il fenomeno è noto sia nelle linee generali, sia per diverse zone della Liguria, sia in specie per Genova²⁹.

tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria, Atti del Convegno, Genova 24-27 ottobre 1984 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/2, 1984) p. 447.

²⁷ La bibliografia in argomento, come è notorio, è sterminata: ricordo qui alcune delle letture che recentemente mi sono state più utili: H. KELLER - J. W. BUSCH, *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit*, München 1991; ... *colendo iustitiam et iura condendo. Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento*, a cura di A. ROMANO Roma 1997; C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli 1998; H. KELLER, *Gli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII*, in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. ALBINI, Torino 1998, pp. 61-94; *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale* cit.; *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII)* cit.

²⁸ Il volume di F. NICCOLAI, *Contributo allo studio dei più antichi brevi della Compagna genovese*, Milano 1939, è del tutto superato, visto che, tra l'altro, non sembrava conoscere nemmeno la riedizione precedente, contenuta nel *Codice diplomatico della Repubblica di Genova dal DCCCCLVIII al MCLXIII*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1936-1942 (Fonti per la storia d'Italia pubblicate dal R. Istituto storico italiano per il Medio Evo, 77, 78, 79), I, pp. 153-166, 350-359, e che dava per perduti i manoscritti del 1157 e del 1161 (attualmente conservati in BCB e ASG).

²⁹ Cfr. le considerazioni di F. GABOTTO nell'introduzione a E. MILANO, *Il «rigestum communis Albe»*, Pinerolo 1903 (Biblioteca della Società Storica subalpina, XX), I, pp. VIII-IX e la

La più ricca documentazione di questa città permette confronti aggiuntivi e quindi qualche considerazione supplementare. In uno dei più antichi frammenti dello statuto genovese si trova il seguente passo:

ut autem validiora in perpetuum teneantur, laudem *in registro scribi faciam et testari*, si laus illa in registro comunis scripta non esset, videlicet quod perpetuo firma sit et inviolata servetur³⁰.

Dai termini utilizzati si deduce che il capitolo traeva origine da una *laus* consolare (in tale contesto il termine è usato come sinonimo di decreto, di statuto, e non come sentenza); per renderla in qualche modo perpetua era posta *in registro comunis*, che non era soggetto, ai fini della sua validità, al giuramento annuale, come erano invece i *brevia* dei consoli. Locuzioni simili ricorrono anche in altre circostanze, tra cui, ad esempio, in una *laus* dei consoli del Comune del 1168 riportata sempre nel *liber iurium*:

Quod ideo factum est quoniam per emendatores brevium qui pro comuni totius civitatis utilitate electi fuerant et consuetudinem civitatis reformaverant, iuramento coacti fuerunt secundum modum et tenorem superius diffinitum laudare et *in registro hoc facere scribere ac testari*³¹.

recente messa a punto di T. SCHARFF, *Zur Sicherung von Verträgen in Eiden kommunaler Amtsträger und in städtischen Statuten (ca. 1150-1250)*, in H. KELLER - J. W. BUSCH, *Statutencodices* cit., pp. 15-24. Ricco di materiale normativo e testi statutari è il registro vescovile noto come *codice Pelavicino* (M. LUPO GENTILE, *Il regesto del Codice Pelavicino*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XLIV, 1912; *Corpus Statutorum Lunigianensium* cit., I; *Alle origini della Lunigiana moderna. Settimo centenario della redazione del codice Pelavicino*, Atti del convegno, in «Memorie della Accademia lunigianese di scienze "Giovanni Capellini"», LVII-LVIII, 1987-1988); ancora agli inizi del Quattrocento nel *registrum* savonese era trascritto lo statuto di Quiliano (*I Registri della Catena* cit., I, pp. 303-338). Per Genova G. LASTIG, *Entwicklungswege* cit., pp. 213-214; G. CARO, *Die Verfassung Genuas* cit.; *I Libri Iurium* cit., *Introduzione*, p. 42. Per termini ulteriori di comparazione cfr. E. FALCONI, *In margine all'edizione del "Registrum Magnum": ipotesi di una ricerca sugli antichi statuti comunali di Piacenza*, in «Archivio storico per la province parmensi», s. IV, XXXVI (1984), pp. 427-445.

³⁰ C. DESIMONI, *Frammento di Breve genovese del consolato de' placiti scoperto a Nizza e comunicato alla Società dal Cavaliere Pietro Datta*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», I (1858, ma 1862), p. 90: *Ut nullus ianuensis compellat alium ad extraneam curiam* (corsivo mio); sul frammento cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., pp. 22-26; il passo è sostanzialmente identico nei cosiddetti *Statuti di Pera* (V. PROMIS, *Statuti* cit., p. 734), in cui sono cadute le parole *testari e comunis*.

³¹ *I Libri Iurium* cit., I/1, p. 293 (corsivo mio); e cfr. formule simili a p. 171 (documento

Nel primo caso sopra ricordato non vi è un termine di paragone per comprendere quale fosse in realtà il contenuto riportato nel *liber iurium* (anche se il permanere di certe formule nei *capitula* fa propendere per una sostanziale identità), mentre nel secondo, il testo tramandato dal *registrum* può essere confrontato con quanto gli emendatori dei *brevia* scrissero successivamente: questa *laus* si ritrova infatti “tagliata” e “rimontata” in due capitoli della redazione duecentesca (§§ 54 e 102, con un’ulteriore ripresa nel § 112)³².

Nella giovane cancelleria genovese il lavoro di scrittura, utilizzo (e riutilizzo) dei testi era intenso, muovendosi tra i diversi tipi di libri, pergamene, *brevia* e quelli che (a poco a poco) diventeranno gli statuti³³. Altri casi come quelli ora menzionati possono essere posti in evidenza: il breve sui falsari della moneta genovese del 1139 (ripreso in quello del 1143 ed ulteriormente aggiornato nei *capitula* duecenteschi)³⁴; il divieto di portar armi e legname ai *sarraceni*³⁵; il divieto di testimoni forestieri; l’abolizione della *tercia* e la disciplina dell’antefatto³⁶.

del 1148) e 269 (1157). Sul problema del cospicuo (e mancante) registro del XII secolo cfr. *I Libri Iurium* cit., *Introduzione* pp. 19-42.

³² V. PROMIS, *Statuti* cit., pp. 622, 656, 666; sulla *laus* del 1168, che sarà utilizzata anche negli statuti duecenteschi di Savona e Albenga, cfr. *infra* p. 25.

³³ A. ROVERE, *L’organizzazione burocratica: uffici e documentazione*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, Atti del convegno internazionale di studi, Genova - Venezia, 10 - 14 marzo 2000, a cura di G. ORTALLI e D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 (« *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., XLI/1; edito anche dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti), pp. 103-128; EAD., *Comune e documentazione*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*, Atti del convegno di studi, Genova, 24-26 settembre 2001 (« *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., XLII/1, 2002), pp. 261-298.

³⁴ *I Libri Iurium* cit., I/1, pp. 38-39; F. NICCOLAI, *Contributo* cit., pp. 112-113; V. PROMIS, *Statuti* cit., p. 701.

³⁵ *I Libri Iurium* cit., I/1, p. 223; menzionato negli statuti duecenteschi (V. PROMIS, *Statuti* cit., p. 732) compare, modificato, in appendice a copie quattrocentesche degli statuti, con un titolo che richiama la stesura duecentesca, *De devoto lignaminis et armorum ad sarracenos non portandorum* (cfr. AST, *Corte, Biblioteca antica* T. IV. 12; BUG, *Ms. B. VI. 13*; V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., p. 288).

³⁶ *I Libri Iurium* cit., I/1, pp. 268-269; V. PROMIS, *Statuti* cit., p. 621. Il problema della validità dei contratti e dell’assicurare valore probatorio alle scritture è molto sentito in questo momento e si intreccia con problematiche differenti: oltre al decreto del 1144 *De contractibus firmis habendis* (su cui cfr. A. ROVERE, *I “publici testes” e la prassi documentale genovese, secc. XII-XIII*, in *Serta antiqua et mediaevalia* I, Roma 1997, pp. 291-332), si veda come vi siano

Se quindi dal primo *liber iurium* si possono trarre utili informazioni per comprendere il processo di formazione dei più antichi *brevia* e dei successivi *capitula*, è sempre la medesima fonte a fornire ulteriori notizie su come la composizione dei *brevia* si sviluppò tra XII e XIII secolo, e come evolse verso la forma “statuto”. Nello stesso *liber iurium* e in coeve scritture si possono trovare tracce di un procedimento che è in qualche modo speculare a quello sopra accennato (materiale statutario nel *registrum*), vale a dire che nei *brevia* si riportavano anche documenti di tipo pattizio (o rinvii agli stessi) per impegnare al rispetto dei patti i consoli futuri (o, come scrivevano, *qui pro tempore in regimine civitatis fuerint*)³⁷.

Nei *brevia* oggi noti sono rimaste poche prescrizioni in proposito. In realtà, in quelli genovesi del XII e XIII secolo (come pure in quelli savonesi perduti) questa presenza doveva essere ben più massiccia³⁸. Da una ricerca non certo esaustiva e sistematica, si sono riscontrate per il momento poco meno di quaranta occorrenze differenti (primo *liber iurium* e pergamene coeve), che servono a chiarire alcuni aspetti del tema. Le formule usate sono abbastanza ripetitive, ma tutte contengono un impegno a fare scrivere nel *breve* (e poi nello *statuto*) l'obbligo di rispettare quel determinato patto

ben tre *laudes* nel 1147-1148 relative ai contratti delle donne (*I Libri Iurium* cit., I/1, pp. 119-120, 144-145, 171, 204-205). Sull'antefatto il più recente contributo è di R. BRACCIA, «*Uxor gaudet de morte mariti*»: la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali, in «*Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*», XXX (2000-2001), pp. 76-128 (in specie 84-90), cui si rinvia anche per la precedente bibliografia.

³⁷ Sul tema cfr. E. BESTA, *Fonti* cit., p. 522-523; per esempi di altre città cfr. *I Registri della Catena* cit., I, p. 29; G. CHIODI, *Scelte normative degli statuti di Spoleto del 1296*, in *Gli statuti comunali umbri*, a cura di E. MENESTÒ, Spoleto 1997, p. 125; M. VALLERANI, *I rapporti intercittadini nella regione lombarda tra XII e XIII secolo*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale* cit., pp. 288-289.

³⁸ In quello del 1143 era scritto: «*nos erimus districti sacramento Populo Lucensium et Populo Pisanorum et Populo Terdonensium sicut conventiones inter nos et illos scripte sunt*» (F. NICCOLAI, *Contributo* cit., p. 113); al momento non sembra essere rimasto un patto con Lucca anteriore al 1143; mentre nel *breve* del 1157 puntuale è il rinvio agli accordi con Emanuele Comneno del 1155 (cfr. *Ibidem*, p. 126 e *I Libri Iurium* cit., I/1, p. 262 e sgg.). Per quanto riguarda Savona gli accordi con il marchese Enrico del 1179 prevedevano che «*sicut superius scriptum est per omnia in brevi ubi iurant consules Saone singulis annis scribere faciemus ... similiter in brevi compagne quociens renovabitur compagna scribere faciemus quod qui iuraverint compagnam teneantur hanc conventionem observare*» (*I Registri della Catena* cit., I, p. 64).

(con città, con famiglie signorili, etc.). Per comodità del lettore se ne riproducono due:

faciemus iurare consulibus intraturis post nos quod conventus istum observent et capitulum illud non removebitur de brevi consulum comunis usque XXVIII annos ³⁹.

Predicta omnia pro comuni Ianue promittimus vobis attendere et observare et per emendatores huius anni faciemus emendari quod comune Ianue teneatur observare predicta et non possit contravenire et in brevi compagne faciemus apponi quod omnes homines huius civitatis inde teneantur ⁴⁰.

Non fosse per l'alto numero delle occorrenze, si potrebbe pensare ad un impegno enunciato e poco rispettato, eppure non vi è motivo di dubitare, visto che proprio dai patti con Savona del 1251 vengono precisi e importanti riscontri: negli accordi fu stabilito

quod anno futuro fiet capitulum quod ponetur in libro capitulorum Ianue et Saone et in brevi compagne ad quod iurant homines de compagnis Ianue et in brevi ad quod iurant homines Saone de predictis attendendis et observandis, quod capitulum singulis annis potestates et rectores Ianue et Saone teneantur attendere ⁴¹.

Che tale impegno fosse stato effettivamente scritto nei rispettivi statuti è confermato da due testimonianze incrociate: in una pergamena conservata all'Archivio di Stato di Savona, risulta che nel 1281 il capitolo « de convenzione Saone observanda » fu tratto « de volumine capitulorum comunis Ianue »; mentre un'altra copia delle stesse convenzioni è così sottoscritta: « exemplatum est ut supra de volumine seu libro capitullorum comunis, manu mei Iacobi Teste de Saona notarii sumptum et ut supra de libro capitullorum civitatis Saone » ⁴².

³⁹ *I Libri Iurium* cit., I/1, p. 268 (accordi con Martino conte di Lavagna e altri del 1156).

⁴⁰ *Ibidem*, I/3, p. 318 (accordi con i da Passano del 1211); e cfr. M. GIORDANO, *Manoscritti di immunità concesse alla famiglia Da Passano*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXIV/2 (1994), pp. 226-228.

⁴¹ *I Libri Iurium* cit., I/4, p. 157.

⁴² A. ROCCATAGLIATA, *Pergamene medievali savonesi*, in Società Savonese di Storia patria « Atti e memorie », n.s., XVI-XVII (1982-1983), I, pp. 211-212 e ASG, *Ms. membranacei* I, c. 90r. D'altronde negli statuti di Savona e di Albenga vi sono capitoli dedicati al rispetto delle convenzioni – in quelli di Savona con Albenga; e con Genova in quelli di Albenga: cfr. M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s.,

Questa documentazione non solo mette in luce l'importanza che era data alle pattuizioni (tema fondamentale nella storia degli stati italiani ed europei, e che, come si avrà modo di vedere, caratterizzerà anche l'esperienza ligure), ma porta all'interno del laboratorio statutario genovese del XII-XIII secolo, che non si differenzia molto da quello di altre città italiane (nelle quali, come è noto, vi potevano essere contemporaneamente più raccolte di diritto proprio)⁴³.

Nei tre *brevia* del XII secolo (il primo del 1143 dovrebbe essere attribuibile in prevalenza ai consoli del Comune, quelli del 1157-1161 sono della Compagna) vi sono diversi riferimenti all'esistenza coeva di un altro *breve*, quello dei consoli dei placiti:

De illis lamentationibus que ante nos venerint et determinatim non fuerint scripte in brevi consulum de placitis faciemus iusticiam bona fide ... De illis quoque que pertinent consulibus de placitis ero districtus stare in laude ipsorum, sicut determinatum est in brevi consulatus eorum⁴⁴.

XXXVII/2 (1997), p. 147; L. BALLETO, *Statuta antiquissima Saone (1345)*, Bordighera-Genova 1971 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, 17-18), I, pp. 158-159; *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Bordighera-Genova 1995 (Fonti per la storia della Liguria, III), p. 17. La stretta interdipendenza tra statuto e patti era particolarmente sottolineata ad Albenga: nel capitolo *De conventionibus exemplandis* era previsto che « omnes conventiones quas commune Albingane habet cum aliqua persona, universitate vel loco, capitulo vel conventu, debeant exemplari atque scribi in uno quaterno vel pluribus; quod quaternum ponatur in fine libri capitulorum presentium, ita quod possit inde levari vel removeri et in alio libro poni; et sic omni anno mutantur in libro capitulorum quo utitur curia Albingane » (*Ibidem*, p. 166; altre convenzioni sono richiamate a pp. 144, 193, 206).

⁴³ M. ASCHERI, *Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena*, in *Statuti città territori* cit., in specie pp. 149-155; C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani* cit.; *Gli statuti comunali umbri* cit., *passim* (si vedano in particolare i saggi di Tangheroni, Trombetti Budriesi, Chiodi).

⁴⁴ F. NICCOLAI, *Contributo* cit., pp. 107 e 120. Manca uno studio recente sul sistema istituzionale del Comune e della Compagna nel secolo XII-XIII: notizie più o meno affidabili, più o meno ripetitive, in G. CARO, *Die Verfassung Genuas* cit.; U. FORMENTINI, *Genova nel basso impero e nell'alto medioevo*, in *Storia di Genova dalle origini al tempo nostro*, II, Milano 1941; I. PERI, *Genesi e formazione del comune consolare a Genova*, in « Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo », s. IV, XI (1952), pp. 5-63; ID., *Ordinamento del comune consolare*, *Ibidem*, pp. 65-198; V. VITALE, *Il comune del podestà a Genova*, Milano-Napoli 1951. In questa sede non si possono dare che per conosciute molte informazioni che pure sarebbe necessario discutere più analiticamente.

Purtroppo per Genova non è rimasta una stesura del *breve* dei placiti del XII secolo secondo la forma allora utilizzata (mentre, si sa, parti di esso sono identificabili all'interno dello statuto del secolo successivo)⁴⁵. Nelle menzionate testimonianze del *liber iurium* si trova un solo riferimento al breve dei placiti, indicato tuttavia in modo impreciso («iuramus quod per emendatores brevium faciemus collocari et scribi in brevi consulum communis et placitorum atque compagne»), quasi vi fosse un unico *breve consulum comunis et placitorum atque compagne*⁴⁶. Le altre attestazioni, viceversa, tendono a identificare con più precisione un *breve* (dei consoli) del Comune, che dal 1200 viene progressivamente sostituito da *capitulum* o *statutum*⁴⁷; seguono occorrenze in cui *comune* e *compagna* sono affiancati⁴⁸; altre in cui invece si menziona il solo *breve compagne*⁴⁹; altre, infine, in cui i *brevia* – quello del Comune e quello della Compagna – sono distinti⁵⁰.

È tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo che, almeno per le due città più importanti, si assiste al passaggio dalla forma *breve* alla forma *statutum*; in realtà minori il *breve* (e/o concessione) resta ancora la forma preva-

⁴⁵ Cfr. l'introduzione di G.B.F. RAGGIO all'edizione del breve del 1143 in HPM, II, pp. 237-239; C. DESIMONI, *Sul frammento di Breve* cit., p. 101.

⁴⁶ *I Libri Iurium* cit., I/2, p. 358.

⁴⁷ 1168: «in brevi consulatus comunis emendari faciant et collocari» (*Ibidem*, I/1, p. 319); 1200: «conventionem hanc iurare faciam observare et per emendatores in capitulo emendari et collocari quod potestas sive consules intraturi de conventionem ista observanda teneantur» (*Ibidem*, I/2, p. 417); 1242: «hoc anno creabimus emendatores super statutis comunis Ianue qui de hiis observandis faciant capitulum speciale» (*Ibidem*, I/7, p. 86); 1252: «potestates vel consules pro regimine civitatis iurabunt ponere hoc capitulum in brevi seu capitulis potestatis» (*Ibidem*, I/4, p. 259).

⁴⁸ 1192: «faciemus scribi in brevi consulum comunis et compagne» (*Ibidem*, I/3, pp. 83-84); 1192: «quod in brevi consulum Communis Ianue et Compagne per emendatores emendari facient, ut quicumque consul communis Ianue fuerit pro tempore aut de Compagna ianueni inde de prescriptis omnibus observandis sine fraude teneatur et quod quicumque fuerit brevium emendator id non auferet, nec minuet de brevi consulum Communis et Compagne» (*Codice diplomatico* cit., III, pp. 76-74); per un testo del 1228 cfr. *infra* nota 66.

⁴⁹ 1166: «relinquemus per scriptum sequentibus post nos consilibus ut cogant emendatores brevium emendare in brevi compagne ...» (*I Libri Iurium* cit., I/1, p. 307), e per il 1211 cfr. il documento citato a nota 40.

⁵⁰ 1186: «capitulum in brevi consulum comunis et in brevi compagne ... fieri faciemus et collocari» (*Ibidem*, I/2, p. 376); per il 1251 cfr. *supra* p. 15.

lente⁵¹. Genova e Savona presentano però uno stato della documentazione diversamente, specularmente, lacunoso.

Come si è detto, per Genova vi sono *brevia* del XII secolo (Comune, Compagna), non quello dei consoli dei placiti e neppure (come adesso si vedrà) la prima redazione statutaria del XIII secolo. Per Savona non vi sono *brevia*, mentre è rimasta la prima stesura dello statuto – la più antica di tutta la Liguria⁵².

Una testimonianza su come si sia passati da un testo redatto in forma soggettiva, senza rubriche, senza un particolare ordine che non fosse la mera distinzione dei *brevia* stessi, ad una forma di scrittura più evoluta proviene da alcuni documenti contenuti nel secondo registro della curia arcivescovile. Nel 1193, infatti, i consoli dei placiti sentenziano a favore della curia, motivando che «speciali capitulo tenebantur inde consilium sapientis a meliori sapientiori et legatiori [!] quem invenire possent per se vel per suas litteras, secundum tenorem capituli ... habito itaque hoc tali consilio, quod consules sequi specialiter tenebantur». La procedura è quella ben nota del ricorso al *consilium sapientis*, e in tale occasione fu interpellato uno *iudex* e console milanese, Guglielmo *Calziagrisia*⁵³.

Il riferimento non è più al *breve*, bensì ai *capitula*, e all'interno dello statuto genovese si trova infatti un *capitulum* che, per diversi motivi sostanziali e formali (non ultimo il fatto di essere scritto in forma soggettiva), è senz'altro quello cui rimandavano i consoli dei placiti:

⁵¹ Cfr. per Sarzana L. PODESTÀ, *Statuti di Sarzana* cit., riedito in *Corpus Statutorum Lunigianensium* cit., I, pp. 127-178; per Villaregia, N. CALVINI-A. SARCHI, *Il principato di Villaregia*, Sanremo 1981², pp. 129-133.

⁵² M. CALLERI, *I più antichi statuti* cit., pp. 129-130, 137, data la redazione a prima del 1230, eseguita «estrapolando norme diverse dai registri comunali e da testi precedenti redatti in forma di *Breve*».

⁵³ L.T. BELGRANO, *Il secondo registro* cit., p. 234 (e cfr. pp. 305-307 per un'altra controversia del 1209 contenente un *consilium*). Sul *Calziagrisia* cfr. la scheda riassuntiva di T. BERHMANN, *L'atto giuridico e il suo pubblico. Osservazioni partendo da documenti milanesi e novaresi del XII e XIII secolo*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale* cit., p. 199. Sul tema in generale cfr. G. ROSSI, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*. I. (secoli XII-XIII), Milano 1958; per un aggiornamento cfr. la messa a punto di M. ASCHERI, *Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del consilium sapientis*, in *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, a cura di M. ASCHERI, I. BAUMGÄRTNER, J. KIRSHNER, Berkeley 1999, pp. 11-53.

Petam consilium extra districtu [!] Ianue ab uno vel pluribus ex sapientioribus iuris peritis quem vel quos credam esse in civitate illa seu loco in qua vel quo mitam pro consilio habendo per meas literas ...⁵⁴.

Nei dispositivi delle delibere dei consoli degli anni immediatamente successivi si trovano spesso locuzioni del tipo «iuxta capituli seriem» o «sicut ex capituli serie», che stanno ad indicare l'esistenza di un testo già ordinato con rubriche⁵⁵. E infatti nel 1202, sempre all'interno di un'altra sentenza (questa volta di arbitri), è contenuto un preciso riferimento al fatto che si è ormai passati dai *brevia* ad un nuovo "oggetto", il *capitulum*: la parte soccombente non aveva esibito l'*instrumentum* da cui risultasse

illam terras suas fore emptione vel cambio vel titulo medii tercii seu quarti pastini, sicut in capitulo consulum de placitis continetur, videlicet *de questione terre inter dominum et manentem*⁵⁶.

Nel passo riportato si trova la citazione puntuale di una rubrica presente nei successivi statuti⁵⁷. Un'ulteriore menzione statutaria si ha nuovamente nel 1205, quando i consoli sentenziano a favore dell'arcivescovo affermando che «dominus Archiepiscopus non facit iuramentum calumpnie, nisi sicut continetur in capitulo»⁵⁸. Un'indagine sistematica nelle fonti notarili

⁵⁴ V. PROMIS, *Statuti cit.*, p. 624.

⁵⁵ L.T. BELGRANO, *Il secondo registro cit.*, pp. 210, 266, 269. Non va dimenticato che in un capitolo è rimasto un riferimento al podestà Giacomo Maineri, che ricoprì tale carica nel 1195 (C. DESIMONI, *Frammento di Breve cit.*, p. 87; V. PROMIS, *Statuti cit.*, p. 688).

⁵⁶ L.T. BELGRANO, *Il secondo registro cit.*, p. 262.

⁵⁷ La rubrica *De pensione*[!] *terre inter dominum et manentem* si apre con queste parole: «Si terra vel de terra vel terris placitum fuerit ante me inter Ianue civem et rusticum seu habitatorem ipsius ville seu ministrum ecclesie et rusticum seu habitatorem ecclesie vel alium per se vel suum antecessorem habentem terram seu causam sub titulo emptionis aut dacionis vel permutationis seu dotis aut medii pastini seu tercii vel quarti vel alio modo ...» (V. PROMIS, *Statuti cit.*, pp. 608-609). Nell'altro testimone la rubrica è più correttamente intitolata *De questione inter dominum et manentem*: BRT, *St. P.* 291, c. 39 v. Per coevi contratti di concessione *titulo medii pastini* cfr. *Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1224)*, I, a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la storia della Liguria, V), pp. 231-232, 338-340; sull'importanza di questi contratti aveva già richiamato l'attenzione R.S. LOPEZ, *Aux origines du capitalisme génois*, in «Annales d'histoire économique et sociale», IX (1937), p. 439.

⁵⁸ L.T. BELGRANO, *Il secondo registro cit.*, p. 287; V. PROMIS, *Statuti cit.*, pp. 575-577. Sul tema del *iuramentum calumpnie* e della condizione dei chierici cfr. N. SARTI, *Maximum diri-*

e giudiziarie potrebbe senza dubbio portare a sostanziose informazioni aggiuntive⁵⁹.

Insomma, pur in assenza di documentazione diretta, si può dire che a Genova tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo si moltiplicano le tracce non più solo di *brevia*, ma anche di quelli che saranno poi chiamati *volumina capitulorum*; il percorso fu seguito in modo analogo e quasi contestuale a Savona e ad Albenga. Sebbene non vi siano elementi certi per la datazione, un volume riconosciuto come “statuto”, strutturato in rubriche, è ormai presente, e dopo questo *Urtext* genovese, scomparso, viene quello savonese⁶⁰.

L'oggetto (fisico, giuridico) è ormai univocamente riconoscibile agli occhi dei contemporanei: in un *consilium* del 1218 i *sapientes* esterni (cui era stato evidentemente inviato in estratto) scrivono « visis allegationibus ... et statutis Ianue »⁶¹.

L'anno con la testimonianza più significativa è il 1221: in quella occasione anche gli statuti genovesi subirono le premurose attenzioni della curia

mendarum causarum remedium. *Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli XI-XIII*, Milano 1995, in specie p. 73 e sgg.; per una disciplina analoga a quella genovese cfr. *I brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e 1164*, a cura di O. BANTI, Roma 1997 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Antiquitates. 7), pp. 57, 86; F. BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa*, II, Firenze 1870, pp. 847-851.

⁵⁹ Cfr. ad esempio il riferimento contenuto nel testamento del 1217 pubblicato in *Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392)*, a cura di G. AIRALDI, Genova 1969 (Collana storica di fonti e studi, 3), p. 101: « secundum formam capituli de uxorbis premortuis occasione antifacti »; dovrebbe corrispondere al capitolo *Que quantitas dotium remanere debeat marito uxore defonta* degli statuti successivi (V. PROMIS, *Statuti cit.*, pp. 674-675). Per un termine di paragone cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Sugli statuti milanesi negli atti giudiziari della prima età viscontea (1277-1300)*, in « Archivio Storico Ticinese », XXXII (1995), pp. 161-170.

⁶⁰ La prima citazione di statuti ad Albenga risale al 1222: cfr. *Gli statuti di Albenga del 1288 cit.*, p. XLIV. Si pone il testo di Savona come immediatamente successivo a quello di Genova perché contiene passi che derivano da quello (cfr. M. CALLERI, *I più antichi statuti cit.*, p. 129, e *infra* p. 25); altre testimonianze in A. ROCCATAGLIATA, *Tracce di antichi statuti nelle pergamene medievali savonesi*, in Società Savonese di storia patria « Atti e Memorie », n.s., XX (1986), pp. 57-68.

⁶¹ In un *consilium* del 1224 ricorrono termini analoghi « consideratis ... capitulis seu statutis vestre civitatis » (L.T. BELGRANO, *Il secondo registro cit.*, pp. 371-372, 446); nel 1225 al futuro podestà si impone « statuta ... civitatis Ianue non videbitis prius prestitum iuramentum regiminis vestri que statuta iurare debebitis » (*Chartarum tomus secundus*, Augustae Taurinorum 1853, HPM, VI, col. 1336).

romana. Come fece scrivere il vescovo di Tortona, su mandato del cardinale Ugolino d'Ostia:

interpellavi dominum Lorengum de Martinengo, potestatem Ianuensem, ut exhiberet mihi secum inspecturo *capitularia* eiusdem civitatis, probaturo vel improbaturo si qua essent ibi capitula libertati ecclesie contraria et ipse respondit quod nulla erant ibi contraria libertati ecclesie et quod non pertinebat ad dominum papam vel eius nuncios ipsa inspiciere, probare vel improbare, et ideo exhibere nolebat ⁶².

Nonostante le resistenze del podestà (e, immaginiamo, dei cittadini) l'invio pontificio provvide a dare una ripulita ai *capitularia* (così come in quello stesso periodo, e anche successivamente, fu fatto in altre città italiane):

Pronuncio capitula infrascripta non valere et precipio de capitularibus civitatis ea esse tollenda nec ultra illa vel alia libertati ecclesie contraria esse inserenda nec Ianue nec in eius districtu ... primum est de lamentatione clericorum non recipienda, nisi prius dederit pignus ... secundum est de clericis non recipiendis in testimonium pro ecclesiis suis ... tertium est de possessionibus in ecclesias vel clericos transmutatis compellendis ad expensas et collectas comunis ... excommunicando potestates, consules, consiliarios, emendatores qui contra predicta fecerint vel facere procuraverint vel usi fuerint eis ⁶³.

⁶² D. PUNCUH, *Liber privilegiorum ecclesiae Ianuensis*, Genova 1962, p. 183 (corsivo mio). Un *capitularium comunis Ianue* compare anche tra i libri dati in pegno nel 1226 dal *magister* Giovanni da Cogorno (futuro arcivescovo) al canonico Bartolomeo di Cicagna, evidentemente non alieno da questo tipo di attività, visto che un mese dopo ricevette in pegno un *digestum novum*: cfr. *Liber magistri Salmonis sacri palatii notarii*, a cura di A. FERRETTO, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXXVI (1906), pp. 531, 567. Per l'uso di *capitularium* cfr. anche *infra* nota 66.

⁶³ D. PUNCUH, *Liber privilegiorum* cit., pp. 183-184. Sugli interventi pontifici e imperiali nei confronti dei comuni, la campagna "antiereticale" del 1221 (e le connesse correzioni di statuti) la bibliografia è ricca: cfr. G. LEVI, *Registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini*, Roma 1890, *passim*; G. DE VERGOTTINI, *Studi sulla legislazione imperiale di Federico II. Le leggi del 1220*, Milano 1952, *passim*; A. PADOVANI, *L'inquisizione del podestà. Disposizioni antiereticali negli statuti cittadini dell'Italia centrosettentrionale nel secolo XIII*, in «Clio», XXI (1985), pp. 345-393; A. VAUCHEZ, *Ordini mendicanti e società italiana XIII-XV secolo*, Milano 1990, p. 119 e sgg.; T. SCHARFF, *Häretikerverfolgung und Schriftlichkeit. Die Wirkung der Ketzergesetze auf die oberitalienischen Kommunalstatuten im 13. Jahrhundert*, Frankfurt am Main 1996; G. ANDENNA, R. BORDONE, F. SOMAINI, M. VALLERANI, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino 1998, p. 446 e sgg.; M.G. DI RENZO VILLATA, *La constitutio in basilica Beati Petri nella dottrina di diritto comune*, in *Studi di storia del diritto*, II, Milano 1999, p. 151 e sgg. Per altri aspetti di carattere più generale cfr. PH. JONES, *The Italian City-State. From Commune to Signoria*, Oxford 1997, p. 424 e sgg.

Come risulta dalle rubriche richiamate, l'intervento di cancellazione (seguendo famosi canoni pontifici e conciliari) era teso a tutelare la "libertà ecclesiastica" dai tentativi esperiti dai comuni di limitare l'immunità fiscale e giurisdizionale dei chierici. Indubbiamente, in seguito, non si trovano più tracce di tali capitoli negli statuti genovesi, nonostante vi fosse già un passo nel breve del 1143 da cui erano forse discese le posizioni censurate nel 1221⁶⁴.

Non è questa la sede per ricordare altre inframmettenze ecclesiastiche sugli *iura propria*⁶⁵. Qui è sufficiente essere riusciti a collocare in modo più preciso l'avvio di un'esperienza statutaria. Da allora in avanti le testimonianze si ripetono e, da un certo punto di vista, non necessitano di ulteriori e particolari commenti. Per un qualche tempo restarono ancora in uso diversità lessicali per designare l'oggetto, ma ormai era identificato⁶⁶.

⁶⁴ « Si aliquos testes invitaverimus ut veritatem iurent et iurare noluerint, de facienda vindicta sit in nostro arbitrio et in sacris ordinibus constitutos sic postulat ratio costringemus. Qui si iurare noluerint faciemus inde vindictam ut supra dictum est in nostro arbitrio » (F. NICCOLAI, *Contributo* cit., pp. 105-106). Una probabile traccia dell'intervento del 1221 si trova all'interno degli statuti successivi, nei quali vi è un riferimento al 1222 come anno di modifica di una disposizione (cfr. V. PROMIS, *Statuti* cit., p. 743; cfr. anche pp. 565 e 572: *Ut capitula edita contra libertatem ecclesie sint cassa*).

⁶⁵ Negli statuti di Albenga risultano eliminati diversi capitoli di argomento "sensibile", sebbene non siano note testimonianze dirette di interventi ecclesiastici (cfr. *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., p. 91, 135-136, 342). Non è il caso di fare della "fanta-codicologia", ma forse è sintomatico che almeno due carte cadute nel volume savonese siano proprio in corrispondenza di rubriche in cui si trattava di questioni concernenti anche i chierici (M. CALLERI, *I più antichi statuti* cit., pp. 191 e 196). Interventi successivi a Genova sono segnalati in *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di L.T. BELGRANO, C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1890-1929 (Fonti per la storia d'Italia pubblicate dal R. Istituto storico italiano per il Medio Evo, 11-14 bis), IV, p. 23.

⁶⁶ Si segnalano alcuni documenti da cui risulta come anche il termine *statutum* stesse entrando nel linguaggio cancelleresco: nel 1222 negli accordi con Ventimiglia si precisa che « hec omnia predicta scribantur in statuto sive registro comunis Ianue » (*I Libri Iurium* cit., I/2, p. 467). Negli accordi del 1228 con i Clavesana è annotato: « teneamini apponere in statutis civitatis Ianue et compagne super quibus iurabunt annuatim potestas seu consules comunis Ianue pro tempore venientes ... teneatur quilibet potestas vel rector sive consules comunis Ianue annuatim facere iurare emendatoribus capitulorum sive statutorum civitatis Ianue si fuerint quod ipsi predictum capitulum sive statutum confirmabunt » (*Ibidem*, I/3, p. 102). Nello stesso anno, in un altro patto, si usa invece sia *capitularium* sia *breve capitulorum*: A. FERRETTO, *Documenti intorno alle relazioni fra Alba e Genova (1141-1270)*, Pinerolo 1906 (Biblioteca della Società Storica subalpina XXIII), pp. 65-66. Per un termine di confronto sul

3. *Un volumen, più volumina*

Avendo presente tale intenso lavoro, meglio si colloca la notizia tramandata dall'annalista sull'opera di un podestà famoso, il maestro bolognese Iacopo Baldovini: nel 1229

iuxta formam capituli *de emendatoribus eligendis* fuit de voluntate consilii quod dictus dominus Iacobus de Balduino *solus esse deberet emendator*; qui capitula emendavit, et ipsa per libros distinxit et usque finem sui regiminis emendavit. Tamen ex eo quod fuit constitutus emendator, maximus rumor fuit in civitate Ianue⁶⁷.

Poiché non è rimasto questo *capitulum de emendatoribus* (era nel breve della Compagna? del Comune? nella stesura statutaria pre-1221?) non risulta univoca la motivazione per cui *maximus rumor fuit in civitate Ianue*. Dalla lettura di altri documenti è possibile congetturare che a creare scandalo sia stato l'aver affidato la funzione di "legislatore" a uno straniero (e per di più giurista professionista)⁶⁸.

Allo stato attuale delle fonti è difficile dire quanto profonda e innovativa sia stata l'attività del Baldovini: grazie agli studi di Piergiovanni può

progressivo affermarsi della terminologia cfr. P. CASTIGNOLI, *Per una nuova edizione degli statuti del comune di Piacenza. Problemi relativi alla datazione*, in « Bollettino storico piacentino », LXVII/1 (1972), pp. 1-20; sul problema, più in generale, cfr. la messa a punto di H. KELLER, *Tradizione normativa e diritto statutario in "Lombardia" nell'età comunale*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale* cit., pp. 160-173.

⁶⁷ *Annali genovesi* cit., III, p. 45 (corsivo mio). Su Baldovini (o Balduino) cfr. N. SARTI, *Un giurista tra Azzone e Accursio. Iacopo di Balduino (... 1210-1235) e il suo "libellus instructionis advocatorum"*, Milano 1990, in specie p. 37 e sgg. per il podestariato genovese; il suo ruolo era già stato finemente discusso da V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., pp. 17-26; né va dimenticata la parte avuta nella riorganizzazione del *liber iurium*: A. ROVERE, *I "libri iurium" dell'Italia comunale*, in *Civiltà Comunale: Libro, Scrittura, Documento*, Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/2, 1989), p. 196; *I Libri Iurium* cit., *Introduzione*, p. 45 e sgg.

⁶⁸ In una *laus* del 1174 gli emendatori sono definiti « vices legislatorum fungentes » (*Ibidem*, I/1, p. 332). Nel 1375 i « capitulatores et capitulorum emendatores » sono, come è ovvio, tutti genovesi (due dei quali sono giuristi: cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., p. 281). La rubrica *De capitulatoribus et emendatoribus capitulorum* era probabilmente collocata nel breve del comune, che confluì poi nel *magnum volumen* (e risulta presente, non a caso, nell'indice del *magnum* del 1403; cfr. *infra* p. 25 e sgg.). Di grande interesse sono i capitoli dedicati alla figura degli emendatori ad Albenga e a Savona (*Gli statuti di Albenga del 1288* cit., pp. 80-82; L. BALLETO, *Statuta antiquissima Saone* cit., I, pp. 114-117).

essergli attribuito il merito dell'impianto dello statuto duecentesco, diviso tematicamente per libri. È lecito (credo) domandarsi se, senza forzare troppo le parole dell'annalista (« capitula emendavit, et ipsa per libros distinxit »), non si possa scorgere in esse qualche ulteriore informazione.

Come è stato già indicato dal Besta nell'analisi generale dell'attività di redazione degli statuti, nella prima metà del Duecento si passò dalla molteplicità dei *brevia* alla fusione in un corpo più o meno unitario: « il breve del podestà, di tutti il più comprensivo, diventava il più adatto a diventare lo statuto del comune »⁶⁹.

Se si legge il testo degli statuti genovesi (presuntivamente rielaborati dal Baldovini sulla base della stesura pre-1221), si trovano in effetti significative presenze e rinvii diversi. La matrice deve essere stata il (perduto) breve dei consoli dei placiti, visto che a partire dalla prima rubrica il soggetto è il console (« ego ... consul pro placitis ... »), anche se poi ricorrono figure che compariranno solo in fasi successive della storia istituzionale genovese (abati del popolo, capitani, etc.)⁷⁰. Si spiega, quindi, come il breve dei consoli del Comune sia richiamato, ad esempio, nel capitolo *De his qui habitaculum Ianue iuraverint*: « Eos qui habitaculum Ianue iuraverint ... secundum quod determinatum est in *brevi consulum Comunis*, pro civibus Ianue habeo ». Il rinvio è preciso, perché vi è un passo rispondente nel breve del 1143⁷¹. Questo breve del Comune doveva avere già assunto dimensioni notevoli, visto che ora è identificato come un vero e proprio *volumen*:

⁶⁹ E. BESTA, *Fonti cit.*, pp. 523-524.

⁷⁰ Ricordo come sia rimasta una sola copia più o meno integra, in redazione degli inizi del Trecento, quella pubblicata da V. PROMIS, *Statuti cit.*; un frammento coevo piuttosto sostanzioso, su cui si avrà modo di tornare (BRT, *St. P.* 291); e due frammenti di un paio di carte (per uno dei quali cfr. *supra* nota 30). Sia A. PERTILE, *Storia del diritto italiano cit.*, p. 678, sia A. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884, p. 13, avevano ben compreso come nel testo pubblicato da Promis si potessero identificare almeno tre strati: quello del breve coevo a quello del 1143, quello della compilazione di Baldovini, le aggiunte posteriori. Sul problema della duplice tradizione manoscritta (e duplice stesura) cfr. *infra* p. 25 e sgg.

⁷¹ C. DESIMONI, *Frammento di Breve cit.*, p. 80; V. PROMIS, *Statuti cit.*, p. 633 (manca la parola *Comunis*); e cfr. F. NICCOLAI, *Contributo cit.*, p. 111. Il capitolo *De extimatoribus* rinvia in apertura ad una rubrica di cui non vi è riscontro nei brevi del XII secolo (« Ego habeo hoc anno quatuor extimatores tantum electos prout in capitulo comunis de extimatoribus continetur »), a meno che non si possa ipotizzare che quanto segue nel testo sia stato proprio tratto dal *capitulum comunis* (V. PROMIS, *Statuti cit.*, pp. 598-603).

Ego consul observabo et observare tenebor in causis et questionibus que ante me agitantur et socios omnia et singula capitula que continentur in volumine capitulorum potestatis seu consulum de comuni, illa videlicet que ad pecuniarias causas seu questiones faciunt sive videntur ad civilia negocia pertinere⁷².

È chiaro che si seguì anche un procedimento differente: si estrassero parti dei *brevia* dei consoli del Comune e della Compagna per farli rifluire all'interno della nuova stesura, senza troppo preoccuparsi di un'uniformazione lessicale (e lasciando così utili indizi allo storico). Si veda ad esempio il seguente passo:

in placitis que ante me vertentur et pertinentes ... ad officium consulatus civium et foritanorum tenebor observare capitula consulum placitorum que continentur in brevi consulum comunis que ad causas pecuniarias diffiniendas pertinent⁷³.

Evidentemente vi era pure stata (e continuava ad esserci) una certa "circolazione" delle norme tra i diversi *brevia* e i *volumina capitulorum* (con reciproci rinvii interni), di cui si riescono a vedere ora solo più o meno rade tracce; come sporadici sono in questi testi i rinvii alla Compagna e al suo breve, che pure era ancora vivo ed aggiornato⁷⁴.

Può ora risultare più chiaro perché si sia posto il quesito se le parole dell'annalista sopra richiamate a proposito dell'attività del Baldovini potessero non indicare soltanto un'attività di risistemazione logico-giuridica dei *capitula* dei consoli dei placiti. Si trova infatti scritto che egli « capitula emendavit » (e i termini indicano di sicuro tale operazione), « et ipsa per

⁷² *Ibidem*, p. 573.

⁷³ BRT, *St. P.* 291, c. 27 v.; un rinvio al breve dei placiti anche a c. 26 v.

⁷⁴ *De illis qui non sunt de compagna* in BRT, *St. P.* 291, c. 39 r. (V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti cit.*, p. 272) o V. PROMIS, *Statuti cit.*, p. 586; e ivi p. 647 il capitolo *De non audiendo aliquem conquerentem de aliquo marchione Gavii* chiaramente tratto da un altro breve (cfr. un ulteriore riferimento ai marchesi di Gavi nel *magnum volumen* ricordato a nota 100). Sulla presenza del breve della Compagna almeno fino a metà Duecento cfr. *supra* p. 15. Anche in tempi successivi si trovano passaggi tra volumi differenti: si vedano ad esempio alcuni capitoli relativi ai banchieri presenti sia negli statuti sia nelle regole delle Compere del capitolo (V. PROMIS, *Statuti cit.*, p. 642-643 e *Leges genuenses cit.*, coll. 113-114), su cui cfr. V. PIERGIOVANNI, *I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra medioevo ed età moderna*, in *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici*, Atti del Convegno, Genova 1-6 ottobre 1990 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXI, 1991), pp. 213-214; altri casi sono segnalati *infra* note 112 e 120.

libros distinxit»: si potrebbe, forse, ipotizzare un intervento anche su *libri* o *volumina*, di cui è altrimenti nota l'esistenza⁷⁵.

In effetti ai fini di una valutazione comparativa delle fonti statutarie del XII-XIV secolo, concernenti le tre *civitates* più importanti (Genova, Savona, Albenga), non si può non rilevare una situazione molto differenziata. Per quanto riguarda Genova, se per il XII secolo vi sono solo documenti che si possono ascrivere in prevalenza alla linea “breve del Comune / della Compagna”, per il XIII-XIV secolo la situazione si inverte; sono rimasti solo i volumi dei *capitula* (vale a dire il frutto dell'evoluzione del breve dei placiti, la legislazione civile innanzi tutto, assieme a materie commercialistiche e penalistiche)⁷⁶.

Per valutare l'ordinamento genovese la documentazione utilizzabile è nettamente lacunosa (rispetto, ad esempio, a quella pisana o fiorentina o bolognese): si è persa tutta la legislazione relativa al Comune, alla Compagna, al *populus*⁷⁷. Eppure, come adesso si vedrà, doveva essere consistente, tanto da essere raccolta in un vero *magnum volumen*.

Savona e Albenga invece non sviluppano la separazione dei testi. A Savona, dopo una prima fase duecentesca in cui convivono, distinti, *liber capitulorum* (rimasto) e *breve compagne* (perduto)⁷⁸, nel Trecento si sviluppa un'intensa attività che si traduce nell'allestimento di codici statutari composti e complessivi, nei quali è inclusa anche tutta la legislazione relativa al Comune e alle arti (ad esempio)⁷⁹; Albenga, in forme diverse, sembra parti-

⁷⁵ Sull'uso di *liber/volumen* cfr. V. PROMIS, *Statuti* cit., p. 572-573 «in hoc libro sive volumine»; *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., pp. 148 e 151 (negli statuti del 1288 vi è un maggiore utilizzo della parola *liber*, piuttosto che *volumen*); e ciò vale anche per Sarzana e Savona.

⁷⁶ Di Ventimiglia non è rimasto quasi più nulla (cfr. *infra* p. 38); per Noli (benché si fregiasse del titolo di *civitas*) è rimasto poco riguardo a questo periodo e il suo peso di *civitas* è nettamente minore.

⁷⁷ In una *quaestio* di Alberto da Gandino, che riporta un *consilium* di Odofredo per una controversia di ambito genovese, si menziona una procedura elettorale «per sortem secundum formam statuti»: un laconico rinvio alla parte non più disponibile della legislazione duecentesca? A. DE GANDINO, *Quaestiones statutorum*, in *Scripta Anecdota Glossatorum*, III, Bononiae 1901 (Bibliotheca Iuridica Medii Aevi), pp. 171-172.

⁷⁸ M. CALLERI, *I più antichi statuti* cit. (e cfr. *supra* p. 15).

⁷⁹ L. BALLETO, *Statuta antiquissima Saone* cit.; il testo del 1375-1376, ancora inedito, è in ASS, *Comune Savona* I, 6; mentre sembra essersi persa memoria di una redazione intermedia ap-

re da subito con un volume di carattere generale, e su tale linea si attesterà anche nel Trecento⁸⁰.

A questo punto è necessaria una riflessione su di una tipologia di fonte statutaria genovese di cui sono rimaste solo pallide e frammentarie tracce, il *magnum volumen capitulorum*.

Si è visto come nel *liber iurium* sono più e più volte registrati patti che prevedevano l'obbligo, per consoli e/o podestà, di far scrivere nei *brevia* (o negli statuti) capitoli contenenti l'impegno a rispettare tali accordi⁸¹. Di tali capitoli, tuttavia, non vi sono riscontri negli statuti rimasti, sebbene in almeno un'occasione si è trovata una verifica puntuale a proposito del trattato con Savona⁸². Vi è nondimeno un altro documento che può indirizzarci sulla strada giusta: in una copia degli accordi con i da Passano è riportato infatti che nel *magnum volumen* era incluso un *capitulum conventionum dominorum de Paxano*. Il testo del 1211, però, indicava che l'impegno sarebbe stato scritto in *brevi compagne*⁸³. Se quindi, al caso delle convenzioni con Savona, si aggiunge quello dei patti con i da Passano, si vede che vi sono testimonianze concordi per una prima conclusione: in una data imprecisata – collocabile attorno alla metà del XIII secolo – si verificò il passaggio dall'ormai corposo *breve consulum comunis* / *breve compagne* alla redazione di un ulteriore *volumen capitulorum* comprendente anche i molteplici impegni relativi alle convenzioni; questo andava ad affiancarsi all'altro *volumen*, quello che era derivato dal breve dei consoli dei placiti (la locuzione *iuramentum compagne* continuò in qualche modo ad essere utilizzata)⁸⁴.

provata nel 1358, cui fa riferimento in più punti quella del 1375-1376. Per i cambiamenti quattrocenteschi cfr. *infra* p. 38 e sgg.

⁸⁰ P. ACCAME, *Statuti antichi di Albenga (1288-1350)*, Finalborgo 1901.

⁸¹ Cfr. *supra* p. 14.

⁸² Cfr. i documenti citati *supra* a p. 15.

⁸³ ASG, Ms. 576; M. GIORDANO, *Manoscritti di immunità* cit. p. 192 e nota. Per il 1211 cfr. *supra* p. 15 e nota 40.

⁸⁴ Per l'uso di *iuramentum compagne* cfr. *Liber iurium*, II, Torino 1857 (HPM, IX), coll. 274 e 308 (1294); e *infra* p. 38 e nota 188 (per il 1403). Per avere qualche termine di comparazione sui *brevia* del XIII secolo, si consideri che il breve pisano del 1287 ha una consistenza di 135 carte: *I brevi del Comune e del popolo di Pisa dell'anno 1287*, a cura di A. GHIGNOLI, Roma 1990, p. XVII (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Antiquitates. 11); a quello del popolo di

Sono in effetti gli annali ad informarci che nel 1257, con l'avvento del capitanato del popolo di Guglielmo Boccanegra, fu creata una commissione con l'incarico di «capitula ... condere et contradicta corrigere et emendare»⁸⁵. In seguito fu approntato un «volumen constitutionum communis Ianuae conditarum tempore Oberti Spinulae et Oberti Auriae» da cui ancora nel '400 si trascriveva una disposizione⁸⁶. Nel 1290, in un momento di profondi conflitti politici e trasformazioni istituzionali, furono eletti quattro *virii prudentes*

qui capitula et ordinamenta componerent ... ad salvamentum populi ianuensis et amicorum suorum et illorum de domibus ipsorum ... inter alia ordinaverunt quod capitaneus esse perpetuo in Ianua de extra civitatem Ianue et districtus ... et quod consiliarii et antiani et alia omnia officia darentur medietas illis de populo et alia medietas nobilibus; et alia plura que scripta sunt in capitulis communis Ianue, et que nimis longum esset hic ponere⁸⁷.

Alia plura scriveva l'annalista, rinviando in modo troppo sintetico a un volume di cui si sa molto poco. In realtà doveva essere qualcosa di equivalente a quelli due-trecenteschi di Albenga, Savona e altre città italiane; avrebbe po-

Spoleto invece bastano 8 carte (cui però bisogna aggiungere quelle dello *statutum* e del *constitutum*: *Statuti di Spoleto del 1296* a cura di G. ANTONELLI, Firenze 1962, p. V).

⁸⁵ *Annali genovesi* cit., IV, p. 26. Cfr. anche G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo (1257-1311)*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XIV-XV (1974-1975), I, p. 247. Capitoli datati 1257 vi sono in un'altra fonte statutaria essenziale per comprendere la vita del Comune tra Due e Trecento, le regole delle Compere del capitolo (cfr. *Leges genuenses* cit., col. 113); su queste cfr. V. POLONIO, *L'amministrazione della res publica genovese fra Tre e Quattrocento. L'archivio "Antico comune"*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XVII/1 (1977), p. 15 e sgg.; M. BUONGIORNO, *Castra ianuensis: "leges et decreta de defensione castrorum Ianue" nella prima metà del secolo XIV*, in «Studi Genuensi», n.s., V (1987), pp. 19-33.

⁸⁶ *De deceno quod occasione operis Sancti Laurentii colligetur in opere moduli expendendo*, in *Statuto dei Padri del comune della Repubblica genovese*, a cura di C. DESIMONI, Genova 1886, p. 44 (in forma abbreviata) e 180 (in forma estesa; anche in *Leges genuenses* cit., coll. 31-32); alla fine, chiaramente aggiunto, vi è un riferimento al 1301; si tratta della rielaborazione in forma soggettiva di una *laus* del 1174 (*I Libri Iurium* cit., I/1, pp. 331-332); cfr. V. POLONIO, *Da 'opere' a pubblica magistratura. La cura della cattedrale e del porto nella Genova medievale*, in *Opera. Carattere e ruolo delle fabbriche cittadine fino all'inizio dell'Età moderna*, a cura di M. HAINES, L. RICCETTI, Firenze 1996, pp. 117-136.

⁸⁷ *Annali genovesi* cit., V, p. 121. Cfr. G. CARO, *Genova e la supremazia* cit., II, p. 154.

tuto illuminarci sul funzionamento del comune genovese, sul suo sistema di amministrazione della città e del dominio, sui problemi della partecipazione politica nell'epoca di governo del doppio capitanato, come indica il riferimento dell'annalista alla «*medietas illis de populo et alia medietas nobilibus*».

Se sembrano essersi del tutto perse le tracce fisiche di quel singolo statuto che Guglielmo Boccanegra aveva fatto scrivere «*in litteris grossis ... in muris ecclesie Beati Laurentii, ubi adhuc apparent littere ipse*»⁸⁸, solo citazioni e (forse) un paio di frammenti sono ormai conservati di quello che fu il *magnum volumen* duecentesco. Ed era davvero *magnum*.

Si sa che quello vigente nel 1297-1299 era diviso in almeno otto libri⁸⁹; in seguito fu aggiunto materiale normativo datato 1306-1307 (o fu fatta un'ulteriore redazione?)⁹⁰; già nel 1323 fu completata una nuova composizione (o una mera riscrittura?) del *magnum volumen*⁹¹. Data l'incertezza delle fonti non si può affermare sempre in modo univoco se estratti e citazioni si riferiscano alla stesura di fine Duecento o a quella del 1323.

Un piccolo frammento (un foglio e mezzo) del secondo libro proveniente da una di queste illustra bene il motivo per cui il *volumen* era denominato *magnum*: tale definizione traeva origine sia dal numero dei libri o delle pagine di cui era composto, sia dalle dimensioni delle stesse (il foglio

⁸⁸ Per l'iscrizione nella cattedrale cfr. *I Libri Iurium* cit., I/4, p. 233; sul tema cfr. N. GIOVÈ MARCHIONNI, *L'epigrafia comunale cittadina*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, a cura di P. CAMMAROSANO, Roma 1994, pp. 263-286, in specie 281-283.

⁸⁹ Si veda il capitolo *De vicecomitibus et partem habentibus in introitu ipso* «*de octavo libro magni voluminis comunis Ianue quo utebatur dominus potestas*»: ASG, *Ms. membranacei* I, cc. 21 v.-22 v. (ed. in *Leges genuenses* cit., coll. 28-29); cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., p. 35.

⁹⁰ Si tratta di una norma relativa ai poteri dei capitani, con rinvio a rubriche «*de magno volumine capitulorum civitatis Ianue quo utebatur potestas Ianue*» (ASG, *Notai antichi* 222/I, cc. 111 v.-112 v.; presente anche in BCB, mr. I. 3. 19, cc. 17-19, in cui è specificato «*de primo libro*»; altra copia in BUG, *Ms. C. VI. 31*, cc. 406-407; cfr. A. GORIA, *Le lotte intestine in Genova tra il 1305 e il 1309*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962, p. 56).

⁹¹ Cfr. l'annotazione dello statuario Giacomo Bonaventura in ASG, *Ms. membranacei* IV, c. 232 v. (ed. in *Leges genuenses* cit., col. 200) a proposito del capitolo *De protectoribus et deffensionibus comperarum communis Ianuae et de eorum officio*: «*extractum est supradictum capitulum ... de libro secundo magni voluminis capitulorum communis Ianuae, quod magnum volumen completum fuit anno 1323 de mense marcii*» (cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., p. 35).

misura più di 50 centimetri di altezza). I tre capitoli parzialmente conservati sono tutti dedicati all'amministrazione del territorio: il primo è *De castellanis districtus Ianue melioribus et utilioribus personis dandis et specialiter de castello Gavii*; il secondo, di cui manca l'inizio con la rubrica, contiene disposizioni incluse successivamente nel capitolo *De incidentibus arbores et intransibus terras alienas*; e, infine, *De potestaciis Troriae et Capriatae*⁹². Sempre nel *De castellanis ...* si fa riferimento ad un'altra rubrica di argomento analogo: *De potestate et castellano Ianue*.

Allo stesso periodo, inoltre, potrebbe risalire anche un capitolo dedicato alla podesteria di Rapallo e conservato in manoscritti più tardi. L'organizzazione delle strutture del territorio sembra quindi ben avviata e disciplinata nel *magnum volumen*⁹³.

Questa documentazione risulta quindi concettualmente coerente con quei capitoli (sopra ricordati) che avrebbero dovuto richiamare patti e accordi, ed è congruente con ulteriori testimonianze. Sempre nel secondo libro era collocata la rubrica *De potestatia castri Bonifacii*⁹⁴; nel terzo vi erano prescrizioni relative al rispetto delle convenzioni⁹⁵. Senza indicazione di libro, ma con rinvio preciso al *magnum*, è una disposizione del medesimo genere: *De riperia in tranquillitate et pace conservanda*⁹⁶; allo stesso *volumen* rimandano per di più rubriche presenti anche nei *capitula* (*De orfanis et miserabilibus personis* e *De his qui se absentaverint propter onera creditorum*)⁹⁷. Solo in via ipotetica possono essere attribuite a questa redazione tardo-

⁹² ASG, *Archivio segreto* 2737 A (45); edito in *Leges genuenses* cit., coll. 15-26 e parzialmente in C. DESIMONI, *Documenti ed estratti di documenti per la storia di Gavi*, Alessandria 1896, pp. 98-107; e cfr. M. BUONGIORNO, *Castra ianuensia. Legislazione e magistrature nel XIII secolo*, in *Studi in memoria di Teofilo Ossian De Negri*, Genova 1986, II, pp. 33-40. Per il capitolo *De incidentibus arbores ...* cfr. *infra* p. 38.

⁹³ Cfr. *infra* nota 186. Da un atto redatto a Corvara nel 1237 risulta che il podestà di quella località lesse alla *concio* i seguenti testi: il suo *breve*; il *capitulum potestacie* (uno di quelli ricompresi nel *magnum volumen?*); il « breve ad quod iurant homines; item capitulum bestiarum » (ASG, *Notai antichi* 34, c. 1 r.; ringrazio Dino Puncuh per la segnalazione).

⁹⁴ BCB, mr. I. 3. 2.

⁹⁵ ACG, *Ms. Brignole Sale* 106.A.13, p. 147.

⁹⁶ ASG, *Notai antichi* 219, cc. 216 r.-217 r. (ed. in *Leges genuenses* cit., coll. 29-31).

⁹⁷ « In magno volumine »: BRT, *St. P.* 291, cc. 13 r., 47 r.; cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., p. 36.

duecentesca disposizioni relative all'amministrazione sia del dominio, sia della città (di quest'ultime è rimasto un secondo frammento, sia pure di dimensioni inferiori)⁹⁸.

Vi sono estratti da un *magnum volumen* (è incerto quale fosse) contenenti norme che disciplinavano importanti aspetti della vita economica e giudiziaria cittadina, a incominciare dall'*officium robarie*⁹⁹. I capitoli citati o riportati sono comunque sempre connessi con gli argomenti finora incontrati: amministrazione, territorio, giustizia, fiscalità¹⁰⁰.

Senza dubbio è difficile valutare cosa vi fosse nei diversi libri di questo *volumen*: erano incluse anche le parti civili e criminali, come avverrà nel 1403? Le notizie fino ad oggi raccolte dovrebbero, comunque, servire ad assumere un atteggiamento cauto nello studio della realtà genovese e ligure nel Due-Trecento, a mettere in guardia da giudizi affrettati relativamente al tipo di governo della città e del dominio da parte di Genova, così come sulle

⁹⁸ Si veda la rubrica *De castris inquirendis extra Ianue* [!] citata in un atto notarile pubblicato da U. FORMENTINI, *Castelli della riviera di Levante in documenti del sec. XIII*, in «Giornale storico della Lunigiana», n.s., V/1 (1954), p. 12; il secondo frammento è in BAV, *Vat. Lat.* 3762 (ed. in *Leges genuenses* cit., 26-28): *De non compellendo aliquem ad aliquod officium suscipiendum, De ponte novo faciendo iuxta clapam olei et piscariam*; è poi inclusa anche una parte di un *capitulum* relativo agli scribi.

⁹⁹ A. ROCCATAGLIATA, *L'officium robarie del comune di Genova* cit., pp. 85-99. Si trovano anche rinvii ad una rubrica ricorrente in controversie con il comune intitolata *De aliqua persona movente causam contra comune*: cfr. A. ROCCATAGLIATA, *Pergamene* cit., II, pp. 172, 175, 196. Per il capitolo intitolato *De illis qui habent in comparis sallis* ... è annotato che fu «extractum de libro secundo magni voluminis capitulorum»: A. ROVERE, *Le carte del monastero di San Benigno di Capodifaro (sec. XII-XV)*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIII/1 (1983), pp. XXIV, 245-246.

¹⁰⁰ Si veda la rubrica *De concessionibus factis <nunciis> Tilieti et aliorum locorum* citata in un documento in ASG, *Archivio segreto* 1513 (380); *De confirmatione immunitatum iudicium collegii* (BCB, mr. I. 3. 19, cc. 20 v.-21 r., da cui è stato tratto BUG, *Ms. C. VI. 31*, cc. 408 v.-409 r.; ivi anche una copia del capitolo citato alla nota 90); *De conservazionee convencionum* (BUG, *Ms. G. IV. 12*, c. 2 v.); *De convencionem et concordia marchionum de Gavio* (A. ROVERE, *Privilegi ed immunità dei marchesi di Gavi: un «Liber» del XIV secolo*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXVI/2, 1996, p. 129); ancora nel 1397 lo statuario Francesco Vallebella trascriveva «de libro primo magni veteris voluminis capitulorum» la rubrica *De non recipiendo aliquem in civem Ianue nisi modo infrascripto* (ASG, *Ms. membranacei* I, c. 130); ho evidenziato *veteris* perché a quella data era stata (verosimilmente) preparata una nuova redazione (cfr. *infra* nota 117).

tecniche di produzione legislativa. Bisogna sempre ricordarsi che per il momento ci è preclusa, almeno, la visione dell’“altra faccia della Luna”.

Se vi era un *magnum*, doveva esserci un *parvum*. La prima notizia che si è trovata sull’utilizzo di tale termine è collocabile attorno al secondo decennio del Trecento, in un’aggiunta marginale non datata presente in uno dei manoscritti che tramandano la redazione del XIII secolo: a fianco di una rubrica presente nel testo è annotato « est in volumine parvo »¹⁰¹.

Nel 1358 in una controversia giudiziaria una delle parti richiamò un capitolo (*De sententiis, instrumentis et ultimis voluntatibus execucioni mandandis*) e affermò che era incluso « in volumine parvo statutorum communis » e che lo statuto era stato approvato nel 1352¹⁰². In effetti nella stesura precedente la rubrica era intitolata in modo parzialmente differente, mentre in quella del 1375 sono riprese proprio queste parole¹⁰³.

Si può quindi ipotizzare che nella prima metà del Trecento iniziasse ad entrare nell’uso la locuzione *parvum volumen* per indicare quella parte della legislazione che si occupava prevalentemente *de rebus civilibus et de maleficiis*; e che, a metà secolo, in un momento di profonde trasformazioni costituzionali e normative (legate all’istituzione del dogato a vita), sia stato redatto un *parvum*, di cui non si sa in pratica nulla, se non che è esistito, così come un suo omologo, noto con il nome di *liber novus*¹⁰⁴.

¹⁰¹ BRT, *St. P.* 291, c. 30 r.

¹⁰² ASG, *Notai antichi* 223/II, c. 60 (un sentito grazie a John Williams per avermi segnalato il documento).

¹⁰³ Cfr. BRT, *St. P.* 291, c. 28 r.: *De laude et sententia execucioni mandanda* mentre nell’altro manoscritto è *De laudibus et cartis execucioni mandandis* (V. PROMIS, *Statuti* cit., p. 588). Per il 1375 cfr. *infra* p. 35.

¹⁰⁴ Contenevano materiali normativi ancora abbastanza disparati, se solo si considera l’elenco delle rubriche di cui è rimasta memoria (cfr. *infra* nota 114); e sull’eterogeneità di questi volumi trecenteschi cfr. anche *infra* p. 37. Sempre a metà secolo vi deve essere stata una redazione delle regole di Mercanzia: in un decreto del 1399, infatti, si fa riferimento ad un « decreto sive statuto edito per tunc officium Mercancie MCCCLVII die XX ianuarii, et postea firmato per magnificum dominum dominum Iohannem de Murta ... tunc ducem ... dicto millesimo ... posito sub rubrica de electione et approbatione bancheriorum de tapeto » (ASG, *Archivio segreto* 500, cc. 8 r. e 11 v.); nel 1357, però, da Murta non era più doge, e forse vi è stato un errore di trascrizione per 1347.

A metà Trecento, tra il primo dogato di Simone Boccanegra (seguito da quelli di Giovanni da Murta e di Giovanni Valente) e la prima signoria viscontea, Genova diventa un interessante laboratorio politico-giuridico, in cui continuità e discontinuità si intrecciano strettamente, e in cui prende forma anche un terzo genere di statuto, le *regulae*, un testo dalla spiccata valenza costituzionale, che si affianca sia al *parvum* sia al *magnum* ¹⁰⁵.

Prima di affrontare il tema di questa nuova tipologia statutaria, è necessario allineare ancora alcune informazioni (purtroppo frammentarie per lo stato delle fonti) che permetteranno poi di avere un quadro meno incompleto ¹⁰⁶.

Quando nel 1339 si procedette all'avvio della nuova riforma istituzionale, in occasione dell'elezione di Boccanegra e della nomina di una commissione «super ordinationibus fiendis circa statum et regimen», furono annullate le elezioni a tutti gli uffici, esclusi i consoli dei "placiti" ¹⁰⁷. Era una forma un po' *demodée* per indicare i consoli di giustizia, così definiti già dalla fine del XII secolo (anche se il termine "placiti" comparirà ancora per lungo tempo) ¹⁰⁸. Ovviamente la commissione che lavorò sul nuovo sistema di governo si occupò anche di introdurre innovazioni negli apparati di amministrazione della giustizia, sebbene sfuggano i dettagli, visto che della redazione del 1340 nulla è rimasto.

Attraverso qualche sondaggio negli atti giudiziari sono emersi elementi che possono servire a illuminare il successivo processo di compilazione statutaria. Nel 1344 si trova il riferimento ad un decreto del Boccanegra sulle cause da discutere davanti ai boni viri «secundum formam capitulorum

¹⁰⁵ Cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., pp. 87-99; R. SAVELLI, «*Capitula*», «*regulae*» cit., p. 451 e sgg.; per un inquadramento generale cfr. G. PETTI BALBI, *Simon Boccanegra e la Genova del '300*, Genova 1991. Per il problema delle *regulae* cfr. *infra* p. 38.

¹⁰⁶ Come è noto mancano per Genova quasi totalmente gli atti della cancelleria del Comune (Capitani, Doge, Anziani) precedenti la fine del Trecento, mentre è rimasta una ricca documentazione contabile che tuttavia non ha indotto ricerche rilevanti dopo l'inventario curato da V. POLONIO, *L'amministrazione della res publica* cit.; cfr. M. BUONGIORNO, *Il bilancio di uno stato medievale. Genova 1340-1529*, Genova 1973 (Collana storica di fonti e studi, 16).

¹⁰⁷ *Leges genuenses* cit., col. 33.

¹⁰⁸ Ancora in una pergamena del 1338 la definizione è di «consul placitorum de iustitia deversus civitatem» (BUG, Ms. D.VIII.2, perg. n. 10).

et regularum »¹⁰⁹. In una controversia di fronte al « consul de iustitia deverus civitatem », il convenuto, nel 1345, chiese che la causa fosse commessa « duobus bonis viris secundum formam capituli seu regule loquentis de commissione earum » e, ancora, « secundum formam regulle domini ducis »; in un altro caso si presentò lo stesso genere di richiesta al vicario del podestà « secundum formam capituli et regule domini ducis que incipit *brevitatibus* »¹¹⁰. Si può dedurre che in questi anni erano state introdotte innovazioni processuali il cui riferimento normativo traeva origine da una regola “dogale”, che veniva usata come un *capitulum*, ed era stata probabilmente inserita nel *volumen capitulorum*. In un cartulare notarile sono conservati atti redatti dapprima di fronte ai consoli dei placiti e/o di giustizia, cui succedono nel tempo quelli di un nuovo ufficio destinato ad una vita lunghissima (fino alla fine del Settecento): i *consules racionis*¹¹¹.

La prima disciplina completa dei consoli di ragione si trova oggi all'interno dello statuto del 1375: i due capitoli furono stralciati di peso da un testo che era stato scritto da *regulatores* e non da *capitulatores et capitulorum emendatores* come erano definiti gli incaricati della compilazione¹¹².

¹⁰⁹ ASG, *Notai antichi* 33, c. 265 v. Sui *boni viri de tabula* cfr. R. SAVELLI, «Capitula», «regulae» cit., p. 465 e sgg.; sul superamento dell'istituto con le riforme del 1530 cfr. ID., *Il problema della giustizia a Genova nella legislazione di primo Cinquecento*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo* cit., p. 346.

¹¹⁰ ASG, *Notai antichi* 221 (corsivo mio; non è rimasto purtroppo un *capitulum* o una *regula* con simile *incipit*). Per il 1345 come anno di revisione delle *regulae* precedenti cfr. *infra* p. 38.

¹¹¹ ASG, *Notai antichi* 280; anche da atti custoditi in ASG, *Archivio segreto* 2860D si può riscontrare che il passaggio dai consoli di giustizia ai consoli di ragione avviene nel periodo 1341-1347. Sui consoli di ragione cfr. R. SAVELLI, «Capitula», «regulae» cit., pp. 467-468; ID., *Statuti e amministrazione della giustizia a Genova nel Cinquecento*, in «Quaderni Storici», XXXII (2002), n. 110, pp. 347-377 (p. 364).

¹¹² ASG, *Ms.* 124, c. 15 e sgg.; non solo l'*incipit* fa riferimento a *nos regulatores*, ma in due passi vi è un rinvio alle *regulae* (corretto erroneamente in sopralingua con *capitula*, perché il rimando era proprio ad una *regula*), e addirittura due capoversi sono un inserimento testuale dal volume delle *regulae* del 1363: si confronti il § 50 (*Leges genuenses* cit., col. 297) con il testo a c. 18 v. del manoscritto sopra citato (sulle *regulae* del 1363 cfr. *infra* p. 38); la quale *regula* sembra, a sua volta, richiamare una disposizione nata con una certa autonomia, come indica il termine (*tractatus*) contenuto nell'*incipit* («Habentes noticiam de quadam clausula *tractatus* trium cunsulum racionis ...»), locuzione meno utilizzata nel linguaggio della cancelleria genovese, a differenza di altre città. Per meglio comprendere le caratteristiche dell'ufficio dei consoli di ragione, composto da *boni viri*, da “laici”, insomma, è utile riportare un passo del

Nel 1375, in effetti, il doge Domenico Campofregoso incaricò una nuova commissione di capitulatori di preparare con priorità un nuovo

volumen parvum capitulorum ... in quo apponere solummodo intendimus capitula que de hiis que actus iudiciarios circa civilia et eciam criminalia pertinent et de ultimis voluntatibus, successioneibus et tutellis et aliis quibusdam que ad universos Ianuenses spectant et crebrius frequentantur¹¹³.

Il doge elencava al contempo i volumi che dovevano essere cassati (o in quale misura recuperati, indicando un congruo elenco di rubriche *exceptatae* dall'abrogazione): uno di questi era un «*novum parvum*». Ora, chiaramente, tale locuzione non poteva certo denotare la redazione baldovinesca e post-baldovinesca (che semmai era *vetus*), mentre si attagliava bene ad una stesura antecedente di una ventina d'anni. Più difficile identificare il *liber novus* abrogato nello stesso contesto, e da cui, tuttavia, doveva essere stralciato un numero elevato di rubriche (ben 155, un numero superiore a quelle della stessa nuova compilazione) in attesa di una loro collocazione nel nuovo *magnum volumen*¹¹⁴. Potrebbe essere uno di quei *librunculi* cui si fa cenno nel proemio del 1375, ove erano conservati senz'ordine «*capitula et ordinamenta Communis*» (la definizione, tuttavia, si confà al solo formato dei fogli, visto il numero dei capitoli); certo è che una cospicua quantità delle rubriche *exceptatae* si troverà poi sia nel *magnum volumen* del 1403, sia in manoscritti successivi¹¹⁵.

lungo *capitulum-regula*: «*presentes regulas et capitulla suprascripta teneantur coram eis legi facere vulgari sermone saltem semel in ebdomada ne possint pretendere ignoranciam predictorum*» (*Ibidem*, c. 20 v.).

¹¹³ V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., p. 285 e sgg. (cui si rinvia per un'analisi sistematica delle innovazioni della legislazione del 1375); i codici degli statuti del 1375 sono conservati in ASG, Ms. 123 e 124.

¹¹⁴ L'elenco delle rubriche *exceptatae* da aggiungere alla fine della redazione è pubblicato in V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., pp. 286-296. All'interno del *liber novus* erano incluse anche disposizioni relative ai consoli di ragione, che furono successivamente recuperate in alcuni dei manoscritti contenenti gli statuti del 1413; in uno dei quali è specificato che il capitolo *De muris et maceribus minantibus ruinam* «*extractum est ... de libro novo capitulorum Comunis Ianue quod capitulum locum habuit MCCCLVII abinde citra*» (BNN, Ms. III. A. 28, c. 180 v.; sulle *additiones* al testo del 1413 cfr. *infra* nota 198).

¹¹⁵ V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., p. 280 (corsivo mio). Sul recupero di una parte delle rubriche *exceptatae* cfr. *infra* pp. 38 e 38.

Per il doge, comunque, era evidente che bisognava proseguire sulla doppia strada di *parvum* e *magnum*; per il secondo indicava in modo abbastanza chiaro che cosa avrebbe dovuto contenere: « in quo apponi volumus universaliter et plenarie *capitula et ordinamenta* quomodolibet spectancia ad Commune Ianue »¹¹⁶. Vale a dire, nel nuovo *magnum* sarebbero confluite norme che ancora nel 1375 erano conservate (per la loro tipologia: *capitula et ordinamenta Communis*) nei *librunculi*. Le notizie relative a questa (eventuale) nuova compilazione sono scarse e non univoche¹¹⁷. È significativo, però, che almeno a livello di progetto i due volumi fossero considerati in qualche modo collegati. Né si può dimenticare che, proprio nel 1376, Masino Campofregoso sovrintendeva alla conclusione della revisione statutaria savonese, un testo la cui struttura è innovativa rispetto alla redazione precedente nota (con la riduzione del numero dei libri da sette a tre e con una più precisa partizione sistematica), e che presenta tutte le caratteristiche, anche “materiali”, di un vero *magnum volumen*¹¹⁸.

Certo è che quello del *parvum* è un modello (concettualmente e lessicalmente) fortunato¹¹⁹. A parte l'ultimo tentativo di un nuovo *magnum volumen* nel 1403, lo “statuto” per eccellenza a Genova diventa quello

¹¹⁶ V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., p. 283 (corsivo mio).

¹¹⁷ Nel 1396 doge e anziani procedono alla vendita di Lerma nonostante abbiano « noticiam de continentia et tenere ... capitulorum positorum in volumine capitulorum Ianue, alterius videlicet in folio sexto, et alterius in folio vigesimo secundo, quorum amborum capitulorum rubricae sunt eedem sub his verbis, *De venditionibus vel alienationibus non faciendis de castris terris seu iuribus comunis* » (ASG, *Archivio segreto* 3); nel 1397 è proprio lo *statutarius*, vale a dire il notaio-cancelliere addetto alla custodia degli statuti, a trascrivere un capitolo « de libro primo magni veteris voluminis capitulorum » (cfr. *supra* nota 100; sulla figura dello statuario cfr. R. SAVELLI, « *Capitula*, « *regulae* » cit., p. 494). Quale era il *vetus* e quale il *novum* per Vallebella? Rinviava a quelli di fine Duecento-inizi Trecento, oppure vi era un *novum* scritto da poco?

¹¹⁸ ASS, *Comune Savona* I, 6 (cfr. *supra* nota 79).

¹¹⁹ Da allora agli inizi del Cinquecento nel linguaggio di cancelleria *parvum* è utilizzato con grande frequenza per indicare i *capitula* civili e criminali, fossero quelli del 1375, fossero la parte della legislazione del 1403, fossero quelli del 1413: cfr. « extractum est ut supra de volumine parvo veteri quod incipit in proemio “divine quidem” quod habuit locum MCCCLXXV et abinde usque ad anno MCCCCIII quo tempore fuit cassus » (ACG, *Padri del comune* 2); per il 1403 cfr. *Leges genuenses* cit., col. 489; nel 1508 lo statuario Pietro de Facio sottoscriveva la copia di un capitolo annotando « de volumine parvo novo capitulorum communis Ianue esistenti penes statutarium ... quod habuit locum MCCCCXIII die prima marci » (ASG, *Senato, Sala Senarega* 1094).

esemplato sulla struttura del *parvum* (due-)trecentesco, con forti oscillazioni per quanto riguardava le materie commercialistiche, ora incluse, ora espunte. In quello del 1375, per tale disciplina si rinviava, da un punto di vista sistematico, al *magnum volumen*; ciò nonostante, fin da subito, si indicava che in appendice al *parvum* si sarebbero dovuti per intanto trascrivere 201 capitoli, di cui un numero considerevole fa riferimento proprio al mondo degli affari (e che, almeno per quanto riguarda le rubriche, sembrano derivare direttamente dalla stesura post-baldovinesca).

D'altronde, se nel 1375 Domenico Campofregoso individuava come uno dei criteri di scelta dei *capitula* da collocare nel *parvum* il fatto che fossero tra quelli che « ad universos Ianuenses spectant et crebrius frequentantur », non va dimenticato quanto contenuto in una delle norme di “chiusura” delle *Regulae* del 1363 (la nuova, rilevante, tipologia statutaria trecentesca di cui si tratterà nelle pagine successive):

Statuimus et inviolabiliter regulamus quod regule veteres posite sub rubricis infrascriptis firme et valide sint, nec eis vigore presencium regularum intelligatur nec sit in aliquo derogatum. Set ne presens volumen et regule in illo contente, quod et que sunt super rebus necessariis et cotidianis, cum rebus de raro contingentibus et superfluis misceantur, statuimus quod omnes et singule regule posite sub rubricis infrascriptis collocentur et ponantur in volumine capitulorum comunis Ianue et debeant tamquam capitula observari ¹²⁰.

Uno dei criteri ispiratori delle scelte di conservazione/trascrizione delle fonti statutarie era, dunque, quello della praticità. Né si può dimenticare che, al contempo, restava vigente un volume che avrebbe avuto la funzione di “deposito” (che non poteva essere, quindi, il *parvum*). Insieme a ciò va sottolineato che i genovesi si “specializzano” precocemente, separando i materiali normativi per generi ¹²¹.

¹²⁰ *Leges genuenses* cit., col. 384; è da rilevare che delle *regulae* elencate non è rimasta sostanzialmente traccia, tranne una (*Quod senptencie late per Dominum ducem Buchanigram et consilium suum sint firme et valenat*) di cui vi è copia in una pergamena sottoscritta dal cancelliere Aldebrando de Corvara, che dichiara di averla trascritta dal « volumine veterum regularum ex illis videlicet que valide remanserunt et in capitulis poni debent » (*ASS, Pergamene* 1/255).

¹²¹ Cfr. in proposito le considerazioni comparative di M. BLATTMANN, *Aderenza alla realtà, rilevanza pratica e impiego effettivo degli statuti tedeschi e italiani (secoli XII-XIV)*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale* cit., pp. 117-132.

4. *Lo statuto “repubblicano” (secc. XIV-XV)*

Sul fronte delle fonti statutarie era, infatti, comparso dal 1340, un nuovo soggetto destinato a lunga vita ed influenza, le *regulae*. Visto che sono state già oggetto di studi, in questa sede si ricorderanno solo alcuni punti nodali¹²².

La vicenda si aprì contestualmente al cambiamento del sistema di governo, con l'assunzione di Simone Boccanegra alla carica di doge a vita. Come annotò il cancelliere nel verbale di nomina «*offitium ducatus caret capitulis, ordinationibus et aliis regularitatibus*»; e quindi fu nominata una commissione col compito

statuendi providendi et ordinandi potestatem et bayliam ipsius domini ducis, familiam et salarium ipsius, ac capitula statuta et ordinationes quibus ipse dominus dux, populus Ianue ac tota communitas et districtus regi et gubernari debeant¹²³.

È difficile dire alcunché su come fosse organizzato il testo approntato nel 1340, in quanto non è rimasto; sarebbe stato di notevole interesse poterlo confrontare con le *constitutiones* conservate nell'altro “grande scomparso”, il *magnum volumen*, per meglio comprendere continuità e discontinuità. Anche perché in quegli anni Boccanegra affrontò delicati problemi di rapporto con il sistema del debito pubblico – le “compere”. A differenza di quanto succederà in seguito, nelle sue *regulae* doveva esservi una presenza di tali questioni¹²⁴. Pure perdute sono le *regulae* predisposte al tempo del successore di Boccanegra, Giovanni da Murta¹²⁵.

¹²² V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., pp. 87-98, 101-126, 155-158; R. SAVELLI, «*Capitula*», «*regulae*» cit., pp. 447-460; A. PACINI, *La tirannia delle fazioni e la repubblica dei ceti. Vita politica e istituzioni a Genova tra Quattro e Cinquecento*, in «*Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento*», XVIII (1992), pp. 57-119; R. FERRANTE, *La difesa della legalità. I sindacatori della repubblica di Genova*, Torino 1995, pp. 27-79.

¹²³ Copie in ASG, *Ms. membranacei* IV, c. 314 v.; ASS, *Pergamene* 1/ 237A e 1/310 (parziali); pubblicato con diversi errori in *Leges genuenses* cit., coll. 32-35.

¹²⁴ Citazioni in ASG, *Ms. membranacei* I, c. 102; ASG, *Ms. membranacei* IV, c. 316 v. (*Leges genuenses* cit., col. 215 e sgg.); e cfr. H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi* cit., I, p. 129 e sgg.; G. PETTI BALBI, *Simon Boccanegra* cit., p. 93 e sgg.

¹²⁵ Citazioni «*de regulis et ordinationibus factis anno currente 1345 per officium decem regulatorum deputatorum ad ordinandum et regulandum civitatem Ianuae et districtum*» in BCB, mr. I. 3. 19; *Leges genuenses* cit., col. 212 e sgg. La presenza dei *regulatores comunis* dove-

Bisogna accontentarsi di quelle del 1363, in cui espliciti sono i riferimenti a quelle precedenti («*revolutis sepe et sepius ... diversarum regularum voluminibus antiquarum, et precipue regulis conditis per regulatores nos proxime precedentes*») ¹²⁶.

Volendo essere oltremodo sintetici si può dire che le *regulae* rappresentano quel sistema separato di norme che riguardano la figura del doge (e della sua *familia*) in rapporto al sistema di governo; offrono i parametri del progetto “costituzionale” entro cui i *regulatores* intendono far funzionare la macchina del Comune, della *respublica* ¹²⁷.

Dalla loro lettura emerge qualche tema aggiuntivo che può essere rimarcato: le *regulae* offrono un quadro del sistema delle magistrature, che è parziale in quanto molte di esse avevano propri ordinamenti. Non solo vi era il complesso mondo delle “compere” (il sistema del debito pubblico non ancora compiutamente riordinato nella Casa di S. Giorgio) ¹²⁸, ma anche altri uffici si amministravano con *regulae* autonome, come si evince dal fatto che nelle *Regulae* “dogali” (del Comune, per intenderci) si trovano correzioni e

va essere in questa fase della storia genovese piuttosto ricorrente: si veda un loro decreto del 1349, definito però come *regula* (*De collectoribus spendiorum et scribis et peccunia comunis dictorum spendiorum solvenda*), all'interno di un registro contabile: ASG, *Antico comune* 5, c. 2 v.

¹²⁶ *Leges genuenses* cit., col. 244 (e cfr. *supra* testo corrispondente a nota 120). L'unico manoscritto conosciuto è conservato in ACG, *Ms.* 1769 ed è stato pubblicato in *Leges genuenses* cit., coll. 243-388. Il codice fu donato alla Società Ligure di Storia Patria (se bisogna prestare fede alle parole del prefatore, Vittorio Poggi, *Ibidem*, p. VIII), ma fu successivamente posto in vendita dal libraio D'Asstice e acquistato dal Comune nel 1930, sulla base di una relazione di Raffaele Di Tucci che lo dava per inedito! Cfr. la relazione e la delibera in Archivio del Servizio dei Beni Culturali del Comune, Genova.

¹²⁷ Cfr. in proposito le considerazioni di S. CAPRIOLI, *Per una convenzione sugli statuti*, in «*Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano*», 95 (1989), p. 316: «*rappresentare lo statuto come il programma che la città assegna a se stessa non è un'amplificazione retorica*». Per la *familia et comitiva* del doge si vedano le *regulae* del 1363 (*Leges genuenses* cit., coll. 262 e sgg.) e quelle del 1413 (ASG, *Ms. tornati da Parigi* 19, c. 42 e sgg.); nella *familia* erano compresi anche i cancellieri (cfr. R. SAVELLI, *Le mani della repubblica: la cancelleria genovese dalla fine del Trecento agli inizi del Seicento*, in *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, Milano 1990, I, pp. 541-609).

¹²⁸ Cfr. H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze* cit., I; D. GIOFFRÉ, *Il debito pubblico genovese. Inventario delle compere anteriori a San Giorgio o non consolidate nel Banco*, in «*Atti della Società Ligure di Storia Patria*», n.s., VI (1966); V. POLONIO, *L'amministrazione della res publica* cit.

rettifiche a quelle. Uno degli esempi più rilevanti è forse dato dagli uffici di Mercanzia e Gazaria, per i quali è specificato che «habeant illam iurisdictionem potestatem et bayliam et cum illis ordinibus quibus dicta officia ordinata fuerunt et habebant ante creacionem ducalis regiminis»¹²⁹.

“Popolo” e nobiltà – con le loro molteplici forme di organizzazione – sono gli altri referenti delle *regulae*. Così, in fondo, era già stato delineato nel decreto di nomina del Boccanegra; allora si era scritto che tanto il doge quanto il «populus Ianue et comunitas et civitas Ianue» erano privi di «capitulis et regularitatibus». Le *regulae* sono anche un sistema che disciplina normativamente il ruolo e i rapporti tra gli “ordini” sociali; una visione del genere percorrerà tutta la storia genovese (il nome sarà in uso almeno fino agli inizi del Cinquecento). Governo dogale e organizzazione della città, dei suoi “ordini”, non sono scindibili. Le *regulae* del 1363 e quelle del 1413 costituiscono così due cospicui statuti di carattere “politico-costituzionale”, in cui si consolida un progetto, un’idea (un’illusione?) di governo repubblicano¹³⁰.

In effetti, se si prende in considerazione il solo titolo della carica suprema (*dux*), con quel richiamo neanche tanto implicito all’esperienza veneziana, l’innovazione era radicale. La novità della nomina del Boccanegra fu così registrata da Giovanni Villani: «feciono popolo e chiamarono dogio al modo de Veneziani uno Simone Boccanegra». Se si deve prestare fede agli annalisti genovesi anche il suo successore, Giovanni da Murta, nel 1345 «publica asseruit contione se regulis subdi velle ad modum Veneciarum

¹²⁹ *Leges genuenses* cit., col. 343. Per quanto riguarda l’ufficio di Gazaria cfr. M. CHIAUDANO, *Manoscritti ed edizioni degli statuti dell’“Officium Gazarie civitatis Ianue”*, in *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, Milano 1941, II, pp. 445-463 (ai manoscritti ivi censiti vanno aggiunti BAV, fondo Patetta 871 e 872, cc. 46 r.-81 r.); G. FORCHER, *Navi e navigazione a Genova nel Trecento* cit. Per le regole di Mercanzia cfr. *infra* nota 191. Non sembra essere rimasto un volume separato di regole dell’ufficio di *robaria*, per il quale valeva quanto stabilito nel 1301, e poi addizionato negli anni successivi: cfr. ROCCATAGLIATA, *L’officium robarie del comune di Genova* cit.

¹³⁰ Sul dualismo tra “realtà dei fatti” e “illusione delle idee” è focalizzata l’analisi del Quattrocento genovese fatta da G.G. MUSSO, *La cultura genovese nell’età dell’umanesimo*, Genova 1985, pp. 49-88 (il saggio cui si fa riferimento era già stato pubblicato con il titolo *Politica e cultura in Genova alla metà del Quattrocento*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962, pp. 316-354).

ducis». Notevole è il fascino del precoce operare del “mito di Venezia”, come sistema di governo improntato alla legalità¹³¹.

In questa sede si vuole richiamare l’attenzione su altri aspetti di tale tipo di fonti: nella parte introduttiva alle *regulae* del 1363 vi è un passo che esplicita con forza alcuni dei motivi ispiratori dei *regulatores*:

Quo ducali regimine preellecto, ne per abusum ... ydem Dux in tyrannidem declinaret, necessarium fuit et opere precium potestatem ipsius congruo moderamine temperare ducaleque arbitrium regulis inviolabiliter limitare, editis more legum, videlicet honestis, iustis, possibilibus secundum naturam, secundum consuetudinem patrie, loco temporique congruentibus, utilibus et necessariis, iuxta ea que habentur in decretis prima, distinctione quarta, capitulo « erit lex » [c. 2 D. IV]; quibus sic patratris decursum est ad nonnullas regulas compilandas, que diversa per tempora diversas et varias compositiones apparet hactenus habuisse¹³².

Il fatto che nel proemio siano presenti ben due citazioni dal *Decretum Gratiani* (riprese da Isidoro da Siviglia) costituisce un parametro “alto” di accostamento. La seconda citazione precede immediatamente il brano qui riportato, e contiene una definizione del termine *regula*, che può essere quasi assunta ad emblema della funzione che siffatto tipo di statuto avrebbe dovuto svolgere:

Regula dicta est eo quod recte ducit, nec aliquando aliorsum trahit. Alii dixerunt regulam dictam, vel quod regat, vel normam recte vivendi prebeat, vel quod distortum pravumque est corrigat [c. 2 D. III]¹³³.

¹³¹ *Croniche storiche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani*, Milano 1848, III, p. 334; GEORGII et IOHANNIS STELLAE *Annales genuenses*, a cura di G. PETTI BALBI, Bologna 1975, (*Rerum Italicarum Scriptores*², XVII/II), pp. 141-142. Il tema è sempre presente nel dibattito politico-costituzionale genovese: cfr. R. SAVELLI, *Tra Machiavelli e S. Giorgio. Cultura giuspolitica e dibattito istituzionale a Genova nel Cinque-Seicento*, in *Finanze e ragion di stato in Italia e in Germania nella prima età moderna*, a cura di A. DE MADDALENA, H. KELLENBENZ, Bologna 1984, pp. 249-321; R. FERRANTE, *La difesa della legalità* cit., *passim*.

¹³² *Leges genuenses* cit., coll. 243-244. Cfr. anche le considerazioni di V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., p. 110 e sgg.

¹³³ « Scripturi sumus regulam in presenti volumine per diversa capitula ut infra describitur annotatam, sic dictam eo quod recte ducat nec aliquando aliorsum trahat, et quod distortum pravumque est corrigat, vel eo quod regat vel normam recte vivendi prebeat, ut legitur in decretis ... »: *Leges genuenses* cit., col. 243.

Che le *regulae* siano *edite more legum* porta, inoltre, ad un eloquente passo del *Codex* giustiniano (C. 1. 17. 2. 23). Non sarà né la prima né l'ultima volta che statuari di città italiane richiamino nella loro umile attività un confronto con i grandi *corpora* universali¹³⁴. Tutta questa dottrina è messa al servizio di obiettivi molto terreni: impedire la “tirannide”, moderare il potere, « ducale arbitrium regulis inviolabiliter limitare ». È un dichiarato programma anti-signorile¹³⁵. Cinquant'anni dopo, nel 1413, con un linguaggio più prosaico, si ribadiva l'ispirazione di fondo del sistema inserendo la *regula* « Quod nullus vocet dominum Ducem *Segnor* »¹³⁶.

Le *regulae*, poi, individuano un soggetto istituzionale cui affidare il compito della “difesa della legalità”: i sindacatori¹³⁷. L'interesse di questo “modello costituzionale” deriva anche dal fatto di essere affidato ad un testo unitario, risultato, sì, di una congiuntura progettuale, ma destinato a

¹³⁴ Esemplare, in questa prospettiva, il saggio di M. ASCHERI-R. FUNARI, *Il proemio dello statuto del 'buon governo' (1337-1339)*, in « Bullettino Senese di Storia Patria », XCI (1989), pp. 350-364; e cfr. *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)*, a cura di M. ASCHERI, Siena 1993, pp. XXX, 5; anche gli statuti veneziani si aprivano con una parafrasi della stessa costituzione *Deo auctore* (C. 1. 17. 1): R. CESSI, *Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, Venezia 1938 (« Memorie del R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti », XXX/2), p. 3. Per Firenze cfr. R. FUBINI, *La rivendicazione di Firenze della sovranità statale e il contributo delle «Historiae» di Leonardo Bruni*, in *Leonardo Bruni cancelliere della Repubblica di Firenze*, Convegno di studi, Firenze 1990, p. 47 e sgg.; ID., *Quattrocento fiorentino. Politica diplomazia cultura*, Pisa 1996, p. 61 e sgg.; L. TANZINI, *Tradizione e innovazione nella rubrica De origine iuris dello Statuto fiorentino del 1409*, in « Archivio Storico Italiano », CLIX (2001), pp. 765-796. Non meno ricco di echi è l'inizio dello *Statutum de regimine* lucchese di metà Quattrocento (Archivio di Stato di Lucca, *Statuti del Comune di Lucca* 13).

¹³⁵ Si può dimenticare che non molti anni prima Bartolo aveva scritto « hodie Ytalia est tota plena tyrannis »? (D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il “De Tyranno” di Bartolo da Sassoferrato*, Firenze 1983, p. 170). Sul lungo durare del tema cfr. *infra* p. 70.

¹³⁶ ASG, *Ms. tornati da Parigi* 19, cc. 51 v.-52 r.

¹³⁷ R. FERRANTE, *La difesa della legalità* cit.; ID., *Legge e repubblica: l'esperienza genovese tra XIV e XVI secolo*, in *Politica e cultura nelle repubbliche italiane dal medioevo all'età moderna*, a cura di S. ADORNI BRACCESI, M. ASCHERI, Roma 2001, pp. 237-265. Il tema è classico nei sistemi repubblicani: si vedano le pagine ineguagliate del saggio di G. COZZI, *Autorità e giustizia a Venezia nel rinascimento*, in *Repubblica di Venezia e stati italiani*, Torino 1982; ID., *L'avogaria di comun*, in *Venezia e la terraferma attraverso le relazioni dei rettori*, a cura di A. TAGLIAFERRI, Milano 1981, pp. 547-557.

durare nel tempo (pur con tutte le modifiche e gli aggiustamenti successivi), non legato quindi alla figura del singolo doge¹³⁸.

Attorno al problema dell'aggiornamento delle *regulae*, inoltre, vi sono altre questioni: nell'unico manoscritto rimasto di quelle del 1363, manca una rubrica fondamentale, che pure potrebbe esservi stata, *De modo eligendi emendatores regularum*¹³⁹. Con tale titolo compare nella redazione del 1413, in una forma contraddittoria (o lacunosa). Da un lato infatti si prevede che gli emendatori possano intervenire « si eis videbitur, quod aliquae regule ex presentibus videantur eisdem corrigende, emendande, declarande seu interpretande seu aliquae de novo fiende »; dall'altro, nella parte conclusiva del testo, sembra essere stabilito che le possibilità di correzione siano limitate a due sole *regulae*, « de aliis autem regulis se non possint intromittere, sed firme remaneant »¹⁴⁰. L'impressione che si ricava è quella di una grande rigidità, sul genere di quella richiamata per gli statuti "precisi"¹⁴¹. Indub-

¹³⁸ Diverso quindi dal testo che potrebbe in qualche modo apparentarsi, la promissione ducale veneziana: manca uno studio sistematico recente, dopo quello di E. MUSATTI, *Storia della promissione ducale*, Padova 1888; qualche dato in L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano 1970, pp. 77-81; A. VIGGIANO, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso 1993, p. 63.

¹³⁹ È citata in atti della cancelleria del 1378 (ASG, Ms. 104, c. 143 r.); potrebbe essere stata anche introdotta come « nova regula » dopo il 1363, come risulta da altre citate nello stesso contesto.

¹⁴⁰ ASG, Ms. tornati da Parigi 19, c. 74: « regulatores sive regularum emendatores eligendi ut supra habeant potestatem et baliām corrigendi, emendandi, modificandi, declarandi, interpretandi et de novo faciendi illas ordinationes et emendationes que fuerint facte per dominum Ducem et consilium de quibus fuerit obtentum inter dictos XXXX ut supra, et de quibus facta fuerit scriptura per dictos cancellarios. Et predictas regulas positas unam sub rubrica *Qualiter officia concedantur et officiales eligantur*, et aliam sub rubrica *De electione duodecim antianorum*. De aliis autem regulis se non possint intromittere, sed firme remaneant ». Vi sono ulteriori rinvii a questo testo proprio nella *regula* richiamata (*Qualiter officia concedantur et officiales eligantur*), quasi lo spazio lasciato agli *emendatores* fosse limitato al problema dei criteri della partecipazione politica. Tale disposizione presenta analogie al capitolo *De rebus prohibitis poni in consiliis ad partitum vel secretum scrutinium* dello *Statutum de regimine* lucchese (cfr. *supra* nota 134).

¹⁴¹ « I *capitula precisa* esprimono e consumano il potere normativo dell'assemblea, prevalgono su ogni delibera contrastante, precludono delibere di riforma »: S. CAPRIOLI, *Per una convenzione sugli statuti* cit. p. 316, e cfr. ID., *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia*

biamente, però, anche le *Regulae* erano sottoposte a revisione, correzione e adattamenti.

Si considerino ora due esempi molto diversi tra loro, che servono, ciò nonostante, ad arricchire il quadro di come e perché si scrivevano (e riscrivevano) le *regulae*.

Tra i *consilia* di Bartolomeo Bosco (attivo tra fine Trecento e gli anni Trenta del Quattrocento) ve ne sono almeno una decina in cui si discute delle implicazioni (e delle stratificazioni) di una *regula* cruciale nell'ordinamento genovese, intitolata *De prohibita intromissione iusticie domino duci et consilio*, la cui prima stesura conosciuta è quella del 1363, e che fu, poi, di continuo corretta. Il giurista ricorda che era stata voluta «ad refrenandum ambitiones et voluntates Dominorum Praesidentium Ianuae». Il nucleo della *regula* (cui seguivano specificazioni e limitazioni) è racchiuso in questi due capisaldi:

ius et iusticia reddatur tam in civilibus quam in criminalibus per dominum potestatem ... et suos iudices, et alios officiales ad hec specialiter constitutos ... secundum formam capitulorum civitatis Ianue et regularum presentium, et ubi desunt capitula seu regule secundum iura romana. Et de ipsis causis ... tam in civilibus quam in criminalibus, dominus dux et consilium nullam potestatem habeant, seu aliquam iurisdictionem ipsas cognoscendi et diffiniendi ¹⁴².

milleduecentosettantanove, in *Statuto del comune di Perugia del 1279*, Perugia 1996, II, p. 282 e sgg.; U. SANTARELLI, *Pensiero giuridico e applicazione. Gli strumenti normativi e la loro durata nell'Umbria medievale*, in *Gli statuti comunali umbri* cit., p. 31 e sgg.; V. CRESCENZI, *Il problema delle fonti nell'esperienza giuridica della Repubblica di Venezia. Lo statuto e la sua interpretatio*, in *A Ennio Cortese*, Studi promossi da D. MAFFEI, I, Roma 2001, p. 364 e sgg. Le *Regulae* genovesi sembrano pertanto sottrarsi alla definizione di statuto come "flexible constitution" proposta in modo suggestivo da M. SBRICCOLI, *Legislation, Justice and Political Power in Italian Cities, 1200-1400*, in *Legislation and Justice*, a cura di A. PADOA SCHIOPPA, Oxford 1997, p. 52 e sgg. Su queste tematiche si vedano (da un punto di vista teorico) le considerazioni di PH. PETTIT, *Il repubblicanesimo. Una teoria della libertà e del governo*, Milano 1997, pp. 326 e sgg.

¹⁴² *Leges genuenses* cit., col. 284. Il testo fu ininterrottamente modificato, almeno a partire dal 1380 (ASG, *Archivio segreto* 496) fino alla stesura di metà Quattrocento, ripresa nell'edizione del 1498 (cfr. anche R. FERRANTE, *La difesa della legalità* cit., pp. 32, 81 e sgg.). Nelle *Regulae* ve ne era anche un'altra in cui il concetto è ribadito: *Quod dominus dux vel consilium non habeant nec exerceant merum et mixtum imperium nisi per officiales communis*. I *consilia* di Bosco cui si fa riferimento sono i seguenti: 6, 66, 120, 165, 228, 229, 233, 298, 403, 430, 438 (B. BOSCO, *Consilia*, Lodani, apud Franciscum Castellum 1620). Sul Bosco cfr. V.

Un precedente (assai più sintetico, che indica tuttavia una continuità della problematica) si trova in un *capitulum* del 1306 in cui erano definiti gli estesissimi poteri dei capitani: «dictis dominis non liceat se intromittere de hiis que spectant ad iusticiam vel vindictam, videlicet de cognitione seu diffinitione causarum civilium vel criminalium»¹⁴³. Il contenuto della *regula* doveva essere presente in una delle redazioni antecedenti al 1363, visto che già Signorolo degli Omodei aveva sottolineato a metà Trecento che

potestas dicti ducis erat regulata ut infra, videlicet quia ipse poterat expedire negotia communis Ianue que erant *de alio quam de iustitia seu de vindicta*, dum tamen faceret cum consilio suorum XII, sine quorum consilio quod agebatur non valebant¹⁴⁴.

Uno dei pareri del Bosco verteva sul contrasto esistente tra il divieto di appello alle sentenze dell'ufficio di Mercanzia e gli eventuali interventi in proposito di chi governava:

videtur prima facie aliquem supplicare non posse contra sententiam officii mercantiae, sed istud non impediabat quin Domini Praesidentes possent dispensare contra statutum vel rescribere ipso non obstante, sicut tota die faciebant ad libitum: nam certum est quod suprema iurisdictio ressidet apud eos qui possunt statuere et statutum totaliter remove sive ei abrogare et derogare ... Ad quod tollendum fuit facta regula de prohibita intromissione iustitiae, *multum precisa*, quod Domini Praesidentes non possent se intromittere de iustitia nisi in certis casibus specificatis in ea¹⁴⁵.

Le argomentazioni del giurista mettono in evidenza quali fossero state le intenzioni dei *regulatores*: sottrarre l'amministrazione della giustizia alla disponibilità di chi controllava il governo e predisporre un sistema di norme cui non potesse derogare neppure chi aveva la *potestas statuendi*. Doge e Anziani (i *praesidentes*) possono fare e disfare leggi, promulgare decreti; ma

PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere*, in Università di Genova «Annali della Facoltà di Giurisprudenza», XVI (1977), pp. 855-890; ID., *Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i consilia di Bartolomeo Bosco*, in *Consilia im spätem Mittelalter*, a cura di I. BAUMGÄRTNER, Sigmaringen 1995, pp. 65-78.

¹⁴³ Cfr. *supra* nota 90.

¹⁴⁴ S. DE HOMODEIS, *Consilia*, Lugduni, Apud Haeredes Iacobi Giuntae 1549, n. 138, c. 103 r. (corsivo mio).

¹⁴⁵ B. BOSCO, *Consilia* cit., n. 165, p. 257 (corsivo mio; quasi identico è il suo ragionamento anche nel *consilium* n. 438, p. 683 e sgg.). L'uso del termine *praesidentes* potrebbe indicare che il *consilium* fu redatto in un periodo di dominazione milanese.

non derogare (almeno in teoria) a quanto stabilito dalle *regulae*, e in special modo da quella in oggetto; è esplicitamente elencata tra quelle che, se violate, fanno aprire un procedimento di sindacato a carico del doge:

Dominum duces et consilium possint et debeant dicti syndicatores syndicare et condemnare ... in casu quo invenerint quod dictus dominus dux et consilium ... non observaret seu non observarent regulas infrascriptas ... primo regula posita sub rubrica de prohibita intromissione iusticie domino Duci et consilio ¹⁴⁶.

In un altro significativo *consilium* del Bosco (a proposito di un rescritto dogale) è delineata la contrapposizione tra rispetto delle *regulae* e governo tirannico:

Nec potest dici quod D. Dux habuerit plenitudinem potestatis ex electione de se facta; quia sicut notorium est, tempore dictae suae electionis praesidebat in palatio more tyrannico, fugatis adversariis suis, unde dicta concessio bailliae tanquam facta metu tyrannidis non valuit.

E, d'altra parte, se l'elezione fosse stata fatta legittimamente, «posito quod habuisset plenitudinem potestatis, *subiecit se regulae*, promissit ipsam observare, et voluit non posse quidquam disponere contra eam » ¹⁴⁷.

La testimonianza di Bartolomeo Bosco si situa in un periodo in cui il sistema delle *regulae* tendeva ormai a fissarsi, a cristallizzarsi (almeno da un punto di vista della tradizione testuale). La situazione si presenta differente se invece si volge lo sguardo indietro, per vedere come tale sistema si sia affermato nella seconda metà del Trecento.

Il passo degli annali sopra citato relativo a Giovanni da Murta, dopo il richiamo a Venezia («publica asseruit contione se regulis subdi velle ad modum Veneciarum ducis») così continuava: «et prout electi ad condendas regulas disposuerint » ¹⁴⁸. Vale a dire, dalle parole dello Stella sembra potersi dedurre che in occasione della nomina del nuovo doge, nel 1345, era possibile aspettarsi una nuova composizione delle *regulae* (in modo non diverso da quanto avveniva per le promesse ducali veneziane).

¹⁴⁶ ASG, *Ms. tornati da Parigi* 19, c. 55 v.; cfr. R. SAVELLI, «*Capitula*», «*regulae*» cit., p. 490 e *supra* nota 142.

¹⁴⁷ B. BOSCO, *Consilia* cit., n. 403, p. 634 (corsivo mio).

¹⁴⁸ GEORGII et IOHANNIS STELLAE *Annales genuenses* cit., pp. 141-142.

Leggendo le pagine immediatamente precedenti degli stessi annali emerge anche un altro genere di questioni (il che può servire a dare una più articolata valutazione storiografica di questo tipo di statuto). Nel 1344, infatti, il Boccanegra, prima di essere defenestrato dal potere, cercò un accordo con la nobiltà:

electi fuerunt duodecim consiliarii cum eo duce ad urbis regimen, sex nobiles et sex de populo ... declinavit dux ad libitum nobilium et fuerunt *date* suo regimini regule et ordines quos non auderet transcendere¹⁴⁹.

Dal brano citato si traggono indicazioni di natura diversa, la prima delle quali è relativa al fatto che uno dei cardini del conflitto politico (e della stesura delle *regulae*) era legato al problema della partecipazione / esclusione degli “ordini” in rapporto alla gestione del potere, al conflitto nobiltà-popolo. In secondo luogo si può sottolineare, come le *regulae* siano « date » al Boccanegra, e che quindi costituiscano un limite per lui invalicabile¹⁵⁰. In terzo luogo si deduce che dopo la redazione del 1340, e prima di quella del 1345-1346, ve ne doveva essere stata una anche nel 1344 (o qualche sostanziosa modifica della precedente).

Sono state ricordate le *regulae* (rimaste) del 1363. Già nel 1366, il doge Gabriele Adorno convocava una riunione del *parlamentum* in cui, visto che

gubernacio sub ordine dictarum regularum cedebat ... deleerunt et abolerunt omnes et singulas regulas civitatis predictae factas usque ad hanc diem ... et excelso domino ... Gabrieli Adurno, duci Ianuensium et populi deffensori ... popullus predictus ... dedit et concessit merum et mixtum imperium et gladii potestatem et iurisdictionem omnem dicti communis.

Il passaggio successivo fu quello di incaricare una commissione, i cui membri

debeant facere, providere et statuere et ordinare ordines bene vivendi pacifice et quiete, per quos ordines civitas predicta et universi dicte civitatis et districtus et territorii regantur et gubernentur et vivant in iusticia et iure¹⁵¹.

¹⁴⁹ *Ibidem*, p. 140 (corsivo mio).

¹⁵⁰ Per altri contesti da cui risulta che le *regulae* sono “date” al doge, cfr. *infra* p. 48 e nota 156.

¹⁵¹ *I Registri della Catena* cit., II/I, pp. 426-427.

Il testo sembra riportare un'innovazione forte, dal punto di vista costituzionale (con quella concessione al doge della *gladii potestas*), eppure l'annalista, sempre così attento, nulla annota. Non si può dimenticare che Gabriele Adorno fu uno dei pochi dogi genovesi ad ottenere, due anni dopo, la nomina a vicario imperiale¹⁵².

Lo Stella ricorda che nel 1370 Domenico Campofregoso «dux esse nolebat, nisi cum civium beneplacito et cum sibi regulis dandis». Nel 1378, al momento dell'elezione del suo successore, Nicola Guarco, «fiunt quidam [!] regule, iuxta quas ipse Nicolaus dux se continere habeat et inter cetera ipsis regulis scriptum est quod illi de Campofregoso perpetuo relegentur»¹⁵³. Per il 1380-1382 è rimasta anche documentazione di cancelleria relativa a procedure di revisione delle *regulae*¹⁵⁴. E che nel 1382 fossero vigenti *regulae* identificate come quelle proprie del Guarco è confermato da altre fonti: un distinto passo degli stessi annali ricorda infatti come una copia di queste fu distrutta (forse) durante la rivolta contro il doge. Vi è poi la testimonianza molto più tarda di Bartolomeo Bosco che afferma di aver trovato «in volumine Regularum D. Nicolai de Goarco tunc Ducis quae vigerunt 1382 vel circa quandam regulam sub rubrica *Contra officiales sindicatos ad Magistratum postea reclamantes*», ed è un'attestazione cospicua perché

¹⁵² *Liber Iurium* cit., II, coll. 771 e sgg. Sul precedente di Boccanegra cfr. G. PETTI BALBI, *Simon Boccanegra* cit., pp. 317, 326-327. Sul problema generale del vicariato cfr. F. ERCOLE, *Dal comune al principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico del Rinascimento italiano*, Firenze 1929, p. 280 e sgg.; e le recenti considerazioni di P. SCHIERA, *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA, Bologna 1994, p. 38 e sgg.; sulla diversità di concessione e sulle implicazioni, cfr. M.-L. FAVREAU-LILIE, *Reichsherrschaft im spätmittelalterlichen Italien. Zur Handhabung des Reichsvikariates im 14./15. Jahrhundert*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 80 (2000), pp. 53-116. Il caso genovese non sembra rientrare nello schema elaborato da G. DE VERGOTTINI, *Vicariato imperiale e signoria*, in *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1977, II, pp. 613-636.

¹⁵³ GEORGII et IOHANNIS STELLAE *Annales genuenses* cit., pp. 163, 172. Sull'attività dei *regulatores* nel 1377-1378 cfr. ASG, Ms. 104. In quelle del 1363 vi era già una *regula* intitolata *De Buchanigris perpetuo relegandis*. Sul fatto che le *Regulae* siano *date* al doge, cfr. anche *infra* nota 156.

¹⁵⁴ ASG, *Archivio segreto* 496 e 497.

dimostra che negli anni Venti del Quattrocento era ancora consultabile un distinto volume di regole del 1382¹⁵⁵.

Il diverso comportamento rispetto alle *regulae* dei due dogi successori del Guarco rende esplicito un problema ricorrente nel Quattrocento, e che aveva già avuto sintomatici precedenti. Nel 1390, all'ennesimo cambiamento di doge (Giacomo Campofregoso prende il posto di Antoniotto Adorno) « constituti sunt regularum conditores et ordinum, quibus dux novus et civitas gubernari debeant, ipse vero Antoniotus nulli tali compositioni ordinum subdebatur »¹⁵⁶.

Vi è qui la testimonianza letteraria di un rifiuto di giuramento delle *regulae* da parte di un doge. Per il periodo precedente, oltre all'episodio ricordato di Gabriele Adorno (che fa cassare le regole da poco redatte) vi è anche quello significativo in cui il doge in carica ottiene dal *parlamentum* di essere liberato dal giuramento prestato: nel 1347, con una complessa procedura (cui non deve essere rimasto estraneo con la sua consulenza giuridica uno dei presenti alla riunione, Celesterio di Negro), il "virtuoso" Giovanni da Murta riesce ad avere mano libera, e, addirittura, è immediatamente riletto doge alle nuove condizioni:

data et concessa fuit plena et generalis baylia et libera potestas ac merum et mixtum imperium, cum pleno et libero ac absoluto arbitrio super omnes regulas, ordinationes decreta et capitula communis Ianue, iura communia ac consuetudines generales et speciales civitatis Ianue et districtus ... parlamentum ... ad cautelam ... ipsum dominum Iohannem de Murta absolvit et liberavit et absolvit et liberat ab omni vinculo iuramenti per ipsum prestiti de observantia regularum, capitulorum, statutorum, iurium communium seu con-

¹⁵⁵ B. BOSCO, *Consilia* cit., pp. 370-371; cfr. R. FERRANTE, *La difesa della legalità* cit., p. 75. Secondo lo Stella « Vox a cancello ... prodiit, ut dilaniarentur nove regule que super suo regimine erant et penitus deponerentur collectiones, seu cabelle et tolte; et a cancello pretorii fuit unus liber proiectus, simulatus liber regularum » (GEORGII et IOHANNIS STELLAE *Annales genuenses* cit., p. 186). Per procedure di nomina di *regulatores* nel 1393 e 1394 cfr. ASG, *Archivio segreto* 1647 (5).

¹⁵⁶ GEORGII et IOHANNIS STELLAE *Annales genuenses* cit., p. 196. E confronta la duplice testimonianza relativa al 1415 quando furono in successione creati doge Barnaba di Guano e Tommaso Campofregoso: per il primo si annota che i cittadini si riunirono e lo elessero « iuxta regularum ordinem » (e che « rigide incipit Barnabas dux preesse, volens plenissime leges et sibi *datas* regulas ac statuta servare »); a proposito del secondo, invece, Stella scriveva che « consulitur quod, cum esset Ianua multum lacerata dissidiis, eligatur preses qui regulis non sit subditus, cum lex erudiat ut in extraordinariis ordinem non servare sit ordo » (*Ibidem*, pp. 327 e 330).

suetudinum, et alterius cuiuscunque iuris civilis comunis et municipalis, et de novo dictum parlamentum et homines congregati in ipso eundem Iohannem de Murta elegit et eligit in ducem Ianuensium et populi defensorem, rectorem et gubernatorem civitatis et communis Ianue et omnium qui Ianuenses nominantur vel appelantur¹⁵⁷.

Dalle scritture della cancelleria come dalle pagine degli annalisti emerge, per tutto il periodo tre-quattrocentesco, una continua tensione tra un sistema repubblicano basato sul primato della legge (da un lato) e le aspirazioni dei dogi al governo personale, all'instaurazione di dinastie familiari, signorili (dall'altro). La funzione di cartina di tornasole degli esiti del conflitto fu assunto proprio dalle *regulae* – giurate o non giurate, rispettate o stravolte.

Ciò risultava evidente agli occhi degli osservatori più attenti: Signorolo degli Omodei aveva rilevato come la *potestas* del doge di Genova fosse *regulata*, nel senso che i suoi atti avevano valore «dum tamen faceret cum consilio suorum XII, sine quorum consilio quod agebatur non valebat»; in modo non dissimile scrisse nel Quattrocento Martino Garati: «Dux Ianuensium vel Venetorum non est proprie dominus sed habet quamdam preminentiam. Nam consilium generale civitatis Venetorum vel Ianue habet principatum et dominium». Baldo degli Ubaldi aveva già espresso un parere professionale in cui dimostrava come il doge potesse essere *legittimamente* deposto¹⁵⁸.

Sebbene le *regulae* non garantissero da sé sole né ordine né stabilità né legalità, furono sempre presenti e un qualche ruolo senza dubbio svolsero¹⁵⁹. Ancora alla fine del Quattrocento (se bisogna prestare fede all'an-

¹⁵⁷ ASG, Ms. 103, cc. 36r.-41v. (incompleto) e ASG, Ms. membranacei VII, cc. 24v.-32r.; per le circostanze di tale procedura cfr. G. BALBI, *Genova e Corsica nel Trecento*, Roma 1976, p. 22 e sgg.; sul di Negro cfr. la voce di V. PIERGIOVANNI in DBI 40, pp. 133-135.

¹⁵⁸ S. DE HOMODEIS, *Consilia* cit.; G. RONDININI SOLDI, *Il tractatus de principibus di Martino Garati da Lodi. Con l'edizione critica della rubrica De Principibus*, Milano 1968, pp. 171-172, che dipende da un passo di B. DE UBALDIS, *In tres primos libros Codicis ... commentaria*, Lugduni, apud heredes Joannis Moylin alias Cambray, 1544, c. 28v., su cui cfr. D. QUAGLIONI, *Un "tractatus de tyranno": il commento di Baldo degli Ubaldi (1327?-1400) alla lex Decernimus, C. de sacrosanctis ecclesiis (C. 1, 2, 16)*, in «Il pensiero politico», 12 (1980), pp. 64-83; B. DE UBALDIS, *Consiliorum volumen quintum*, Venetiis 1575, nn. 325-326, c. 80v. (su cui cfr. V. PIERGIOVANNI, *Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre "consigli" di Baldo degli Ubaldi*, in *La storia dei genovesi*, VII, Genova 1985, pp. 49-62).

¹⁵⁹ Si vedano in proposito le puntuali considerazioni di M. BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino 1965, p. 11: «nel Quattrocento non c'è Stato ita-

nalista) Battista Fregoso fu estromesso dal potere perché «tentò di esser fatto vicario dell'Imperatore sopra la città, volendo più presto essere di quella signore e Duca a bacheta, che Duce sottoposto alle regole e a i capitoli della città»¹⁶⁰.

Come aveva già osservato Sestan, a Genova «ci sono tutti i presupposti per la signoria; e la signoria non viene fuori»¹⁶¹. Ma per valutare questo tipo di fonte statutaria (anche da un punto di vista storiografico) è necessaria qualche considerazione ulteriore.

A fronte della rigidità (o dell'illusione di rigidità) delle *regulae* stava una situazione che, come è noto, è contraddistinta proprio dalla instabilità più totale. Nella primavera-estate del 1461, in una fase di acutissimo scontro interno ed internazionale, i dogi cambiarono a ripetizione (senza mai che fossero rispettate le procedure previste dalla *regulae*). La nomina di Prospero Adorno, al contrario, fu fatta (almeno in base alle parole dell'annalista) seguendo un apparente percorso legale: «fu eletto duce ... con quattrocento trenta sei voci sotto le regole del duce Georgio e del duce Raffaello Adorni suoi predecessori». Nel maggio, però, anche per far diminuire il livello di conflittualità, Francesco Sforza arrivò al punto di far rapire Paolo Campofregoso (arcivescovo, capofazione, destinato, proprio lui, a diventare doge di lì a poco)¹⁶².

In tale congiuntura non è protagonista il linguaggio del diritto, bensì, quello delle armi, della politica (e del denaro). Dovrebbe essere ovvio che mescolare e scambiare i piani, i livelli (i linguaggi?), non è sempre produttivo. Il diritto serve, ma non è tutta la realtà, né si può pensare che nel Quattrocento si vivesse in uno «stato di diritto»; ma anche allora poteva essere

liano che non abbia da lottare o da temere per la sua libertà. Nessuno statuto comunale si rivela abbastanza ben costruito o sufficientemente presidiato dalla volontà e dalla vigilanza dei cittadini, per non venire intaccato prima e travolto poi dall'insidiosa opera delle grandi famiglie».

¹⁶⁰ A. GIUSTINIANI, *Annali ... della ... Repubblica di Genova*, Genova, Antonio Bellone, 1537, c. CCXLI v.

¹⁶¹ E. SESTAN, *Le origini delle Signorie cittadine: un problema storico esaurito?*, in *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, a cura di G. CHITOLINI, Bologna 1979, p. 74. Sul problema cfr. ora PH. JONES, *The Italian City-State* cit.

¹⁶² A. GIUSTINIANI, *Annali* cit., c. CCXV r.; *Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca*. III. 1461, a cura di I. LAZZARINI, Roma 2000, p. 215.

sempre forte l'illusione di chi pensava che, in una repubblica, libertà significasse soggezione alle leggi¹⁶³.

Nel periodo tre-quattrocentesco emerge, pertanto, un vistoso contrasto tra la funzione fondante delle *regulae* e la loro molteplicità, la loro continua correzione, il loro carattere apparentemente "opzionale" (estremizzando, si potrebbe quasi affermare che le giura chi vuole)¹⁶⁴.

Nonostante ciò, è pur vero che le *regulae* continuano ad essere operanti, a servire, ad essere utilizzate – non sono certo un mero simulacro legalistico del potere (ormai solo arbitrario). Qualche indicazione può anche venire dalla loro stessa tradizione manoscritta. Per quelle del Trecento è rimasto un solo esemplare incompleto (1363) e singoli interventi di correzione¹⁶⁵. Per il Quattrocento, proliferano le copie di quelle del 1413, tutte piuttosto tarde (tranne una dalle caratteristiche particolari), di cui nessuna autentica, con aggiunte più o meno rilevanti¹⁶⁶. Da un primo sondaggio non sembrano esserci particolari problemi di trasmissione testuale. Vi sono inoltre le riforme del 1442-1443, che però mantengono una loro fisionomia autonoma e separata¹⁶⁷.

¹⁶³ Come scriveva Leonardo Bruni, ai magistrati era dato l'*imperium* «ut provideant ne cuius potentia plus valeat quam leges» (L. BRUNI, *Laudatio florentine urbis*, a cura di S.U. BALDASSARI, Firenze 2000, p. 30). Su questo tema classicissimo (con bibliografia sterminata) rinvio solo a M. BARBERIS, *Libertà*, Bologna 1999, e a G. COZZI, *Repubblica di Venezia* cit., p. 100 e sgg.

¹⁶⁴ Gli aspetti deteriori del sistema sono tutti sottolineati in R. MUSSO, *Lo "Stato cappellazzo"*. Genova tra Adorno e Fregoso (1436-1464), in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», 17 (1998), pp. 223-286 e, sotto altri punti di vista, da C. SHAW, *Counsel and Consent in Fifteenth-Century Genoa*, in «The English Historical Review», 116 (2001), pp. 834-862.

¹⁶⁵ Cfr. *supra* p. 39 e R. SAVELLI, «*Capitula*», «*regulae*» cit., p. 453.

¹⁶⁶ La mancanza di una copia autentica creò qualche dilemma in una causa degli inizi del '700: in un esemplare delle *Regulae* si trova annotato: «index legum que in suo originali carent subscriptione M. cancelarii et secretarii et, ob id, a M. Baldisono (ut dicitur) fuerunt iudicatae apocryphae, sed communis opinio est in contrarium» (AST, *Corte, Biblioteca antica* T. IV. 18, p. 201). In effetti in una delle allegazioni degli inizi del Settecento composte in occasione della rimozione di un segretario del Senato (Giulio Cesare Baldissone, appunto) fu scritto: «finisco senza parlare dell'asserte regole, che si dicono state fatte l'anno 1413, perché si tiene per certo essere apocriefe, non ritrovandosi l'originale di esse, prova più che concludente che mai sono state dal Pubblico approvate» (BUG, *Ms. B. VI. 34, c. 59 r.*; e un altro memoriale in tema *Ibidem*, c. 60 e sgg.).

¹⁶⁷ V. PIERGIOVANNI, *Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XIII (1983), pp. 24-41.

Furono redatte nel corso del Quattrocento differenti stesure (come suggerisce Musso sull'onda dell'esperienza trecentesca)¹⁶⁸, o invece si consolidò un testo (accettato/non accettato, a seconda delle contingenze), che è poi quello del 1413?

Questa seconda ipotesi (almeno fino a nuovi ritrovamenti) sembra più plausibile, anche perché la più antica copia (sia pure parziale) delle *regulae* presenta caratteristiche esterne (correzioni e abrasioni) del tutto uniche, che, credo, suffragano la congettura. Il manoscritto (non a caso pergamenaceo, approntato attorno al 1462-1463) conserva una selezione delle *regulae* del 1413, con alcune *additiones* e modifiche successive¹⁶⁹.

Ad esse è aggiunta la traduzione in volgare della prima *regula* qui trascritta in apertura di volume (*De iuramento dominorum Antianorum*). Una particolarità delle due versioni (latina e volgare) è che nella prima risulta il nome di Paolo Campofregoso (con segni di rasure), mentre, nella seconda, dopo aver cancellato il nome dello stesso Campofregoso, lo scriba aggiunse a margine quello di Agostino Adorno (con la qualifica di luogotenente ducale e governatore)¹⁷⁰. Seguono i giuramenti di vicari e confalonieri a «honore e exaltation» dei due (Campofregoso, Adorno), e poi di Sagramoro Visconti (vicegovernatore milanese nel 1466-1468) e di Battista Campofregoso (doge nel 1478-1483, il cui nome fu sovrascritto su quello, probabilmente, di Galeazzo Maria Sforza).

Insomma, per un venticinquennio (quanto mai turbinoso!) agli Anziani era letta sempre questa antologia delle *regulae*, visto che si considerava troppo faticoso o inutile leggere il testo completo delle stesse (nonostante l'univoca ed identica prescrizione contenuta sia in quelle del 1363 sia in

¹⁶⁸ R. MUSSO, *Lo "Stato cappellazzo"* cit., pp. 246-248.

¹⁶⁹ Si tratta di ASG, *Ms. membranacei* XC, noto anche come *regulae cancellariae* (cfr. R. SAVELLI, *Le mani della repubblica* cit., p. 551 nota; ID., «*Capitula*», «*regulae*» cit., p. 484 nota 132); esisteva anche un volume utilizzato in cancelleria denominato *regulae senatoriae* (cfr. l'annotazione di R. Ponsone in ASG, *Ms.* 125, c. 84 r.; su questo manoscritto cfr. *infra* p. 70).

¹⁷⁰ Agostino Adorno ricoprì la carica per conto degli Sforza dal 1488. Sul periodo cfr. R. MUSSO, «*El stado nostro de Zenoa*»: aspetti istituzionali della prima dominazione sforzesca su Genova (1464-78), in *Serta antiqua et mediaevalia*, V, Società e istituzioni del medioevo ligure, Roma 2001, pp. 199-236.

quelle del 1413)¹⁷¹. E la pratica di leggere le *regulae* (in toto o in parte) continuò anche in seguito, visto che, nel 1510, un decreto del governatore francese in tema di fallimenti prevedeva che i cancellieri avrebbero dovuto « *quando legentur regule d. Antianis etiam legere decretum hoc* »¹⁷².

Vi è un secondo aspetto che deve essere ricordato: nel 1423 il cancelliere dei sindacatori trascriveva in appendice ad un singolare volume statutario la regola *De prohibita intromissione iusticie domino duci et consilio*, indicando di averla tratta « de libro regularum dicti officii »¹⁷³. È ovvio che questa *regula* fosse di interesse per i sindacatori (visto che vi erano espressamente richiamati), come è ovvio che, ormai, si fosse creato un volume con la normativa relativa alle loro competenze.

Un *liber* delle regole dell'ufficio non è, però, rimasto, nonostante i numerosi rinvii che ad esso si trovano nelle carte d'archivio, e quindi non si può dire che cosa contenesse con esattezza¹⁷⁴. Altri documenti inducono a pensare che fosse soprattutto costituito (almeno per la parte quattrocentesca) dalle *regulae* del 1413. Sul frontespizio di due copie di queste fu scritto come titolo *Reformationes antiquae et Regule M. D. Sindicatorum proprie*¹⁷⁵; in uno degli indici di materiale normativo conservato in archivio, preparati dal cancelliere Francesco Botto nella prima metà del Cinquecento, è così annotato a proposito delle *regulae*: « ea que continentur in regulis cancellarie et etiam D. Sindicatorum que sunt consimiles ». Vale a dire: agli occhi di personaggi qualificati ed esperti nel Cinquecento era avvenuta una specie di

¹⁷¹ « Ipsas omnes sibi legi facient et diligenter ascultabunt » (per il 1363: *Leges genuenses* cit., col. 276; per il 1413: ASG, *Ms. tornati da Parigi* 19, c. 50 v.).

¹⁷² ASG, *Ms.* 125, c. 161 r. (corsivo mio).

¹⁷³ La trascrizione si apriva con le seguenti parole: « in regulis spectabilis officii domini Sindicatorum comunis Ianue in cartis XXIII conduct<is> MCCCCXIII die XV septembris continetur ... » ACG, *Ms. Brignole Sale* 103.B.13, cc. 168 v.-170 r.; su questo manoscritto cfr. *infra* p. 61.

¹⁷⁴ R. SAVELLI, « *Capitula* », « *regulae* » cit., pp. 485-486 nota; R. FERRANTE, *La difesa della legalità* cit., pp. 75-76.

¹⁷⁵ Bibliothek des Bundesgerichtshofs Karlsruhe, Z R 3401 (il codice proviene dalla ricca biblioteca di Giulio Pallavicino, come indicano i numeri di collocazione sulla copertina); BRT, *St. P.* 897. Anche il manoscritto BCB, mr. II. 5. 9 deriva da un volume di *Regulae* della cancelleria dei sindacatori, come risulta dalla copia della sottoscrizione di Antonio *de Bozolo* a c. 110 r.

“slittamento” per cui le *regulae* del 1413 (dogali, del Comune, degli uffici) si identificavano con le *regulae* della più alta magistratura di controllo¹⁷⁶.

Per via anche di tale “slittamento” (ma non solo) si ebbe come conseguenza che le *regulae* non furono mai del tutto abrogate né caddero in desuetudine: contenevano le disposizioni di riferimento dei sindacatori (da cui attingeva una compilazione di loro regolamenti di metà Seicento)¹⁷⁷. Rappresentavano una delle fonti normative di tipo “costituzionale” del governo repubblicano, affiancate e parzialmente superate a partire dal Cinquecento da nuovi testi¹⁷⁸.

D'altra parte la scelta di tenere separate e distinte le leggi di carattere politico-costituzionale si dimostrò sul lungo periodo la scelta vincente e dominante. Da questo modello di organizzazione del materiale normativo deriveranno le *Reformationes novae* del 1528 e le *Leges novae* del 1576, su cui si reggerà la Repubblica di Genova fino alla fine del Settecento¹⁷⁹. Il modello ebbe anche una qualche influenza sull'organizzazione degli statuti di due città: Albenga e Savona (sia pure ad un livello concettualmente differente, come si vedrà).

¹⁷⁶ ASG, Ms. 221, c. 68 r. (collocata dopo c. 103); le parole citate fanno riferimento all'indice contenuto alle cc. 1 r.-4 r.: «Pandecta illorum que continentur in volumine regularum cancellarie in membranis descripto» (che non corrisponde a nessuno dei codici ad oggi conosciuti). Sul Botto e la sua intensa attività di riordinatore di carte cfr. R. SAVELLI, *Le mani della repubblica* cit., pp. 561, 567. L'uso doveva essere comune nella cancelleria: cfr. ad esempio ASG, Biblioteca Ms. 132 (su cui cfr. *infra* nota 409): vi sono estratti dalla *regulae* definite quali *regulae sindicatorum*.

¹⁷⁷ C.A. PAGGI, *Contextus legum ad magistratum Supremorum Sindicatum Genuae pertinentium*, ASG, Biblioteca Ms. 134. Sul Paggi cfr. R. FERRANTE, *La difesa della legalità* cit., *passim*.

¹⁷⁸ Significativa l'opera di un cancelliere della Repubblica degli anni Venti del Seicento (che svolse tale incarico anche presso i Supremi sindacatori), G.A. GRITTA, *Epitome legum reipublicae genuensis*: il terzo capitolo (*De legibus*) prende avvio dalle riforme legislative del 1413, e innanzi tutto dalle *regulae* (l'autografo del primo libro, relativo ai *politica iura*, è conservato in BDG, Ms. B. VII. 13, le cui aggiunte sono in BEM, *fondo Campori* γ.P.3.18 e ACG, Ms. 268; una copia parziale in ASG, Ms. 134). Le *Regulae* sono logicamente tenute sempre presenti in altri lavori nati in ambienti cancellereschi (tra Sei e Settecento): *Genuensis Reipublicae Leges, Declarationes, Additiones, Reformationes et Decreta, omnia sub singulis capitibus Legum 1576 relata* a cura di B. VADORNO (ASG, Biblioteca Ms. 85 e BUG, Ms. C. IV. 17-18), e *Consigli e magistrati co' quali si governa la Città e dominio*, in ASG, Biblioteca Ms. 164.

¹⁷⁹ Cfr. *infra* § 12 a.

5. *Al tavolo dello statuario. I. Parvum vs. magnum*

Nelle pagine precedenti si è fatto riferimento a un *magnum volumen* del 1403. È ora necessario dedicarvi qualche considerazione, per capire meglio la questione del rapporto esistente tra *capitula* e *regulae*, e, al contempo, le diverse evoluzioni che gli statuti ebbero ad Albenga e Savona.

La compilazione del 1403 ha avuto una certa notorietà; i motivi sono da ascrivere sia al fatto di essere stata promulgata sotto il governo del maresciallo Jean le Meingre, detto Boucicaut (o Boucicault), luogotenente del re di Francia, allora sovrano di Genova, sia al fatto di aver tramandato fonti altrimenti non conservate¹⁸⁰.

È utile spendere qualche parola e cercare di illustrare le differenti cause per cui il successo non arrivò alle scelte di politica statutaria sottese a questa stesura. Può essere in effetti considerato come l'ultimo esempio (tardivo, forse anche fuori tempo) di *magnum* due-trecentesco; si vuole dire che tale *volumen* ha relativamente poco a che fare con la politica di Boucicaut (in parte tentata, in parte realizzata), mentre sa molto di "vecchio", di tradizionale, in una certa misura ormai superato da quanto era avvenuto dopo il 1340¹⁸¹.

¹⁸⁰ È stata pubblicata in *Leges genuenses* cit., coll. 457-730, sulla base dell'unico, mutilo, manoscritto rimasto (AEP, *Mémoires et Documents*, Gênes 15 e 16), in modo del tutto "fantastico" (e seguendo criteri a dir poco misteriosi: ne sono state omesse, ad esempio, intere porzioni). Alle due attuali parti (in cui fu diviso il volume trasportato a Parigi in età napoleonica) deve essere aggiunto un fascicolo che ho identificato come appartenente in origine allo stesso codice ed è oggi conservato in un registro della cancelleria genovese (ASG, *Archivio segreto* 500, cc. 84-119). Per un inquadramento del periodo, del testo, e dei problemi editoriali cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., pp. 141-154; R. SAVELLI, «*Capitula*», «*regulae*» cit., pp. 474-483 (nulla di nuovo nella più recente biografia: D. LALANDE, *Jean II le Meingre dit Boucicaut (1366-1421). Étude d'une biographie héroïque*, Genève 1988, p. 99 e sgg.). Il manoscritto era già mutilo a metà Seicento (cfr. la descrizione contenuta in un inventario dell'archivio: ASG, *Ms.* 312, c. 28 r.); mentre dell'altra copia pergamenea (l'indice a cura del ricordato cancelliere Francesco Botto è in ASG, *Ms.* 221, cc. 6 v.-17 r., 58 r.-59 v.) si seguono con fatica le tracce: non mancano le citazioni e i rinvii, ma verosimilmente uscì dall'archivio dopo metà Cinquecento (visto che non sembra essere presente negli inventari successivi). Si è attribuita alla compilazione la data del 1403, perché il 29 marzo di quell'anno vi fu la prima promulgazione (*Leges genuenses* cit., col. 461), benché il processo di correzione e uniformazione sia continuato fino al 1406 (tanto che in un decreto del 17 luglio 1404 si parla del «*volumen capitulorum communis non diu approbatorum*»: ASG, *Archivio segreto* 501). L'eventuale ritrovamento di nuovi frammenti (o addirittura del volume pergameneo) potrebbe portare ad una più corretta datazione.

¹⁸¹ La sua azione di governo è stata giudicata in modo differenziato. Nel breve volgere di pochi anni (1401-1409) fu indubbiamente realizzata un'estesa politica di revisione e controllo

Se si considera quanto scritto dalla commissione di *emendatores*, di cui era autorevole membro il giurista Giacomo Campofregoso (già doge per breve tempo), risultano subito evidenti l'ambito e le finalità del lavoro. Gli *emendatores* operarono

habitis ibi coram certis capitulis et capitulorum multis et variis voluminibus ... et de capitulis veteribus olim magni voluminis capitulorum Ianue, et parvi etiam voluminis, et emendationibus illorum, et capitulis officiorum mercantie, gazarie, ministrorum, salvatorum portus et moduli, singularum artium civitatis, massariorum generalium, magistrorum racionalium, sindicatorum¹⁸².

Lo spettro della documentazione presa in esame è amplissimo. Vi è, inequivocabilmente, un grande escluso: le *regulae*. Si potrebbe osservare che, in qualche modo, era una scelta ovvia e scontata. Genova era sotto la sovranità francese, e quindi non era più necessaria una legge che disciplinasse le attività del doge e del suo consiglio, né che ponesse in rilievo il ruolo dei sindacatori¹⁸³. Da un lato vi era un governatore che rispondeva al re di

degli statuti del dominio: oltre a Savona (per la quale, nonostante la stretta coincidenza temporale, non sono rimasti però documenti diretti: cfr. *infra* p. 62), e a numerose località della Lunigiana (su cui cfr. E. SALVATORI, *Tra dominante, signori e comunità: gli statuti lunigianesi del Boucicaud*, in corso di stampa), vi sono tracce di approvazioni e/o interventi a Celle, Varazze, Quiliano, Porto Maurizio, e a Bonifacio in Corsica (su cui cfr. ASG, *Archivio segreto* 502, c. 15 v.), anche se a volte si può pensare a citazioni della persona del governatore di mera circostanza. Vista l'attenzione dimostrata per l'area lunigianese, conclusasi con l'acquisizione di Sarzana, resta il dubbio che a questo periodo si possa far risalire una redazione scomparsa proprio di Sarzana; nelle riforme fatte durante la dominazione fiorentina (ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette* 823) si corregge, infatti, un testo che non corrisponde nell'ordine e nel contenuto delle rubriche a quello del 1330 (nonostante vi sia una forte continuità dal 1330 al 1529): era stata approntata una nuova stesura nel 1407-1409?

¹⁸² AEP, *Mémoires et documents, Fonds divers*, Gênes, 15, c. 11; *Leges genuenses* cit., col. 461.

¹⁸³ A ben poco si riduce la disciplina in proposito: nel testo dello statuto *De Sindicatibus et eorum officio*, secondo la versione del 1403, manca il riferimento alla *regula De prohibita intromissione iusticiae*: BUG, Ms. B. VI. 34, cc. 26 r.-30 v. (cfr. R. FERRANTE, *La difesa della legalità* cit., pp. 62-66). Sulle successive accuse rivolte al Boucicaud cfr. la testimonianza di Pileo de Marini in D. PUNCUH, *Il governo del Boucicaud nella lettera di Pileo de Marini a Carlo VI di Francia (1409)*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age - Temps Modernes», 90 (1978), pp. 667 («pacta iurare recusaverit»), 681 («antiquissimas ... leges et statuta consuetudinesque ... mutavit, abrogavit, evertit»), che, nello specifico, è un giudizio in parte tendenzioso.

Francia, dall'altro vi erano i patti di dedizione, ove era stabilito entro quali limiti potesse esplicarsi la sua attività. Le *regulae* in tale prospettiva, quindi, non servivano, anche se per determinati aspetti erano sempre cogenti (la divisione degli uffici a metà tra nobili e popolari, ad esempio)¹⁸⁴.

In attesa di una nuova edizione che rimetta ordine in quello che è rimasto sia del testo sia, più semplicemente, degli stessi indici, si può rilevare un elemento significativo: scorrendo il solo campione rappresentato dall'elenco delle rubriche *exceptatae* riportato in appendice al *volumen parvum* del 1375, si nota che un numero considerevole di queste, in specie dal cosiddetto *liber novus*, fu ripreso nel 1403¹⁸⁵. Vi è poi, ad esempio, il *capitulum* intitolato *De potestatia Rapalli*, in cui il richiamo alle località di *Plicania* (Cicagna), *Monleone* e *Portus Delphini* (Portofino) (e ai consoli ivi presenti), porta molto indietro nel tempo, tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, quando fu costituita la podesteria¹⁸⁶. Nella redazione del 1403 si trova altresì il capitolo *De incidentibus arbores et intrantibus terras alienas* che deriva puntualmente dal *magnum volumen* due-trecentesco, e che era sempre elencato tra le rubriche *exceptatae* del 1375¹⁸⁷; un sintomatico *repêchage* è dato anche dallo statuto intitolato *Forma iuramenti compagne, ad quod conventionati quoque tenentur*¹⁸⁸.

Insomma, diversi indizi mostrano come i *capitulatores* del 1402-1403 abbiano attinto a piene mani (come, del resto, era dichiarato nel proemio stesso) dai *magna volumina* precedenti. Il fatto, poi, che la compilazione sia suddivisa in sette libri (uno in meno di quelli presenti nel testo vigente nel

¹⁸⁴ Per i patti cfr. ASG, *Liber iurium* IX; E. JARRY, *Les origines de la domination française a Gênes (1392-1402)*, Paris 1896, p. 440 e sgg.; nel 1399, quando a Genova vi era lo sfortunato predecessore di Boucicaud, Colard de Calleville, era stata creata una commissione di *regulatores* con il compito « istituendi et firmandi cum dicto gubernatore quascumque regulas, ordinaciones, provisiones, decreta et statuta sub quibus Ianuensis respublica salubriter gubernetur » (ASG, *Archivio segreto* 500; E. JARRY, *Les origines de la domination française* cit., p. 323); forse furono anche gli infelici esiti del precedente a sconsigliare il riferimento alle *regulae*.

¹⁸⁵ Per le rubriche *exceptatae* cfr. *supra* nota 114.

¹⁸⁶ *Leges genuenses* cit., coll. 604-605 (la rubrica è presente anche nel manoscritto dei *capitula* del 1413 conservato in BNN, Ms. III. A. 28 e nell'edizione del 1498). Sulla disciplina relativa alle podesterie cfr. *infra* p. 80.

¹⁸⁷ *Ibidem*, coll. 602-604 (cfr. *supra* p. 30; per una più tarda presenza cfr. *infra* p. 80).

¹⁸⁸ *Ibidem*, coll. 502-503: il testo è stato emendato con i corretti rinvii alla figura del *gubernator*; la "compagna" sembra ormai un reperto archeologico.

1297-1299) è un ulteriore segno della dipendenza da quel modello; da cui non furono riprese (si può ipotizzare) le parti relative alle *constitutiones* del Comune, collocate dopo il 1340 nelle *regulae* (manca infatti tutta la disciplina relativa alla partecipazione politica, alle procedure elettorali).

Largo spazio ha, di nuovo, la normativa attinente sia alle colonie sia alla vita delle campagne e del territorio di terraferma (ricollegandosi, così, con quella che era un'indubbia dimensione non solo cittadina della redazione post-baldovinesca, a prima vista "esclusa" dal *parvum volumen* del 1375)¹⁸⁹. Furono inoltre privilegiati tutti quei corpi normativi, fino ad allora separati, come i *capitula conservatorum seu ministrorum* del 1386¹⁹⁰, come le regole di quegli uffici del Comune (Mercanzia, Gazaria, Robaria) che caratterizzavano la vita giudiziaria ed economica della città¹⁹¹. Nel sesto libro, suddiviso in ulteriori quattro parti, trovava luogo il « parvum volumen, scilicet de rebus civilibus, de maleficiis »¹⁹².

Come è noto, il governo francese ebbe breve durata. Nel 1413 non solo si tornò al tradizionale sistema dogale, ma si affrontò ancora una volta il problema della legislazione statutaria cittadina, e furono così approntate due nuove compilazioni, una di *capitula* e una di *regulae*¹⁹³. Il *magnum volumen* di Boucicaut, da poco completato, sembra andare nel dimenticatoio; risorgono le *regulae*; il modello di riferimento dei *capitula* è il *parvum* del 1375: separazione sistematica delle materie disciplinate, maneggevolezza e sinteticità, esclusione dell'articolato mondo dei commerci e della navigazione – una genuina "riforma restauratrice"¹⁹⁴. Dal proemio dei *capitula* del

¹⁸⁹ Cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., pp. 52-53.

¹⁹⁰ *Leges genuenses* cit., coll. 389-456.

¹⁹¹ Cfr. le indicazioni a p. X nota 13 e *supra* nota 129. Copie delle regole di Mercanzia (oltre che in AEP, *Mémoires et documents, Fonds divers, Gênes*, 15, c. 60 v. e sgg., editi in *Leges genuenses* cit., col. 535 e sgg.) sono in ACG, *Ms. Brignole Sale* 103.B.13, cc. 177-197 e BAV, *fondo Patetta* 872, cc. 23 v.-45 v.

¹⁹² Per l'indice cfr. *Leges genuenses* cit., coll. 489-494; l'edizione di questa parte è particolarmente inaffidabile: cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., pp. 149-150; R. SAVELLI, «*Capitula*», «*regulae*» cit., p. 475.

¹⁹³ V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., pp. 155-241; R. SAVELLI, «*Capitula*», «*regulae*» cit., pp. 483-498; R. FERRANTE, *La difesa della legalità* cit., pp. 67-76.

¹⁹⁴ Il tema della praticità e della unitarietà si fece sempre sentire: nel 1466 fu istituita una commissione che doveva riformare «*statuta civitatis Ianue que capitula vulgus appellat aliasque*

1413 traspare un vero e proprio lavoro di “taglia e incolla”: per definire gli ambiti della disciplina statutaria, si utilizzano le parole usate nel 1375 (« que ad universos Ianuenses spectant et crebrius frequentantur »), e poi, nei capoversi contenenti il decreto di promulgazione, si attinge a piene mani dal prologo del 1403¹⁹⁵.

A parte tali curiosità, il progetto dei *capitulatores* si distingue per la sistematicità, che in tale ambito fu da allora sempre seguita: nel Cinquecento si giunse ad un’ulteriore separazione degli statuti criminali da quelli civili¹⁹⁶.

Il *magnum volumen* è scomparso come modello concettuale dall’orizzonte del legislatore, non da quello degli utilizzatori (il legislatore stesso, e poi avvocati, cancellieri, notai – chiunque avesse bisogno di una norma ivi conservata). Resta una delle “raccolte” da cui ricavare materiali normativi, un deposito di cui non si può fare a meno, cui si ricorrerà ancora nel Seicento¹⁹⁷.

Si è giunti a siffatta conclusione partendo dal confronto tra l’unico manoscritto “ufficiale” dei *capitula* del 1413 e tutte le altre copie d’uso (dalle quali deriva la prima edizione a stampa), confronto che ha portato a risultati abbastanza univoci¹⁹⁸. Chi in misura maggiore e chi meno, chi ci-

magistratum regulas»; la commissione fu invitata a sintetizzare il lavoro «in brevius unumque volumen, ne voluminum varietate erroribus error adiciatur» (ASG, *Archivio segreto* 584). Per altri provvedimenti (tutti senza esiti concreti) cfr. R. SAVELLI, *Il problema della giustizia* cit., p. 331.

¹⁹⁵ Per il 1375 cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., p. 283; per il 1403: *Leges genuenses* cit., coll. 462-463; per il 1413, ASG, *Ms. membranacei* LXXXIV, c. 2.

¹⁹⁶ Cfr. *infra* p. 80.

¹⁹⁷ Alcuni esempi: nel 1451 il vicario ducale, per dirimere la controversia con Savona relativa alla giurisdizione su parti del territorio di Celle, fonda una delle sue argomentazioni sul capitolo *Quod omnis possessio sit affecta pro sustinendis oneribus* presente nel *magnum* del 1403 (anche se riferimenti cronici interni rinviano ad una stesura di fine Duecento); il capitolo *De collectis districtualibus imponendis* è trascritto infinite volte e ripreso nelle raccolte ufficiali dei regolamenti del Magistrato di comunità (cfr. ASG, *Ms.* 266 e 311) o anche all’interno di una registro fiscale (ASG, *Magistrato delle comunità* 818). Negli statuti criminali del 1556 (§ 31 del primo libro; cfr. *infra* nota 445) vi è un esplicito rinvio alla rubrica *De ordine potestatum districtus Ianuae*: non era stata inclusa nella redazione dei *capitula* del 1413, ma era presente nel *volumen* del 1403 e in diverse copie d’uso del 1413 (su cui cfr. *infra* p. 80 e nota 335). Numerosi gli estratti e le citazioni in ASG, *Biblioteca Ms.* 89, registro proveniente dalla cancelleria dei Sindacatori.

¹⁹⁸ R. SAVELLI, «*Capitula*», «*regulae*» cit., p. 491-499 (lo studio allora fatto è stato confermato anche dal più recente ritrovamento, il manoscritto conservato nella Sezione dell’Isti-

tando l'origine e chi no, tutti attingono qualcosa dal *magnum* del 1403, e/o dalle compilazioni precedenti (1375, 1363, *liber novus, novum parvum*), così come aggiungono anche testi tratti dalla legislazione successiva al 1413.

Tale atteggiamento risulta più vistoso nel caso di un manoscritto approntato dopo il 1413: chi lo compose aveva sotto mano, innanzi tutto, una copia del testo del 1403, ma utilizzò, altresì, un volume del 1375 (che riportava in appendice l'elenco delle rubriche *exceptatae*), e, al contempo, uno del 1413; dalla redazione del 1403 riprese pure la suddivisione in quattro libri (le quattro parti del sesto libro di Boucicaut)¹⁹⁹. Identica partizione fu usata anche da un altro *scriba*, che trascrisse, però, dalla redazione del 1413²⁰⁰. L'importante (sembra) era poter avere a disposizione le fonti che servivano e che (presuntivamente) non erano state abrogate: la maggiore o minore antichità di una norma non costituiva un problema per gli uomini del Quattrocento (e non solo per loro).

Il lavoro di aggiunta e correzione dei testi disponibili diventa ancor più ricco di significato in rapporto all'edizione che fu fatta alla fine del Quattrocento dal letterato lunigianese Antonio Maria Visdomini²⁰¹. Alcuni sondaggi su singoli esemplari hanno portato alla constatazione che il volume non era passivamente accreditato presso gli utenti professionali. In uno di questi, ricco di correzioni e aggiunte (di un avvocato o un causidico al tavolo di lavoro a metà Cinquecento) non si trovano solo ovvie *additiones* costituite da leggi importanti fatte successivamente all'edizione – ad esempio quelle sulla creazione della rota civile e sugli appelli – o citazioni dalla dottrina; il non identificato giurista annota anche che, nel 1547, si era procurato dal cancelliere Francesco Botto la copia di un capitolo contenuto nel

tuto Internazionale di Studi Liguri Albenga, *Carte Cepollini*, e da una più attenta lettura del frammento conservato in BSR, *Statuti mss.* 353). La copia che considero "ufficiale" è quella, quasi senza *additiones*, conservata in ASG, *Ms. membranacei* LXXXIV (cfr. R. SAVELLI, «*Capitula*», «*regulae*» cit., pp. 491-492): fu scritta negli anni immediatamente successivi all'approvazione e doveva essere una di quelle depositate presso lo *statutarius*. Non era certo l'unico esemplare "ufficiale", ma è oggi l'unico noto che si possa definire tale.

¹⁹⁹ ACG, *Ms. Brignole Sale* 103. B. 13.

²⁰⁰ Sezione dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri Albenga, *Carte Cepollini*.

²⁰¹ *Statuta et decreta communis Genuae, Bononiae, Caligula Bazalerio*, 1498. Sulle caratteristiche e i limiti dell'edizione cfr. R. SAVELLI, «*Capitula*», «*regulae*» cit., pp. 496-497; sui motivi ispiratori enunciati nella dedica cfr. *infra* p. 80.

codice « in membranis » del *magnum* del 1403, perché quello corrispondente pubblicato dal Visdomini era *apocrifum* ²⁰².

Testimonianze di problematiche analoghe a quelle qui illustrate (*magnum / parvum, regulae / capitula*) si trovano nelle due altre esperienze che più sono vicine a quella genovese – Savona e Albenga – pur mantenendo caratteristiche individuali specifiche ²⁰³. In particolar modo gli usi di scrittura degli statuti a Savona conservano una forte peculiarità dal XIII al XVI secolo (con costanti aggiornamenti e modifiche), nonostante la contrastata dominazione genovese – cosa che avverrà in misura minore ad Albenga, ad esempio ²⁰⁴.

Si vogliono a questo punto segnalare due sole vicende, da cui risulta la comunanza dei problemi, qualche possibile influenza reciproca, sia pur all'interno di tradizioni proprie. Come si è sopra accennato, a Savona nel 1376 fu preparato uno statuto che ha tutte le caratteristiche esterne di un *volumen magnum*, sebbene la locuzione non sembri ricorrere, o, comunque, a quel tempo non servisse ad identificare l'oggetto: è stato distinto in tre libri (rispetto ai sette del 1345), che corrispondono ad altrettante grandi partizioni sistematiche (“politici”, “civili” e “criminali”), « ut ... capitula facilius invenire possint » ²⁰⁵. Per il periodo della dominazione francese non si hanno notizie dirette di specifici interventi in tale settore.

Quanto è rimasto delle redazioni statutarie quattrocentesche è indicativo: rispetto all'unico volume del 1376 ve ne sono ormai tre, anche se nella tradizione manoscritta manca qualche tassello che renda univoca l'interpretazione dei testi rimasti.

Il manoscritto più antico è quello degli statuti criminali – purtroppo in non buone condizioni di conservazione, senza date croniche, senza introduzione, senza conclusione, con poche *additiones* finali, datate 1454 e 1458

²⁰² Biblioteca Franzoniana Genova, Inc. B. 21. Correzioni “filologiche” vi sono anche nell'esemplare appartenuto al già menzionato cancelliere Giovanni Agostino Gritta (BEM, α. Z. 5. 16).

²⁰³ La tematica *magnum / parvum* si ritrova ad esempio anche a Siena: cfr. il documento segnalato da M. ASCHERI, *Statuti, legislazione e sovranità* cit., pp. 192-193.

²⁰⁴ Su questi temi cfr. anche *infra* p. 80.

²⁰⁵ ASS, *Comune Savona* I, 6 (e cfr. *supra* pp. 26 e 36).

(fatte contestualmente alla nuova compilazione civile; in questa copia, tuttavia, sono riportate solo le aggiunte criminali)²⁰⁶.

Vi sono poi due manoscritti degli statuti “politici”. Qui la situazione cambia, in quanto dall’introduzione si evince che la redazione era stata preparata nel 1404 e che avrebbe avuto vigenza dal 1405. Entrambi i codici, tuttavia, riportano una stesura successiva al 1404-1405: la *conclusio*, presente solo in quello più antico, è datata 1430; in entrambi sono contenute aggiunte e modifiche datate, o databili, tra il 1413 e il 1428 (oltre a quelle successive poste a margine o in fine). Da ciò si può arguire che nel 1404 si decise di redigere nuovi capitoli politici (forse in contemporanea a quelli criminali); di essi non vi sono testimoni diretti e furono inglobati in una revisione del 1430.

La « *conclusio omnium statutorum* », inoltre, non riguarda palesemente solo quelli politici. In essa ricorre, infatti, la menzione dei *tria officia capitulatorum* e si stabilisce che il notaio avrebbe dovuto preparare

novum volumen omnium dictorum capitulorum dicte civitatis approbatorum et confirmatorum in quorum quolibet quod tam per aliquam reformationem seu emendationem cassatum non fuerit sub suis debitis titulis locis et paragraphis scribantur ... Ex quibus extrahantur alia tria volumina iuxta morem solitum in palatio tenenda et quibus sic extractis et non aliquibus aliis tam in civilibus quam in criminalibus in iudiciis et extra iudicium uti debeant principales et ceteri magistratus ac reliqui officiales ... ac etiam quicumque cives districtuales et habitatores.

La *conclusio* contiene un’ulteriore indicazione:

*declarando quod additiones et emendationes de novo facte super volumine parvo capitulorum civilium locum non habeant nisi a kalendis februarii proxime venientis ultra et quod ipse additiones et emendationes locum non habeant super causis et questionibus preteritis nec pendentibus sed futuris*²⁰⁷.

Il quadro incomincia a delinearsi. Anche a Savona vi era un uso “promiscuo” di volumi di formato diverso: uno onnicomprensivo (il *magnum* non nominato, come erano quelli del 1376 e del 1345), e tre distinti (*iuxta morem solitum*) da tenere a palazzo, nelle curie, di cui quello civile è già identificato come *parvum*. Nelle aggiunte finali successive si trova più di un riferimento al *volumen magnum*, contenente un blocco di correzioni del

²⁰⁶ *Ibidem*, 19.

²⁰⁷ *Ibidem*, 7, c. 117 r. (corsivi miei).

1458. Allo stesso anno è datata la « conclusio statutorum civilium », e questa, sì, riguarda solo i civili. Nel codice più antico di tale redazione è inclusa pure una stesura dei politici del 1404-1430, in cui molte aggiunte sono state ormai inglobate nel testo. Nelle carte finali vi sono *additiones*, per alcune delle quali vi è l'indicazione che avrebbero dovuto essere trascritte nel *magnum* (ed arrivano fino al 1520) ²⁰⁸.

Divisione sistematica e divisione “fisica” vanno di pari passo; la prassi di rinnovare il *magnum* sembrerebbe più frequente e più duratura a Savona rispetto a Genova (sebbene non pare siano rimaste attestazioni dirette del “grande libro” che doveva affiancare i *tria volumina*). L'usanza, comunque, è legata a radicate tradizioni locali e non se ne può quindi ascrivere il merito a Boucicaut. A parte questi aspetti “sistematico-materiali”, il modo di scrivere gli statuti a Savona nel Quattrocento si differenzia non poco rispetto a quello utilizzato a Genova o in altre situazioni liguri: il numero dei capitoli è limitato per ciascun volume, lo stile è minuzioso e prolisso, con un andamento molto espositivo e “dottrinale”.

La differenza fondamentale tra la realtà savonese e quella genovese sembrerebbe consistere (il condizionale è d'obbligo mancando del tutto uno dei termini del confronto) nel fatto che nella capitale il *magnum volumen* era considerato anche un “deposito” *aggiuntivo* di norme statutarie, mentre nella città rivierasca era (presumibilmente) costituito dalla somma delle tre parti che potevano circolare separate ²⁰⁹.

Sulle orme di un modello più tradizionale si colloca la pratica di scrittura degli statuti ad Albenga nel Quattrocento, ma pure in tale caso con qualche segno di influssi genovesi, se non altro a livello lessicale (oltre a quanto si

²⁰⁸ *Ibidem*, 8. Anche alcune *additiones* allo statuto dei ministerali (che in origine faceva parte dei capitoli politici) riportano l'indicazione che dovevano « scribi in magno volumine statutorum Saone » (*Ibidem*, 19, cc. 18 v., 23 v. delibere del 1511). Sulla situazione politica nel periodo quattrocentesco cfr. R. MUSSO, *Ceto dirigente, fazioni ed istituzioni comunali della Savona rinascimentale*, in *Giovanni Agostino Abate. Una fonte per la storia di Savona nel XVI secolo*, a cura di C. PAOLOCCI, F. MOLteni, Genova 1995, pp. 7-50.

²⁰⁹ L'ultima propaggine di questa usanza può essere riscontrata nella procedura di revisione degli statuti “criminali” e “politici” che avvenne più o meno contestualmente negli anni Settanta del Cinquecento (ASS, *Comune Savona*, I, 57), e che portò poi nel 1610 a due contemporanee edizioni (documenti sulle procedure sono in appendice anche ai singoli volumi: cfr. ad esempio *Ibidem*, 11).

osserverà poi). La base è data dal corpo tripartito della redazione del 1288 (ripreso a metà Trecento, e presente fino all'edizione del 1519, con continui aggiornamenti e adeguamenti); vi si aggiungono dal 1413, in un piccolo volume separato, gli *statuta et ordinamenta* del Comune, che dalla fine del secolo assumeranno il nome di *regulae*: tra gli elementi di novità da segnalare è quello della istituzionalizzazione dei sindacatori²¹⁰.

6. Una città divisa e il suo distretto

Il lettore che è arrivato fino a questo punto dovrà esercitare ancora un po' della sua paziente attenzione: si troverà di fronte ad un'interruzione nello sviluppo temporale della narrazione e sarà costretto a tornare indietro. È necessario, infatti, riaffrontare ora il corso degli eventi, partendo di nuovo quasi dall'inizio, per poter meglio comprendere altri aspetti della vicenda statutaria del periodo tardo-medievale.

Il punto d'avvio è un passo di un *capitulum* conservato solo in uno dei manoscritti genovesi degli inizi del Trecento, che tramandano (come si è visto) la rielaborazione cui fu sottoposto il breve dei consoli dei placiti (e la redazione del Baldovini):

teneantur consules placitorum *volumina capitulorum omnium consulatuum placitorum* usque per totum februarium per scribas suos facere ascoltare et corrigere ubi corrigendum erit, *sicut quod sint eiusdem tenoris secundum quod esse debent*, non addendo vel diminuendo nisi sicut in capitulis continetur et emendacionibus approbatis per consilium esse debent. Et ad hoc *unus scriba de quolibet palatio* ad minus debeat interesse²¹¹.

Ad una prima lettura il contenuto può sembrare ovvio: vi è sempre (dalla grande città al piccolo borgo) una norma che obbliga qualche soggetto a tutelare lo statuto – incatenandolo, facendone fare un certo numero di copie, chiudendolo in *scrineo communis*, in un convento. I paralleli problemi della certificazione e della conservazione erano sentiti ovunque.

²¹⁰ Per la redazione di metà Trecento cfr. *supra* nota 80; per quella del 1473, ancora inedita: ASA, *Archivio comunale, Statuti* 13; P. ACCAME, *Statuti di Albenga dell'anno 1413*, Finalborgo 1901; *Statuta seu municipalia iura inclite civitatis Albingane optime castigata*, Ast, Per Franciscum Sylvam, 1519 (le *regulae* sono a cc. 108 r.-124 r.).

²¹¹ BRT, *St. P.* 291, c. 10 (corsivo mio; edito in V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., pp. 269-270).

Nel passo sopra citato, nondimeno, si può leggere anche il segno di un altro genere di questioni, un po' più specifiche, legate ad una peculiare esperienza di organizzazione cittadina e della vita giudiziaria, che si riverberava pure nel modo di scrivere gli statuti. Il testo messo in evidenza fa riferimento a diversi soggetti e oggetti: i consoli dei placiti, i loro cancellieri, i palazzi in cui si amministra giustizia, i *volumina* che devono stare in ogni sede e che devono essere *eiusdem tenoris*. In effetti a partire dalla prima metà del XII secolo la città era divisa in due grandi partizioni (*civitas/castrum* e *burgus*), ulteriormente frazionate per compagnie; all'interno di queste i consoli dei placiti « taliter placitabant, duo in unam compagniam et duo in alteram, et sic per ceteras compagnias »²¹².

La storia della città è stata ricostruita in modo puntuale da un punto di vista di storia urbana, del manufatto; molto meno dal punto di vista della storia istituzionale, giuridica, o semplicemente civile. Mutarono più e più volte nel corso degli anni e dei secoli successivi il numero dei consoli, il loro nome, la funzione, la qualificazione personale (genovesi/forestieri, laici/giuristi), ma fino a Trecento inoltrato vi fu sempre, per lo meno, la partizione tra *civitas* e *burgus*, e da tale distinzione discendeva quella delle curie consolari, delle loro competenze territoriali, dei luoghi in cui amministravano giustizia²¹³.

Nel 1155, narra l'annalista, « tres ... placitabant in quatuor compagnis versus Palazolom in uno de palaciis archiepiscopi ... alii vero tres ... placitabant versus Burgum in aliis quatuor compagnis et hoc in alio palatio archiepiscopi »; già l'anno seguente, però, si riunirono nella stessa sede, ma « separatim »²¹⁴; sia prima che dopo al 1155, diversi edifici vescovili o chiese importanti del tessuto urbano ospitarono i consoli²¹⁵. È un sistema pluri-

²¹² *Annali genovesi* cit., I, p. 25.

²¹³ Il testo di riferimento è quello di L. GROSSI BIANCHI - E. POLEGGI, *Una città portuale nel Medioevo. Genova nei secoli X-XVI*, Genova 1980, p. 41 e sgg. Sintetiche ma utili considerazioni in E. ENNEN, *Storia della città medievale*, Bari 1975, pp. 125-127. Mancano del tutto ricerche come quella di A. PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in *Atti dell'11° congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto 1989, I, pp. 459-549, o, per altri aspetti, di P. GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, Spoleto 2001. Qualche cenno in V. VITALE, *Il comune del podestà* cit., p. 19 e sgg.

²¹⁴ *Annali genovesi* cit., I, pp. 41, 46.

²¹⁵ Già nel *sacramentum de moneta* del 1139 (*I Libri Iurium* cit., I/1, p. 40) si trova l'identificazione dei luoghi della giustizia, con un richiamo alla possibilità che non vi fossero con-

centrico, in cui vi sono più luoghi della giustizia, più *palacia*, e ciò spiega il riferimento (nel capitolo sopra citato) a « unus scriba de *quolibet palatio* »²¹⁶.

Un sistema del genere affiora ovviamente negli statuti: molteplici sono i riferimenti a questi *palacia* che possono indicare sia l'ambito territoriale della giurisdizione (« istud intelligatur de iudicibus divisus in palacio quo causa agitur »), sia l'istituzione stessa (come quando si fa riferimento ai *curatores generales palacii*)²¹⁷. Tale ordinamento si riverbera nel fatto che ogni persona appartiene ad un consolato ed è sotto quel consolato che deve essere giudicata; vi sono i consoli *de medio* per risolvere le vertenze tra una giurisdizione e l'altra; erano previste anche procedure per garantire la validità degli atti compiuti presso un consolato non competente²¹⁸.

Vi è un ulteriore aspetto del passo sopra citato che merita qualche considerazione aggiuntiva. In esso si prescrive ai consoli di ascoltare e correggere i *capitula* – testimonianza di pratiche diffuse di lettura degli statuti (sopra ricordate e di cui gli esempi potrebbero essere moltiplicati)²¹⁹. Segue l'indi-

soli: « Si autem consules Ianue tunc non fuerint, publice super populum dicam in ecclesia Sancti Laurentii aut in ecclesia Sancte Marie de Castro vel ecclesie Sancti Syri »; queste tre chiese sono ricordate nel breve del 1143 (F. NICCOLAI, *Contributo* cit., p. 104). La proliferazione dei luoghi compare anche nella descrizione fatta da Ottobono Scriba della « nova et inaudita » sistemazione decisa nel 1190 (che ricalcava precedenti organizzazioni: *Annali genovesi* cit., II, p. 34). Sul problema delle sedi vescovili cfr. la messa a punto di S. MACCHIAVELLO, *Per la storia della cattedrale di Genova: percorsi archeologici e documentari*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVII/2 (1997), pp. 21-36; A. CAGNANA, *I palazzi fortificati del vescovo di Genova*, in *L'incastellamento in Liguria (X-XII sec.)*, a cura di F. BENENTE, Bordighera 2000, pp. 163-180.

²¹⁶ Ricordo qualche testimonianza tratta da fonti diverse: « in palacio archiepiscopi ubi placitatur consul de medio » (1222: *Liber magistri Salmonis* cit. p. 106); « consules placitorum fuerunt in palacio civitatis » (1230: *Annali genovesi* cit., III, p. 49 e sgg. per riferimenti al *palacio* dei consoli *de medio* o al *palacio* dei consoli *furitanorum*).

²¹⁷ V. PROMIS, *Statuti* cit., pp. 578, 584, 587.

²¹⁸ « Si consules comunis Ianue vel potestas Ianue aut consul vel *consules alterius consularis seu consules de medio* fecerint iurare aliquem vel aliquos testes ... de aliqua causa quam ad suum consulatum pertinere credebant et apparebit postea non ad suum set ad meum pertinere consulatum, tunc testes et dicta testium et confessiones et omnia acta eorum facta coram aliquo ex consulibus licet ad eius consulatum non pertinerent firmas habeo ita ac consules causarum predecessores mei fecissent eos iurare vel ante me facte fuissent »: *Ibidem*, p. 619, e cfr. anche pp. 682, 689.

²¹⁹ « Item te(near) facere legi in priori parlamento vel secundo quod fecero omnia capitula capituli Saone » (M. CALLERI, *I più antichi statuti* cit., p. 173); « Teneantur potestas vel

cazione della finalità: i «volumina capitulorum omnium consulatuum placitorum ... sint eiusdem tenoris secundum quod esse debent» (perché, evidentemente, ne circolava una certa quantità). Anche questo è chiaro, e perfino ovvio da un punto di vista astratto: in città vi deve essere un solo statuto.

Leggendo, a ogni buon conto, il capitolo iniziale nei due manoscritti trecenteschi, si può cogliere una differenza, che non può certo essere imputata a distrazione o incuria del copista. Nel primo, infatti, si trova la seguente formula di giuramento:

De universis quoque lamentationibus quas ante me fecerint inter se homines qui expendant in IIII compagnis *deversus burgum usque Gestam* ... iusticiam tractabo equaliter utriusque partis ... De causis autem vertentibus inter homines IIII compagnarum et plebium *deversus civitatem* non me intromittam nisi quando speciali capitulo contineatur quod in aliqua causa possum facere ²²⁰.

Nel secondo è stata leggermente (ma significativamente) modificata:

De universis quoque lamentacionibus quas ante me fecerint inter se homines qui expendant in quatuor compagnis *deversus civitatem usque Roboretum* ... iusticiam tractabo equaliter utriusque partis ... De causis autem vertentibus inter homines IIII^{or} compagnarum et plebium *deversus burgum* non me intromittam nisi quando speciali capitulo contineatur quod in aliqua causa facere possim ²²¹.

I manoscritti in questione non sono, quindi, solo due testimoni discordanti di una medesima tradizione testuale; in effetti le due copie (destinate a curie diverse) rivelano che, ancora agli inizi del Trecento, era viva e operante la distinzione tra giurisdizioni cittadine delle compagne *deversus burgum* e quelle *deversus civitatem*, e che anche i *brevia* dei placiti (e poi gli statuti) erano stati redatti, intenzionalmente, con indicazioni dissimili. Insomma il breve, lo statuto cittadino, era lo stesso, eppure l'organizzazione della città era tale che si sentiva la necessità di scriverlo in modo differente, a seconda

consules, pro tempore existens vel existentes Sarzane, facere legi breve communis a notariis in parlamento» (*Corpus Statutorum Lunigianensium* cit, I, p. 154); «Teneatur potestas qui de cetero fuerit in civitate Albingane legere vel legi facere sibi capitula dicte civitatis seu capitula posita in libro capitulorum Albingane ter in anno, de quatuor in IIII^{or} mensibus» (*Gli statuti di Albenga del 1288* cit., p. 148). E cfr. *supra* note 112 e 171.

²²⁰ V. PROMIS, *Statuti* cit., pp. 564-565 (corsivo mio).

²²¹ BRT, *St. P.* 291, c. 4 (corsivo mio; edito in V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., p. 265).

del gruppo di compagne nel quale sarebbe stato utilizzato. Non sono casuali, o segno di negligenza, le indicazioni geografiche contenute in un altro capitolo del primo manoscritto:

Si vero anmodo per terras Saracenorum vel alias diversas mundi partes extra districtum Ianue videlicet a Monacho et a Cogoreto ultra mori contingerit aliquem Ianue, et ibi dispositionem probatam per testes III fecerit masculos, firmas habebō si mihi testes ydonei videbuntur.

In effetti sono contenute proprio nel volume che serviva alle curie *deversus burgum usque Gestam* (il torrente Arrestra vicino a Cogoleto)²²².

Né si può pensare che tale distinzione fosse solo l'avanzo di un'antica tradizione testuale di cui si era in seguito smarrito il significato²²³. Questa partizione urbana e istituzionale era così viva che almeno fino agli anni Quaranta del Trecento giudicavano distintamente il *consulatus burgi* e quello *civitatis*; più tardi – in rapporto alle riforme legislative e giudiziarie – la distinzione tese ad affievolirsi, in un processo di progressiva perdita di rilievo istituzionale²²⁴. Due distinti archivi notarili, quello *deversus burgum*

²²² V. PROMIS, *Statuti cit.*, p. 687 (per *Gesta*, tra gli studi più recenti, cfr. R. PAVONI, *Dal comitato di Genova al Comune*, in *La storia dei genovesi*, V, Genova 1985, p. 152; ID., *L'organizzazione del territorio nel Savonese: secoli X-XIII*, in *Le strutture del territorio fra Piemonte e Liguria dal X al XVIII secolo*, Cuneo 1992, p. 111). Nel manoscritto parallelo (mutilo) il capoverso era collocato nella parte perduta e quindi non sono possibili ulteriori confronti; nel frammento conservato a Nizza (C. DESIMONI, *Frammento di Breve cit.* p. 86) il capitolo equivalente, più corto, era suddiviso in due rubriche distinte, e per quanto riguarda i riferimenti geografici era indicato « Si quis noster concivis mortuus fuerit *ultra Portum Veneris et ultra Naulum ...* »; quasi che il breve/statuto non fosse stato ancora separato in due redazioni parallele: segno di una fase di scrittura antecedente, sia pure di poco, rispetto a quella attestata nell'altro manoscritto? Oppure avvisaglia della stratificazione-alluvionalità con cui erano scritti gli statuti? Oppure, ancora, testimonianza di una delle tante “incoerenze” che si incontrano nei documenti genovesi? Portovenere e Noli compaiono come elementi identificativi di un territorio nell'accordo con Roma del 1165-1166 (*Codice diplomatico cit.*, II, p. 18; su cui cfr. *infra* nota 236), e anche successivamente, ad esempio, in quelli con il comune di *Cometum* (Tarquinia) del 1177: « universis hominibus Ianue et districtus eius a Naula usque Portumveneris »: *Ibidem*, II, p. 238.

²²³ Cfr. V. VITALE, *Vita e commercio nei notai genovesi dei secoli XII e XIII*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », LXXII/I (1949), p. 41.

²²⁴ Cfr. *supra* p. 66 (e, ad esempio, *Leges genuenses cit.*, col. 170). La divisione in consoli si rispecchiava nei rapporti con le altre città: si veda la decisione del 1251 su quale foro

e quello *deversus castrum*, continuarono tuttavia ad esistere per buona parte del secolo²²⁵.

Lo stesso primo capitolo degli statuti da cui si è partiti per queste considerazioni permette inoltre di affrontare un genere di temi complementare²²⁶. I consoli avevano giurisdizione, gli uni, *deversus burgum usque Gestam*, gli altri, *deversus civitatem usque Roboretum* (due località su cui torneremo subito); la competenza consolare e la connessa vigenza del breve (e degli statuti) si estendeva ben oltre le mura cittadine, e ben oltre i limiti di quello che poteva essere definito il *suburbium*²²⁷. Già nel 1143 un Guglielmo *iudex*, ingaggiato dal Comune, non era tenuto ad andare «ultra Gestam et ultra Roboretum nec ultra iugum pro placitando siquidem et consilio dando»; quei luoghi rappresentavano, però, i termini entro cui era obbligato a muo-

adire per i cittadini savonesi in lite a Genova: *I Registri della Catena* cit., II/I, pp. 95-96. Nelle più volte menzionate rubriche *exceptatae* del 1375 vi era già un capitolo *Quod potestates trium potestaciarum ius in palacio novo reddant et iudices habeant pro consilio questionum* (ripreso, più o meno integro, in vari manoscritti successivi al 1413 e nell'edizione del 1498, c. 53 r.), indice di una prima centralizzazione del luogo dove si amministra giustizia anche per le podesterie suburbane (e cfr. il riferimento presente nelle *regulae* del 1363 al «palacio in quo reguntur curie»: *Leges genuenses* cit., col. 305).

²²⁵ *Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. COSTAMAGNA, D. PUNCUH, Genova 1964, p. 74; ancora nel 1364 e nel 1378 il cancelliere Corrado Mazurro è «constitutus super custodiam cartulariorum defunctorum notariorum Ianue de quatuor compagnis deversus Burgum» (*Leges genuenses* cit., col. 35; M. GIORDANO, *Manoscritti di immunità* cit., p. 242; per le spese di affitto dei distinti depositi cfr. *Leges genuenses* cit., col. 171). E cfr. A. ASSINI, *L'archivio del collegio notarile genovese e la conservazione degli atti tra Quattro e Cinquecento*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 1994, pp. 216-218. Pure i cartulari dello *scriba navium* erano conservati in luoghi distinti: «quando reditum fecerit Ianue consignet cartularium ipsum consulibus placitorum compagne ipsarum de quibus fuerit maior pars naulizatorum navis ... ex hiis que in cartulario scripta invenero credam et fidem adhibebo» (V. PROMIS, *Statuti* cit., p. 754).

²²⁶ Hanno però due rubriche differenti: l'uno *De manutenendo honorem archiepiscopatus Ianue omniumque ecclesiarum districtus Ianue* (*Ibidem*, p. 564): l'altro *De iuramento consulum et de hiis ad quem tenentur* (così nel rubricario: V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., p. 253).

²²⁷ G. CHIODI, *Tra la civitas e il comitatus: i suburbi nella dottrina di diritto comune, in Dal suburbium al faubourg: evoluzione di una realtà urbana*, a cura di M. ANTICO GALLINA, Milano 2000, pp. 191-285. Sulla proiezione extraurbana dell'organizzazione cittadina si veda in generale G. MENGOLZI, *La città italiana nell'alto Medio Evo*, Firenze 1931 (repr. 1973), p. 286; come termine di confronto, P. GRILLO, *Milano in età comunale* cit., pp. 485 e sgg., 631 e sgg.

versi²²⁸. Agli occhi dei contemporanei la confinazione era chiaramente univoca, mentre ha dato luogo a letture abbastanza diverse tra gli storici.

A quali località corrispondono questi due toponimi di *Gesta* e *Roboretum*? Che cosa rappresentano da un punto di vista istituzionale?

Per *Gesta*, come si è visto, non vi sono incertezze (si tratta del torrente subito dopo Cogoleto)²²⁹. Più incerta è invece l'identificazione di *Roboretum*. La difformità delle interpretazioni in proposito è legata ai seguenti problemi: l'esistenza (o meno) di un *comitatus* tra Chiavari, Lavagna e Sestri (o di un'ampia zona *nullius diocesis / nullius comitatus*); la presenza nella riviera di levante di più luoghi con il medesimo toponimo (molto diffuso in genere); la valutazione dei rapporti tra confinazione ecclesiastica e quella civile²³⁰.

La storiografia è abbastanza concorde nel ritenere che il *comitatus lavaniensis* non sia esistito, o se ne siano perse le tracce in tempi remoti (anteriori a quelli che qui interessano per comprendere le fonti oggetto di discussione)²³¹; come è stato sintetizzato dalla Petti Balbi, il fatto che il consortile dei *lavanienses* abbia assunto il titolo comitale ha erroneamente indotto a

²²⁸ *I Libri Iurium* cit., I/1, p. 103; lo stesso *Willelmus iudex* è presente alla *laus* sui *publici testes* (cfr. *supra* nota 36). Sul fatto che i giudici vadano periodicamente nel distretto cfr. C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti* cit., pp. 115-116.

²²⁹ Cfr. *supra* nota 222.

²³⁰ Cfr. V. POLONIO, *Le circoscrizioni territoriali nella Liguria medievale: modulo ecclesiastico o civile?*, in « Rivista di studi liguri », L (1984), pp. 177-181.

²³¹ Per le diverse posizioni sul tema ricordo qui alcuni dei contributi principali: U. FORMENTINI, *Marca ianuensis. Nuove ricerche intorno alla marca della Liguria orientale*, Pontremoli 1926; ID., « *Turris*. Il comitato torresano e la contea di Lavagna dai Bizantini ai Franchi », in « Archivio storico per le province parmensi », n.s., XXIX (1929), pp. 7-39; F. SASSI, *Il "Comitatulus" di Lavagna e l'organizzazione del territorio fra il Tirreno e la valle del Po*, in « Memorie della Accademia lunigianese di scienze Giovanni Capellini », XII (1931), pp. 144-158; XIII (1932), pp. 3-36; A.A. SETTIA, « *Judiciaria Torrensensis* » e *Monferrato. Un problema di distrettuazione nell'Italia occidentale*, in « Studi Medievali », s. 3^a, XV (1974), pp. 967-1018; G. PETTI BALBI, *I signori di Vezzano in Lunigiana (secolo XI-XIII)*, in « Giornale storico della Lunigiana e del territorio lucense », n.s., XXVIII (1977; ma 1983), pp. 5-27; XXXI-XXXII (1980-1981; ma 1985), pp. 7-59; EAD., *I conti di Lavagna, in Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi conti e visconti nel regno italico (secc. IX-XII)*, I, Roma 1988, pp. 83-114; R. PAVONI, *Dal comitato di Genova* cit.; ID., *Brugnato e i confini fra Genova e Luni*, in « Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze G. Capellini. Sc. storiche e morali », LX-LXI (1990-1991), pp. 47-100; O. GARBARINO, *Monaci, milites e coloni. Materiali scritti e costruiti per una storia del Tigullio altomedievale*, Genova 2000.

«supporre l'esistenza di un distretto comitale vero e proprio all'interno della marca obertenga»²³².

Per quanto riguarda il problema del toponimo, vi sono infatti almeno tre *Roboretum*: muovendosi da Genova, si incontrano una località tra Zoagli e Chiavari²³³, una nell'interno, tra Lavagna e Sestri Levante²³⁴, una vicina a Framura²³⁵. Escludendo la seconda, data la sua posizione troppo arretrata rispetto alla costa, restano la prima e la terza. A favore della prima identificazione vi sono almeno un paio di documenti, di cui uno del tutto univoco costituito dagli accordi con Roma del 1165, in cui i genovesi si impegnavano in questi termini:

²³² G. PETTI BALBI, *I feudatari di Federico I tra Liguria e Lunigiana*, in *Il Barbarossa e i suoi alleati liguri-piemontesi*, Atti del convegno a cura di G.C. BERGAGLIO, Gavi 1987, p. 68; e cfr. anche M. FIRPO, *La ricchezza ed il potere: le origini patrimoniali dell'ascesa della famiglia Fieschi nella Liguria orientale tra XII e XIII secolo*, in *I Fieschi tra Papato e Impero*, a cura di D. CALCAGNO, Lavagna 1997, pp. 323-365. Sarà, comunque, da valutare con attenzione l'autenticità di una sentenza del 1167, in cui sono definiti i diritti di un gruppo di esponenti minori del consorte lavagnino – Cogorno, Torre, *Maureschi* [?] – in relazione al transito dei mercanti lucchesi, «ad Sigestrum usque Roveretum ... in eorum comitatu»; il documento è incluso in un libro di privilegi dei signori di Cogorno: ACG, Ms. 322, c. 6, da cui è stata forse tratta la trascrizione di ASG, *Archivio segreto* 2720, su cui cfr. P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni politiche della Repubblica di Genova (958-1797)*. Regesti, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., I (1960), n. 66. Resta infatti il dubbio che sia da attribuire alla serie più o meno lunga di falsi elaborati per risolvere problemi fiscali. Comunque i codici ACG, Ms. 322 e 321 (sempre relativo ai Cogorno) meriteranno una sistematica analisi critica: entrambi, ad esempio, riportano quell'atto del 1080, che non sembra poter essere semplicemente ascrivibile ai falsi che «si fabbricavano nei secoli XVI e XVII» (A. OLIVIERI, *Serie dei Consoli del Comune di Genova illustrata*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», I, 1858, p. 203), dato che sono in copie ben più risalenti.

²³³ A. GIUSTINIANI, *Annali* cit., c. XVIII r.; e cfr., ad esempio, la nota di G.B.F. RAGGIO all'edizione del breve del 1143 in HPM, II, col. 264.

²³⁴ A. GIUSTINIANI, *Annali* cit., c. XIX r.; *Una fonte per la geografia storica della Liguria*, a cura di M.P. ROTA, Genova 1991, p. 242; C. CAROSI, *Il catasto della Podesteria di Sestri Levante*, Genova 1998 (Fonti per la storia della Liguria, IX), p. XXV; in via dubitativa è lecito domandarsi se il *Roboretum* cui fanno riferimento alcune fonti ecclesiastiche non sia per caso questo: L.T. BELGRANO, *Il registro della curia arcivescovile di Genova*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», II/II (1862), pp. 88, 291; M. CALLERI, *Per la storia del primo registro della curia arcivescovile di Genova*, *Ibidem*, n.s., XXXV/1 (1995), p. 53.

²³⁵ Cfr. A. GIUSTINIANI, *Annali* cit., c. XIX v.; *Una fonte per la geografia storica della Liguria* cit., p. 289.

si ... aliquod lignum romanorum ... naufragium paciatur ad portum Veneris vel Segestrum aut a Roboreto usque Gestam, personas et res salvari faciemus per bonam fidem, nec eis quicquam auferri paciemur; et si extra, videlicet a Portu Veneris usque Segestrum et a Segestro usque Roberetum et a Gesta usque Victimillium illud contigerit, adiuvabimus Romanos bona fide que evaserint rehabere²³⁶.

È chiaro che, in tale contesto, *Roboretum* identifica un luogo sulla (o vicino alla) costa, situato tra Sestri e Genova²³⁷.

Nel documento, però, non si stava delineando tanto una confinazione e/o un distrettuazione amministrativa, quanto zone di maggiore o minore controllo politico-militare: Portovenere e Sestri erano sicure, come da *Roboretum* a *Gesta*, mentre «*extra, videlicet a Portu Veneris usque Segestrum et a Segestro usque Roberetum*» la situazione era differente. In effetti, tra 1165 e 1166, si guerreggiava sul mare e sulla costa con Pisa; i rapporti con i *comites de Lavania* non dovevano essere idilliaci, se proprio alla fine del 1166 si giunse alla stipula di una nuova importante convenzione in cui si rimettevano «*omnes offensas*»²³⁸. D'altronde negli accordi con Lucca del

²³⁶ *Codice diplomatico* cit., II, pp. 20-21, 38; su questo passo degli accordi ha attirato l'attenzione R. PAVONI, *Dal comitato di Genova* cit., pp. 170-171.

²³⁷ Anche nel patto con gli *homines de Cucurno* del 1145 *Roboretum* non può essere quello vicino a Framura: vi si stabilisce infatti che «*consules comunis Ianue non possint dare predictum castrum alicui homini qui habitet ultra Roboretum, exceptis predictis hominibus de Cucurno*»; nello stesso documento, tuttavia, si fa riferimento già alla «*collecta quam comune Ianue faciat in Lavania*» (*I Libri Iurium* cit., I/1, pp. 126-127), il che sta ad indicare una presenza "pesante" del comune genovese al di là del *Roboretum* collocato tra Zoagli e Chiavari; per altri accordi con signori della zona nello stesso anno, «*Segestri quando exercitus ibi castrum insule edificavit*» cfr. *Ibidem*, p. 129 e sgg.; R. PAVONI, *Signori della Liguria orientale: i Passano e i Lagneto*, in *La storia dei genovesi*, IX, Genova 1989, p. 459. E cfr. *supra* nota 232.

²³⁸ *I Libri Iurium* cit., I/1, pp. 298-300, 305-308 (nonostante i precedenti accordi del 1157: *Ibidem*, pp. 239-240). Nello stesso periodo vi sono diverse testimonianze su come i *lavanini* fossero ancora tutt'altro che soggetti e pacificati con il Comune: nel 1152-1153 si prevede la possibilità che a Lavagna non si costituisca regolarmente il consolato («*si in Lavania consules non fuerint et in Ianua fuerint consules specialiter pro Lavania*»: *Ibidem*, p. 234); nel breve del 1157 sono ricordati come possibili nemici (F. NICCOLAI, *Contributo* cit., p. 116); e in una *laus* dei consoli del 1171 si può perfino trovare riferimento alla «*perversa Lavaninorum consuetudo*», avverso la quale ebbe la meglio una citazione del *Codex* (cfr. *Le carte del monastero di San Siro* cit., I, pp. 208-209). Segno della forte coscienza genovese del dominio sono le parole utilizzate dall'annalista in occasione della guerra condotta dai Malaspina nel 1172: «*contra nostrum ius publicum*» (*Annali genovesi* cit., I, p. 258).

1153 la situazione non era molto differente: « nos Ianuenses salvabimus Lucenses et res ipsorum a Vultabio et a Sagona per mare vel per terram usque Segestri et a Sagona per mare usque Corvum ». Genova poteva garantire il mare e la costa, ma non l'interno²³⁹.

Quindi, l'identificazione di un toponimo (e del suo significato "istituzionale", soprattutto in una circostanza come questa in cui vi sono più toponimi uguali) deve essere anche rapportata al contesto documentale, per cui se il *Roboretum* dell'accordo con Roma è una determinata località, non tutte le occorrenze indicano per forza il medesimo luogo.

In effetti gli altri casi portano ad ambiti diversi. Collocandosi attorno ad un anno come il 1143, si trova infatti che *Roboretum* era menzionato, ad esempio, nella *laus de decima grani* a favore dell'arcivescovo, da riscuotere « de hominibus nostri episcopatus, qui manent a Roboreto usque Bisannim »²⁴⁰; la notizia è coerente con quella di pochi anni prima, contenuta in un *breve recordationis* sulle imposte che dovevano pagare i *forici homines*, « omnes habitantes a Sancto Martino in Framure usque ad Lunam debent dare denarium unum », non diversamente dagli abitanti di Savona e Noli²⁴¹. Vi sono qui due eloquenti testimonianze (su di un tema "sensibile" come quello fiscale) secondo le quali i consoli individuano l'*episcopatus* (e dal 1133 ar-

²³⁹ *I Libri Iurium* cit., I/1, p. 237; e cfr. l'analogo patto con i pontremolesi (*Ibidem*, p. 236), in cui sono esplicitati i nomi "pericolosi": *lavanini, paxanini, illi de Lagneto*. E ancora nel 1191 a Lagneto si riscuoteva un pedaggio sui mercanti lucchesi (cfr. R. PAVONI, *Signori della Liguria orientale* cit.). Il progetto genovese è ben esplicitato nella convenzione con il marchese Bonifacio di Clavesana del 1192: « universos homines de marcha Albinganae et de locis illis qui sunt prope mare per miliaria quinque faciam iurare in ordinatione consulum comunis Ianue » (*I Libri Iurium* cit., I/3, p. 82). Il riferimento alle cinque miglia dalla costa, ad esempio, come area entro cui non era permesso l'allevamento delle capre, risulta presente anche in un capitolo dalla lunga vita (*De incidentibus arbores ...*: cfr. *supra* testo corrispondente a nota 187, e *infra* nota 332).

²⁴⁰ L.T. BELGRANO, *Il registro della curia* cit., p. 59 (1140), su cui cfr. R. BORDONE, *Le origini del comune di Genova*, in *Comuni e memoria storica* cit., pp. 242-243.

²⁴¹ *I Libri Iurium* cit., I/1, p. 10. Su S. Martino di Framura, che risulterebbe far parte della diocesi di Genova solo a partire dalla seconda metà del XII secolo, cfr. L. CIMASCHI, *Origini e caratteri delle pievi rurali in Liguria (San Martino di Framura)*, in « Bollettino Ligustico per la storia e la cultura regionale », XVII (1965), pp. 17-46. Sulla sua collocazione amministrativa successiva cfr. M. BUONGIORNO, *Le Leges Domini Gabrielis Adurni e la difesa della Liguria nel secondo Trecento*, in « Rivista Ingauna e Intemelia », XLVI-XLVII (1991-1992), p. 2.

chiepiscopatus, sebbene anche in seguito si continuasse ad usare la prima dizione) come un territorio soggetto alle loro decisioni, che trova il suo confine orientale intorno a Framura, là dove si stabilizzerà il confine tra la diocesi di Genova e quella di Luni²⁴².

Per buona parte del XII secolo il termine usato a Genova con grande frequenza e “promiscuità” per indicare il *districtus* è quello di (*archi*)*episcopatus*, in modo analogo a quanto succedeva in altre zone d’Italia, nel conflittuale processo di costruzione dei distretti cittadini²⁴³. In una futura nuova storia di questo periodo, sarà indubbiamente necessaria una più attenta analisi del ruolo giocato dal vescovo in rapporto al Comune²⁴⁴.

Il territorio è ormai identificato; si usano, tuttavia, nomi diversi per lo stesso oggetto²⁴⁵. Né si può dimenticare che nelle fonti genovesi del XII-

²⁴² A. FERRETTO, *I primordi e lo sviluppo del cristianesimo in Liguria ed in particolare a Genova*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXXIX (1907), p. 308; R. PAVONI, *Brugnato* cit., p. 100.

²⁴³ Cfr. *I Libri Iurium* cit., I/1, pp. 46, 49-50, 129, 132-133, 195, etc.; nel 1182 i consoli genovesi intervengono nel ponente ligure e riconoscono agli *homines Venguelie* «*facultatem eligendi et habendi singulis annis ex se ipsis consulatum et utendi eo sicut plebes et cetera loca Ianuensis archiepiscopatus, ad honorem Ianuensis urbis et mandatum atque ordinationem consulum comunis Ianue*» (*Codice diplomatico* cit., II, p. 282); ancora nel 1254, nella mediazione fiorentina tra Genova e Pisa si elencano località «*que sunt in episcopatu seu archiepiscopatu Ianuensi et que pro comuni Ianue tenentur*» (*I Libri Iurium* cit., I/6, p. 167). Sul tema si vedano le sempre valide considerazioni di G. DE VERGOTTINI, *Origini e sviluppo storico della comitananza*, in *Scritti di storia del diritto italiano* cit., I, p. 52 e sgg.

²⁴⁴ Una prima rassegna in A. LIVA, *Il potere vescovile in Genova*, in *La storia dei genovesi*, I, Genova 1981, pp. 49-71 (in gran parte ripreso in ID., *Vescovo e città a Genova tra X e XIII secolo*, in *Cattedrale, città e contado tra medioevo ed età moderna*, Milano 1990, pp. 41-51); e cfr. la recente messa a punto di V. POLONIO, *Tra universalismo e localismo: costruzione di un sistema (569-1321)*, in *Il cammino della Chiesa genovese*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1999 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXIX/2), pp. 77-210; sui diversi aspetti del problema cfr. anche F. BENENTE, *Bilancio e destini di un tema storiografico*, in *L’incastellamento in Liguria* cit., pp. 47-48. Non è un caso che ancora nel 1198 il sigillo della *civitas ianuensis* porti su una delle facce «*S(anctus) Silus, cuius circumscripctio erat talis “✠ Ianuensis archiepiscopus”*» (*I Libri Iurium* cit., I/2, p. 73); e cfr. G. BASCAPE, *Sigilli medievali di Genova*, in «*Bollettino Ligustico*», XIII (1961), pp. 17-20.

²⁴⁵ Per il periodo antecedente cfr. le suggestive osservazioni di P. GUGLIEMOTTI, *Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI*, in *Comuni e memoria storica* cit., pp. 299-327.

XIII secolo per indicare aree di giurisdizione dei consoli ritornano non solo locuzioni come *confinia archiepiscopatus*, ma anche *confinia consulatus* e *confinia parlamenti*²⁴⁶, mentre più radi sono i riferimenti a *marcha* o *comitatus*²⁴⁷.

Prima di affrontare i testi dei *brevia* vi sono due documenti su cui è utile richiamare sinteticamente l'attenzione e che in qualche modo possono indirizzare sulla strada giusta: nel 1135

In plaia Lavanie, prope ospitale, in presentia consulis de commune, videlicet Ansaldi Malonis, et consulis de placitis, videlicet Elie, et multorum aliorum bonorum hominum ... fuerunt Opizo comes, filius quondam Ribaldi commitis, et Ribaldus, eius nepos, filius quondam Enrici, et dimiserunt atque finem fecerunt et refutaverunt totam illam terram quam ipsi tenebant de monasterio Sancti Siri, que poxita est in loco Clavari, ubi dicitur Mazinola²⁴⁸.

Considerato che altrove *Mazinola* è definita *in finibus lavaniensibus*, risulta ancor più indicativo che due qualificati esponenti dei conti di Lavagna partecipino a un placito tenuto da consoli genovesi a favore del monastero di San Siro²⁴⁹. L'autorità consolare è arrivata almeno *in plaia Lavanie* (quindi oltre il *Roboretum* situato prima di Chiavari), magari non stabilmente, visto

²⁴⁶ Particolarmente indicativa la *laus de advocatia* del 1204: *I Libri Iurium* cit., I/1, pp. 394-395: « comune Ianue consulatum in ea terra habet, fodrum exigit, exercitum habet, infra confinia archiepiscopatus est undique ab ipsa terra dstringitur per civitatem Ianue quia etiam datum habet ab imperatore ut plenam iurisdictionem et mixtum imperium » (anche *Ibidem*, I/3, pp. 288-290). Per i *confinia consulatus*: V. PROMIS, *Statuti* cit., p. 597; la *laus* del 1180 con la menzione degli « olim confinia placitorum » (*I Libri Iurium* cit., I/1, p. 355) fa riferimento alla confinazione interna alla città (che si può vedere nella planimetria di L. GROSSI BIANCHI - E. POLEGGI, *Una città portuale* cit., pp. 94-95; e cfr. *supra* p. 66). La dizione *confinia parlamenti* compare nel breve del 1161 e sembra indicare una porzione più limitata del territorio: F. NICCOLAI, *Contributo* cit., p. 117 e sgg.; e poi cfr. *I Libri Iurium* cit., I/1, p. 331 (1174); V. PROMIS, *Statuti* cit., pp. 601, 720.

²⁴⁷ Alle indicazioni di P. GUGLIEMOTTI, *Definizioni di territorio* cit., si può aggiungere il documento del 1156 ricordato *supra* a nota 39: in occasione degli accordi con alcuni membri del consortile lavagnino, i consoli del comune fanno riferimento agli uomini « nostre marchie ».

²⁴⁸ *Le carte del monastero di San Siro* cit., I, p. 147.

²⁴⁹ Per *Mazinola* cfr. *Ibidem*, p. 12; per *Opizo* e *Ribaldus* cfr. G. PETTI BALBI, *I conti di Lavagna* cit., *passim* e p. 111.

che dagli inizi del secolo si stava svolgendo, con alterne vicende, l'azione di conquista politico-militare di questa porzione della riviera e dell'entroterra, con il progressivo smantellamento dei principali insediamenti signorili, al centro dei quali vi erano i Malaspina e i *comites Lavaniae*²⁵⁰.

Passano pochi anni e nel 1142 i consoli definiscono i compiti del *cintragus*:

debet vocare populum ad parlamentum per civitatem et per burgum et per castrum in precepto consulum ... et debet vocare homines ad placitum per civitatem et per burgum et per castrum in precepto consulum et debet facere bandum per civitatem et per *totum archiepiscopatum* in precepto consulum²⁵¹.

L'anno successivo la ricordata decisione relativa alla *tercia* riguarda le donne « de Ianuensi episcopatu »²⁵².

D'altronde, se si ritorna ai *brevia*, si può forse trovare un possibile bandolo della matassa: in quello del 1143 si usa promiscuamente *districtus* e (soprattutto) *archiepiscopatus*; i termini geografici sono *Gesta - Roboretum*, ed è ricordato, in modo coerente, anche il binomio *Gesta - Sanctus Martinus de Muris* (Framura). Coerente soprattutto con il fatto che impegno dei consoli è difendere « honorem nostri archiepiscopatus et nostre Matris ecclesie et nostre civitatis »²⁵³. Le locuzioni utilizzate possono essere considerate

²⁵⁰ Con un po' troppo ottimismo Caffaro aveva scritto a proposito della spedizione del 1111: « castra Lavanie, Pedenzuca et cetera, domini eorum Ianuensibus resistebant; victa, comuni Ianue in perpetuo tradita fuerunt » (*Annali genovesi* cit., I, p. 15); e cfr. R. PAVONI, *Genova e i Malaspina nei secoli XII e XIII*, in *La storia dei genovesi*, VII, Genova 1987, pp. 281-316; ID., *Signori della Liguria orientale* cit. Non va dimenticato che fu necessario aspettare la seconda metà del Duecento per vedere il definitivo spostamento dei Fieschi verso gli Appennini, dalla zona lunigianese dove erano riusciti a costruire una nuova base di potere: G. PETTI BALBI, *I Fieschi ed il loro territorio nella Liguria orientale*, in *La storia dei genovesi*, III, Genova 1983, pp. 105-129; e cfr. i saggi raccolti in *I Fieschi tra Papato e Impero* cit.

²⁵¹ *I Libri Iurium* cit., I/1, p. 14 (corsivo mio).

²⁵² *Ibidem*, p. 106 (su cui cfr. *supra* nota 36).

²⁵³ F. NICCOLAI, *Contributo allo studio* cit., pp. 103, 105, 107-110 (e per il breve del 1157 cfr. pp. 122-123); e cfr. R. PAVONI, *Organizzazione del territorio genovese nei secoli X-XIII*, in « Rivista Ingauna e Intemelja », XL (1985; ma 1988), p. 5; ID., *L'evoluzione cittadina in Liguria nel secolo XI*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. BORDONE, J. JARNUT, Bologna 1988, p. 243, che sembra propendere però per l'identificazione di *Roboretum* con la località vicino a Zoagli sulla base del documento citato *supra* a nota 236.

ormai normali, visto che ricorrono in altre esperienze, ma le affinità tra i due *brevia* del XII e il (breve-)statuto del XIII-XIV secolo sono così forti che non è necessario di aggiungere molte parole²⁵⁴.

Il primo “orizzonte” dei consoli è il territorio della diocesi, soprattutto nel suo versante costiero, sebbene non si possa certo dire che intorno al 1143 esercitassero di fatto e ovunque quel potere di giurisdizione enunciato nel breve: il processo di incastellamento è in corso, così come gli insediamenti in quelli che possono essere considerati i cardini del controllo di questa riviera, Chiavari e Sestri, destinati a diventare tra le prime podesterie extra-urbane²⁵⁵. Una certa qual differente condizione tra le popolazioni soggette *ab antiquo* e quelle effettivamente sottomesse in epoca successiva continuò a persistere per qualche tempo: esclusioni nei confronti degli originari dall’area di dominazione dei *comites Lavanie* risultano da diverse fonti statutarie²⁵⁶. A metà Duecento il processo di controllo e assimilazione sembra ormai compiuto: nel 1251 gli accordi che sanciscono il dominio di

²⁵⁴ Per altri termini di paragone cfr. *Lo statuto dei consoli del comune di Pistoia. Frammento del secolo XII*, a cura di N. RAUTY, G. SAVINO, Pistoia 1977, p. 42; *I brevi dei consoli del comune di Pisa* cit., p. 45 e sgg.; *Statutum lucani communis an. MCCCXVIII*, Lucca 1867 (repr. 1991), p. 8. Il testo genovese migrerà anche in quello di Albenga (cfr. *infra* nota 294).

²⁵⁵ Tra i contributi più recenti cfr. F. BENENTE, *Incastellamento signorile e fortificazioni genovesi: organizzazione e controllo del territorio della Liguria Orientale tra X e XIII secolo. L’area del Tigullio*, in *La nascita dei castelli nell’Italia medievale. Il caso di Poggibonsi e le altre esperienze dell’Italia centro-settentrionale*, a cura di R. FRANCOVICH, M. VALENTE, Poggibonsi 1997, pp. 63-82; ID., *Incastellamento e poteri locali in Liguria. Il Genovesato e l’area del Tigullio*, in *Incastellamento, popolamento e signoria rurale tra Piemonte meridionale e Liguria*, a cura di F. BENENTE, G.B. GARBARINO, Bordighera-Acqui Terme 2000, pp. 61-83; *L’incastellamento in Liguria X-XII secolo. Bilancio e destini di un tema storiografico*, Bordighera 2000; P. GUGLIEMOTTI, *Genova e i luoghi di nuova fondazione nella Liguria di Levante del secolo XII, in Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell’Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, a cura di R. COMBA, F. PANERO, G. PINTO, Cherasco-Cuneo 2002, pp. 257-269.

²⁵⁶ In un capoverso del breve del 1143 si fanno eccezioni al giuramento dell’*habitaçulum* « excepto marchione et comite et exceptis illis qui habitant a Clavari usque ad Portum Veneris » (F. NICCOLAI, *Contributo* cit., p. 111); nel capitolo *De castellanis* (cit. a p. 30) si prevedeva che i castellani dovessero essere reclutati tra genovesi « vel de potestaciis Bisamnis, Vulturis, Pulcifere, Rechi seu Rapalli », mentre per i balestrieri la locuzione era « qui sint natione a Iugo usque mare et a Cogoleto usque Rapallum, comprehensa tota potestaria Rapalli » (*Leges genenses* cit., coll. 16-17).

Genova sulle *civitates* del ponente prevedono che i podestà devono essere « de Ianua et non de alibi vel qui sit habitator et natione a Gesta usque Devam et a iugo versus mare »²⁵⁷.

Vi è, poi, anche un secondo “orizzonte”, richiamato nei *brevia*, negli statuti, nei patti. Nel breve del 1143 era individuata un’area ben più vasta dell’esercizio del potere genovese:

ibimus ad faciendam vindictam et retinendam iusticiam et honorem nostri archiepiscopatus et nostre Matris ecclesie et aliarum nostrarum ecclesiarum et clericorum et hominum nostre compagne [!] et senum et orphanorum et viduarum et pupillorum et mulierum nostre civitatis a Portu Veneris usque ad Portum Monachi et Vultabio et a Monte Alto et a Savignone usque ad mare²⁵⁸.

A proposito di questo passo non credo possano essere opposte argomentazioni basate sulla “stratificazione del testo” o sulle tarde testimonianze manoscritte dello stesso (tutte successive ai primi decenni del Seicento), perché tali indicazioni ricorrono in fonti pattizie coeve, nei *brevia* del 1157 e del 1161 (copie probabilmente sincrone)²⁵⁹. E ricorreranno negli statuti due-trecenteschi, per stabilizzarsi con le modifiche conseguenti all’espansione verso (e oltre) il Magra, nella formula « a Corvo usque Monachum »²⁶⁰.

²⁵⁷ *I Libri Iurium* cit., I/4, pp. 153, 170, 346. *Deva* è Deiva, località sulla costa prima di Framura.

²⁵⁸ F. NICCOLAI, *Contributo* cit., p. 104.

²⁵⁹ Cfr. la sottoscrizione degli accordi con St. Gilles del 1143: « Ianuensis consul fecit iurare in anima populi Ianuensis quod isdem populus Ianuensis salvabit homines Sancti Egidii et res ipsorum a Vigintimilio usque ad Portumveneris » (*I Libri Iurium* cit., I/1, p. 108). Per i brevi cfr. F. NICCOLAI, *Contributo* cit., p. 104: « Quodcumque ipsi electi consules laudaverint aut statuerint secundum quod in eorum brevibus determinatum est de honore Dei et ianuensis matris ecclesie, aliarumque ecclesiarum ianuensis civitatis, atque archiepiscopatus, et de lamentationibus que ante nos venerint observabo et operabor in laude eorum a Portuveneris usque ad Portum Monachi et a Vultabio et a Montealto et a Savignone ».

²⁶⁰ V. PROMIS, *Statuti* cit., pp. 581, 698. Già nel 1190 il vescovo di Fréjus si impegnava a proteggere « universos Ianuenses et de districtu Ianue a Corvo usque Monachum » (*I Libri Iurium* cit., I/4, p. 16); e cfr. ad esempio nelle *regulae* del 1363: *Leges genuenses* cit., coll. 297, 304; per la penetrazione in val di Magra cfr. R. PAVONI, *Ameglia, i vescovi di Luni, i Vicedomini, i Doria e il Comune di Genova*, in « Giornale storico della Lunigiana e del territorio Lunense », XLIII-XLV (1992-1994; ma 1999), pp. 9-170.

Si potrebbe affermare che, quando nei documenti genovesi è utilizzato il termine *districtus*, possono essere indicate due realtà territoriali molto diverse tra loro: con un primo binomio (*Gesta-Roboretum*) si designavano i termini di giurisdizione effettiva e di subordinazione immediata al governo genovese (*l'episcopatus*, sui confini del quale tendevano a modellarsi, quasi come sinonimi, quelli del *comitatus* e/o della *marcha*); con il secondo (*Corvum-Monachum*) si delimitavano gli spazi di esercizio della sovranità (e di giurisdizione, sia pure non sempre immediata)²⁶¹.

Il processo di formazione del *districtus* genovese rappresenta per certi versi una non banale conferma delle ormai classiche analisi di De Vergottini, in specie dove egli aveva osservato che « il Comune cerca di far riconoscere come *realità raggiunta* il suo dominio su di esso [il distretto], quando ciò invece è ancora una *realità in fieri* »²⁶². In effetti certe affermazioni di sovranità e giurisdizione sono pronunciate non solo prima del riconoscimento del 1162 di Federico I sulla *tota maritima* (che comprendeva altresì tale esplicita clausola: « sane hoc statuentes ut propter hoc in ceteris iusticia comitum aut marchionum non minuatur »), ma anche quando questo reale potere era di là da venire. A fronteggiare Genova, infatti, vi erano sia le altre *civitates* con i loro distretti, sia il fitto reticolo di insediamenti signorili, dentro e fuori l'area dell'*archiepiscopatus*²⁶³.

²⁶¹ Su questo tipo di problemi si vedano le considerazioni di M. ASCHERI-D. CIAMPOLI, *Il distretto e il contado nella Repubblica di Siena: l'esempio della Val d'Orcia nel Quattrocento, in La Val d'Orcia nel medioevo e nei primi secoli dell'età moderna*, Roma 1990, pp. 83-112; più in generale cfr. A.I. PINI, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, in *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino 1981, p. 458; O. REDON, *L'espace d'une cité. Siennes et le pays siennois (XIII^e-XIV^e siècles)*, Roma 1994.

²⁶² G. DE VERGOTTINI, *Origini e sviluppo storico della comitatina* cit., p. 98. Che i rapporti tra *districtus*, *comitatus*, *episcopatus* e *territorium* non fossero univoci, era chiaro anche ai giuristi più attenti: una buona rassegna delle diverse posizioni in proposito è quella di Felino SANDEI al titolo *De rescriptis .c. Rodulphus* [X. 1. 3. 35] (*In decretalium libros ... Pars Prima*, Venetiis 1574, I, coll. 873-890); cfr. pure le definizioni censite da D. TOSCHI, *Conclusionum iuris ...*, Lugduni, sumptibus Phil. Borde, Laur. Arnaud, et Claud. Rigaud 1661, VIII, concl. 47-52, p. 19 e sgg. (per le caratteristiche dell'opera cfr. M. ASCHERI, *Le practicae conclusiones del Toschi: uno schedario della giurisprudenza consulente*, in *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna*, a cura di A. DE BENEDICTIS, I. MATTOZZI, Bologna 1994, pp. 37-53).

²⁶³ *I Libri Iurium* cit., I/2, p. 20 e sgg. Sul privilegio fridericiano in rapporto alla costruzione del dominio cfr. V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici* cit., p. 432; R. PAVONI, *La politica ligure di Genova nell'età di Federico I, in Il Barbarossa e i suoi alleati* cit., pp. 141-155; ID., *Liguria me-*

7. Aree e territori

La produzione (diversificata) di statuti nella Liguria tardo-medievale, inoltre, può essere letta come un riflesso dell'organizzazione territoriale di Genova (sviluppatasi in parallelo con secolari politiche di controllo, riduzione e frantumazione dei distretti delle altre città)²⁶⁴.

Il lettore che vorrà dare una semplice scorsa alle prime due tavole riportate in appendice al volume, avrà modo di percepire rapidamente quali siano state le conseguenze della proiezione extra-urbana, distrettuale, dello statuto genovese²⁶⁵.

Per i primi secoli (si prenda il 1528 come data periodizzante) l'unica località che compare al centro delle tavole, è solo Genova. Le prime *universitates* della costa con statuti propri sono, ad occidente, Varazze, Celle ed Albisola (poi riunite in un'unica podesteria), e, ad oriente, Levante; vale a dire comunità che sono al di fuori del *districtus* (*/archiepiscopatus*)²⁶⁶. Va-

dievale, Genova 1992, p. 253; M. MACCONI, *Il grifo e l'aquila. Genova e il Regno di Sicilia nell'età di Federico II*, Genova 2002, p. 20 e sgg.; sul ruolo dei *marchiones* cfr., ad esempio, R. PAVONI, *Una signoria del ponente: i marchesi di Clavesana, in Legislazione e società nell'Italia medievale* cit., pp. 317-362 e gli studi segnalati alle note precedenti. È pertanto significativo il verbale di notifica del divieto di uso delle monete di Asti fatto dal *guardator* del comune di Genova nel 1255, indirizzato non solo a podestà e consoli, da Albenga a Mentone, ma rivolto anche « *viris nobilibus et potentibus, marchionibus, comitibus* » (ASG, *Archivio segreto* 2724, n. 11); cfr. anche *Leges genuenses* cit., col. 30.

²⁶⁴ I casi più significativi sono senz'altro quelli di Savona e Ventimiglia: cfr. R. PAVONI, *L'organizzazione del territorio nel Savonese* cit.; ID., *Ventimiglia dall'età bizantino-longobarda al comune*, in « Rivista Ingauna e Intemelia », XXIV-XXV (1969-1970; ma 1995), pp. 111-123; ID., *La frammentazione politica del Comitato di Ventimiglia*, in *Le Comté de Vintimille et la famille comtale*, Nice 1998, pp. 99-130.

²⁶⁵ Cfr. *infra* pp. 449-450 (alcune considerazioni sono state anticipate in R. SAVELLI, *Geografia statutaria* cit.; ID., *Gli statuti della Liguria* cit., pp. 5-9). Le tavole non intendono essere un esempio di cartografia storica (visto che, tra l'altro, vi sono indicate le attuali confinazioni amministrative), vogliono solo aiutare il lettore non ligure a identificare le località. Quali debbano essere le ricerche che conducono ad una cartografia storico-istituzionale lo ha ben indicato il saggio di E. FASANO GUARINI, *Lo stato mediceo di Cosimo I*, Firenze 1973, che non ha sostanzialmente avuto né emuli né successori.

²⁶⁶ Per Framura vi sono, in effetti, già dei capitoli nella seconda metà del Quattrocento: si tratta di regolamenti di prevalente carattere amministrativo-campestre, come saranno in seguito i "bandi" di molte comunità del periodo cinque-settecentesco, e quindi diversi dagli statuti civili e criminali (come quelli della vicina Levante).

razze, Celle e Albisola costituiscono il “riparo” che blocca il distretto savonese in ambiti ristretti, viepiù ridotti dopo il 1528, in parallelo con le limitazioni poste alla libera navigazione ²⁶⁷.

Il “vuoto” di documentazione statutaria attorno alla *civitas* non è certo una particolarità genovese ²⁶⁸. Risulta forse vistoso se si riflette sul fatto che al suo interno vi erano importanti comunità quali Recco, Rapallo, Sestri. A metà Quattrocento Chiavari cercò di darsi qualche parvenza di normazione propria; non riuscì ad ottenere che netti rifiuti anche di fronte a semplici, limitatissime innovazioni ²⁶⁹. Da *Gesta a Roboretum* si usano i *capitula* della

²⁶⁷ N. RUSSO, *Su le origini e la costituzione della “Potestatia Varaginis Cellarum et Arbisolae”*, Savona 1908; *Gli statuti di Varazze*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, Genova 2001 (Fonti per la storia della Liguria, XVI), p. XXVI e sgg. Nel 1529 i confini furono ulteriormente ristretti: *Concessioni Decreti et Ordini della Città di Savona*, Genova, Appresso Giuseppe Pavoni, 1610, pp. 32-34 (cfr. A. BRUNO, *Della giurisdizione possessoria dell'antico comune savonese*, in « Atti e Memorie della Società Storica Savonese », II (1889-1890), pp. 161-162; R. PAVONI, *L'organizzazione del territorio nel savonese cit.*, p. 108). Sui processi di smembramento dei contadi cfr. M. BERENGO, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Torino 1999, p. 131 e sgg. Da studiare è il tema delle politiche fiscali in rapporto ai commerci locali/internazionali: ripetute le limitazioni poste a città e comunità alla navigazione nel *pelagus* (tanto da inserirne la definizione nel secondo registro savonese: *I Registri della Catena cit.*, II, pp. 817-818), culminate negli interventi di distruzione del porto di Savona nel 1525.

²⁶⁸ Cfr. G. CHITTOLINI, *A proposito di statuti e copiatrici, jus proprium e autonomia. Qualche nota sulle statuzioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, in « Archivio storico ticinese », XXXII (1995), p. 177 e sgg.; ID., *La validità degli statuti cittadini nel territorio (Lombardia, sec. XIV-XV)*, in « Archivio Storico Italiano », CLX (2002), pp. 47 e sgg.; le considerazioni di R. RINALDI a proposito di Bologna e del suo *comitatus* in *Repertorio degli statuti comunali emiliani cit.*, pp. 89-90; sulla maggiore vitalità delle aree marginali o di confine « estranee all'egemonia del comune cittadino » cfr. G.M. VARANINI, *Gli statuti e l'evoluzione politico-istituzionale nel Veneto tra governi cittadini e dominazione veneziana (secolo XIV-XV)*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Atti del convegno nazionale di studi, Cento 1995, p. 355.

²⁶⁹ La formula usata nel 1469 è eloquente: « reprobaverunt, cassaverunt, et irritaverunt capitula suprascripta in secula seculorum, et que capitula nunquam approbari et comprobari possint »: L. CIMASCHI, *Il più antico esempio di legislazione statutaria della comunità di Chiavari*, in « Studi genovesi », XV (1999), pp. 9-20; il testo (ASG, *Archivio segreto* 5) era già stato segnalato e in parte edito da A. FERRETTO, *Gli statuti di Chiavari del 1452 e del 1469*, in « La Sveglia », XXXVIII (1924), nn. 23, 25, 27, 29; già nel 1452 il tentativo di legare in qualche modo il vicario al rispetto di ulteriori patti era stato respinto: « vicario detur *Ianue* iuramentum consuetum; id enim satis esse videtur » (ASG, *Archivio segreto* 4); per un inquadramento generale

Dominante. La normativa statutaria prodotta in questa area nel corso del Cinque-Settecento (come si avrà modo di vedere) fu di natura sostanzialmente differente.

Il Levante (da *Roboretum* in poi) e il Ponente ligure sono le due zone in cui, dal Duecento in avanti, si assiste ad una diffusa e capillare produzione di statuti, che si infittisce con il passare del tempo: dalle *civitates* della costa (come si è visto) agli sperduti borghi della montagna appenninica è un moltiplicarsi di *universitates* che hanno uno statuto, non dimenticando i numerosissimi feudi, soprattutto del Ponente, in cui il complesso e articolato “stato” carrettesco risulta essere una delle esperienze più originali²⁷⁰.

Tra le città è Albenga a sviluppare una più attenta politica di controllo e di governo del suo *comitatus*. Come scriveranno diversi giuristi, emblematicamente riassunti in un parere di Franceschino da Corte, «habet territorium seu districtum, comitatum et castra ... civitas Albingane non est subdita communi Ianue, sed confederata et conventionata federe inequali»²⁷¹. Il caso di Albenga è esemplificativo di politiche analoghe a quelle condotte su scala più vasta da Genova, in quanto la città ingauna cercò (con successo solo parziale) di impedire alle collettività sottoposte alla sua giurisdizione di dotarsi di statuti²⁷².

La distinzione dei “due” *districtus* genovesi (*Gesta-Roboretum* / *Corvum-Monachum*) sembra così trovare una sua logica, pur nella molteplicità e frammentarietà delle singole situazioni: nell’uno, si usano solo i *capitula*

cfr. G. NUTI, *La podesteria di Chiavari e l'amministrazione della giustizia nel secolo XIII*, in *Atti del convegno storico internazionale per l'VIII centenario dell'urbanizzazione di Chiavari*, Chiavari 1980, pp. 333-341 e L. GATTI, *Genova e la borghesia chiavarese (sec. XIV-XV)*, *Ibidem*, pp. 343-394.

²⁷⁰ Una prima rassegna in R. BRACCIA, *Processi imitativi* cit., pp. 58-63.

²⁷¹ ACG, *Ms. Brignole Sale* 107.C.18, c. 80 v.

²⁷² Su Borghetto e la controversia con Albenga, sta preparando un saggio Roberta Braccia; sul *comitatus* di Albenga cfr. J. COSTA RESTAGNO, *La politica territoriale del comune di Albenga tra Due e Trecento: le nuove fondazioni*, in «Rivista Ingauna e Intemelina», XL (1985; ma 1988), pp. 73-91; EAD., *La famiglia di Ilaria e la politica territoriale dei del Carretto di Zuccarello fra Tre e Quattrocento*, in *Ilaria del Carretto e il suo monumento. La donna nell'arte, la cultura e la società del '400*, a cura di S. TOUSSAINT, Lucca 1995, pp. 79-100; EAD., *Le villenove del territorio di Albenga tra modelli comunali e modelli signorili (secoli XIII-XIV)*, in *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali* cit., pp. 271-306.

della Dominante; nell'altro, città e comunità hanno propri statuti, più o meno estesi, più o meno liberamente costruiti.

Questo nascente stato di dimensione regionale era tenuto assieme da legami di subordinazione di natura e caratteri differenti. Come osservava l'annalista

Acquisivit aut dono, aut emptione, aut mediis conventionibus, terras et opida Ianuensis respublica ... Omnes terras sitas in maris litoribus a Monaco usque Portumveneris, ut Ianuenses pro eorum exercitibus et militiis, salva fidelitate imperii, ipsas terras in feudum habeant, concessit Fredericus imperator ²⁷³.

Nella visione “pacifica” dello Stella sono state omesse le guerre, non potevano, tuttavia, essere dimenticate le convenzioni, l'anima giuridica di quel sistema patizio che costituisce l'intima natura degli stati tardo-medievali (e che si proiettò nei secoli successivi) ²⁷⁴. È una struttura che solo superficialmente si potrebbe definire unitaria e/o uniforme: solo all'interno del *districtus* (*-episcopatus*) non vi sono patti. Tra Corvo e Monaco, invece, nelle forme più diverse, questi sono sempre (o quasi) presenti, ma con significati e “pesi” non uniformi. Se in una valutazione retrospettiva (anche un po' interessata) uno dei più fini giuristi genovesi della prima metà del Seicento non poteva far a meno di riconoscere che «si vede che la Repubblica serenissima la maggior parte del stato che possiede lo ha acquistato per mezzo di convenzioni» ²⁷⁵, in una delibera del 1393, relativa alle imposte sugli

²⁷³ GEORGII et IOHANNIS STELLAE *Annales genuenses* cit., p. 26.

²⁷⁴ Sul tema la bibliografia si è dilatata oltre misura negli ultimi anni: pur nella diversità di realtà (e di interpretazioni), cfr. E. FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette a Firenze* cit., p. 110; P.G. PATRIARCA, *La riforma legislativa di Carlo II di Savoia*, Torino 1988, p. II e sgg.; S. ZAMPERETTI, *Piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Venezia 1991; L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994; A. DE BENEDICTIS, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna 1995; G. ROSSI, *Dottrine giuridiche per un mondo complesso. Autonomia di ordinamenti e poteri pazonati in un consilium inedito di Tiberio Deciani per la comunità di Fiemme (1580)*, in *Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano 2003, p. 112 e sgg.

²⁷⁵ R. DELLA TORRE-P.B. RAVASCHIERI, *Allegazioni sopra le franchigie della famiglia Ravaschiera*, Genova, per Giuseppe Pavoni, 1628.

stipendi, erano elencate come podesterie di luoghi convenzionati solo quelle di Savona, Albenga, Diano e Levanto (oltre a Chio)²⁷⁶.

Che cosa aveva spinto a considerare una località “convenzionata” e una no, quando pure sappiamo esservi stati patti con entrambe? In attesa di uno studio analitico e sistematico di tali fonti, per il momento possono essere solo allineate alcune informazioni per cercare di comprendere con minore approssimazione come funzionasse quel mondo. Le differenze sembrano riverberarsi sia nella semplice denominazione dei luoghi sia, in modo più articolato, sul problema stesso degli statuti (almeno fino agli inizi del Cinquecento, per certi aspetti; in un secondo tempo emergeranno tematiche di diverso tipo).

Nel linguaggio degli statuti, dei patti (e dei giuristi), *oppidum*, ad esempio, è distinto rispetto a *civitas* e alle altre comunità sottostanti: per i legislatori genovesi di metà Cinquecento queste entità si distinguevano per il fatto che potevano anche essere definite *suis legibus utentes*, benché *dominio genuensi subditae*²⁷⁷. In un decreto del governo relativo ai privilegi di Diano di pochi anni successivo compare la stessa definizione: «eo quod dictum oppidum Diani sit conventionatum cum excelsa Republica quippe quod habet ius condendarum legum ...»²⁷⁸. *Oppidum* si autodefiniscono anche

²⁷⁶ *Liber institutionum cabellarum veterum*, a cura di D. GIOFFRÈ, Milano 1967, pp. 190-196; sulle incertezze e la variabilità della documentazione di questo genere cfr. M. BUONGIORNO, *La “stagia” a Genova (XIV-XVI secolo)*, in «Note di civiltà medievale», 2 (1980), p. 187 e sgg. La molteplicità delle tipologie di convenzioni è sottolineata da R. MUSSO, *Le istituzioni ducali dello “Stato di Genova” durante la signoria di Filippo Maria Visconti (1421-1435)*, in *L’età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo*, a cura di L. CHIAPPA MAURI, L. DE ANGELIS CAPPABIANCA, P. MAINONI, Milano 1993, p. 100 e sgg.; ID., *Ceto dirigente* cit., p. 9 e sgg.

²⁷⁷ Cfr. *infra* p. 109. Sulla problematica (classica) implicita al “*suis legibus uti*” cfr. ad esempio F. GRELLE, *L’autonomia cittadina tra Traiano e Adriano*, Napoli 1972, p. 137 e sgg.; M. HUMBERT, *Municipium et civitas sine suffragio. L’organisation de la conquête jusqu’à la guerre sociale*, Roma 1993, p. 295 e sgg. Un buon avvio alla comprensione del sistema gerarchico dei diversi generi di realtà insediative può essere costituito dalle definizioni di *civitas*, *municipium* e *oppidum* nel *Dictionarium iuris* di Alberico da Rosciate. Interessante in ambito locale l’opera di G.A. MOLFINI, *Di Rapallo prima sede de’ Liguri e sua giurisdizione ...*, in Biblioteca della Società Economica di Chiavari, Ms. 3. J. II. 31-32; sul tema cfr. G. CHITTOLETTI, “*Quasi città*”. *Borgi e terre in area lombarda nel tardo medioevo*, in ID., *Città, comunità e feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 85-104.

²⁷⁸ *Dianensium conventiones cum Genuensibus contractae, immunitates, privilegia ac alia publica monumenta*, Genuae 1584, p. 97.

Novi e Triora (quest'ultima solo nella redazione di fine Cinquecento, non in quella precedente)²⁷⁹; e tale titolo si attribuisce anche la piccola Castiglione, forse proprio in virtù delle convenzioni che la legano a Genova²⁸⁰. La denominazione si trova nelle richieste degli abitanti di Chiavari (destinate all'insuccesso), e in quelle della Spezia: qui coesiste negli stessi anni della prima metà del Quattrocento con *locus* e *communitas*, quindi in una collocazione inferiore e indefinita²⁸¹.

In realtà non è sempre univoco il rapporto che viene ad instaurarsi tra Dominante e comunità del distretto (quello ampio): qui si incontrano tendenze, spinte e tradizioni divergenti, in cui confluiscono sia "liberali" concessioni del centro, sia forti tradizioni locali, e in cui problemi di carattere squisitamente politico hanno a volte la meglio.

Sembra "illuminata" la motivazione con cui nel 1538 a Monterosso sono confermati i precedenti statuti:

nec videri possit absurdum aut inconueniens ut loca habeant etiam aliquas particulares leges et capitula quibus contineantur et regulentur secundum locorum et hominum qualitates²⁸².

Sulla stessa linea si era posto il governo genovese quando nella convenzioni con Porto Maurizio del 1241 aveva stabilito « quod comune Portusmauricii et homines ipsius loci possint facere capitula et statuta inter homines Portus et districtus ad scientiam comunis Ianue ». Ma già nella

²⁷⁹ *Statutorum civilium insignis oppidi Novarum domini genuensis ... libri tres*, Alexandria, Apud Felicem de Mottis, 1605 (per Novi cfr. anche *infra* p. 109); F. FERRAIRONI, *Statuti comunali di Triora del sec XIV, riformati nel sec XVI*, Bordighera 1956; per l'inedita redazione quattro-cinquecentesca cfr. BAV, *Vat. Lat.* 14.688.

²⁸⁰ *Conventiones, exemptiones, immunitates, franchixiae ... oppidi Castilioni*, in AST, *Corte, Paesi per A e B* mazzo M 2: nel frontespizio di questa copia tarda lo stemma della Repubblica è contornato da ben cinque emblemi (due mani intrecciate) e la parola *fides*, segno evidente dell'importanza che veniva data al ruolo dei patti; sulla località cfr. F. FIGONE, *La podesteria di Castiglione. Lineamenti storici*, Sestri Levante 1995.

²⁸¹ Per Chiavari cfr. *supra* nota 269; *Spedie Iura*, a cura di G. TURA BIAVASCHI, La Spezia 1985, pp. 30, 32; gli statuti quattrocenteschi della Spezia sono poca cosa, di carattere soprattutto amministrativo: C. MAGNI, *Gli statuti della Spezia*, in « Il Comune della Spezia. Atti e statistiche », II (1924) nn. 7-9, pp. 172-184 (e cfr. la testimonianza di Mariliano *infra* p. 98 e sg.).

²⁸² ASG, *Archivio segreto* 32.

ratifica delle stesse nel 1276 era stata aggiunta una dichiarazione che, non essendo solo pleonastica, sottolineava soprattutto il momento autoritativo:

Voluit tamen et iussit dictus dominus Obertus Aurie quod ea que scripta sunt in supradicto instrumento, quod homines Portus possint facere statuta ad scientiam potestatis Ianue, intelligantur et de voluntate et auctoritate potestatis eiusdem²⁸³.

8. *Al tavolo dello statuario. II. Prestiti, copie, adattamenti*

Le differenti tendenze sopra indicate erano altresì lo specchio della maggiore o minor forza politica, della maggiore o minore capacità di elaborazione di una propria “identità” giuridica. Emersero tutte quando nel 1251 furono stipulati i più volte ricordati patti con le tre *civitates* della riviera di ponente: sono tra loro molto simili, eppure ciascuno di essi presenta specificità e peculiarità, in cui emerge anche il livello raggiunto di organizzazione delle fonti del diritto proprio²⁸⁴.

In quelli con Savona si trovano i significativi riferimenti al fatto che sarebbe stato redatto un apposito *capitulum* da inserire, reciprocamente, nei rispettivi libri degli statuti e dei *brevia*. Le due città maggiori hanno, come si è visto, un articolato ordinamento statuario; da questo punto di vista Genova prende atto della situazione e sembra non occuparsi di quello che avviene nell'altra *civitas*²⁸⁵. Lievemente diverso è quanto scritto nei coevi patti con Albenga e Ventimiglia: «comune Ianue sustinebit et concedet quod comune Albingane [/Victimilii] faciat capitula et ordinamenta sua et observet». Si ricava l'impressione che il processo di elaborazione statutaria nelle due città della riviera non sia ancora consolidato come a Savona; nel solo testo di quelli con Albenga, infatti, vi è anche una clausola di chiusura del genere:

Et insuper nos dominus potestas promittimus vobis dictis syndicis et iuramus quod hoc anno creabuntur emendatores capitulorum Ianue per quos emendabitur et fiet ca-

²⁸³ *I Libri Iurium* cit., I/4, pp. 201, 204; su Porto Maurizio cfr. *infra* pp. 92, 101 e 109.

²⁸⁴ La prospettiva che qui interessa è quella della storia statutaria – altri potrebbero essere i temi di ricerca, che attendono ancora qualcuno che vi si dedichi con metodo. Per i patti del 1251 cfr. *supra* pp. 15 e 78.

²⁸⁵ Per i cambiamenti cinque-seicenteschi cfr. *infra* p. 109 e sgg.

pitulum cum pena syndicationis de hac conventione attendenda et observanda et in brevi compagne ponetur ²⁸⁶.

Sembrirebbe quindi che, a differenza di quanto risulta dal patto con Savona, ad Albenga, nel 1251, non vi fosse ancora l'uso di scrivere negli statuti capitoli con rinvii alle convenzioni (cosa che, almeno per Albenga, muterà invece di lì a poco) ²⁸⁷.

Comune ai tre patti è, inoltre, il fatto che podestà e/o giudice doveva essere un genovese, ratifica formale di quanto, con alterne vicende, stava avvenendo da qualche tempo. Tra le ipotesi formulate per spiegare i processi di progressiva uniformazione e omologazione delle redazioni statutarie vi è stata anche quella della circolazione del personale delle corti podestarili, spesso di formazione universitaria, e quindi con un comune bagaglio culturale. Un'altra prospettiva di ricerca su cui la storiografia si è mossa fin dall'Ottocento è quella degli ovvi rapporti di influenza e dominazione / dipendenza politica. Come fu sintetizzato con la solita chiarezza dal Besta «i casi più notevoli di identità formale furono appunto avvertiti fra comuni di città e comuni che un tempo avevano fatto parte del distretto di esse o che ancora ne erano parte» ²⁸⁸.

Per quanto riguarda l'area ligure, visto che non vi sono statuti nel *districtus-episcopatus*, bisogna rivolgersi all'area del distretto *Corvum-Monachum* (inteso come area di governo). E notevoli sono le relazioni tra gli statuti delle diverse *civitates* (e tra questi e quelli delle comunità).

Si può partire dal caso relativamente semplice, e forse anche più curioso, Savona. Di cui, come si è ricordato, è rimasto il manoscritto più antico di un

²⁸⁶ *I Libri Iurium* cit., I/4, pp. 171, 347. Il riferimento all'obbligo di scrivere il capitolo di impegno nel breve e/o statuto compare anche nei patti del 1222 con Ventimiglia, sempre come impegno dei soli genovesi (cfr. *Ibidem*, I/2, pp. 459, 467), mentre nel 1218 è previsto che sia scritto nel *breve* della città intemelina (*Ibidem*, p. 435).

²⁸⁷ Per Albenga cfr. *supra* nota 42. Non sono rimasti statuti di Ventimiglia per il periodo tardo-medievale, tranne un piccolo frammento (cfr. *infra* p. 91).

²⁸⁸ E. BESTA, *Fonti* cit., p. 551, 553. Considerazioni significative si trovano già in A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., pp. 666, 675-676; A. LATTES, *Studi di diritto statutario* cit.; F. SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano*, Città di Castello 1904³, p. 410-411. Sul connesso problema della "aree statutarie" (e sulla parallela questione delle "identità") la ricerca è andata avanti a singhiozzo, e negli ultimi tempi anche con esiti non del tutto convincenti, fino a rendere gli statuti dei "fantasmi" (cfr. *supra* p. XIV, nota 27).

testo statutario di tutta la Liguria. Sono già stati segnalati due capitoli coincidenti tra questo e quello genovese²⁸⁹. In realtà vi sono altri prestiti-imitazioni: si tratta delle parti finali conservate nel volume (§§ CCXXXVIII-CCXL, CCLI-CCLVI), quasi si trattasse dell'inserzione di un intero blocco, preso da una stesura genovese, solo in parte coincidente con quelle rimaste. Il compilatore savonese doveva avere davanti agli occhi l'*Urtext* pre-1221. Di massima, infatti, i capitoli savonesi sono più brevi e stringati in confronto ai corrispettivi genovesi; uno di questi è tramandato solo nel cosiddetto frammento di Nizza (dove è riportato in forma più estesa)²⁹⁰. Attraverso lo statuto savonese degli inizi del Duecento è possibile percepire come dovesse essere scritto anche quello di Genova.

A questo punto potrebbe sorgere l'obiezione che il rapporto di derivazione sia stato inverso (da Savona a Genova). A parte considerazioni di carattere generale (i rapporti di dominazione già in essere tra le due città), vi è un documento che, credo, può confermare l'assunto, vale a dire che il passaggio sia stato da Genova a Savona.

È stata precedentemente segnalata una *laus* del 1168 trascritta nel *liber iurium*, come prova di una disposizione trasferita, dopo varie rielaborazioni, dal *liber iurium* al *liber capitulorum*²⁹¹. Or bene, porzioni della stessa *laus* si ritrovano nello statuto savonese (§ CCLIII); per cui si può senza dubbio concludere che il processo di elaborazione abbia trovato il suo punto di partenza in una delibera consolare genovese (registrata nel *liber iurium*), riprodotta nel perduto breve dei placiti / *liber capitulorum* (pre-1221), passata, poi, sia nella compilazione di Savona sia in quella del Baldovini, e, infine, in quelle genovesi a noi note²⁹².

Il numero dei *capitula* riutilizzati a Savona è molto limitato, segno di una forte "identità" ed autonomia della città rivierasca, tanto è vero che se si analizzano comparativamente le redazioni tre-quattrocentesche non si può fare a meno di segnalare una notevole differenza nel modo di scrivere gli

²⁸⁹ M. CALLERI, *I più antichi statuti* cit., p. 129 (e cfr. *supra* nota 60).

²⁹⁰ Cfr. *Ibidem*, p. 198, § CCLVI con C. DESIMONI, *Frammento di Breve genovese* cit., pp. 87-88.

²⁹¹ Cfr. *supra* p. 12.

²⁹² *I Libri Iurium* cit., I/1, p. 293; M. CALLERI, *I più antichi statuti* cit., p. 197; V. PROMIS, *Statuti* cit., pp. 622, 656, 666.

statuti; i “prestiti” sono quasi scomparsi, a parte quelli provenienti dalla stesura duecentesca (ma i testi sono ora ulteriormente evoluti).

La situazione si presenta diversa leggendo in parallelo i *capitula* duecenteschi di Genova e quelli di Albenga del 1288. Tutti quelli comuni tra la Dominante e Savona sono presenti pure nello statuto della città ingauna; ma non solo questi. Numerosi altri, infatti, sono stati recepiti, soprattutto per quanto riguarda il secondo libro, per la disciplina delle procedure e per questioni di diritto civile e commerciale²⁹³. In differenti parti si possono riscontrare ulteriori “prestiti”, a incominciare dal primo libro: il *De sacramento potestatis et possessionibus civium manutenendis* include brani tratti dal primo capitolo degli statuti genovesi²⁹⁴; si possono anche menzionare i §§ *De homicidio occulte perpetrato* e *De incendio, furto et guasto*; quello sull’omicidio trae origine dal breve del 1143 e ciò spiega il tardo permanere della *pugna* come elemento probatorio²⁹⁵.

Anche in questo caso non si tratta solo di mere e complete “identità” (che pure vi sono); i testi presentano varianti rispetto a quelli genovesi: ciò sta ad indicare che, da un lato, gli *emendatores* ingauni avevano a disposizione una stesura proveniente dalla Dominante in parte diversa da quella a noi nota, e che, dall’altro, vi lavorarono con modifiche, inserzioni, riscritture²⁹⁶. Tale modo di comportarsi è pure riscontrabile in epoca suc-

²⁹³ Già E. BESTA, *La cultura giuridica e la legislazione genovese dalla fine del secolo decimo-primo all’inizio del decimoterzo*, in *Storia di Genova dalle origini al nostro tempo*, III, Milano 1942, pp. 271 e 274, aveva proposto un confronto tra gli statuti di Genova e quelli stampati ad Albenga nel 1519; risultati più aderenti alle fonti emergono dal confronto con quelli del 1288: cfr., ad esempio, i capitoli 33, 34, 50, 61, 69, 124, 125, 126, 127, 132, 134, 137, 139, 211 di quelli di Genova (V. PROMIS, *Statuti* cit.) con quelli del secondo libro di Albenga 69, 70, 23, 39, 99, 79, 78, 75, 76, 87, 86, 84, 88, 65 (*Gli statuti di Albenga del 1288* cit.).

²⁹⁴ Che presenta rubriche differenti a seconda dei manoscritti: cfr. *supra* nota 226.

²⁹⁵ F. NICCOLAI, *Contributo* cit., pp. 104-105; una precisa eco si trova anche in quelli quattrocenteschi di Oneglia (cfr. L. TOSIN, *La previsione della prova ordalica negli Statuti del Ponente*, Sanremo 2002). Nel 1232 è ancora ricordato un duello giudiziario a Genova per un caso di omicidio (*Annali genovesi* cit., III, pp. 66-67). Il riferimento all’*acusacio per bataliam* compare anche negli statuti savonesi fino al 1345 (cfr. M. CALLERI, *I più antichi statuti* cit., p. 178; L. BALLETO, *Statuta antiquissima Saone* cit., II, p. 68); sul permanere dell’istituto cfr. ad esempio G. CHIODI, *Scelte normative* cit., p. 272 e sgg.

²⁹⁶ Si veda il capitolo *De pecunia in societate, mutuo vel accomodatione accepta* di Albenga (*Gli statuti di Albenga del 1288* cit., pp. 276-277) che presenta elementi tramandati dalla reda-

cessiva: alcuni sondaggi effettuati nella redazione (inedita) del 1473 hanno permesso di individuare capitoli provenienti in modo più o meno integrale da quelli genovesi del 1375-1413²⁹⁷.

Qualcosa di analogo dovette succedere probabilmente a Ventimiglia; l'estrema lacunosità della documentazione (è rimasto un solo bifoglio della redazione due-trecentesca) permette unicamente di segnalare che ancora una volta – impossibile dire se su piccola scala come a Savona, o su grande scala come ad Albenga – si verificò l'utilizzo dei testi genovesi²⁹⁸.

Influenze e “prestiti” diretti si possono riscontrare in località sia soggette a Genova, sedi di podesterie o vicariati, sia sottoposte a famiglie del ceto di governo cittadino, segno evidente che lo statuto sembra vivere quasi di vita propria; i processi imitativi non sono legati solo all'autorità della Dominante, risentono anche di un fatto che potremmo definire di egemonia culturale²⁹⁹. Accertata, infatti, l'esistenza di un'area di dominazione politica (con il suo tessuto umano di podestà, castellani, notai, gabellieri, etc.) ri-

zione del cosiddetto frammento di Nizza (C. DESIMONI, *Frammento di Breve* cit., pp. 82-84), e caduti nella successiva stesura (V. PROMIS, *Statuti* cit., pp. 739-742).

²⁹⁷ Cfr. *De venditione seu alienatione domorum et possessionum in agnatos facienda e De venditione in confines antequam in alios facienda* (ASA, *Archivio comunale, Statuti* 13, cc. 23 v.-24 v.), presenti anche nell'edizione del 1519 (*Statuta seu municipalia iura inclite civitatis Albengane* cit., c. 21 r. e sgg.); nella stessa si trova (procedendo sempre in via esemplificativa) il capitolo *De claudendis cancellis per que super tecta aliena descenditur*, anch'esso tratto dagli statuti genovesi (passa dalle rubriche *exceptatae* nel 1375 al *magnum volumen* del 1403, per giungere fino alle diverse *additiones* e all'edizione del 1498).

²⁹⁸ Archivio di Stato Pisa, *Ordine de Cavalieri di S. Stefano, Provanze di Nobiltà* 14 (fasc. 35); vi sono compresi due capitoli che corrispondono in una certa misura ai §§ 35 e 36 di quelli genovesi (V. PROMIS, *Statuti* cit., pp. 598-605), mentre gli altri sono specifici della città intemelia.

²⁹⁹ Si vedano i riscontri fatti da N. CALVINI, *Statuti comunali del 1381*, Taggia 1982, p. 28. Negli statuti della comunità si trovano anche influssi di quelli di Albenga: ad esempio il § *De causis inceptis et nondum finitis* (*Ibidem*, p. 200 e *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., p. 230). Per Oneglia (soggetta ai Doria) si comparino ad esempio §§ II 38, II 20, III 21, III 22, II 55, II 54 (G. MOLLE, *Statuti di Oneglia e della sua Valle*, Imperia 1979) con i §§ 61, 124, 125, 132, 208, 209 di Genova (V. PROMIS, *Statuti* cit.; e cfr. R. BRACCIA, *Processi imitativi* cit., p. 67). Negli statuti quattrocenteschi di Savignone (sotto la signoria di un ramo del consortile dei Fieschi) consistente è il numero dei capitoli tratti da quelli metropolitani: cfr. F. CELLERINO, *Gli Statuti di Savignone*, in *I Fieschi tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di D. CALCAGNO, Genova 1999, pp. 51-97.

sulta non facile poter dimostrare quanto la presenza in un testo di un numero più o meno grande di capitoli sia il frutto di un intervento dall'alto, e quanto, invece, non sia la conseguenza di scelte di carattere imitativo³⁰⁰.

È indubbio che il rapporto centro-dominio, sempre nell'ottica della scrittura, poteva essere improntato a logiche (e avere esiti) differenti. Il "colloquio" (l'incontro-scontro) fu stretto e tangibile, ad esempio, a Porto Maurizio, sede di podesteria e in seguito di un vicariato della riviera. Gli statuti di fine Trecento, approvati nel 1405, contengono frequentissimi riferimenti ai *capitula* genovesi, a incominciare dalla (tanto tradizionale quanto cruciale) questione della gerarchia delle fonti, su cui si avrà modo di tornare per più motivi. Sono l'espressione di una comunità relativamente "docile", in cui, però, si trova la tangibile testimonianza di una difforme disciplina di istituti privatistici tra Genova e riviere: siccome a Porto Maurizio non si usa l'antefatto, le donne non potranno beneficiarne, « non obstante capitulo civitatis Ianuae loquente de ipso antifacto »³⁰¹. I *capitulatores* sapevano di dover conciliare le esigenze di pratiche sociali locali, con lo schema di fondo offerto dalla legislazione genovese.

A volte questa opera di mediazione non sembra esserci proprio stata, o, comunque, fu ridotta al minimo. Si sono trovati pochi statuti di Pieve di Teco (oltre a numerose trascrizioni dei bandi campestri): un manoscritto seicentesco di quelli criminali approvati da S. Giorgio nel 1514, una nuova compilazione (manoscritta) portata a termine a Pieve di Teco nel 1649 sotto la guida del capitano genovese (e giurista) Paolo Sauli; e infine un'edizione stampata a Genova nel 1652³⁰².

Quale testo, tuttavia, fu stampato nel 1652? Non quello elaborato nel 1649 sotto l'attenta supervisione di Paolo Sauli. Le opposizioni di settori della comunità e dei rappresentanti di alcune "ville" della castellania di Pieve

³⁰⁰ Gli statuti di Noli, ad esempio, meriterebbero una qualche nuova riflessione e uno studio di carattere sistematico, partendo dai diversi frammenti antecedenti alla stesura poi consolidata.

³⁰¹ G. DONEAUD, *Storia dell'antica comunità di Porto Maurizio corredata di documenti*, Oneglia 1875, p. CXLIII; cfr. R. BRACCIA, «*Uxor gaudet de morte mariti*» cit., pp. 107-109 (anche per altri contesti).

³⁰² Per il 1514: AST, *Corte*, *Biblioteca antica*, Ms. J.b.V.17; per il 1649: ASG, *Biblioteca Ms.* 100; *Statutorum civilium burgi Plebis, et Villarum Superiorum libri quatuor*, Genuae, Apud Ioannem Mariam Farronum, 1652.

avevano spinto il Senato di Genova a bloccare la nuova redazione; in assenza di una copia autentica della precedente, fu deliberato di procedere alla stampa del volume « *apparens ex caratere magis antiquum* »³⁰³.

Se si confronta l'edizione del 1652 con i *capitula* genovesi pubblicati nel 1498, risulta chiaro come il volume di Pieve sia stato in gran parte esemplato su quello del 1498, a parte gli ovvi e necessari aggiustamenti (riduzione del numero delle rubriche, il rinvio ai Protettori di S. Giorgio, etc.)³⁰⁴. Discorso analogo può essere fatto per il ricordato manoscritto dei capitoli criminali approvati nel 1514: anch'essi erano ricalcati direttamente sull'edizione Visdomini (ma furono omissi nel 1652). Il caso è solo in apparenza paradossale: a metà Seicento si ripubblica un testo piuttosto datato, quasi non si sapesse più che era stato mutuato da quello genovese del 1413. È, allo stesso tempo, un episodio indicativo: in assenza per il momento di altri riscontri documentari, non si può fare a meno di pensare che nel 1512, quando Pieve passò sotto il controllo della Casa di S. Giorgio, vi furono "portati" gli statuti allora vigenti a Genova, pari pari, usando probabilmente la stessa edizione che circolava nella città metropolitana³⁰⁵.

Imitazioni/adozioni sono state riscontrate pure tra comunità minori (di più o meno pari grado "gerarchico"). Manifesta e dichiarata è la situa-

³⁰³ Si veda il decreto del 18 gennaio 1650 riprodotto in appendice al volume pubblicato nel 1652, e in ASG, *Senato, Sala Senarega* 2176 (dove è raccolta parte della documentazione relativa all'episodio); e cfr. ASG, *Magistrato delle comunità* 174/I; *Senato, Sala Senarega* 777, 778, 779, 2182, 2183.

³⁰⁴ Sull'edizione del 1498 cfr. *supra* nota 201. Probabilmente anche negli statuti di Varese del 1548 fu seguita la stessa edizione, visto il rinvio ivi contenuto alla rubrica *De ordine potestatum districtus Ianuae* (su cui cfr. *infra* p. 103 e nota): *Statutorum Varisii, eiusque consulatuum ... liber*, Genuae, Ex Typographia Gexiniana, 1765, p. 27.

³⁰⁵ Sul problema dell'edizione cfr. anche *infra* p. 109; per gli statuti criminali di Pieve di Teco cfr. *infra* p. 109. In assenza di uno studio sull'amministrazione territoriale di S. Giorgio è difficile dare indicazioni che non siano per il momento altro che frutto di mere impressioni: nelle concessioni fatte a Ventimiglia nel 1514 era stabilito ad esempio, che « *ministrari debeat iustitia iuxta formam capitulorum Ianue* », pur prevedendo la possibilità di fare statuti sotto la supervisione dei Protettori: SASV, *Magnifica comunità di Ventimiglia* sc. 207, n. 96, c. 2r.; e cfr. G. DE MORO, *Ventimiglia sotto il Banco di San Giorgio (1514-1562)*, Ventimiglia 1991, pp. 220-221. Negli accordi con Levanto del 1515 era previsto « *statuta et leges municipales ... decernere et ordinare ac concedere easque revocare arbitrio dictorum dominorum protectorum qui pro tempore erunt, totiens quotiens eis placuerit* »: ACG, *Ms.* 8, c. 9r.

zione a Stella: dopo la perdita del vecchio libro degli statuti, per un certo periodo erano stati usati quelli genovesi, «quorum dispositio non bene convenit nec potest rite adaptari ad dictum locum et personas in eo habitantes rudes et pauperes», motivo per cui i sindaci chiesero al governo di approvare un nuovo testo «sumptum et exemplatum a volumine statutorum loci Cellarum»³⁰⁶.

Non sono rimaste testimonianze di casi altrettanto espliciti e dichiarati come quello di Stella. Fenomeni imitativi sono, nondimeno, diffusi soprattutto tra realtà geograficamente vicine (Arcola - Trebiano; Bastremoli - Valeriano; Groppo - Rio; Altare - Carcare - Cengio), per alcune delle quali la originaria dipendenza comune dallo stesso gruppo signorile può aver giocato un ruolo³⁰⁷. A metà strada tra “modello distrettuale” e modello “contiguità geografica” si collocano le numerose affinità degli statuti di Quiliano e Vezzi, due comunità del distretto savonese³⁰⁸.

³⁰⁶ R. MUSSO, *Capitoli civili e criminali della Podestaria di Stella (1550)*, in Centro Culturale Comprensoriale del Sassello, «Quaderni», IV (1983), p. 82; fenomeni del genere sono ben noti anche altrove: cfr., ad esempio, G. ORTALLI, *Cittadella e i suoi statuti*, in *Statuti di Cittadella del secolo XIV*, a cura di G. ORTALLI, G. PAROLIN, M. POZZA, Roma 1984; ID., *Statutaria ledrense e statutaria trentina*, in *Statuti della val di Ledro del 1435*, a cura S. GROFF, Roma 1989; A. DANI, *I Comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee (secc. XIV-XVIII)*, Siena 1998, p. 89 e sgg.

³⁰⁷ Cfr. le considerazioni di R. BRACCIA, *Processi imitativi* cit., pp. 58-63. Analoga sembra la motivazione per le identità tra gli statuti di Aulla, Calice, Cariseto, S. Stefano d'Aveto e altre località soggette ai Malaspina: G. SFORZA, *Saggio di una bibliografia* cit., pp. 38-39, 54-56, 217-221; C. ARTOCCHINI, *La legislazione statutaria dei Marchesi Malaspina per i feudi della Val Trebbia (sec. XIV). Gli statuti di Cariseto*, in «Archivio Storico per le provincie Parmensi», s. IV, XV (1963), pp. 111-169; M.N. CONTI, *Gli statuti quattrocenteschi di Bolano*, in «Memorie dell'Accademia Lunigianese di Scienze “Giovanni Capellini”», XXXVII (1967), p. 56 e sgg.

³⁰⁸ *I Registri della Catena* cit., I, pp. 303-338; G. FILIPPI, *La terra di Vezzi ed i suoi statuti dell'anno 1456*, in «Studi Senesi nel Circolo Giuridico della R. Università», XIII (1896), pp. 95-137 (cfr. R. BRACCIA, *Processi imitativi* cit., p. 57). In una copia degli statuti di Quiliano (circolata di recente sul mercato antiquario e di cui si è potuto consultare solo la riproduzione di alcune pagine) vi è un'aggiunta finale di due capitoli tratti da quelli di Savona, cui era stata premessa questa annotazione: «infrascripta sunt capitula Saone que inter alia ubi defficerent illa dicte ville Quilianii [et consuetudines et boni mores] ut superius continetur servari debent in ipso loco» (dalla riproduzione sembra potersi arguire che le parole qui tra parentesi siano state cancellate con un sottile tratto di penna).

L'intreccio di pratiche sociali locali e di recezione di modelli culturali dotti risulta evidente per episodi di "identità" statutaria nella riviera di levante. La ricca esperienza di Sarzana e della Lunigiana aspetta ancora uno studio analitico e comparativo, che illustri le diverse fasi di elaborazione e le influenze esercitate nella zona prima da Pisa, poi da Firenze e infine da Genova (non volendo, tuttavia, escludere dall'elenco altri protagonisti).

Scritture e riscritture, correzioni formali e aggiunte sostanziali sono riconoscibili in diversi codici. Si prenda quello degli statuti di Falcinello: il passaggio dal governo fiorentino a quello genovese è attestato innanzi tutto dalle frequenti rasure della pergamena, con la sovrascrittura di "Genova" o "S. Giorgio", là dove prima era "Firenze" (o vi erano somme espresse in fiorini)³⁰⁹. Qualcosa del genere doveva aver fatto anche un notaio di Fivizzano nel trascrivere gli statuti di Ortonovo, perché nella formula autenticatoria annotò:

copiavi, et de ipsis statutis antiquis fideliter extraxi, prout in ipsis reperi, nil addendo vel minuendo, nisi forte literam vel sillabam, praeterquam ubi dicta statuta antiqua loquentur de magnifica dominatione tam Mediolanensi, quam Genuensi, mutavi in excelsam et magnificam dominationem Florentinam³¹⁰.

Questi esempi restano, però, alla superficie del problema, confermando che certe preoccupazioni di uniformazione stilistica o di coerenza testuale erano sentite in misura limitata dalle comunità. Lascio agli storici sociali la valutazione di quanto la ricorrente disciplina delle pratiche funerarie sia da attribuire ad usi più diffusi e quanto a tradizioni normative locali³¹¹, o

³⁰⁹ ASG, *Ms. membranacei XXVI*. Per pratiche analoghe cfr. G. ORTALLI, *Cittadella e i suoi statuti* cit., p. 15.

³¹⁰ N. CALVINI, *Gli statuti di Ortonovo*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXIX/1 (1999), p. 215. Qualcosa di simile avvenne altresì per la redazione degli statuti di Nicola dei primi del Quattrocento: vi sono solo manoscritti piuttosto tardi, e l'alternarsi delle autorità (ora Firenze ora la Casa di S. Giorgio) è appiattito in un testo unitario: cfr. M.N. CONTI, *Gli statuti quattrocenteschi di Nicola*, in « Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini" », n.s., IX/2 (1960), pp. 183-234.

³¹¹ A incominciare dagli statuti di Sarzana del 1330 vi sono disposizioni che limitano usi connessi ai rituali della morte, cfr. il capitolo *De pena plorantis mortuos et aliorum ad sepulturam spectantium*: I. GIANFRANCESCHI, *Gli statuti di Sarzana del 1330*, Bordighera 1965 (Collana storico-archeologica della Liguria Orientale, III), p. 122; sulla stessa linea si collocano pure quelli di Ponzano del 1586, di Vallerano e Bastremoli (cfr. F. BONATTI, *Lo statuto cinquecentesco*

le disposizioni relative all'obbligo per i padri di famiglia di coltivare un orto³¹².

Più rivelatrice è la vicenda legata ad un particolare istituto processuale di derivazione “dotta” e (al contempo) professionale. Per illustrare il caso si seguirà un percorso cronologicamente e geograficamente inverso (dall'esperienza marginale e recente a quella “centrale” e più antica), visto che l'attenzione su tale questione è stata richiamata proprio da una redazione statutaria tarda, quella di Ponzano del 1586³¹³.

In essa si trovano ben due capitoli dedicati al valore probatorio delle scritture (*De libri de mercanti, et artieri; Delle scritte private et libri*), di cui il primo, in una certa prospettiva, è più indicativo, anche se il secondo è una notevole spia della diffusione dell'alfabetizzazione e della contabilità domestica in un'area prevalentemente rurale³¹⁴. Il primo di questi contiene le seguenti prescrizioni:

Perché sia conservato il traffico ... hano ordinato che l'artieri o mercante, o bottegaio sia tenuto almeno tenere dua libri, uno dove giornalmente possi scrivere le sua attioni, et robbe che dà a credito, et l'altro dove haverà a scrivere distintamente sotto ciascuno suo debitore le partite del datto et del ricevuto, et questo ogn'anno farlo approvare nel Consiglio del Comune di Ponzano, et ciò fatto siagli creduto pienamente come se per publico instrumento constasse di tal' credito, et habbia però esecuzione parata, fino però alla somma di lire quindici³¹⁵.

della Comunità di Ponzano, in «Memorie dell'Accademia Lunigianese di Scienze “Giovanni Capellini”», LIV-LVI, 1984-1986, pp. 71-72); disposizioni analoghe si trovano, ad esempio, sia a Lucca (*Statutum lucani communis* cit., pp. 14-17) sia a Diano, Taggia o ad Ovada, indice, quindi, del fatto che non si è di fronte a pratiche limitate a un determinato areale, ma che sono molto più estese.

³¹² Le norme sono presenti a Sarzana, Ameglia, Ponzano, Vezzano e a Levanto (dove l'obbligo si estende anche al podestà!); simili si trovano ad Apricale, a Celle (e quindi Stella) e a Quiliano (e quindi Vezzi).

³¹³ Si cita dall'esemplare in ASG, *Senato, Sala Senarega* 1509. I capitoli sono assenti nelle stesure precedenti (ASG, *Senato, Sala Senarega* 1405).

³¹⁴ Si veda questo passo: «et al libro domestico et particolare di ciascuno sarà creduto quando alla partita saranno almeno nominati et intervenuti quatro testimoni ...».

³¹⁵ L'indicazione della somma massima fu introdotta su suggerimento dei revisori genovesi, evidentemente nel testo originario doveva essere superiore.

Il testo presenta interesse non tanto perché sia particolarmente innovativo rispetto ad un'elaborazione dottrinale (che aveva ormai una lunga e complessa storia), quanto perché serve ad individuare percorsi e modelli seguiti dagli statuari di questo borgo lunigianese³¹⁶.

Una disciplina sui libri mercantili in genere è di fatto assente nella legislazione genovese (molto più attenta, invece, alle scritture dei banchieri e delle navi); qualche rubrica ricorre in quella tre-quattrocentesca di Savona, da cui, certo non poteva venire il modello³¹⁷. La “musa ispiratrice” era ovviamente molto più vicina. Si tratta infatti degli statuti di Sarzana che, nell'edizione del 1529, contenevano un lungo capitolo *De causis mercatorum et artificum*, in cui era prescritto come i libri dovessero essere compilati:

talis liber dicti mercatoris et seu artificis ... plenam probationem faciat usque in summam libr. 25 Ianue ad plus pro quolibet debitore. Ita tamen quod talis liber fuerit primo approbatus per dominos Antianos civitatis Sarzanne cum Magnifico Capitano ... que approbatio appareat in dicto libro manu cancellarii dicte civitatis Sarzane et debeat approbari bis in anno.

Questa norma sarzanese è il risultato della revisione elaborata nel periodo di dominazione fiorentina (visto che in precedenza non se ne ha notizia), e fu mantenuta nel 1529, quando la città lunigianese era ormai in mani genovesi³¹⁸.

A Sarzana si introdusse anche qualcosa di nuovo, perché era estraneo alla tradizione di Firenze il concetto di una pubblica e preventiva autenticazione

³¹⁶ Sul tema cfr. C. PECORELLA, *Fides pro se*, in « Studi parmensi », XXII (1978) e ora in *Studi e ricerche di storia del diritto*, Torino 1995, pp. 373-450; M. FORTUNATI, *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno*, Roma 1996.

³¹⁷ Nelle *regulae* di Mercanzia (*Leges genuenses* cit., coll. 554-556) vi è il capitolo *De quanto bancherii satisfacit, et de termino sibi dato solvendis creditoribus et contra, et quanta fides cartularis banci detur*; negli statuti due-trecenteschi si fa riferimento al valore probatorio dei cartulari delle navi (V. PROMIS, *Statuti* cit., pp. 644, 724, 754; e cfr. *supra* nota 225; un cenno in M. FORTUNATI, *Ecrivains et écritures de bord entre statuts maritimes et codifications*, in « Revue de la Saintonge et de l'Aunis », XXVII, 2001, p. 265). Per Savona cfr. il capitolo *De exhibendis cartularis rationum mercatorum et cuiuslibet persone* (L. BALLETO, *Statuta antiquissima Saone* cit., II, p. 245), decisamente ampliato nella stesura del 1458 (ASS, *Comune Savona*, I, 8, c. 182 v. e sgg.).

³¹⁸ ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette* 823, cc. 12 v.-13 r.; *Statuta civitatis Sarzane*, Parmae, Per Antonium Viotum, 1529, cc. 55 v.-56 r.

zione dei libri mercantili (di cui, anzi, si discuteva ancora agli inizi del Seicento)³¹⁹. Si è di fronte, pertanto, alla recezione di una tradizione dotta (da un lato) e di riforme provenienti dall’“alto”, corrette e adeguate a usi locali; il percorso ipotizzabile, quindi, è da Firenze a Sarzana, dove è modificata, e da qui, ulteriormente semplificata, passa a Ponzano³²⁰.

Il valore di tale documentazione risiede nel fatto che fa capire molto bene la molteplicità delle fonti (normative, dottrinali, consuetudinarie) che devono essere tenute presenti nel valutare i processi di scrittura degli statuti. Si è sopra accennato a “usi locali”: a metà Cinquecento i governanti genovesi intervennero su pratiche correnti a Varese ligure (abusi, ai loro occhi), proprio in tema di prove e libri contabili:

cum ad noticiam ... devenit in loco Varixi esse abusum quendam videlicet quod datur fides in iudicio libris scriptis manu propria creditorum, ad damnum et preiudicio illorum qui in dictis libris videntur debitores, et nolentes ut in venturum dicto abusu sit locus ... decreverunt et decernunt quod dictis libris et scripturis prout supra non adhibeatur aliqua fides, nisi in eis scriptum esset debitum manu propria debitoris et seu debita probarentur per instrumenta seu publicas scripturas manu publici notarii et seu cum idoneis testibus³²¹.

Vi potevano essere, quindi, “degenerazioni” in certe pratiche, per le quali erano necessari interventi dall’alto.

Per risolvere controversie e conflitti, in giudizio non si poteva fare a meno di ricorrere a tale pluralità di fonti: nel 1581 Girolamo Mariliano, giudice alla Spezia, in una causa successoria e di restituzione della dote, al cui centro vi era il problema del valore probatorio di libri contabili, scrisse

³¹⁹ *Statuta populi et communis Florentiae ... anno salutis MCCCCXV*, II, Friburgi [Firenze] 1778, pp. 164-170; C. PECORELLA, *Fides pro se* cit., p. 431-432; A. SAPORI, *La registrazione dei libri di commercio in Toscana nell’anno 1605*, in *Studi di storia economica (secoli XIII-XIV-XV)*, Firenze 1982, II, pp. 35-51. Sulla varietà delle disposizioni statutarie in proposito cfr. A. LATTES, *Il diritto commerciale* cit., p. 282 e sgg.

³²⁰ Rapporti simili vi sono, per altri temi, tra gli statuti di Sarzana del 1330 e quelli di Castelnuovo approvati nel 1408: cfr. *Corpus Statutorum Lunigianensium* cit., III, pp. 72-73, 87-91 con M.N. CONTI, *Gli statuti quattrocenteschi di Castelnuovo Lunense*, in «Memorie dell’Accademia Lunigianese di Scienze “Giovanni Capellini”», XXXVIII (1968), pp. 45-51.

³²¹ ASG, *Biblioteca Ms. 37*, c. 38 v. Non vi è traccia di usanze simili negli statuti di Varese da poco approvati (cfr. nota *supra* 304).

che « quoad literaturam » avrebbe giudicato « iuxta consuetudinem civitatis Genuae hic Spediae quoque vigentem »³²².

9. Dalla Dominante al dominio

Non era solo una questione di consuetudini. Nel “purgatorio” dei pratici del diritto (giudici, avvocati, causidici, sollecitatori, attuari, e via scendendo – così lontano dall’empireo sapienziale di chi non aveva bisogno né di Bartolo né di statuti né di consuetudini) tutto questo serviva, faceva parte della bassa cucina quotidiana. Così, tra una citazione e l’altra (Ruini, Decio, Tiraqueau – i soliti noti, insomma), Mariliano si trovava a giudicare, di volta in volta, in città caratterizzate in modo disuguale dal punto di vista dello *ius proprium*: a Savona aveva a disposizione *libri e volumina* (vi era ancora traccia del *magnum?*); alla Spezia, invece, niente di tutto ciò – solo un regolamento degli inizi del Quattrocento (e una riforma politico-amministrativa appena completata), in cui era disciplinato, sì, il numero massimo dei maiali che i frati di S. Antonio potevano avere (due, e per di più castrati); ma nulla vi si trovava *de rebus civilibus*, ad esempio. Per cui, più e più volte, nelle sue sentenze, insieme (ovviamente) ai *doctores* e alle *auctoritates*, dovette ricorrere all’argomentazione-formula: « secundum dispositionem statutorum Genuae quae hic Spediae ... servantur »³²³.

La testimonianza del giovane dottorello è quanto mai utile per portarci all’interno di una questione classica della storia giuridico-istituzionale – la

³²² H. MARILIANUS, *Decisiones aureae, et peregrinae*, Papiae, Apud Andream Vianum, 1597, p. 112. Solo negli statuti genovesi del 1588 vi sarà un breve capitolo *De probatione scripturarum privatarum* dedicato a come verificare l’autenticità della scrittura (*literatura*), che disponeva: « sufficientes testes saltem duo legitime examinati qui deponant de dicta literatura » e in cui era precisato « praesens statutum habeat locum duntaxat inter cives et districtuales, et ad beneficium civium et districtualium tantum », il che rappresenta un’ulteriore indicazione dell’ambito territoriale di vigenza degli statuti cittadini (*Statutorum civilium Reipublicae Genuensis ... Libri sex*, Genuae, Apud Hieronymum Bartolum, 1589, II 19, pp. 66-67). Girolamo Mariliano, dopo essere stato giudice e vicario a Savona e La Spezia (agli inizi della carriera, appena finiti gli studi universitari) svolse la sua professione, tra Cinque e Seicento, al servizio dei Farnese e in un secondo tempo come uditore rotale a Lucca, Siena e Bologna. Un cenno al giurista genovese in M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all’età moderna*, Bologna 1995, pp. 172, 217.

³²³ H. MARILIANUS, *Decisiones* cit., p. 28. Per gli statuti spezzini cfr. *supra* nota 281.

vigenza dello *ius proprium* negli stati d'antico regime, già accennata quando si è delineato a grandi linee il tema della definizione del *districtus* genovese³²⁴.

Il lettore si sarà ormai abituato (spero) a improvvisi salti avanti e indietro nel tempo, e non si stupirà più di tanto se, dalla Spezia di fine Cinquecento, si ritorna ad un *capitulum* genovese due-trecentesco, relativo alla definizione dello stato di contumacia. Date le caratteristiche formali della stesura è un'indubbia ripresa dal breve dei consoli dei placiti:

Si aliqua persona que sit de mea iurisdicione fecerit ante me reclamacionem super aliquem maiorem annorum XXV ... ad meam iurisdicionem pertinentem ... postquam eum tribus diebus, scilicet qualibet die semel ad minus, appellavero scribam vel guardatorem aut literas consulatus, quod facere tenebor si fuerit a Portu Venere usque Monachum et a Gavio et Palodio ... Et teneatur quilibet magistratus Ianue et districtus qui aliquem per contumaciam condempnaverit statim post latam sententiam facere nunciari et notificari illi condempnato de dicta sententia³²⁵.

Si tratta di uno dei tanti capitoli in cui gli *emendatores brevium* legifera-
 rano avendo presente la città e il *districtus-archiepiscopatus*, e al contempo
 un più vasto insieme (*a Portu Venere usque Monachum*). Ciò avviene in una
 doppia prospettiva – la giurisdizione dei consoli (e dei loro successori) si
 estende a questa dimensione territoriale, in cui gli stessi statuti genovesi
 hanno vigenza e sono applicati dai podestà lì inviati. Le espressioni utiliz-
 zate possono essere differenti, ma locuzioni del genere sono ricorrenti: « et
 predicta observentur et observari debeant per potestatem Ianue et per
 omnes magistratus tocius districtus Ianue », « aliquis magistratus Ianue vel
 districtus », o « in potestatis nostris a Portu Veneris usque Monachum »;
 così come vi sono prescrizioni rivolte all'insieme di coloro che sono sog-
 getti a tali giurisdizioni (« teneantur negociatores Ianue et districtus ... »)³²⁶.

Non è necessario moltiplicare gli esempi; possono bastare, per il mo-
 mento, ad intravedere il delinarsi di un organismo, di un ordinamento. I

³²⁴ Cfr. *supra* p. 81 e sgg.

³²⁵ V. PROMIS, *Statuti* cit., pp. 580-585; la forma soggettiva, il riferimento alla *mea iurisdictione* (distinta da quella degli altri consoli), la citazione dei *guardatores* – sono tutti elementi che rinviano ad un periodo che si colloca tra la metà del dodicesimo e la metà del tredicesimo secolo (i *guardatores* sono già menzionati nel *breve* del 1143: cfr. F. NICCOLAI, *Contributo* cit., p. 109; ma sono presenti ancora nel 1255: cfr. *supra* nota 263).

³²⁶ V. PROMIS, *Statuti* cit., pp. 655-656, 699, 702, 753.

capitula genovesi ne costituiscono il tessuto connettivo; tengono assieme un sistema; e si affiancano ai diversi statuti locali (oltre, sia ben chiaro, al mondo del diritto romano e canonico) ³²⁷.

La perdita di così tante redazioni genovesi due-trecentesche (*magnum volumen, novum parvum, liber novus*) rende senza dubbio difficoltosa una valutazione più completa e articolata del sistema – non solo cittadino, ma regionale ³²⁸. Né va dimenticato come in diverse località fosse posto in essere un preciso legame a singole disposizioni contenute nei *capitula* genovesi. Negli statuti trecenteschi di Ovada (una comunità dell’oltregiogo) si possono trovare rinvii specifici alla legislazione della Dominante: « possit et debeat peti ipsum instrumentum executioni mandari ... iuxta formam capituli Communis Ianue, positi sub rubrica *De sententiis, instrumentis et ultimis voluntatibus mandandis* » ³²⁹. Formule analoghe sono presenti anche a Porto Maurizio: è qui frequente il ricorrere allo statuto genovese, in senso sia integrativo sia distintivo, frutto palese di una scrittura “a quattro mani” del testo ³³⁰.

Se si scorrono le sole rubriche *exceptatae* nel 1375, è facile rendersi conto di come già allora la disciplina del (*e dal*) centro si estendesse ad ambiti territoriali globali ³³¹. Purtroppo la concomitante lacunosità e particola-

³²⁷ Gli statuti di comunità che appartengono a sistemi di dominio e/o ad aree politico-culturali differenti sono chiaramente esclusi da queste considerazioni, anche se non si possono escludere relazioni testuali (cfr., ad esempio, *supra* nota 299 e R. BRACCIA, *Processi imitativi* cit., p. 67).

³²⁸ Cfr. *supra* p. 35.

³²⁹ Oppure: « in ceteris servetur forma capituli Ianue de simili materia loquentis », « servetur ordo contentus in capitulo Ianue sub rubrica ... » (*Statuti di Ovada del 1327*, a cura di G. FIRPO, Ovada 1989, pp. 55, 81).

³³⁰ Oltre al caso già ricordato (cfr. *supra* p. 92), nel capitolo *De successione pupilli* si scriveva « in aliis vero casibus non expressis in presenti capitulo, observetur forma capituli civitatis Ianuae positi sub rubrica *de successione ab intestatu* », mentre in quello sugli appelli si annota « non obstante statuto communis Ianuae posito sub rubrica *de apellationibus* » (G. DONEAUD, *Storia dell’antica comunità di Porto Maurizio* cit., pp. CIX, CXL; e si vedano anche i §§ 2, 3, 49, 62, 72, 81; la tariffa notarile (§ 97) fu esemplata su quella dei *capitula* genovesi ma integrata, « quoniam multa articula actorum deficiunt in dictis capitulis Ianuae, quae quotidie occurrunt in dicta Curia Portus »).

³³¹ Per le *exceptatae* cfr. *supra* p. 35. Nel *liber novus*, ad esempio, vi erano ben tre rubriche così intitolate: *De mercato Carpine*, *De mercato Corvarie*, *De mercato Monelie* (V.

rità delle fonti genovesi (su cui si è già insistito: *magnum - parvum / capitula - regulae*, cui sarebbe necessario aggiungere, almeno per certi aspetti, anche le *regulae* delle “compere del capitolo”) ha portato in passato a una lettura parzialmente distorta di tale esperienza, che si evidenzia nella valutazione dei rapporti tra Genova e *districtus*, soprattutto per il tumultuoso periodo tre-quattrocentesco.

Gli statuti genovesi (come dovrebbe essere ormai chiaro) non erano costituiti solo da quegli scarni eppur essenziali testi affidati al *parvum* (del 1375 e del 1413). Si è sopra ricordato il § *De incidentibus arbores et intrantibus terras alienas*, la cui trasmissione (nonostante correzioni e aggiornamenti) è esemplare: era già presente nel *magnum volumen* duecentesco; transita nel *liber novus*; è mantenuto in vigore nel 1375 tramite la clausola delle rubriche *exceptatae* (non è però trascritto nel *parvum* di quell'anno); è incluso nel *magnum* del 1403; pur non essendo compreso nella copia “ufficiale” del *parvum* del 1413, è aggiunto a singole copie d'uso (e compare quindi nell'edizione del 1498), per arrivare, infine, con ulteriori modifiche, nel sesto libro della redazione del 1588³³².

PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., pp. 289, 291). Il tema specifico (l'organizzazione istituzionale del mercato interno) meriterebbe ricerche che partissero, in tutti sensi, dalle origini: segnalo come già negli accordi del 1202 con un gruppo di località del Ponente fossero incluse le seguenti disposizioni: «Concedimus ... nundinam unam ad Andoriam et alteram ... ad Unegiam, ita quod si discordia emergeret inter aliquos ad ipsas nundinas iusticia inde cognoscatur et diffiniatur per eos qui a civitate Ianue in eis fuerint constituti. In quibus nundinis mensure et pondera civitatis esse debeant et currere sicut in aliis nundinis comitatus et riverie» (*I Libri Iurium* cit., I/3, p. 43, su cui cfr. R. PAVONI, *Una signoria del ponente* cit., pp. 330-331). Sempre tra le *exceptatae* era incluso il capitolo *Quod potestates districtus Ianue marcatas mensuras et pensas habeant*, presente anche successivamente: nel 1403 (*Leges genuenses* cit. col. 590: «potestates ... a Corvo usque Monachum ... teneantur haberi mensurae [...]... marchatas marchis communis Ianue») e in appendice a copie dei *capitula* del 1413 in AST, *Corte, Biblioteca antica* T.IV.12, c. 171; BUG, *Ms. B. VI. 13*, c. 93 v.); fu anche terreno di successivi conflitti, in specie con città o comunità convenzionate quali Sarzana, ma non solo con queste: cfr. *Reformationes ad nonnullas rubricas statuti civitatis Sarzanae cum aliis legibus*, Genuae, Typis Antonii Casamaræ, [1706], p. 75; ASG, *Archivio segreto* 55 (Pieve di Tecò); ASG, *Senato, Sala Senarega* 1685 (Ventimiglia).

³³² Cfr. *supra* nota 187; per la questione delle copie del *parvum* del 1413 cfr. *supra* nota 198 (il capitolo è presente in quasi tutti i manoscritti che riportano la redazione del 1413); nell'edizione *Statuta et decreta* cit., cc. 65 v.-66 v., è anche riportata l'annotazione che «habet locum MCCCCXIII die VIII octobris et abinde citra», segno del fatto che si era sentita la necessità di un recupero formale di una norma considerata essenziale, per la quale evidentemente

Da un certo punto di vista (quello dei grandi istituti giuridici) il capitolo non meriterebbe alcuna attenzione, visto che contiene “minuzzaglie” relative a danni dati e usi agro-pastorali (anche se, a volte, le minuzzaglie servono a comprendere temi centrali quali, ad esempio, i diritti di proprietà); pur tuttavia presenta un’immagine un po’ più articolata di come il legislatore offrisse una disciplina relativa all’insieme delle comunità soggette a Genova, dal momento che si rivolgeva ai *consules vel rectores* «locorum, villarum, plebium, potestatiarum» – l’insieme del territorio al di fuori delle *civitates*. Quindi lo statuto genovese regolamentava la città, i *suburbia*, il *districtus* (nella sua duplice accezione), a volte in modo uniforme, a volte distinguendo tra usi del centro e usi delle riviere³³³. Resta da comprendere in che misura si sovrapponesse o, invece, si affiancasse a regolamentazioni e consuetudini locali – e ciò potrà emergere solo da mirate ricerche su fonti di genere differente, *in primis* quelle notarili e giudiziarie³³⁴.

Vi sono anche altri *capitula* che hanno seguito percorsi analoghi se non identici a quello sopra ricordato: il primo da menzionare (in cui è anche contenuto un preciso rinvio al citato *De incidentibus arbores ...*) è *De ordine potestatum districtus Ianuae*.

È uno “statuto-quadro” e, al contempo, uno “statuto-istruzione”, caratteristica che emerge molto bene dal capovero finale: «debeant omnes et

non bastava il fatto che fosse inclusa nel “deposito” del *magnum*. Nel 1588 il testo fu riscritto e semplificato: cfr. il § VI, 14 *De damnis reficiendis, et arboribus caedendis* in *Statutorum civilium Reipublicae Genuensis* cit., pp. 210-212 (cfr. *infra* nota 454); significativo documento dei rapporti conflittuali tra “centro” e “periferia” è, ad esempio, la richiesta di Carpena che nel 1608 supplicava (senza esito) che dallo statuto fosse levata la clausola che prevedeva la responsabilità collettiva dell’*universitas* (ASG, *Senato, Sala Senarega* 1700).

³³³ Si veda come siano regolamentati minutamente (e differenziatamente) singoli aspetti della più corposa questione dei *dotium alimenta*: «possit et debeat habere uxor mortuo viro suo de bonis viri sui raubam nigram vel burnetam scuram secundum condicionem facultatum viri, cum foderaturis videlicet epitogium et mantellum, que non possit excedere ultra valorem librarum viginti quinque. In Ripperis, autem, et locis ubi mulieres non utuntur mantelis, solo epitogio sint contente ...» (*Capitula* [1375], ASG, *Ms. 123, c. 57 v.*; identico nel testo del 1413: *Statuta et decreta* cit., c. 57 r.).

³³⁴ Sull’importanza dello studio di altre fonti per comprendere la «vita del diritto» si vedano le considerazioni di G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella Lombardia*, in *Milan et les États bourguignons: deux ensemble politiques princiers entre Moyen âge et Renaissance*, a cura di J.-M. CAUCHIES, Bâle 1988, pp. 62-63.

singuli potestates et rectores antequam eant ad eorum officium habere in exemplum praesens capitulum et alia sibi pertinentia vel eorum officio »³³⁵. Vi sono delineati compiti e obblighi dei podestà del distretto; al contempo sono tenuti presenti sia altri soggetti (consoli, rettori, campari, etc.) sia competenze e incombenze di carattere più generale, non solo giudiziarie – dalla tenuta di registri di tipo anagrafico al divieto di fare « ordinamenta nova vel statuta nec imponere novos usus vel consuetudines nisi de beneplacito ... domini Ducis et consilii ».

Per le cause criminali è prevista un'ordinata e gerarchica procedura che, per tutti i casi di un certo rilievo, rinvia all'organizzazione soprastante dei vicariati, o al podestà genovese:

De questionibus vero criminalibus ex quibus pena sanguinis deberet imponi et de quibus dubitaretur utrum debeat imponi poena sanguinis vel non, nullam cognitionem habeant potestates, sed eas et malefactores remittant ad suos vicarios vel ad dominum Potestatem Ianuae³³⁶.

Il concetto può già essere rintracciato in documenti relativi all'organizzazione del territorio a partire dalla seconda metà del Duecento; in seguito era stato (coerentemente) recepito in redazioni statutarie locali³³⁷.

³³⁵ Per questo capitolo non vi è un'esplicita ed univoca attestazione sulla sua presenza nel *magnum volumen* duecentesco. L'affinità tematica con altri precedentemente citati (cfr. *supra* p. 30) e il fatto che fosse presente e "assente" più o meno nello stesso modo come il *De incidentibus arbores* nei successivi passaggi al *liber novus* e fino al 1588, credo sia abbastanza probante di un'analogia continuità (pur con i necessari adeguamenti dovuti allo scorrere dei secoli). Per le edizioni cfr. *Leges genuenses* cit., coll. 530-535; *Statuta et decreta* cit., cc. 56-58 (con errori); nel 1588, oggetto di una profonda riscrittura, fu intitolato *De ordine servando per iusdicentes Dominii* (cfr. *infra* nota 454).

³³⁶ *Statuta et decreta* cit., c. 56 v. Per la disciplina tardo-cinquecentesca (molto simile) cfr. *infra* nota 424.

³³⁷ Il caso è ben documentato per Taggia: nel 1272, al momento della separazione di Taggia Arma e Bussana da Porto Maurizio (con la contestuale creazione di una nuova podesteria) fu stabilito che « dictus potestas debeat habere plenam iurisdictionem in hominibus dictarum universitatum et quod possit de litibus, causis, questionibus, iniuriis, offensionibus et maleficiis eorum cognoscere, diffinire, condemnare et punire, salvo et reservato eis beneficio appellandi, si voluerint, ad comune Ianue si fuerint condemnati, salvo tamen quod non possit dictus potestas aliquem ex dictis hominibus condemnare nec punire ad mortem nec ad membri abscisionem sine voluntate et licencia dominorum capitaneorum et comunis Ianue », venendo così a creare un rapporto (allora) diretto tra la comunità e la Dominante (*I Libri Iurium* cit., I/5, p. 153). Con

Nel capitolo *De ordine potestatum districtus* è delineata una disciplina tendenzialmente uniforme per quelle comunità organizzate come (o subordinate a) podesterie genovesi, e in cui potevano anche non esservi statuti locali:

quaestiones civiles quae vertantur inter homines sue potestacie audire, procedere, cognoscere et diffinire teneantur bona fide ... secundum formam capitulorum et ordinamentorum Ianuae, et ubi capitula deessent, in quantum sint de libris X vel abinde infra, secundum ipsorum puras et rectas conscientias³³⁸.

In base alle fonti normative genovesi tre-quattrocentesche, quindi, sembra delinearci un quadro abbastanza ordinato e gerarchizzato, in cui certe prescrizioni hanno vigenza « a Corvo usque Monachum vel citra iugum vel ultra districtus [!] Ianue, intelligendo de districtu Ianue Liburnum et Sarzarnam cum castris que possidet commune Ianue in episcopatu Lunensi seu in territorio Sarzane »³³⁹. Nel distretto/dominio gli *officiales* inviati dal centro amministravano (avrebbero dovuto amministrare) la giustizia avendo presente, innanzi tutto, i *capitula*: l'ambito di applicazione era identificato con termini simili nella parte conclusiva della redazione del 1375³⁴⁰. In quella del 1413 – a partire dal programmatico anche se non originale proemio, per finire con un numero elevato di rubriche – “destinatario” degli statuti genovesi risulta essere un insieme di soggetti costituito dai sudditi del *districtus*; ciò è evidente, in particolare, per quanto riguarda sia il problema degli appelli sia, ovviamente, la disciplina del diritto penale (come si avrà modo di vedere)³⁴¹.

l'istituzionalizzazione dei vicari delle riviere, è a questa nuova figura che fanno riferimento gli statuti di Taggia (N. CALVINI, *Statuti comunali del 1381* cit., pp. 160, 303) sia, ad esempio, quelli di Vezzano (*Corpus Statutorum Lunigianensium* cit., III, pp. 51, 55, 59).

³³⁸ Si cita da BNN, Ms. III. A. 28, c. 139 v., in quanto nell'edizione del 1498 (*Statuta et decreta* cit., c. 56 v.) è saltata una riga, rendendo il passo incomprensibile. Ulteriore specificazione a questo capitolo è rappresentata da quello intitolato *De causis civilibus et pecuniariis coram potestatibus rippariarum Ianuae et districtus movendis cuiuscumque fuerint quantitates* (BNN, Ms. III. A. 28, cc. 98 v.-99 r.), anch'esso ripreso dal *liber novus*, incluso nelle *exceptatae* del 1375 e presente solo in alcuni manoscritti della redazione del 1413.

³³⁹ Così recita una delle *Regulae* del 1413 (ASG, Ms. *tornati da Parigi* 19, c. 73 r.); la formula includente anche Livorno fu di brevissima efficacia vista la cessione fatta a Firenze di lì a poco; ricorreva già nel *magnum volumen* del 1403 e nel proemio dei *Capitula* del 1413 (in gran parte mutuato da quello del 1403: cfr. *supra* p. 59 e nota 195).

³⁴⁰ V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., p. 285.

³⁴¹ A mero titolo di esempio, indico alcuni capitoli così come sono riportati nell'edizione del 1498 per la sola parte civile: I/14; II/2, 16; III/7, 12, 20, 32; IV/12, 81, 98; altri sono già

È vero che a Genova si scrivevano sostanziose istruzioni per i vicari delle riviere, volte al mantenimento dell'ordine pubblico e alla repressione della criminalità, si delineava un'organizzazione articolata, si disciplinavano nelle *regulae* nomine e funzioni: la giustizia “del sangue” era innanzitutto affidata a loro, con obblighi che discendevano su podestà e castellani³⁴². E pur tuttavia si era anche coscienti «quod in districtu nostro gentes derrobentur prout hactenus multotiens est factum»³⁴³.

L'immagine offerta al lettore dello statuto di Genova (uniformante e pervasivo, quasi un moderno Leviatano o un “orribile” codice post-giacobino) è intenzionalmente accentuata, i colori sono stati volutamente virati, proprio per stimolare ulteriori riflessioni e ricerche verso quel sistema di organizzazione degli stati tardo-medievali / *early-modern*, cui anche quello genovese non era estraneo (nonostante il sostanziale disinteresse storiografico da tempo dominante).

La pluralità e la diffusione dei centri di potere signorile (alcuni soggetti, alcuni del tutto autonomi), la diversità dei patti che legavano città e comunità alla Dominante, la continua resistenza e la difesa dell'autonomia di *civitates* e *universitates*, facevano sì che la realtà ligure tre-quattrocentesca non si presentasse né uniforme né pacifica – ma non era forse così anche altrove? –³⁴⁴.

stati ricordati e altri ancora saranno menzionati più avanti. Sulle implicazioni più generali del controllo della “violenza” cfr. l'*Introduzione* di G. CHITTOLINI a *La crisi degli ordinamenti comunali* cit., p. 34.

³⁴² Il capitolo su omicidi e banditi prevedeva pene comminate dai vicari e si chiudeva con la prescrizione che «hoc capitulum duabus vicibus in anno legi faciat et exponi magistratus si fecerit parlamentum, et potestates et castellani illud legi etiam facere teneantur» (*Statuta et decreta* cit., c. 7 r. della seconda parte; il testo è identico nella redazione del 1375: ASG, Ms. 123, c. 92 r.). Per i vicariati cfr. G. PETTI BALBI, *Simon Boccanegra* cit., p. 287 e sgg.; M. BUONGIORNO, *Le Leges Domini Gabrielis Adurni* cit.; per le *Regulae* del 1413 faccio riferimento, ad esempio, a *Quod vicarii ripariarum non teneant iudicem vel familiam precessorum, Quod aliquis civis qui fuerit oriundus de aliquo loco ripariarum non possit esse vicarius in vicariatu sub quo esset locus de quo sit oriundus* (ASG, Ms. tornati da Parigi 19, cc. 113-114).

³⁴³ Si veda l'interessante e articolata istruzione del 22 maggio 1432 *De commissione vicariariorum* (da cui è tratta la citazione), riportata in appendice ad una copia degli statuti di Porto Maurizio (sede, come si è ricordato, del vicariato della riviera di ponente: IISL, *fondo Rossi* 20, cc. 85 v.-88 r.).

³⁴⁴ Cfr. le considerazioni di V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio* cit., pp. 447-448. Manca per la Liguria uno studio come quello di S. ZAMPERETTI, *Piccoli*

Quando riviere e oltregiogo erano in rivolta, in mano a questa o a quella fazione, a questo o a quel gruppo nobiliare o popolare – appoggiato ora dai signori di Milano, ora dai francesi, ora dagli aragonesi – quando «leges in potentes debiles sunt», in tali frangenti l'ordinato universo del diritto lasciava il posto, anche *totalmente*, ad altri sistemi di relazioni, perché (era noto da tempo) «leges inter arma silent»³⁴⁵. Nel nostro studio, però, l'attenzione è rivolta proprio alle *leges*, pur non immemori del parallelo e intrecciato mondo della politica, visto che scelte nel campo del diritto potevano essere il frutto di mutati rapporti di forza³⁴⁶.

Sarebbe utile una ricerca su come, data l'esistenza di un astratto *modello teorico* di Stato (un *Idealtypus* weberiano/ottocentesco, caratterizzato da uniformità, centralizzazione, neutralità degli apparati, etc. etc.), si sia passati a credere che questo Stato sia più o meno sempre esistito; con la conseguenza, poi, di annunciare, con candido (o accigliato) stupore, che la realtà poteva essere differente (come risulta manifesto qualora si studino le fonti relative a tali problematiche)³⁴⁷.

principi cit.; cfr. anche G.M. VARANINI, *Governi principeschi e modello cittadino di organizzazione del territorio nell'Italia del Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del medioevo*, a cura di S. GENSINI, Pisa 1996, pp. 95-127; utili osservazioni anche in L.I. STERN, *The criminal law system of medieval and Renaissance Florence*, Baltimore 1994, pp. XX-XXI.

³⁴⁵ La prima citazione latina sulle *leges* è tratta dalla premessa di un cancelliere all'edizione del 1616 degli statuti criminali (cfr. *infra* p. 109); mentre la seconda (CICERO, *Pro Milone* 4. 11) ricorre in una famosa *repetitio* di G.B. CACCIALUPI, *Repetitio super l. omnes populi ff. de iustitia et iure*, in *Repetitionum ... a Pompeo Limpio ... volumen primum*, Venetiis, sub Signo Aquilae Renovantis, 1608, c. 63 r., n. 14. Sulle lotte di fazione, il loro riflesso nelle riviere e nei rapporti con Milano cfr. ad esempio R. MUSSO, *Le istituzioni ducali* cit., p. 100 e sgg.; ID., *Ceto dirigente* cit., p. 18 e sgg.

³⁴⁶ Gli statuti di Finale di metà Quattrocento, ad esempio, sono il temporaneo esito di una vittoria genovese sui Del Carretto (ASG, *Marchesato di Finale* 85): ciò spiega perché era previsto che gli appelli sarebbero stati presentati alle diverse autorità genovesi competenti (*Ibidem*, c. 35 r.); ma si comprende anche perché, finita l'esperienza di dominio, si ritornò dopo poco all'utilizzo della precedente redazione carrettesca.

³⁴⁷ Si vedano in proposito diversi saggi contenuti in *Florentine Tuscany. Structures and Practices of Power*, a cura di W.J. CONNELL, A. ZORZI, Cambridge 2000; atteggiamenti del genere destano ancora più sorpresa se si pensa al tempo trascorso da ricerche, in qualche modo esemplari, come quella di G. CHITTOLINI, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979 (e cfr. anche ID., *Città, comunità e*

D'altro canto in passato la storiografia giuridica ha offerto immagini in parte di "maniera", scambiando per risultati realizzati e omogenei quelli che possono essere definiti tentativi, tendenze contraddittorie, progetti (talvolta). Si considerino in proposito le suggestive conclusioni cui era giunto nel 1939 Francesco Calasso: trattando dei principati italiani tra XV e XVI secolo, trovava in essi

una legislazione unitaria, che tende a livellare i diritti particolari ... Di qui lo sfacelo degli ordinamenti comunali, il cristallizzarsi della legislazione statutaria ... Per opera di ... tre elementi – una legislazione superiore territoriale, una giurisprudenza uniforme, e una dottrina la quale ... non può prescindere né dall'una né dall'altra –, il diritto, entro i vari stati italiani si regionalizza ... dal sec. XVI all'entrata in vigore delle codificazioni ... il diritto statale è l'unica fonte normativa in quanto emana dal *princeps* ³⁴⁸.

È questo un quadro "idilliaco" (o minaccioso, a seconda dei punti di vista), all'interno del quale sembrano mancare ancora troppi dettagli analitici per considerarlo del tutto realistico (sebbene Calasso avesse colto alcune linee di fondo, che potevano valere non solo per i principati, ma nel complessivo processo di costruzione degli stati).

feudi cit.); o di J.E. LAW, *Un confronto fra due stati "rinascimentali": Venezia e il dominio sforzesco* [1982], in ID., *Venice and the Veneto in the Early Renaissance*, Aldershot 2000; e cfr. anche le puntuali considerazioni di A. VENTURA, *Introduzione*, in *Dentro lo "Stado Italico". Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento*, a cura di G. CRACCO, M. KNAPTON, Trento 1984, p. 9 e sgg. Sulle diverse prospettive di ricerca e di interpretazione cfr., ad esempio, O. RAGGIO, *Visto dalla periferia. Formazioni politiche di antico regime e Stato moderno*, in *Storia d'Europa. IV L'età moderna*, a cura di M. AYMARD, Torino 1995, pp. 483-527 e M. GENTILE, *Leviatano regionale o forma-stato composita? Sugli usi possibili di idee vecchie e nuove*, in « Società e storia », XXIII (2000), pp. 561-573. Per Genova cfr. G. ASSERETO, *Amministrazione e controllo amministrativo nella Repubblica di Genova: prospettive dal centro e prospettive dalla periferia*, in *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani*, a cura di L. MANNORI, Napoli 1997, pp. 117-138.

³⁴⁸ F. CALASSO, *Il problema storico del diritto comune*, in ID., *Introduzione al diritto comune*, Milano 1970, pp. 121, 125. Opposta e forse un po' troppo accentuata è la valutazione di L. MANNORI, *Il sovrano tutore cit.*, p. 135, relativamente all'« inesistenza di un ordinamento propriamente 'statale' » nella Toscana medicea; sul problema in generale cfr. ID., *Introduzione*, in *Comunità e poteri centrali cit.*, p. 12 e sgg. Utili e condivisibili considerazioni in I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, pp. 96-104.

10. *Una questione di gerarchie*

Gli stessi protagonisti erano coscienti del fatto che lo *ius proprium* non costituiva certo un sistema organico e privo di contraddizioni. Al contempo, però, erano state elaborate tecniche e soluzioni per fare fronte a molteplici tipi di problemi, sia nelle pratiche di governo, sia nella dottrina. Una delle discussioni ricorrenti è quella dei rapporti tra le differenti fonti di diritto proprio, e fra queste e il diritto comune.

Anche nella realtà ligure i *capitula* della Dominante vennero a svolgere un ruolo molteplice. Si potrebbe dire che “riempivano” diversi tipi di lacune, di “assenze”; innanzi tutto là dove, per qualche ragione, non vi erano statuti locali, come si è visto ricordando il comportamento del giudice genovese inviato alla Spezia³⁴⁹. In secondo luogo *coesistevano* con altri statuti, e poteva servire a “riempire vuoti tematici”. In tale ottica la funzione si articola, diventa più complessa; e si incontra con un tema classico della storiografia giuridica (anche se oggi un po’ fuori moda) – quello della cosiddetta “gerarchia” o “graduazione delle fonti”³⁵⁰.

Non si intende qui segnalare la semplice presenza della menzione o discutere il ruolo del diritto romano-comune, quanto, piuttosto, cercare di comprendere in quale modo “gerarchie” differenti fossero il segno di rapporti diversi all’interno di un sistema *in fieri*, il segno di cambiamenti o assestamenti in atto.

³⁴⁹ Cfr. *supra* p. 99.

³⁵⁰ U. SANTARELLI, *La gerarchia delle fonti secondo gli statuti emiliani e romagnoli*, in « Rivista di storia del diritto italiano », XXXIII (1960), pp. 49-165 (con successiva “autocritica” in ID., *Ius commune e iura propria: strumenti teorici per l’analisi di un sistema*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma 1990, pp. 634-647); F. SINATTI D’AMICO, *La gerarchia delle fonti di diritto nelle città lombarde. I. Milano fino alla metà del XIII secolo*, Firenze 1962; A. LIVA, *La gerarchia delle fonti di diritto nelle città dell’Italia settentrionale*, Milano 1976; tra i contributi più recenti cfr. G.S. PENE VIDARI, *Note su alcuni statuti di Nizza e tradizione romanistica*, in *Hommage à Gérard Boulvert*, Nice 1987, pp. 393-406; G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento* cit., p. 58 e sgg.; P. CARONI, *Statutum et silentium* cit., p. 136 e sgg.; J. BLACK, *Constitutional ambitions, legal realities and the florentine state in Florentine Tuscany* cit., pp. 48-64; per la critica al concetto si vedano le considerazioni di P. GROSSI, *L’ordine giuridico* cit., pp. 233-234; sulle note peculiarità veneziane cfr. L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti* cit. e G. COZZI, *Repubblica di Venezia* cit.; per Genova e la Liguria: G. ZIROLIA, *Intorno agli statuti dei comuni liguri* cit., p. 70 e sgg.; V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici tra Genova e il dominio* cit.

Il fatto che gli statuti di Genova e quelli di città e comunità a lei soggette coesistessero, non implicava, infatti, che tutti si collocassero allo stesso livello, che fossero tutti equipollenti, a prescindere dal periodo preso in considerazione. I motivi per cui avevano maggiore o minore estensione, maggiori o minori competenze dipendevano da una pluralità di fattori che devono essere studiati caso per caso, sebbene si possano identificare linee di tendenza comuni.

Vale a dire: se fino alla prima metà del Duecento potevano esservi estese e, persino, totali autonomie (sebbene si sia visto che già nei più antichi statuti savonesi si trovano le tracce di “interferenze” di quelli di Genova), col passare dei decenni e dei secoli, le autonomie diminuiscono, le originalità tendono a scomparire, gli statuti – come scrisse Besta – diventano più « scialbi »³⁵¹. Il problema, tuttavia, non consiste nella ricerca della maggiore o minore originalità degli statuti più antichi – idea tanto corretta in sé quanto poco utile per altre prospettive di indagine (visto che può essere ugualmente interessante tentare di capire come e perché si superino le “originalità” e si diffondano le “idee comuni”).

Si procederà quindi con una serie di esempi utili ad illustrare le diverse soluzioni adottate, e, insieme, i cambiamenti intervenuti.

Due realtà (non uniche) rappresentano in modo esauriente un primo tipo di soluzione. Gli statuti savonesi del 1345 ricorrono ad una formula ormai standardizzata e generalizzata a livello italiano: il podestà genovese vi amministrerà la giustizia « *secundum formam capitulorum Saone, et, ubi capitula defficerent, secundum iura comunia, et, ipsis defficentibus, secundum bonas consuetudines civitatis Saone* ». Gli stessi *capitula*, inoltre, sono di riferimento alle poche comunità appartenenti a tale distretto che ne hanno uno proprio³⁵². Identico discorso si può fare per Albenga, dove nel 1288 compaiono locuzioni analoghe: « *secundum leges romanas et iura, salvis semper in omnibus capitulis civitatis Albingane* »³⁵³. Anche qui il podestà genovese è legato dal giuramento a rispettare il sistema costituito dal com-

³⁵¹ E. BESTA, *Fonti cit.*, p. 536; per il riferimento a Savona cfr. *supra* p. 89; uso il termine *interferenze* proprio perché è difficile dimostrare percorsi e motivazioni univoche di tali presenze.

³⁵² L. BALLETO, *Statuta antiquissima Saone cit.*, I, p. 87; e cfr. *supra* nota 308.

³⁵³ *Gli statuti di Albenga del 1288 cit.*, pp. 19, 25; e cfr. *supra* p. 90.

plesso diritto cittadino-diritto comune (sebbene, come si è visto, le “interferenze” nel processo di scrittura siano state in questo caso più numerose). Identica soluzione si trova a Diano³⁵⁴.

Una situazione più complessa, motivo di attriti e conflitti secolari, è rappresentata invece da San Remo. In uno dei diversi atti di sottomissione degli abitanti all'arcivescovo di Genova (1225), era infatti previsto che i consoli avrebbero così amministrato la giustizia:

de universis lamentacionibus, que ante me et socios meos facte fuerunt per habitatores eiusdem lochi vel districtus ... faciam et diffiniam, prout nobis melius visum fuerit racionabilius secundum leges Romanas et capitula loci Sancti Romuli³⁵⁵.

Quando nel 1297 San Remo e Ceriana furono cedute ai Doria risulta che l'autonomia statutaria delle due comunità rivierasche era già stata limitata in maniera decisa dall'arcivescovo; su questa linea si attestarono poi i Doria stessi:

Item quod dominus archiepiscopus poterat addere et diminueri capitula in Sancto Romulo ad suam voluntatem et debebat esse unum capitulum in libro capitulorum quod omnia capitula Sancti Romuli essent et sint ad voluntatem domini archiepiscopi ... Item quod omnia statuta et capitula de Ciliana erant ad voluntatem domini archiepiscopi et poterat addere et diminueri et corrigere ad suam voluntatem³⁵⁶.

³⁵⁴ « Et ubi statuta seu capitula communis Diani locum sibi non vindicarent bona fide leges romanas servabimus et consuetudines Diani in iurisdictione Diani aprobatas » (N. CALVINI, *Statuti comunali di Diano (1363)*, Imperia 1988, p. 80), formula che fu conservata anche nella successiva redazione seicentesca (*Statuti civili, criminali, e governo politico della mag. comunità di Diano*, Genova, Per Giuseppe Pavoni, 1623, p. 4). Per Noli cfr. V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici tra Genova e il dominio* cit., pp. 434-435.

³⁵⁵ *Liber iurium* cit., I, col. 755; locuzione analoga anche nel 1245 (*Ibidem*, col. 1014). Per le origini del dominio vescovile cfr. R. PAVONI, *Sanremo: da curtis a signoria feudale*, in « Intemelion », 4 (1998), pp. 7-59; L. TOSIN, *Sanremo medievale: il periodo vescovile*, Arma di Taggia 2001, p. 98 e sgg.

³⁵⁶ *Liber iurium* cit., II, coll. 334, 336; formule identiche ricorrono nei documenti di cessione da parte di Cassano Doria al comune di Genova: « Item quod omnia statuta et capitula de Celiana erant ad voluntatem dominorum ipsorum et poterant addere et minuere seu corrigere ad suam liberam voluntatem ... Item quod ipsi domini poterant addere et diminueri capitula Sancti Romuli ad eorum liberam voluntatem et quod debet esse quoddam capitulum in libro capitulorum descriptum, quo cavetur quod omnia capitula Sancti Romuli sint et esse debeant ad ipsorum dominorum liberam voluntatem » (*Ibidem*, coll. 590-591).

La questione, però, era tutt'altro che pacifica agli occhi dei sanremaschi che, in una causa del 1361 di fronte a due arbitri, riuscirono a presentare diversi documenti, da cui risultava che ancora nel 1342, chi amministrava giustizia per conto dei Doria, «fecit iuramentum de regendo legaliter secundum formam capitulorum antiquorum Sancti Romuli vel iura Romana, quociescumque deficerent dicta capitula, et predicta in presencia domini Accelini [Doria] », e che ciò era stato confermato nel 1353 in uno dei primi periodi di dominazione milanese a Genova³⁵⁷.

La controversia illustra molto bene come la presenza o meno della menzione del diritto romano nella cosiddetta “gerarchia” (e l'ordine stesso all'interno di questa) non fosse tanto e solo una faccenda di mera dottrina, ma fosse vissuta come valore centrale dalla comunità stessa (e dal mondo dei professionisti ivi gravitanti): un modello “autoritario” e centripeto si confrontava con uno che lasciava più ampi margini di movimento.

La soluzione escogitata non brillò per originalità e cercò, come si dice, di “salvare capra e cavoli”: gli arbitri genovesi stabilirono infatti che

ducem et comune Ianue habere ius et bayliam faciendi et creandi potestatem et potestates ... pro reddenda iusticia in dicto loco Sancti Romuli pro ipso comuni Ianue et tam in civilibus quam in criminalibus ... postquam dictus locus pervenit in ipsum comune Ianue, in qua iusticia facienda serventur capitula dicti loci facta et fienda et, ubi capitula deerunt, secundum iura Romana, dummodo dicta statuta non sint contra honorem et statum comunis Ianue; super quo stetur et stari debeat determinacioni domini ducis et comunis Ianue quando dubitaretur dicta capitula fore seu esse contra honorem et statum predictum dicti domini³⁵⁸.

Purtroppo della ricca produzione statutaria due-trecentesca non sembra essere rimasto più nulla, e bisogna accontentarsi della redazione del 1435.

³⁵⁷ *Liber iurium* cit., II, coll. 694-695.

³⁵⁸ *Ibidem*, coll. 696-697: la sentenza proseguiva con precisazioni che davano un senso più “autoritario” al tutto: «in casu quo potestas communis Ianue non possit facere et exercere in dicto loco iusticiam bona fide, quod dominus dux et commune Ianue ... possit et liceat iusticiam facere et fieri facere cum potenti brachio ... Item pronunciamus et declaramus quod carcer dicti loci in criminibus sive criminalibus sit potestatis qui pro comuni Ianue fuerit in dicto loco et ad ipsum nomine comunis Ianue spectet pleno iure, in civilibus autem sit et pleno iure spectet ad ipsam universitatem hominum. Item pronunciamus et declaramus quod notarii curie qui pro tempore fuerint in dicto loco solvantur de labore secundum statuta civitatis Ianue facta et fienda ».

Questa, proprio in apertura, richiama la decisione del 1361 come criterio in base al quale era stato preparato il nuovo testo («secundum formam et dispositiones sententie arbitralis aliter late inter Comune Ianue ... et Comune loci Sanctiromuli»). Il decreto di approvazione genovese (di quasi dieci anni successivo) si muove sempre sulla stessa linea:

intelecta relatione facta per nobilem Elianum Spinullam ... cui commissa fuerat cura revidendi capitula supra scripta qui retulit illa non esse contra bonos mores neque contravenire seu derogare capitulis Ianuae neque etiam contra regimen huius inclitae civitatis, propter quod confirmanda et approbanda erant ...³⁵⁹.

I redattori sanremaschi avevano evitato un esplicito richiamo agli «iura romana», e soprattutto la loro enunciazione in una dichiarazione programmatica come doveva essere, invece, nei documenti due-trecenteschi (in base alle ricordate citazioni). Si trovano piuttosto rinvii sparsi, “annegati” all’interno dei singoli capitoli («secundum iuris forma», «secundum formam capitulorum dicti loci, vel secundum formam iuris comunis», «secundum ordinem iuris»), che dovevano sembrare meno collidenti con i disegni egemonici genovesi³⁶⁰.

La sentenza arbitrale del 1361 ebbe duraturi riflessi nei sempre conflittuali rapporti tra San Remo e Genova, fossero questi di carattere fiscale, giudiziario, o statutario (fornendo così occasioni di lavoro ad avvocati e consulenti)³⁶¹.

Lo stretto intreccio, l’incontro/scontro, tra patti, *capitula* e “gerarchia” è presente in molte altre situazioni: negli statuti trecenteschi di Levanto vi è un capitolo, *De statutis Ianue observandis in deffectum statutorum Levanti*, le cui implicazioni sono rilevanti:

³⁵⁹ N. CALVINI, *Statuti comunali di Sanremo*, Sanremo 1983, pp. 170, 338; il richiamo fu mantenuto nella nuova redazione del 1565; ulteriore prova della delicatezza dei rapporti con San Remo è data dal fatto che per l’approvazione del 1567 furono consultati non solo i *sapientes Reipublicae*, ma anche tre auditori della Rota civile (*Ibidem*, pp. 367, 371).

³⁶⁰ *Ibidem*, pp. 180, 185, 188 e *passim*.

³⁶¹ Ricordo come esemplare il *consilium* di Pietro ANCARANO (*Consilia*, Rome, per Adam Rot, 1474, n. 438): «concludo illos de castro Sancti Romuli non censerì Ianuenses secundum leges et statuta Ianue nec quod ad alia in sententia non expressa, et maxime quia suis statutis et iure comuni romanorum debent regi et gubernari secundum formam sententie». Gli archivi genovesi (e non solo quelli) sono molto ricchi di documentazione in proposito: interessanti pareri di Raffaele della Torre e di Carlo Antonio Paggi in ASG, *Archivio segreto* 56 e 57.

in casibus seu negotiis, super quibus per statuta seu ordinationes communis Levanti non est provisum, stetur et stari debeat statutis ... et ordinationibus communis Ianuae, dummodo talia statuta ... aliqua non disponant per quae seu quorum observantiam lederetur commune Levanti circa suam iurisdictionem, immunitatem vel conventionem ... Et si ex observantia statutorum communis Ianuae insurgeret aliqua repugnantia vel prolixitas ... super tali repugnantia, prolixitate vel absurditate consilium communis adeatur, quod cum magistratu, sive per se sive de consilio sapientis, expensis requirentis, possit et debeat interpretare et declarare; et quod interpretatum et declaratum fuerit observetur et ubi in casibus occurrentibus non esset provisum per statuta premissa, stetur et stari debeat dispositioni iuris communis³⁶².

La citazione è forse un po' troppo estesa; ma raccoglie in sé tutti gli elementi del problema e può essere presa a simbolo di una condizione che si colloca in una situazione mediana tra quella delle *civitates* ricordate (Albenga, Savona), quella di Diano o di San Remo ("protetta" da una forte sentenza arbitrale, che aveva di fatto assunto il valore di una convenzione) e quella di comunità dotate di minore autonomia (come adesso si vedrà). Gli statuti genovesi sono collocati nella "gerarchia" subito dopo quelli di Levante e precedono lo *ius commune*, però le loro disposizioni non possono ledere *immunitatem vel conventionem*, e quindi il patto è limitativo del potere statuyente della Dominante³⁶³.

I vincoli con Genova, nondimeno, sono più forti di quanto non possa apparire dalla citazione: in altri capitoli, infatti, è previsto che il *consilium sapientis* dovesse essere chiesto agli *iudices civitatis Ianuae*³⁶⁴; la terza parte degli statuti (il *liber maleficiorum*) era ben poca cosa, indizio innegabile del fatto che in tale ambito il vicario della riviera giudicava in base agli statuti genovesi, sia pure con alcune limitazioni alla sua giurisdizione³⁶⁵.

³⁶² [*Statuta communitatis Levanti*], [Genova], Per Antonium Bellonum, 1549, c. 32 r.; nel testo anziché *prolixitas* è scritto per errore *propter lexitas*).

³⁶³ Analogamente a San Remo, anche per Levante vi è una ricca letteratura giuridica sei-settecentesca, soprattutto sui rapporti tra valore delle convenzioni e innovazioni fiscali del "centro".

³⁶⁴ [*Statuta communitatis Levanti*] cit., c. 21 v. Sul problema del *consilium* cfr. *infra* p. 129 e sgg.

³⁶⁵ In un'istruzione al vicario della riviera orientale del 1361 era ricordato che i rappresentanti di Levante si erano lamentati del fatto che « contra eorum conventiones et consuetudinem in dicta terra observatam videmini velle vos intromittere de processibus delictorum que in potestatia dicte terre cum effusione sanguinis committuntur, etiam si pena pecuniaria in

Vi è infine un terzo tipo di “gerarchia”, presente in statuti di località sedi di podesterie o vicariati genovesi, di cui può essere preso a modello quello già ricordato di Porto Maurizio: in apertura del testo si prescrive al podestà di giudicare «secundum formam capitulorum infrascriptorum Portus, et super hiis de quibus in infrascriptis capitulis non fit mentio, secundum formam capitulorum civitatis Ianuae, et ipsis defficientibus secundum formam iuris comunis»³⁶⁶. La formula è anch’essa standard, priva di originalità, diffusa nelle due riviere e nell’oltregiogo – da Taggia a Vezzano, da Novi a Gavi ed Ovada³⁶⁷.

Il caso di Ovada mette in luce anche un ulteriore aspetto del problema (comune ad altre esperienze), vale a dire che la cosiddetta “gerarchia” non è scritta in un determinato ordine una volta per tutte, cambia diacronicamente e tende ad omologarsi in conseguenza di interventi di rettifica e correzione. La stesura oggi nota degli statuti di Ovada è frutto di successive stratificazioni e palesi modifiche: il secondo capitolo conserva ancora la formula che abbiamo ascritto al primo modello («debeat ... observare omnia capitula Comunis Uvade ... et ubi capitula predicta deficerint, iuxta formam iuris comunis»); al momento di un’ennesima conferma, nel 1554, uno dei consultori della Repubblica indicò come doveva essere mutata: «et ubi capitula predicta deficerent, ius unicuique reddere et facere iuxta formam capitulorum Genuae, et illis deficientibus, iuxta formam iuris comunis»³⁶⁸.

eis veniat imponenda; quare cum tam ex forma conventionum predictarum quam ex consuetudine in dicta potestata diutius observata perceperimus [!] cognitio et punitio quoruncunque delictorum que in dicta potestata committuntur cum sanguinis effusione vel sine, ex quibus pena pecuniaria tantum veniat imponenda, spectari debent ad iurisdictionem et officium potestatis dicte terre et non ad iurisdictionem vel officium nostri vicarii riparie orientis» (ASG, Ms. 405, pp. 31-32). Nella proroga della legge istitutiva del capitanato di Levanto del 1765 era ribadito che «le cause civili saranno decise a tenore delli statuti municipali de rispettivi luoghi che compongono il detto capitanato di Levanto, e in falta de statuti municipali saranno giudicate secondo le leggi comuni, ma nelle cause criminali dovranno osservarsi le leggi e statuti della Republica, con dichiarazione però che le pene siano ridotte della metà» (ASG, Biblioteca Ms. 80).

³⁶⁶ G. DONEAUD, *Storia dell’antica comunità di Porto Maurizio* cit., p. VI.

³⁶⁷ N. CALVINI, *Statuti comunali del 1381* cit., p. 160; *Corpus Statutorum Lunigianensium* cit., III, p. 17; *Statutorum civilium insignis oppidi Novarum* cit., pp. 2, 102; per Gavi ASG Ms. 217, c. 5 r.

³⁶⁸ *Statuti di Ovada* cit., pp. 23, 107 (e cfr. *supra* nota 329).

I cambiamenti sembrano avvenire soprattutto dalla metà del Trecento in avanti, sebbene lo stato delle fonti non permetta sempre verifiche univoche e certe. Nelle convenzioni stipulate nel 1343 con Varazze, Celle e Albisola l'ordine era, infatti, *capitula – boni mores et antiquae consuetudines – iura romana*. Passano non molti anni e la “gerarchia” è cambiata: il podestà deve

ius et iusticiam unicuique servare secundum formam capitulorum et ordinamentorum potestacie Varaginis et ubi non loqueretur secundum formam regularum domini gubernatoris et capitulorum civitatis Ianue et ubi nulla capitula seu ordinamenta reperirentur secundum formam iuris comunis³⁶⁹.

Era il segno di una volontà espressa, di un programma, che trovava il suo ostacolo più forte nel sistema pattizio, e che aveva modo di manifestarsi in momenti sintomatici, come l'agognata (ma temporanea) conquista di Finale a metà Quattrocento. In questa circostanza, come si è visto, fu approntata una breve redazione statutaria *ad hoc*; vi fu scritto che

eorum statuta mittantur huc et revideantur et secundum ea que approbata fuerint vivant et illa observent, et ubi dicta eorum statuta deficerent vivere debeant secundum statuta civitatis Ianue quemadmodum faciunt cetera loca ripparie³⁷⁰.

I momenti di intervento sui testi potevano essere differenti, ma uno dei più opportuni era senza dubbio quello dell'invio a Genova, in occasione delle approvazioni cui gli statuti delle comunità erano più o meno frequentemente soggetti. Nel 1370, al momento della ratifica di quelli di Portovenere, il doge Domenico Campofregoso cassava un capitolo che poteva in qualche modo entrare in conflitto con i privilegi giurisdizionali di Genova; aggiunte e correzioni erano fatte a quelli di Vezzano nel 1382; decreti analoghi degli anni successivi testimoniano, inoltre, l'esistenza di compilazioni

³⁶⁹ Per il 1343 *Liber iurium* cit., II, coll. 541-549; gli statuti di Varazze, del 1345, hanno subito riscritture nel periodo di governo di Boucicaut, come indica tra l'altro la locuzione « secundum formam *regularum domini gubernatoris* », in cui manifestamente al posto di « gubernatoris » in origine doveva esservi *ducis* (*Gli statuti di Varazze* cit., p. 8). I riferimenti alle *regulae* sono nel complesso piuttosto inconsueti negli statuti: un cenno ad esse vi è nella delibera di approvazione degli statuti di Vezzano redatta nel 1382 (ASG, *Archivio segreto* 497, c. 84 v.).

³⁷⁰ G. SALVI, *Tre quistioni di storia finalese*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », LXI (1933), p. 234 (sugli statuti cfr. *supra* nota 346).

statutarie non più conservate³⁷¹. Nel 1443 si stabiliva che gli abitanti di Arcola « se governare eorumque negotia gerere possint sub consulibus inter eos eligendos, qui illis iusticiam ministrent ... secundum ordinamenta dicte terre, illa videlicet que non contraveniant capitulis civitatis Ianue »³⁷². Da un indice di atti preparato da uno dei cancellieri più attivi ed importanti, Antonio Credenza, si viene a sapere che tra il 1382 e il 1399 furono portati a Genova per essere approvati gli statuti di quasi trenta comunità³⁷³. Le *civitates* suddite sembrano ancora esenti da simili pratiche; i mutamenti alla “gerarchia delle fonti” di Savona ed Albenga avverranno in momenti successivi³⁷⁴.

I rapporti di sottomissione (anche se pattuita) facevano sì che al variare della dominante si intervenisse su tali norme: a Sarzana il mutamento della soggezione, da quella pisana a quella genovese, comportò, come era prevedibile, la riscrittura proprio del relativo passo³⁷⁵. Non è necessario moltiplicare gli esempi, visto che nell’Italia centro-settentrionale il modello era comune e diffuso, anche se il rapporto di Genova con il suo dominio sembra essere, da questo punto di vista, parzialmente divergente rispetto a quello di Venezia con la terraferma³⁷⁶.

³⁷¹ Per Portovenere cfr. *Corpus Statutorum Lunigianensium*, II, La Spezia 1985, pp. 279-280; per Vezzano: ASG, *Archivio segreto* 497 (delle correzioni non vi è traccia nell’edizione curata di C. COTTAFAVI e L. FERRARINI, Spezia 1895). Nel 1399 si confermano degli statuti di Follo e di Spotorno (di cui non sono rimasti esemplari per questo periodo: ASG, *Archivio segreto* 499, c. 117 r. e 500, c. 4).

³⁷² ASG, *Archivio segreto* 529.

³⁷³ ASG, Ms. 673.

³⁷⁴ Il primo intervento rimasto di approvazione (e correzione) sembra essere quello alle riforme di Albenga del 1450: ASG, *Archivio segreto* 4. Per il Cinque-Seicento cfr. *infra* p. 129 e sgg.

³⁷⁵ Nel 1330 era previsto che il podestà « teneatur in civilibus et criminalibus statuta dicte terre servare, et hiis deficientibus reformationes dicti communis debeat observare, et de hiis de quibus statuta vel decreta non loquerentur sequi debeat breviam Pesarum communis, et hiis deficientibus ius commune », mentre nel 1529, il testo fu così modificato « de quibus statuta vel decreta non loquerentur sequi debeat statuta Ianue, et is deficientibus ius commune » (I. GIANFRANCESCHI, *Gli statuti di Sarzana* cit., p. 21; *Statuta civitatis Sarzane* cit., c. 2 v., corsivi miei). Manca purtroppo la rubrica corrispondente nella redazione (mutila) del periodo fiorentino (cfr. *supra* nota 318).

³⁷⁶ « Non risulta ... che nelle gerarchie delle fonti degli Statuti della Terraferma si sia inserito il diritto veneto, e neppure che il governo della Repubblica abbia emanato una norma nella quale ... sancisse che il diritto veneto fosse valido per tutto il Dominio »: G. COZZI,

In occasione delle temporanee sottomissioni ad altre potenze sovrane (particolarmente frequenti nel periodo tre-quattrocentesco), Genova tendeva a mantenere con grande cura la propria, tradizionale, gerarchia delle fonti, con, a volte, una retorica sottolineatura dell'antichità della tradizione statutaria. Si veda l'enfasi con cui, nel 1422, si chiese a Filippo Maria Visconti (ottenendola) la conferma dell'autonomia normativa:

potestates futuri et alii iudices et magistractus ac officiales Ianue ministrent iusticiam secundum formam capitulorum et statutorum civitatis Ianue et illis deficientibus secundum iura Romana, et prout solitum est fieri in dicta civitate, quoniam esset difficilimum ac dannosum et periculosum abstraere et abducere Ianuenses sub novas leges, derelictis antiquissimis legibus et consuetudinibus sub quibus mille annis vixit et crevit ³⁷⁷.

11. *Interludio*

Come è ben noto il dibattito dottrinale su tali temi (statuti, *leges*, sovranità) vide una fioritura straordinaria proprio nel periodo tre-cinquecentesco; vi parteciparono sia personaggi di grande levatura intellettuale sia pratici del tutto dimenticati. La storiografia ha però centrato l'attenzione sui fondamenti dello statuto in sé, su problemi classici, quali quello della *potestas statuendi* o dell'interpretazione, tralasciando forse altri aspetti del dibattito, considerati meno rilevanti; di conseguenza è così involontariamente emersa un'immagine in parte stereotipata delle esperienze statutarie, quasi fossero tutte equivalenti (e non, invece, espressione di realtà urbane tra loro eterogenee, le quali erano, a loro volta, diverse rispetto al mondo che stava fuori dalle *civitates*) ³⁷⁸.

Repubblica di Venezia cit., p. 270; significativo il riferimento al fatto che l'applicazione del diritto veneto nella terraferma fosse semmai prodotto da singole pratiche locali, o il risultato di elaborazioni dottrinali (e sui cambiamenti sei-settecenteschi, cfr. *Ibidem*, pp. 319-410, in specie 337 e sgg.). Si confrontino, però, anche le osservazioni in proposito di A. VENTURA, *Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella repubblica veneta*, in « Rivista storica italiana », XCIV (1982), p. 600 e sgg. e di G.M. VARANINI, *Gli statuti della Terraferma veneta* cit., p. 252 e sgg.

³⁷⁷ ASG, *Libri iurium*, II, c. 33 v. Sulla dedizione cfr. R. MUSSO, *Le istituzioni ducali* cit., p. 69 e sgg.; sui precedenti patti con la Francia cfr. *supra* nota 184. Per l'«equivoca» e ondivaga collocazione genovese cfr. anche la breve nota di F. ERCOLE, *Dal comune al principato* cit., pp. 294-295.

³⁷⁸ Si vedano le dense considerazioni di M. BERENGO (*L'Europa delle città* cit., capp. I-III) relativamente alle differenze tra città capitale, dominante, suddita e contado.

Ciò trae origine da quelle singole posizioni che, nel variegato mondo delle dottrine, tendevano a parificare ed appiattare soggetti istituzionali tra loro diversi, ma similmente dotati di «merum et mixtum imperium». Martino Garati, ad esempio, scrisse che

Castra de iure communi non habent merum nec mixtum imperium ... In Italia autem sunt plurima castra immo fere omnia habentia merum et mixtum imperium et omnem iurisdictionem, de quibus dicendum est prout de civitatibus que habent hec omnia ³⁷⁹.

Non vanno dimenticate, poi, le teorie secondo cui lo statuto poteva essere definito non solo «ius civile», «quia fit nomine populi» (Baldo), ma pure «ius civile commune» (del Maino). In tale prospettiva sarà da valutare l'effettivo peso del giudizio di Andrea Alciato (segnalato da Calasso) per il quale «statutum in loco ubi viget, dicitur ius comune»; l'enunciazione era infatti inserita in un passaggio argomentativo secondo cui «condere statuta pertinet etiam ad non habentes aliquam iurisdictionem; unde etiam populi subditi alterius imperio possunt statuere»; motivo per cui perde un po' della sua pregnanza ³⁸⁰.

Nelle articolate discussioni di quei secoli, in realtà, era stata elaborata non solo la famosa teoria secondo cui «rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator» (con la consequenziale proposizione che «ius

³⁷⁹ Cit. in J.W. BLACK, *The Limits of Ducal Authority: a Fifteenth-Century Treatise on the Visconti and their Subject Cities*, in *Florence and Italy. Renaissance Studies in Honour of Nicolai Rubinstein*, a cura di P. DENLEY, C. ELAM, London 1988, p. 156.

³⁸⁰ B. UBALDI, *Commentaria in primam Digesti Veteris partem*, Augustae Taurinorum, Apud Heredes Nicolai Bevilacqua, 1576, c. 15 r., l. *Omnes populi* (D. 1, 1, 9); la seconda citazione è nel commento alla stessa *lex* di I. MAYNI, *In primam Digesti veteris partem commentaria*, Venetiis, [Giunta], 1585, c. 13 v.: «omnes populi [utuntur] altero de triplici iure, aut iure civili privato, et sic de statutis propriae civitatis, aut iure civitatis communi, quia quando non habemus statuta, utimur isto iure civili comuni; aut iure comuni generali». Per Andrea Alciato si veda il commento alle *Decretali* (X. 1. 31. 10 - «Quod sedem apostolicam»), in *Opera omnia*, Francofurti, sumptibus Haeredum Lazari Zetzneri, 1617, III, col. 578; su cui cfr. F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune* cit., pp. 73-74 (e anche le osservazioni di D. QUAGLIONI, *La legislazione del principe e gli statuti urbani nell'Italia del Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del medioevo* cit., p. 6 e sgg.). Sul tema cfr. P. COSTA, *Iurisdiction. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969, in specie p. 160 e sgg.; G. DI RENZO VILLATA, *Diritto comune e diritto locale nella cultura giuridica lombarda dell'età moderna*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*, Atti del Convegno di Varenna 1979, Milano 1980, pp. 329-388.

civile dicitur ius proprium cuiusdam civitatis ... multae civitates fecerunt leges et constitutiones quod non subessent imperatori»), ma era stata anche formulata la tesi secondo cui lo statuto poteva (e/o doveva) essere aneposto al diritto romano³⁸¹.

Non è certo questa la sede per una ricostruzione di tale dibattito; si vogliono, tuttavia, segnalare alcuni momenti di passaggio nell'elaborazione dottrinale (pur coscienti della loro frammentarietà). Forse possono servire a meglio comprendere sia ciò che avveniva nella "bassa cucina" dei *capitulares*, sia come mutasse la percezione e la coscienza del "fare" leggi³⁸².

³⁸¹ O. PONTANI, *Consilia*, Lugduni 1550, c. 24 r. (cons. 69; sulla cui fortuna cfr. C. VALSECCHI, *Oldrado da Ponte e i suoi consilia*, Milano 2000, pp. 707-708). Sempre utile la lettura di opere classiche come F. ERCOLE, *Dal comune al principato* cit.; ID., *Da Bartolo all'Althusio. Saggi sulla storia del pensiero pubblicistico del Rinascimento italiano*, Firenze 1932; F. CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, Milano 1951²; e la messa a punto di E. CORTESE, *Sovranità (storia)*, in ID., *Scritti*, a cura di I. BIROCCHI, U. PETRONIO, II, Spoleto 1999, pp. 1339-1358; in particolare, sul problema della *potestas statuendi*, M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969, p. 27 e sgg.; tra gli studi più recenti cfr. C. STORTI STORCHI, *Appunti in tema di "potestas condendi statuta"*, in *Statuti città territori in Italia e Germania* cit., pp. 319-343; D. QUAGLIONI, "Civilis sapientia". *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, Rimini 1989, pp. 35-76; K. PENNINGTON, *The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1993.

³⁸² Nella storiografia le opinioni sono piuttosto divergenti, soprattutto per quanto riguarda la cronologia: secondo P. COSTA, *Iurisdictio* cit., p. 176 da metà del Quattrocento «immagine del potere non è più "iurisdictio", ma "potestas statuendi" ... il modello dell'azione politica non è più il giudicare, ma il legiferare»; giudizio che anticipa il fenomeno di circa un secolo rispetto all'interpretazione di un G. DE LAGARDE sul «passage de la notion de prince-justicier à celle de prince-législateur» (*Réflexions sur la cristallisation de la notion d'Etat au XVIme siècle*, in *Umanesimo e scienza politica*, a cura di E. CASTELLI, Milano 1951, pp. 248-249); L. MANNORI sembra invece spostare la transizione «ad un Settecento molto maturo», quando ancora «il principe si configura innanzitutto come un'istanza arbitrale, garante di un ordine giuridico obbiettivo, non 'posto' ma 'dato', e costituito in primo luogo da un fitto reticolo di vincoli convenzionali», pur ricordando al contempo che dal Cinquecento in avanti si sviluppa la politica "regolativa" degli stati a tutela delle comunità (*Introduzione*, in *Comunità e poteri centrali* cit., p. 23 e sgg.; e cfr. ID., *Giustizia e amministrazione tra antico e nuovo regime*, in *Magistrati e potere nella storia europea*, a cura di R. ROMANELLI, Bologna 1997, p. 47). Le prospettive cambiano, ovviamente, quanto più ci si allontana dalle interpretazioni dei giuristi per andare ad esaminare il concreto operare delle amministrazioni. Si vedano in proposito le significative osservazioni di J. KRYNEN, *Voluntas domini regis in suo regno facit ius. Le roi de*

Tra le *auctoritates* citate da Alciato nel commentario sopra ricordato vi erano due *consilia* di Ludovico Pontano e Bartolomeo Sozzini; questi sono tra i più utilizzati da chi si fece propugnatore della teoria secondo cui lo statuto della città dominante non solo rivestiva un ruolo prioritario rispetto allo « ius commune romanorum », ma che poteva/doveva sostituire lo *ius commune* cui lo statuto della città soggetta faceva riferimento; secondo Sozzini, infatti, « pertinet nam ad iurisdictionem superioris leges in omnibus subditis statuere et illis eos regere nisi aliquas proprias eis concederent ». Negli argomenti che precedono il parere, tale posizione fu così sintetizzata:

statutis loci inferioris deficientibus, si statutum dicat quod recurratur ad ius commune, recurratur tamen primo ad statuta loci superioris dominantis, quae dicuntur ius commune quoad subditos statuentium³⁸³.

La differenza è sottile, ma significativa: non è più solo una questione di priorità tra uno statuto e l'altro rispetto al diritto comune (la cosiddetta “gerarchia delle fonti”); se si accettavano tali argomentazioni fino in fondo, lo statuto della città dominante diventava (per chi era soggetto) sostitutivo dello stesso *ius commune*³⁸⁴.

Tra Quattro e Cinquecento la posizione, pur molto discussa, si diffuse. La letteratura giuridica – e quella “consulente” in particolare – può esse-

France et la coutume, in *El dret comú i Catalunya*, Actes del VII Simposi Internacional, a cura di A. IGLESIA FERREIRÓS, Barcelona 1998, pp. 59-89.

³⁸³ *Consiliorum seu potius responsorum Mariani Socini ac Bartholomaei filii ... volumen primum*, Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1579, cons. n. 81 (ma lo stesso Sozzini, in un'altra occasione, prese le distanze da questa posizione: cfr. *Ibidem*, II, n. 271); L. PONTANI, *Consilia ... Horatii Mandosii ... additionibus ... adaucta*, Venetiis, [Al segno della fontana], 1568, cons. 218, cc. 151 v.-152 v.; dalla significativa serie di argomentazioni in contrario riportate dallo stesso editore del Pontano risulta evidente come la teoria non fosse pacificamente da tutti accettata (*Ibidem*, c. 152 v.). In proposito cfr. la puntuale nota di M. MONTORZI, *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Firenze 1997, p. 95. Indicazioni anche in G. ERMINI, *Corso di diritto comune*, Milano 1989³, p. 42 e sgg.; e sul caso fiorentino-pisano R. CELLI, *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali. Secolo XII-XV. I - Pisa, Siena*, Firenze 1976, p. 138 e sgg.

³⁸⁴ Per un aspetto delle implicazioni di tali teorie (anche se impreciso per quanto riguarda il pensiero di Pontano) cfr. M. BELLOMO, *Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Roma 1993⁶, p. 388: « tesi ... che pretende di spogliare i giuristi di scuola del privilegio di applicare e di interpretare il diritto romano come diritto comune e di privarli dell'arma più affilata del loro potere ».

re anche molto ondivaga (non ultimo motivo, come noto, perché in gioco vi erano gli interessi del committente), ma offre un ritratto abbastanza vivo di come stesse mutando l'atteggiamento dei giuristi nei confronti dei processi in atto³⁸⁵.

Volendo scegliere una citazione tra le infinite possibili, si riporta dapprima un'ulteriore testimonianza sulla "lettura" dei rapporti tra Firenze e Pisa, data l'emblematicità del caso:

licet statuta restringantur ad limites territorii statuentis ... tamen non restringuntur ad comitatum, nam territorium latius se habet quam comitatus ... Territorium autem dicitur a terrendo ... Sed civitas superior habet ius terrendi in civitate subdita, ideo civitas subdita est de territorio civitatis superioris, licet non de eius comitatu, et ideo quia statutum se extendit ad totum territorium ... ideo statuta superioris se extendunt ad loca subdita, in quibus habent ius terrendi ... quod et videmus in principe, cuius statuta seu constitutiones trahuntur ad omnes subditos ... ita dicamus in populo Florentino, qui habet iura principis in suos subditos³⁸⁶.

Questo breve testo tratteggia bene sia il processo di destrutturazione degli antichi contadi e il nuovo ruolo assunto dalla città dominante rispetto all'insieme delle terre a qualunque titolo soggette (e lo statuto è qui equiparato proprio agli «iura principis»), sia il superamento anche della proble-

³⁸⁵ Le fonti in proposito (*consilia, commentaria e tractatus*) sono senz'ombra di dubbio numerose (e ripetitive pur nelle divergenze): se ne vedano rassegne in S. MEDICI, *Tractatus de Legibus, et Statutis*, Florentiae, apud filios Laurentii Torrentini et Carolum Pectinarium, 1569, pp. 352-354 (p. IV, q. X: «utrum in defectu statutorum inferioris loci, recurrendum sit ad ius civile Romanorum, an vero ad statuta Civitatis supremæ»); su quest'opera cfr. E. FASANO GUARINI, *Produzione di leggi e disciplinamento nella Toscana granducale tra Cinque e Seicento*, in *Disciplinamento dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, a cura di P. PRODI, Bologna 1994, p. 673 e sgg.; I. MENOCHII *De praesumptionibus ... tomus primus*, Venetiis, Apud Haeredem Damiani Zenarii, 1617, l. II, pr. VI, pp. 125-127; D. TOSCHI, *Conclusionum iuris* cit., VII, pp. 337-338 *conclusio* 541: *Statuta civitatis dominantis dicuntur ius commune et extenduntur ad castra et loca subiecta, et quando non* (e anche § 439, pp. 276-277). Sul tema cfr. le considerazioni di E. FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette a Firenze* cit., p. 83; L. MANNORI, *Il sovrano tutore* cit., p. 102 e sgg.; M. MONTORZI, *Giustizia in contado* cit., p. 67 e sgg.; M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000, p. 315: «c'era la tendenza a formare un altro diritto comune, quello "regionale" degli Stati che da Stati cittadini si erano dati una proiezione regionale» (da cfr. con il passo di Calasso citato *supra* a p. 108).

³⁸⁶ P. PH. CORNEI, *Consiliorum ... volumen tertium*, Venetiis, [aquila che si rinnova] 1582, cons. 151, c. 176 v. (su cui cfr. anche L. MANNORI, *Il sovrano tutore* cit., p. 112).

matica *comitatus/districtus* rispetto a *territorium*³⁸⁷. Rappresenta, però, solo un aspetto del processo in atto – il momento del comando.

In gioco vi era anche qualcosa d'altro, come risultava già abbastanza evidente nel ricordato *consilium* di Sozzini. Veniva messo in discussione il rapporto con il diritto romano, quindi il ruolo dei giuristi, e di conseguenza il grado di autonomia delle *élites* locali (tali discussioni traevano spesso origine da controversie di tipo patrimoniale in senso lato – successioni, doti, etc.). Indizio di quanto certi orientamenti fossero diffusi è l'opinione espressa da Girolamo Zanchi (giurista minore, e perciò ancora più rappresentativo); tale impostazione può essere accolta come espressione di una parte della *communis opinio* (pur ben sapendo che erano diffuse teorie del tutto discordanti):

deficientibus statutis patriae suae, testator censeatur potius se conformare cum dispositione statuti civitatis dominantis quam cum dispositione iuris comunis, idest Romanorum, dato quod extaret etiam aliud statutum quod ubi deficiunt statuta, recurritur ad ius comune, intelligitur enim ius commune idest statutum civitatis dominantis³⁸⁸.

Ci sia permessa una breve digressione. Sarebbe necessario, infatti, considerare ulteriori aspetti del problema – l'estensione del concetto di *civitas dominans*, le eventuali differenze rispetto a quello di *civitas suprema* o di *civitas superiorem non recognoscens*. E poi: quali implicazioni comporta il fatto che il *princeps* si identifichi con una *civitas*? Che cosa cambia nel quadro del sistema degli stati (delle loro relazioni esterne, ma anche interne) tra Quattro e Cinquecento? Troppi quesiti per questa sede³⁸⁹. Qualche osservazione può essere, però, aggiunta.

³⁸⁷ G. CHITTOLENI, *La formazione dello stato regionale* cit., p. 295 e sgg.; per alcuni aspetti del problema cfr. P. MARCHETTI, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo medioevo ed età moderna*, Milano 2001, p. 86 e sgg.

³⁸⁸ H. ZANCHI, *Repetitio § Cum ita. L. Haeredes mei ad trebell.*, Brixiae, apud Damianum Turlinum, 1560, c. 101 r. Molto articolata la discussione su tali tematiche nel *Tractatus criminalis* di T. DECIANI (Venetiis, Apud Haeredes Hieronymi Scoti, 1617, I, § 32 e sgg., p. 94 e sgg.). Un anonimo e ben argomentato parere preparato per un caso ligure (gli statuti di Nicola) è in BUG, *Ms. B. I. 9*, cc. 50-54; per l'area veneta cfr., ad esempio, F. GUERRA, *Consilium decisivum ... An deficiente statuto vel speciali consuetudine alicuius civitatis ... ad statuta civitatis dominantis vel ad ius civile romanorum ... sit recurrendum*, Serravalli Veneti, Marcus Claserius, 1603; un altro *consilium* è ricordato da P.S. LEICHT, *Lo stato veneziano e il diritto comune, in Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, Roma 1958, I, pp. 203-211.

³⁸⁹ Sulle diverse implicazioni cfr. anche P. COSTA, *Iurisdictio* cit., p. 253 e sgg.

Di recente la Repubblica di Venezia è stata collocata (da un punto di vista definitorio) all'interno della tipologia di « stati regionali guidati da un Comune »³⁹⁰. L'uso di una locuzione così descrittiva dimostra quanto una realtà del genere non sia stata ancora del tutto categorizzata dalla storiografia giuridica e come, corrispettivamente, fosse inquadrabile non senza sforzo nel sistema concettuale tardo-medievale (fatto di impero, *regna, civitates*, etc.). Queste incertezze sono in qualche modo il segno del graduale emergere del concetto “moderno” di *stato* (di sovranità e di eguaglianza fra gli stati, a prescindere dalle “forme di governo”), in cui anche le repubbliche potevano essere definite tali (e non soltanto *civitates*)³⁹¹.

Le modalità di affermazione di queste idee trassero origine anche da fatti a prima vista molto lontani dai temi fin qui affrontati e che si presentarono sotto apparenze che, ai nostri occhi, sembrano mere esteriorità (questioni di protocollo nelle relazioni internazionali). La contrastata « identità costituzionale del Granduca di Toscana » Cosimo de' Medici nei confronti del Duca di Ferrara fu discussa con grande sfoggio di dottrina per affermare ora la continuità ora la rottura con la precedente esperienza della *civitas / respublica* fiorentina³⁹². Fu proprio uno dei giuristi che scrisse per conto del duca di Ferrara (colmo dell'ironia) ad insistere sul concetto che era la repubblica ad essere « *instar Regum* », mentre una « *respublica subiecta, respublica appellari non solet, sed commune* »³⁹³.

³⁹⁰ M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, p. 670 e sgg. Il tema della sovranità di Venezia è stato finemente analizzato da A. MAZZACANE, *Lo Stato e il Dominio nei giuristi veneti durante il “secolo della Terraferma”*, in *Storia della cultura veneta*, Vicenza 1980, III, 1, pp. 575-648.

³⁹¹ Qualche indicazione del complesso percorso concettuale in M. STASZKÓW, ‘*Civitas et respublica*’ *chez les glossateurs*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, III, Milano 1971, pp. 605-612; P.H. KOOIJMANS, *The Doctrine of the Legal Equality of States. An inquiry into the foundations of international law*, Leyden 1964, p. 55 « the city-states of Italy occupy a position in international relations that is equal to that of the larger state-communities »; e più in generale cfr. M. STOLLEIS, “*Condere leges et interpretari*”. *Potere legislativo e formazione dello stato agli albori dell'età moderna*, in *Stato e ragion di stato nella prima età moderna*, Bologna 1990, pp. 135-164.

³⁹² L. MANNORI, *Il sovrano tutore* cit., p. 75 e sgg.

³⁹³ M.A. NATTA, *Consiliorum ... Tomus Tertius, Venetiis, Ex Officina Ioannis Baptistae Somaschi*, 1574, n. 637, c. 185 r.; n. 638, c. 189 r.; secondo Cefali, uno dei consulenti, « *Respublica non habet dignitatem* » (I. CEPHALI, *Consiliorum ... liber quintus, Venetiis*,

Problemi di “confronto” e gerarchia nella dignità degli stati furono affrontati a livello diplomatico e dottrinario dalle repubbliche (Venezia e Genova) nei confronti di altri stati “monocratici”³⁹⁴. Anche in questi dibattiti emerge con forza un concetto di sovranità, molto legato alle teorie di Bodin, in cui uno degli attributi fondamentali è costituito proprio dal “fare leggi”.

Un giurista olandese della prima metà del Seicento, Theodor Graswinckel, definiva così la libertà/sovranità (trattando di Venezia):

libertatem nihil aliud esse quam potestatem absolute summam, habentem in semetipsa atque intra semetipsam plenum perfectumque imperandi ius, in tantum ut non nisi uni solique Deo obnoxia, neque propter sese parem, neque supra sese sublimiorem agnoscat quempiam ... id ipsum quod in rege maiestas dicitur, in Rebuspublicis superiorem non agnoscentibus libertas dicatur, civitasque libera quae legem universis ac singulis civibus dicere possit sine superiorum aut aequalium aut inferiorum necessario consensu³⁹⁵.

Percorsi non diversi seguì negli stessi decenni la Repubblica di Genova per affermare la propria *dignitas* alla corte romana. Vi fu chi cercò di dimo-

Apud Franciscum Zilettum, 1582, cons. 615, p. 7); il famoso Deciani, a seconda dei contesti della sua opera, poteva definire la Repubblica di Genova in modi divergenti: in un’occasione scriveva « non dicitur subdita », mentre in un’altra gli sembrava ovvio affermare che « hodie libera dici non potest » (T. DECIANI *Responsorum ... volumen primum [-tertium]*, Venetiis, Apud Hieronymum et Ioannem Zenarios 1579: I, cons. 18, §§ 122-123 e III, cons. 19 § 127). Su tali problemi cfr. anche M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano* cit., pp. 283, 288.

³⁹⁴ T. GRASWINCKEL *Dissertatio de iure praecedentiae inter serenissimam Venetam rempubl. & sereniss. Sabaudiae ducem, opposita dissertationi iussu sereniss. Sabaudiae ducis evulgatae*, Lugduni Batavorum, ex officina Elzeviriorum, 1644; P.B. BORGHI, *De dignitate Genuensis Reipublicae disceptatio*, Genuae, Ioannes Maria Farronus, 1646.

³⁹⁵ T. GRASWINCKEL, *Libertas Veneta sive Venetorum in se ac suos imperandi ius*, Lugduni Batavorum, ex officina Abrahami Commelini, 1634, pp. 3-6; sull’autore cfr. G.J. LIESKER, *Die Staatswissenschaftlichen Anschauungen Dirck Graswinckel’s*, Freiburg 1901; su quest’opera in particolare e il dibattito, occasionato dal famoso *Squitinio della libertà veneta*, cfr. E.O.G. HAITSMA MULIER, *The Myth of Venice and Dutch Republican Thought in the Seventeenth Century*, Assen 1980, p. 77 e sgg.; F. GAETA, *Venezia da “stato misto” ad aristocrazia “esemplare”*, in *Storia della cultura veneta*, Vicenza 1984, IV/2, p. 469 e sgg.; non è fortuito che sull’argomento scrivesse anche un giurista e uomo politico genovese: R. DELLA TORRE, *Squitinio della repubblica di Venetia, d’autore incognito; squitinato*, Genova, Benedetto Guasco, 1653; e cfr. H.G. KOENIGSBERGER, *Republicanism, monarchism and liberty*, in *Royal and Republican Sovereignty in Early Modern Europe. Essays in memory of Ragnhild Hatton*, a cura di R. ORESKO, G.C. GIBBS, H.M. SCOTT, Cambridge 1997, pp. 43-74.

strare che era una “repubblica regia”, anche se giuristi come Raffaele della Torre puntarono senza mezzi termini al cuore del problema, affermando che «la sovranità ne Principi è quel carattere che rendendoli nell’ufficio similissimi a Dio, dal quale solo e immediatamente riconoscono l’autorità, gli solleva in dignità sopra tutti quelli che non l’hanno», di modo tale che uno stato sovrano non può «dirsi più sovrano dell’altro»³⁹⁶.

Tali riflessioni possono essere viste come un segno della difficoltà nel definire (entro gli schemi della dottrina tradizionale) le “città-stato” che si trasformavano in stati territoriali. Alle difficoltà di allora è seguito un certo disinteresse storiografico per i non unilineari esiti dopo il Trecento: la soluzione, infatti, non fu ovunque la signoria o il principato. Le repubbliche vissero (o sopravvissero, a seconda dei punti di vista) per diversi secoli ancora³⁹⁷. A fronte di questa parziale “disincantata miopia” degli storici stava invece l’attenzione dimostrata da alcuni contemporanei più avvertiti.

Ritorniamo così al punto da cui si era iniziata questa digressione, vale a dire la definizione dello statuto come *ius civile commune* di una città e del

³⁹⁶ R. DELLA TORRE, *Esame delle preminenze reali pretese dalla Ser.ma Republica di Genova nella corte di Roma l’anno 1645*, BCB, mr. IV. 3. 14; su cui cfr. R. DE MATTEI, *Sulla fortuna di Bodin in Italia. Proiezioni italiane del concetto di sovranità*, in *Studi in onore di Antonio Segni*, Milano 1967, II, pp. 17-20; R. SAVELLI, *Tra Machiavelli e S. Giorgio* cit., p. 256 e sgg.

³⁹⁷ Suggestive e stimolanti considerazioni in proposito in M. BERENGO, *Stato moderno e corpi intermedi*, in «Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico in Trento», XX (1994), pp. 233-237; J.M. NAJEMY, *Stato, comune e “universitas”*, *Ibidem*, pp. 245-263; A. PADOA SCHIOPPA, *Conclusions: Models, Instruments, Principles*, in *Legislation and Justice* cit., p. 344; M. ASCHERI, *Diritto medievale e moderno* cit., p. 139 e sgg.; ID., *Città-Stato e Comuni: qualche problema storiografico*, in «Le Carte e la Storia», V (1999), pp. 16-28; A.K. ISAACS, *Politica e giustizia agli inizi del Cinquecento: l’istituzione delle prime rote*, in *Grandi tribunali e rote nell’Italia di antico regime*, a cura di M. SBRICCOLI, A. BETTONI, Milano 1993, p. 381 e sgg.; ma non vanno dimenticate le riflessioni di F. VENTURI, *Utopia e riforma nell’Illuminismo*, Torino 1970, pp. 29-59. Per una valutazione critica del “repubblicanesimo” cfr. invece PH.J. JONES, *Comuni e Signorie: le città-stato nell’Italia del tardo Medioevo*, in *La crisi degli ordinamenti comunali* cit., pp. 99-123; crea “disordine” nel grande affresco di W. REINHARD, *Storia del potere politico in Europa*, Bologna 2001, p. 304: «con la parziale eccezione di quella inglese, le repubbliche europee della prima età moderna furono improvvisate e non frutto di riflessione» (?!); per la riduzione del repubblicanesimo a “autonomia delle città” cfr. A. DE BENEDICTIS, *Politica, governo e istituzioni nell’Europa moderna*, Bologna 2001, p. 382 e sgg.

suo territorio, avendo presente, però, che ormai si può parlare non più solo di “città” e “territorio”, ma anche di “stato”³⁹⁸.

Una delle riflessioni sistematiche che sembra degna di maggiore attenzione è quella elaborata nella seconda metà del Seicento dal cardinal De Luca (e una sua rilettura potrebbe presentare ancor oggi non poca utilità in campo storiografico). Agli occhi dell’illustre giurista venosino era del tutto erroneo appiattare gli statuti entro la generica ed uniforme categoria dello *ius municipale* (contrapposto allo *ius comune*). Lo *ius proprium* era, infatti, gerarchicamente organizzato ed era indispensabile distinguere tra statuti di entità soggette e statuti di città dominanti; per quest’ultime, poi, bisognava comprendere se fossero da annoverarsi (o meno) tra quelle « quae libertatem sibi vindicaverint ... adeo ut se gerant pro Republica »:

His etenim casibus erroneum est huiusmodi leges appellare statutarias vel municipales, ab alia lege communi exorbitantes, quoniam vere ac proprie sunt leges communes et primariae principatus, et quae prevalere debent praedictis legibus civilibus romanorum³⁹⁹.

Il ragionamento di De Luca, a proposito della limitata vigenza del diritto romano, era basato su argomentazioni di tipo storico e razionale, che richiamano con forza l’insegnamento della scuola francese:

³⁹⁸ Sull’emergere del concetto, cfr., ad esempio, G. MIGLIO, *Genesi e trasformazione del termine-concetto ‘Stato’*, in *Le regolarità della politica. Scritti scelti*, Milano 1988, II, p. 799 e sgg.; A. MARONGIU, *Dalla “res publica” allo Stato*, in *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, Roma 1991, II, pp. 569-602; P. SCHIERA, *Legittimità, disciplina, istituzioni* cit., p. 44 e sgg.

³⁹⁹ G.B. DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae*, XV, Venetiis, ex typographia Balleonia-na 1759, p. I, disc. XXXV, pp. 110-111. Il *discursus* di De Luca ha avuto una fortuna “curiosa”: nonostante il titolo (*De legibus et auctoritatibus cum quibus in ordinatoriis vel decisoriis iudicandum vel procedendum est*) è stato prevalentemente utilizzato per la sola parte relativa alle *auctoritates*, e non per quella che si occupa delle *leges* (cfr. da ultimo G. ROSSI, “*Del modo di deferire all’autorità de’ dottori*”. *Scienza giuridica e communis opinio doctorum nel pensiero di Giovan Battista De Luca*, in *A Ennio Cortese* cit., III, pp. 176-203.); su questo *discursus* si vedano piuttosto le considerazioni di G. ERMINI, *Corso di diritto comune* cit., p. 45 e sgg.; P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982, p. 136 e sgg.; A. MAZZACANE, *Diritto comune e diritti territoriali: il riformismo di G.B. De Luca*, in *Giustizia, potere e corpo sociale* cit., pp. 73-78; I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell’ordine* cit., p. 301 e sgg.

istae leges romanorum in singulis respective principatibus vel dominiis independentibus habent vim legum non ex auctoritate earum legislatoris, sed potius ex illa ipsius Principis vel Domini localis, vel ex illa ipsius Reipublicae, quatenus illas servare placeat, neque in contrarium statuatur ut habemus in Civitate Venetiarum ⁴⁰⁰.

La conseguenza per De Luca era abbastanza semplice: ricollegandosi in modo esplicito alle discussioni quattrocentesche (Pontano, Sozzini), consapevole di andare controcorrente (avverso la « consueta pragmaticorum legulaeia simplicitate » e « i giudaismi de' giuristi »), poteva concludere:

parum probabilis est haec generalis distinctio duorum tantum generum, iuris communis scilicet, et particularis, cum reflectendum sit ad dictum alterum genus mixtum illius iuris, quod conditum sit a proprio Principe, sive a Civitate habente iura Principis, quod dicitur particulare comparative ad alias mundi partes, sed in proprio principatu est commune ⁴⁰¹.

Per comprendere bene l'articolazione del pensiero di De Luca è utile riportare un'ultima citazione dal *Theatrum*. È rivelatrice, infatti, la distinzione introdotta nel definire la natura degli statuti di città “dominanti”, ma suddite (quali Bologna, Perugia, Napoli o Bari), rispetto a quelli di Lucca: i primi sono definiti « leges particulares sub alia lege generali », mentre per i secondi – annotava – « non agitur de statutis conditis a Civitate subdita et particolari ... sed de lege condita per Principem in toto eius principatu, cum ista Respublica tale ius habere dicatur » ⁴⁰².

⁴⁰⁰ G.B. DE LUCA, *Theatrum* cit., XV, p. 111. Altri riferimenti al caso veneziano, ad esempio, *Ibidem*, IV, *De servitutibus praedialibus* (in cui è da vedere tutto il *Discursus* I); nell'*annotatio* allo stesso (p. 4): « istud [ius] Romanorum erat locale seu consuetudinarium ... atque in aliquibus partibus adhuc neque receptum est, ut praesertim in Civitate Venetiarum; ideoque ita improprie dicitur ius commune per quemdam modum loquendi, cum proprie sit ius particulare, et discretum cuiuslibet principatus, ex sola proprii principis explicita vel implicita auctoritate ».

⁴⁰¹ *Ibidem*, XV, p. 116. I « giudaismi de' giuristi » sono ricordati nel quarto capitolo del proemio de *Il Dottor volgare* (Colonia, Modesto Fenzo, 1740, p. 39), in cui sintetizza tutta la sua lettura del problema legge-statuti, da tenere presente assieme ai postumi *Commentaria ... de statutariis successionibus*, in specie i §§ 2 e 18 (Lugduni, J.A.C. Cramer & P. Perachon, 1697, pp. 3-8, 53).

⁴⁰² G.B. DE LUCA, *Theatrum* cit., IX, disc. X, pp. 234-235.

12. *La lunga durata. Continuità e discontinuità (secc. XVI-XVIII)*

Più di vent'anni or sono Adriano Cavanna osservò, con una punta di saggia ironia, che «al diritto statutario [viene] riservata un po' la sorte dello scheletro nell'armadio ... come qualcosa di impacciante e di fuori posto nel contesto della "modernità" in cui gli è toccato di continuare ad aver vigore»; si ricollegava idealmente ad una considerazione di Schupfer, secondo cui gli statuti avevano trascinato «più o meno onoratamente la loro esistenza fino a tutto il XVIII secolo»⁴⁰³. A fronte di queste interpretazioni (che, pur non nascondendo i cambiamenti, l'evoluzione o l'involuzione del fenomeno, avevano tuttavia ben presente il ruolo ancora svolto dagli statuti nelle singole realtà), stanno i giudizi di chi reputa che «il processo di formazione del diritto statutario, *proprio ed esclusivo di ciascuna città*, si può dire sostanzialmente esaurito tra fine quattrocento e inizio cinquecento»⁴⁰⁴.

Un'opinione del genere rappresenta un avanzamento rispetto a quella di chi fissava la maturità del processo attorno al compimento del XIV secolo, ma sembra (in apparenza) non tenere conto né delle esperienze in cui invece gli statuti continuavano ad essere utilizzati (e ad essere scritti e riscritti), né del fatto che, in certi stati, tale tipo di legislazione – come aveva ben presente De Luca – non riguardava soltanto la singola città, ma si proiettava, a vario modo e titolo, su regioni in cui la logica del *comitatus/districtus* basso-medievale era ormai in via di superamento.

Come si cercherà di illustrare nelle pagine seguenti gli statuti di una città come Genova possono anche essere letti come "diritto pre-consolidato" (pur con tutte le cautele e le riserve per il termine "consolidazione") e si può loro attribuire la funzione svolta dalla "legge del principe"⁴⁰⁵. Qualche influenza

⁴⁰³ A. CAVANNA, *Tramonto e fine degli statuti lombardi*, in *Diritto comune e diritti locali* cit., p. 311; F. SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano* cit., p. 384. Sul tema della "sopravvivenza" degli statuti e sul fatto che la «legislazione municipale ... all'inizio del XVII secolo dimostra ... di possedere in talune sue parti una pressoché intatta vitalità» cfr. E. DEZZA, *L'applicazione dello statuto nell'età del tardo diritto comune: la testimonianza di Flavio Torti*, in «Archivio storico ticinese», XXXII (1995), pp. 237-260; sulla "lunga durata" e/o "lungo crepuscolo" cfr. anche le considerazioni di G. CHITOLINI, *Statuti e autonomie urbane*, in *Statuti città territori in Italia e Germania* cit., p. 40 e sgg.

⁴⁰⁴ U. PETRONIO, *La lotta per la codificazione*, Torino 2002, p. 207 (corsivo mio); e cfr. anche *supra* p. XIV.

⁴⁰⁵ A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano 1982, pp. 203-204 nota;

(nel bene come nel male) può forse avere avuto il fatto che «la mano legislatrice» non fosse prerogativa di un sovrano monocratico (con tutto il suo seguito di apparati e consigli, bilanciamenti e contro-bilanciamenti, corpi e territori), ma di un soggetto collettivo, il ceto di governo di una città, che è e diventa sempre più cosciente di essere “repubblica”⁴⁰⁶.

Per quanto riguarda le fonti, inoltre, dalla fine del Quattrocento i protagonisti si rendevano conto che vi erano anche altre norme che si affiancavano alle *regulae* e ai *capitula*, e che non potevano più essere conservate come mere *additiones* ai singoli codici statutari. Già nel 1477 il cancelliere Bartolomeo Senarega era stato incaricato di preparare un registro in cui raccogliere i «decreta publica»⁴⁰⁷. L’iniziativa non ebbe evidentemente successo, visto che di lì a vent’anni (nel 1499) un altro cancelliere, Raffaele Ponsone, si offriva di

coligere ac in uno volumine registrare decreta publica tam hactenus condita et variis cancellariorum libris dispersa, quam etiam in posterum condenda, ita ut, cum opus erit, facilius reperiantur⁴⁰⁸.

Grande è lo iato tra i propositi enunciati anche nella presentazione dell’opera (in cui avrebbero dovute essere raccolte le «leges senatoriae») e il contenuto della stessa, caratterizzato da una notevole eterogeneità del materiale ivi riunito. È indubbio, però, che il problema sia della reperibilità sia della vigenza del materiale normativo era quanto mai vivo. Il volume doveva avere anche palesi fini autocelebrativi per la cancelleria stessa: nella premessa Ponsone richiama con enfasi il suo debito nei confronti di un cancelliere più anziano, Stefano Bracelli, e, non meno significativamente, per molti decreti

per la critica al concetto di “consolidazione” cfr. U. PETRONIO, *Una categoria storiografica da rivedere*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 13 (1984), pp. 705-717; ID., *La lotta per la codificazione* cit., p. 92 e sgg.; qualche parola bisogna pur usare per indicare le diverse esperienze che si collocano tra XVI e XVII secolo, e se si libera la discussione di molte “teleologicità” (implicite ed esplicite), forse “consolidazione” non è tutta da buttar via.

⁴⁰⁶ «Mano legislatrice» compare in un articolato memoriale di Gio. Battista Lomellini del 1674 dedicato ai problemi dell’amministrazione della giustizia (ASG, Ms. 834 bis).

⁴⁰⁷ ASG, *Archivio segreto* 608.

⁴⁰⁸ *Ibidem* 657.

e *leges* ivi trascritte usa con frequenza l'espressione «*conditum est per ...*», seguita dal nome dell'estensore. Ponsone chiudeva il proemio del suo lavoro, con una domanda retorica: «*Nam quid prosunt reipublicae conditae leges si aut difficillime inventu sint aut paulatim e memoria hominum recedentes tandem penitus ignorentur?*»⁴⁰⁹.

Da allora in avanti nelle pratiche documentali della cancelleria il tema sarà ricorrente: subito dopo la riforma del 1528, fu deliberato che si sarebbe dovuto tenere un «*cartularium separatum ab aliis actis et decretis publicis in quo annotentur quecumque decreta minoris et maioris conciliorum*»⁴¹⁰. Ancora nel 1677 si stabiliva che il deputato all'archivio avrebbe dovuto raccogliere le leggi "perpetue", anche se non è rimasta testimonianza di una distinta collezione, che rispondesse a tali requisiti⁴¹¹. Si è accennato al tema, perché, come si avrà modo di vedere, venne ad intrecciarsi con le nuove redazioni statutarie e le loro edizioni.

⁴⁰⁹ ASG, *Ms.* 125, c. 1 r.; sul volume (e sull'uso tardo-quattrocentesco del termine *senatus / senatoriae*) cfr. anche R. SAVELLI, *Il problema della giustizia* cit., pp. 331-332; V. PIERGIOVANNI, *Il sistema europeo* cit., p. 44. Miscellanee simili di materiale normativo preparate ad uso privato o della cancelleria, nella prima metà del Cinquecento (ma con ripresa di documentazione risalente anche al secolo XIV), sono in ASG, *Biblioteca Ms.* 132; ACG, *Ms. Brignole Sale* 110bis. E. 22; BUG, *Ms.* C. VI. 31; successiva (dalla metà del Cinquecento agli inizi Seicento) quella curata da Teramo e Ottaviano Canevari in BCB, mr. III. 4. 13-14. Per analoghi tematiche nel ducato di Milano cfr. M.G. DI RENZO VILLATA, *Scienza giuridica e legislazione nell'età sforzesca*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli Stati italiani ed europei (1450-1535)*, Milano 1982, p. 120 e sgg.; EAD., *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro*, Atti del Convegno internazionale, Milano 1983, I, p. 149 e sgg.; EAD., *Tra leggi e scienza giuridica nella Milano d'ancien régime*, in *Bibliotheca Senatus Mediolanensis. I libri giuridici di un Grande Tribunale d'ancien régime*, a cura di G. BUCCELLATI, A. MARCHI, Milano 2002, pp. 59-68; G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella Lombardia* cit.; per un progetto di ben altro livello cfr. P.G. PATRIARCA, *La riforma legislativa di Carlo II* cit.

⁴¹⁰ ASG, *Biblioteca Ms.* 36 (decreto del 7 dicembre 1528). In questo volume e in quelli successivi (nn. 37-40) sono conservate le principali collezioni di *decreta*; le raccolte di leggi si moltiplicheranno poi a partire dalla fine del Cinquecento in avanti, e dagli inizi del Seicento ne saranno tenute almeno tre serie in parallelo (Senato, Camera, Supremi Sindacatori: ASG, *Biblioteca Mss.* 44-58, 10-35, 61-82); ma ve ne sono anche altre conservate in BCB, BUG e AST.

⁴¹¹ ASG, *Archivio segreto* 3161/I.

a) “*Le leggi della costituzione*”

La struttura assunta dal modello statutario genovese tra Due e Quattrocento (*parvum/magnum, capitula/regulae*) continuò nel periodo seguente e in qualche modo informò di sé tutta la prassi normativa fino alla fine della Repubblica stessa. Al contempo, attraverso successivi aggiustamenti, modifiche e innovazioni, venne anche ad assumere caratteristiche differenti.

I cambiamenti ebbero luogo innanzi tutto a livello lessicale, segno di una differente immagine che si aveva di sé. Fino agli inizi del Cinquecento il “soggetto” prevalente è *civitas, commune*; occorre con frequenza *res publica/respublica*, in un’accezione generica (di Stato, comunità), anche se vi è la coscienza che il termine indica pure una forma di governo. Le *Regulae* del 1363 si aprivano con la rubrica «*De civitate Ianue per ducem de populo perpetuo gubernanda*»; ancora agli inizi della rivolta del 1506 i «*capita domorum civitatis*» erano convocati a palazzo «*ut dari possit forma civitatis*»⁴¹². Nelle *Reformationes novae* del 1528 era invece scritto:

praedictorum nobilium curae atque autoritati potestas omnis Reipublicae commendata erit; ex ipsis enim deligentur magistratus, consilia atque officiales, quorum facultas erit dirigendi, gubernandi et corrigendi tam civitatem ipsam Genuae quam eius dominium, sive ditionem, utramque oram maritimam, orientalem atque occidentalem, omnes provincias, insulas, urbes, oppida et loca quecunque dominatui genuensi subiecta⁴¹³.

Questa è una dimensione, una faccia del problema: vale a dire chi e come governa la città (e di conseguenza il *districtus*, prima, il *dominium*, poi).

Non è necessario riprendere analisi dettagliate delle vicende cinquecentesche di Genova, dei conflitti interni e internazionali, e dei conseguenti esiti normativi, visto che vi sono in proposito studi abbastanza analitici⁴¹⁴.

⁴¹² ASG, Ms. 137, c. 1 r. (corsivo mio).

⁴¹³ ASG, Ms. *tornati da Parigi* 8, c. 9.

⁴¹⁴ Sulle riforme nel periodo 1506-1528 cfr. V. PIERGIOVANNI, *Il senato della Repubblica di Genova nella “riforma” di Andrea Doria*, in Università di Genova «*Annali della Facoltà di Giurisprudenza*», IV/1 (1965), pp. 230-275; A. PACINI, *I presupposti politici del “secolo dei genovesi”: la riforma del 1528*, in «*Atti della Società Ligure di Storia Patria*», n.s., XXX/1 (1990); ID., *Tra economia e politica: la giustizia civile e mercantile a Genova nei primi decenni del Cinquecento*, in *Strutture del potere ed élites economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI*, a cura di G. PETTI BALBI, Napoli 1996, pp. 41-71; ID., *La Genova di Andrea Doria nell’Impero di Carlo V*, Firenze 1999; R. SAVELLI, *Il problema della giustizia*

Non si possono non rammentare, tuttavia, alcuni dei contenuti comuni a tutte queste *reformationes* (o *leges*) costantemente presenti dal 1506 al 1576 (pur con esiti diversi): la definizione dei criteri dei diritti “politici” e dei modi di partecipazione al governo della repubblica; gli assetti istituzionali della macchina statale; l’amministrazione della giustizia civile e criminale – tutte questioni che caratterizzano in modo specifico l’esperienza costituzionale genovese, anche perché ad un testo “statutario” (distinto, separato ed unitario) è affidata la disciplina di tali temi.

Cambiano, dunque, i termini per definire questa parte della legislazione (*constitutiones, leges, reformationes*, non più *regulae*) ma il problema cardine evidenziato in un passo delle *regulae* del 1413 è presente come un filo rosso continuo in tutta la successiva elaborazione (« frustra esset leges edere, nisi magistratus constituatur qui leges faciat observari »)⁴¹⁵: nella citazione si ritrova enunciato il principio del controllo, del sindacato, ma anche una concezione forte del fatto che le *leges* erano superiori e antecedenti al governo stesso – condizione essenziale perché non si cadesse nel dispotismo.

Nella riforma del 1528 il tema ritornò in più di un contesto. Esemplici pertanto le motivazioni addotte per affermare che il doge era di pari autorità ai governatori e che la carica doveva essere temporanea (uno dei cardini della riforma, rispetto al periodo precedente):

constituetur igitur magistratus, in quo unus erit cura et dignitate praestantior, aequalis tamen auctoritatis caeteris, qui proprio nomine dux appellabitur, et ne, dum ex uno pendet potestas, ipsam corrumpi contingat, sic *adhibito auctoritatis temperamento* et quodammodo circumscripta potestate, ut nunquam valeat in *tyrannidem* declinare, octo statuimus eligendos esse ... dominos Gubernatores ... quia nihil est in *libera Republica* maiori consilio providendum, quam ut ii, qui in supraemiss magistratibus sunt constituti, se ipsos quoque sicut et coeteros cives *legibus intelligent esse subiectos*, obstruendique

cit., pp. 333-337 (con ulteriori indicazioni bibliografiche e di fonti); sul 1575-1576: R. SAVELLI, *Potere e giustizia. Documenti per la storia della rota criminale a Genova alla fine del '500*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », V (1975), pp. 29-172; ID., *La repubblica oligarchica* cit.; un lettura complessiva del periodo è delineata in V. PIERGIOVANNI, *Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo*, in « Studi genuensi », IV (1986), pp. 23-37 e in R. FERRANTE, *La difesa della legalità* cit., pp. 95 e sgg.; di scarsa utilità e con alcuni svariani A. PETRACCHI, *Norma 'costituzionale' e prassi nella Serenissima Repubblica di Genova*, Milano 1989.

⁴¹⁵ ASG, *Ms. tornati da Parigi* 19, c. 85 v. Sul sistema delle *regulae* cfr. *supra* § 4.

omnes aditus quibus ad *intemperatam potestatem*, quae fere *tyrannidi* similis est, perveniri potest ⁴¹⁶.

Nonostante un orientamento di tal sorta è, però, in qualche modo singolare come nel testo del 1528 coesistessero due diverse ispirazioni: da un lato ricorrono locuzioni quali *leges sibi positae*, *leges sibi praefixae*, in riferimento agli stessi vertici dello stato, con un evidente riallacciarsi alla tradizione delle *regulae* che erano “date” al doge ⁴¹⁷; dall’altro una norma di “chiusura” (presto modificata) stabiliva che « *authoritas addendi, minuendi, corrigendive sit apud Illustrissimum Collegium* », offrendo così proprio al governo la possibilità di modificare le *reformationes*, senza intervento dei consigli ⁴¹⁸. Non fu questo l’unico aspetto in qualche modo “dispotico” della riforma del 1528.

Se si deve prestare fede alle asserzioni dei contemporanei è possibile che vi sia stata a Genova una lettura dell’esperienza veneziana in chiave “autoritaria”. L’influenza del “mitico” modello (evocato ancora una volta, come sembra, dai *populares* nel 1506) ⁴¹⁹ è individuabile nelle *Reformationes*

⁴¹⁶ ASG, *Ms. tornati da Parigi* 8, cc. 11 v., 13 r. (corsivi miei).

⁴¹⁷ Cfr. *supra* pp. 47-48. Un volume di documenti relativi ai Supremi sindacatori si apre con le seguenti parole (si tratta un procedimento di censura all’operato del governo del 1560): « conoscendo essi il proprio della Republica essere che le leggi soprastiano alli administrators et che dove soggiacino alla volontà di coloro che commandano o che sono in magistrato, facilmente possono le Republiche riceverne detrimento ... » (ASG, *Biblioteca ms.* 59, c. 1 r.: cfr. R. FERRANTE, *La difesa della legalità* cit., p. 110 e sgg.).

⁴¹⁸ ASG, *Ms. tornati da Parigi* 8, cc. 35 v.-36 r. (il “Collegium” era formato da doge, governatori e procuratori). Ci si accorse rapidamente della incongruenza: nel marzo dell’anno successivo fu stabilito che per mutare le *Reformationes* era necessario il voto del maggior consiglio, in quanto era indiscutibile che « *apud dictum maius consilium restare et esse plenam omnimodam autoritatem et potestatem totius Reipublicae* » (*Ibidem*, c. 48 v.); ma, l’interpretazione del testo originario e della successiva modifica fu spesso oggetto di conflitti fino alla riforma del 1576 (cfr. *infra* nota 423).

⁴¹⁹ In un pamphlet filonobiliare scritto nella primavera del 1526, Giovanni Angelo Cabella, trattando del progetto di riforma del 1506, annotava: « *ceperunt Primates populi novas leges exquirere ... affirmabaturque in vulgo imitari eos velle venetorum dominium* » (Biblioteca Laurenziana Firenze, *Ms. Ashb.* 1421, cc. 14 v.-15 r.). Un cenno in G. SALVAGO, *Historie di Genova* (Archivio Doria, Facoltà di Economia, Genova, sc. 646, n. 1912, n. 1, c. 22 r.): « fu detto ch’el saria bene di formare uno governo di republica libera, conforme alla venetiana et non andare più sequendo parzialità, ni governi de tiranni ». Per i precedenti trecenteschi cfr. *supra* p. 40.

novae anche per altri temi, in special modo per il superamento di quella concezione che era stata espressa nella regola *De prohibita intromissione iusticie*⁴²⁰. Le *Reformationes* contengono infatti un progetto di governo forte, con rilevanti poteri attribuiti ai Procuratori anche in campo giudiziario, il cui omologo veneziano può essere adombrato nel Consiglio dei dieci. Ho scritto “progetto” perché senza estese ricerche sulle fonti giudiziarie e di governo è lecito domandarsi quanto di tale modello sia stato messo effettivamente in atto; negli anni Settanta del Cinquecento, però, fu un tema ricorrente della polemica politica⁴²¹.

Secondo una tarda lettura retrospettiva, ciò sarebbe stato da ascrivere al fatto che i dodici riformatori avrebbero in gran parte ripreso dai progetti di Ottaviano Campofregoso: « conobbe quell’uomo sagace che per tenere lontana di qui la libertà essenziale bisognava schivar consigli de cittadini ove fusse numero competente ». « La troppa autorità del senato » fu mitigata da più strumenti: la creazione dei supremi sindacatori, la duplicazione dei poteri di controllo in un altro organo di governo (i procuratori)⁴²².

Con le *Leges novae* del 1576 si intervenne radicalmente su entrambi i fronti. Da un lato fu ristabilita una procedura caratterizzata da una rilevante rigidità: le nuove leggi “costituzionali” avrebbero dovuto essere approvate (in successione) dai Collegi e dai due Consigli (minore e maggiore) con una maggioranza qualificata dei quattro quinti⁴²³. La giurisdizione criminale

⁴²⁰ Cfr. *supra* p. 44 e sgg.

⁴²¹ R. SAVELLI, *Il problema della giustizia* cit., pp. 342-343; ID., *La repubblica oligarchica* cit., pp. 170 e sgg., 263, 269-270; ID., *Potere e giustizia* cit., pp. 133-136.

⁴²² A. SPINOLA, *Ricordi*, BCB, mr. XIV. 1. 4/4, pp. 127-128; e cfr. R. FERRANTE, *La difesa della legalità* cit., p. 315; tale critica alle *Reformationes* del 1528 era stata ricorrente nel dibattito precedente al 1575: cfr. R. SAVELLI, *La repubblica oligarchica* cit., pp. 50 e sgg., 251. Sullo Spinola (1562-1631) cfr. C. BITOSSI, *Andrea Spinola. L’elaborazione di un ‘manuale’ per la classe dirigente*, in « Miscellanea Storica Ligure », VII, n. 2 (1975), pp. 115-175 e A. SPINOLA, *Scritti scelti*, a cura di C. BITOSSI, Genova 1981.

⁴²³ *Leges Novae Reipublicae Genuensis*, Mediolani, Apud Antonium de Antoniis, 1576, § 47: *De condendis legibus*. Dal 1576 si formalizzò anche il processo di produzione legislativa ordinaria (per la quale era prevista una maggioranza dei due terzi e il passaggio nel solo minor consiglio, ma si affermò poi la pratica dell’approvazione anche nel maggiore): da allora, infatti, prende inizio la serie documentaria delle *propositiones*, vale a dire delle proposte di legge che venivano presentate a Collegi e Consigli.

fu concentrata in una rota composta da giuristi forestieri, in modo analogo a quanto avvenuto nel 1529-1530 con la creazione della rota civile ⁴²⁴.

Che le *Reformationes* del 1528 e le *Leges novae* del 1576 fossero uno «statuto» di *natura* diversa rispetto ai *capitula* era palese agli occhi dei contemporanei (come, nei secoli precedenti, era stato a tutti chiaro che le *regulae* erano tipologicamente differenti). Faceva parte di un patrimonio diffuso non solo negli ambienti dei professionisti del diritto o della cancelleria, ma anche all'interno del patriziato ⁴²⁵. Tale coscienza trova un'emblematica testimonianza negli scritti, ad esempio, di Andrea Spinola, che dedicò una specifica riflessione a «quale differenza propriamente sia tra quelle che noi qui diciamo leggi e li statuti della nostra città»:

Quando alcuno qui fa mentione delle leggi dobbiamo intender di quelle che spettano alla Republica e lo dar la forma al governo. Tali sono quelle del 75 [!]. Li statuti ancor essi sono leggi, ma propriamente appartengono a quella sorte di giustitia la qual vuole che ogn'uno habbia il suo; et in questo genere li statuti si chiamano civili. Quelli poi che hanno fine di frenar e corregger li huomini, col castigar i delinquenti, si chiamano statuti criminali. Li uni e li altri spettano alli particolari, ma le leggi hanno risguardo allo stato publico. Li statuti, massime li criminali, sono assai simili da più a meno nel più de' luoghi. Le leggi nel senso che habbiamo detto, sono varie secondo la varietà della forma del governo ⁴²⁶.

Il fatto, poi, che le leggi del 1576 fossero da subito stampate e ristampate, tradotte, pubblicate in testo bilingue, fa sì che Genova presenti, rispetto

⁴²⁴ Il progetto riprende una delle idee guida della politica genovese nell'amministrazione della giustizia criminale (cfr. *supra* p. 104 e nota 337), estendendola all'insieme del territorio: «respectu eorum delictorum quae in universo Dominio, comprehensa etiam provincia Corsicae, fieri continget, singuli provinciarum et locorum praetores et iudicentes (demptis tamen locis exemptis et separatis si quae sunt) processus legitime instruent et decident. Et ubi agatur de crimine, quod habeat poenam mortis naturalis, mutilationis membri, et trirremium, non prius manum ad decisionem causae admovebunt, quam Rotae fideliter et adamussimum statum cause et processus, cum eorum voto, retulerint et responsum decisivum habuerint» (*Leges novae* cit., p. 42, II § 12, corsivo mio); l'effettiva attività svolta dalla rota criminale nei confronti dei giudicenti del dominio è, tuttavia, ancora da studiare: qualche indicazione in O. CARTAREGIA, *Il perfetto giudicante: Tomaso Oderico. Appunti per una storia dell'amministrazione genovese*, in «Miscellanea storica ligure», XII (1980), p. 42 e sgg. Per un aspetto particolare cfr. *infra* p. 155; per ostacoli all'applicazione cfr. *infra* p. 155.

⁴²⁵ Cfr. le opere segnalate *supra* a nota 178.

⁴²⁶ A. SPINOLA, *Ricordi*, BCB, mr. XIV. 1. 4/2, p. 232.

a simili o coeve vicende repubblicane, ulteriori e significative difformità. Che risultano evidenti se si prende in esame un riassuntivo giudizio di Felix Gilbert, relativo ai problemi derivanti dal confronto tra due sistemi esemplari – Venezia e Firenze:

La prima difficoltà è che le città italiane non avevano costituzioni scritte. Quelle che chiamiamo loro costituzioni erano una serie di leggi e di regole, le quali stabilivano le funzioni e le composizioni dei consigli e le qualifiche e i doveri dei magistrati. La maggior parte di queste leggi e di queste regole, promulgate nel corso dei secoli, giacevano sepolte nei fogli delle cancellerie⁴²⁷.

Rispetto a questo giudizio, che fotografa in modo solo parzialmente fedele la realtà tardo-medievale, la storia genovese si presenta in una certa qual misura singolare: la “costituzione” era *scritta* (fossero le *regulae*, fossero le *leges* cinquecentesche); non era affidata a singoli provvedimenti, ma a corpi statutari distinti e piuttosto organici (e in tale prospettiva l’esperienza italiana aspetta ancora una più corretta valutazione comparativa)⁴²⁸. E questi non «giacevano sepolti» nella cancelleria, perché, grazie anche alle loro caratteristiche di testo unitario, circolavano tra “utenti” e uffici; dalla seconda metà del Cinquecento, inoltre, furono posti in stampa⁴²⁹.

Vi è poi anche un motivo di carattere strutturale per cui credo si possa a buon diritto usare il termine di “costituzione”: dalle pagine di un’opera classica come quella di McIlwain (da cui dipendono in qualche modo tante

⁴²⁷ F. GILBERT, *La costituzione veneziana nel pensiero politico fiorentino* [1968], in ID., *Machiavelli e il suo tempo*, Bologna 1977, pp. 115-116.

⁴²⁸ Sul problema dello “scrivere la costituzione” cfr. qualche considerazione in S. RIALS, *Aux origines du constitutionalisme écrit. Réflexions en marge d’un projet constitutionnel de la Ligue (1588)*, in «Revue d’Histoire des Facultés de droit et de la science juridique», 8 (1989), pp. 189-265, che, però, non prende minimamente in considerazione la tradizione del repubblicanesimo italiano.

⁴²⁹ Le *regulae* non furono stampate; per le leggi del 1528 esiste solo un’edizione in volgare tarda, non “ufficiale”, eseguita in un momento di particolare conflittualità: cfr. R. SAVELLI, *La pubblicistica politica genovese durante le guerre civili del 1575*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XX/2 (1980), pp. 88, 102-103. Due sono le edizioni “ufficiali” di quelle del 1576 (Genova 1576 e 1617, e una semi-ufficiale: quella bilingue del 1584, visto che uscì dall’“officina” tipografica e culturale di Antonio Roccatagliata, cancelliere della Repubblica; la traduzione è differente da quella stampata a Napoli nel 1577); altre – Graevius e Lünig – hanno un valore di carattere prevalentemente documentario. Innumerevoli i manoscritti che contengono le leggi del 1528 e del 1576.

altre ricostruzioni) sembrano emergere due soli tipi di costituzione: quello antico (e/o medioevale che dir si voglia), prevalentemente di tipo consuetudinario, e quello moderno (legato alle esperienze statunitense e francese). Secondo lo studioso americano, inoltre,

il punto debole di tutta la dottrina costituzionalista medievale consiste nella sua incapacità di comminare una pena, eccettuata la minaccia dell'esercizio della forza rivoluzionaria, contro quel principe che concretamente calpesti quei diritti dei suoi sudditi, nella tutela dei quali d'altra parte consiste lo scopo della sua legittima autorità⁴³⁰.

A conclusione non molto dissimile è giunto di recente anche Cortese sottolineando i caratteri più che altro "moralì" assunti dalla tirannia tra tardo-medioevo ed età moderna, senza più il riparo della « costituzione comunale », con l'unica via d'uscita rappresentata dal tirannicidio e dalle teorie monarcomache⁴³¹.

Una più attenta indagine sulle fonti normative delle città-stato italiane può in effetti portare ad esiti differenti, come è già stato ricordato⁴³². Se si guarda a Genova (e a realtà simili) è facile accorgersi che dal punto di vista sia degli strumenti normativi sia delle concrete pratiche di governo, si era già affrontato il « punto debole » individuato da McIlwain, vale a dire l'« incapacità di comminare una pena ... contro quel principe che concretamente calpesti [i] diritti dei suoi sudditi ». Se le *Regulae* quattrocentesche non avevano impedito regimi "tirannici" (ma nessuno di questi fu mai capace di trasformarsi in signoria), è indubbio che dalle riforme del 1528 in avanti, invece, l'esercizio dei procedimenti di sindacato, a carico sia dei più alti vertici della Repubblica sia della base dell'amministrazione, costituì in effetti una difesa tanto della legalità ordinaria quanto di quella "costituzionale"⁴³³.

⁴³⁰ CH.H. MCILWAIN, *Costituzionalismo antico e moderno*, Bologna 1990, p. 115.

⁴³¹ E. CORTESE, *Il diritto nella storia medioevale. II. Il basso medioevo*, Roma 1995, pp. 286-287.

⁴³² Secondo M. ASCHERI, *Città-Stato e Comuni* cit., p. 22, i comuni « non hanno potuto godere del rispetto storiografico dovuto al vincente (un tempo) Stato nazionale di origine principesca ». In proposito cfr. anche le valutazioni delle caratteristiche "costituzionali" del diritto cittadino di H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna 1998, p. 372 e sgg.

⁴³³ R. FERRANTE, *La difesa della legalità* cit., in specie pp. 113 e sgg., 252 e sgg. per la ricostruzione di significativi processi contro dogi tra Cinque e Seicento; ma i fondi archivistici

Se si prende in considerazione una differente definizione di « costituzionalismo moderno », quale « prodotto della confluenza di due concetti: quello di legge fondamentale intesa non più come consuetudine immemorabile ma come legge fatta da un legislatore, e quello di costituzione come assetto dei poteri di uno stato », ci si accorge che una vicenda come quella qui ricostruita a grandi linee rappresenta una sfida a numerose idee “ricevute” (e non sempre verificate) ⁴³⁴.

Le *Leges novae* del 1576 subirono in seguito diverse e svariate modifiche, ma restarono sempre il *testo* di riferimento sino alla caduta della Repubblica. Quando nel 1777 si discusse di « riforma delle leggi », i Supremi sindacatori suggerirono di incaricare « due gionte di cappa corta, all’una cioè la revisione delle *leggi della costituzione* e all’altra quella delle leggi penali » ⁴³⁵.

E nonostante la “leggenda nera” di derivazione montesquiviana, l’esperienza genovese suscitò interesse ancora a Settecento inoltrato ⁴³⁶. Fra le testimonianze che si possono ricordare sono sembrate significative due tra loro molto diverse, ma in qualche modo convergenti. La prima è di J.J. de La Lande; fosse il prodotto di osservazione diretta, fossero i suggerimenti dei suoi corrispondenti genovesi, il dotto francese scriveva che

les lois de 1576 sont le *code* esentiel et primitif pour la legislation; elles renferment la *constitution de l’Etat*, elles reglent les fonctions de chaque magistrat, leur nombre, et la

della magistratura dei sindacatori sono ancora in gran parte inesplorati. Su istituti analoghi cfr. W.M. BOWSKY, *The constitution and administration of a tuscan republic in the middle ages and early renaissance: the maggior sindaco in Siena*, in « Studi Senesi », LXXX (1968), pp. 7-22; M. ASCHERI, *Assemblee, democrazia comunale e cultura politica: dal caso della Repubblica di Siena (secc. XIV-XV)*, in *Studi in onore di Arnaldo d’Addario*, IV/I, Lecce 1995, pp. 1141-1155; per Venezia cfr. le indicazioni *supra* a nota 137.

⁴³⁴ M. DOGLIANI, *Introduzione al diritto costituzionale*, Bologna 1994, p. 179.

⁴³⁵ ASG, *Senato, Sala Senarega* 331 (corsivo mio). Sulle principali innovazioni cfr. C. BITOSSI, “*La Repubblica è vecchia*”. *Patriziato e governo a Genova nel secondo Settecento*, Roma 1995, p. 22 e sgg. Vi fu perfino un (ormai patetico) tentativo di rimettere in vita le *Leges novae* dopo l’esperienza napoleonica, prima dell’annessione al Piemonte: cfr. L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell’Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Milano 2002, p. 16 e sgg.

⁴³⁶ Per l’ambivalenza con cui si guardava alla Repubblica di Genova nella cultura settecentesca, vedi qualche frammentaria indicazione in C. BITOSSI, “*La Repubblica è vecchia*” cit., p. 15 e sgg. e in R. SAVELLI, *Il rovescio e il diritto. Immagini e problemi della storia di Genova in età moderna*, in *El siglo de los genoveses*, a cura di P. BOCCARDO, C. DI FABIO, Milano 1999, pp. 15-21 (da cui riprendo alcuni spunti).

durée de leur administration; ceux qui veulent connoître intimément le gouvernement de cette république, doivent le chercher dans ce dépôt⁴³⁷.

La seconda è contenuta in un lettera di un giurista toscano, Giovanni Maria Lampredi, in un periodo cruciale per la storia europea: è il 24 agosto 1789, « in Francia – annota con realistico cinismo – seguita per ora l'anarchia, che produce terribili effetti. Se produrrà infine il buono di liberarsi dal Despotismo, diecimila francesi saranno ben sacrificati ». Ma il resto della lettera è dedicata ad un veloce, e pur analitico, ritratto del sistema di governo genovese:

Il governo della repubblica di Genova è benissimo concertato per impedire che nessun Corpo di Magistratura usurpi un potere arbitrario, ed occupi per conseguenza la Tirannide. Il Magistrato dei così detti Sindicatori siede come una specola, esamina attentamente la condotta di tutti ... tien forti gli ordini delle reverende Leggi. La gran gelosia del Governo è di mantenere l'equilibrio fra i diversi corpi della Magistratura, e di sottoporre tutti alla disposizione delle leggi. Quindi è che il potere esecutivo e il giudiziario trovandosi diviso e suddiviso in tanti e grandi e piccoli Magistrati, la forza del primo è debolissima, e il provvedere del secondo è lento, cauto, meticoloso e scrupoloso, in guisa che i delitti restano molte volte impuniti e i giudizi lentissimi. I patrizi più illuminati sentono questo disordine, ma non osano di proporre il riparo, perché non potendosi ciò fare che con nuove leggi, con dare alcuni Magistrati maggiore energia et autorità, temono nel primo l'influenza del gran consiglio, ed il pericolo di cangiare gli ordini delle antiche leggi, e nel secondo il despotismo e la tirannide⁴³⁸.

La repubblica era “vecchia”, eppure le « reverende leggi » sembravano ancora un baluardo contro il « despotismo e la tirannide ».

In esse non troveremo certo enunciati principi di rappresentanza popolare o territoriale, e neppure (ovviamente) dichiarazioni dei diritti (o tutela degli stessi): suvvia, siamo ancora in pieno *ancien régime*. Però tutto il di-

⁴³⁷ Che ricordava anche che « parmi les magistrats particuliers, les plus importants sont les *Supremi Sindicatori*, chargés comme les Ephores de Sparte du maintien des loix et de leur execution »: J.J. DE LA LANDE, *Voyage en Italie*, Yverdon 1787-1788, VII, pp. 308-309 (corsivo mio). Sul “mito” dell'Eforato cfr. R. FERRANTE, *La difesa della legalità* cit., p. 294 e sgg. Nelle parole di Gorani il significativo (ma del tutto secondario) ufficio dei *Conservatori delle leggi* diventava dei « conservatori delle leggi e della costituzione » (G. GORANI, *L'Italia nel XVIII secolo. IV. Repubblica di Genova Corsica Principato di Monaco*, Pontedera 1987, p. 119).

⁴³⁸ P. COMANDUCCI, *Giovanni Maria Lampredi. Un giurista al crepuscolo dell'ancien régime*, in Università di Genova « Annali della Facoltà di Giurisprudenza », XV/2 (1976), pp. 559-560.

battito istituzionale e le differenti soluzioni escogitate tra il 1506 e il 1576 ruotano attorno alla questione della definizione di chi detiene i diritti politici (*nobiles vs. populares*) e della rappresentanza per corpi o per teste⁴³⁹.

In esse, poi, era delineato un sistema di tutela della legge “costituzionale” (e delle leggi ordinarie) così “efficace” nella sua rigidità, che poteva portare ad un apparente immobilismo, e pur tuttavia lo stesso sistema era capace di aprirsi talvolta a rilevanti innovazioni istituzionali⁴⁴⁰.

Sarà forse necessario pensare ad una nuova categoria storiografica in cui collocare le esperienze delle repubbliche italiane in età moderna, visto che la storia costituzionale europea non è, fortunatamente, riducibile solo a consuetudinarie leggi fondamentali o a “contratti di dominazione”.

b) *Statuto della città, statuto del dominio*

Nelle intenzioni dei Dodici riformatori le leggi del 1528 dovevano avere anche una valenza e una proiezione, per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, verso l'insieme del dominio; sono ancora da studiare, però, i motivi per cui la neonata magistratura degli Anziani fu soppressa già nel 1530 e sostituita da quella degli Straordinari (che non sembra avesse particolari competenze extra-urbane); solo negli anni Settanta del secolo fu creato un apposito ufficio di Terraferma⁴⁴¹.

⁴³⁹ Lo stesso dibattito sulla “nobiltà” ruotava esplicitamente anche attorno alla definizione dei diritti di “cittadinanza” (sia pur sempre di tipo cetuale o “corporativa”): cfr. G. DORIA-R. SAVELLI, “*Cittadini di governo*” a Genova: ricchezza e potere tra Cinque e Seicento, in «*Materiali per una storia della cultura giuridica*», X (1980), pp. 277-355; per il problema dei diritti individuali cfr. le considerazioni di G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. I: Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, p. 22 e sgg.

⁴⁴⁰ È ancora tutto da studiare, ad esempio, il coinvolgimento “borghese” nell'attività della Giunta o “Deputazione dei tredici”, dopo l'occupazione austriaca del 1746: ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa G. FELLONI, *Genova e la contribuzione di guerra all'Austria nel 1746: dall'emergenza finanziaria alle riforme di struttura*, in ID., *Scritti di Storia Economica* («*Atti della Società Ligure di Storia Patria*», n.s., XXXVIII, 1998), I, pp. 297-306.

⁴⁴¹ In base alle *Reformationes* del 1528 gli Anziani dovevano, tra l'altro, «*eorum literis monere, praecipere, et mandare communitatibus et civitatibus et locis confederatis vel conventionatis, ac subditis earumque rectoribus et consiliariis ac personis singularibus, ut ius reddatur civibus, ac districtualibus Genuae, ac etiam alienigenis super controversiis, quae verterentur inter ipsas communitates et loca, sive habitatores eorum, vel subditos suos, ex una parte, ac cives et districtuales Genuae, seu etiam incolas, vel alienigenas, ex alia, ac ita*

Nelle *Reformationes* dell'ottobre 1528 era contenuto anche un fermo invito al futuro governo a considerare altri aspetti della giustizia e dell'organizzazione normativa:

post executionem presentis reformationis Illustrissimus Dux et Magnifici Gubernatores regulas, leges, atque statuta hactenus in criminalibus iudiciis observata diligentissime perpendent atque examinabunt, in ipsisque addent, detrahent, corrigent et immutabunt prout ipsis videbitur ⁴⁴².

Nonostante singoli, significativi interventi, fu necessario attendere quasi trent'anni perché i nuovi statuti criminali vedessero la luce ⁴⁴³. In un primo momento (nel 1551) si era deciso di rivedere, secondo la tradizione due-quattrocentesca, l'insieme dei *capitula* (civili e criminali), ma nel 1556 si stabilì di promulgare solo quelli criminali « dum datur opera revisioni, reformationi et compilationi iurium civilium » ⁴⁴⁴.

Fosse casualità, fosse invece il risultato di una scelta voluta, la conseguenza fu che la nuova redazione diede inizio ad un'innovativa fase nel modo di organizzazione del materiale statutario. Dopo la prima edizione dei *Criminalium iurium* del 1556, si venne a creare una situazione un po'

provvedere, ut propulsata iniuria, ius suum unicuique reddatur » (ASG, *Ms. tornati da Parigi* 8, c. 25). La prima legge sull'ufficio di Terraferma (1572) è piuttosto generica: avrebbe dovuto alleviare il Senato per tutte le questioni provenienti dal dominio, « adinstar magistratus Corsicae », oltre ad avere competenza sulle fortezze (ASG, *Senato, Sala Senarega* 1393); come ufficio prevalentemente giudiziario è invece delineato negli statuti civili del 1588; la sua attività, così come quella degli Anziani e degli Straordinari, è stata ignorata dalla storiografia; l'idea originaria era di affiancare il Senato (*supremus magistratus*) con un ufficio cittadino che si occupasse di aspetti settoriali di amministrazione della giustizia. Sul problema cfr. ad esempio C.E. TAVILLA, *La favola dei centauri. "Grazia" e "giustizia" nel contributo dei giuristi estensi del primo Seicento*, Milano 2002, in specie p. 44 e sgg.; *Suppliche e "gravamina". Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XVI-XVIII)*, a cura di C. NUBOLA, A. WÜRGLER, Bologna 2002.

⁴⁴² ASG, *Ms. tornati da Parigi* 8, c. 29 v.

⁴⁴³ Per alcuni significativi interventi settoriali, tra cui un *Ordo procedendi in Ripariis in causis criminalibus* (ASG, *Biblioteca Ms.* 2, cc. 69 v.-72 v.), cfr. R. SAVELLI, *Statuti e amministrazione della giustizia* cit., pp. 350-351 (cui si rinvia anche per altri aspetti delle redazioni genovesi del periodo).

⁴⁴⁴ *Criminalium iurium civitatis genuensis libri duo. Cum additione plurium Decretorum*, Genuae, Apud Christophorum Bellonum, 1573, p. 112.

confusa, caratterizzata dal fatto che a fianco di un'edizione "ufficiale" dei soli statuti criminali, per la parte civile erano disponibili (insieme all'edizione del 1498) solo manoscritti della tutt'ora vigente redazione del 1413⁴⁴⁵. Fu necessario attendere trent'anni perché si completasse il lavoro della elaborazione dei nuovi statuti civili: approvati nel 1588 furono immediatamente stampati nel 1589⁴⁴⁶. I *capitula* erano stati sdoppiati in due corpi separati, con caratteristiche e "cadenze" ora comuni, ora distinte (anche per il differente legame con il terzo "soggetto" presente sull'arena, le *Leges novae* del 1576).

Gli statuti, sia i criminali, sia i civili, furono profondamente rivisti; sono un testo nuovo, frutto anche di una diversa architettura sistematica interna (le differenti partizioni in libri; le materie trattate; il linguaggio utilizzato).

Nonostante che sul frontespizio dell'edizione di quelli criminali sia scritto «*criminalium iurium civitatis genuensis libri*», dalla lettura del solo decreto di approvazione si percepisce come il campo di applicazione fosse ben più esteso: i nuovi statuti

tam in praesenti Civitate, quam in omnibus aliis civitatibus, pagis, et locis huius Illustrissimi Domini, quibus non sunt permessa alia iura et statuta, inviolabiliter observentur ... mandantes quod omnes et singuli magistratus constituti et constituendi in civitate et districtu, a Corvo usque ad Monacum, et a iugo usque ad mare, ac in aliis locis huic Dominio subditis, ea observent⁴⁴⁷.

⁴⁴⁵ *Criminalium iurium civitatis genuensis libri duo*, Genuae, cura et diligentia Antonii Beloni, 1557; per l'edizione del 1498 cfr. *supra* nota 201; la sola parte civile fu ristampata a Venezia, per venire evidentemente incontro alle esigenze del mercato professionale: *Statuta et Decreta Communis Genuae*, Venetiis, Apud Dominicum Nicolinum, 1567.

⁴⁴⁶ ASG, Ms. 197; *Statutorum civilium Reipublicae Genuensis* cit.

⁴⁴⁷ Il decreto del 21 giugno 1556 è pubblicato in *Criminalium iurium* cit., ed. 1573, pp. 111-113 (corsivo mio). Il concetto fu ribadito nel 1558 quando, dopo un non chiarito problema di sospensione degli statuti, questi furono inviati per la pubblicazione, e fu confermato il rapporto tra gli statuti genovesi e quelli locali: «*contra di essi non sia admissa alcuna disposizione d'altri statuti o decreti sino al presente determinati et deliberati et finalmente che s'ino osservati così nella presente città come in tutti li luoghi del dominio a quali non sono permessi altre legi o statuti*» (*Ibidem* p. 115). Per le lettere patenti di pubblicazione nelle podesterie delle riviere e dell'Oltregiogo cfr. ASG, *Senato, Sala Senarega* 1277. In una legge dell'aprile 1576, contenente la riduzione delle pene pecuniarie nel dominio, si ricordava che «*li statuti della Città delle cause criminali si osservano in tutti i luoghi del Dominio della Republica, esclusi li*

Parole quasi identiche furono utilizzate al momento della promulgazione degli statuti civili del 1588 (sono ormai definiti come « *statutorum civilium Reipublicae Genuensis libri* »): si cassavano le altre leggi allora vigenti, ma erano esclusi da tale abrogazione gli statuti « *illarum communitatum, quibus specialiter fuerunt concessa* »⁴⁴⁸.

Forse adesso risulterà più chiaro perché si sia usata la locuzione “tesuto connettivo”, per indicare una delle funzioni svolte dallo statuto della città dominante nei confronti del territorio⁴⁴⁹. Questa esperienza si può considerare in qualche modo non estranea a quella caratteristica degli stati d'*ancien régime*, identificata in « un diritto che continua a essere comune, e non unico, perché proteso alla razionalizzazione, e magari anche alla riforma, dei diritti particolari, ma non alla loro abrogazione »⁴⁵⁰.

Non è quindi casuale che “destinatari” degli statuti siano il podestà genovese e la sua corte, ma al contempo « *quicumque alius magistratus ac iudex tam in urbe Genua quam in ditione genuensi* ». Risultano perciò interessanti gli usi lessicali per definire i differenti soggetti istituzionali (e le realtà insediative): « *municipium quod hodie communitas dicitur, sive castellum quod universitas vocatur* », « *in oppidis et castellis districtus moenibus septis* »; il termine che non sembra comparire è quello di *civitas*⁴⁵¹. Nella stesura manoscritta degli statuti criminali, era anteposto al testo un curioso glossario (omesso poi nell'edizione), in cui si trova la seguente classificazione:

municipia ... sunt oppida seu civitates [*suis legibus utentes*] dominio genuensi subditae: quorum incolae hodie communitates seu civitates conventionatae appellantur ... Castella

luoghi privilegiati e conventionati » (*Delli statuti criminali di Genova, Libri dui. Aggiuntovi le leggi criminali fatte l'anno 1576, e i decreti, e deliberationi fatte prima, e poi in simili materie, et nella fine il bando, o prohibitione delle armi*. Genova, Appresso Girolamo Bartoli, 1590, pp. 137-138).

⁴⁴⁸ *Statutorum civilium Reipublicae Genuensis* cit., c. [a2 v.]. In un'istruzione seicentesca per il capitano di Levante era annotato che « si sono ultimamente riformati li statuti civili li quali non solo nella città ma in tutto il nostro dominio hanno da essere osservati » (ACG, *Ms. Brignole Sale* 109.C.11).

⁴⁴⁹ Cfr. *supra* p. 101.

⁴⁵⁰ *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. FIORAVANTI, Bari 2002, p. 9.

⁴⁵¹ *Criminalium iurium* cit., I § 20, II § 1 (ed. 1573, pp. 23, 27).

sunt loca moenibus septa, pagi muros non habent, vulgo vocantur *villaggi*, quorum incolae et castellorum ac vicorum vivunt legibus domini genuensis cui subiacent; et omnes universitatis nomine dicuntur ⁴⁵².

Significativi risultano essere sia la distinzione tra gli « oppida seu civitates suis legibus utentes » e gli insediamenti, « quorum incolae vivunt legibus domini genuensis cui subiacent », sia il fatto che il passo *suis legibus utentes* risulti cancellato già nel manoscritto. Le vere *civitates* (Savona, Albenga e Sarzana, in primo luogo) mantenevano, in effetti, una relativa e parziale autonomia normativa, che per il momento non era neppure il caso di menzionare ⁴⁵³.

Nel complessivo riordinamento degli statuti civili trovava così una sua collocazione sistematica anche la rubrica *De ordine servando per iudicantes Domini*, all'interno di quel primo libro in cui era delineata una sostanziale gerarchia di tutti gli organi aventi giurisdizione (dal Senato e i Supremi sindacatori fino ai podestà periferici) ⁴⁵⁴.

Le strade a questo punto divergono: la redazione degli statuti civili del 1588 restò in vigore (con marginali modifiche) fino alla fine del Settecento (l'ultima stampa, con il commento di Giuseppe Bottino fu nel 1787), e, residualmente, anche nel periodo della Repubblica Ligure ⁴⁵⁵.

⁴⁵² ASG, Ms. 138, c. VII v. Per altre particolarità di questo manoscritto cfr. R. SAVELLI, *Statuti e amministrazione della giustizia* cit., p. 353.

⁴⁵³ Sui mutamenti cinque-seicenteschi cfr. *infra* p. 155 e sgg.

⁴⁵⁴ *Statutorum civilium Reipublicae Genuensis* cit., § I 14. Nel sesto libro era posto il capitolo *De damnis reficiendis et arboribus caedendis*, indirizzato al mondo agricolo del dominio, ultima rielaborazione di una norma del *Magnum volumen* duecentesco: cfr. *supra* pp. 30, 58, 102.

⁴⁵⁵ G. BOTTINO, *Collationes Pontificii et Caesarei Juris ad Statutum Civile Sereniss. Reipublicae Genuensis*, Genuae, imprimente Ioanne Baptista Caffarelli, 1787 (il testo con commento fu pubblicato per la prima volta nel 1676). Nel 1803, nella *Legge organica sull'ordine giudiziario nella Repubblica Ligure* (in *Raccolta degli atti e delle leggi emanate dal potere legislativo della Repubblica Ligure*, Genova 1802-, I, n. 25, artt. 188 e 189) si stabiliva che erano « aboliti tutti li statuti locali si civili che criminali, eccettuati soltanto li statuti, o parte di essi, che riguardano le accuse per danni campestri, i quali si continuano ad osservare fino alla formazione di un Codice rurale per tutta la Repubblica », e si indicava che erano sostituiti con « li statuti civili e criminali di Genova, che in tutte le parti compatibili colla Costituzione e colla presente Legge si osservano tanto nel procedere come nel giudicare in tutti i luoghi della Re-

Per quelli criminali, invece, si aprì in qualche modo un storia distinta che si intrecciò strettamente con il problema delle edizioni.

c) *Stampare lo statuto, stampare “le leggi”*

Attorno alla questione degli statuti, della loro vigenza e della loro pubblicazione a stampa si sono creati fraintendimenti derivanti dalla generalizzazione di episodi più o meno circoscritti, talvolta omogenei, talvolta tra loro contrastanti.

Si prendano in considerazione dapprima due esempi tra loro congruenti – Firenze e Venezia (due *civitates*, due capitali).

A Firenze si scrivono e riscrivono gli statuti sino alla famosa compilazione del 1415, cui collaborò anche Paolo di Castro, ma la cui vigenza effettiva fu limitata ad una sola parte degli stessi; furono inoltre stampati per la prima volta nel 1777-1783, quando ormai erano quasi destinati a scomparire⁴⁵⁶. Venezia è agli antipodi: è sempre vigente la stessa redazione tiepolesca di metà Duecento; la prima edizione a stampa è precoce – nel 1477 – ed è in volgare; da allora, per tre secoli, si succederanno numerose le edizioni latine e volgari (largamente addizionate), con un lungo, plurisecolare, dibattito relativo al problema di una nuova riscrittura degli statuti stessi⁴⁵⁷.

pubblica, compresi gli aggregati». Significative parti di questa redazione furono oggetto di commento ancora nel 1804 da parte di Ambrogio Laberio, uno dei primi esegeti, di lì a pochi anni, del *Code Napoleon*: cfr. R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'illuminismo giuridico*, Milano 2002, p. 188 e sgg.; ID., *Università e cultura giuridica a Genova tra Rivoluzione e Impero*, Genova 2002, p. 112 e sgg.

⁴⁵⁶ Per l'edizione cfr. F. BAMBI - L. CONIGLIELLO, *Gli statuti in edizione antica (1475-1799) della biblioteca di Giurisprudenza dell'Università di Firenze*, Roma 2003, p. 11 e sgg.; si vedano inoltre i saggi di R. FUBINI citati *supra* a nota 134; sul problema della pubblicazione cfr. anche D. ZULIANI, *La legge come mezzo di comunicazione di massa: l'evoluzione della tecnica legislativa a Firenze dal '500 all' '800*, Firenze 1996. Per Siena nel Cinquecento cfr. M. ASCHERI, *Gli statuti di Siena e la distrettualizzazione giudiziaria dello Stato*, in *Leggi, magistrature, archivi. Repertorio di fonti normative ed archivistiche per la storia della giustizia criminale a Siena nel Settecento*, a cura di S. ADORNI FINESCHI, C. ZARRILLI, Milano 1990 (La “Leopoldina”, 13), pp. 14-17.

⁴⁵⁷ G. COZZI, *Repubblica di Venezia* cit., p. 293 e sgg.; F. DALLA COLLETTA, *I principi di storia civile di Vettor Sandi. Diritto, istituzioni e storia nella Venezia di metà Settecento*, Venezia 1995.

Poi vi sono le infinite, diverse, vicende di comunità e città che (come è noto) non videro mai pubblicati i loro statuti, che ne pubblicarono di “superati”, che si accontentarono di edizioni più o meno simboliche; o che, al contrario, li pubblicarono anche più di una volta già nel quindicesimo secolo come Brescia o Vicenza⁴⁵⁸. Dalla giustapposizione di tali esperienze risulta abbastanza chiaro che non è proficuo mescolare storie così discordanti; vale a dire, si è ancora lontani dal poter fare una sintesi valida per ogni circostanza e periodo, mentre sono necessari studi analitici e settoriali.

Il caso di Genova si presenta per certi aspetti più simile a quello veneziano (piuttosto che a quello fiorentino) per quanto riguarda le edizioni, ma con anche una differenza radicale: gli statuti furono riscritti e aggiornati in modo quasi ininterrotto.

Nel panorama quattrocentesco italiano la prima edizione dei *capitula* genovesi è relativamente tarda (1498); è ancora da studiare il contesto che fu occasione di tale pubblicazione. Questa prima edizione “privata” non si distingueva molto, quanto a cura e metodo compositivo, dalle singole copie d’uso manoscritte allora circolanti⁴⁵⁹.

Il curatore Antonio Maria Visdomini, però, si ricollegava idealmente con uno dei motivi ispiratori delle raccolte di *leges* di fine Quattrocento:

Venit mihi in mentem ... impressoribus tradere imprimendas, ne quispiam vel ignorantia delinqueret vel librorum penuria. Et enim non in abdito nec intimis penetralibus debent leges civitatumque statuta ac edicta praetorum contineri, quod hactenus Genuensium Decretis videmus contigisse; quorum tanta fuit inopia ut vix nec nisi cum maxima impensa et grandi pecunia possent haberi exemplaria, unde exempla transcriberentur; nam si qua erant, quae pauca erant, existere videbantur penes iuris legumque peritos ... tanquam solis iurisperitis et causidicis necessarii essent huiusmodi codices; qui omnibus medius fidius sunt utilissimi⁴⁶⁰.

Da allora, il tema della conoscibilità della legge (soprattutto nella sua veste di statuto), e dei mezzi della sua divulgazione fu sempre presente nel dibattito genovese: nel 1556, allorché il governo approvò la nuova redazione degli *iura criminalia*, tra le motivazioni addotte si trova anche la « summa

⁴⁵⁸ G.M. VARANINI, *Gli statuti della Terraferma veneta* cit., p. 306 e sgg.

⁴⁵⁹ Cfr. *supra* nota 201.

⁴⁶⁰ *Statuta et decreta* cit., cc. [2 v.-3 r.]. Cfr. *supra* p. 130.

difficultas habendae copiae eorum »⁴⁶¹. I termini ricorrono quasi identici due secoli dopo, nel 1766, quando si mise in cantiere il progetto di nuovi statuti civili:

essendosi nel circolo degli Ill.mi Supremi Sindacatori rilevato che non ritrovandosi più a *comprare* lo statuto civile sarebbe troppo necessario farlo ristampare et anche preventivamente riflettere in quali parti meriti qualche spiegazione più positiva o variazione per togliere le varie dispute che sono risvegliate⁴⁶².

Sembra quasi che fonte di preoccupazione primaria dei Sindacatori non fosse tanto il fatto che il testo necessitava di revisione, quanto che il volume risultava introvabile sul mercato. Eppure era stato stampato più e più volte: dopo la prima edizione del 1589 se ne contano altre sedici fino ad allora (e ancora nel 1787 fu ripubblicato, unito al commento di Giuseppe Bottino, come si è ricordato). Ben undici di queste sedici edizioni si collocano tra il 1663 e il 1710, con una punta eccezionale nel 1688 quando l'editore Franchelli ne pubblicò due diverse: una in dodicesimo, "libretto da mano", e una in *folio*, destinata con ogni evidenza ad un esclusivo pubblico di professionisti, visto che fu realizzata con grandissimi margini (su cui si potevano annotare riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, modifiche legislative, etc.)⁴⁶³. Vi fu una sola traduzione in volgare a cura del notaio Orazio Taccone, non ultima testimonianza di una forte e tradizionalista predilezione per la lingua latina negli ambienti cancellereschi⁴⁶⁴.

⁴⁶¹ *Criminalium iurium* cit., ed. 1573, p. 112.

⁴⁶² ASG, *Senato, Sala Gallo* 452 (corsivo mio). Una stesura approntata nel 1769 (che riproduceva in modo massiccio quella del 1588, tranne qualche inserzione e correzione) è conservata in ASG, *Archivio segreto* 1271; frammentari materiali di lavoro della commissione sono in ASG, *Senato, Sala Gallo* 452 e 595.

⁴⁶³ Le 16 edizioni antecedenti al 1766 possono essere considerate in realtà 15, in quanto l'edizione Pavoni del testo in volgare nel 1622 è una seconda emissione di quella (sempre pavoniana) del 1613. Per Bottino cfr. *supra* nota 455. Per l'edizione in *folio* del 1688 cfr., ad esempio, la copia ASG, *Biblioteca* 175, appartenuta al cancelliere Francesco Maria Viceti. Anche dell'edizione del 1663 furono messi in commercio esemplari con ampi margini: cfr. quello in BDG, G.C.V.18 con fitte note manoscritte o quello in BUG, *Ms. C. VII. 34*, postillato da Stefano Cattaneo.

⁴⁶⁴ Già nel 1607 aveva ottenuto il permesso di stampare la versione in volgare, dopo un giudizio sulla conformità del volgarizzamento rispetto all'originale: ASG, *Archivio segreto* 1651 (71).

La quantità di edizioni (sedici/diciassette) in un periodo relativamente limitato (120 anni) per un bacino demografico ristretto (85.000 abitanti nella capitale, e mezzo milione circa nello stato, alla fine del XVIII secolo), porta alla conclusione che il volume fu un *best-seller* dell'editoria locale, fino alla probabile saturazione del mercato stesso; ma da ciò si può dedurre anche che lo statuto era utilizzato in modo regolare da avvocati, causidici, notai; non si sarebbero trovati editori che continuassero ad investire in un prodotto del genere, se non avesse avuto uno sbocco commerciale⁴⁶⁵.

Un discorso in una qualche misura simile può essere fatto per gli statuti criminali del 1556: cinque edizioni (di cui una in volgare) nell'arco di un sessantennio può essere considerato un andamento analogo, anche se un po' più lento. Ma quasi da subito emersero due differenti questioni: il legislatore tra Cinque e Seicento era quanto mai attivo sul fronte penale – a Genova come negli altri stati italiani⁴⁶⁶. E quindi veniva a porsi un problema molto più sentito di aggiornamento regolare. In secondo luogo, le *Leges novae* del 1576 avevano innovato dal punto di vista dell'organizzazione giudiziaria; e sebbene in seguito vi fosse stato un ridimensionamento della portata di tali riforme, pur tuttavia si continuarono a introdurre aggiustamenti. Anche da questo punto di vista era necessario un frequente adeguamento del testo⁴⁶⁷.

Che vi fosse una precisa coscienza per tale tipo di problematiche emerge da documenti differenti, ma in qualche modo coerenti. Nel fatidico 1575 vi era stato chi aveva suggerito una duplice iniziativa – pubblicare tutte le leggi e le sentenze della rota⁴⁶⁸. Proposte del genere si erano ripetute negli anni e

⁴⁶⁵ Per il dato demografico cfr. G. FELLONI, *Popolazione e sviluppo economico a Genova (1777-1939)*, in ID., *Scritti di Storia Economica* cit., p. 1303 e sgg.

⁴⁶⁶ Per avere un termine di paragone, cfr. E. FASANO GUARINI, *Produzione di leggi e disciplinamento nella Toscana granducale* cit., pp. 659-690; su di un aspetto particolare di questa legislazione cfr. R. SAVELLI, *Repressione penale, controllo sociale e privilegio nobiliare: la legge dell'«ostracismo» a Genova agli inizi del Seicento*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XIV (1984), pp. 3-29.

⁴⁶⁷ R. SAVELLI, *Potere e giustizia* cit.

⁴⁶⁸ «Perché sii a ogniuno notizia di tutte le leggi et ordini della Città ... si habbi da elleger tre ... la qual cura sii de riveder tutte le leggi e decreti, e quelle in quale non trovarono contrarietà, debbano da essi esser tradutte in lingua volgare, quale da tutti è intesa, e ponerli alla stampa, aciò che ogni persona se ne possi compare ... Che si debba elleger altri tre ... quali habbino cura di riveder tutte le decisioni fatte per la rotta dell'anno del 28 in qua, e investigar

nei decenni seguenti, senza particolari esiti: a Genova si stampavano e ristampavano gli statuti, mentre sembra esservi stata una minore attenzione per le leggi⁴⁶⁹. Il fatto è che statuto e leggi (in specie in campo criminale, dove maggiore era la normazione) si integravano e si intrecciavano, rendendo obsolete le edizioni. La riflessione più attenta sul tema è conservata tra le innumerevoli carte del già citato Andrea Spinola:

Felice la nostra Repubblica se si gran cumulo di decreti e di leggi si riducesse d'ordine pubblico a poche e chiare e non contrarie fra di loro ... e che poi stampate le leggi e i decreti in libri separati l'un dall'altro, si vendessero pubblicamente.

Ai suoi occhi uno dei motivi non secondari di preoccupazione era che il governo fosse in qualche modo “dipendente” dai cancellieri, visto che erano gli unici in grado di districarsi tra le carte dell'archivio, il « che non è altro che confessare ignoranza e vivere in servitù con i propri ministri »⁴⁷⁰. In realtà ad affrontare il problema dell'“aggiornamento” statutario furono proprio i cancellieri del Senato: curata da uno di loro, Ottaviano Corriggia, una nuova edizione degli statuti criminali vedeva la luce nel 1616.

Dalla dedica al governo si possono estrarre alcune citazioni, per evidenziare come certe tematiche fossero ormai diffuse e patrimonio culturale comune: le leggi

tutti quelli casi che havessero havuto la esecuzione con due sentenze conforme, quale si debbano ponere in stampa, acciò che sempre che capitassi dinanzi alla rota o qual si vogli magistrato cause conforme a quelle che havessero havuto la loro esecuzione, essa Rota e così tutti li altri magistrati habbino da giudicar conforme a quelle »: R. SAVELLI, *La repubblica oligarchica* cit., p. 265.

⁴⁶⁹ Nel novembre del 1589 era stato deciso di pubblicare tutte le leggi successive al 1528 (ASG, *Archivio segreto* 835); nel 1608 fu ripetuta praticamente la stessa delibera, incaricandone i Conservatori delle leggi (*Ibidem*, 856), i quali però ancora nel 1612 sollecitavano ulteriori provvedimenti (*Ibidem*, 495B). L'impressione è che Genova si sia mossa con lentezza e con ritardo rispetto ad altre realtà: cfr., ad esempio, M. DE GREGORIO, *Le suggestioni dell'imprevisto. Un censimento della normativa a stampa* e P. TURRINI, *La legislazione granducale delle raccolte a stampa*, in *Leggi, magistrature, archivi* cit., pp. 171-356; *Bononia manifesta. Catalogo dei bandi, editti, costituzioni e provvedimenti diversi, stampati nel XVI secolo per Bologna e il suo territorio*, a cura di Z. ZANARDI, Firenze 1996.

⁴⁷⁰ A. SPINOLA, *Scritti scelti* cit., p. 81. Per un analogo e quasi coevo giudizio a Venezia, cfr. G. COZZI, *Venezia barocca. Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano*, Venezia 1995 (seconda edizione di *Il doge Nicolò Contarini*, Venezia-Roma 1958), p. 213 e sgg.; A. VENTURA, *Politica del diritto* cit., p. 596.

optimae omnes; verum si ita loqui licet, mutae, iacentes ac mortuae nisi a vobismet ipsis ... vires accipiant ... ut perveniatur ad poenam ... Ne leges in potentes debiles sint, validae in imbecilles; sciantque cuncti se se legi subesse, legemque timeant; sitque etiam hoc nomine optimus status civitatis ... Verum tot promulgatae leges inter acta diversa iacebant; nisi quis earum exempla voluisset, quae cuique patebant; fiebatque illud ut Cives inter leges a se latas ut plurimum in legum ignoratione versarentur ... Mihi etiam ipsi evolventi scripta legum usus millies fuit impeditus, dum hinc et inde depromi deberent; nec adesset is, a quo essent habendae ... tanto incommodo meo ... admonitus, leges omnes in unum colligere, ut sciret quisque quod quaque de re ius esset, utque sub oculos vestros extarent ⁴⁷¹.

Se l'ispirazione era ottima, i risultati non furono all'altezza dell'enunciato: come risulta già dal titolo, il numero dei libri è salito a quattro, avendo riprodotto nei primi due la stesura del 1556 (con aggiunte tratte anche da quelli civili del 1588), nel terzo la parte delle *Leges novae* dedicata alla rota criminale, e nel quarto altri provvedimenti; un'edizione, dunque, con maggiore sistematicità, attenta al problema dell'aggiornamento legislativo, ma non molto innovativa, come metodo, rispetto a quella in volgare del 1590.

Gli esiti dell'edizione non furono apprezzati neanche dagli utenti professionali, visto che di lì a due anni si sentì la necessità di pubblicare un nuovo indice al volume per districarsi nella materia ⁴⁷².

Il dibattito che seguì nei decenni successivi, fino all'ultima edizione del 1669-1671, deve essere ancora ricostruito nei suoi diversi passaggi, di cui centrale fu la pubblicazione di una nuova redazione "sistematica" nel 1653; il governo fu costretto a ritirarla dopo poco (alle critiche del Collegio dei dottori si aggiunsero quelle dei Supremi sindacatori, e forse anche altre).

I problemi erano di carattere diverso: vi era chi (come il notaio e rettore del collegio dei causidici Pietro Maria Bacigalupo) insisteva sul fatto «che li statuti criminali e tutte le leggi che impongono pena si debbano stampare, acciò che ogn'uno che non intende il latino ... possa osservarli».

⁴⁷¹ *Criminalium iurium civitatis Genuae. Libri Quatuor. Quibus addita sunt armorum proclamata. Decreta ad eandem materiam pertinentia. Alia respicientia diversas materias*, Genuae, Apud Iosephum Pavonem, 1616.

⁴⁷² S. MAMBILLA, *Titulorum criminalium iurium civitatis Genuae index*, Genova, apud Iosephum Pavonem, 1618. Mambilla nel 1614 aveva preparato un compendio di opere di Nikolai Vigel (ASG, *Biblioteca Ms.* 130); appartenente ad una famiglia minore del patriziato, giurisperito, non faceva però parte del collegio dei dottori.

I personaggi più avveduti avevano ben chiaro che non era percorribile la strada seguita fino al 1616, quella delle semplici aggiunte (più o meno ordinate), ma che, se si voleva una nuova redazione, era necessaria una decisione politica di fondo: « converrà annullare ed irritare a caotela tutti i statuti e leggi vecchie, e conseguentemente ottenere l'approvazione dai consigli non altrimenti che si facesse legge nuova »⁴⁷³.

Uno degli errori (politici) compiuti dal governo fu quello di incaricare della revisione (o ristampa?) del testo del 1616 due giuristi minori nel panorama cittadino (G.B. Casanova e G.B. Rezoagli), senza pensare di affrontare un confronto complessivo nei consigli. I due presentarono un "prodotto" che definivano « criminalium Codicem sanctionum » (e il termine *codex* ricorre una seconda volta nella stessa dedica al Doge e ai Collegi); conteneva una parziale riscrittura degli statuti cinquecenteschi, con tutte le aggiunte e correzioni che ai loro occhi risultavano necessarie; sembra, infine, che sia stata stampata senza ricevere un'approvazione formale dai consigli⁴⁷⁴.

I margini degli statuti erano arricchiti di note, sia di carattere esegetico, sia con rinvii interni ai diversi capitoli e rubriche, al fine di rendere più agevole la consultazione del volume. Tale innovazione fu tra le più criticate: nel 1664, gli incaricati di preparare una nuova edizione consideravano « che si debbano rimuovere ogni postille, appartenendosi questa fatica più tosto alla diligenza di chi studia che all'autorità del legislatore »⁴⁷⁵.

I due giuristi avevano, inoltre, fatto confluire nella compilazione leggi *temporariae*, che avevano cioè una validità limitata, e di cui era richiesto il rinnovo a date prefissate; caratteristica comune anche a molte norme collocate nel secondo libro, dedicato alle pene. Ci si trovava di fronte ad un problema interessante: da un certo punto di vista, è chiaro, non avrebbero dovuto essere comprese all'interno di questo « codex », data la diversa vigenza nel tempo; è però anche vero che erano leggi in vigore (spesso rinnovate in

⁴⁷³ Relazione di Nicola Clavesana e Giovanni Battista Imperiale 1641 (ASG, *Archivio segreto* 1654).

⁴⁷⁴ *Criminalium iurium Serenissimae Reipublicae Genuensis Libri Duo*, Genuae, Ex Typographia Benedicti Guaschi, 1653. Sull'utilizzo del termine *codex* in questo periodo cfr. le considerazioni di G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna* cit., p. 192.

⁴⁷⁵ ASG, *Archivio segreto* 1654.

modo ripetitivo alle scadenze), di cui pure bisognava dar conto, se si voleva che i nuovi statuti assolvessero a quella basilare funzione di fornire il quadro complessivo della legislazione criminale.

Se questi sono gli aspetti di maggiore novità e significato, bisogna anche ricordare che gli statuti del 1653 furono subissati dalle critiche per gli errori di stampa, le sviste, la numerazione zoppicante, le rubriche modificate e spesso non chiare, l'incongruenza di alcuni capitoli.

Non essendosi per il momento rinvenuto il decreto con cui Casanova e Rezoagli erano stati incaricati dell'impresa, risulta difficile capire il carattere di certe critiche; da alcune, infatti, sembra potersi dedurre che fosse stato loro chiesto di preparare una semplice ristampa, mentre da altre (così come dalla dedica al governo) emerge con chiarezza che il progetto avrebbe voluto avere un respiro ben più ampio. Ma probabilmente qui stava la difficoltà.

Buono o cattivo che fosse il risultato, i due avevano tentato un'opera di adeguamento, e quindi di parziale riscrittura, cambiando il dettato degli statuti del 1556 (a differenza di quanto aveva fatto il Corriggia nel 1616). Non era stato un intervento uniforme e totale, ma piuttosto esteso. Anche se si fosse realizzato un accordo completo sulle singole scelte, ciò avrebbe comportato una procedura di convalida ben diversa, cui, evidentemente, il governo non era pronto. In uno scritto preparatorio alla successiva edizione il problema è ricordato in maniera esplicita: nel 1653 gli statuti sarebbero stati sospesi in quanto contenevano «disposizioni che dovevano essere deliberate per nuova legge»⁴⁷⁶.

Il problema fondamentale che la nuova commissione si trovò a risolvere, infatti, fu quello di preparare una redazione, che tenesse conto dei cambiamenti intervenuti in più di un secolo di vita degli statuti criminali, senza però farli apparire «nuova legge», perché avrebbe comportato un'approvazione nei consigli, capitolo per capitolo. Uno dei nodi più spinosi di questo lavoro era rappresentato dall'adeguamento alle *Leges novae* del 1576; come osservarono tre giuristi del collegio (Bartolomeo della Torre, Girolamo Rodino, e Gio. Battista Raggi)

⁴⁷⁶ ASG, *Archivio segreto* 1045.

quando s'inclinasse a riformare li statuti a fine di ridurli a concordare con le leggi che furono fatte l'anno 1576 e che si sono andate facendo doppo di dett'anno 1576, sarebbe a tal effetto necessaria la dichiarazione del minor consiglio ⁴⁷⁷.

Le caratteristiche della nuova compilazione furono conformi ad una scelta in qualche modo conservatrice; il risultato fu decisamente ibrido. Il volume è diviso in tre parti: nella prima vi sono due libri di « criminalium iurium »; nella seconda sono raggruppate le gride sulle armi; nella terza vi è un'estesa raccolta di « leges criminales temporariae » ⁴⁷⁸. La volontà di non intervenire in alcun modo sul dettato formale degli statuti del 1556 spinse, infatti, la commissione a ripubblicare addirittura due capitoli (*De contrabentibus clandestina matrimonia* e *De contrabentibus matrimonium cum servis inscio vel invito domino vel domina*) che erano stati abrogati dalle *Leges novae* come contrastanti con le disposizioni tridentine, insieme alla norma stessa che li aveva cassati.

Un problema *a latere*, ma non meno significativo, fu quello di tenere separate le gride sulle armi, e non includerle nel corpo degli statuti: il cancelliere fu incaricato di spiegare ai consigli che i Collegi volevano riservarsi i loro poteri in materia di armi « affinché gl'ordini e gride ... in detto volume registrate non diventino con forza di legge inalterabili » ⁴⁷⁹. L'ordine di disposizione delle singole norme è però mutato rispetto sia al 1556 sia al 1653, anche se forte è l'influenza del modello seguito nel 1653. Ogni nuovo capitolo aggiunto portava con sé l'indicazione della data ed eventualmente della fonte da cui era tratto (*Leges novae*, atti di cancelleria, etc.); come nelle precedenti edizioni il testo non è uniformato da un punto di vista linguistico, nel senso che si alternano latino ed italiano a seconda delle fonti utilizzate.

⁴⁷⁷ ASG, *Archivio segreto* 1654. Il problema era già stato affrontato in occasione dell'approvazione degli statuti civili nel 1588: l'interpretazione prevalente delle *Leges novae* in proposito (cfr. *supra* nota 423) obbligava ad una lettura del testo nei Consigli, il che « resta non solo difficile, ma si può dire impossibile venirne all'atto pratico rispetto al gran volume, poiché converrebbe recitar due volte i statuti un per uno, discorrerli singolarmente et in appresso approvarli ». La soluzione escogitata fu di delegare tale compito a tre "mobbe", che, in riunioni separate, avrebbero dovuto analizzare tutti gli statuti, e solo in presenza di relazioni discordanti si sarebbe portata la questione al minor consiglio (ASG, *Archivio segreto* 1027).

⁴⁷⁸ *Criminalium iurium Serenissimae Reipublicae Genuensis, libri duo*, Genuae, Ioannes Baptista Tiboldus, 1669-1671.

⁴⁷⁹ ASG, *Archivio segreto* 1045, fasc. 39.

L'agile volume cinquecentesco (meno di cento pagine a stampa nel 1557) si era trasformato, in poco più di un secolo, in un ponderoso libro che ne contava ormai seicento. Le formalità del processo di produzione legislativa, il rispetto della “legge” e la fedeltà al modello classico avevano portato ad una situazione di sostanziale stallo: il cauto (e forse ingenuo) tentativo di riscrivere lo statuto, avendo in testa un «codex sanctionum criminalium», si era infranto nelle secche della tradizione. Era comunque ormai solidamente accettato il principio che, come aveva scritto anni prima Andrea Spinola,

tutte le leggi si hanno da stampare, e ciò per due ragioni particolarmente, la prima perché ogn'uno ha da poterselo comprar, leggerle e studiarle a piacer suo. La seconda perché non è conveniente né ragionevole che stiano in mano di pochi, i quali restandone padroni soli, possan ... con aggiungere scemare o mutare una sillaba, alterarne il senso ⁴⁸⁰.

Anche da questo punto di vista (quello delle edizioni) risulta, quindi, evidente che nell'esperienza storica italiana in età moderna ci sono statuti e statuti – vale a dire che il termine *statutum* copre un insieme di realtà tra loro (a volte poco, a volte molto) diverse. Alla vicenda fin qui sommariamente ricostruita andrebbe molto “stretto”, o sembrerebbe del tutto inadeguato, un giudizio che, invece, fotografa altre situazioni:

L'edizione delle *legislazioni municipali* in età moderna costituì senza dubbio una connotazione esclusivamente “esterna” del fenomeno statutario. La stampa in sé, per lo più frutto di iniziativa privata, non aveva alcun valore dal punto di vista giuridico ⁴⁸¹.

Una valutazione del genere può adattarsi in parte ad altre edizioni liguri. Se si esclude Genova, il panorama si presenta piuttosto povero (anche per il tardo impianto di un'attività tipografica regolare nella regione) ⁴⁸². Escluso il

⁴⁸⁰ A. SPINOLA, *Ricordi*, BUG, Ms. B. VIII. 27, p. 152. Non ovunque era pacifico che gli statuti dovessero/ potessero essere stampati: cfr. P. CARONI, *Statutum* cit., p. 66. Come si è accennato nella *Presentazione*, in questa indagine non è stato programmaticamente affrontato il problema della pubblicazione della legislazione “ordinaria” (e cfr. *supra* nota 469).

⁴⁸¹ C. STORTI STORCHI, *Edizioni di Statuti nel secolo XVI: qualche riflessione sul diritto municipale in Lombardia tra medioevo ed età moderna*, in « Archivio storico ticinese », XXXII (1995), p. 193 (corsivo mio).

⁴⁸² La prima tipografia stabile, quella di Antonio Bellone, iniziò a stampare dal 1534: O. CARTAREGIA, *Per un censimento delle edizioni uscite dall'officina tipografica della famiglia Bellone (1534-1579)*, in « La Berio », XXXVIII, n. 2 (1998), pp. 5-64.

caso della comunità di Levanto, le uniche edizioni cinquecentesche sono quelle delle due città di Albenga e Sarzana, che dovettero rivolgersi altrove⁴⁸³. Si tratta comunque di edizioni eseguite per redazioni appena completate, e che si potrebbero definire anch'esse "ufficiali", ma con una differenza radicale: l'edizione di Sarzana non provocò mai controversie di sorta, uscendo sotto l'egida dei Protettori di S. Giorgio (cui era allora affidata l'amministrazione della città); a quella ingauna, invece, si guardò anche con un certo sospetto. Come fu successivamente ricordato, nel 1519, quando Genova era sotto la sovranità francese « li cittadini di Albenga presero dell'autorità del prencipe e di quel del commune e in detto tempo fecero stampare in Aste li statuti fatti da quattro di loro »⁴⁸⁴.

In generale (anche nei due secoli seguenti) si osserva una prevalenza di stampe vicine alla promulgazione, quindi in periodo di vigenza del testo; e tale vigenza risulta in atto anche per qualche edizione cronologicamente distante dal momento della redazione⁴⁸⁵.

Savona, agli inizi del Cinquecento, preferì puntare sulla pubblicazione delle convenzioni e di documenti utili alla difesa della propria autonomia, probabilmente in funzione delle annose controversie giudiziarie con Genova di fronte al re di Francia⁴⁸⁶. La pervasiva presenza dei *capitula* della Dominante pare aver avuto un effetto di "blocco" su iniziative autonome dei

⁴⁸³ [*Statuta communitatis Levanti*] cit.; *Statuta seu municipalia iura inclite civitatis Albengane* cit.; *Statuta civitatis Sarzane*, Parmae, Per Antonium Viotum, 1529 (sulle successive riforme cfr. *infra* § 13).

⁴⁸⁴ Così è ricordato in un memoriale databile a circa il 1606 (ASG, *Archivio segreto* 32), in occasione del conflitto tra borghi e città, su cui cfr. *infra* p. 166 e sgg.

⁴⁸⁵ Si veda ad esempio lo statuto della *Castellania Cobedani*: ne esistono due emissioni differenti (*Statutum civile; & criminale, et conventiones castellaniae Rivernarii, Arnaschi, Cenesis et pertinentiarum*, Balestrini, Typis Ioseph Rubeis, 1703; *Statutum civile, et criminale, marchionatus Zucarelli, et vallis Cohaedani*, Balestrini, Typis Ioseph Rubeis, 1704); il nucleo originario della redazione risale alla fine del Duecento, eppure in atti giudiziari del 1752 si ricorre ancora a questa (cfr. la miscellanea conservata in BUG, Ms. B.VIII.11, cc. 226-227; e ivi a cc. 234-235 estratti da un altro statuto duecentesco, quello di Cosio).

⁴⁸⁶ *Conventiones inter communitatem Ianue ex una et communitatem Saonae ex altera*, Saone, per Franciscum Silvam 1503 (per la successiva e ben differente edizione cfr. *infra* p. 163). Atteggiamento in parte simile adottò anche Diano che pubblicò nel 1584 le convenzioni, e solo nel 1623 i nuovi statuti (cfr. *supra* note 278 e 354).

“sudditi”⁴⁸⁷. Mentre a partire dal Seicento diventano più numerose le edizioni di statuti di comunità soggette a signorie locali, soprattutto nel Ponente.

Non mancano casi di “emersione” di testi antichi, funzionali alla difesa della propria identità, a fronte di riforme che ridisegnavano la carta amministrativa della Repubblica: questo sembra essere avvenuto per gli statuti di Rio⁴⁸⁸.

Nella maggior parte delle situazioni, però, appare evidente che il passaggio dal manoscritto alla stampa doveva servire a fissare un contenuto, a renderlo univoco, non più soggetto a manipolazioni, a occultamenti. A Pieve di Teco l'arciprete fu accusato di aver nascosto una delle copie autentiche; pur di uscire dall'*impasse* nel 1652 si stampò un testo ormai superato, ma che doveva servire a tacitare i contendenti⁴⁸⁹. Quando nella seconda metà del Settecento si pubblicano gli statuti cinquecenteschi di Varese Ligure, nell'anonima dedica ad uno dei Supremi sindacatori, ritorna ancora una volta la stessa argomentazione:

Iacebant illae [sanctiones nostrae] incredibili pene maiorum nostrorum incuria, eamque in desuetudine propemodum venerant, quae oblivioni paulatim viam ne sternerent, om-

⁴⁸⁷ L'episodio più notevole è quello di Ventimiglia, i cui statuti sembrano essere precocemente scomparsi, nonostante vi siano testimonianze del loro utilizzo fino alla fine del Quattrocento: cfr. la supplica del 1487 in ASG, *Archivio segreto* 1649 (7).

⁴⁸⁸ *Statuti civili, e criminali dell'antichissimo luogo di Rio di Groppo*, [Parma], s.t., [16..]. In tutti gli esemplari esaminati il luogo di stampa è stato cancellato (l'indicazione di “Parma” è desunta da G. SFORZA, *Saggio di una bibliografia storica* cit., p. 48); il fatto che l'edizione sia stata fatta fuori dal dominio, accompagnata da scritture relative alle convenzioni due-trecentesche, fa pensare che dovesse servire a difendere l'autonomia della comunità, quando a più riprese si discusse della riorganizzazione dei capitanati (cfr. ad esempio ASG, *Senato, Sala Senarega* 1685, 1980, 1985); su questa istituzione cfr. G. ASSERETO, *Dall'amministrazione patrizia all'amministrazione moderna* cit., p. 102 e sgg.; C. BITOSI, *Il governo dei magnifici. Patriziato e politica a Genova fra Cinque e Seicento*, Genova 1990, p. 139 e sgg.; manca, però, uno studio per la fase formativa nel periodo cinquecentesco.

⁴⁸⁹ ASG, *Senato, Sala Senarega* 774 (sull'episodio cfr. *supra* p. 92). Interessante anche la documentazione relativa a Diano, sia precedente sia successiva all'edizione del 1623: cfr. ASG, *Senato, Sala Senarega* 1813 e 1821; *Archivio segreto* 49 e 1661 (86), ove è conservato un significativo memoriale che ricorda come «pretende la comunità di Diano di poter a loro beneplacito far statuti novi alla forma delle loro convenzioni, come ogni anno van facendo senza darli alle stampe, ma bensì lasciarli manuscritti acciò che pochi se ne possan valere all'occorrenze».

nium communitatum coetus iure merito dubitabant. Suum quisque earum proferebat exemplar, quorum multitudine, cum inter se minime convenirent, lites, iurgia contentionesque fovebantur potius quam dirimerentur⁴⁹⁰.

13. *Una lenta transizione. Uniformazione, autonomie e resistenze*

Il problema storiografico della “omogeneizzazione del diritto” risulta essere una questione aperta e presente in opere dedicate a singole esperienze di costruzione statale, pur indagate con metodologie tra loro molto differenti⁴⁹¹. La lunga transizione dal particolarismo d’antico regime alle codificazioni fu, come è noto, segnata dal lento, progressivo, e contrastato, superamento di autonomie, immunità, privilegi⁴⁹².

Se si volge lo sguardo al complesso del dominio di Genova si possono identificare diverse linee di sviluppo; insieme alla legislazione della capitale, le statuizioni locali restano (come si è visto) una realtà sempre presente. Un caso limite di “fedeltà” alla propria tradizione normativa è costituito dalla supplica presentata nella Restaurazione al re di Sardegna dagli abitanti di Taggia per ottenere il mantenimento in vita dell’ultima redazione statutaria, soprattutto per la tutela delle campagne, ma con un significativo e strumentale riferimento alla “follia” del codice napoleonico⁴⁹³.

⁴⁹⁰ *Statutorum Varisii ... liber* cit. A margine di singole rubriche vi sono rinvii a leggi e statuti genovesi più recenti; nel testo le citazioni sono fatte ancora con riferimento alla stesura del 1413, probabilmente dall’edizione del 1498; ma sono presenti aggiornamenti al 1762.

⁴⁹¹ Cfr. ad esempio P. PRODI, *Il sovrano pontefice* cit., p. 150; E. GRENDI, *Il Cervo* cit., p. 21.

⁴⁹² Per una lettura del fenomeno a livello europeo Cfr. G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna* cit.

⁴⁹³ « Chiunque di noi ha toccato con mano la follia di quell’Uomo superbo, il quale impegnato di far prevalere in ogni contrada un Codice di leggi che portava il suo nome, si persuase di estendere a tutto il mondo una legislazione viziosa. Non aveva egli forse badato a quel detto memorabile di Montesquieu, che cioè la maniera più sicura d’imperare pacificamente sopra d’un popolo conquistato è quella di lasciargli le sue leggi ... È dunque necessario che ogni Paese abbia il suo statuto particolare »; e dopo aver intrecciato una dotta citazione dal Muratori delle *Antiquitates italicæ* con il richiamo al fatto che durante la breve conquista sabauda nel Seicento nulla era stato innovato, ricordava gli effetti nefasti causati dalla « abolizione di questo statuto ... riservata al conquistatore del nostro secolo. Si moltiplicarono quindi i delitti e sopra tutto i furti nella campagna, che è l’unica risorsa di questo popolo, e ne derivò

L'opera di subordinazione delle comunità e delle città – anche quelle dotate di maggiore autonomia dal punto di vista della tradizione statutaria – seguì percorsi non uniformi, ma con esiti convergenti. Al contempo, nella struttura più intima del sistema che teneva assieme Genova e il suo territorio vi erano forze, principî, teorie che si muovevano in direzione opposta. In questa sede si può offrire non più che qualche frammentaria prova, visto che sarebbe necessario uno studio in parallelo di statuti e convenzioni, per capire quanto la realtà fosse e cercasse di restare policentrica, “multistellare”, e quanto, al contrario, vi fosse anche a Genova chi tentava (più o meno empiricamente) di introdurre elementi di uniformità; gli esiti di simili politiche si possono (e devono) valutare solo in una prospettiva di lungo periodo.

Uno dei terreni più delicati era (come si è visto in più occasioni) quello del diritto criminale, per il quale, nonostante il quadro di riferimento offerto dal diritto della città dominante, non era facile trovare uniformità, anche se questa poteva (forse) essere stata realizzata più nelle pratiche giudiziarie dei vicari e dei podestà genovesi che nella mera formalità dei testi ⁴⁹⁴.

Ciò risulta logico, soprattutto, se si riflette sul fatto che vi erano statuti locali la cui “sfera disciplinare” in campo penale era molto limitata (o del tutto assente); sarebbe interessante capire se questi siano nati già privi di tali capitoli, rinviando quindi, *ab origine*, a quelli genovesi, o se, viceversa, vi siano stati interventi soppressivi. Per l'*oppidum* di Novi è nota al momento solo una redazione cinquecentesca, in cui il problema è enunciato e risolto (apparentemente) senza colpo ferire:

quia respectu criminalium ex forma praesentis capitulorum voluminis non est provisum, volentes circa haec opportune proderere, statuimus, decernimus ac volumus quod respectu ipsorum criminalium procedatur et in his ius reddatur secundum formam capitulorum Ianuae et in his in quibus ea deerunt seu defficient, secundum ius commune ⁴⁹⁵.

l'abbandono di tanti generi di agricoltura, de' quali è suscettibile il nostro territorio» (AST, *Corte, Paesi per A e B* mazzo T 1).

⁴⁹⁴ Cfr. il documento del 1361 citato a nota 365. Sulla funzione svolta in tale ambito dalle “istruzioni” cfr. O. CARTAREGIA, *Il perfetto giudicante* cit., p. 22 e sgg.; per le “commissioni” veneziane cfr. G. COZZI, *Repubblica di Venezia* cit., p. 271 e sgg.; una di queste è stata pubblicata da G. CAPPELLUZZO, *Lo “statuto del podestà” di Bergamo. Commissione dogale per Lorenzo Bragadin 1559*, Bergamo 1992.

⁴⁹⁵ *Statutorum civilium insignis oppidi Novarum* cit., p. 102. Anche a Voltaggio è quasi del tutto assente la parte penale: ASG, *Senato, Sala Senarega* 1262.

Quale era la situazione precedente? Come a Porto Maurizio (anch'esso senza parte criminale), o piuttosto come a Ovada (con la parte criminale)?

Maggiore documentazione è rimasta per alcuni insediamenti della valle Arroscia che nel Cinquecento furono amministrati per un cinquantennio dalla Casa di S. Giorgio. La situazione si presentava molto frammentata, ma vi erano due poli di attrazione: Pieve di Teco e le ville superiori, Vessalico e le ville inferiori. I due complessi avevano avuto statuti differenti (ed è già stato segnalato il curioso volume di Pieve di Teco, esemplato su quelli genovesi, a differenza di Vessalico) ⁴⁹⁶.

Nel 1531 il capitano della valle si trovava, evidentemente, ad affrontare continui conflitti tra le due comunità, visto che i Protettori di S. Giorgio proposero la creazione di una commissione di delegati del luogo che, insieme allo stesso capitano, avrebbe dovuto rivedere gli statuti di borghi e ville «et quod de illis capitulis de quibus se concordaverint ad invicem ... omnia ipsa capitula in unum cartularium et seu librum scribere omnibus ipsis partibus commune» ⁴⁹⁷.

Le posizioni erano contrastanti perché le ville inferiori si basavano sul fatto di aver fruito sempre di antichissimi capitoli propri, approvati dai Protettori; il borgo della Pieve negava l'antichità e la vigenza di tali statuti, e insisteva sul fatto che entrambe le località «semper steterunt et stare debent sub capitulis et iustitia domini capitanei, qui semper fuit et est caput principalis»; inoltre era utile rispettare quanto stabilito a Genova relativamente all'*unum cartularium*,

attento quod sunt insimul unum corpus et sub protectione ipsorum DD. Protectorum, quia non fuit nec est aequum quod sub protectione unius Domini vivere et stare debeant sub diversis legibus ... ita pari modo leges et statuta debent esse conformes et non difformes.

Il sindaco delle Compere, inoltre, aggiunse che in base ai patti era stato stabilito che «iustitia administraretur secundum formam capitulorum civi-

⁴⁹⁶ Cfr. *supra* pp. 92-92. Quello di Vessalico è stato pubblicato da B. BATTISTIN, *Gli statuti di Vessalico del 1513*, Imperia Oneglia 1990², in base ad un manoscritto lacunoso (più completi sono quelli segnalati a nota 497).

⁴⁹⁷ IISL, *fondo Rossi* 27 (solo la parte criminale); altre copie in BRT, *St. P.* 50; BSR, *Statuti mss.* 344.

tatis Ianue » e che quindi non era necessario rivedere quelli locali, « sed imo reiicienda ».

La decisione dei Protettori fu di parziale mediazione: concessero ai consoli delle ville inferiori di amministrare giustizia nelle cause civili inferiori alle 50 lire per i soli abitanti di quelle, autorizzarono l'uso di propri statuti, ma sottoponendoli ad un'analitica correzione, escludendo dalla definizione di *extranei* gli abitanti di Pieve e delle ville superiori, con una forte sottolineatura del ruolo del capitano della valle, soprattutto in ambito criminale:

ad capitulum sub rubrica de homicidio appensato vel non, dicunt et declarant et ordinant quod contra similes homicidarios procedatur secundum dispositionem iuris et capitulorum civitatis Ianue et non aliter ... Abdicando a dictis consulibus villarum inferiorum omnem et quamcumque bayliam ... in criminalibus sed imo talis autoritas et potestas in totum sit et spectet capitaneo.

Non credo sia stato frutto di semplice casualità il fatto che, in occasione della stampa degli statuti di Pieve di Teco a metà Seicento, si omettesse la parte criminale, sebbene – come si è visto – fosse stata tratta dai capitoli genovesi.

L'idea di procedere a interventi e a forme di uniformazione dei testi statutari occorre anche in altri contesti, con motivazioni simili, sebbene non sia sempre facile trovare progetti dichiarati e sistematici. Nel 1577, ad esempio, due commissari sindacatori della riviera di ponente osservavano che

la detta podesteria [di Varazze] e il capitanato della Pieve et qualch'altri luoghi di detta Riviera si governano ogn'uno di loro sotto più sorte de statuti, cosa che si pare irragionevole et cosa ch'apporta et può apportare de molti inconvenienti. Giudicheriamo che fussi men male quelli d'una istessa Podesteria ridurli tutti ad una forma, massime che la più parte sono concessi espressamente ad beneplacitum Illustrissimae Dominationis ⁴⁹⁸.

Nel caso della podesteria di Varazze si venne a creare una situazione curiosa (anche se apparentemente di più facile soluzione). Dopo le redazioni tre-quattrocentesche di ciascuna comunità (Varazze, Celle e Albisola), nel 1600 si era giunti alla stesura di un unico statuto criminale per l'intera podesteria ⁴⁹⁹. Già nel 1624 il podestà ricordava che

⁴⁹⁸ ASG, Senato, Sala Senarega 1423.

⁴⁹⁹ A. OLIVIERI, *Gli Statuti Criminali della Podesteria di Varazze, Celle e Albisola (8 maggio 1600)*, in « La Berio », XVI/1 (1976), pp. 29-47.

stante che era spirata già molto tempo l'ultima confirmatione di detti statuti, mi son parso obligato fare osservare li statuti criminali della Republica serenissima e di quelli mi sono servito sino al presente, e seria di parere osservare tuttavia in le caose che sono cominciate inanti la confirmatione ... circa che desiderarei haverne da loro accertata deliberatione, massime che l'ingresso del mio ufficio non volsi giurare di osservare li loro statuti se prima non erano da VV.SS.Ser.me confirmati⁵⁰⁰.

Nonostante la convalida ottenuta nel 1624, i rapporti tra Varazze e podestà non si acquietarono; nel 1646, un nuovo podestà presentò un esteso, articolato e preoccupato rapporto sulla situazione:

si teme nell'inverno prossimo si per il civile statuto, che ad altro non serve che a rancori, dissidii e leti ingiuste, qual del tutto è inosservato e quasi non si può leggere per il corso di anni 300 in circa, come per il criminale, quale si vede solo esser braccio e sprone a mal intentionati a far delitti ... et intanto per ovviare a quei inconvenienti van succedendo, ordinare che si osservi nel tutto in questa podesteria li statuti di Genova, havendo di già ... ordinato che osservi in suo tempo il statuto civile di Genova⁵⁰¹.

La soluzione escogitata fu, come si è scritto, abbastanza curiosa: viste le insistenze, furono concessi alla comunità nuovi statuti. Se nella lettura del volume si procede oltre il frontespizio, è facile accorgersi che quasi nulla è rimasto della ricchezza dell'antica redazione: i tredici capitoli della parte civile non sono molto di più che un insieme di rinvii allo statuto civile genovese, con qualche sintetica aggiunta sui compiti del podestà⁵⁰². Quelli criminali riproducono il testo del 1600 (relativo a tutta la podesteria), con le successive modifiche, e con un'ulteriore riduzione: alla rubrica *Degli adulteri e stupratori* è infatti annotato « detto capitolo in tutto si riduce alla forma dello statuto di Genova della materia parlante ».

Se era facile procedere in questo modo con una podesteria, i problemi si presentavano più complessi con le *civitates*; ciò nondimeno le tendenze alla centralizzazione e all'uniformazione legislativa ebbero egualmente luogo.

⁵⁰⁰ ASG, Senato, Sala Senarega 1831.

⁵⁰¹ *Ibidem* 770. Per gli statuti trecenteschi cfr. *supra* nota 369.

⁵⁰² AST, Corte, Biblioteca antica T. V. 21. Esemplare il capitolo 6, *Delli debitori, decotti, compagnie de mercanti, comende, compensazioni, cambi e sigortà*: « Il Magnifico Podestà possa sopra le sopradette materie procedere e giudicare alla forma però delli statuti di Genova delle dette materie disponenti ».

Savona illustra molto bene la progressione di successivi interventi, volti a limitarne sempre più l'autonomia. Nel 1526, quando il doge Antoniotto Adorno riprese il controllo della città e gli abitanti furono retrocessi alla condizione di « meri subditi », fu acconsentito, tuttavia, che « tam in procedendo quam in iudicando debeat administrari iustitia secundum capitula et ordinamenta Saonae, tam condita, quam condenda ». Ma già nel 1529, quando la città « quasi vi bellica Deo duce recuperata fuit », fu specificato che

iustitia administretur ... secundum ... statuta ipsius civitatis ... salva semper revisione ipsorum statutorum et cuiuslibet eorum confirmandorum vel infirmandorum in arbitrio et beneplacito agentium pro ipsa republica Ianuensium.

A questa impostazione era coerente corollario il fatto che gli appelli per le cause sopra le cento lire

devolvi debeant ... ad civitatem Ianue, videlicet ad illum seu illos ad quos deferuntur aliae appellationes, quae interponuntur a sententiis latis per magistratus rippariarum secundum formam ordinamentorum Ianuae, et presertim capituli Ianuae positi sub rubrica de appellationibus ⁵⁰³.

Non risulta quindi fortuito che, quando nel 1610 furono stampate le *Concessioni* (insieme agli statuti criminali e a quelli politici), si prendesse avvio dal decreto del 1526, considerando decadute le convenzioni due-trecentesche (non casualmente era usato il termine di “concessioni”) ⁵⁰⁴. Le modifiche ai capitoli criminali di Savona del 1539 furono così, per la prima volta, approvati dal Senato della Repubblica, dopo che erano stati rivisti e corretti da due dei più attivi giuristi genovesi del tempo, Ansaldo Giustiniani e Nicola Senarega ⁵⁰⁵.

⁵⁰³ ASG, *Liber iurium* V, c. 171 v. e *Liber iurium* IV, c. 23 v.; *Concessioni Decreti et Ordini della Città di Savona* cit., pp. 3, 8, 32. La volontà di smantellare l'autonomia della città emerge molto bene dalle parole di un commissario genovese: « quanto quello apertiene al governo de la cita de Saona che non posiano fare officiali de nisuna xorte anulando li loro anciani, solamente posiano fare loro sindici ho [...] magari come fano in li altri loci » (ASG, *Archivio segreto* 2737 B [152]). Per un inquadramento del problema dei rapporti con Savona cfr. A. PACINI, *I presupposti politici* cit., p. 237 e sgg.

⁵⁰⁴ Per l'edizione savonese delle convenzioni cfr. *supra* nota 486; l'edizione del 1610 si chiude con la modifica della “gerarchia delle fonti” citata *infra* a p. 164.

⁵⁰⁵ ASG, *Archivio segreto* 23; ASS, *Comune Savona* I, 19.

Il processo non è sempre uniforme e coerente, ma la linea di tendenza risulta chiara: nella nuova redazione degli statuti criminali negli anni Settanta del Cinquecento è ancora ricordata una “gerarchia” che richiama una *forma* antica, in cui sembra che tutto sia rimasto immobile: «*ius dicat ... iuxta formam statutorum dictae civitatis et illis defficientibus secundum iura communia romana, et illis defficientibus secundum laudabiles et approbatas consuetudines civitatis Saonae*». La *sostanza* però è cambiata: fortissima ora è, infatti, l’influenza degli statuti genovesi, dai quali molte parti sono state trasferite praticamente immodificate. Non è solo una mera questione di “prestiti” o copiatore; il fatto che si intervenga in tale modo sta ad indicare che è avvenuto un radicale mutamento nei rapporti tra le due città.

Dopo pochi anni vi fu un’analitica revisione di un numero elevato di capitoli, in cui le correzioni proposte dai savonesi si intrecciavano con quelle suggerite da due giuristi genovesi⁵⁰⁶. La conclusione del processo si ebbe nel 1610: in occasione della contemporanea pubblicazione degli statuti criminali e di quelli politici, il Senato deliberò di modificare una volta per tutte la cosiddetta “gerarchia delle fonti” di Savona:

in omnibus causis, tam civilibus quam criminalibus, in quibus ... defficiunt statuta Saonae, tam civilia quam criminalia, recurratur ac omnino recurri debeat ad leges et statuta Ianuae, tam civilia quam criminalia, respective, non obstantibus dictis statutis Saonae ... in contrarium disponentibus⁵⁰⁷.

Il decreto si chiudeva con una clausola aulica, tradizionale (e ben nota), che risultava però quanto mai significativa (dato il contesto e il soggetto istituzionale che la utilizza): «*motu proprio, ex certa scientia et de plenitudine potestatis, vel non citatis citandis*»⁵⁰⁸.

Non è certo accidentale che, la cancelleria genovese usasse la stessa formula in un altro decreto, sempre nel 1610, quando giunse a compimento la contrastata vicenda della revisione dello statuto di Albenga. In questa cir-

⁵⁰⁶ ASG Ms. 587; ASS, *Comune Savona*, I, 11 e 20.

⁵⁰⁷ *Concessioni Decreti et Ordini della Città di Savona* cit., p. 226.

⁵⁰⁸ Cfr., ad esempio, J. KRYNEN, “*De notre certaine science ...*”. *Remarques sur l’absolutisme législatif de la monarchie médiévale française*, in *Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’Etat*, a cura di A. GOURON, A. RIGAUDIERE, Montpellier 1988, pp. 131-144; F.L. PACHECO, *Non obstante. Ex certa scientia. Ex plenitudine potestatis. Los reyes de la Corona de Aragón y el principio princeps a legibus solutus est*, in *El dret comú i Catalunya* cit., pp. 91-127.

costanza la *plenitudo potestatis* era temperata da ripetuti richiami alle convenzioni, in un curioso oscillare tra lo scrivere che nulla era cambiato rispetto a quanto pattuito (e concesso) in passato, e l'affermazione «*reservantes ... nobis facultatem reliqua dicta statuta, capitula et ordinamenta approbandi et confirmandi, si et quando et pro ut nobis expedire visum fuerit*»⁵⁰⁹.

Il secolare contrasto tra la città e le principali comunità del suo distretto (Alassio e Borghetto in primo luogo) provocò, infatti, una minuziosa rielaborazione degli statuti ingauni: l'operazione fu svolta a Genova da una commissione composta da due genovesi e quattro rappresentanti locali – due della città e due dei borghi⁵¹⁰. La procedura seguita e i risultati raggiunti furono così “irrituali” (e così poco apprezzati dai *cives*), che il governo della Repubblica fu costretto ad imporne l'osservanza *manu militari*⁵¹¹.

Che l'atteggiamento genovese fosse mutato nei confronti della *civitas* sarebbe dovuto risultare evidente da tempo: già nel 1541 (dopo aver concesso la creazione di una podesteria ad Alassio) erano stati inviati due commissari col compito di rivedere gli statuti, perché «*civitas Albingane et districtus caret regimine et indiget in pluribus refformatione*». Nel 1541 la riforma fu

⁵⁰⁹ *Reformationes statutorum et capitulorum communis Albinganae*, Genuae, Apud Iosephum Pavonem 1610; la minuta in ASG, *Archivio segreto* 34. La vicenda meriterebbe una circostanziata ricostruzione, anche per la ricchezza della documentazione rimasta: ASG, *Archivio segreto* 32-34, 36-37; ACG, *Ms. 364* e *Manoscritti Brignole Sale* 107.C.18; ASA, *Archivio comunale* 69.

⁵¹⁰ «*In hoc tempore comota fuit tota universitas comitatus Albinganae contra civitatem, que universitas pretendit in refformatione statutorum criminalium facienda de ordine serenissimi senatus, habere duas tertias partes refformatorum*»: le parole furono aggiunte alla fine del codice degli statuti del 1288 quando fu portato a Genova per discuterne la revisione (*Gli statuti di Albenga del 1288* cit., p. 392).

⁵¹¹ Nell'edizione è contenuta una piccola “curiosità” dal forte valore simbolico: la pubblicazione delle *Reformationes* fu fatta dal *cintracus communis Albinganae* «*in domo Prosperi Cepullae*». Perché questa sede? Il motivo risulta dal diario di un patrizio genovese; secondo Giulio Pallavicino la Repubblica (dopo le violente opposizioni della città) inviò due commissari con truppe e «*sbarcati dalle galere in terra li soldati entrarono in quella città con tamburi battenti, bandiere spiegate, micchie accese, intendendo pigliare il possesso di detta città figura belli, et incontrati da quei consoli, non volsero quelli illustrissimi [commissari] ammetterli, ne riconoscerli ne accettare da loro offerte d'alloggiamento alcuno, ma in arrivando nella città fecero gettar giù la porta di Prospero Cipolla, che è la miglior casa che sia in quella città, e quivi alloggiarono*» (ACG, *Ms. Brignole Sale* 109. D. 4, c. 181 r.; cfr. R. SAVELLI, *Gli statuti della Liguria* cit., p. 31; E. GRENDI, *Il Cervo* cit., pp. 16-18).

limitata a questioni attinenti alle procedure di formazione del consiglio cittadino (mantenendo una rappresentanza paritaria tra città e contado), all'appello e al *consilium sapientis*⁵¹². Nel 1573, in occasione di una riforma dei capitoli criminali, emergono forti analogie con quanto avvenuto (quasi in contemporanea) a Savona: il testo si presenta ancora come prodotto autonomo della città, anche qui è previsto il ricorso allo « ius commune cesareumque », ma i “calchi” dagli *iura criminalia* di Genova del 1556 sono ormai troppo numerosi per pensare a una casualità⁵¹³.

Nei primi anni Settanta del Cinquecento (prima della crisi del 1575) si colloca evidentemente una serie di interventi di uniformazione testuale “indiretta”; non si ha (allo stato attuale delle conoscenze) notizia di un esplicito programma di ingerenza da parte della Dominante. Gli statuti delle due città rivierasche sono redatti *in loco*, scritti da giuristi locali, con diversità nel lessico e nelle disposizioni, pur riprendendo in modo significativo dal modello metropolitano⁵¹⁴.

Differente, invece, è il processo che si aprì nel 1606 con il conflitto tra Albenga e i borghi, che (come si è sopra ricordato) portò ad una revisione dello statuto ingauno, questa volta a Genova. Il contrasto aveva motivazioni e cause diverse: fiscali, innanzi tutto; e poi di organizzazione giudiziaria,

⁵¹² ASA, *Archivio comunale, Statuti* 16. Per un altro aspetto di questa riforma cfr. *infra* p. 188.

⁵¹³ Nella riforma “scivolarono” anche capitoli che negli anni seguenti furono giudicati del tutto incongrui con lo statuto di una città suddita, come il *De praemio occidentis rebellem*, tanto che nel 1610 furono cassati: « Si corregge et annulla il Statuto sotto la rubrica De praemio occidentis rebellem ... E le cose contenute in dette parti di detto Statuto annullato si rimettono alli Statuti ordini e decreti della Serenissima Republica. Quali nelle cose spettanti a detto Statuto si debbino osservare » (*Reformationes statutorum et capitulorum* cit., p. 80). Identica disposizione in quelli savonesi « respectu autem praemii occidentis bannitum debeat servari statutum Genuae » (*Statuta criminalia civitatis Saonae*, Genuae, Apud Iosephum Pavonem, 1610, p. 111).

⁵¹⁴ Qualche capitolo di chiara derivazione genovese si può trovare anche nelle riforme criminali di Diano (una comunità convenzionata), sempre del 1573: N. CALVINI, *Statuti comunali di Diano (1363)*, Imperia 1988, pp. 419-445. Il 1572-1573 fu un periodo in cui a Genova furono portate a termine (o iniziate) significative innovazioni in campo legislativo e giudiziario, dalle riforme della rota civile alla creazione dell'ufficio di Terraferma; sarebbe utile un'indagine che affrontasse l'insieme della legislazione (centrale e periferica, ordinaria e statutaria).

di rappresentanza e di autonomia politica dei principali insediamenti del contado rispetto alla città. Si accennerà qui solo ad alcuni aspetti della modifica legislativa⁵¹⁵.

Sospesi gli statuti di Albenga, furono riviste sia l'edizione del 1519, sia le successive riforme (ma si andò a riprendere anche il manoscritto del 1288, come si è ricordato). Da un punto di vista formale, di tecnica legislativa, gli esiti furono senza dubbio mediocri. Chi apra oggi l'edizione delle *Reformationes* si trova di fronte a un volume difficile da "leggere" e da utilizzare: si tratta sostanzialmente del verbale delle decisioni prese dalla commissione tra il novembre 1607 e il marzo del 1608, con l'indicazione dei singoli capitoli approvati, cassati o modificati. Senza poter scorrere in parallelo le stesure cui era fatto riferimento, il testo è quasi incomprensibile, tranne per quelle parti in cui la commissione introdusse novità sostanziali⁵¹⁶.

Il senso profondo dell'iniziativa può essere riassunto (forse un po' semplicisticamente) nelle parole di un pur attento contemporaneo a proposito di «ciò che si ha a considerare nel tumulto d'Albenga»: «la massima del comandare in sostanza resta appresso di noi nonostante qualsivoglia privilegio. Che moderato che fosse il ponto dell'appellatione non vi è cosa che debbia darci noia»⁵¹⁷.

In effetti nei rapporti tra Albenga e Genova l'appello e l'istituto del *consilium sapientis* rappresentavano uno dei punti critici: ancora nelle riforme criminali del 1573, infatti, era prevista la possibilità del ricorso ad un *sapiens* che poteva essere scelto anche al di fuori del dominio (escludendo

⁵¹⁵ Nella parte delle *Reformationes* non approvata erano previste modifiche alle procedure elettorali (insieme ad altri temi attinenti all'amministrazione locale); l'opposizione dei rappresentanti di Albenga consigliò, per il momento, di soprassedere alla questione.

⁵¹⁶ Rispetto all'edizione, nel manoscritto (ASG, *Archivio segreto* 34) sono incluse diverse parti su cui non si raggiunse l'accordo, e soprattutto l'indicazione del parere favorevole o contrario dei singoli intervenuti. Per far fronte alle esigenze di una lettura continuativa del testo fu preparato il codice ACG, Ms. 39, in cui il contenuto dell'edizione del 1519 è emendato secondo le indicazioni delle *Reformationes*. Qualcosa di simile aveva già fatto a metà Cinquecento il curatore di ACG, Ms. 174: all'interno del secondo libro (l'unico rimasto, purtroppo) il capitolo sugli appelli era stato sostituito da quello corretto nel 1541 (senza segnalare che si trattava di una modifica), mentre un successivo utilizzatore aggiunse nei margini rinvii alle singole riforme pubblicate nel 1610.

⁵¹⁷ A. SPINOLA, *Osservazioni*, BUG, Ms. C. VII. 7, pp. 75-77.

quindi Genova), ed erano pure indicati i collegi dei dottori di riferimento: Milano, Pavia e Piacenza⁵¹⁸. Si trattava di un'innovazione presumibilmente introdotta in occasione di quella così malvista edizione del 1519, in un momento in cui Albenga aveva cercato maggiori spazi di autonomia⁵¹⁹. Ma agli inizi del Seicento non era più concepibile che la sentenza di un podestà genovese fosse appellabile all'esterno dello stato⁵²⁰. L'intreccio della questione *consilium*-autonomia avverso appello-gerarchia di comando rinviava ad una problematica diffusa nelle esperienze italiane, dal Trecento in poi (dalle città del Veneto alla piccola comunità appenninica di Sassello, passando attraverso la Lombardia viscontea)⁵²¹.

La soluzione fu in qualche modo scontata (nonostante la strenua e costante opposizione dei rappresentanti di Albenga): l'appello nelle materie penali sarebbe stato possibile solo alla rota criminale di Genova (da consultare anche per l'eventuale uso della tortura), mentre nel civile si sarebbe potuto continuare a chiedere il "consiglio del savio", ma a dottori del colle-

⁵¹⁸ ASG, *Archivio segreto* 34; nelle riforme del 1541 al posto di Piacenza compariva Casale (ASA, *Archivio comunale, Statuti* 16).

⁵¹⁹ In base alla complessa procedura prevista nel 1519 si poteva ricorrere ad un elenco di quaranta dottori scelti tra quelli di Genova, Milano, Pavia, Tortona, Vercelli, Alessandria, Asti, Savigliano, Chieri, Torino « ac aliis locis exceptuatis etiam locis marchionatus Ceve ac etiam Montis » (*Statuta seu municipalia iura inclite civitatis Albingane* cit., c. 52 r.). Il sistema di nomina e sorteggio del *sapiens* sembra in parte mutuato dagli statuti di Savona del 1458, che prevedeva che questi dovesse essere scelto « in civitatibus seu locis distantibus a Saona per milliaria centum quinquaginta, vel circa vel abinde infra, seu intra, excepta civitate Ianue cum tota sua riparia a Corvo usque ad Monacum inclusive » (ASS, *Comune Savona*, I, 8, c. 159 v. e sgg.).

⁵²⁰ Anche per Savona era stato previsto da tempo che l'appello fosse presentato a Genova (cfr. *supra* p. 163). Un bell'esempio di *consilium* richiesto da un podestà di Savona ad un illustre giurista lombardo, da cui risulta l'adesione alla procedura disposta dagli statuti trecenteschi, in S. DE HOMODEIS, *Consilia* cit., n. 249, cc. 182-184. In altri statuti era previsto che il *consilium* potesse essere chiesto al collegio dei dottori di Genova.

⁵²¹ C. STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, in *Ius mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, p. 98 e sgg.; M. LUCCHINI, *L'animus occidenti e l'animus deliberatus nei consilia di area lombarda (Secoli XIV-XVI)*, in *Studi di storia del diritto*, I, Milano 1996, p. 275; G. COZZI, *Repubblica di Venezia* cit., p. 280 e sgg. Nel 1613 la comunità di Sassello dopo essere pervenuta definitivamente sotto il dominio della Repubblica chiese di rinunciare ai propri statuti civili e di usare quelli della repubblica, con l'eccezione, tra l'altro, della disciplina relativa al *consilium sapientis* (ASG, *Archivio segreto* 360 C).

gio di Genova o del Dominio⁵²². L'intervento di correzione comportò una "rilettura" complessiva degli statuti di Albenga, con molte conferme dei testi cinquecenteschi, ma anche con molte cancellazioni⁵²³.

Tra le carte prodotte a Genova in tale circostanza è conservato anche un rivelatore memoriale redatto da un membro del Senato, Cesare Giustiniani, contenente una minuta disamina della convenzione del 1251 e della storia statutaria della città ingauna. Il memoriale intendeva dimostrare che in base ai patti e alle vicende politico-militari, gli abitanti di Albenga erano « meri sudditi » e che, quindi, alla città ingauna « non competeva autorità di far statuti ... può fare ordini politici insieme con tutti i capi di casa del contado con li quali è compagna nel governo »; era introdotta così una significativa distinzione tra i *capitula* civili e criminali (prerogativa del "principe") e quelli "politici", vale a dire regole di autogoverno (con quell'ulteriore specificazione della partecipazione del contado, quanto mai minacciosa per la *civitas*)⁵²⁴.

⁵²² *Reformationes statutorum et capitulorum communis Albinganae* cit., p. 5 e sgg. Sulla competenza della rota criminale di Genova rispetto al dominio cfr. *supra* nota 424; per Sarzana *infra* p. 171. L'ostilità del governo genovese a mantenere il *consilium* nelle giurisdizioni minori risulta da molte fonti: si veda, ad esempio, la risposta negativa alla richiesta di Giustenice « che dispensando alla forma delli statuti vogli e si degni decernere e statuire che li magnifici podestà che per tempo saranno mandati debbano giudicare di consiglio di assessore o sia dottore confidente nelle cause che importino più di libre dieci » (ASG, *Senato, Sala Senarega* 1618).

⁵²³ Ricordo qui solo come fosse abrogato lo statuto *De vicinia seu contrata condemnanda (Statuta seu municipalia iura inclite civitatis Albingane* cit., cc.104 v.-105 r.), presente in quelli genovesi del Tre-Quattrocento, ma eliminato nella redazione del 1556: cfr. R. SAVELLI, *Statuti e amministrazione della giustizia* cit., p. 355.

⁵²⁴ ASG, *Archivio segreto* 33 (copie più brevi in ACG, *Ms.* 364, cc. 394-412, e *Ms. Brignole Sale* 107. C. 18, cc. 108-134). Sugli "statuti politici" cfr. *infra* § 14. Giustiniani (o chi per lui aveva scritto questo memoriale) doveva essere persona di buone letture; si veda il giudizio secondo cui « li Albinganesi non potendo per giustitia difender le loro transgressioni ricorrono alla pretensione di possesso e mostrano due volumi di statuti, l'uno fatto l'anno 1288 in pergamena, e l'altro stampato in Aste nel 1519, pieni ambidoi di ordini civili e criminali, di tal peso che chi non vi legge Albenga li crederebbe il municipale di Venetia o di Norimberga », che è un paragone molto curioso (e significativo): richiama infatti quanto ricordato dal Bembo, secondo cui Norimberga « ampla et florens atque in primis libera suiq[ue] iuris in Germania civitas » avrebbe chiesto a Venezia « exemplum venetarum legum » (P. BEMBO, *Historiae venetae libri XII*, in *Degl'Istorici delle cose veneziane ... tomo secondo*, Venezia, Lovisa, 1718, p. 234, corsivo mio; l'episodio è ridimensionato già da M. FOSCARINI, *Della letteratura veneziana*, Padova, Stamperia del Seminario, 1752, p. 24).

Episodi di tale portata non sembra che si siano ripetuti, almeno fino a quando, dopo la rivolta di San Remo del 1753, fu proposto di « togliere via lo statuto municipale come mancante e scandaloso per tante riforme ed abolire altresì qualonque pretese consuetudini, e supplire invece con lo statuto di Genova »⁵²⁵.

Il meccanismo di controllo, revisione, adeguamento e riscrittura si era, però, già esteso anche a realtà che avevano mantenuto una propria tradizione autonoma, grazie al fatto che potevano vantare lo *status* di città (o comunità) convenzionate.

A Sarzana tra fine Cinquecento e inizi Seicento si introdussero diversi cambiamenti agli statuti criminali (conformemente a quel generale inasprimento della legislazione penale che caratterizza la pratica dei governi italiani); nel 1624 vi furono pure *reformationes civiles* riguardanti il sistema di amministrazione della città (problema diffuso in tutte le riviere, come si vedrà); si modificarono infine alcuni capitoli relativi al processo civile. I modi di intervento sono diversificati: per alcune rubriche vi sono semplici rinvii alle norme genovesi, all'interno di una scrittura/riscrittura complessiva (« iuxta dispositionem dicti statuti Genuae »); altre volte si procede in modo non differente da quello che si è visto per Albenga o Varazze: « hoc statutum in totum fuit abrogatum, cum experientia saepe docuerit nihil aliud afferre nisi dilationes, ideo servetur statutum Genuae de positionibus et interrogationibus »; « hoc statutum fuit abrogatum cum satis deserviat statutum Genuae de causis executivis »⁵²⁶.

È però sempre Sarzana a mostrare che vi erano anche terreni sui quali i cambiamenti provenienti da Genova non erano accettati così supinamente. Nell'estate-autunno del 1576 si iniziarono a mettere in pratica le ricordate *Leges novae*, e una questione emerse quasi subito: le norme dedicate all'amministrazione della giustizia criminale avevano previsto che i giudicanti del dominio avrebbero potuto istruire processi e sentenziare; nei casi più gravi, però, era necessario il parere della rota; si intendeva attribuire alla corte metropolitana una funzione di controllo sull'attività giudiziaria, per tutte le fattispecie criminali di una qualche rilevanza. In questa congiuntura il progetto centralizzatore si scontrò proprio con le convenzioni: il 7 dicembre

⁵²⁵ ASG, *Archivio segreto* 305.

⁵²⁶ *Reformationes ad nonnullas rubricas statuti civitatis Sarzanae* cit., pp. 22-23, 57-59.

1576 il Senato scrisse al commissario di Sarzana esonerandolo dall'invio dei processi alla rota «attenta exemptione conventionatorum ... sed procedat prout faciebat ante dictas leges». La convenzione, quindi, poteva prevalere sui processi di riorganizzazione giudiziaria, vanificandone parzialmente le valenze centralizzatrici⁵²⁷.

Se Sarzana riuscì per il momento a sottrarsi al controllo della rota criminale di Genova, ciò non accadde a San Remo, che nel 1646 dovette capitolare e accettare tale supervisione: il giurista genovese Carlo Antonio Paggi si assunse il merito di aver portato a compimento una piccola revisione dello statuto della comunità rivierasca, grazie al fatto che si era messo d'accordo con un avvocato locale:

se non mi fussi prima secretamente inteso con lui, haverebbe con una sola parola potuto scomponere il tutto ... in conformità di che furono da noi due distesi i capitoli, tolti quasi di peso in parte dallo statuto nostro criminale, il resto poi della dittatura è tutto mio⁵²⁸.

Gli esiti differenti della vicenda sanremasca rispetto a Sarzana portano a considerazioni semplici, ma che devono in qualche modo essere tenute presenti: come si è sopra osservato le convenzioni non sono tra loro tutte eguali; il “peso” politico del soggetto che interloquisce con la dominante è diverso; al cambiare delle congiunture mutano, ovviamente, i margini di manovra delle parti. Tutto ciò contribuì a fare sì che il processo fosse lento e tutt'altro che pacifico.

Tra Quattro e Seicento si erano diffuse non solo teorie sul primato della legge del “principe” (che poteva assumere anche la forma di statuto, secondo l'interpretazione di De Luca), ma pratiche concrete, empiriche; pure la negletta Repubblica genovese sembra aver sviluppato iniziative analoghe a quelle attuate dagli stati “regionali” italiani, almeno per quanto si è visto attraverso questa serie di esempi.

⁵²⁷ Per la disposizione delle *Leges novae* cfr. *supra* nota 424; l'esenzione per Sarzana è pubblicata in *Genuensis Reipublicae Leges anni MDLXXVI. Cum declarationibus, additionibus et reformationibus*, Genuae, apud Iosephum Pavonem 1617, pp. 138-139.

⁵²⁸ ASG, *Archivio segreto* 57. La principale innovazione introdotta in quell'anno, rispetto alla stesura precedente, era infatti l'inserimento della clausola del parere necessario della rota (in effetti ripresa integralmente dalle *Leges novae*).

A tali interventi – sul piano delle realizzazioni e delle dottrine – i giuristi (al servizio di città e comunità) opposero sia altre tesi (non meno diffuse), sia, soprattutto, la protezione delle convenzioni. Ugualmente divulgata era, infatti, la teoria secondo cui i patti, essendo di diritto naturale, non potevano essere modificati neppure dal principe⁵²⁹.

Le dottrine furono utilizzate per difendere immunità, spazi di autonomia giudiziaria, privilegi fiscali. Erano estensibili a tutti gli ambiti delle materie disciplinate negli accordi, a partire da quella statutaria: « Dianenses non [ligantur] statutis Genuae ut patet eorum conventionibus » – scriveva un avvocato genovese di metà Seicento, ricollegandosi alle ricordate opinioni di Ancarani⁵³⁰.

L'impressione ricavata da questi frammentari sondaggi, però, è che, nell'ambito della legislazione, gli spazi di libertà siano stati progressivamente e più facilmente erosi, rispetto a quanto avvenne, ad esempio, sul piano della fiscalità⁵³¹. La complessità (ma anche la semplicità del problema) era

⁵²⁹ Per indicazioni bibliografiche sul “pattismo” cfr. *supra* nota 274. Il tema può essere esemplificativamente riassunto in tale asserto: « Princeps ... omnium dominus est, et privilegia subditis data revocare potest, nisi in contractus transierint ... neque enim minus contractibus, quam privatus, obligatur Rex » (M. GIURBA, *Consilia*, Venetiis, Apud Io. Baptistam Combun, 1626, n. 94, p. 476). Anche per i rapporti tra Genova e il suo diversificato dominio vi è abbondanza di *consilia*: se si considerano solo Savona e Albenga, queste chiesero pareri – per ricordare solo alcuni dei più famosi – a B. Saliceto, B. Sozzini, F. Decio, Ruini, Menochio (per alcuni di quelli commissionati da Savona cfr. C. RUSSO, “*Consulta*” di giuristi dei secoli XV e XVI nelle controversie tra Genova e Savona, in Deputazione di storia patria per la Liguria. Sezione di Savona « Atti », XXV, 1943, pp. 3-64; la raccolta consultata dal Russo in ASS risulta oggi irripetibile). Se si volge lo sguardo ad ulteriori aspetti del problema “patti e privilegi”, compaiono nomi ancora più prestigiosi, come quello di Odofredo (un *consilium* sulle immunità dei Fieschi in ASG, Ms. 969, cc. 8 v.-9 r.; per altri interventi dello stesso maestro bolognese in area ligure cfr. *supra* nota 77; G. PISTARINO, *Il Registrum vetus del comune di Sarzana*, Sarzana 1965, p. 59 e sgg.; V. PIERGIOVANNI, *L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288*, in *Gli statuti di Albenga del 1288* cit., pp. XXVIII-XXIX) o come quello di Baldo degli Ubaldi (tra i tanti vedi il parere sugli accordi con i marchesi di Gavi in B. DE UBALDIS, *Consiliorum volumen secundum*, Venetiis 1575, n. 112, cc. 25 r.-26 v.).

⁵³⁰ Il *consilium* manoscritto di Pier Francesco Serra è conservato in una raccolta di allegazioni presso il Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova (*Allegazioni* 2.48. 20). Per Ancarani cfr. *supra* nota 361.

⁵³¹ Si vedano le conclusioni cui è giunto G. FELLONI: « Il precoce successo di Genova sul piano regionale fu certo il frutto di un'efficace attività militare, ma fu anche (e forse soprat-

ben chiara al giurista Baldassarre Corradi quando curò la pubblicazione delle convenzioni di Diano (e di altri documenti connessi), e nella dedica al Senato scrisse:

foedera et conventiones servitutem et subiectionem non inducuntur ... Quamvis autem non aequo foedere sit inter Genuenses et Dianenses contracta conventio, tamen Dianenses ea omnia retinuerunt quae ante foedus et conventionem initam atque contractam habuerunt, nisi quid contra in eo foedere sit comprahensum, ut ad ea solum teneantur Dianenses, quae in conventionibus sunt expressa, salva semper sacrosancta Principis maiestate, supremaque, quae vulgo absoluta appellatur, eiusdem potestate ⁵³².

Tutti avrebbero voluto sottrarsi alla *absoluta potestas*, tutti preferivano non essere considerati *mere subditi* (come scrisse lo stesso Corradi in un parere sulle convenzioni) ⁵³³. A mantenere un sistema pluralistico, particolaristico, ricco di ordinamenti e di privilegi, non erano, però, sufficienti i soli patti – anche se fu necessario attendere le riforme della seconda metà del Settecento o addirittura il periodo rivoluzionario per vederne la fine. Né servivano, più che tanto, i confliggenti pareri dei giuristi: le teorie cambiavano (e cambiavano pure a seconda dei committenti). Quando Raffaele della Torre scriveva per conto della Repubblica poteva anche dimostrare che San Remo «è venuta sotto lo stesso dominio assolutamente, senza alcuna convenzione o privilegio, ma compra a denari contanti da molti partecipi, i quali n'erano padroni» ⁵³⁴; era la stessa persona che, pochi anni prima, aveva

tutto) il risultato di laboriosi compromessi che le permisero di inglobare in modo incruento ampie parti della Liguria ... Le sottomissioni negoziate, se dapprima favorirono l'allargamento territoriale della sovranità genovese, in un secondo tempo ne divennero una palla al piede» (*La fiscalità nel dominio genovese tra Quattro e Cinquecento*, in *Scritti di Storia Economica* cit., pp. 249-250). Sul problema delle aree sottratte ai carichi fiscali ordinari diretti e al controllo contabile cfr. *infra* p. 185.

⁵³² *Dianensium conventiones* cit., c.[2 v.]. Sul concetto cfr. B. PARADISI, *Dai foedera iniqua alle crisobulle bizantine*, in *Civitas maxima. Studi di storia del diritto internazionale*, Firenze 1974, II, p. 426 e sgg.; V. ILARI, *Trattato internazionale*. a) *Diritto romano*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIV, Milano 1992, p. 1346 e sgg.; la molteplicità delle tipologie delle relazioni (interstatali e intercittadine) è evidenziata da U. PETRONIO, "Adhaerentes". *Un problema teorico di diritto comune*, in *Scritti in memoria di Domenico Barillaro*, Milano 1982, pp. 39-84.

⁵³³ Per il parere di Corradi: ASG, *Archivio segreto* 1652 (2). Sul ricorrere del termine *meri subditi* cfr. *supra* pp. 163 e 169.

⁵³⁴ ASG, *Archivio segreto* 56.

osservato: « si vede che la Republica serenissima la maggior parte del stato che possede lo ha acquistato per mezzo di convenzioni »⁵³⁵.

La sarcastica descrizione che Boccalini aveva dato di tali dibattiti potrà essere tacciata di superficialità, ma non manca certo di realismo:

i privilegi, le esenzioni e le immunità, che ai popoli nuovamente acquistati si concedevano, somigliavano quelle cirege che a' putti si davano per acquetarli allora che piangevano, le quali si ritoglievano poi loro, acquetati che si erano⁵³⁶.

14. *Le comunità tra capitoli “politici” e bandi campestri*

Il tema dell’“omogeneizzazione del diritto” e dei suoi speculari antagonisti (-coprotagonisti: “particolarismo” e/o “pluralismo”) può essere indagato da prospettive diverse. Resta da spendere ancora qualche parola su un aspetto (a prima vista) minore di questa storia, verso cui negli ultimi tempi si sono manifestati, però, segnali molteplici di un rinnovato interesse, vale a dire il mondo “normativo” delle comunità⁵³⁷.

Se il lettore, con un semplice colpo d’occhio, compara le tavole 3 e 4 con la 1 e la 2 (pp. 449-452), si renderà conto immediatamente del fatto che la Liguria e i dominî della Repubblica di Genova nel periodo cinque-settecentesco furono investiti da un esteso ed intenso processo di produzione “statutaria”.

La parola è stata virgolettata perché in effetti si è in presenza di qualcosa che è differente dagli statuti “classici”, tradizionali – delle città, innanzi tutto, ma anche di insediamenti ragguardevoli, quali, ad esempio, Novi, Diano, Porto Maurizio, Oneglia. Adesso compaiono località incluse nei singoli *districtus/comitatus* (a incominciare da quello genovese): da Chiavari ad Alassio, dagli “Otto luoghi” a Recco, a Rapallo. Come si è accennato nella presentazione del *Repertorio*, infatti, sono stati censiti quei testi nor-

⁵³⁵ Cfr. *supra* nota 275.

⁵³⁶ T. BOCCALINI, *Ragguagli di Parnaso*, a cura di G. RUA, Bari 1912, II, p. 7.

⁵³⁷ Per la Liguria il momento di svolta è rappresentato dal saggio di E. GRENDI, *Stato e comunità nel Seicento genovese*, in *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, Milano 1990, I, pp. 243-282 (ripreso in ID., *Il Cervo* cit.); cfr. poi O. RAGGIO, *Norme e pratiche* cit.; per altri ambiti, tra i contributi più recenti, ricordo G.S. PENE VIDARI, *Aspetti storico-giuridici*, in *L’Alpe e la Terra* cit., pp. 15-52; A. DANI, *Usi civici nello Stato di Siena in età medicea*, Siena 2002.

mativi prodotti dalle (e per le) comunità, le cui finalità principali erano, da un lato, la regolamentazione dell'amministrazione comunitaria (i capitoli "politici") e, dall'altro, la disciplina della vita agro-silvo-pastorale nei suoi multiformi aspetti (con ovvi e vari risvolti di carattere giuridico: ad esempio la capacità dei minori e la definizione dell'età in cui possono testimoniare; i diritti di proprietà, etc.)⁵³⁸.

Ho scritto «dalle (e per le) comunità». In effetti, oltre alle considerazioni svolte nelle pagine precedenti, per tali fonti non è sempre facile distinguere tra quanto era il frutto di vera e reale *autonomia*, quanto derivava dall'incontro tra consuetudine locale e legislazione della dominante, e quanto, infine, era mera recezione di direttive del centro, visto che tra metà Cinquecento e fine Settecento il ruolo dei governi centrali (ivi compreso quello genovese) si fece viepiù sentire.

Questa ricca produzione normativa ebbe caratteristiche e motivazioni molteplici. In uno dei più stimolanti saggi sulla storia della Liguria in età moderna, è stata rilevata una costante di tale esperienza – la conflittualità tra i diversi soggetti: ville e borghi contro le comunità, le comunità contro le città, le città contro Genova, con la capitale che tendeva a diventare il referente proprio delle ville e dei borghi⁵³⁹.

Per cause diverse, ma in qualche modo connesse, fiscalità, diritto e giustizia furono il terreno privilegiato in cui si manifestarono i contrasti: i differenti tipi di imposte dirette riscosse da Genova (e in parte alcune indirette) erano sempre imposte che, sostanzialmente, potrebbero essere definite di ripartizione. La comunità (intesa come ente amministrativo e non come realtà di insediamento) era l'unità di imposizione; al suo interno i carichi erano suddivisi attraverso sistemi di accertamento variabili, fondati in primo luogo sulle proprietà immobiliari (ma anche ciò fu terreno di conflitto)⁵⁴⁰.

⁵³⁸ Per l'uso di "politico" come sinonimo di "amministrativo" cfr., ad esempio, F. SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano* cit., p. 654.

⁵³⁹ E. GRENDI, *Il Cervo* cit., in specie il capitolo I.

⁵⁴⁰ ID., *La distribuzione della ricchezza privata nel territorio della Repubblica di Genova attorno al 1630*, in «Miscellanea storica ligure», XV/1 (1983), pp. 301-313; per un quadro complessivo cfr. G. FELLONI, *La fiscalità nel dominio genovese* cit.; ID., *Distribuzione territoriale della ricchezza e dei carichi fiscali nella repubblica di Genova*, in *Scritti di Storia Economica* cit., pp. 129-234.

Il dissidio tra i “terzieri” di Porto Maurizio trovava una delle sue ragioni proprio nel sistema di accertamento delle rispettive capacità contributive: nel 1544-1545 il Senato decise che la valutazione fosse basata sul solo “immobile”, perché includere anche la ricchezza mobile avrebbe richiesto « etiam longiorem indaginem »; e quando si giunse alla separazione dei “terzieri” nel 1613, il tema era sempre lo stesso⁵⁴¹.

Il fenomeno (su cui la storiografia si è da tempo soffermata), era ben noto ai contemporanei più avvertiti. Le testimonianze in proposito sono innumerevoli, con diagnosi comuni dal Cinquecento al Settecento. Non sembra paradossale affiancare due autori tra loro lontanissimi come Giovanni Botero e Pompeo Neri. Secondo il primo

simili tasse non debbono essere personali, ma reali, cioè non sulle teste, ma sui beni, altrimenti tutto il carico delle taglie caderà sopra de' poveri, come avviene ordinariamente, perché la nobiltà si scarica sopra la plebe e le città grosse sopra i contadi⁵⁴².

L'analisi del secondo, due secoli dopo, non si discostava poi molto dalla precedente:

la disuguaglianza nel reparto dei carichi pubblici ... è una querela antica, che ha seminata e tenuta viva già per due secoli una rovinosa discordia tra Provincia e Provincia, tra le Città e i loro Contadi, e tra le Comunità di un istesso Contado, e i contribuenti di un istesso Comune⁵⁴³.

Vi erano inoltre imposte locali, con cui si faceva fronte a tutte le spese proprie (il maestro di scuola, il medico, etc.). In presenza di un *trend* contributivo in costante ascesa per tutta l'età moderna, era ovvio che, pure nella Repubblica di Genova, si cercasse di scaricare il peso sui soggetti più deboli: dalla capitale sul dominio, e nel dominio, dalle città sulle comunità,

⁵⁴¹ Biblioteca Comunale di Imperia, *Ms. Arc. 12*; ASG, *Archivio segreto* 3138. Lamentele analoghe a Pigna nel 1634: supplicavano il Senato di poter « nelle avarie et ogni altro carrico che occorrerà d'imponersi, comprendere e ponere etiamdio coloro che non hanno stabili, ma hanno denari e mercantie ... vedendosi in Genoa et da per tutto nelle occaggioni [!] di tasse ... che nell'istessa maniera alla ratta pagano coloro che hanno denari, robba o mercantie, come quelli che hanno stabili » (ASG, *Senato, Sala Senarega* 1934).

⁵⁴² G. BOTERO, *Della ragion di stato*, a cura di G. CONTINISIO, Roma 1997, p. 144.

⁵⁴³ P. NERI, *Relazione in cui si trova l'opera del censimento universale del ducato di Milano*, Milano 1750, p. VII.

dalle comunità sui borghi e le ville (anche perché non bisogna dimenticare che le proprietà dei cittadini genovesi furono a lungo immuni dai carichi dell'“*avaria*”) ⁵⁴⁴.

Da un punto di vista di storia giuridico-istituzionale la conseguenza prima fu che borghi e ville cercarono di svincolarsi dalle relazioni che li tenevano legati alle entità superiori in cui erano incorporati, anche perché i rispettivi parametri demografici e di ricchezza erano spesso mutati nel corso del tempo ⁵⁴⁵. Ciascun insediamento voleva essere autonomo, per contare maggiormente e decidere con più libertà: avere il proprio podestà, ripartire i carichi, legiferare in settori diversi, ma vitali, quale, ad esempio, quello dell'economia agricola e della gestione del territorio, organizzare i propri servizi (dal maestro al gestore dell'orologio). Nell'annosa polemica con Albenga il sindaco di Alassio chiedeva che «*che ogniuno si facci da se le dette*

⁵⁴⁴ Felloni è giunto a conclusioni significative: «*nel corso del tempo la proporzione tra le imposte statali della capitale e quelle del dominio mutò da 14 : 1 nel 1550 a 5 : 1 nel 1650 ed a 3 : 1 nel 1750, con una chiara tendenza a gravare sempre più i sudditi della terraferma*» (G. FELLONI, *Distribuzione territoriale della ricchezza* cit., p. 226). Per il contrastato e parziale superamento dei privilegi genovesi cfr. G. ASSERETO, *Dall'amministrazione patrizia* cit., p. 100. Sulle immunità dei beni “cittadini”, a titolo di esempio, cfr. G. VIGO, *Fisco e società nella Lombardia del Cinquecento*, Bologna 1979; A. DE BENEDICTIS, *Patrizi e comunità. Il governo del contado bolognese nel '700*, Bologna 1984; EAD., ‘*Ad bonum regimen, ordinem et gubernationem*’: per una storia della costituzione territoriale tra Quattro e Cinquecento. Il caso di Bologna, in *Persistenze feudali e autorità comunitative in stati padani fra Cinque e Settecento*, a cura di G. TOCCI, Bologna 1988, pp. 195-217; L. PEZZOLO, *Sistema fiscale e conflittualità nella Repubblica veneta in età moderna*, in *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di L. BERLINGUER, F. COLAO, Milano 1989 (La “Leopoldina”, 9), pp. 185-235.

⁵⁴⁵ Un aspetto del problema dei critici rapporti tra Albenga e Alassio (così come di altre comunità) trova la sua ragion d'essere nella diversificata evoluzione socio-economica, e può essere sintetizzato nelle parole con cui di G. DE MARINIS descriveva la riviera di ponente a metà Seicento: «*Albinga ... urbs magni olim nominis, modo autem ... ad paucos habitatores redacta ... Postea Alassium oppidum, amplitudine multis civitatibus preferendum*» (*Genua, sive domini ... compendiarie descriptio*, Genuae, Petrus Ioannes Calenzanus, 1666, p. 28, corsivo mio). Nel Settecento il residente francese Campredon osservava che «*il y a de plus quelques autres Bourgs murés qui pouroient passer pour des Villes, de ce nombre sont Rapallo, Chiavary, Levanto*» mentre nella riviera di ponente «*petites villes*» sono definite pure Alassio, Porto Maurizio, Taggia San Remo (S. ROTTA, “*Une aussi perfide nation*”. *La Relation de l'Etat de Gênes di Jacques de Campredon (1737)*, in *Genova, 1746: una città di antico regime tra guerra e rivolta*, a cura di C. BITOSI, C. PAOLOCCI, Genova 1998, pp. 696-697); cfr. in proposito G. CHITOLINI, “*Quasi città*” cit.

speze senza che siano poste nell'avaria universale di tutto il contado, ma solo in queste universali si mettano quelle che riguardano il comodo e beneficio universale di tutti »⁵⁴⁶.

Tale processo si intrecciò con una politica genovese volta a limitare, se non impedire, l'indebitamento delle comunità (ben noto a livello italiano)⁵⁴⁷. Il convergere di tutti questi fattori portò ad una nuova fase nella storia statutaria ligure, che si colloca grosso modo tra la metà Cinquecento e la fine Settecento, ed è caratterizzata dalla contemporanea produzione di bandi campestri e “capitoli politici”.

Volendo riassumere in maniera molto schematica i cambiamenti in atto (e come tutti gli schemi sarà in qualche modo tendenzioso e trascurerà dettagli significativi) si possono individuare diversi processi tra loro interagenti: ricerca di autonomia da parte delle entità minori con conseguente separazione dalle comunità “storiche” o dalle città; controllo genovese sulle politiche locali e in particolar modo sui bilanci; disciplina sia delle comunità sia della Dominante sulle risorse agro-forestali⁵⁴⁸. In tale contesto la questione fiscale svolse probabilmente una funzione di innesco e di moltiplicatore. Il tutto caratterizzato da un procedere lento, discontinuo e da un sano “empirismo”, con molta casualità e contraddizioni, tipico di tante esperienze di *ancien régime*. Ma insieme a tutto ciò si possono trovare delle costanti nelle politiche poste in atto⁵⁴⁹.

⁵⁴⁶ ASG, *Archivio segreto* 32.

⁵⁴⁷ Tra i tanti studi, da cui emergono la sincronia del fenomeno e le affinità dei provvedimenti posti in essere, cfr. G. MUTO, *Strutture e funzioni finanziarie delle “università” del Mezzogiorno tra '500 e '600*, in «Quaderni sardi di storia», 1 (1980), pp. 101-122; G. CORAZZOL, *Livelli a Venezia nel 1591*, Pisa 1986; S. TABACCHI, *Il controllo sulle finanze delle comunità negli antichi Stati italiani*, in «Storia Amministrazione Costituzione» Annale ISAP, 4 (1996), pp. 81-115; I. PEDERZANI, *Venezia e lo “Stato de Terraferma”. Il governo delle comunità nel territorio bergamasco (sec. XV-XVIII)*, Milano 1992; *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani* cit.

⁵⁴⁸ Si veda ad esempio la ricostruzione fatta in A. ARECCO, *Boissano. Storia di una comunità collinare autonoma dal 1600*, Boissano 1995, p. 63 e sgg.

⁵⁴⁹ In due significativi bilanci dell'esperienza amministrativa genovese (e italiana) cinque-settecentesca, il termine “empirico” o “empirismo” compare con una forte connotazione critica: cfr. G. ASSERETO, *Dall'amministrazione patrizia* cit., p. 103; L. MANNORI, *Introduzione*, in *Comunità e poteri centrali* cit., p. 31. A mio giudizio applicare gli schemi concettuali elaborati nel corso del secolo XVIII (o addirittura del XIX) alla realtà precedente pecca in

Tra i temi ricorrenti nelle relazioni dei commissari genovesi inviati nel dominio vi era sia la constatazione dell'assenza di regole o statuti, sia la sottolineatura del ruolo delle *élites* locali: queste controllavano le strutture comunitarie, e di conseguenza i bilanci, il sistema di spesa (e di indebitamento), e, infine, le procedure di ripartizione dei carichi fiscali. Tutto ciò portava alla necessità di una definizione (o ridefinizione) delle procedure elettorali e dei diritti di rappresentanza a livello periferico⁵⁵⁰.

Si è già menzionato un rapporto del 1577 sulla riviera di ponente concernente il problema dell'uniformazione statutaria: sempre nello stesso si trova inoltre la considerazione che il sistema amministrativo di molte comunità era, appunto, ridotto in mano a ristretti gruppi che «eleggono loro i suoi successori a quali poi rendono conto»⁵⁵¹. A conclusioni analoghe era pervenuto un commissario inviato negli anni immediatamente successivi nella riviera di levante: Gregorio Lomellini osservava che alla Spezia il consiglio uscente nominava elettori «suoi aderenti, li quali elettori anche essi continuano nel medesimo abuso di creare li aderenti delli da loro creati»⁵⁵². Il tema divenne ricorrente. Vent'anni dopo altri due commissari scrivevano ancora che

sarebbe buono espediente provvedere che li consigli vecchi delli luoghi non intervenissero all'electione delli novi, poichè da questo ne dipende che ellegono amici loro, li quali poi entrati in cura non li fanno render altro conto e dissimulano le loro transgressioni.

Proponevano inoltre la riunione delle podesterie minori, in modo da inviare funzionari preparati: «li consuoli [!] che in molte ville provvedano di giusti-

qualche modo di teleologismo. I “piani” di riforma nacquero e ebbero successo (là dove lo ebbero) presumibilmente grazie anche ai fallimenti delle molte, singole, sperimentazioni, che presentano, ciò nonostante, numerosi tratti comuni. *Si parva licet* ... possiamo ricordare che anche in Francia il “sogno milanese” di un catasto moderno dovette attendere Napoleone (A. ALIMENTO, *Riforme fiscali e crisi politiche nella Francia di Luigi XV. Dalla “taille tarifée” al catasto generale*, Firenze 1995).

⁵⁵⁰ Cfr. E. GRENDI, *Il Cervo* cit., p. 8.

⁵⁵¹ ASG, *Senato, Sala Senarega* 1423 (cfr. *supra* p. 161).

⁵⁵² ASG, *Archivio segreto* 26; le istruzioni, relative anche a Chiavari e Levanto (dove portò a termine una riforma dei regolamenti) in ASG, *Senato, Sala Senarega* 1437. Lomellini potrebbe aver avuto una formazione giuridica, sebbene non risulti nel collegio dei dottori: è verosimilmente identificabile con il dedicatario dei *Paratitla in libros L. Digestorum* di Cujas, che lo ricorda come suo allievo (J. CUJACII, *Opera*, Venetiis, Gaspar Storti, 1758, I, coll. 623-626).

zia civile stimeriamo che ... non havessero bailia alcuna poiché in luogo di far ragione attendono a far continui torti e vendette »⁵⁵³.

Le linee di intervento (seguendo una metodica classica che aveva visto una rinnovata applicazione anche a Genova nelle *Leges novae* del 1576) furono quasi ovunque contraddistinte dall'inserzione di forti correttivi basati sul sorteggio.

Nel caso di La Spezia si trova un ulteriore elemento di interesse: nelle riforme è previsto che siano eleggibili solo « persone descritte nel libro dell'avarie et che per tre anni continui habbino pagate le gravezze »⁵⁵⁴. L'inserimento di criteri di tipo censitario (per il momento ancora indeterminati da un punto di vista quantitativo) rappresenta un elemento caratterizzante le riforme dal Cinquecento in avanti, e che, presto o tardi, si diffonderà in molte località. A mero titolo di esempio ricordo che a Monterosso si passò da un *parlamentum* composto nel '400 da « uno pro qualibet domo » ad una procedura elettorale mista di elezione e sorteggio, di solo sorteggio, e, alla fine del '600, formato dai « capaci almeno di lire cinquecento di registro »⁵⁵⁵.

La scelta di un principio del genere (soprattutto se quantificato a livello normativo) comportava, quindi, l'esistenza di un "registro" (un catasto) aggiornato. Le implicazioni di un'impostazione del genere emergono in tutta la loro semplice complessità dalle parole di un commissario genovese a fine Settecento, quando, nel presentare il nuovo regolamento di Porto Maurizio, osservava che le disposizioni allora in vigore erano del tutto incerte « per mancanza del pubblico Catastro », e che era necessario, in primo luogo, approntare un simile strumento, e solo in seguito si sarebbe potuto formare « un nuovo bussolo permanente » dei possidenti almeno quattromila lire « di capitale in beni stabili »⁵⁵⁶.

In tale prospettiva, quindi, pur in assenza di analisi sistematiche e solo attraverso sondaggi su fonti normative, si possono riscontrare notevoli

⁵⁵³ ASG, *Senato, Sala Senarega* 1581.

⁵⁵⁴ ASG, *Archivio segreto* 26.

⁵⁵⁵ ASG, *Archivio segreto* 32; *Senato, Sala Senarega* 1434; *Magistrato delle comunità* 497.

⁵⁵⁶ *Regolamenti fatti ... dall'illustrissimo signore Giambattista Grimaldi ... commissario generale della città del Portomaorizio*, Genova, dagli Eredi di Adamo Scionico, 1788, p. 6; cfr. C. BITOSI, "La Repubblica è vecchia" cit., p. 563 e sgg.

analogie con quanto avveniva in altri stati italiani⁵⁵⁷. Dalla seconda metà del Cinquecento la connessione tra riforme statutarie (stesura di nuovi capitoli “politici”), sistemi elettorali e accertamento fiscale è all’ordine del giorno e gli esempi possono essere moltiplicati. Nel 1573, ad esempio, il governo scriveva al podestà di Bolano lamentando il disordine nelle procedure decisionali e aggiungeva:

perché parimenti habbiamo inteso che le avarie si riparteno per testa, non essendovi sin qui registro alcuno, il che non par che sia giusto né che servi la equalità fra loro, poiché tanto paga il povero come il ricco, però puotrete anco sopra questo particolare intender se cotesti huomini haveriano per bene che s’instituisse uno registro delli beni immobili, acciò che gli assignassi una parte del carico proportionalmente come suol farsi negli altri luoghi, acciò che le avarie si distribuissero con maggiore equalità di quel che si è fatto fino a qui⁵⁵⁸.

Il fatto che la lettera del governo si presentasse in qualche modo sotto forma di suggerimento indica anche quanto poco uniformi fossero le soluzioni adottate in questa fase. Nonostante che tra il 1619 e il 1623 (gli anni di incubazione del Magistrato delle comunità) si fosse più volte affermato che era necessario « riformar in qualche luogo il governo delle dette comunità », tuttavia ancora nel 1679 era previsto che « in tutti i luoghi e comunità soggette alla giurisdizione del ... Magistrato delle comunità debbano elegersi li ufficiali ... alla forma delle loro costituzioni et ordini d’ogni luogo »⁵⁵⁹. Il problema di fondo continuava ad essere quello dei « luoghi convenzionati », verso i quali si manteneva, per il momento almeno, un atteggiamento sostanzialmente prudente⁵⁶⁰.

⁵⁵⁷ La mancanza di studi relativi alla Liguria in età moderna è stata sottolineata da G. ASSERETO, *Amministrazione e controllo amministrativo nella Repubblica di Genova* cit., p. 118 e sgg. Un significativo esempio di indagine in un altro complesso “statale” è dato da A. DANI, *I Comuni dello Stato di Siena* cit., in specie p. 115 e sgg. Per un quadro d’assieme cfr. L. MANNORI, *Dall’autonomia all’autoamministrazione: legicentrismo e comunità locali tra Sette e Ottocento*, in *Diritto generale e diritti particolari nell’esperienza storica*, Atti del congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Roma 2001, p. 389 e sgg.

⁵⁵⁸ ASG, *Senato, Sala Senarega* 1405.

⁵⁵⁹ Per il 1619-1623 cfr. G. ASSERETO, *Dall’amministrazione patrizia* cit., pp. 111-112; per la legge del 1679 ASG, *Magistrato delle comunità* 497. Sul magistrato cfr. *infra*.

⁵⁶⁰ Si veda la relazione del 1624 sullo stato delle comunità, da cui fu poi tratto il regolamento per le spese in ASG, *Senato, Sala Senarega* 1828.

Vi era anche un altro fattore che dava impulso alla scrittura di “capitoli politici”, ed era strettamente connesso alla conflittualità tra città e “contadi”, tra comunità intese come *universitas* e comunità come insediamento. L’esito del processo sul lungo periodo (tra Cinque e Settecento) fu quello della parziale frammentazione dei precedenti soggetti istituzionali, con la creazione di nuove entità amministrative (senza che si creassero strutture rappresentative territoriali).

Una situazione tipica è esemplificata dal conflitto tra la città di Ventimiglia e le “ville” del suo contado. Come scrisse l’avvocato della città, quando la separazione degli “Otto luoghi” era ormai avvenuta,

la contea di Vintimiglia ... fu anticamente animata dalla sola città, che diramatasi prima ne suoi suburbii et indi col tratto di tempo in otto sue ville, restò ella di questo corpo giurisdittionale il capo e dette Ville le membra; quindi e l’una e l’altre, come parti componenti una sola università, ebbero sempre il suo governo in commune.

A governare l’« università », il « corpo giurisdittionale » era un « Parlamento generale composto da due terze parti de Cittadini e da un solo terzo degl’huomini di dette ville »⁵⁶¹. La situazione non era molto diversa da quella di Albenga; in questo caso, tuttavia, la minor forza contrattuale della città, e lo sviluppo delle comunità portò, dopo più di un secolo di contrasti, alla separazione e alla creazione di un nuovo soggetto amministrativo, gli Otto luoghi⁵⁶².

Le richieste delle ville, in origine, non erano certo “esorbitanti”: tra le rivendicazioni più significative nel 1543 vi era quella di una commissione paritetica per la gestione del « registro o sia cottumo di tutti li beni »; della maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti per le delibere nel parlamento (rinnovato ogni anno); di poter amministrare la giustizia civile fino ad un certo valore nelle ville stesse; la gestione di un bosco comunitario; e altre di minore importanza⁵⁶³. Il privilegio “cittadino” non poteva tuttavia accettare

⁵⁶¹ G.M. CLERICI, *La m. città di Ventimiglia difesa specialmente dalli laudi del M. Bartolomeo de Rustici rispetto alla divisione ...*, Genova, Gio. Battista Scionico, 1699, p. 1.

⁵⁶² B. DURANTE - F. POGGI, *Storia della Magnifica Comunità degli Otto Luoghi*, Pinero 1986.

⁵⁶³ ASG, *Cancellieri di S. Giorgio* 170; SASV, *Magnifica comunità di Ventimiglia* sc. 207, n. 97. Avendo presente questo conflitto meglio si comprende l’opera di catastazione che fu

una simile ridiscussione dei poteri; dopo un secolo e mezzo, però, le ville riuscirono a “divorziare” dalla *civitas* e a conquistare la propria autonomia⁵⁶⁴.

I fenomeni di divisione delle comunità storiche sono numerosi e si dislocano lungo tutto il periodo preso in considerazione: due “terzieri” si staccano da Porto Maurizio; Albisola si divide in due; Laigueglia si separa da Andora, dando avvio ad un contenzioso che durerà sino alla fine del Settecento; Diano Marina reclama la sua indipendenza da Diano Castello; Boissano da Toirano; la Colla (Coldirodi) da San Remo; e così via. In alcune circostanze (Albenga e il suo contado) il processo di autonomizzazione dei principali insediamenti fu in una certa misura bloccato dalla città, nonostante quanto appassionatamente esposto dagli abitanti di Borghetto:

essendo tutta la Liguria da Crovo a Monaco l'anno 1162 stata infeudata alla Republica da Federico primo Barbarossa, il Borghetto s'intende soggetto alla Republica, se li albinganesi non provano il contrario; in modo che in tutte le cose nelle quali li huomini del Borghetto non sono soggetti a quelli di Albenga, come è quella di fare statuti, restano soggetti alla Republica come suprema signora⁵⁶⁵.

Uno dei motivi che indusse tale “frammentazione” fu senza dubbio quello di carattere fiscale. Sia le “caratate” cinquecentesche sia, soprattutto, le successive portarono alla luce (per usare le parole di Neri) «la disuguaglianza nel reparto dei carichi pubblici». La richiesta di “indipendenza” delle comunità (con l'esito, poi, di dotarsi di nuovi “statuti politici”) era anche il modo per governare le procedure attraverso cui si realizzava, a livello locale, la ripartizione dell'imposta. Nel 1613 il capitano di La Spezia descriveva la situazione venutasi a creare a Bracelli con parole molto critiche: il governo si era ristretto in poche famiglie,

che son li più comodi e facultosi che vi siano, da questo ne nasce che vien ad esserne esclusi molti, che *in li estimi che han fatto delle facultà ne restan evantagliati tutti li suddetti*, e molti che han poco pagano del pari a quelli che han senza comparatione più assai ... li consoli et quelli che amministrano la raggione secondo li privilegi loro tengono la

posta in essere negli anni successivi: cfr. *Il Catasto della magnifica comunità di Ventimiglia. Famiglie, proprietà e territorio (1545-1554)*, a cura di M. ASCHERI, G. PALMERO, Genova 1996.

⁵⁶⁴ B. DURANTE - F. POGGI, *Storia della Magnifica Comunità* cit.

⁵⁶⁵ ASG, *Senato, Sala Senarega* 1713. I due “terzieri” di Porto Maurizio agli inizi del Seicento si opposero a una riforma statutaria, chiedendo di essere sottoposti in modo diretto a quelli di Genova (ASG, *Senato, Sala Senarega* 608).

corte in casa del sudetto, né si assolve o condanna eccetto quelli che ad esso piace, a tal che questa forma di governo ha più del tirannico che delli sudditi di VV.SS. Ser.me ⁵⁶⁶.

Al meccanismo fiscale si aggiunsero poi le politiche di controllo dell'indebitamento comunitario (non diversamente da quanto avvenne nei coevi stati italiani), e culminate a Genova con la creazione del Magistrato delle comunità nel 1623 ⁵⁶⁷. Nonostante alcuni importanti studi in proposito, risulta evidente come vi siano ancora notevoli ed estese zone d'ombra, originate sia da un cronico disinteresse per la storia del territorio e dell'amministrazione, sia dal permanere di vulgate sull'"arcaicità" o la "mancanza di (senso dello) stato", sia, infine, da una situazione non certo ottimale delle fonti stesse ⁵⁶⁸.

La costituzione del Magistrato (nato in un primo momento per far fronte ad una congiuntura critica) introdusse con il passare dei decenni una presenza continua e specialistica, che venne ad affiancarsi ad altre strutture di governo, non limitata al solo controllo contabile. Anche dal punto di vista della conoscenza della realtà della struttura amministrata si procedeva in modo molto sperimentale, tanto che a volte può indurre un certo qual senso di confusione.

⁵⁶⁶ ASG, *Senato, Sala Senarega 1733* (corsivo mio). Nel 1609-1612 era stata effettuata una "caratata" nel dominio della Repubblica: G. FELLONI, *Distribuzione territoriale della ricchezza cit.*, p. 203 e sgg. Gli effetti del rapporto del capitano furono la scrittura di un regolamento per la comunità.

⁵⁶⁷ G. ASSERETO, *Dall'amministrazione patrizia cit.*; E. GRENDI, *Il Cervo cit.*; per gli altri stati italiani cfr. quanto indicato *supra* a nota 547.

⁵⁶⁸ Nel 1817 Carlo Cuneo osservava sconsolatamente che « gli archivi degli antichi magistrati delle comunità e dell'olio erano del tutto abbandonati senza custodia e le carte andavano di giorno in giorno scemando » (ASG, *Archivio dell'ufficio F1: Registro della commissione dei Regi Archivi del Ducato di Genova 1816-1855*). Ancora più risalente è la perdita di parti essenziali dell'archivio: dall'inventario redatto attorno al 1729 risultava che a quella data vi erano 29 registri di copialettere per il periodo 1687-1729, e 18 manuali di decreti per il 1666-1729; di tutto ciò (e di molte altre fonti essenziali per comprendere la politica di questo ufficio) non è rimasto più nulla, ma sembra di poter capire che già allora vi erano state gravi perdite relative ai primi quarant'anni di attività (ASG, *Magistrato delle comunità* 541). Se a ciò aggiungiamo i vistosi buchi nei copialettere del Senato, appare chiaro quanto sia problematico ricostruire le politiche territoriali in età moderna (sempre che se ne abbia intenzione). Non sono però giustificati giudizi comparativi tanto risoluti quanto poggianti su esili basi quali, ad esempio, quelli di S. TABACCHI, *Il controllo sulle finanze delle comunità cit.*, pp. 109-110.

Se si confrontano i primi sommari rendiconti seicenteschi con la modulistica pre-stampata in uso alla fine del Settecento (caratterizzata da una straordinaria analiticità dei dati), appare chiaro che una lunga serie di tentativi, che hanno tagliato con il passato, ha avuto successo, pur non riuscendo del tutto a recidere il cordone ombelicale che legava la nuova situazione alle origini tardo-medievali: ancora nel 1789 Albenga è assente nella rendicontazione dei bilanci, benché già dal 1638 fosse stato deliberato che anche la città ingauna doveva sottostare al magistrato «circa redditionem computorum cum dependentibus». L'autonomia aveva avuto la meglio sulle politiche di uniformazione amministrativa⁵⁶⁹.

Molte riforme o nuove stesure statutarie passano sotto l'attenta supervisione o sono talvolta promulgate direttamente dal Magistrato della comunità⁵⁷⁰. Eppure nel 1681 un cancelliere dello stesso poteva scrivere che non se ne conservava «copia veruna o almeno pochissime», e che era necessario, quindi, costringere i giurisdicenti ad inviarne «copia autentica» (immemore di tutte le numerose pratiche che erano transitate sotto gli occhi dei suoi predecessori). Nel 1769, però, lo stesso ufficio decideva un'inchiesta a tappeto e una raccolta (più o meno sistematica) degli stessi, sempre escludendo le antiche *civitates*⁵⁷¹.

⁵⁶⁹ Per il dato del 1789: ASG, *Magistrato delle comunità* 604; per la legge del 1638 cfr. *Legge istitutiva per l'eccellentissimo, ed illustrissimo Magistrato sopra gli affari delle comunità*, Genova, Eredi di Adamo Scionico, 1781, p. 15 e ASG, *Archivio segreto* 1654, fasc. 49.

⁵⁷⁰ ASG, *Magistrato delle comunità* 514; sono già state ricordate località che sembrano assumere come proprio statuto un regolamento generale (cfr. *supra* p. XIII, nota 25).

⁵⁷¹ Per il 1681 ASG, *Magistrato delle comunità* 518 (e cfr. G. ASSERETO, *Dall'amministrazione patrizia* cit., p. 125); per l'inchiesta del 1769 cfr. ASG, *Magistrato delle comunità* 514; la decisione di riunire in due "fogliazzi" i «regolamenti o altro con cui si regolano» fu in gran parte realizzata: cfr. *Ibidem* 497 e 520 (e *supra* p. XX nota 35). L'inchiesta si colloca sullo sfondo di nuova crisi fiscale e di più incisivi interventi, ma su questi temi e sulla congiuntura di metà Settecento mancano studi analitici: cfr. F. VENTURI, *Settecento riformatore*, II, Torino 1976, pp. 65-74; G. FELLONI, *Genova e la contribuzione di guerra all'Austria* cit. D'altra parte, senza voler fare comparazioni incongrue, anche la "Camera delle comunità" nella Toscana lorenese non aveva giurisdizione su Pistoia e il pisano: cfr. B. SORDI, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano 1991, p. 81 e sgg.; V. BECAGLI, *Pompeo Neri e le riforme istituzionali nella prima età leopoldina*, in *Pompeo Neri*, Atti del colloquio di studi, a cura di M. FRATOIANNI, M. VERGA, Castelfiorentino 1992, p. 360.

Nello scambio di informazioni tra centro e dominio è illuminante la risposta inviata da Gavi: utilizzavano gli statuti approvati nel 1632, e poi « si osservano pure per metodo e regolamento due decreti del Ser.mo Senato, cioè uno de 15 settembre 1708 in cui vien ordinato che l'ufficiali della comunità si estraino a sorte e non si eleghino a voti come dispone lo statuto » (nel secondo, del 1754, erano descritte con minuzia le procedure di nomina); « vi sono poi decreti di VV. SS. Illustrissime che servono pure di regolamento alla comunità »⁵⁷².

Le riflessioni fin qui svolte sono funzionali alle “penultime” considerazioni su di un ulteriore aspetto del fenomeno statutario in età moderna, vale a dire l'esperienza dei bandi campestri. Questa documentazione permette approcci molto differenziati, è un caso tipico di « polivalenza » del testo (utilizzabile sia dagli storici sociali, come da quelli dell'agricoltura, o da quelli del diritto)⁵⁷³. Non si intende qui segnalare quanto fosse diffuso questo o quell'uso, questo o quel “sapere”, questa o quella disposizione relativa al valore probatorio del giuramento. La ricchezza delle fonti ad oggi individuate, così come gli studi già fatti, fanno sperare che anche per la Liguria si possa avere in futuro una stagione di ricerche che affronti il problema del territorio da diversi e pur correlati punti prospettici (assetti proprietari, gestione agronomica, politiche fiscali, normative, etc.)⁵⁷⁴.

All'immagine mitica di uno Stato “senza stato” si è, infatti, anche affiancata quella di uno Stato senza “territorio”. L'acre (e retorica) descrizione fatta di Genova alla fine del Settecento da parte di un Dupaty è in fondo il prodotto di forti pregiudizi culturali congiunti a banalità: « les nobles man-

⁵⁷² ASG, *Magistrato delle comunità* 518.

⁵⁷³ M. ASCHERI, *Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*, in BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Catalogo della raccolta di statuti*, VII, Firenze 1990, p. XXXIII. Cfr. ad esempio i saggi contenuti in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, Roma 2000.

⁵⁷⁴ Tra i contributi più significativi ricordo, oltre alla citata raccolta di saggi di E. GRENDI, *Il Cervo* cit.: D. MORENO, *Dal documento al terreno. Storia e archeologia dei sistemi agro-silvo-pastorali*, Bologna 1990; O. RAGGIO, *Produzione olivicola, prelievo fiscale e circuiti di scambio in una comunità ligure del XVII secolo*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXII (1982), pp. 123-162; ID., *Forme e pratiche di appropriazione delle risorse. Casi di usurpazione delle comunaglie in Liguria*, in « Quaderni storici », XXVII (1992), pp. 135-169; ID., *Norme e pratiche* cit.

quent de l'intérêt le plus puissant pour bien gouverner un pays: ils n'ont point de pays. Ils sont en effet des négociants»⁵⁷⁵. Per il momento non è del tutto ovvio giudicare in che misura il patriziato governasse male o bene (finché non si studieranno contenuti e procedure); certo è che governavano, controllavano, legiferavano; si occupavano anche delle più minute questioni di paese (un po' tanto disordinatamente, rispetto ad altre coeve amministrazioni).

Come ha osservato Edoardo Grendi «ci troviamo in presenza ... di una dinamica statutaria: statuti politici, criminali, civili e campestri. Solo gli ultimi sono spesso una creazione della comunità insediativa, e in ogni caso l'approvazione del Senato è necessaria per ogni tipo di statuto, quando non sia il Senato, attraverso i commissari, a proporre di propri (statuti politici)»⁵⁷⁶.

Ho evidenziato “spesso” proprio perché solo un'indagine sistematica e comparativa di tali documenti potrà dirci quanto siano, appunto, un prodotto tutto “periferico” e quanto invece il risultato del colloquio di comunità e “ville” con gli statuti genovesi (a incominciare da quel capitolo, *De damnis reficiendis, et arboribus caedendis*, di cui si sono seguiti i secolari percorsi e cui non poche volte fanno riferimento i bandi campestri)⁵⁷⁷.

Questi testi possono anche servire a illuminare significative connessioni tra la funzione “tutoria” della Dominante e l'indebitamento comunitario, il prelievo fiscale e la gestione delle risorse, visto che sono tutti processi col-

⁵⁷⁵ [C.M.I.B. MERCIER DUPATY], *Lettres sur l'Italie en 1785*, Lausanne, Chez Jean Mourner 1796, I, p. 83: il disprezzo molto montesquiviano (e di origine “togata”) per i mercanti si accompagnava a banalità sulla cultura italiana (« C'est nous qui, dans l'Italie, fournissons maintenant des modes aux femmes, et des opinions aux hommes », *Ibidem*, II, p. 171), con ovvietà quale quella sul “pays”. Gli stessi genovesi erano ben coscienti dell'esiguità regionale e demografica: « le città devon haver tal territorio all'intorno che dia la provigione necessaria al vivere; noi non l'habbiamo e se l'havessimo saressimo addormentati e non industriosi; ma Dio in luogo di territorio ci ha dato il mare » (A. SPINOLA, *Ricordi*, BAV, *Ferraioli* 183, p. 436). E un altro Spinola aveva ben individuato il rapporto che intercorreva tra scarsità di risorse e incertezza degli investimenti immobiliari (dal punto di vista dei diritti di proprietà) in assenza di un catasto: [G.F. SPINOLA], *Istruzione famigliare di Francesco Lanospigio nobile genovese a Nicolò suo figliuolo*, Roma 1670, pp. 74-75.

⁵⁷⁶ E. GRENDI, *Il Cervo* cit., p. 16 (corsivo mio).

⁵⁷⁷ Cfr. *supra* nota 454; O. RAGGIO, *Norme e pratiche* cit., p. 158. Esempi di interventi correttivi su bandi campestri sono ad esempio in ASG, *Senato, Sala Senarega* 1405 (Chiusola); 1885 (Lenzano); 1889 (Dolcedo); 2001 (Moano); *Magistrato delle comunità* 235 bis (Varese).

legati e che trovano *una* delle loro forme di espressione proprio nella scrittura di norme (fossero leggi della Repubblica o statuti periferici).

Ben prima del 1623 il governo genovese si era preoccupato della finanza locale: il tema delle « *expensae superfluae* » ritorna più volte nelle riforme di Albenga del 1541 (fatte alla presenza di commissari genovesi)⁵⁷⁸; nel 1588, poi, era stata promulgata una norma che vietava le spese straordinarie delle comunità e la possibilità di mandare sindaci a Genova, senza previa autorizzazione del Senato (ma sarà un divieto continuamente eluso)⁵⁷⁹.

Le ricorrenti carestie e pestilenze tra gli anni Settanta del Cinquecento e gli anni Venti del Seicento furono uno dei corposi motivi della crescita dei debiti⁵⁸⁰. Il fenomeno aveva cause anche diverse, come risulta dalle molteplici attestazioni relative alla cattiva amministrazione periferica e che avevano spinto agli interventi sui “capitoli politici” a partire dalla metà del sedicesimo secolo. L’indebitamento si rifletteva sia sulla minore capacità della comunità di far fronte agli obblighi fiscali, sia sull’utilizzo delle risorse collettive (boschi, pascoli, etc.); ciò contribuisce a spiegare (nei fenomeni complessi non vi è mai una sola motivazione) perché si assista a tale fioritura di regolamenti di amministrazione e di bandi campestri (a volte congiunti nello stessa compilazione).

Due documenti servono a far parlare direttamente i protagonisti. Nel 1600 Monterosso rivolse al governo questa supplica:

ritrovandosi ... aggravati da molti debiti né ritrovando al presente modo da potersene liberare, et considerando che hanno nella loro giurisdizione una boscaglia dalla quale col progresso del tempo facilmente potranno cavare dall'accrescimento di legne che in essa si faranno, da liberarse almeno in parte da detti debiti, et perciò li detti homini hanno statuito et ordinato che in l'avenire persona alcuna non possi entrare a far danno in detta boscaglia⁵⁸¹.

⁵⁷⁸ Cfr. *supra* nota 512.

⁵⁷⁹ ASG, *Biblioteca Ms.* 60, cc. 93-94; il testo fu ripreso in provvedimenti successivi e trascritto anche nei registri locali: cfr., ad esempio, *Il “libro rosso” del comune di Rapallo*, I, a cura di G. BARNI, A.M. PIEDIMONTE, M.T. SILLANO, Milano 1979, p. 123 e sgg.

⁵⁸⁰ Per l’analisi di tale congiuntura in una comunità lunigianese (esterna alla Repubblica, ma soggetta a una famiglia genovese), cfr. M.S. ROLLANDI, *A Groppoli di Lunigiana. Potere e ricchezza di un feudatario genovese (secc. XVI-XVIII)*, in « *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., XXXVI/1 (1996), p. 54 e sgg.

⁵⁸¹ Nel 1606 ottennero la proroga per altri dieci anni « per poter allevare arbori per far legne e puoterle poi vendere et dal ritratto pagarne almeno parte de debiti » (ASG, *Archivio se-*

Il processo di controllo del territorio e di definizione della propria “giurisdizione” rispetto, ad esempio, a Casale, si intrecciava con la contemporanea e frequente stesura di capitoli “politici”. Con i quali si sarebbe dovuto impedire, almeno nelle intenzioni, il cattivo funzionamento dell’amministrazione e limitare l’indebitamento, con il conseguente aggravamento dei carichi fiscali o l’alienazione di risorse comuni (ciò che avveniva a Monterosso si ripeté innumerevoli volte lungo le riviere e nell’entroterra).

La situazione non era poi molto differente ad Ameglia: nel 1611 il capitano di Sarzana scriveva che

il maneggio delle entrate pubbliche si fa a caso e ... si può dubitare che ciò segua con grave danno dell’università e con utile particolare delli agenti, poichè dandosi fra certi particolari il carico annualmente l’un l’altro, maneggiano come più lor piace, a segno che li poveri per li bisogni della comunità ... son astretti a pagar tasse a tanto per testa.

L’analisi critica dell’inviato genovese è conservata in un “documento” di straordinario interesse che ha suscitato per il momento solo limitata attenzione. Si tratta in effetti di un corposo volume in cui sono rielaborate le informazioni provenienti da podestà e capitani relative ad una serie di “voci” rilevanti per aver un quadro complessivo della terraferma: le entrate, le spese (ivi compreso il pagamento delle avarie a Genova), i beni comuni (le “comunaglie”), i debiti (in specie i censi)⁵⁸². Si tratta di un considerevole passo avanti rispetto a una indagine messa in cantiere due anni prima⁵⁸³. Chiaramente i dati raccolti sono da porre in rapporto con diverse iniziative di carattere fiscale – la nuova caratata di tutto il dominio, l’introduzione della gabella della macina, la rinnovata proposta di un catasto urbano (destinato, ancora una volta, a un nulla di fatto)⁵⁸⁴.

greto 32). Il reddito proveniente dallo sfruttamento dei boschi fu poi ceduto per estinguere ulteriori censi (ASG, *Magistrato delle comunità* 835).

⁵⁸² ASG, *Magistrato delle comunità* 835 (il brano citato della lettera del capitano di Sarzana è a c. 26 v.). Materiale relativo all’inchiesta è conservato anche in ASG, *Camera* 2252-2253. Cfr. O. RAGGIO, *Forme e pratiche di appropriazione delle risorse* cit.

⁵⁸³ ASG, *Ms.* 218. Iniziato nel 1609, il volume fu arricchito di informazioni negli anni successivi; è stato parzialmente edito in *Una fonte per la geografia storica della Liguria* cit. Del manoscritto esiste anche una copia più tarda (ma anche più ordinata) in ASG, *Ms. tornati da Parigi* 17.

⁵⁸⁴ In uno dei documenti annessi a ASG, *Magistrato delle comunità* 835 è ricordato che al lavoro di catastazione della val Polcevera collaborava l’“architetto” Tommaso Ponzello («ha di

Al contempo l'attenzione per lo stato debitorio delle comunità e la consistenza delle "comunaglie" (in un periodo di intensa manomissione delle stesse) è il segnale di una forte attenzione della Repubblica verso l'insieme del territorio e delle risorse, pur all'interno di quel sistema pattizio che ne limitava in qualche modo l'operatività⁵⁸⁵.

Quando nel 1619 si avviò una nuova inchiesta, l'istruzione ai commissari prevedeva che

statum communitatum locorum domini, introitus, exitus, debitaque et onera uniuscuiusque earum diligenter scrutentur ... scient quomodo administrantur... Horum auctoritas sit debitorum communitatum ad solutionem ... compellendi; occupatores bonorum praediorumque communium, ad restitutionem et redintegrationem cum pensio solutione, ut iustitia exiget, cogendi ... formam regiminis et administrationis locorum perpendant⁵⁸⁶.

Un'impostazione del genere spiega perché il Magistrato delle comunità avrebbe poi rivolto tanta attenzione ai "bandi campestri" e ai capitoli "politici" di quella parte del territorio su cui doveva vigilare⁵⁸⁷.

Nella minuta disciplina della vita economica delle campagne (un *pays*, nonostante tutto, esistente) emergevano problemi che erano endemici in Italia e in Europa: il grande conflitto attorno ai beni e agli usi collettivi delle

già levato in pianta buona parte di essa»), dal che si può dedurre che era stato almeno in parte realizzato quanto prescritto dall'ufficio della carata – descrivere tutti i beni immobili (esclusi quelli ecclesiastici), compresa la val Polcevera (ASG, *Senato, Sala Senarega* 38).

⁵⁸⁵ Nella relazione del 1609, a proposito dei boschi di San Remo è annotato: « può la Repubblica come supremo Principe fare tutti quelli ordini che le parranno opportuni per la conservazione di detto bosco ... nonostante che in detta sentenza si dica che nell'amministrazione della giustizia civile e criminale si debbano servare li statuti di S. Remo, perché questa non è amministrazione di giustizia, ma riguarda il governo politico e dello stato » (*Una fonte per la geografia storica della Liguria* cit., p. 41; il riferimento alla « detta sentenza » è al famoso arbitrato del 1361, su cui cfr. *supra* p. 112). Sull'occupazione delle "comunaglie" cfr. O. RAGGIO, *Forme e pratiche di appropriazione delle risorse* cit.

⁵⁸⁶ ASG, *Archivio segreto* 867 (decreto del 24 aprile 1619). Non sono state rintracciate le relazioni dei commissari del 1619, che costituiscono la base di partenza dell'attività del futuro Magistrato delle comunità, ancora presenti nel 1729 (cfr. *supra* nota 568).

⁵⁸⁷ Già nel dicembre del 1623 il capitano di Recco informava che « quanto a libri politici o del politico de luoghi che ricercano, non ve ne ho trovato altro che quello che questa comunità di Recco » (ASG, *Magistrato delle comunità* 137).

risorse agrarie e forestali è tutt'altro che assente, e investe la Liguria con cadenze, motivazioni e reazioni simili. In una supplica indirizzata al Senato in cui si chiedeva l'approvazione dei nuovi bandi campestri, gli abitanti di Badalucco nel 1648 scrivevano: « non può alcuno in questo luogo più dire ch'habbia sicura cosa propria perché assaissimi sono che vogliono vivere al modo dell'antica età in cui li beni eran communi senza termini »⁵⁸⁸.

Ma ancora nel 1769 (rispondendo alla ricordata inchiesta) la piccola comunità appenninica di Sottovalle dichiarava

non essere qui alcun capitolo ne statuto municipale, e rispetto al consiglio si elegono annualmente due consoli e consiglieri secondo l'inveteratissima consuetudine; rispetto al regolamento nell'altre cose si osserva lo statuto municipale della comunità di Gavi, essendo questa comunità soggetta a quel capitaneato⁵⁸⁹.

Epilogo

Giunto a questo punto il lettore avrà compreso che le pagine precedenti contengono possibili ipotesi di percorsi di lettura (come avevo scritto all'esordio). Ad altri il compito di nuove ricerche, di seguire differenti strade, utilizzando ed integrando il *Repertorio*.

Quindi, non mi resta che (immaginare di) passare il testimone ad una virtuale, gentile, studiosa, ripetendo le parole di Leporello: *Madamina, il catalogo è questo*.

⁵⁸⁸ ASG, *Senato, Sala Senarega* 2144. Per un termine di paragone cfr. G. CORAZZOL, *Livelli a Venezia* cit., p. 113 e sgg.; I. PEDERZANI, *Venezia e lo "Stato de Terraferma"* cit., p. 194 e sgg.

⁵⁸⁹ ASG, *Magistrato delle comunità* 518.

Repertorio

Per una illustrazione della struttura della scheda e delle abbreviazioni utilizzate si rinvia alla *Presentazione* (pp. XVI-XVIII).

ACQUETICO (PIEVE DI TECO - IM)

- 1 [*Capitoli politici e campestri*].
28 ottobre 1612; appr. 12 giugno 1613; conf. 17 giugno 1619.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn; mm. 290 x 205.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 50.

- 2 [*Capitoli campestri*].
21 ottobre 1629; appr. 26 agosto 1631.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 290 x 205.
Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 52.
RAGGIO 177-178, 181.

- 3 [*Capitoli campestri*].
21 ottobre 1629.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 4; mm. 300 x 210.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1888.

- 4 [*Capitoli campestri*].
29 marzo 1640; appr. 28 maggio 1643.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 297 x 215.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2061.

- 5 [*Capitoli politici e campestri*].
[1792]; appr. 9 novembre 1793; con agg. al 1793.
Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1b, 17, 2b; mm. 293 x 205.
Archivio del Comune Pieve di Teco, *Archivio storico* 529/1.
Il manoscritto comprende due diverse stesure del testo, con in allegato le opposizioni della comunità di Pieve di Teco.

ALASSIO (SV)

- 6 [*Capitula electionis potestatis Allaxii*].
 23 gennaio 1540.
 Ms. perg. sec. XVI (1540); cc. 4nn; mm. 230 x 180.
 Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 3.
 ROSSI 24; MANNO II, 7265; FONTANA I, 10.
- 7 [*Capitula electionis potestatis*].
 23 gennaio 1540.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 320 x 215.
 Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* C. V. 17.
- 8 [*Capitula electionis potestatis*].
 23 gennaio 1540.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 19-20; mm. 270 x 190.
 Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. V. 27.
- 9 *Decretum inter Albinganenses et Alaxienses*.
 23 gennaio 1540.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 19v-21v; mm. 205 x 150.
 Biblioteca Universitaria Genova, *rari* L. V. 13.
- 10 *Decreta ... inter Albinganenses et Alaxienses*.
 23 gennaio 1540.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 80-85; mm. 252 x 182.
 Biblioteca Durazzo Genova, *ms.* B. VI. 3.
- 11 *Decretum ... ad instantiam hominum Alaxii*.
 23 gennaio 1540.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 123-124; mm. 310 x 220.
 Archivio storico del Comune Genova, *ms.* 174.

ALASSIO (*segue*)

- 12 *De praetura Alaxii, notario etc.*
 23 gennaio 1540.
 Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 9-11; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *ms.* 560.
- 13 [*Capitula Electionis Potestatis*].
 23 gennaio 1540; con agg. al 1540.
 Ms. cart. secc. XVII-XVIII; pp. 6, c. 1b; mm. 310 x 220.
 Archivio di Stato Savona, *Comune di Alassio* I, 73.
 Edizione: GALLO 44-46, 64-67 (II parte).
- 14 *Constitutioni campestre* [!] *circa il modo di procedere in le cause delle accuse et delle pene in quali incorrono li dannificanti.*
 [1572].
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, pp. 32, cc. 5nn; mm. 185 x 145.
 Archivio storico del Comune Genova, *ms. Brignole Sale* 106. D. 26.
 ROSSI 24; MANNO II, 7267.
 Si tratta di una traduzione in volgare dei capitoli campestri di Albenga del 1572 (cfr. nn. 34-42) con l'indicazione di alcune modifiche introdotte nel 1610 (cfr. n. 57).
- 15 [*Capitoli politici*].
 20 agosto 1647; appr. 13 settembre 1647.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 208r-211r; mm. 415 x 290.
 Archivio di Stato Savona, *Comune di Alassio* I, 7.
- 16 *Regole e costituzioni da osservarsi per l'avvenire da coloro che amministreranno e governeranno nel luogo d'Alassio gli affari et interessi comuni.*
 1659.
 Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 87r-88r; mm. 410 x 290.
 Archivio di Stato Savona, *Comune di Alassio* I, 2.

ALASSIO (*segue*)

- 17 *Capitoli, Decreti Politici ed Economici della Magnifica Comunità d'Alassio.*

1659; con agg. al 1735.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 86nn, 8b; mm. 305 x 210.

Archivio storico del Comune Genova, *ms. Brignole Sale* 107. C. 6.

ROSSI 24; MANNO II, 7266; FONTANA I, 10.

- 18 *Capitoli e Decreti Politici et Economici.*

1659; con agg. al 1735.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 45, 1b; mm. 310 x 220.

Archivio storico del Comune Genova, *ms. Brignole Sale* 109. E. 6.

- 18.1 *Capitoli campestri.* Genoa, Per Gio. Battista Tiboldi, 1679.

1 marzo 1679; appr. 12 maggio 1679.

[2] c.; fol.; mm. 335 x 210.

Archivio di Stato di Genova, *Senato, Sala Senarega* 2737.

Allegata conferma manoscritta del 12 novembre 1696.

- 19 [*Capitoli per il governo*].

[antecedente al 21 marzo 1705]; appr. 6 maggio 1706.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 4nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 102.

Allegate due copie con lo stesso numero di carte.

ALBENGA (SV)

- 20 *Capitula.*

1288; con agg. al 1347.

Ms. perg. sec. XIII; cc. 2nn, 88, 1nn; mm. 355 x 240.

Biblioteca Civica Camporosso, *fondo Doria* A. 5. 4.

ROSSI 25; MANZONI II, 86; MANNO II, 7654; FONTANA I, 14.

Edizione: COSTA RESTAGNO, *Statuti*; parziale: ROSSI, *Albenga* 430-438; dell'indice delle rubriche: ROSSI 210-223; da copia manoscritta parziale (1688), non rintracciata: ACCAME, *Albenga* 221-244.

CALENDA DI TAVANI, II, 32-55; COSTA RESTAGNO, *Albenga*; BRACCIA 68.

Copia manoscritta parziale (1682): Archivio Vescovile Savona, *Carte Silla* 52. Copia manoscritta di mano di Girolamo Rossi: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 74t (LAMBOGLIA 74).

21 *Capitula Communis Civitatis Albingane.*

[1347-1350].

Ms. cart.

Ms. non rintracciato.

ROSSI 25; MANNO II, 7655; FONTANA I, 13.

Edizione: ACCAME, *Albenga* 245-479.

22 *Statuta et ordinamenta.*

8 dicembre 1413.

Ms. perg. sec. XV; cc. 1b, 7nn; mm. 305 x 225.

Archivio storico ingauno Albenga, *Archivio comunale, Statuti* 12.

ROSSI 26; MANNO II, 7656; FONTANA I, 14.

Edizione: ACCAME, *Statuti*.

COTTALASSO 85.

23 [*Reformationes*].

30 dicembre 1450; appr. 9 luglio 1451.

Ms. cart. sec. XV; cc. 21nn, 5b; mm. 295 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 4.

COTTALASSO 33; ROSSI, *Albenga* 188.

24 [*Statuta*].

[24 maggio 1473].

Ms. cart. sec. XV; cc. 184; mm. 300 x 200.

Archivio storico ingauno Albenga, *Archivio Peloso-Cepolla* sn.

ALBENGA (*segue*)

- 25 [Statuta].
 24 maggio 1473.
 Ms. cart. secc. XV-XVI; frammento di cc. 19nn; mm. 295 x 222.
 Archivio storico ingauno Albenga, *Archivio comunale, Statuti* 14.
 Contiene solo una parte del primo libro.
 ROSSI 26; MANNO II, 7657; FONTANA I, 14.
- 26 [Statuta].
 [24 maggio 1473].
 Ms. cart. secc. XV-XVI; cc. 1-50, 1-25, 6nn, 1-38; mm. 300 x 210.
 Archivio storico ingauno Albenga, *Archivio comunale, Statuti* 13.
- 27 [Statuta].
 1519; con agg. al 1541.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 1-110; mm. 310 x 220.
 Archivio storico del Comune Genova, *ms.* 174.
 Contiene solo la parte seconda degli statuti.
- 28 *Statuta seu municipalia iura inclite civitatis Albingane optime castigata.*
 Ast, Per Franciscum Sylvam, 1519.
 1519.
 CXLII c.; fol.; mm. 270 x 190.
 Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. A. IV. 2. 4.
 Altri esemplari con note marginali e aggiunte manoscritte: Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. D. III. 2/16; Biblioteca Reale Torino, *St. It.* 184; Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* C. VI. 38.
 OLIVIERI 180; BERLAN 2; MANZONI I, 4; ROSSI 26; MANNO II, 7651; FONTANA I, 12-14; SENATO I, 10-11; OTTO 2.
 Riedizione: VALSECCHI.
 Copie manoscritte dall'edizione: Archivio storico ingauno Albenga, *Archivio Comunale, Statuti* 15 (con aggiunte); Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* C. V. 17; Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 325.

ALBENGA (*segue*)

- 29 [*Statuta*].
 1519; con agg. al 1608.
 Ms. cart. sec. XVII; pp. 296; mm. 320 x 220.
 Archivio storico del Comune Genova, *ms.* 39.
 Si tratta della prima e della seconda parte degli statuti del 1519 riscritti tenendo conto delle correzioni contenute nelle riforme pubblicate nel 1610 (cfr. n. 57).
- 30 [*Reformationes*].
 7 luglio 1541.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 1-28; mm. 315 x 210.
 Archivio storico ingauno Albenga, *Archivio comunale, Statuti* 16.
- 31 *Reformationes*.
 7 luglio 1541.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 26nn, 14b; mm. 295 x 195.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1234.
- 32 *Reformationes statutorum*.
 7 luglio 1541.
 Ms. cart. sec. XVII (1677); cc. 1-20; mm. 274 x 200.
 Archivio Vescovile Savona, *Carte Silla* 52.
- 33 [*Reformationes*].
 7 luglio 1541.
 Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 189-195; mm. 252 x 182.
 Biblioteca Durazzo Genova, *ms.* B. VI. 3.
Catalogo 215; PUNCUH 283-284.
 Testo incompleto.
- 34 [*Constitutio campestris*].
 [1572].
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1-11; mm. 305 x 220.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 34.

Per la data dello statuto cfr. Archivio storico ingauno Albenga, *Archivio Comunale, Consilium*, 64 (decreto di pubblicazione del 25 luglio 1572). In alcuni manoscritti per errore compare "1573". E cfr. n. 14.

35 *Constitutio campestris.*

[1572].

Ms. cart. sec. XVII; cc. 1-15, 1nn; mm. 295 x 205.

Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* C. VI. 38.

OLIVIERI 180; ROSSI 26; MANNO II, 7651; FONTANA I, 12-13.

Nel manoscritto il testo è datato 1573.

36 *Constitutio campestris.*

[1572].

Ms. cart. sec. XVII; cc. 148-155; mm. 265 x 190.

Archivio storico ingauno Albenga, *Archivio comunale, Fondo Rolandi Ricci* sn (in appendice all'edizione degli statuti del 1519).

Nel manoscritto il testo è datato 1573.

37 *Constitutiones et reformationes campestris.*

[1572]; con agg. al 1608.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 1b, 1nn, 1-19; mm. 205 x 150.

Biblioteca Universitaria Genova, *rari* L. V. 13.

38 *Constitutio campestris.*

[1572].

Ms. cart. sec. XVII; pp. 1-15; mm. 270 x 190.

Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. V. 27.

VALESCCHI 4.

39 *Constitutio campestris procedendique modus.*

[1572].

Ms. cart. sec. XVII; cc. 1-12; mm. 274 x 200.

Archivio Vescovile Savona, *Carte Silla* 52.

ALBENGA (*segue*)

- 40 *Constitutio campestris*.
 [1572].
 Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 136-149; mm. 252 x 182.
 Biblioteca Durazzo Genova, *ms.* B. VI. 3.
Catalogo 215; PUNCUH 283-284.
- 41 *Constitutiones campestris*.
 [1572].
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 10nn; mm. 265 x 180.
 Archivio storico ingauno Albenga, *Del Carretto* sc 9, c 2, n 26.
 Nel manoscritto il testo è datato 1573.
- 42 *Constitutiones campestris civitatis et comunis Albingane*.
 [1572].
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1-37; mm. 265 x 200.
 Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. A. IV. 2. 4.
 Nel manoscritto il testo è datato 1573.
- 43 *Reformationes campestris comitatus Albinganae*.
 [1572].
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 261-270; mm. 206 x 180.
 Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 325.
 SENATO I, 11.
 Nel manoscritto il testo è datato 1573.
- 44 [*Reformationes criminales*].
 1573; appr. 26 agosto 1573.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1-27, 4nn, 2b; mm. 305 x 220.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 34.

ALBENGA (*segue*)

- 45 [*Reformationes criminales*].
 1573; appr. 26 agosto 1573.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 128-146; mm. 265 x 190.
 Archivio storico ingauno Albenga, *Archivio comunale, Fondo Rolandi Ricci* sn (in appendice all'edizione degli statuti del 1519).
- 46 *Reformationes criminales communis Albingauni*.
 1573; appr. 26 agosto 1573.
 Ms. cart. sec. XVII; pp. 1-29; mm. 274 x 200.
 Archivio Vescovile Savona, *Carte Silla* 52.
- 47 [*Reformationes criminales*].
 1573; appr. 26 agosto 1573.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1-33; mm. 320 x 215.
 Biblioteca Universitaria Genova, *ms. C. V. 17*.
- 48 [*Reformationes criminales*].
 1573; appr. 26 agosto 1573.
 Ms. cart. sec. XVII; pp. 1-34; mm. 295 x 205.
 Biblioteca Universitaria Genova, *ms. C. VI. 38*.
 OLIVIERI 180; ROSSI 26; MANNO II, 7651; VALSECCHI 4; FONTANA I, 12-13.
- 49 [*Reformationes criminales*].
 1573; appr. 26 agosto 1573.
 Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 1-26, 127-135; mm. 252 x 182.
 Biblioteca Durazzo Genova, *ms. B. VI. 3*.
Catalogo 215; PUNCUH 283-284.
- 50 *Reformationes criminales communis Albingauni*.
 1573; appr. 26 agosto 1573; con agg. al 1608.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 45nn; mm. 260 x 180.
 Archivio storico ingauno Albenga, *Del Carretto* sc 9, c 2, n 26.

ALBENGA (*segue*)

- 51 *Statuta criminalia civitatis et comunis Albingane.*
 1573; appr. 26 agosto 1573.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1-78; mm. 265 x 200.
 Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. A. IV. 2. 4.
- 52 *Reformationes criminales comitatus Albingane.*
 [1573].
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 241-259; mm. 206 x 180.
 Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 325.
 SENATO I, 11.
- 53 [*Reformationes criminales*].
 1573; appr. 26 agosto 1573.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1-40; mm. 280 x 210.
 Biblioteca Reale Torino, *St. It.* 184.
 VALSECCHI 4.
- 54 *Riforma degli statuti.*
 23 marzo 1608; appr. 16 febbraio 1610.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn, 1b, 1nn, 120, 2b; mm. 300 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 34.
 Prima stesura; contiene anche testi non approvati per l'edizione.
- 55 *Deliberationi fatte per li Reformatori delli Statuti e leggi del Comune di Albenga.*
 23 marzo 1608; appr. 16 febbraio 1610.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 3b, 114, 1nn, 5b, 6nn, 3b; mm. 315 x 215.
 Archivio di Stato Savona, *Comune di Alassio* I, 1.

ALBENGA (*segue*)

- 56 *Riforma intorno la seconda parte de statuti d'Albenga stampati fatta l'anno 1608.*

23 marzo 1608.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 111-122; mm. 310 x 220.

Archivio storico del Comune Genova, *ms.* 174.

- 57 *Reformationes statutorum et capitulorum communis Albinganae factae anno MDCVIII.* Genuae, Apud Iosephum Pavonem, 1610.

23 marzo 1608; appr. 16 febbraio 1610.

[8] 127 1b p.; fol.; mm. 270 x 195.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. A. IV. 2. 4.

Altri esemplari: Archivio storico del Comune Genova, *ms. Brignole Sale* 107. C. 18; Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 4. 32; Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. VI. 16; Biblioteca Reale Torino, *St. It.* 184.

DUBOIN IX, 567; MANZONI I, 5; ROSSI 27; MANNO II, 7652; VALSECCHI 8-12; FONTANA I, 13; SENATO I, 12; BEG I, 279; RUFFINI 136; MAIRA NIRI 98.

Copie manoscritte dall'edizione: Biblioteca Universitaria Genova, *rari* L. V. 13 e *ms.* C. VI. 38; Archivio storico ingauno Albenga, *Del Carretto* sc 9, c 2, n 26; Bibliothek des Bundesgerichtshofs Karlsruhe, Z R 5284.

Testo volgare.

- 58 [*Capitoli criminali e campestri*]. Lovano, per Francesco Antonio Rossi, [1673?].

8 agosto 1663; appr. 23 settembre 1673.

[2] c.; 4°; mm. 252 x 170.

Biblioteca Durazzo Genova, *ms.* B. VI. 3.

ALBISOLA (SV)

Vedi anche nn. 1140-1154.

- 59 *Statuta Universitatis hominum Albissolae.*

1389; appr. 21 gennaio 1391; conf. 5 agosto 1539; con agg. al 1396.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 3nn, 1-84, 31nn; mm. 300 x 210.

Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* B. VI. 27.

OLIVIERI 186; MANZONI I, 5; ROSSI 27-28; MANNO II, 7735; FONTANA I, 16-17.

RESTAGNO 24; BRACCIA 64.

ALBISOLA (*segue*)

- 60 [*Statuta*].
 [1389].
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn, 50, 4nn; mm. 215 x 150.
 Archivio di Stato Savona, *Carte Noberasco* III/1.
- 61 [*Statuta*].
 1389; appr. 21 gennaio 1391.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 6b, 1nn, 120, 4nn; mm. 140 x 100.
 Archivio privato Poggi Albissola.
 Alla data dello statuto è stato aggiunto da mano posteriore “3 maggio”.
 POGGI, *Cronotassi* 204.
- 62 *Statuti civili e criminali della Comunità d'Arbisola*.
 1389; appr. 21 gennaio 1391.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 3b, 4nn, 1b, 1-55; mm. 300 x 205.
 Biblioteca Comunale Santa Margherita Ligure, *ms.* 125.
 CAMPANA 62.
 Testo latino.
- 63 [*Statuta*].
 [1389].
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2-159; mm. 205 x 147.
 Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. VII. 43.
 DUBOIN IX, 567-568; FONTANA I, 17.
- 64 [*Statuta*].
 [1389]; con agg. al 1653.
 Ms. cart. secc. XVIII-XIX; cc. 3b, 37nn, 2b, 1nn, 1b, 2nn, 4b; mm. 310 x 215.
 Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 4. 17.
 Compendio degli statuti del 1389 con aggiunte successive.

ALBISOLA MARINA (SV)

- 65 *Riforma delli capitoli et ordeni del borgo della marina di Arbisola.*

[20 maggio 1616]; appr. 23 settembre 1616.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 9nn, 3b; mm. 305 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1760.

Allegata una seconda copia di cc. 3nn.

- 66 *Capitoli et ordini di Albisola borgo della Marina.*

[20 maggio 1616]; conf. 23 giugno 1628.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn, 1b, 1nn, 4 fogli sciolti; mm. 300 x 250.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 51.

- 67 *Capitoli.*

20 maggio 1616; conf. 23 giugno 1628; con agg. al 1693.

Ms. cart. sec. XVII (1700); cc. 20, 2b; mm. 315 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

- 68 *Libro de capitoli.*

20 maggio 1616; conf. 23 giugno 1628; con agg. al 1724.

Ms. cart. sec. XVIII (1770); cc. 1nn, 41, 8b; mm. 310 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

- 69 [*Capitoli politici*].

20 maggio 1616; conf. 23 giugno 1628; con agg. al 1726.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 1-79, 257-308 della seconda parte; mm. 230 x 165.

Archivio storico del Comune Genova, *ms. Brignole Sale* 109. B. 10.

ROSSI 28; MANNO II, 7736; FONTANA I, 17.

ALBISOLA SUPERIORE (SV)

- 70 *Ordini osia capitoli del nuovo governo.*

13 novembre 1616; appr. 29 novembre 1616.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 7nn, 1b; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1761.

Allegata una seconda copia di cc. 6nn con varianti.

ALBISOLA SUPERIORE (*segue*)

- 71 *Dichiarazione sopra gli ordini e capitoli della comunità.*
11 novembre 1621; aprr. 21 gennaio 1622.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 290 x 205.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1810.
Allegata una seconda copia di cc. 3nn, 1b.
- 72 *Capitoli del borgo di Albissola superiore ordinati, dichiarati e novamente emendati.*
[1695]; con agg. al 1699.
Ms. cart. sec. XVII (1699); cc. 16, 4b, 4 fogli sciolti; mm. 305 x 210.
Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 279.
- 73 *Capitoli del borgo di Albisola superiore.*
[1695]; aprr. 16 dicembre 1699; con agg. al 1699.
Ms. cart. sec. XVII (1700); cc. 9, 1nn; mm. 315 x 215.
Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

ALTARE (SV)

- 74 *Statuti et decreti della terra dell'Altare.* Casal Maggiore, Presso Giovanni Mutii, & Antonio Canacci, 1573.
10 aprile 1509; aprr. 8 agosto 1509.
[4] 29 [1] c.; 4°; mm. 200 x 142.
Archivio di Stato Torino, *Corte, Monferrato, Provincia d'Acqui* mazzo 1.
ROSSI, *Appendice* 13; FONTANA I, 26; BRACCIA 61.
Il testo presenta analogie con quello di Carcare (n. 209) e di Cengio (n. 278).

AMANDOLESIO (RAPALLO - GE)

- 75 [*Capitoli politici*].
26 agosto 1599.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn; mm. 290 x 205.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 634.
GRENDI 22.

AMEGLIA (SP)

- 76 *Capitoli e ordini.*
 secc. XV-XVI; conf. 8 luglio 1598; con agg. al 1598.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 60nn, 2b, 15 fogli sciolti; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1609.
- 77 [*Statuti di Ameglia*].
 secc. XV-XVI; conf. 8 luglio 1598; con agg. al 1658.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2b, 27nn, 2b, 4nn, 2b; mm. 300 x 215.
 Biblioteca Civica U. Mazzini La Spezia, *Archivio storico del Comune* 1953.
- 78 [*Statuto*].
 secc. XV-XVI; conf. 9 agosto 1728; con agg. al 1648.
 Ms. cart. secc. XVII, XVIII; cc. 6nn, pp. 1-154, cc. 158-163, 3b, 2nn, 4b; mm. 300 x 200.
 Archivio di Stato Genova, *ms.* 657.
 FONTANA I, 30; RAGGIO 176, 188.
- 79 *Statuto civile e criminale del comune dell'Ameglia.*
 secc. XV-XVI; con agg. al 1598.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, 37; mm. 310 x 210.
 Ufficio Segreteria del Comune Ameglia.
 FONTANA I, 30 (già collezione Leone Fontana).
- 80 *Statutorum Civilium et Criminalium Communitatis Ameliae libri tres.*
 secc. XV-XVI; conf. 8 luglio 1598; con agg. al 1609.
 Ms. cart. sec. XVIII; pp. XX, 174, cc. 2b; mm. 290 x 200.
 Archivio del Comune Sarzana, *Archivio storico, Statuti* 48.
 SFORZA 10; MANZONI II, 89; ROSSI 29; MANNO II, 9463; FONTANA I, 30; PETACCO
 121-122.
 Edizione: SILVESTRI 331-407.
 Testo volgare.

AMEGLIA (*segue*)

- 81 *Statuto civile e criminale del comune dell'Ameglia.*
 secc. XV-XVI; conf. 8 luglio 1598; con agg. al 1598.
 Ms. cart. sec. XIX; cc. 2nn, pp. 137, cc. 1nn; mm. 310 x 220.
 Archivio di Stato Massa, *Statuti della Lunigiana 2.*
 SFORZA 10; FONTANA I, 30.
- 82 *Statuti et capitoli della magnifica comunità dell'Ameglia.*
 secc. XV-XVI; conf. 8 luglio 1598; con agg. al 1598.
 Ms. cart. sec. XIX; c. 1nn, pp. 120; mm. 315 x 220.
 Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 403.
 MANZONI I, 10; ROSSI 30; MANNO II, 9463; FONTANA I, 30; SENATO I, 27-28.

ANDORA (SV)

- 83 [*Capitoli delle accuse*].
 24 febbraio 1597; appr. 10 giugno 1597.
 Ms. cart. sec. XVI (1597); cc. 1b, 6nn, 9b; mm. 215 x 155.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1601.
- 84 *Capitoli circa li danni campestri.*
 20 ottobre 1602; appr. 2 dicembre 1602.
 Ms. cart. sec. XVII (1602); cc. 1b, 5; mm. 295 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1651.
- 85 *Capitoli di accuse.*
 4 novembre 1607; appr. 31 gennaio 1608.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 6; mm. 295 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1693.
 RAGGIO 160, 179-180, 183.
- 86 *Capitoli d'accuse.*
 4 novembre 1607; appr. 31 gennaio 1608.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 4, 2b; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1752.

ANDORA (*segue*)

- 87 *Capitoli dell'accuse.*
 26 aprile 1615; appr. 4 novembre 1615.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 5, 2nn; mm. 300 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1752.
- 88 *Capitoli dell'accuse.*
 26 aprile 1615; appr. 4 novembre 1615.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 8nn, 2b; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1795.
- 89 *Capitoli delle accuse.*
 26 aprile 1615; appr. 4 novembre 1615; conf. 17 settembre 1621.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 5, 1nn; mm. 305 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1807.
- 90 *Capitoli d'accuse, in Liber propositionum [Communitatis Andorae].*
 25 febbraio 1629.
 Ms. cart. sec. XVII (1628); cc. 131r-134r, 143v; mm. 300 x 210.
 Collezione privata Guglieri Andora.
- 91 *Capitoli delle accuse per li danni campestri.*
 25 febbraio 1629; appr. 11 aprile 1629.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn, 5, 1nn; mm. 305 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1870.
- 92 *Capitoli e forma per l'accuse campestre.*
 [25 febbraio 1629]; conf. 6 maggio 1641; con agg. al 1640.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 5, 1b, 1 foglio sciolto; mm. 305 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2037.

ANDORA (*segue*)

- 93 *Capitoli e forma per le accuse campestre.*
 [25 febbraio 1629]; conf. 5 dicembre 1701; con agg. al 1679.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 16, 2nn; mm. 310 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

- 94 [*Capitoli dei danni campestri*].
 7 agosto 1650.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 310 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2172.

APRICALE (IM)

- 95 *Capitula.*
 20 marzo 1267; con agg. al 1379.
 Ms. perg. secc. XIII, XIV; cc. 20, 1b e due fascicoli di complessive cc. 4, 1b inserite tra cc. 16 e 17; mm. 220 x 160.
 Archivio del Comune Apricale, codice A (1).
 ROSSI 30-31; MANNO II, 10521; MANZONI II, 93-94; FONTANA I, 39.
 Edizione: ROSSI, *Apricale*; parziale dell'indice delle rubriche: ROSSI 206-209.
 ROSSI, *Dolceacqua* 51-56.
 Copie manoscritte di mano di Girolamo Rossi: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 75a e 95 (LAMBOGLIA 75).

- 96 *Capitula.*
 20 marzo 1267; con agg. al 1309.
 Ms. perg. secc. XIV, XV; cc. 32; mm. 195 x 140.
 Archivio del Comune Apricale, codice B (1).
 ROSSI 30-31; MANNO II, 10522; MANZONI II, 93-94; FONTANA I, 39.
 Edizione: ROSSI, *Apricale*.

- 97 *Capitula sive statuta Apricalis et Insule Bone.*
 2 febbraio 1430.
 Ms. perg. sec. XV; cc. 20; mm. 235 x 175.
 Archivio del Comune Apricale, codice A (2).

ROSSI 31-32; MANNO II, 10521; MANZONI II, 93-94; FONTANA I, 39.

Edizione: ROSSI, *Apricale*.

Copia manoscritta di mano di Girolamo Rossi: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 76 (LAMBOGLIA 14).

98 *Capittulla sive statura* [!] *Apricalis et Insule Bone.*

[2 febbraio 1430]; con agg. al 1477.

Ms. cart. sec. XV (1468); cc. 30; mm. 210 x 150.

Archivio del Comune Apricale, codice B (2).

ROSSI 31-32; MANNO II, 10522; MANZONI II, 93-94; FONTANA I, 39.

Edizione: ROSSI, *Apricale*.

99 *Capitula sive statuta Apricalis et Insulae Bonae.*

2 febbraio 1430; con agg. al 1692.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn, 1-21; mm. 272 x 200.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 15.

ROSSI 32, 124; FONTANA I, 40; LAMBOGLIA 15; MALANDRA, *Imperia* 9.

Nel manoscritto sono trascritti anche accordi con le comunità vicine.

ARCOLA (SP)

100 [*Statuta*].

sec. XIV.

Ms. perg. sec. XV; frammento di cc. 2; mm. 225 x 165.

Biblioteca Civica U. Mazzini La Spezia, *Archivio storico del Comune* 1954.

FONTANA I, 44; BONATTI-PETACCO, *Arcola* 21-22.

Edizione dell'indice delle rubriche: MAZZINI, *Note* 201-202.

101 *Statuta seu ordinamenta et leges communitatis et loci Arculae.*

[1475]; conf. 5 febbraio 1582; con agg. al 1628.

Ms. cart. sec. XIX; cc. 64nn, 2b; mm. 345 x 225.

Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 220.

ROSSI 32; MANNO II, 10561; MANZONI I, 26; FONTANA I, 44; SENATO I, 44-45.

BONATTI-PETACCO, *Arcola* 22-49.

Per la data dello statuto cfr. MAZZINI, *Note* 195. Il testo è sostanzialmente identico a quello di Trebiano (cfr. nn. 1107-1110).

ARCOLA (*segue*)

102 *Capitoli*.

23 giugno 1793; appr. 10 settembre 1793.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn; mm. 305 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.

ARENZANO (GE)

103 [*Capitoli politici*].

14 febbraio 1594; appr. 11 marzo 1594.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 3nn, 1b; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1574.

104 [*Capitoli politici*].

14 febbraio 1594.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 90-92; mm. 298 x 209.

Archivio parrocchiale Arenzano, manoscritto Guerra.

Edizione: DELFINO 10-11.

105 [*Capitoli politici*].

5 settembre 1710.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 98-106; mm. 298 x 209.

Archivio parrocchiale Arenzano, manoscritto Guerra.

Edizione: DELFINO 12-14.

106 *Capitoli della comunità*.

8 marzo 1742.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 4nn; mm. 295 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

ARMO (IM)

Vedi anche n. 628.

107 [*Capitoli campestri*].

25 aprile 1634; appr. 2 agosto 1634.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 1b, 2nn; mm. 292 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1939.

RAGGIO 181.

108 [*Capitoli campestri*].

2 giugno 1641; appr. 27 agosto 1641.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 3, 1b; mm. 300 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2040.

ARMO e TRASTANELLO (IM)

109 [*Capitula*].

27 maggio 1602; appr. 22 maggio 1607.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 290 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1689.

110 [*Capitula*].

27 maggio 1602; appr. 22 maggio 1607; conf. 29 maggio 1612.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1724.

111 [*Capitula*].

27 maggio 1602; appr. 22 maggio 1607; conf. 31 maggio 1624.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 5nn, 1b; mm. 300 x 213.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1829.

Allegata una seconda copia di cc. 4nn.

ARNASCO (SV)

Vedi nn. 129-131, 244-250.

BACELEGA (RANZO - IM)

- 112 [*Capitoli campestri*].
4 ottobre 1637; appr. 2 luglio 1638.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 5nn; mm. 298 x 210.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1992.
- 113 [*Capitoli campestri*].
15 giugno 1650; appr. 6 luglio 1651.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 3; mm. 313 x 215.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2184.
- 114 [*Capitoli campestri*].
29 dicembre 1715; appr. 15 maggio 1716.
Ms. cart. sec. XVIII; cc. 5, 1b, 1nn; mm. 315 x 110.
Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 530.

BADALUCCO (IM)

- 115 [*Capitoli campestri*].
8 novembre 1648; appr. 18 gennaio 1649.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn, 2b; mm. 305 x 215.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2144.

BADALUCCO e MONTALTO (IM)

- 116 [*Capitula*].
secc. XIV-XV; con agg. al 1537.
Ms. cart. sec. XVI; cc. 87nn; mm. 220 x 160.
Archivio di Stato Genova, *ms.* 252.
FONTANA I, 69 e III, 205
Edizione: CALVINI, *Badalucco* 155-236.
RAGGIO 188.

BADALUCCO e MONTALTO (*segue*)

- 117 *Statuta seu Leges Montisalti et Badaluci*.
 secc. XIV-XV; conf. 20 giugno 1544.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 25; mm. 270 x 200.
 Biblioteca Apostolica Vaticana Città del Vaticano, *fondo Patetta* 883.
- 118 *Statutum Municipale Badaluci*.
 secc. XIV-XV; conf. 20 giugno 1544; con agg. al 1547.
 Ms. cart. sec. XVIII (1717); cc. 5nn, 70, 4nn; mm. 233 x 168.
 Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. I. 3. 30.
 FONTANA I, 69.
 Edizione: CALVINI, *Badalucco* 155-236.
- 119 [*Capitula*].
 10 luglio 1440; aprr. 11 gennaio 1444.
 Ms. cart. sec. XV; cc. 2nn; mm. 300 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 1647 (44).
 Edizione: CALVINI, *Badalucco* 237-244.
- 120 *Riforma sopra le accuse per la comunità [!] di Badalucco e Mont'alto*.
 [antecedente al 18 maggio 1606]; aprr. 18 maggio 1606.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 12nn; mm. 210 x 150.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 29.
- 121 [*Riforma sopra le accuse*].
 [antecedente al 18 maggio 1606]; aprr. 18 maggio 1606; conf. 27 giugno 1612.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 12nn; mm. 295 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 39.
- 122 [*Capitoli campestri*].
 [1677]; conf. 28 gennaio 1688; con agg. al 1687.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 308 x 204.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2647.

BAIARDO (IM)

123 *Ordinationes deliberationes statutaque facta per Universitatem Baiardi.*

5 maggio 1577.

Ms. cart. sec. XIX (1881); cc. 6nn; mm. 310 x 210.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 74q.

FONTANA I, 77; LAMBOGLIA 74.

Edizione: GASPARINI.

Copia manoscritta di mano di Girolamo Rossi del manoscritto di proprietà del notaio A. Tamagno attualmente non rintracciato.

BALESTRINO (SV)

124 *Statuti.*

28 maggio 1592; con agg. al 1607.

Ms. cart. secc. XVII, XVIII (1718); cc. 2-25, 2nn; acefalo; mm. 280 x 205.

Archivio storico ingauno Albenga, *Del Carretto* sc 3, c 1, n 2.

125 *Statuti criminali, e civili, ad uso de gl'huomini del luogo di Balestrino, et le sue giurisdittioni.* Genova, Appresso Giuseppe Pavoni, 1611.

15 aprile 1610.

32 p.; fol.; mm. 280 x 198.

Biblioteca Reale Torino, E. 40 (28).

Altro esemplare: Archivio storico ingauno Albenga, *Del Carretto, Balestrino* 31.

MANZONI I, 44-45; ROSSI 36; MANNO III, 11740; FONTANA I, 79; RUFFINI 150.

126 *Statuti criminali, e civili, ad uso de gl'huomini del luogo di Balestrino, et le sue giurisdittioni.* Balestrino, Per Giuseppe Rossi, 1703.

15 aprile 1610; con agg. al 1701.

36 p.; fol.; mm. 280 x 200.

Archivio storico ingauno Albenga, *Del Carretto, Balestrino.*

RONCO, *Buonarroti* 3, 80, 85; RONCO, *Balestrino* 74-79.

Attualmente non rintracciato. La scheda si basa sul microfilm fornito dal dott. A. Ronco.

BALESTRINO (*segue*)

127 [*Statuti*].

15 aprile 1610.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1-58; mm. 280 x 205.

Archivio storico ingauno Albenga, *Del Carretto* sc 3, c 1, n 2.

128 *Statuti criminali e civili ad uso degl'uomini del luogo di Balestrino e le sue giurisdizioni.*

15 aprile 1610.

Ms. cart. sec. XVIII (1755); pp. 309-349; mm. 300 x 205.

Archivio storico ingauno Albenga, *Del Carretto* sc 9, c 1, n 7.

129 *Bandi campestri di Balestrino, Bardineto, Carpe, Nasino, Cenesi e Arnasco.*

[1779-1781]; appr. 24 novembre 1783.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 238-281; mm. 400 x 255.

Archives Départementales des Alpes Maritimes Nizza, B 24.

130 *Bandi campestri di Balestrino, Bardineto, Carpe, Nasino, Cenesi e Arnasco.*

[1779-1781]; appr. 24 novembre 1783.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 30nn; mm. 275 x 190.

Archivio storico ingauno Albenga, *Del Carretto, Balestrino* 20.

131 *Bandi campestri di Balestrino, Bardineto, Carpe, Nasino, Cenesi e Arnasco.*

[1779-1781]; appr. 24 novembre 1783.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 11nn, 1b; mm. 280 x 185.

Archivio storico ingauno Albenga, *Del Carretto, Balestrino* 27.

BARDINETO (SV)

Vedi anche n. 129-131.

- 132 [*Statuta*].
 [25 febbraio 1479].
 Ms. cart.; frammento.
 Ms. non rintracciato.
 FONTANA I, 84.
 Edizione: ACCAME, *Cenni* 8, 12.
- 133 *Capitula et ordinamenta*.
 25 febbraio 1479; con agg. al 1492.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 206-230; mm. 315 x 225.
 Archivio storico ingauno Albenga, *Del Carretto, Bardineto* 3.
 CICILLOT 69-72; OLIVERI, *Bardineto*.
- 134 *Statuti criminali, e civili ad uso de gl'huomini del luogo di Bardineto, et le sue giurisdittioni*. Balestrino, Per Giuseppe Rossi, 1703.
 25 febbraio 1479; con agg. al 1492.
 [2] 34 p.; fol.
 Collezione privata Bardineto.
 ROSSI, *Appendice* 14-15; FONTANA I, 84; BEG II, 19.
 BALBIS, *Bardineto*; BALBIS, *Castrum* 115; OLIVERI, *Bardineto*.
 Copia manoscritta di mano di Girolamo Rossi: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 74o (LAMBOGLIA 74).
- 135 *Statuti criminali e civili ad uso degl'uomini del luogo di Bardineto e le sue giurisdizioni*.
 25 febbraio 1479; appr. 7 agosto 1479; con agg. al 1492.
 Ms. cart. sec. XVIII (1745); pp. 357-396; mm. 300 x 205.
 Archivio storico ingauno Albenga, *Del Carretto* sc 9, c 1, n 7.

BASTREMOLI (FOLLO - SP)

- 136 *Capitula et ordinamenta universitatis Bastremiae.*
 [antecedente al 18 marzo 1536]; appr. 18 marzo 1536.
 Ms. cart. sec. XVI (1536); cc. 1b, 1nn, 15, 2nn, 7b; mm. 206 x 145.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1214.
- 137 *L'infrascritti Capitoli e statuti sono dell'Università et Huomini del loco di Bastremoli.*
 [antecedente al 19 aprile 1595].
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2b, 10nn; mutilo; mm. 230 x 160.
 Archivio di Stato Genova, *fondo Gavazzo* 1, 240.
 ROSSI, *Appendice* 15-16; FONTANA I, 92.
 Il testo approvato nel 1595 è sostanzialmente identico a quello di Valeriano (cfr. n. 1134).
- 138 [*Capitoli*].
 [antecedente al 19 aprile 1595]; appr. 19 aprile 1595; conf. 5 giugno 1646.
 Ms. cart. sec. XVII (1675); cc. 1b, 2nn, 1b, 11, 7nn, 5b; mm. 235 x 175.
 Archivio di Stato Genova, *ms.* 660.
 SFORZA 221; MANZONI II, 107; ROSSI 37-38; MANNO III, 11903; FONTANA I, 93; RAGGIO 178.
 Il testo approvato nel 1595 è sostanzialmente identico a quello di Valeriano (cfr. n. 1134).
- 139 [*Capitoli*].
 [antecedente al 19 aprile 1595].
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 15; mm. 250 x 165.
 Archivio parrocchiale Bastremoli.
 Il testo approvato nel 1595 è sostanzialmente identico a quello di Valeriano (cfr. n. 1134).
- BERGEGGI (SV)
- 140 [*Capitoli*].
 7 marzo 1604; appr. 11 agosto 1615.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 14nn; mm. 290 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1750.

BERGEGGI (*segue*)

141 *Capitoli, ordini e statuti.*

7 marzo 1604; appr. 11 agosto 1615; con agg. al 1760.

Ms. cart. sec. XVIII (1769); cc. 14; mm. 310 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

BESTAGNO (IM)

Vedi nn. 681-685.

BOGLIASCO (GE)

142 *Capitoli per il buon governo del quartiere di Bogliasco.*

1656.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 295 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 514.

143 [*Capitoli campestri di Bogliasco e della Pieve di Sori*].

25 febbraio 1674; conf. 17 giugno 1689.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 315 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 514.

Allegata una seconda copia di cc. 7, 1b.

BOISSANO (SV)

144 [*Ordini per il governo della comunità*].

26 novembre 1600.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn; mm. 295 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1628.

145 [*Ordini per il governo della comunità*].

26 novembre 1600; appr. 5 dicembre 1600; conf. 19 giugno 1626.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 12v-24r; mm. 310 x 215.

Archivio del Comune Boissano, *Libro dei decreti* 1.

ARECCO, *Boissano* 65-75.

BOISSANO (*segue*)

- 146 [*Ordini per il governo della comunità*].
 26 novembre 1600; aprr. 5 dicembre 1600; conf. 19 giugno 1626.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1r-11r; mm. 310 x 215.
 Archivio del Comune Boissano, *Libro dei decreti* 2.
- 147 [*Capitoli campestri*].
 18 marzo 1629.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 28-31nn; mm. 310 x 215.
 Archivio del Comune Boissano, *Libro dei decreti* 2.
 ARECCO, *Boissano* 91-95.
- 148 [*Capitoli campestri*].
 18 marzo 1629; aprr. 11 aprile 1629.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn, 1b, 1nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1870.
- 149 [*Capitoli campestri*].
 18 marzo 1640.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 295 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2029.
- 150 *Capitoli nuovi della comunità*.
 9 gennaio 1656; aprr. 21 agosto 1656.
 Ms. cart. sec. XVII (1656); cc. 3nn, 1b, 2nn; mm. 310 x 220.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 179/I.
- 151 *Capitoli politici*.
 sec. XVIII; conf. 20 novembre 1754.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn; mm. 300 x 200.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

BOLANO (SP)

- 152 [*Breve*], in *Codice Pelavicino*.
 11 luglio 1204.
 Ms. perg. sec. XIII; c. CCCXXIIr-v; mm. 330 x 230.
 Archivio Capitolare Sarzana, *Codice Pelavicino*.
 SFORZA 12; MANZONI II, 113-114; ROSSI 38; MANNO III, 12614; FONTANA I, 127.
 Edizione: LUPO GENTILE, *Codice* 401-403; CSL I, 39-42.
 GRECO 36-40; BIAGIONI 18. Per la datazione cfr. MAZZINI, *Correzioni* 28, n. 412.
 Copia autentica del 1547: Biblioteca Universitaria Genova, *ms. G. V. 29*, cc. 30-31.
- 153 [*Ordinamenta et statuta*], in *Codice Pelavicino*.
 14 marzo 1227.
 Ms. perg. sec. XIII; c. CCCCXIIr-v; mm. 330 x 230.
 Archivio Capitolare Sarzana, *Codice Pelavicino*.
 SFORZA 12; MANZONI II, 114; ROSSI 38; MANNO III, 12614; FONTANA I, 127.
 Edizione: LUPO GENTILE, *Codice* 404-407; CSL I, 51-54.
 GRECO 40-43; BIAGIONI 19-21.
 Copia autentica del 1547: Biblioteca Universitaria Genova, *ms. G. V. 29*, cc. 28-29.
- 154 *Statutum Bollani*.
 secc. XIV-XV; con agg. al 1655.
 Ms. cart. sec. XVII (1698); cc. 1b, 3nn, 1b, 65, 3b; mm. 355 x 245.
 Biblioteca Civica Bolano, *Archivio storico* 1.
 Edizione: CONTI, *Bolano* 66-102.
 MAZZINI, *Bolano* 87; BIAGIONI 35-48.
- 155 *Statuta Bollanensium*.
 secc. XIV-XV; con agg. al 1655.
 Ms. cart. sec. XVIII; pp. 126; mm. 335 x 241.
 Biblioteca Civica Bolano, *Archivio storico* 2.
 Edizione: CONTI, *Bolano* 66-102.
 MAZZINI, *Bolano* 87.

BOLANO (*segue*)

156 *Statutto di Bollano volgare.*

secc. XIV-XV; con agg. al 1548.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 1nn, 62, 2nn, 1b; mm. 250 x 180.

Collezione privata Bolano.

Edizione: GRECO 109-153.

157 *Statuta Bollani.*

secc. XIV-XV; conf. 1432; con agg. al 1655.

Ms. cart. sec. XVIII (1774); c. 1nn, pp. 153; mm. 235 x 170.

Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 177.

SENATO I, 124-125.

158 *Capitula concessa per Magnificos dominos protectores Comperarum Sancti Georgii hominibus terre Bolani.*

22 ottobre 1510.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 103r-107v; mm. 310 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 649.

BONASSOLA (SP)

159 [*Capitoli campestri della valle di Bonassola*].

13 luglio 1572; appr. 10 giugno 1573.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 5nn, 3b, 3nn, 1b, 2 carte sciolte; mm. 310 x 110.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1405.

160 *Capitulationi et ordini.*

21 maggio 1626.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn, 1b; mm. 295 x 215.

Archivio di Stato Genova, *fondo Gavazzo* 3, 727.

ROSSI, *Appendice* 16; MANNO III, 12638; FONTANA I, 145.

BONASSOLA (*segue*)

161 [*Capitoli campestri*].

6 luglio 1636.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 310 x 215.

Archivio di Stato Genova, *ms.* 763.

RAGGIO 171.

BORDIGHERA (IM)

Vedi nn. 708-720.

BORGHETTO DI ACQUATORTA (BORGHETTO DI ARROSCIA -
IM)

162 [*Capitula circa damna*].

3 maggio 1610; appr. 26 aprile 1611.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 3b; mm. 300 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 38.

163 [*Capitula circa damna*].

3 maggio 1610; appr. 26 aprile 1611.

Ms. cart. sec. XVII (1630); cc. 2nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1889.

164 [*Capitoli campestri*].

16 febbraio 1642; appr. 9 giugno 1643.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn, 1 foglio sciolto; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2061.

165 [*Capitoli penali*].

2 novembre 1721; appr. 6 maggio 1722.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn; mm. 310 x 210.

Archivio del Comune Borghetto d'Arroschia, *Archivio storico*, filza di 'paperi diversi'.

MALANDRA, *Imperia* 12.

BORGHETTO DI ACQUATORTA (*segue*)

166 [*Capitoli dei danni*].

19 agosto 1742; appr. 20 agosto 1742.

Ms. cart. sec. XVIII; mm. 310 x 215.

Archivio del Comune Borghetto d'Arroschia, *Archivio storico*, filza di 'paperi diversi'.

MALANDRA, *Imperia* 12.

BORGHETTO S. NICOLÒ (IM)

Vedi nn. 708-720.

BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)

167 [*Capitula*].

1440; conf. 5 giugno 1512.

Ms. perg. secc. XV, XVI; cc. 18; mm. 255 x 180.

Archivio di Stato Genova, *ms. membranacei* LXXXII.

ROSSI 39; MANNO III, 12706; FONTANA I, 149-150; BRACCIA 57.

168 *Statuti civili e criminali del Borghetto novamente reformati e confermati*.

[1587]; appr. 29 agosto 1594.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 1nn, 30, 3b; mm. 300 x 215.

Archivio di Stato Genova, *fondo Gavazzo* 2, 358.

Per la data dello statuto cfr. Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1713.

BORGIO VEREZZI (SV)

169 [*Capitula et ordinamenta*].

[antecedente al 22 settembre 1490]; appr. 22 settembre 1490.

Ms. cart. sec. XV (1490); cc. 2nn; mm. 300 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 3067.

ACCAME, *Cenni* 9.

BORGIO VEREZZI (*segue*)

170 [*Capitoli campestri*].

2 marzo 1603; appr. 18 giugno 1603.

Ms. cart. sec. XVII (1603); cc. 2nn.; mm. 290 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1659.

Verezzi approva i capitoli il 2 marzo e Borgio il 9 marzo 1603.

Allegata una seconda copia di cc. 2nn.

171 [*Capitoli campestri*].

8 ottobre 1623; appr. 8 febbraio 1624.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 1b; mm. 310 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1828.

BORMIDA (SV)

Vedi nn. 702-707.

BRACELLI (BEVERINO - SP)

172 [*Capitoli politici*].

[1613]; appr. 28 agosto 1613.

Ms. cart. sec. XVII (1613); cc. 2nn; mm. 305 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1733.

SAVELLI, *Statuti* 32-33.

BRUGNATO (SP)

173 [*Leges*].

sec. XVI; appr. 23 giugno 1535.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 1b, 10nn, 1b; mm. 290 x 195.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1519.

BUGGIO (IM)

Vedi n. 756.

BUSALLA (GE)

174 *Statuta Buzallae anni MDIV.*

1504; con agg. al 1772.

Ms. cart. sec. XVIII (1772); c. 1nn, pp. 167, cc. 9b; mm. 346 x 243.

Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. IV. 25.

DUBOIN IX, 574-575; MANZONI II, 128; ROSSI, *Appendice* 17; MANNO III, 13498; FONTANA I, 194.

175 *Statuta Buzallae.*

1504; con agg. al 1772.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2b, pp. 2-161, cc. 10b; mm. 350 x 255.

Archivio del Comune Busalla, *Archivio storico* 1.

Edizione: TACCHELLA, *Busalla* 349-387.

176 *Statuta Busallae.*

1504; con agg. al 1772.

Ms. cart. sec. XVIII; c. 1nn, pp. 396 (199-212, 307-374b), cc. 8b; mm. 210 x 150.

Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. VII. 42.

DUBOIN IX, 574-575; MANZONI II, 128; FONTANA I, 194.

BUSSANA (SAN REMO - IM)

177 [*Capitoli dei danni*].

14 ottobre 1604; appr. 11 gennaio 1605.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1673.

178 *Libro dei decreti e capitoli della Magnifica Communità di Bussana.*

14 ottobre 1604; appr. 11 gennaio 1605; con agg. al 1756.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, 43, 1nn; mm. 305 x 205.

Sezione di Archivio di Stato San Remo, *Comune di Bussana* 53/1.

BUSSANA (*segue*)

179 [*Capitoli dei danni*].

27 luglio 1636; appr. 26 febbraio 1637; con agg. al 1637.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1972.

CADIMARE (SP)

Vedi n. 611.

CAIRO (CAIRO MONTENOTTE - SV)

180 *Capitula, ordinamenta et statuta Carii.*

sec. XIV; appr. 10 marzo 1353.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 62, 5b, 7nn, 2b; mm. 210 x 145.

Archivio di Stato Savona, *Carte Noberasco* III/3.

BRACCIA 61.

181 *Statuta, capitula, sive ordinamenta Communis Carii.* Mediolani, Apud Haeredes q. Pacifici Pontii et Ioan. Baptistam Piccaleum, 1604.

sec. XIV; appr. 10 marzo 1353.

42 p.; mutilo; 4°; mm. 222 x 151.

Biblioteca Reale Torino, *Misc.* 195-1.

MANZONI I, 88; ROSSI, *Appendice* 17; MANNO III, 14442; FONTANA I, 208.

MIGLIARDI; ZUNINO 113-131.

Copia manoscritta dall'edizione: Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, *fondo Patetta* 3842.

182 *Ordini.*

7 gennaio 1585.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 1b, 3nn.; mm. 304 x 210.

Archivio di Stato Savona, *Abazia di Ferrania* in riordino [già cart. 27, n. 47].

MALANDRA, *Langa* 45.

CAIRO (*segue*)

183 [*Bandi campestri*].

luglio 1587.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 2nn; mm. 430 x 300.

Archivio di Stato Savona, *Abazia di Ferrania* in riordino [già cart. 27, n. 49].

MALANDRA, *Langa* 45.

CALDERARA (PIEVE DI TECO - IM)

184 [*Capitoli campestri*].

8 luglio 1601; appr. 11 ottobre 1601.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1650.

Allegata una seconda copia di cc. 3.

185 [*Capitoli campestri*].

8 luglio 1601; conf. 4 settembre 1607.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 295 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1691.

186 [*Capitoli campestri*].

2 dicembre 1612; appr. 12 giugno 1613.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 1b; mm. 280 x 200.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1733.

187 [*Capitoli campestri*].

9 febbraio 1620; appr. 6 novembre 1623.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 286 x 206.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 49.

RAGGIO 181, 190.

188 [*Capitoli campestri*].

9 febbraio 1620; appr. 6 novembre 1623; conf. 30 aprile 1635.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 8nn, 1b, 1nn; mm. 280 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1949.

CALICE (CALICE AL CORNOVIGLIO - SP)

Il nucleo originario degli statuti di Calice è quello predisposto dai discendenti di Federico Malaspina per i loro territori appenninici e lunigianesi: cfr. nn. 933-937.

189 [*Statuti*].

sec. XIV; conf. 16 settembre 1594.

Ms. cart. sec. XVII (1657); cc. 3nn, 94, 1b; mm. 220 x 165.

Sezione di Archivio di Stato Pontremoli, *Archivio Storico Comune di Pontremoli - Antico comune* in corso di inventariazione.

FONTANA I, 211; FERRARI 66.

190 [*Statuti*].

sec. XIV; conf. 16 settembre 1594; con agg. al 1686.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 137; mm. 240 x 180.

Archivio di Stato Massa, *Statuti della Lunigiana* 5.

FONTANA I, 211; FERRARI 66.

191 [*Statuti*].

sec. XIV; conf. 16 settembre 1594; con agg. al 1686.

Ms. cart. sec. XVIII (1734); cc. 12nn, 1b, 82, 5b; mm. 180 x 150.

Archivio di Stato Massa, *Statuti della Lunigiana* 4.

SFORZA 13-14; ROSSI 41-42; MANZONI II, 130-131; FONTANA I, 211; FERRARI 66.

192 *Statuti di Calice e Veppo*.

sec. XIV; conf. 16 settembre 1594; con agg. al 1686.

Ms. cart. sec. XVIII (1778); cc. 9nn, 2b, 9nn, 1b, 1-123; mm. 330 x 230.

Sezione di Archivio di Stato Pontremoli, *Archivio Storico Comune di Pontremoli - Antico comune* in corso di inventariazione.

BRANCHI, I, 544, 561-565; FERRARI 51-66.

Questo manoscritto e quello conservato all'Archivio di Stato Firenze (cfr. n. 193) sono di mano dello stesso copista ed autenticati da Simone Fabbrini.

193 *Statuti di Calice e Veppo*.

sec. XIV; conf. 16 settembre 1594; con agg. al 1686.

Ms. cart. sec. XVIII (1778); cc. 22nn, 120; mm. 335 x 235.

Archivio di Stato Firenze, *Statuti delle comunità autonome e soggette* 111.

FONTANA I, 210.

Questo manoscritto e quello conservato alla Sezione di Archivio di Stato Pontremoli (cfr. n. 192) sono di mano dello stesso copista ed autenticati da Simone Fabbrini.

CALIZZANO (SV)

194 *Statuti.*

1600; appr. 27 febbraio 1603.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2b, 2nn, 56, 8nn, 22b; mm. 150 x 100.

Archivio Vescovile Savona, *Carte Silla* 53.

ROSSI 42; SILLA, II, 50-52.

195 *Statuti civili e criminali et conventioni del luogho di Calizzano et sua giurisdizione riformati dell'anno 1600.* Balestrino, Per Giuseppe Rossi, 1704.

1600; appr. 27 febbraio 1603.

72 p.; fol.; mm. 285 x 205.

Archivio di Stato Genova, *ms.* 566.

ROSSI 42; MANNO III, 14471; FONTANA I, 211-212; SENATO II, 20.

Reprint parziale: *Statuti di Calizzano.*

LASAGNA, *Calizzano*; OLIVERI, *Calizzano*; RAGGIO 172.

Copie manoscritte dall'edizione: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 74p (LAMBOGLIA 74); Collezione privata Savona (già collezione Leone Fontana).

CAMOGLI (GE)

196 [*Capitoli campestri*].

29 agosto 1599; appr. 14 dicembre 1599.

Ms. cart. sec. XVI (1599); cc. 4nn; mm. 295 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1616.

CAMPO (CAMPO LIGURE - GE)

197 *Statuto di Campo.*

22 ottobre 1564; con agg. al 1591.

Ms. cart. secc. XVI-XVII; cc. 2nn, 2-38, 5nn; mutilo della prima carta dopo il frontespizio; mm. 220 x 148.

- Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. I. 1. 20.
 OLIVIERI 239; ROSSI 43-44; MANNO III, 14618; FONTANA I, 219.
 Copia manoscritta del XIX sec.: Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 499 (MANZONI I, 93; SENATO II, 34-35).
- 198 *Statuti civili e criminali del Luogo e Feudo Imperiale di Campo.*
 22 ottobre 1564; con agg. al 1591.
 Ms. cart. sec. XVII (1632); cc. 1nn, 66, 3b; mm. 215 x 160.
 Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. II. 2. 12.
 ROSSI 43; FONTANA I, 219.
- 199 *Statuti civili e criminali del luogo di Campo.*
 22 ottobre 1564; con agg. al 1591.
 Ms. cart. sec. XVII (1663); cc. 3nn, 54, 4nn, 3b; mm. 210 x 150.
 Biblioteca Reale Torino, *St. P.* 944/52.
 MANNO III, 14618; FONTANA I, 219.
- 200 *Statuto di Campo in Genovesato.*
 22 ottobre 1564; con agg. al 1639.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1b, 62, 1b; mm. 215 x 150.
 Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 501.
 MANZONI I, 93; ROSSI 43; FONTANA I, 218; SENATO II, 34 (già collezione Malvezzi de' Medici).
- 201 *Statuti civili e criminali del luogo e feudo imperiale di Campo.*
 22 ottobre 1564; con agg. al 1632.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 121; mm. 215 x 153.
 British Library Londra, *King's* 159.
 FONTANA I, 219; WARNER-GILSON 33.
- 202 *Statuto di Campo.*
 22 ottobre 1564; con agg. al 1698.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 23, 45nn; mm. 200 x 125.
 Biblioteca Universitaria Genova, *ms. C. I.* 6.
 FONTANA I, 219.

CAMPO (*segue*)

203 *Statuto di Campo.*

22 ottobre 1564; con agg. al 1708.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 164, cc. 5b, 3nn, 4b; mm. 275 x 190.

Biblioteca Comunale Santa Margherita Ligure, *ms.* 80.

CAMPANA 40.

204 [*Statuto*].

22 ottobre 1564; con agg. al 1708.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, 82, 2nn; mm. 250 x 180.

Collezione privata Campo Ligure.

Edizione: *Statuto di Campo*. Reprint del manoscritto: *Campo*.

PICCARDO-OLIVERI 68-70.

CAMPOROSSO (IM)

Vedi nn. 708-720.

CARANZA (VARESE LIGURE - SP)

205 *Capitula et ordines.*

25 aprile 1580; appr. 7 maggio 1580.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1442.

RAGGIO 179, 191.

Testo volgare.

206 [*Capitoli campestri*].

25 aprile 1580; appr. 7 maggio 1580.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 3nn; mm. 290 x 200.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 175/I.

207 [*Capitoli campestri*].

25 aprile 1580; appr. 7 maggio 1580.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 295 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 227.

RAGGIO 179, 191.

CARANZA (*segue*)

- 208 *Capitoli della [!] comune e consolato di Caranza per la selva di Montegottero.*
 25 aprile 1580; appr. 7 maggio 1580; con agg. al 1638.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, 7, 1nn; mm. 305 x 220.
 Archivio privato De Paoli Porciorasco (Varese Ligure).
 In deposito temporaneo presso il Dipartimento di Storia moderna dell'Università di Genova.
 GIUSTI 425.

CARCARE (SV)

- 209 *Capitula, Statuta et ordinamenta communitatis villae Carcherarum.*
 16 marzo 1433; con agg. al 1464.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1b, 4nn, 3b, pp. 89, cc. 2b, 1nn; mm. 210 x 150.
 Archivio di Stato Savona, *Comune Savona I*, 1202, 1964.
 Edizione dell'indice delle rubriche: OLIVERI, *Carcare* 49-54.
 BRACCIA 60.
 Il testo presenta sostanziale identità con buona parte degli statuti di Cengio (n. 278) e con Altare (n. 74).
- 210 [*Statuti*].
 sec. XVI; conf. 1 novembre 1602.
 Ms. cart. sec. XVII (1605); cc. 41, 2nn; mm. 215 x 140.
 Archivio di Stato Savona, *Comune Savona I*, 1202, 1965.
 NOBERASCO, *Carcare* 8-15.
- 211 *Statutum Carcherarum.*
 sec. XVI; conf. 1 novembre 1602.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 2b, 34, 1b; mm. 220 x 160.
 Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 761.
 BSI 180.
 Testo volgare.

CARCARE (*segue*)

212 *Statuto.*

sec. XVI; conf. 1 novembre 1602.

Ms. cart. sec. XVIII; c. 1nn, pp. 23, cc. 2nn, 4b; mm. 300 x 210.

Biblioteca Reale Torino, *St. P.* 944/55.

MANNO IV, 14917; FONTANA I, 235.

213 *Statuto delle Carcare.*

sec. XVI; conf. 1 novembre 1602.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn, pp. 41, 4nn, 3b; mm. 205 x 150.

Biblioteca Comunale Santa Margherita Ligure, *ms.* 18.

CAMPANA 8.

214 *Statuti.*

sec. XVI; conf. 1 novembre 1602.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1b, 1nn, pp. 65, cc. 5nn; mm. 215 x 145.

Collezione privata Garessio.

Edizione: OLIVERI, *Carcare*.

CARNEA (FOLLO - SP)

215 *Capitoli della Comunità.*

[antecedente al 17 luglio 1608]; appr. 17 luglio 1608.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 26, 3nn, 2b; mm. 305 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1696.

GRENDI 26; RAGGIO 173, 177-178.

216 *Capitoli della comunità.*

[antecedente al 17 luglio 1608]; appr. 17 luglio 1608; conf. 28 agosto 1640.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 22nn; mm. 295 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2025.

CARNEA (*segue*)

217 [*Capitoli campestri*].

27 dicembre 1638.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 292 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2006.

218 [*Capitoli campestri*].

9 febbraio 1676.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 305 x 220.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2649.

CARPASIO (IM)

Vedi anche n. 608.

219 [*Capitula et statuta*].

23 luglio 1433.

Ms. perg. sec. XV; cc. 15, 2b; mm. 245 x 185.

Ms. non rintracciato.

FONTANA I, 241; SENATO II, 61-62.

Edizione: POGGI, *Carpasio* 217-246.

BANAUDI 73-108. Copia manoscritta di mano di Girolamo Rossi: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 74m bis.

220 *Capitula et statuta*.

23 luglio 1433.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 131-144; mm. 410 x 285.

Archivio di Stato Torino, *Camerale, Patenti Piemonte* registro 29.

ROSSI, *Appendice* 17-18; MANNO IV, 15119; FONTANA I, 241.

BANAUDI 73.

221 *Bandi campestri*.

5 settembre 1756.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1b, 6nn, 1b; mm. 295 x 205.

Archivio di Stato Torino, *Camerale*, art. 605, *Doria di Ciriè*, busta 168.

Allegata una seconda copia di 5nn, 1b.

CARPASIO (*segue*)

222 *Bandi campestri*.

5 settembre 1756; appr. 19 settembre 1758; conf. 13 settembre 1760.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 65r-74v; mm. 350 x 247.

Archives Départementales des Alpes Maritimes Nizza, B 20.

Edizione: BANAUDI 312-332.

CARPE (SV)

Vedi nn. 129-131.

CARPENA (RICCÒ DEL GOLFO - SP)

223 [*Capitoli campestri*].

10 agosto 1615.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 295 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1754.

RAGGIO 177.

224 [*Capitoli campestri*].

10 agosto 1615; appr. 22 aprile 1616.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 300 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1757.

225 [*Capitoli campestri*].

21 febbraio 1627; appr. 22 gennaio 1628.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn, 2b; mm. 290 x 206.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1857.

CARRO (SP)

226 [*Capitoli campestri*].

1 marzo 1648; appr. 15 luglio 1648.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn, 1b, 1nn; mm. 285 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2136.

CARRO (*segue*)

227 [*Capitoli campestri*].

1 marzo 1648; appr. 15 luglio 1648; conf. 27 maggio 1666; con agg. al 1665.

Ms. cart. sec. XVIII (1791); cc. 4nn, 1b, 1nn; mm. 305 x 215.

Biblioteca della Società Economica Chiavari, *ms.* 234. II. 8.

CARRODANO e MATTARANA (SP)

228 *Statutum municipale Potestatie utriusque Carrodani et Mattelanae.*

5 aprile 1463; con agg. al 1570.

Ms. cart. sec. XVII (1693); cc. 1nn, 17, 4b; mm. 300 x 210.

Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* B. VI. 28 bis.

SFORZA 221-224; MANZONI II, 143; ROSSI 45; MANNO IV, 15146; FONTANA I, 248; RAGGIO 170-171.

Edizione dell'indice delle rubriche: SFORZA 221-224.

Copia manoscritta del XIX sec. di mano di Giuseppe Ratto: Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. X. 4. 25.

229 *Capitula Communitatum Carrodani Suprani et Subtani et Mattalanae.*

5 aprile 1463; con agg. al 1570.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 14, 15nn, 7b; mm. 254 x 167.

Archivio storico del Comune Genova, *ms.* *Brignole Sale* 104. C. 7.

ROSSI 45-46; MANNO IV, 15146; FONTANA I, 247.

230 *Capitula communitatis Carrodani subtani, suprani et Mattalanae.*

5 aprile 1463; con agg. al 1570.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 41, 43nn; mm. 210 x 150.

Archivio Storico della Diocesi di La Spezia Sarzana Brugnato, Sarzana, *ms.* 94/8/14.

CARTARI (CESIO - IM)

Vedi anche nn. 1187-1195.

231 [*Capitoli dei danni campestri di Cartari e Siglioli*].

20 giugno 1649; appr. 7 ottobre 1649.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 310 x 214.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2153.

CASALI (CASTIGLIONE CHIAVARESE - GE)

Vedi n. 881.

CASANOVA (CASANOVA LERRONE - SV)

232 [*Capitula*].

7 marzo 1412.

Ms. perg. sec. XVI (1561); cc. 22, 5nn; mm. 218 x 160.

Archivio di Stato Genova, *ms. membranacei* CVI.

233 [*Capitula*].

7 marzo 1412.

Ms. cart. sec. XVII (1610); cc. 35, 4nn; mm. 215 x 160.

Archivio di Stato Genova, *Antica finanza* 708.

BRACCIA 62.

234 *Statuto di Casanova*.

[7 marzo 1412].

Ms. cart. sec. XVIII (1773); cc. 1-39; mm. 156 x 100.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 28.

ROSSI 46; MANNO IV, 15732; FONTANA I, 255; LAMBOGLIA 28.

CASAREGGIO (CASTIGLIONE CHIAVARESE - GE)

Vedi n. 881.

CASSANA (BORGHETTO VARA - SP)

235 [*Capitula circa damna*].

15 settembre 1587.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 4nn; mm. 310 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1521.

236 [*Capitoli politici e campestri*].

21 luglio 1630; appr. 30 maggio 1631.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 5nn, 1b; mm. 270 x 200.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1897.

CASSANA (*segue*)

237 *Capitoli.*

21 luglio 1630; appr. 30 maggio 1631; con agg. al 1781.

Ms. cart. sec. XVIII (1783); cc. 12, 2b; mm. 300 x 105.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.

CASTELFRANCO (CASTEL VITTORIO - IM)

238 *Deliberatio ... contra malefactores.*

15 aprile 1543.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 88v-91v; mm. 210 x 150.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 243 (vol. I).

FONTANA I, 267.

239 *Capitoli ... intorno alle accuse.*

21 agosto 1650; appr. 20 settembre 1655; conf. 17 giugno 1666; con agg. al 1666.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 29-39; mm. 220 x 160.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 243 (vol. II).

FONTANA I, 267.

240 [*Capitoli ... intorno alle accuse*].

21 agosto 1650; appr. 20 settembre 1655; conf. 17 giugno 1666; con agg. al 1666.

Ms. cart. sec. XVIII (1712); cc. 2b, 7, 9b; mm. 285 x 103.

Archivio di Stato Torino, *Corte, Contado di Nizza* mazzo 42 (n. 21).

241 [*Capitoli ... intorno alle accuse*].

21 agosto 1650; appr. 20 settembre 1655; conf. 7 dicembre 1768; con agg. al 1768.

Ms. cart. sec. XVIII (1799); cc. 5, 3nn; mm. 310 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 3136.

CASTELFRANCO (*segue*)

242 [*Capitoli politici*].

23 aprile 1666; appr. 3 luglio 1666.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 22-28; mm. 220 x 160.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 243 (vol. II).

FONTANA I, 267.

243 [*Capitoli politici*].

1718.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn, 1b, 1nn; mm. 310 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 530.

CASTELLANIA COHEDANI (SV)

Il testo duecentesco degli statuti della *Castellania Cohedani* è identico per le diverse comunità, nonostante nei titoli compaiano toponimi diversi.

244 *Capitula Cohedani*.

20 luglio 1281; con agg. al 1552.

Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 38; mm. 215 x 160.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 31.

LAMBOGLIA 31; CASANOVA 84.

245 *Statutorum seu capitula Castellaniae Succarelli* [!].

20 luglio 1281; con agg. al 1462.

Ms. cart. secc. XVIII; cc. 1b, 2nn, 1b, 5nn, 2b, 54nn, 7b; mm. 210 x 150.

Biblioteca civica Alessandria, *ms.* 211.

246 *Capitula Cohaedani*.

20 luglio 1281; con agg. al 1649.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, pp. 1-71; mm. 215 x 150.

Archivio di Stato Genova, *ms.* 665.

ROSSI, *Appendice* 28; FONTANA III, 384.

Edizione: CALVINI, *Zuccarello*.

CASANOVA 80-84.

CASTELLANIA COHEDANI (*segue*)

- 247 *Statutum civile; & criminale, et conventiones castellaniae Rivernarii, Arnaschi, Censis et pertinentiarum*. Balestrini, Typis Ioseph Rubeis, 1703.

20 luglio 1281; con agg. al 1552.

2b 64 2b p.; fol.; mm. 280 x 200.

Sezione dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri Albenga, IV. B. 19.

Altro esemplare: Biblioteca Reale Torino, E. 39 (8).

ROSSI 158; FONTANA II, 463; BRACCIA 61.

- 248 *Statutum civile, et criminale, marchionatus Zucarelli, et vallis Cohaedani*. Balestrini, Typis Ioseph Rubeis, 1704.

20 luglio 1281; con agg. al 1552.

2b 64 2b p.; fol.; mm. 280 x 190.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 43.

Seconda emissione del n. 247.

ROSSI 191; FONTANA III, 383-384; CASANOVA 84; BRACCIA 61.

- 249 *Capitula ... Choedani*.

20 luglio 1281; con agg. al 1732.

Ms. cart. sec. XVIII (1754); cc. 4nn, 56, 11nn, 7b, 2nn, 2b, 5nn; mm. 210 x 150.

Archivio del Comune Zuccarello, *Archivio storico* n. 7.

CASANOVA 84.

- 250 *Statutum civile, et criminale et conventiones castellaniae Rivernarii, Arnaschi, Censis et pertinentiarum*.

20 luglio 1281; con agg. al 1462.

Ms. cart. sec. XVIII (1758); pp. 89-142; mm. 300 x 205.

Archivio storico ingauno Albenga, *Del Carretto* sc 9, c 1, n 7.

CASTELLARO (IM)

- 251 [*Statuta et capitula communis Castellarii*].

[antecedente al 1404]; con agg. al 1669.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2b, 5nn, pp. 128, cc. 11nn, 1b, 8nn; mm. 195 x 145.

Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 682.

CASTELLARO (*segue*)

- 252 [*Capitoli per le accuse*].
[antecedente al 14 gennaio 1689]; appr. 14 gennaio 1689.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 8nn [90-97]; mm. 195 x 145.
Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 682.

CASTELLO (CARRO - SP)

- 253 [*Capitoli campestri*].
31 luglio 1619; appr. 30 settembre 1619.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 300 x 210.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1793.

- 254 [*Capitoli campestri*].
4 giugno 1629; appr. 14 gennaio 1630.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 290 x 210.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1881.

CASTELNUOVO (CASTELNUOVO MAGRA - SP)

- 255 *Statuta et ordinamenta terrae Castrinovi*.
[antecedente al 15 febbraio 1408].
Ms. cart. sec. XVII; cc. 8nn, 1b, 101, 1b; mm. 203 x 150.
Archivio del Comune Sarzana, *Archivio storico, Statuti* 49.
PETACCO 123.
Edizione: CONTI, *Castelnovo* 25-129.
Per la datazione cfr. n. 257.

- 256 [*Statuta*].
[antecedente al 15 febbraio 1408].
Ms. cart. sec. XVII; cc. 7nn, 1b, 126, 1nn, 1b; mm. 190 x 130.
Archivio del Comune Sarzana, *Archivio storico, Statuti* 50.
FONTANA I, 282; PETACCO 123-124.
Per la datazione cfr. n. 257.

CASTELNUOVO (*segue*)

257 *Statuta et ordinamenta terrae Castrinovi.*

[antecedente al 15 febbraio 1408]; appr. 15 febbraio 1408.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 1nn, 77; mm. 200 x 140.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 36.

LAMBOGLIA 36.

258 *Statuta civilia Castrinovi.*

[antecedente al 15 febbraio 1408]; con agg. al 1473.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 70-100; mm. 210 x 150.

Biblioteca Universitaria Genova, *ms. B. I. 9.*

OLIVIERI 181-182; SFORZA 18; MANZONI I, 110, 324; ROSSI 49; MANNO IV, 16065; FONTANA I, 282.

Edizione parziale: CONTI, *Castelnovo* 129-134.

Per la datazione cfr. n. 257. Contiene solo il terzo libro in volgare.

259 [*Capitula*].

9 settembre 1496.

Ms. cart. sec. XV; cc. 2nn; mm. 300 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Primi cancellieri di S. Giorgio* 49.

Allegata una seconda copia di cc. 4nn (mm. 215 x 155).

260 [*Capitula*].

9 settembre 1496.

Ms. cart. sec. XV; cc. 34r-36r; mm. 310 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 649.

CASTIGLIONE (CASTIGLIONE CHIAVARESE - GE)

261 [*Capitoli campestri*].

4 settembre 1566; appr. 22 agosto 1570.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 4nn, 1b, 2nn; mm. 305 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1380.

CASTIGLIONE (*segue*)

262 *Capitoli*.

18 gennaio 1587; appr. 2 luglio 1587.

Ms. cart. sec. XVI (1587); cc. 6nn, 1b, 1nn; mm. 300 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1509.

MORENO 176; FIGONE 139.

263 [*Capitoli campestri*].

2 giugno 1630; appr. 14 ottobre 1630.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1889.

264 [*Capitoli campestri*].

2 giugno 1630; appr. 14 ottobre 1630.

Ms. cart. sec. XVII (1635); cc. 2nn; mm. 300 x 200.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1959.

Allegata una seconda copia di cc. 2nn.

265 [*Capitoli campestri*], in *Privilegi, franchigie ... della comunità di Castiglione*.

2 giugno 1630; appr. 14 ottobre 1630.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 46r-47v; mm. 210 x 150.

Biblioteca Universitaria Genova, *ms. B. II. 46*.

266 [*Capitoli campestri*], in *Conventiones, Exemptiones, Immunitates, franchixiae ... oppidi Castilioni*.

2 giugno 1630; appr. 14 ottobre 1630.

Ms. cart. sec. XVII (1675); pp. 98-101; mm. 205 x 150.

Biblioteca Civica Berio Genova, *m.r. I. 2. 22*.

OLIVIERI 237; MANZONI I, 113 e II, 152; MANNO IV, 16115; FONTANA I, 289.

CASTIGLIONE (*segue*)

- 267 [*Capitoli campestri*], in *Conventiones, exemptiones, immunitates, franchixiae ... oppidi Castilioni*.

2 giugno 1630; appr. 14 ottobre 1630.

Ms. cart. secc. XVII-XVIII; pp. 169-172; mm. 215 x 155.

Archivio di Stato Torino, *Corte, Paesi per A e B* mazzo M 2.

FONTANA I, 289.

- 268 *Ordini e capitoli*.

24 febbraio 1645; appr. 27 novembre 1645; conf. 10 gennaio 1648; con agg. al 1648.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 295 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 171.

CELLE (CELLE LIGURE - SV)

Vedi anche nn. 1140-1154.

- 269 *Statuta Communis Cellarum*.

secc. XIV-XV; appr. 19 agosto 1414; conf. 14 marzo 1549; con agg. al 1616.

Ms. perg. secc. XVI, XVII; cc. 1-48; mm. 235 x 165.

Archivio del Comune Celle Ligure, *Archivio storico* 1. 1.

Edizione: CERISOLA, *Celle*.

CERISOLA, *Statuti* 81-85; CASTAGNO; BRACCIA 64.

- 270 [*Capitula*].

secc. XIV-XV; appr. 19 agosto 1414; conf. 14 marzo 1549; con agg. al 1552.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn, 59, 5b, 4nn; mm. 210 x 150.

Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 1203, 1966.

Edizione: CERISOLA, *Celle*.

CELLE (*segue*)

271 *Statuta Communis Cellarum.*

secc. XIV-XV; appr. 19 agosto 1414; conf. 14 marzo 1549; con agg. al 1616.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1-77nn; mm. 220 x 155.

Archivio del Comune Celle Ligure, *Archivio storico* 1. 2.

272 *Statuta Civilia et Criminalia loci et communis Cellarum cum aliis decretis et indice.*

secc. XIV-XV; appr. 19 agosto 1414; conf. 14 marzo 1549; con agg. al 1710.

Ms. cart. sec. XVIII (1710); cc. 1-106, 126-151; mm. 212 x 144.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. I. 1. 24.

OLIVIERI 238; MANZONI I, 120; ROSSI 50; MANNO IV, 16245; FONTANA I, 17.

273 *Cellarum Statuta.*

secc. XIV-XV; conf. 14 marzo 1549; con agg. al 1725.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 13nn, pp. 1-128, 163-354; mm. 245 x 180.

Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 3. 30.

274 *Statuta Comunis Cellarum.*

secc. XIV-XV; appr. 19 agosto 1414; conf. 14 marzo 1549; con agg. al 1616.

Ms. cart. sec. XVIII (1791); cc. 1-52v, 78v-179 (bb. le cc. 150-171); mm. 295 x 210.

Archivio di Stato Genova, *ms.* 389.

FONTANA I, 304; RAGGIO 190.

275 [*Capitoli campestri e delle gabelle*].

21 settembre 1578; appr. 27 gennaio 1579.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 1b, 5nn, 1b, 1nn; mm. 315 x 220.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1438.

CELLE (*segue*)

276 *Aggiunta a capitoli di buon ordine e stabile regolamento.*

6 aprile 1724.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 6nn; mm. 315 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

277 *Regolamento stabilito dal Serenissimo Senato per l'elezione, qualità, durata, vacanza ed obblighi dell'ufficiali e ministri della Comunità.*

11 gennaio 1757.

Ms. cart. sec. XVIII (1770); cc. 8nn; mm. 310 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

CENESI (IM)

Vedi nn. 129-131, 244-250.

CENGIO (SV)

278 [*Statuta*].

sec. XV.

Ms. cart. secc. XVII-XVIII; c. 1nn, pp. 64, cc. 5nn, 3 fogli sciolti; mm. 265 x 180.

Soprintendenza Archivistica per il Piemonte Torino.

BRACCIA 61.

Il testo presenta sostanziale identità con buona parte degli statuti di Carcare del 1433 (n. 209) e con Altare (n. 74).

CERIANA (IM)

Vedi anche nn. 923-924.

279 [*Capitula*].

10 marzo 1538; appr. 19 dicembre 1539.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 307-348; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *ms.* 566.

RAGGIO 167-168.

280 *Statutum municipale loci Cerianae.*

10 marzo 1538; appr. 19 dicembre 1539; con agg. al 1703.

- Ms. cart. sec. XVIII (1725); cc. 1nn, 54; mm. 300 x 220.
 Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 17.
 ROSSI 51-52; MANNO IV, 16360; FONTANA I, 312-313; LAMBOGLIA 17.
 Copia manoscritta di mano di Girolamo Rossi: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 77 (LAMBOGLIA 77).
- 281 *Statuto municipale di Ceriana.*
 10 marzo 1538; appr. 19 dicembre 1539; con agg. al 1737.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 4b, 34nn, 5b; mm. 290 x 205.
 Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. IV. 4. 19.
 OLIVIERI 239; MANZONI I, 123; ROSSI 52; FONTANA I, 312-313.
 Testo latino.
- 282 *Statuto Civile del Luogo o Castello di Ceriana.*
 10 marzo 1538; appr. 19 dicembre 1539.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 59-98; mm. 295 x 204.
 Biblioteca Durazzo Genova, *ms.* B. V. 21.
Catalogo 215; MANZONI II, 159; ROSSI 52; MANNO IV, 16360; FONTANA I, 313;
 PUNCUH 275-276.
 Testo latino.
- 283 *Reformatione delli ordini.*
 [antecedente al 17 luglio 1586]; appr. 17 luglio 1586; conf. 7 dicembre 1599; con agg. al 1599.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 10nn; mm. 305 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1618.
 Nel manoscritto la data dell'approvazione è scritta per errore « 1588 »: cfr. Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1501.
- 284 *Capitoli sopra delle accuse.*
 29 aprile 1607; conf. 11 febbraio 1613.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1727.

CERVO (IM)

- 285 [*Capitula circa damna*].
 12 ottobre 1516; aprr. 30 gennaio 1517; conf. 11 agosto 1569.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 7nn; mm. 305 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1373.
- 286 [*Ordini per il governo della comunità*].
 14 dicembre 1620.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1881.
- 287 [*Capitoli campestri*].
 23 febbraio 1629; aprr. 25 gennaio 1630; con agg. al 1630.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 5nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1881.
- 288 *Capitoli campestri*.
 23 febbraio 1629; aprr. 25 gennaio 1630; con agg. al 1630.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 8nn; mm. 310 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1938.
 GRENDI 51.
- 289 [*Capitoli campestri*].
 31 luglio 1644; aprr. 25 agosto 1644.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 300 x 220.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 56.
 RAGGIO 191.
- 290 [*Capitoli delle accuse*].
 21 agosto 1709; aprr. 9 giugno 1710.
 Ms. cart. sec. XVIII (1794); cc. 312-319; mm. 307 x 215.
 Biblioteca Durazzo Genova, *ms. B. V. 4*.
 FONTANA I, 315-316; PUNCUH 254.

CESIO (IM)

291 *Capitula ... Cexeni.*

8 febbraio 1344.

Ms. cart. sec. XVII (1622); cc. 19nn, 5b; mm. 305 x 220.

Biblioteca Apostolica Vaticana Città del Vaticano, *fondo Patetta* 854.

CHIAVARI (GE)

292 *Ordini reformati e regole per le quali si deve governare la comunità di Chiavari.*

6 agosto 1582; appr. 15 dicembre 1582.

Ms. cart. sec. XVI (1582); cc. 1nn, 21, 9b; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1463.

Allegata copia della primitiva stesura, con annotate le correzioni apportate a Genova.

293 *Ordini reformati e regole per le quali si deve governare la comunità di Chiavari.*

6 agosto 1582; appr. 15 dicembre 1582; conf. 7 dicembre 1587; con agg. al 1587.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 1nn, 48, 11b; mm. 210 x 150.

Archivio storico del Comune Genova, *ms.* 69.

294 *Statuti e ordini della magnifica Comunità di Chiavari.*

6 agosto 1582; appr. 15 dicembre 1582; conf. 22 aprile 1599; con agg. al 1609.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 1-52, 1b, 4nn, 2b, pp. 1-64, cc. 3nn, 3b; mm. 200 x 140.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. V. 2. 21.

295 *Ordini reformati e Regole per le quali si deve governare la Comunità di Chiavari.*

6 agosto 1582; appr. 15 dicembre 1582; conf. 6 giugno 1609; con agg. al 1721.

Ms. cart. secc. XVII (1688), XVIII (1722); cc. 34, 2nn; mm. 280 x 210.

Biblioteca della Società Economica Chiavari, *ms.* 3. Z. V. 8.

CHIAVARI (*segue*)

- 296 *Ordini riformati e Regole per le quali si deve governare la Comunità di Chiavari.*

6 agosto 1582; appr. 15 dicembre 1582; conf. 7 dicembre 1587; con agg. al 1721.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 43, 1b; mm. 300 x 210.

Biblioteca Universitaria Genova, *ms. C. V. 31.*

OLIVIERI 185; MANZONI I, 130; ROSSI 52; MANNO IV, 17611; FONTANA I, 326-327.

DEGLI ESPOSTI 112-114.

- 297 *Ordini riformati e regole per le quali si deve governare la Comunità di Chiavari.*

6 agosto 1582; appr. 15 dicembre 1582; conf. 7 dicembre 1587; con agg. al 1729.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2b, 59, 13b; mm. 340 x 245.

Biblioteca Comunale Santa Margherita Ligure, *ms. 150.*

CAMPANA 75-76.

- 298 *Ordini refformati e regole per le quali si deve governare la comunità di Chiavari.*

6 agosto 1582; appr. 15 dicembre 1582; con agg. al 1729.

Ms. cart. sec. XVIII (1776); cc. 1b, 35, 6b; mm. 310 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.

- 299 *Riforme alli ordini e leggi della comunità.*

8 novembre 1587; appr. 7 dicembre 1587.

Ms. cart. sec. XVI (1587); cc. 6nn, 2b; mm. 300 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1509.

- 300 *Riforma dei capitoli concernenti l'elezione de consigli, anziani et altri ufficii.*

16 luglio 1728; appr. 19 luglio 1728.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 10nn, 2b; mm. 295 x 215.

Biblioteca della Società Economica Chiavari, *ms. 3. J. VI. 27.*

CHIAVARI (*segue*)

- 301 *Riforma dei capitoli concernenti l'elezione de consigli, anziani ed altri ufficii.*

16 luglio 1728; appr. 19 luglio 1728; conf. 3 gennaio 1787.

Ms. cart. sec. XVIII (1787); cc. 7, 3b; mm. 285 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.

- 302 *Nuovo regolamento da stabilirsi per la comunità di Chiavari.*

[1766].

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 9nn, 1b; mm. 295 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 3325.

- 303 *Nuovo regolamento da stabilirsi per la comunità di Chiavari.*

[1766].

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 8nn, 1b, 1nn; mm. 290 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Camera* 1055.

CHIUSANICO (IM)

Vedi nn. 681-685.

CHIUSOLA (SESTA GODANO - SP)

- 304 [*Capitoli campestri*].

2 febbraio 1573; appr. 18 gennaio 1574.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 1b, 6nn, 1b; mm. 215 x 150.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1405.

- 305 [*Capitoli campestri*].

19 ottobre 1625.

Ms. cart. sec. XVII (1658); cc. 3nn, 1b; mm. 295 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.

CIPRESSA (IM)

Vedi anche n. 930.

306 *Capitula.*

7 novembre 1277.

Ms. perg. sec. XIII; c. 1; mm. 460 x 388.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 1510 (253).

CALVINI-SARCHI 87.

307 *Capitula villarum Cipresse et Trezoli.*

7 novembre 1277.

Ms. cart. sec. XVII.

Ms. non rintracciato.

ROSSI 53; MANNO IV, 18216; FONTANA I, 346.

Edizione: ROSSI 199-201; RICCI 51-53.

ROSSI, *Villa Regia* 387; CALVINI-SARCHI 84-87.

Copia manoscritta di mano di Girolamo Rossi: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 75c (LAMBOGLIA 75).

308 [*Capitoli politici*].

15 gennaio 1644.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 290 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 56.

Allegata una seconda copia di cc. 2nn.

Edizione: CALVINI, *Costarainera* 16-18.

309 *Capitoli delle accuse.*

[3 novembre 1725]; conf. 24 gennaio 1767.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 3nn; mm. 310 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 142.

310 *Capitoli delle accuse.*

3 novembre 1725; appr. 14 novembre 1726; conf. 25 maggio 1787; con agg. al 1726.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 5nn; mm. 314 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 3501.

CIVEZZA (IM)

Vedi n. 795-797.

COGOLETO (GE)

- 311 *Capitoli circa la maniera come si debbano fare gl'ufficiali di bailia et altro.*
20 febbraio 1641.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 300 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2038.

COLLA (COLDIRODI, SAN REMO - IM)

- 312 *Nuovo regolamento per la Magnifica Comunità e uomini della Colla.*
[antecedente al 7 febbraio 1753]; appr. 7 febbraio 1753.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 4nn; mm. 295 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 303.

Allegate due copie di cc. 2nn, 2b; 2nn.

- 313 *Nuovo regolamento per la Magnifica Comunità e uomini della Colla, in In difesa della magnifica università di S. Remo contro la Sentenza del Serenissimo Senato di Genova, pronunziata il I. febbrajo 1753 per la separazione di Colla, Villa del Distretto Sanremasco. Dissertazione.*
s.l., s.t., 1755.

[antecedente al 7 febbraio 1753]; appr. 7 febbraio 1753.

pp. 60-61 della seconda parte; 4°; mm. 251 x 197.

Biblioteca Universitaria Genova, 3. PP. II. 2bis.

Altri esemplari: Biblioteca Civica Berio Genova, F. Ant. Gen. C. 12; Biblioteca Reale Torino, E. 21 (30).

ROSSI 54; MANNO IV, 18393; FONTANA I, 367.

CALVINI, *Coldirodi* 29-30, 37.

- 314 *Reglement pro-visionel du Senat de Genes pour le gouvernement de la Bourgade de la Colla, in Essai sur les demelez de la Republique de Genes et de l'etat imperial de San Remo. Par le C. D. A. ***.* Basle, aux depens de la Compagnie, 1755.

[antecedente al 7 febbraio 1753]; appr. 7 febbraio 1753.

pp. 228-233; 8°; mm. 160 x 90.

Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. VIII. 31.

MANNO IV, 18392; FONTANA I, 367; SENATO VII, 76.

Testo italiano.

COMUNEGLIA (VARESE LIGURE - SP)

315 [*Capitoli campestri*].

27 maggio 1569; appr. 15 luglio 1569.

Ms. cart. sec. XVI (1569); cc. 4nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1373.

316 [*Capitoli campestri*].

27 maggio 1569; appr. 15 luglio 1569; conf. 28 settembre 1609; con
agg. al 1609.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 10nn; mm. 290 x 200.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1710.

Le aggiunte del 1609 riguardano anche il consolato di Torricella.

RAGGIO 179; GIUSTI 423-424.

317 [*Capitoli campestri*].

4 giugno 1628; appr. 9 giugno 1628.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn; mm. 290 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1859.

RAGGIO 179, 191.

CONSCENTE (CISANO SUL NEVA - SV)

318 *Statuti civili, e criminali di Conscente*. Torino, Appresso Luigi Pizzamiglio, 1623.

28 agosto 1622.

[8] 64 [4] p.; 4°; mm. 205 x 140.

Biblioteca del Senato Roma, *Statuti* 2441.

Altro esemplare: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 41.
ROSSI 54-55; MANNO IV, 18466; FONTANA I, 384-385; SENATO II, 268; LAMBOGLIA 41;
BEG I, 324.
COSTA; CALVINI, *Conscente* 347; BRACCIA 61; NOBERASCO, *Conscente* 295-299.

319 *Statuti civili e criminali di Conscente.*

28 agosto 1622; con agg. al 1756.

Ms. cart. sec. XVIII (1759); pp. 149-250; mm. 300 x 205.

Archivio storico ingauno Albenga, *Del Carretto* sc 9, c 1, n 7.

NOBERASCO, *Conscente* 296.

CORNICE (SESTA GODANO - SP)

320 [*Capitula*].

[antecedente al 6 marzo 1546]; appr. 6 marzo 1546.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 4nn; mm. 300 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1250.

CORNIGLIA (VERNAZZA - SP)

321 [*Capitoli campestri*].

23 agosto 1648; appr. 5 novembre 1648.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 295 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2140.

CORVARA (BEVERINO - SP)

322 *Capitula Communis Terre et Castri Corvarie.*

[antecedente al 23 settembre 1407]; appr. 23 settembre 1407.

Ms. perg. secc. XV, XVI; cc. 38; mm. 184 x 129.

British Library Londra, *Add.* 8565.

FONTANA I, 401-402.

323 *Capitula Communis Terre et Castri Corvarie.*

[antecedente al 23 settembre 1407]; appr. 23 settembre 1407.

Ms. perg. secc. XV, XVI; cc. 57.

Ms. non rintracciato.

FONTANA I, 401.

Edizione: CIMA; dell'indice delle rubriche: MAZZINI, *Statuto* 259-262.

Non essendo possibile una verifica diretta sulla fonte, per la data di approvazione si è riportata l'indicazione del manoscritto della British Library (cfr. n. 322), in quanto nell'edizione di Cima è riportato ora 18 ora 28 settembre.

324 [*Capitoli campestri*].

29 giugno 1608.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 1b; mm. 305 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1710.

Allegata una seconda copia di cc. 4nn.

325 [*Capitoli campestri*].

2 giugno 1611; appr. 12 luglio 1611.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 290 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1718.

326 [*Capitoli campestri*].

10 agosto 1611; appr. 2 settembre 1611.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1719.

327 [*Capitoli campestri*].

5 agosto 1619; appr. 11 settembre 1619.

Ms. cart. sec. XVII (1619); cc. 4nn; mm. 290 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1793.

Allegata una seconda copia di cc. 4nn.

328 [*Capitoli campestri*].

2 giugno 1624; appr. 12 giugno 1627.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 290 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1854.

COSIO (COSIO DI ARROSCIA - IM)

- 329 *Capitula ... castellanie Cuxii*.
 4 febbraio 1297; con agg. al 1368.
 Ms. perg. secc. XIV-XV; cc. 2nn, 22; mm. 260 x 195.
 Biblioteca Civica Camporosso, *fondo Doria* A. 5. 6.
 ROSSI 56-57; MANNO IV, 18591; FONTANA I, 402.
 Edizione: ROSSI, *Appendice* 46-91; GASTALDI II, 209-264.
 GASTALDI I, 214-223.
 I *Capitula castellaniae Cuxii* del 1297 sono relativi anche a Mendatica e Montegrosso.
- 330 [*Capitula castellaniae Cuxii*].
 4 febbraio 1297; con agg. al 1322.
 Ms. cart. sec. XVIII (1756); cc. 34; mm. 280 x 187.
 Archivio di Stato Torino, *Corte, Principato di Oneglia, Maro e Prelà* mazzo 16, n. 11/2.
 DUBOIN IX, 580; ROSSI 136 e *Appendice* 22; MANNO IV, 18591; FONTANA I, 402.
 Edizione: GASTALDI II, 265-297.
 I *Capitula castellaniae Cuxii* del 1297 sono relativi anche a Mendatica e Montegrosso.
- 331 *Capitula ... castellanie Cuxii*.
 4 febbraio 1297; conf. 13 gennaio 1326; con agg. al 1457.
 Ms. cart. sec. XVIII (1764); cc. 1nn, pp. 49-140; mm. 310 x 210.
 Biblioteca Civica Camporosso, *fondo Doria* A. 5. 5.
 ROSSI 57; FONTANA I, 402-403.
 I *Capitula castellaniae Cuxii* del 1297 sono relativi anche a Mendatica e Montegrosso.
- 332 *Statuti*.
 secc. XV-XVI.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 14; mm. 280 x 200.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 48.
 Riassunto in volgare di un testo in latino vigente nei primi anni del XVII secolo.

COSIO (*segue*)

333 [*Statuti riformati*].

13 giugno 1628; con agg. al 1762.

Ms. cart. sec. XVIII (1764); pp. 141-233; mm. 310 x 210.

Biblioteca Civica Camporosso, *fondo Doria* A. 5. 5.

ROSSI 57; FONTANA I, 402-403.

COSSERIA e CRUXFERREA (SV)

Vedi nn. 619-624.

CROCE DI SAVIGNONE (CROCEFIESCHI - GE)

334 *Consuetudine emfiteotico feudale del territorio del feudo imperiale della Croce di Savignone.*

16 agosto 1733; con agg. al 1745.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1b, 53, 6b; mm. 314 x 214.

Archivio di Stato Milano, *Feudi imperiali* 235.

Il testo presenta forti somiglianze con le consuetudini di Savignone (cfr. nn. 981-984) e con quelle di Cabella (cfr. Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 77/16, int. 4). Esisteva anche una stesura destinata solo a Mongiardino, di cui sono conservate solo poche pagine in Biblioteca Universitaria Genova, *ms. C. IX. 34*, cc. 107-114.

SISTO 158.

DEGO (SV)

335 *Statuta loci Degi.* Acqui, Apud Petrum Ioannem Calenzanum, 1620.

secc. XV-XVI.

8nn 56 p.; 4°; mm. 205 x 155.

Collezione privata Garessio.

DEIVA (DEIVA MARINA - SP)

336 *Capitoli campestri.*

12 aprile 1607; appr. 4 maggio 1610.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 295 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 37.

RAGGIO 172.

DEIVA (*segue*)

337 [*Capitoli campestri*].

12 aprile 1607.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 310 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1690.

DIANO (IM)

338 *Capitula Communis Diani*.

1363; con agg. al 1558.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 1-117, 165-173; mm. 270 x 205.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 22.

ROSSI 59; FONTANA I, 434; LAMBOGLIA 22.

Edizione: ROSSI, *Diano* 37-139; CALVINI, *Diano*.

LASAGNA, *Diano* II e III; BIANCHI 43-44, 49-86.

339 [*Capitoli politici*].

21 aprile 1564.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 10nn, 4b; mm. 305 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 13.

340 [*Capitoli politici*].

21 aprile 1564; appr. 19 giugno 1564; con agg. al 1569.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 10nn; mm. 305 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 31.

341 [*Capitoli politici*].

21 aprile 1564; appr. 19 giugno 1564; con agg. al 1569.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 175-184; mm. 270 x 205.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 22.

ROSSI 59; FONTANA I, 434; LAMBOGLIA 22.

Edizione: CALVINI, *Diano* 405-418.

DIANO (*segue*)

- 342 *Capitoli delle cause criminali riformati.*
 [antecedente al 3 agosto 1573]; appr. 3 agosto 1573.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 185-206; mm. 270 x 205.
 Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 22.
 ROSSI 59; FONTANA I, 434; LAMBOGLIA 22.
 Edizione: CALVINI, *Diano* 419-445.
- 343 *Capitoli delle cause criminali di Diano riformati.*
 [antecedente al 3 agosto 1573]; appr. 3 agosto 1573.
 Ms. cart. sec. XVII; pp. 649-688; mm. 305 x 200.
 Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. III. 4. 13.
 FONTANA I, 434-435.
- 344 [*Ordini e riforme*].
 15 novembre 1604.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 35nn, 2b, 1nn; mm. 305 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 30.
 Allegati estratti dagli statuti del 1363, del 1564 e memoriali dei diversi terzi.
- 345 *Ordini, e Riforme de Statuti di Diano.*
 15 novembre 1604.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 31nn, 9b; mm. 320 x 220.
 Biblioteca Comunale Santa Margherita Ligure, *ms.* 225.
 CAMPANA 135.
- 346 *Statutorum et novarum legum Dianensium volumen anni 1621 e 1622.*
 [30 aprile 1622].
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 5nn, 93, 3b; mm. 318 x 215.
 Archivio civico Diano Castello, *Archivio storico* 1. 1. 1.
 MALANDRA, *Imperia* 21.
 Testo volgare.

DIANO (*segue*)

- 347 *Statuti civili, criminali, e governo politico della mag. comunità di Diano*.
Genova, Per Giuseppe Pavoni, 1623.

30 aprile 1622.

[8] 179 [1] p.; fol.; mm. 286 x 203.

Biblioteca Universitaria Genova, 3. PP. VI. 26 (1).

Altri esemplari: Archivio di Stato Torino, *Corte*, *Biblioteca antica* T. V. 24; Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. Rari B. 53 (1) con glosse e aggiunte manoscritte dal 1641 al 1698; Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria Genova, FA 77.

DUBOIN IX, 581; MANZONI I, 163; ROSSI 60; MANNO V, 20054; FONTANA I, 433; SENATO II, 340-341; BEG I, 324; RUFFINI 337; MAIRA NIRI 295.

LASAGNA, *Diano* II, 8-9; BIANCHI, 45-48, 87-105; GRENDI 20.

DIANO MARINA (IM)

- 348 [*Capitoli per il governo economico*].

[antecedente al 12 ottobre 1769]; appr. 12 ottobre 1769; conf. 16 febbraio 1770.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn; mm. 305 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 141.

DOLCEACQUA (IM)

- 349 *Copia de capi de statuti municipali*.

9 ottobre 1426; conf. 19 maggio 1643; con agg. al 1592.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 19v-23v; mm. 350 x 247.

Archives Départementales des Alpes Maritimes Nizza, B 20.

Estratti dal testo latino.

- 350 *Bandi campestri*.

21 settembre 1758; appr. 6 dicembre 1758; conf. 17 dicembre 1759; con agg. al 1759.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 23v-43v; mm. 350 x 247.

Archives Départementales des Alpes Maritimes Nizza, B 20.

DOLCEDO (IM)

Vedi anche nn. 783-790.

- 351 [*Capitula circa damna*].
 27 marzo 1583; appr. 28 giugno 1583.
 Ms. cart. sec. XVI (1583); cc. 7nn, 3b; mm. 210 x 150.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1471.
- 352 [*Ordini e capitulationi per il governo della comunità*].
 [antecedente al 14 novembre 1613]; appr. 14 novembre 1613.
 Ms. cart. sec. XVII (1613); cc. 7, 1nn; mm. 300 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 58.
- 353 [*Capitoli campestri*].
 19 novembre 1628; appr. 3 ottobre 1629.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn; mm. 300 x 209.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1874.
- 354 *Capituli d'accuse per la comunità di Dolcedo*.
 1 settembre 1630; appr. 10 ottobre 1630.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 5nn; mm. 306 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1889.
- 355 *Capituli di accuse per la comunità di Dolcedo*.
 4 marzo 1635; appr. 25 settembre 1635.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 7, 3b, 1 foglio sciolto; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1954.
- 356 *Capitoli delle accuse per il terzo di S. Tomaso*.
 4 marzo 1635; appr. 25 settembre 1635; conf. 19 gennaio 1689; con
 agg. al 1646.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 6, 1nn; mm. 315 x 210.
 Archivio del Comune Dolcedo, *Archivio storico* 1.
 MALANDRA, *Imperia* 25.

DOLCEDO (*segue*)

- 357 *Capitoli dell'accuse per il terzo di S. Tomaso.*
 4 marzo 1635; appr. 25 settembre 1635; con agg. al 1667.
 Ms. cart. sec. XVIII; pp. 1-20 (della terza parte); mm. 212 x 165.
 Biblioteca Civica Imperia, *Ms. Arch.* 18.
- 358 *Capitoli delle accuse campestri della comunità di Dolcedo.*
 4 marzo 1635; appr. 25 settembre 1635; conf. 30 luglio 1709; con agg.
 al 1646.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1b, 2-8, 4b; acefalo; mm. 305 x 215.
 Archivio del Comune Dolcedo, *Archivio storico* 1.
 MALANDRA, *Imperia* 25.

ERLI (SV)

- 359 *Capitoli campestri.*
 3 agosto 1653; appr. 17 giugno 1655; conf. 6 settembre 1675.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 5nn, 1b; mm. 310 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 84.
 RAGGIO 177.

FALCINELLO (SARZANA - SP)

- 360 *Statuta Communis Falcinelli.*
 [1467-1468]; con agg. al 1539.
 Ms. perg. secc. XV, XVI; cc. 44; mutilo; mm. 335 x 225.
 Archivio di Stato Genova, *ms. membranacei* XXVI.
 SFORZA 21-22; MANZONI I, 170; ROSSI 62; MANNO V, 20460; FONTANA I, 455-456.
 RAGGIO 172.
- 361 *Statutum Magnificae communitatis Falcinelli, iurisdictionis Sarzanensis.*
 [1467-1468]; con agg. al 1701.
 Ms. cart. sec. XIX; pp. 134; mm. 312 x 233.
 Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 144.
 MANZONI I, 171; ROSSI 62; MANNO V, 20461; FONTANA I, 456; SENATO III, 20-22.

FALCINELLO (*segue*)

- 362 [*Capitula*].
 11 maggio 1500; appr. 23 maggio 1500.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 4nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Primi cancellieri di S. Giorgio* 49.
 Allegata una seconda copia di cc. 4nn, 2b.
- 363 *Capitula concessa per Magnificos dominos protectores Comperarum Sancti Georgii hominibus Falcinelli*.
 11 maggio 1500; appr. 23 maggio 1500; conf. 28 aprile 1542.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 95r-98v; mm. 310 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 649.
- 364 [*Bandi campestri*].
 23 agosto 1598.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 2nn; mm. 295 x 205.
 Archivio del Comune Sarzana, *Archivio storico, Curia di Falcinello* 48/246.
- 365 [*Capitoli campestri*].
 4 marzo 1606; appr. 14 marzo 1606.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 280 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 32.
 RAGGIO 172.

FEUDI DORIA (GE)

- Il testo dello statuto dei “Feudi Doria” è sostanzialmente identico, nonostante la diversità dei toponimi che compaiono nei frontespizi, per le località di Torriglia, Fontanarossa, Loano ed Ottone (PC); come “Statuto di Ottone” è stato pubblicato da MALASPINA.
- Altri esemplari con l'intestazione ad Ottone e con diverse aggiunte in Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 35 (LAMBOGLIA 35) e Biblioteca Civica Piacenza, *ms. comunali* 522.
- 366 *Statutum marchionatus Turriliae*.
 secc. XVI-XVII.
 Ms. cart. sec. XVII (1665); cc. 3b, 3nn, pp. 41, cc. 3b; mm. 300 x 210.

- Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 62/4, int. 3.
 SISTO 137-138.
 Testo volgare.
- 367 *Statuto del Marchesato di Torriglia.*
 secc. XVI-XVII.
 Ms. cart. sec. XVII (1665); cc. 2b, 1nn, pp. 54, cc. 4b; mm. 280 x 200.
 Biblioteca della Società Economica Chiavari, *ms.* 3. Y. IV. 26.
- 368 *Statutum Marchionatus Turriliae.*
 secc. XVI-XVII.
 Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 3b, 3nn, 1b, pp. 53, 6b, 2nn, 18b; mm. 300 x 210.
 Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 71/59, int. 1 A.
 Testo volgare.
- 369 *Statuti di Sua Eccellenza il Prencipe d'Oria per il buon governo de luogi ad esso sottoposti.*
 secc. XVI-XVII; con agg. al 1713.
 Ms. cart. sec. XVIII; c. 1nn, pp. 128, c. 1b, cc. 35nn, 2nn, 2b, 2nn; mm. 210 x 155.
 British Library Londra, *Add.* 8569.
 FONTANA II, 115; MANNO IX, 34051.
- 370 *Statutum Curiae Principatus Turriliae.*
 secc. XVI-XVII.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2b, 4nn, 35, 1nn, 4b; mm. 290 x 205.
 Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 62/4, int. 3.
 Testo volgare.
- 371 *Statuto, ed Ordini per la Giurisdizione di Fontanarossa.*
 secc. XVI-XVII; con agg. al 1780.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 3nn, 1b, pp. 1-55, cc. 56-72, 64nn, 2b; mm. 330 x 230.
 Collezione privata Giovanni Ghiglione Genova.
 URBANI 37-50.

FEUDI DORIA (*segue*)

372 *Statuto di Torriglia.*

secc. XVI-XVII.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2b, 1nn, 1b, 3nn, 2b, pp. 50; mm. 300 x 210.

Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 77/16, int. 5.

In Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 77/16, int. 3 (volume collettaneo di estratti statutari) a pp. 1-20 è conservato il testo di alcuni capitoli.

373 *Ordini, e costituzioni civili, e criminali, e tariffa di S. E. il Principe Gian Andrea III. D'Oria Landi per i suoi Feudi di Torriglia, Garbagna, Ottone, Carrega, S. Stefano, Loano, Stellanello, Gremiasco, e loro annessi.*
Genova, Nella Stamperia di Niccolò, e Paolo Scionico, 1736.

8 marzo 1736.

2b [14] 518 2b p.; 4°; mm. 215 x 165.

Biblioteca Universitaria Genova, 3. PP. I. 52.

Altri esemplari: Biblioteca Civica Berio Genova, F. Ant. Gen. B. 53; Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria Genova, FA 238; Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 75/55, int. 2; Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. VII. 27.

MANZONI I, 486; ROSSI 180; MANNO VIII, 30998; FONTANA III, 174-175; BEG II 291; SENATO VIII, 124.

CROSIGLIA 56-64; SISTO 154-156.

FEZZANO (SP)

Vedi n. 611.

FINALE (SV)

374 *Liber capitulorum Finarii.*

22 novembre 1311; appr. 6 agosto 1312; con agg. al 1545.

Ms. perg. secc. XIV, XVI; cc. 2nn, II-XXIV, 27nn, 1b; mm. 240 x 165.

Collezione privata Savona.

MORBIO 170; ROSSI 63; MANNO V, 20625; FONTANA I, 477-478.

375 *Volumen statutorum Finarii.*

22 novembre 1311; aprr. 6 agosto 1312; con agg. al 1613.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 11nn, 167; mm. 235 x 175.

Archivio Vescovile Savona, *Carte Silla* 51.

SILLA I, 317-318.

376 *Statuta, Decreta, et Ordines Marchionatus Finarii.* Mediolani, Ex typographia Palatina Io. Baptistae Malatestae, 1636.

22 novembre 1311; aprr. 6 agosto 1312; con agg. al 1623.

[10] 2b 126 4b [2] 76 p.; fol.; mm. 313 x 210.

Biblioteca del Senato Roma, *Statuti* 148.

Altri esemplari: Biblioteca Civica Berio Genova, *Brignole Sale* XVII. C. 40; Biblioteca Nazionale Braidense Milano, ZO. IV. 9.

BERLAN 40; MANZONI I, 184-185; ROSSI 63; MANNO V, 20620, 26022; FONTANA, I 477; SENATO III, 85-86; BEG I, 360; OTTO 138.

LASTIG, *Accomendatio*, 36-39; GARONI 121-193, 280-281.

La seconda parte ha un frontespizio proprio: *Giuramento di fedeltà, patenti, ordini, e privileggi per il stato di Finale, Doppo che Sua Maesta ne ha preso il possesso.*

Copie manoscritte dall'edizione: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 32 (LAMBOGLIA 32); Archivio di Stato Savona, *fondo miscellaneo* sn.

377 *Statuta, Decreta, et Ordines Marchionatus Finarii.* Mediolani, Ex typographia Ambrosii Ramellati, 1667.

22 novembre 1311; aprr. 6 agosto 1312; con agg. al 1623.

[10] 126 76 p; fol.; mm. 290 x 198.

Biblioteca Universitaria Genova, 3. PP. VI. 17.

Altri esemplari: Archivio di Stato Roma, *Statuti* 429; Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica*, T. VI. 4 e *Corte, Riviera Ponente*, cat. 12, mazzo 3, n. 29; Archivio Vescovile Savona.

DUBOIN IX, 582; BERLAN 40; MANZONI II, 197; ROSSI 63; MANNO V, 20621; FONTANA I, 477; BEG I, 453.

MESSEA 56-73.

La seconda parte ha un frontespizio proprio: *Giuramento di fedeltà, patenti, ordini, e privileggi per il stato di Finale. Doppo che Sua Maesta ne ha preso il possesso.*

FINALE (*segue*)

378 *Statuta Finarii*.

22 novembre 1311; appr. 6 agosto 1312; conf. 28 giugno 1714; con
agg. al 1714.

Ms. cart. sec. XIX (1802); cc. 2nn, pp. 334, cc. 2b; mm. 220 x 170.

Biblioteca Durazzo Genova, *ms.* B. III. 30.

Catalogo 215; FONTANA I, 478; PUNCUH 237.

379 *Statuta*.

[1449].

Ms. cart. sec. XV; cc. 22-48; mm. 285 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Marchesato di Finale* 85.

Secondo un'annotazione riportata in un antico inventario dell'Archivio di Stato di Genova (*ms.* 219, c. 45r) la data dello statuto dovrebbe essere 25 agosto 1449 e quella della sua approvazione 30 gennaio 1450.

MESSEA 74-77; SILLA I, 347-349; BRACCIA 66.

380 [*Reformationes*].

[successivo al 1546].

Ms. cart. sec. XVI; cc. 16, 1b; mm. 300 x 220.

Archivio di Stato Milano, *Statuti di altri comuni* I (fasc. 10).

FONTANA I, 478.

381 [*Capitoli per il buon governo del Marchesato del Finale*].

22 dicembre 1711.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1b, 4, 1nn; mm. 305 x 210.

Archivio di Stato Torino, *Corte, Riviera di Ponente*, cat. 12 marzo 1.

382 [*Capitoli per il buon governo del Marchesato del Finale*].

22 dicembre 1711.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 5, 1nn; mm. 307 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Marchesato di Finale* 37.

Edizione: MESSEA 112-121.

FINALE (*segue*)

- 383 [*Capitoli per il buon governo del Marchesato del Finale*]. s.l. [Milano?], s.t. [1711-1712?].
 22 dicembre 1711.
 [4] c.; fol.; mm. 304 x 206.
 Archivio di Stato Milano, *Feudi imperiali* 266.
 SILLA II, 641-643.

FOLLO (SP)

- 384 *Capitula et seu Statuta civilia et criminallia loci et communis Folli*.
 1578.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 16nn; mm. 305 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *fondo Gavazzo* 1, 245.
- 385 *Capitula et seu Statuta Civilia et Criminalia loci et communis Folli*.
 1578; appr. 6 luglio 1578; con agg. al 1708.
 Ms. cart. secc. XVI, XVIII; cc. 2nn, 28; mm. 204 x 140.
 Archivio del Comune Sarzana, *Archivio storico, Statuti* 45.
 SFORZA 25; MANZONI I, 189; ROSSI 64; MANNO V, 20787; FONTANA I, 483-484;
 PETACCO 120-121.
- 386 [*Capitoli politici*].
 2 febbraio 1603; appr. 22 aprile 1603.
 Ms. cart. sec. XVII (1603); cc. 2nn; mm. 295 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1656.
- 387 [*Capitoli campestri*].
 26 maggio 1610; appr. 16 giugno 1610.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 5nn; mm. 300 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1710.
 RAGGIO 161.

FOLLO (*segue*)

388 *Capitoli*.

4 luglio 1622.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 315 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1818.

FONTANAROSSA (GE)

Vedi nn. 366-373.

FRAMURA (SP)

389 *Regulae hominum et universitatis loci Framurae*.

[antecedente all'8 luglio 1476]; appr. 8 luglio 1476; conf. 15 marzo 1519.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 1b, 9nn; mm. 290 x 200.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 1648 (70).

390 [*Capitula*].

[antecedente all'8 luglio 1476]; appr. 8 luglio 1476; conf. 15 marzo 1573.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 6nn, 2b, 2nn; mm. 290 x 200.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1392.

Nel manoscritto è erroneamente riportata come data dello statuto il 1426. Allegata la traduzione in volgare (cc. 8nn).

391 [*Capitula circa damna*].

21 gennaio 1590; appr. 10 aprile 1590.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 6nn; mm. 300 x 105.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1536.

392 *Capitoli*.

[antecedente al 4 dicembre 1619]; appr. 4 dicembre 1619.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 6; mm. 240 x 170.

Archivio di Stato Genova, *fondo Gavazzo* 1, 241.

ROSSI, *Appendice* 19; MANNO V, 21034.

Per la data di approvazione cfr. Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1795.

GARLENDIA e PARAVENNA (SV)

- 393 *Statuta seu municipalia iura oppidorum Garlendae et Paravennae.*
 8 ottobre 1618; appr. 1 novembre 1618.
 Ms. cart. sec. XVII (1618); cc. 10nn, 22; mm. 300 x 200.
 Archivio storico ingauno Albenga, *Del Carretto*, *Garlenda* b. 17, n. 21.
- 394 *Statuta seu municipalia iura opidorum Garlendae et Paravennae.* Lodani,
 Typis Francisci Castelli, 1618.
 8 ottobre 1618; appr. 1 novembre 1618.
 88 p.; 4°; mm. 241 x 180.
 Biblioteca del Senato Roma, *Statuti* 3369.
 Altro esemplare: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 40.
 DUBOIN IX, 584; ROSSI 64; MANNO V, 21367; FONTANA II, 9-10; LAMBOGLIA 39; BSI 180;
 BRACCIA 63.
 Copie manoscritte dall'edizione: Archivio di Stato Torino, *Corte*, *Biblioteca antica* T.
 VIII. 29 e *Corte*, *Paesi per A e B*, mazzo G 3; Biblioteca Civica Camporosso, *fondo Do-*
ria A. 5. 9.
- 395 *Statuta seu municipalia iura opidorum Garlendae et Paravennae.*
 8 ottobre 1618; appr. 1 novembre 1618; con agg. al 1746.
 Ms. cart. sec. XVIII (1760); pp. 1-81; mm. 300 x 205.
 Archivio storico ingauno Albenga, *Del Carretto* sc 9, c 1, n 7.
- 396 *Statuta seu municipalia iura opidorum Garlendae et Paravennae.*
 8 ottobre 1618; appr. 1 novembre 1618; con agg. al 1746.
 Ms. cart. sec. XVIII (1768); pp. 6nn, 46, 8nn, 4b; mm. 300 x 215.
 Archivio storico ingauno Albenga, *Del Carretto*, *Garlenda* b. 16, n. 2.
- 397 *Statuta seu municipalia iura opidorum Garlendae et Paravennae nuper
 reformata et ampliata.* Genuae, Apud Ioannem Mariam Farronum, 1649.
 25 maggio 1628; con agg. al 1646.
 8 p.; 4°; mm. 200 x 140.
 Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 39.
 ROSSI 65; MANNO V, 21367; FONTANA II, 10; LAMBOGLIA 40.
 Testo volgare.

GARLENDIA e PARAVENNA (*segue*)

- 398 *Ampliatio statutorum Garlindae e [!] Paravennae*. Balestrini, Apud Cellae [!], 1685.

13 giugno 1685.

[3], 1b c.; 4°; mm. 198 x 130.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 39.

ROSSI 65; MANNO V, 21368; FONTANA II, 10; LAMBOGLIA 40.

Copia manoscritta dall'edizione: Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. VIII. 29.

- 399 [*Capitoli criminali*].

15 giugno 1746.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 5nn; mm. 200 x 140.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 39.

FONTANA II, 10; LAMBOGLIA 40.

- 400 [*Capitoli criminali*].

15 giugno 1746.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 79-87; mm. 210 x 145.

Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. VIII. 29.

FONTANA II, 10.

GAZZELLI (CHIUSANICO - IM)

Vedi nn. 681-685.

GAZZO (BORGHETTO D'ARROSCIA - IM)

Vedi anche nn. 569 e 1187-1195.

- 401 *Capitula campestris*.

28 marzo 1610; appr. 4 maggio 1610.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1709.

RAGGIO 181.

GAZZO (*segue*)

402 [*Capitoli campestri*].

7 giugno 1626; appr. 18 dicembre 1627.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 295 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1856.

GENOVA

403 [*Breve*], in F. FEDERICI, *Collettanei o sia fasti delle cose della Liguria*.
1143.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 40r-41v; mm. 360 x 250.

Archivio storico del Comune Genova, *ms. Brignole Sale* 104. F. 5.

404 [*Breve*], in F. FEDERICI, *Collettanei ... delle attioni illustri della Liguria*.
1143.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 47r-49v; mm. 430 x 295.

Archivio di Stato Genova, *ms.* 46.

405 [*Breve*], in G.B. CICALA, *Memorie della città di Genova*, t. I.
1143.

Ms. cart. sec. XVII; pp. 297-300; mm. 435 x 315.

Archivio storico del Comune Genova, *ms.* 438.

Edizione: HPM II, 241-252.

FONTANA II, 39.

406 *Statuta vetustissima*.

1143.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, 1-9; mm. 310 x 220.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. III. 2. 6.

Edizione: HPM II, 241-252; *Codice diplomatico*, I, 153-166; NICCOLAI 103-113.

CANALE, *Leggi* 141-142; LASTIG, *Entwicklungswege* 16-31; CALENDI DI TAVANI, I, 10-19;

PERI, *Genesi*; PERI, *Ordinamento*.

GENOVA (*segue*)

407 *Statuta vetustissima.*

1143.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 1-20; mm. 300 x 200.

Archivio storico del Comune Genova, *ms.* 1.

408 *Statuta vetustissima.*

1143.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1-20; mm. 290 x 200.

Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* B. III. 16.

OLIVIERI 163; NICCOLAI 94.

Copia manoscritta di N.C. Garoni: Biblioteca Civica A.G. Barrili Savona, *ms.* IX. III. 11. 15.

409 *Statuta vetustissima.*

1143.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1-12; mm. 200 x 150.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. II. 2. 29.

410 *Statuta vetustissima.*

1143.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 16nn; mm. 295 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 2737 A (7).

Regesto: LISCIANDRELLI 25.

Da identificare, forse, con la copia appartenuta all'avvocato G. Castellini e utilizzata da Raggio per l'edizione HPM II, 241-252.

411 *Statuta vetustissima.*

1143.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 12nn, 2b; mm. 295 x 200.

Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* B. VI. 34.

OLIVIERI 175; MANNO VI, 25408; NICCOLAI 94.

GENOVA (*segue*)

412 *Statuta vetustissima.*

1143.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 3-25; mm. 295 x 200.

Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 92. 5. 18 (I).

413 *Statuta vetustissima.*

1143.

Ms. cart. sec. XVIII (1784); cc. 1b, 2nn, pp. 36, cc. 3b; mm. 260 x 185.

Biblioteca Durazzo Genova, *ms.* B. VI. 16.

Catalogo 213; PUNCUH 298.

414 *Statuta vetustissima.*

1143.

Ms. cart. sec. XVIII (1784); cc. 2b, 17nn, 3b; mm. 285 x 200.

Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 1214, 1990.

415 *Leges reipublicae genuensis anni 1143.*

1143.

Ms. cart. sec. XIX; cc. 3nn, pp. 60, c. 1nn; mm. 215 x 150.

Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* B. II. 16.

NICCOLAI 94.

416 [*Breve compagne*].

1157.

Ms. perg. sec. XII; c. 1; mm. 665 x 530.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. Cf. 3, doc. 10.

ROSSI 68; FONTANA II, 30-31.

Edizione: OLIVIERI, *Serie* 176-194; BERTELOTTO 65-73; HPM XVIII, 5-14; *Codice diplomatico*, I, 350-359; NICCOLAI 115-125; AROMANDO 7-15.

LASTIG, *Entwickelungswege* 16-31; PERI, *Genesi*; PERI, *Ordinamento*.

GENOVA (*segue*)

417 [*Breve compagne*].

1161.

Ms. perg. sec. XII; c. 1; mm. 660 x 580.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 2737 A (12).

ROSSI 68; FONTANA II, 31.

Edizione: CIBRARIO, I, 315-326; parziale: OLIVIERI, *Serie* 176-194; NICCOLAI 115-125.

Regesto: LISCIANDRELLI 52.

LASTIG, *Entwicklungswege* 16-31.

418 [*Capitula*].

sec. XIII.

Ms. perg. secc. XIII-XIV; frammento di cc. 2; mm. 280 x 215.

Archives Municipales Nizza, BB 1.

Edizione: DATTA 263-277; DESIMONI, *Breve* 77-90.

DESIMONI, *Frammento* 91-109; LASTIG, *Entwicklungswege* 181-201; VITALE 11-12.

419 [*Capitula*].

sec. XIII.

Ms. perg. secc. XIII-XIV; frammento di c. 1; mm. 310 x 201.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 2737 A (46).

Regesto: LISCIANDRELLI 486.

420 [*Capitula*].

sec. XIII; con agg. al 1316.

Ms. perg. sec. XIV; cc. 1b, 51; mutilo; mm. 315 x 230.

Biblioteca Reale Torino, *St. P.* 291.

ROSSI 69; FONTANA II, 35.

Edizione dell'indice delle rubriche: CHIAUDANO, *Statuti*; dell'indice delle rubriche e di alcuni capitoli: PIERGIOVANNI, *Statuti* 252-277.

PROMIS 522-523; LASTIG, *Entwicklungswege* 180-181; CHIAUDANO, *Frammento* 151; PIERGIOVANNI, *Statuti* 27-30; SAVELLI, *Statuti* 9-11.

GENOVA (*segue*)

421 [*Capitula*].

sec. XIII; con agg. al 1316.

Ms. perg. sec. XIV; cc. 5nn, 78; mm. 231 x 151.

Biblioteca Reale Torino, *St. P.* 250.

Le cc. 5nn. e 1-3 sono conservate presso la Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* B. III. 34.

ROSSI 69; MANNO VI, 25411; FONTANA II, 36.

Edizione: PROMIS 549-780; parziale: CANALE, *Storia*, II, 313-325, 333-339, IV, 253-257; VITALE 35-56.

PARDESSUS VI, 582-595; DESIMONI, *Frammento* 103-105; LASTIG, *Entwickelungswege* 174-203; CARO 21-24; FALCO 133-135; CHIAUDANO, *Frammento* 151-159; PIERGIOVANNI, *Statuti* 30-81.

Una trascrizione ottocentesca di questo manoscritto (insieme a quella delle principali varianti di Biblioteca Reale Torino, *St. P.* 291 - cfr. n. 420) è conservata in Archivio storico del Comune Genova, *ms.* 994.

422 [*Magnum volumen capitulorum*].

sec. XIII.

Ms. perg. secc. XIII-XIV; frammento di cc. 2nn; mm. 240 x 145.

Biblioteca Apostolica Vaticana Città del Vaticano, *Vat. Lat.* 3762.

ROSSI 69-70.

Edizione: HPM XVIII, 26-28.

423 [*Magnum volumen capitulorum*].

sec. XIII.

Ms. perg. secc. XIII-XIV; frammento di cc. 2; mm. 510 x 370.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 2737 A (45).

ROSSI 69.

Edizione: HPM XVIII, 15-26; DESIMONI, *Documenti* 98-107.

Regesto: LISCIANDRELLI 485.

GENOVA (*segue*)

- 424 [*Regulae*].
 17 novembre 1363.
 Ms. perg. sec. XIV; cc. 7nn, 1b, 9-62; mm. 310 x 233.
 Archivio storico del Comune Genova, *ms.* 1769.
 ROSSI 71; FONTANA II, 36.
 Edizione: HPM XVIII, 243-388.
 PIERGIOVANNI, *Statuti* 101-127; SAVELLI, *Capitula* 453-460.
- 425 [*Capitula*].
 1375; con agg. al 1382.
 Ms. cart. sec. XIV; cc. 1nn, 70, 1b; mutilo del quinto libro; mm. 300 x 220.
 Archivio di Stato Genova, *ms.* 124.
 ROSSI 72; MANNO VI, 25413; FONTANA II, 36.
 DESIMONI, *Frammento* 105; PIERGIOVANNI, *Statuti* 279-296; SAVELLI, *Capitula* 461-462.
- 426 [*Capitula*].
 1375; con agg. al 1476.
 Ms. cart. sec. XIV (1390); cc. 1nn, 129; mutilo delle cc. 1 e 121; mm. 290 x 220.
 Archivio di Stato Genova, *ms.* 123.
 ROSSI 72; MANNO VI, 25412; FONTANA II, 36.
 DESIMONI, *Frammento* 105; PIERGIOVANNI, *Statuti* 279-296; SAVELLI, *Capitula* 461-462.
- 427 [*Volumen magnum capitulorum civitatis Ianuae*].
 29 marzo 1403; con agg. al 1406.
 Ms. cart. sec. XV; cc. 204, 176; 9b, 18, 9b; mutilo; mm. 292 x 220.
 Archives du Ministère des Affaires Etrangères Parigi, *Mémoires et Documents, Gênes* 15 e 16.
 In Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 500, a cc. 84-119 è conservato il fascicolo con le cc. originariamente numerate 487-522 (di cui bianche 84-92 [=487-495] e 110-119 [=513-522]) contenenti una parte dei capitoli criminali.
 ROSSI 73; FONTANA II, 36.
 Edizione parziale: HPM XVIII, 457-730.
 PIERGIOVANNI, *Statuti*, 141-154; SAVELLI, *Capitula* 475-483.

GENOVA (*segue*)

428 [*Capitula*].

[29 marzo 1403]; con agg. al 1414.

Ms. cart. sec. XV (1419-1423); cc. 202; mm. 290 x 210.

Archivio storico del Comune Genova, *ms. Brignole Sale* 103. B. 13.

Nel manoscritto è presente una stesura dei soli capitoli civili e criminali vicina a quella che era contenuta nel *Volumen magnum capitulorum* del 1403 (con in appendice le regole di Mercanzia), pur essendo stata composta (1419-1423) successivamente alla redazione del 1413 (da cui, quindi, ha tratto anche alcuni testi).

CHIAUDANO, *Frammento* 151-154; PIERGIOVANNI, *Statuti* 152-154; SAVELLI, *Capitula* 494-495.

429 [*Capitula*].

29 marzo 1403; con agg. al 1414.

Ms. cart. sec. XV; cc. 87; mm. 290 x 215.

Biblioteca Apostolica Vaticana Città del Vaticano, *fondo Patetta* 872.

Estratti dal *Volumen magnum capitulorum*, comprese le regole di Mercanzia (cc. 23v-45v) e di Gazaria (cc. 46r-81r).

430 [*Capitula*].

29 marzo 1403; con agg. al 1414.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 24nn; mm. 305 x 220.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 2737 B (2-3).

Estratti dal *Volumen magnum capitulorum*.

Regesto: LISCIANDRELLI 718, 722.

431 [*Regulae*].

31 ottobre 1413.

Ms. perg. sec. XV; cc. 2nn, 1b, 33; mm. 285 x 220.

Archivio di Stato Genova, *ms. membranacei* XC.

Conosciuto come *Decreta publici regiminis* in base al titolo posteriore, il manoscritto contiene in realtà un estratto delle *Regulae*, con alcune aggiunte non datate e i testi dei giuramenti secondo le formule in uso nella seconda metà del Quattrocento.

ROSSI 81-82; MANNO VI, 25428; FONTANA II, 38.

PIERGIOVANNI, *Sistema* 41; SAVELLI, *Capitula* 484.

GENOVA (*segue*)

432 [*Regulae*].

31 ottobre 1413.

Ms. perg. secc. XV-XVI; cc. 31-128; mm. 280 x 190.

Archivio di Stato Genova, *ms. tornati da Parigi* 19.

SAVELLI, *Capitula* 484.

433 [*Regulae*].

31 ottobre 1413; con agg. al 1522.

Ms. perg. sec. XVI; cc. 8nn, 126, 1b; mm. 290 x 220.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. II. 5. 9.

DESIMONI, *Frammento* 105; ROSSI 74; FONTANA II, 37.

434 [*Regulae*].

31 ottobre 1413.

Ms. cart. secc. XVI, XVII; cc. 1-129; mm. 362 x 243.

Biblioteca Reale Torino, *St. P.* 897.

FONTANA II, 37.

È presente un titolo di mano successiva: *Reformationes antiquae et Regulae M.D. Sincatorum proprie*.

435 [*Regulae*].

31 ottobre 1413; con agg. al 1522.

Ms. cart. secc. XVI, XVII; cc. 2nn, pp. 10, cc. 178; mm. 340 x 243.

Bibliothek des Bundesgerichtshofs Karlsruhe, Z R 3401.

È presente un titolo di mano successiva: *Reformationes antiquae et Regule M. D. Sincatorum proprie*.

436 [*Regulae*].

31 ottobre 1413; con agg. al 1499.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn, 1b, 154nn, 1b; mm. 340 x 240.

Archivio storico del Comune Genova, *ms. Brignole Sale* 108. E. 6.

FONTANA II, 38.

GENOVA (*segue*)

- 437 *Leges Reipublicae Genuensis latae anno 1413. Regulae proprie vocantur.*
 31 ottobre 1413; con agg. al 1522.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 9nn, 1-202; mm. 310 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *ms.* 133.
 ROSSI 74; MANNO VI, 25419; FONTANA II, 37.
- 438 [*Regulae*].
 31 ottobre 1413; con agg. al 1522.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1b, 3nn, 240, 45b; mm. 300 x 210.
 Biblioteca Civica Berio Genova, *ms. Brignole Sale* 103. B. 14 (9).
 FONTANA II, 37.
- 439 [*Regulae*].
 31 ottobre 1413; con agg. al 1522.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 91-304 (originariamente cc. 10nn, 201, 1b, 2nn); mm. 340 x 230.
 Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. III. 2. 10.
- 440 *Regulae.*
 31 ottobre 1413; con agg. al 1483.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 20-204; mm. 310 x 220.
 Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. III. 2. 6.
- 441 *Regulae.*
 31 ottobre 1413; con agg. al 1483.
 Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 7b, 6nn, 4b, 180, 7nn, 2b; mm. 300 x 205.
 Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* C. V. 19.
 OLIVIERI 164; MANNO VI, 25421; FONTANA II, 37.
- 442 *Regulae.*
 31 ottobre 1413; con agg. al 1483.
 Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 6b, 169, 7b; mm. 350 x 220.
 Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* B. VII. 13.
 OLIVIERI 164; MANNO VI, 25420; FONTANA II, 37.

GENOVA (*segue*)

443 *Regulae.*

31 ottobre 1413; con agg. al 1483.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, 196, 5b; mm. 210 x 150.

Archivio storico del Comune Genova, *ms.* 65.

MANNO VI, 25399; FONTANA II, 38.

444 *Leges Ianuensium editae Georgio Adurno duce.*

31 ottobre 1413; con agg. al 1483.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn, 265, 25b, 7nn; mm. 290 x 200.

Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* B. III. 16.

OLIVIERI 158; MANNO VI, 25417; FONTANA II, 36-37.

Edizione dell'indice delle rubriche: OLIVIERI 158-164.

445 *Regulae.*

31 ottobre 1413; con agg. al 1483.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 206; mm. 330 x 240.

Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. IV. 18.

FONTANA II, 37.

446 *Regulae.*

31 ottobre 1413; con agg. al 1483.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 14-162; mm. 300 x 210.

Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* C. V. 13.

OLIVIERI 166; MANNO VI, 25415; FONTANA II, 37.

447 *Leges Ianuensium edite Georgio Adurno duce.*

31 ottobre 1413; con agg. al 1483.

Ms. cart. sec. XVIII; c. 1nn, pp. IX, 257, cc. 2b; mm. 300 x 200.

Archivio storico del Comune Genova, *ms.* 1.

Nel manoscritto l'ultima aggiunta riporta la data errata "1485".

GENOVA (*segue*)

448 *Regulae.*

31 ottobre 1413; con agg. al 1483.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 17-248, 263-269; mm. 200 x 150.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. II. 2. 29.

449 *Leges anni 1413.*

31 ottobre 1413; con agg. al 1483.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1b, 179; mm. 290 x 200.

Biblioteca della Corte d'Appello Torino, C. 21. II. 1.

Questo manoscritto e quello conservato alla Biblioteca Civica U. Mazzini La Spezia, (cfr. n. 450) sono di mano dello stesso copista.

450 *Leges anni 1413.*

31 ottobre 1413; con agg. al 1483.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1b, 1nn, 189, 1b; mm. 295 x 205.

Biblioteca Civica U. Mazzini La Spezia, *Archivio storico del Comune* 1.

Questo manoscritto e quello conservato alla Biblioteca della Corte d'Appello Torino (cfr. n. 449) sono di mano dello stesso copista.

451 *Regulae.*

31 ottobre 1413; con agg. al 1483.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 1-568; mm. 292 x 205.

Archivio di Stato Torino, *Corte, Raccolta Lagomarsino* vol. 1.

Nel manoscritto l'ultima aggiunta riporta la data errata "1485".

452 *Regulae.*

31 ottobre 1413; con agg. al 1483.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 247, 2b; mm. 325 x 230.

Archivio di Stato Genova, *Biblioteca ms.* 1.

GENOVA (*segue*)

- 453 [*Regulae*].
 31 ottobre 1413; con agg. al 1483.
 Ms. cart. sec. XVIII; pp. 374, 28b; mm. 240 x 165.
 Archivio storico del Comune Genova, *ms.* 91.
 FONTANA II, 37.
- 454 *Regulae*.
 31 ottobre 1413; con agg. al 1483.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2b, 169, 2b; mm. 333 x 210.
 Archivio Durazzo Giustiniani Genova, *ms.* AA. IV. 14 (segnatura provvisoria).
- 455 *Regulae*.
 31 ottobre 1413; con agg. al 1483.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 296; mm. 300 x 205.
 Biblioteca Reale Torino, *St. P.* 459.
 FONTANA II, 37.
- 456 *Regulae*.
 31 ottobre 1413; con agg. al 1483.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 197, 3b, 10nn; mm. 295 x 200.
 Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* C. IV. 32.
 MANNO VI, 25418; FONTANA II, 37.
- 457 *Regulae*.
 31 ottobre 1413; con agg. al 1483.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 153; mm. 311 x 213.
 Biblioteca Civica Vercelli, *ms.* 137.
 ORDANO 137.
- 458 *Leges, seu Regulae Communis Ianuae*.
 31 ottobre 1413.
 Ms. cart. sec. XVIII; c. 1nn, pp. 369; mm. 295 x 200.
 Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 92. 5. 18 (IV).

GENOVA (*segue*)

- 459 *Regulae*.
 31 ottobre 1413; con agg. al 1483.
 Ms. cart. sec. XVIII (1791); pp. 389, 2b; mm. 300 x 200.
 Archivio Durazzo Giustiniani Genova, *ms.* AA. VII. 4 (segnatura provvisoria).
- 460 [*Capitula*].
 9 dicembre 1413; con agg. al 1457.
 Ms. perg. sec. XV; cc. 9b, 2nn, 103, 3nn, 10b; mm. 345 x 275.
 Archivio di Stato Genova, *ms. membranacei* LXXXIV.
 ROSSI 80; MANNO VI, 25424; FONTANA II, 38.
 DESIMONI, *Frammento* 105; PIERGIOVANNI, *Statuti* 164; SAVELLI, *Capitula* 491-492.
- 461 [*Capitula*].
 9 dicembre 1413; con agg. al 1449.
 Ms. perg. sec. XV; cc. 1-127v; mm. 235 x 182.
 Biblioteca Reale Torino, *St. P.* 610.
 ROSSI 75-80; MANNO VI, 25423; FONTANA II, 38.
 Edizione parziale dell'indice delle rubriche: ROSSI 75-79.
 LASTIG, *Entwickelungswege* 205; CHIAUDANO, *Frammento* 154; PIERGIOVANNI, *Statuti* 164; SAVELLI, *Capitula* 496.
- 462 [*Capitula*].
 9 dicembre 1413; con agg. al 1414.
 Ms. cart. sec. XV; cc. 1b, 10nn, 37-216, 3nn; mutilo; mm. 290 x 210.
 Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. IV. 12.
 FONTANA II, 36.
 SAVELLI, *Capitula* 496.
- 463 [*Capitula*].
 [9 dicembre 1413]; con agg. al 1431.
 Ms. cart. sec. XV; cc. 133nn; mutilo; mm. 270 x 190.
 Sezione dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri Albenga, *Carte Cepollini* (in corso di riordino).

GENOVA (*segue*)

- 464 *Capitula Civilia et Criminalia Communis Ianue.*
 9 dicembre 1413; con agg. al 1416.
 Ms. cart. sec. XV; cc. 12nn, 2b, 4-95; mm. 290 x 210.
 Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* B. VI. 13.
 OLIVIERI 164-165; MANNO VI, 25422; FONTANA II, 38.
 PIERGIOVANNI, *Statuti* 163; SAVELLI, *Capitula* 496.
- 465 [*Capitula*].
 9 dicembre 1413; con agg. al 1428.
 Ms. cart. sec. XV (1447); cc. 4nn, 2b, 124, 3b; mm. 285 x 210.
 Archivio storico del Comune Genova, *ms.* 75.
 MANNO VI, 25400; FONTANA II, 37.
 PIERGIOVANNI, *Statuti* 165; SAVELLI, *Capitula* 495.
- 466 [*Capitula*].
 9 dicembre 1413; con agg. al 1440.
 Ms. cart. sec. XV (1465); cc. 2, 192; mm. 270 x 187.
 Biblioteca Durazzo Genova, *ms.* B. VI. 11.
Catalogo 127; ROSSI 74; MANNO VI, 25409; FONTANA II, 36; PUNCUH 293-294.
 PIERGIOVANNI, *Statuti* 166; SAVELLI, *Capitula* 496.
- 467 *Capitula civilia et criminalia.*
 9 dicembre 1413; con agg. al 1457.
 Ms. cart. sec. XV; cc. 182; mm. 285 x 215.
 Biblioteca Nazionale Napoli, *ms.* III. A. 28.
 FONTANA II, 38; SAVELLI, *Capitula* 495.
- 468 [*Capitula*].
 [9 dicembre 1413]; con agg. al 1496.
 Ms. cart. sec. XV; frammento di cc. 122-123, 141-162; mm. 275 x 205.
 Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 353.
 SENATO III, 277.

GENOVA (*segue*)

469 *Statuta Civilia et Criminalia.*

9 dicembre 1413; con agg. al 1483.

Ms. cart. secc. XVIII-XIX; cc. 10, pp. 304, cc. 9, pp. 217; mm. 332 x 235.

Biblioteca Civica Siena, *ms.* K. II. 46.

Nella seconda parte aggiunte relative anche alle colonie orientali.

SAVELLI, *Capitula* 496.

470 *Statuta et decreta Communis Genuae.* Bologna, Caligula Bazalerio, 1498.

9 dicembre 1413; con agg. al 1494.

[6] 87 1b 29 1nn c.; fol.; mm. 300 x 215.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. XI. 5. 25.

BERLAN 47; MANZONI I, 205-206; ROSSI 82-83; MANNO VI, 25301; FONTANA II, 17; SENATO III, 279-280; IGI 4211; MARCHINI 138; IISTC is00714000.

PARDESSUS IV, 420-421; LASTIG, *Entwicklungswege* 207-209; PIERGIOVANNI, *Statuti* 159-162; SAVELLI, *Capitula* 496-499.

471 *Statuta, & Decreta Communis Genuae.* Venetiis, Apud Dominicum Nicolinum, 1567.

9 dicembre 1413; con agg. al 1494.

[11] 1b 160 c.; fol.; mm. 310 x 210.

Biblioteca Civica Berio Genova, *Brignole Sale* XVI. D. 74.

Altri esemplari: Biblioteca Universitaria Genova, 2. G. Vbis. 29; Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria Genova, FA 63; Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. VI. 7.

DUBOIN IX, 584; BERLAN 47; MANZONI I, 206; ROSSI 83; MANNO VI, 25302; FONTANA II, 18; SENATO III, 280; OTTO 154.

Di questa edizione vi è anche un secondo stato che nel colophon riporta 1566: Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 4. 24.

L'ultima aggiunta riporta la data errata "1444".

GENOVA (*segue*)

472 *Regularum* [!].

31 dicembre 1442; con agg. al 1444.

Ms. cart. sec. XV; cc. 2nn, 41, 4nn; mm. 295 x 220.

Archivio di Stato Genova, *ms.* 136.

ROSSI 80; MANNO VI, 25426; FONTANA II, 38.

PIERGIOVANNI, *Sistema* 24-41.

Copia manoscritta a cura di Stefano Lagomarsino (fine XVIII-inizi XIX): Archivio di Stato Torino, *Corte, Raccolta Lagomarsino*, vol. 1, pp. 583-751.

473 *Regulae*.

31 dicembre 1442; con agg. al 1444.

Ms. cart. sec. XVII; pp. 206-239; mm. 310 x 220.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. III. 2. 6.

ROSSI 80.

PIERGIOVANNI, *Sistema* 24-41.

474 *Regulae*.

31 dicembre 1442; con agg. al 1444.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 58; mm. 290 x 210.

Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* B. III. 11.

OLIVIERI 165-166; ROSSI 80; MANNO VI, 25425; FONTANA II, 38.

PIERGIOVANNI, *Sistema* 24-41.

Il manoscritto è irreperibile, consultabile il microfilm.

475 *Regularum* [!].

31 dicembre 1442; con agg. al 1444.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1b, 71nn, 6b; mm. 290 x 200.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. VII. 4. 54.

476 *Regulae*.

31 dicembre 1442; con agg. al 1444.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 128; mm. 295 x 200.

Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 92. 5. 18 (V).

GENOVA (*segue*)

477 *Reformationes officiorum.*

28 novembre 1506.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 11; mutilo; mm. 310 x 220.

Archivio di Stato Genova, *ms.* 137.

ROSSI 84.

PACINI, *Economia* 49-54; SAVELLI, *Problema* 333-337.

Copia manoscritta di metà del sec. XVII in G.B. CICALA, *Memorie della città di Genova*, Archivio storico del Comune Genova, *ms.* 443, pp. 120-122.

478 [*Leges*].

10 aprile 1528.

Ms. cart. sec. XVI (1528); cc. 6nn; mm. 300 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 1649 (101).

PACINI, *Presupposti* 296.

479 *Leges atque sanctiones Reipublicae Genuensis.*

10 aprile 1528; appr. 15 aprile 1528.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 1nn, 15; mm. 345 x 250.

Archivio di Stato Genova, *ms.* 127.

ROSSI 84; MANNO VI, 25431; FONTANA II, 41.

480 [*Leges*].

10 aprile 1528; appr. 15 aprile 1528.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 1-16; mm. 362 x 243.

Biblioteca Reale Torino, *St. P.* 896.

FONTANA II, 39.

481 *Leges atque sanctiones Reipublicae Genuensis.*

10 aprile 1528; appr. 15 aprile 1528.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 1-15; mm. 350 x 245.

Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 274.

FONTANA II, 39; SENATO III, 281-282.

GENOVA (*segue*)

- 482 *Leges atque sanctiones.*
 10 aprile 1528; appr. 15 aprile 1528.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 1-17; mm. 345 x 250.
 Archivio di Stato Genova, *Biblioteca ms. 2.*
- 483 *Leges atque sanctiones.*
 10 aprile 1528; appr. 15 aprile 1528.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 1-16; mm. 300 x 220.
 Archivio storico del Comune Genova, *ms. Brignole Sale 105. D. 3.*
- 484 *Leges atque sanctiones.*
 10 aprile 1528.
 Ms. cart. sec. XVI; pp. 1-48; mm. 290 x 205.
 Archivio storico del Comune Genova, *ms. 88.*
- 485 *Leges atque sanctiones Reipublice Genuensis.*
 10 aprile 1528; appr. 15 aprile 1528.
 Ms. cart. secc. XVI-XVII; cc. 1-9nn; mm. 360 x 255.
 Biblioteca Durazzo Genova, *ms. A. VII. 3.*
Catalogo 126; MANNO VI, 25442; FONTANA II, 43; PUNCUH 146-147.
- 486 *Reformationes novae.*
 [11 ottobre 1528]; con agg. al 1530.
 Ms. perg. sec. XVI; cc. 2nn, 87; mm. 310 x 245.
 Archivio di Stato Genova, *ms. tornati da Parigi 8.*
 Si tratta di uno dei manoscritti più completi: include la decretazione dei dodici riformatori successiva all'ottobre, fino al 1530, comprese le *Constitutiones Rotae.*
 Per la datazione cfr. G. SALVAGO, *Historie di Genova*, Facoltà di Economia, Genova, *Archivio Doria*, sc. 646, n. 1, c. 44v.

GENOVA (*segue*)

- 487 *Novae reformationes*.
 [11 ottobre 1528]; con agg. al 1531.
 Ms. perg. sec. XVI; cc. 129-172; mm. 280 x 190.
 Archivio di Stato Genova, *ms. tornati da Parigi* 19.
 Le cc. 158-172 sono cartacee.
- 488 *Novae reformationes, in Liber iurium IV*.
 [11 ottobre 1528]; con agg. al 1529.
 Ms. perg. sec. XVI; cc. 6r-22v; mm. 425 x 305.
 Archivio di Stato Genova, *Liber iurium IV*.
- 489 *Reformationes novae*.
 [11 ottobre 1528]; con agg. al 1529.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 16-49; mm. 350 x 245.
 Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 274.
 FONTANA II, 39; SENATO III, 281-282.
- 490 *Reformationes Novae*.
 [11 ottobre 1528]; con agg. al 1529.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 21v-62v; mm. 345 x 250.
 Archivio di Stato Genova, *Biblioteca ms.* 2.
- 491 *Reformationes novae*.
 [11 ottobre 1528]; con agg. al 1529.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 18-62; mm. 362 x 243.
 Biblioteca Reale Torino, *St. P.* 896.
 FONTANA II, 39.
- 492 *Novae reformationes*.
 [11 ottobre 1528]; con agg. al 1529.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 17r-56v; mm. 300 x 220.
 Archivio storico del Comune Genova, *ms. Brignole Sale* 105. D. 3.

GENOVA (*segue*)

- 493 *Reformationes novae*.
 [11 ottobre 1528]; con agg. al 1529.
 Ms. cart. sec. XVI; pp. 51-175; mm. 290 x 205.
 Archivio storico del Comune Genova, *ms.* 88.
 PACINI, *Presupposti* 327-346.
- 494 *Le leggi et Riforme della Eccelsa Republica di Genova* [traduzione di Antonio Terminio].
 [11 ottobre 1528].
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 8b, 60nn, 8b; mm. 240 x 175.
 Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 38/42, int. 2.
- 495 *Leggi ordinate da i dodici riformatori dell'eccelsa Republica genovese* [traduzione di Antonio Terminio].
 [11 ottobre 1528].
 Ms. cart. sec. XVI (1600); cc. 2b, 83nn, 3b; mm. 240 x 165.
 Biblioteca della Società Economica Chiavari, *ms.* 3. Y. IV. 17.
- 496 *Reformationes novae*.
 [11 ottobre 1528]; con agg. al 1529.
 Ms. cart. secc. XVI-XVII; cc. 2nn, 1-36; mm. 360 x 255.
 Biblioteca Durazzo Genova, *ms.* A. VII. 3.
Catalogo 126; MANNO VI, 25442; FONTANA II, 43; PUNCUH 146-147.
- 497 *Le leggi et riforme della Eccelsa Republica di Genova, fatte da dodici prestantissimi cittadini di quella, l'anno M. D. XXVIII*. Pavia, Appresso Girolamo Bartoli, 1575.
 [11 ottobre 1528]; con agg. al 1529.
 [2] 33 [1] c.; 4°; mm. 200 x 150.
 Biblioteca Universitaria Genova, 3. PP. I. 30.
 Altri esemplari: Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. A. I. 5. 27; Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 3. 10.
 GIULIANI 136; MANZONI I, 210-211; ROSSI 84; MANNO VI, 25306; FONTANA II, 18; SENATO III, 282-283.
 PIERGIOVANNI, *Senato* 242; SAVELLI, *Publicistica* 87, 102-103.

GENOVA (*segue*)

- 498 *Criminalium iurium civitatis genuensis libri duo*.
 [21 giugno 1556].
 Ms. cart. sec. XVI (1556); cc. 1nn, 1b, 12, pp. 196, cc. 2nn, 4b; mm. 315 x 220.
 Archivio di Stato Genova, *ms.* 138.
 ROSSI 86; MANNO VI, 25452.
 Copia di cancelleria contenente testi cassati e non ripresi nelle edizioni.
- 499 *Criminalium iurium civitatis genuensis libri duo*. Genuae, Cura et diligentia Antonii Beloni, 1557.
 [21 giugno 1556].
 [12] 90 [2] p.; fol.; mm. 335 x 245.
 Biblioteca Civica Berio Genova, *Brignole Sale* XVI. D. 137.
 Altri esemplari: Biblioteca Civica Berio Genova, m. r. A. III. 5. 9; Biblioteca Università Genova, 4. DD. IX. 98.
 GIULIANI 98; MANZONI I, 209; ROSSI 86; MANNO VI, 25331; FONTANA II, 24; SENATO III, 284-285; CARTAREGIA 62.
 Benché questi statuti fossero approvati nel giugno del 1556, l'entrata in vigore fu rinviata fino al 1° giugno 1558: cfr. il testo del decreto nell'edizione del 1573 (n. 500), pp. 114-115.
- 500 *Criminalium iurium civitatis genuensis libri duo. Cum additione plurium Decretorum*. Genuae, Apud Christophorum Bellonum, 1573.
 21 giugno 1556; con agg. al 1562.
 [8] 120 [10] 2b p.; fol.; mm. 285 x 200.
 Biblioteca Universitaria Genova, 4. EE. VIII. 36.
 Altri esemplari: Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. V. 17; Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 4. 24 (II).
 GIULIANI 128-129; MANZONI I, 209; ROSSI 87; MANNO VI, 25305; FONTANA II, 18; SENATO III, 285-286; OTTO 155; CARTAREGIA 124.
- 501 *Delli statuti criminali di Genova, Libri dui. Aggiuntovi le leggi criminali fatte l'anno 1576, e i decreti, e deliberationi fatte prima, e poi in simili materie, et nella fine il bando, o prohibitione delle armi*. Genova, Appresso Girolamo Bartoli, 1590.
 21 giugno 1556; con agg. al 1588.

[16] 176 10 2b 11-25 1b p.; fol.; mm. 305 x 210.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. Gen. D. III. 2/19.

Altri esemplari: Biblioteca Universitaria Genova, 4. EE. VIII. 15; Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria Genova, FA 68; Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 4. 12 (II); Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. V. 15.

DUBOIN IX, 584; BERLAN 48; GIULIANI 219; MANZONI I, 210; ROSSI 88; MANNO VI, 25312; FONTANA II, 20; SENATO III, 286; BEG I, 186; OTTO 156.

Il secondo fascicolo A⁶, di pp. 10, 2b, è costituito da: *Alcune riforme, o capitoli circa la giustizia criminale di Genova*, snt (ma sempre Genova, G. Bartoli, 1587 o 1588: cfr. GIULIANI 374).

502 *Criminalium Iurium Civitatis Genuae, Libri Duo. Cum additione plurium decretorum, legum, proclamatum, et aliorum in dicta materia conditorum. Genuae, Apud Iosephum Pavonium, 1603.*

21 giugno 1556; con agg. al 1603.

[8] 192 [8] p.; fol.; mm. 284 x 204.

Musei Civici, Biblioteca di storia dell'arte Genova, *Brignole Sale* O. 9. 14.

Altri esemplari: Biblioteca Franzoniana Genova, XXI. B. 195; Biblioteca Civica U. Mazzini La Spezia, M. 3. 3. 13; Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, IV. D. 21.

BERLAN 48; MANZONI I, 210; ROSSI 88; MANNO VI, 25317; FONTANA II, 21; SENATO III, 291-292; BEG I, 236; RUFFINI 53; MAIRA NIRI 23.

In tutti gli esemplari riscontrati il fascicolo P è sostituito da *Grida, e proibitione d'armi*, Genova, Appresso Giuseppe Pavoni, 1603 (cfr. RUFFINI 54) con conseguente correzione a mano della numerazione delle pagine.

503 *Criminalium iurium civitatis Genuae. Libri Quatuor. Quibus addita sunt armorum proclamata. Decreta ad eandem materiam pertinentia. Alia respicientia diversas materias. Genuae, Apud Iosephum Pavonem, 1616.*

21 giugno 1556; con agg. al 1616.

[12] 362 [10] p.; fol.; mm. 297 x 205.

Biblioteca Universitaria Genova, 3. O. IV. 24.

Altri esemplari: Archivio di Stato Genova, 84. L. IX. 12; Biblioteca Civica Berio Genova, *Brignole Sale* XVII. C. 14; Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 4. 31 (II); Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. IV. 19.

BERLAN 48; MANZONI I, 210; ROSSI 88; MANNO VI, 25324; FONTANA II, 23; SENATO III, 286-287; BEG I, 297; RUFFINI 240; MAIRA NIRI 200.

GENOVA (*segue*)

504 [*Leges novae*].

10 marzo 1576.

Ms. cart. sec. XVI (1576); cc. 2b, 52, 2b; mm. 340 x 230.

Archivio di Stato Genova, *Biblioteca ms.* 5.

Esemplare con sottoscrizioni autografe del cardinale Giovanni Morone, Pietro Fauno Costacciaro, Carlos de Borja duca di Gandia e Juan de Idiáquez.

505 *Leges Novae Reipublicae Genuen. A Legatis Summi Pontificis, Caesaris, et Regis catholici ... conditae.* Genuae, Apud Marcum Antonium Bello-num, 1576.

10 marzo 1576.

47 [1] c.; fol.; mm. 285 x 210.

Biblioteca Universitaria Genova, 4. DD. IX. 99.

Altri esemplari: Archivio di Stato Genova, 84. L. IX. 6; Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. A. IV. 2. 16 e *Brignole Sale* XVI. D. 137; Biblioteca Reale Torino, *St. It.* 186.

GIULIANI 138-139; MANZONI I, 211; ROSSI 87; MANNO VI, 25307; FONTANA II, 19; SENATO III, 288-289; OTTO 157; SAVELLI, *Repubblica* 212; CARTAREGIA 137.

Molti esemplari sono legati con un allegato a stampa di pp. 8 contenente le *Declarationes factae anno MDLXXVI die XXIII. maii. in leges Reipublicae genuensis noviter factas*, snt (ma sempre Genova, M. A. Bellone).

506 *Leges Novae Reipublicae Genuensis.* Mediolani, Apud Antonium de Antoniis, 1576.

10 marzo 1576.

49 [3] c.; 4°; mm. 200 x 145.

Biblioteca Universitaria Genova, 3. S. II. 12.

Altri esemplari: Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. A. III. 2. 25; Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 3. 1.

BERLAN 47; MANZONI I, 211; ROSSI 87; MANNO VI, 25307; FONTANA II, 19; SENATO III, 289; SAVELLI, *Repubblica* 212.

Esiste anche una seconda emissione con l'indicazione sul frontespizio "Apud Paulum Gottardum Pontium": Biblioteca Nazionale Napoli, *Statuti* 469/1.

GENOVA (*segue*)

- 507 *Nuove leggi de la Republica di Genova ... tradotte dal signor Giovanpavolo Pianta*. Napoli, Appresso Gioseppo Cacchio dall'Aquila, 1577.

10 marzo 1576.

[4] 2-26 [1] c.; fol.; mm. 280 x 195.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. C. IV. 2. 21.

Altri esemplari: Archivio storico del Comune Genova, *ms.* 278; Biblioteca Comunale S. Margherita Ligure Arm VIII 10.

MANZONI I, 211; ROSSI 87; MANNO VI, 25308; FONTANA II, 19; SENATO III, 289; MANZI 96-97; BEG I, 123-124; SAVELLI, *Repubblica* 212.

- 508 *Leges novae*, in P. BIZZARRI, *Senatus populique genuensis rerum domi forisque gestarum historiae atque annales*. Antverpiae, Ex officina Christophori Plantini, 1579.

10 marzo 1576.

I-XXXV p. (della seconda parte); fol.; mm. 340 x 220.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. A. III. 6. 3.

Altri esemplari: Biblioteca Universitaria Genova 4. AA. X. 41; Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria Genova, FA 112.

MANNO VI, 25307; FONTANA II, 19.

- 509 *Leggi nuove della Republica di Genova, con le dichiarazioni, e gionte, riposte à suoi luoghi. Ultimamente ristampate insieme col testo latino*. Genova, s. t. [Antonio Roccatagliata], 1584.

10 marzo 1576; con agg. al 1584.

[8] 214 [10] p.; 8°; mm. 160 x 110.

Biblioteca Universitaria Genova, 3. OO. IV. 9.

Altri esemplari: Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. D. I. 1. 7; Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria Genova, FA 30; Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 3. 14.

BERLAN 48; GIULIANI 165; MANZONI I, 211; ROSSI 87; MANNO VI, 25309; FONTANA II, 20; SENATO III, 289-290; BEG I, 152; SAVELLI, *Repubblica* 212; OTTO 158.

GENOVA (*segue*)

- 510 *Genuensis Reipublicae Leges anni MDLXXVI. Cum declarationibus, additionibus, et reformationibus ab eo anno in MDCXVI. factis.* Genuae, Apud Iosephum Pavonem, 1617.

10 marzo 1576; con agg. al 1616.

[4] 164 [12] p.; fol.; mm. 298 x 205.

Biblioteca Universitaria Genova, 3. PP. VI. 12.

Altri esemplari: Archivio di Stato Genova, 84. L. IX. 5; Biblioteca Civica Berio Genova, F. Ant. Gen. C. 35; Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria Genova, FA 79; Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 4. 31 (I)

MANZONI I, 211-212; ROSSI 87; MANNO VI, 25325; FONTANA II, 23; SENATO III, 290; RUFFINI 258, 261; OTTO 159; MAIRA NIRI 215.

In molti esemplari segue: *Sereniss. Collegiorum auctoritas circa criminalia*, Genuae, Apud Iosephum Pavonem, 1617.

- 511 *Reipubl. Genuensis Leges Novae*, in J.G. GRAEVIUS, *Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae tomi primi pars prior [-posterior]*. Lugduni Batavorum, Petrus Vander Aa, 1704.

10 marzo 1576.

coll. 1467-1514; mm. 430 x 265.

Biblioteca Universitaria Genova, 2. F. VIII. 34.

ROSSI 87; MANNO VI, 25340; FONTANA II, 28; SENATO III, 291.

- 512 *Leges Novae Reipublicae Genuensis*, in J.C. LÜNIG, *Codex Italiae Diplomaticus* vol. II. Francofurti & Lipsiae, Impensis Haeredum Lanckisianorum, 1726.

10 marzo 1576.

coll. 2155-2200; fol.; mm. 340 x 210.

Biblioteca Universitaria Genova, Cons. R.C. 45(2).

FONTANA II, 29; SENATO III, 291.

- 513 [*Statutorum Civilium Libri Sex*].

16 dicembre 1588.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 3nn, 1-9, 116nn, 4b; mm. 300 x 215.

Archivio di Stato Genova, ms. 197.

Copia di cancelleria contenente correzioni autografe dei curatori della redazione.

GENOVA (*segue*)

- 514 *Statutorum civilium Reipublicae Genuensis. Nuper reformatorum Libri sex.* Genuae, Apud Hieronymum Bartolum, 1589.

16 dicembre 1588.

[16] 216 [44] p.; fol.; mm. 290 x 200.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. D. III. 2. 22.

Altri esemplari: Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria Genova, FA 127 (2); Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* C. III. 13; Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 4. 12 (I)

BERLAN 48; GIULIANI 208; MANZONI I, 207; ROSSI 88; MANNO VI, 25310; FONTANA II, 20; SENATO III, 292; OTTO 160.

- 515 *Statutorum Civilium Reipublicae Genuensis. Nuper reformatorum. Libri sex.* Genuae, Apud Haeredes Hieronymi Bartoli, 1597.

16 dicembre 1588; con agg. al 1595.

[26] 2b 164 p.; fol.; mm. 282 x 192.

Biblioteca Universitaria Genova, 4. BB. VIII. 30.

Altri esemplari: Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. C. IV. 3. 14; Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 4. 21; Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, IV. D. 23.

GIULIANI 248-249; MANZONI I, 207; ROSSI 88; MANNO VI, 25313; FONTANA II, 21; BEG I, 214; OTTO 161.

- 516 *Statutorum Civilium Reipublicae Genuensis. Nuper reformatorum Libri Sex.* Genuae, Apud Iosephum Pavonem, 1609.

16 dicembre 1588; con agg. al 1595.

[24] 207 1b p.; fol.; mm. 285 x 205.

Biblioteca Universitaria Genova, 3. N. IV. 25.

Altri esemplari: Biblioteca Civica Berio Genova, *Brignole Sale* XVII. C. 29; Archivio di Stato Genova, 84. L. IX. 1; Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 4. 25.

BERLAN 48; MANNO VI, 25318; FONTANA II, 22; SENATO III, 292; BEG I, 277; RUFFINI 132; MAIRA NIRI 92.

PARDESSUS IV, 526-534.

GENOVA (*segue*)

- 517 *Degli Statuti Civili della Serenissima Repubblica di Genova libri sei, tradotti in volgare da Oratio Taccone*. Genova, Appresso Giuseppe Pavoni, ad istanza di Nicolò Capello libraro, 1613.

16 dicembre 1588; con agg. al 1595.

[12] 194 [14] p.; fol.; mm. 280 x 194.

Biblioteca Civica Berio Genova, F. Ant. Gen. C. 110.

Altri esemplari: Archivio di Stato Genova, 84. L. IX. 2; Biblioteca Universitaria Genova, 3. OO. VI. 73; Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 4. 5; Archivio di Stato Roma, Biblioteca, *Statuti* 673.

DUBOIN IX, 584; BERLAN 48; MANZONI I, 207; ROSSI 89; MANNO VI, 25323; FONTANA II, 22; SENATO III, 292-293; BEG I, 290; RUFFINI 194; OTTO 162; MAIRA NIRI 161.

Di questa edizione esiste una seconda emissione del 1622 (cfr. n. 518).

- 518 *Degli Statuti Civili della Serenissima Repubblica di Genova libri sei, tradotti in volgare da Oratio Taccone ... seconda impressione*. Genova, Appresso Giuseppe Pavoni, 1622.

16 dicembre 1588; con agg. al 1595.

[12] 194 [14] p.; fol.; mm. 270 x 180.

Biblioteca Civica Berio Genova, *Brignole Sale* XVII. C. 15.

Altro esemplare: Biblioteca del Senato Roma, *Statuti* 2688.

MANZONI I, 207; ROSSI 89; FONTANA II, 23; SENATO III, 293; RUFFINI 319.

Seconda emissione dell'edizione del 1613 (cfr. n. 517).

- 519 *Statutorum civilium Reipublicae Genuensis. Nuper reformatorum Libri Sex*. Genuae, Apud Iosephum Pavonem, 1633.

16 dicembre 1588; con agg. al 1629.

[28] 220 p.; fol.; mm. 330 x 240.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. Leg. III. 1.

Altri esemplari: Archivio di Stato Genova, 84. L. X. 15; Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 4. 40; Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. V. 16.

DUBOIN IX, 584; MANZONI I, 207-208; ROSSI 89; MANNO VI, 25327; FONTANA II, 24; SENATO III, 293; BEG I, 354; RUFFINI 468; OTTO 163; MAIRA NIRI 410.

GENOVA (*segue*)

- 520 *Statutorum civilium Serenissimae Reipublicae Genuensis. Libri sex.*
Genuae, Apud Petrum Ioannem Calenzanum, 1663.

16 dicembre 1588; con agg. al 1638.

[8] 220 [28] p.; fol.; mm. 280 x 203.

Biblioteca Civica Berio Genova, F. Ant. Gen. C. 13.

Altri esemplari: Archivio di Stato Genova, 84. L. IX. 3; Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria Genova, FA 75; Biblioteca Universitaria Genova, 4. FF. VIII. 1.

BERLAN 48; MANZONI I, 208; ROSSI 90; MANNO VI, 25333; FONTANA II, 25; SENATO III, 293-294; BEG I, 439; MAIRA NIRI 678.

- 521 *Statutorum civilium Serenissimae Reipublicae Genuensis libri sex.*
Genuae, Typis Antonii Georgii Franchelli, 1673.

16 dicembre 1588; con agg. al 1629.

2b [10] 302 [58] p.; 12°; mm. 151 x 80.

Biblioteca Civica Berio Genova, *Brignole Sale* XVII. A. 686.

Altri esemplari: Biblioteca Civica Berio Genova, F. Ant. Gen. A. 138; Biblioteca Universitaria Genova, 4. CC. I. 20; Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 3. 12; Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. IX. 19.

BERLAN 48-49; MANZONI I, 208; ROSSI 91; MANNO VI, 25303, 25334; FONTANA II, 25; SENATO III, 296; BEG I, 475; MAIRA NIRI 1170.

- 522 *Degli Statuti civili della Serenissima Republica di Genova libri sei, già tradotti in volgare da Oratio Taccone, et hora ristampati, et ampliati.*
Genova, Per gl'Heredi del Calenzani, 1674.

16 dicembre 1588; con agg. al 1671.

[16] 360 [54] 2b p.; 12°; mm. 155 x 82.

Biblioteca Civica Berio Genova, F. Ant. Gen. A. 136.

Altri esemplari: Archivio di Stato Genova, 84. L. V. 8; Biblioteca Universitaria Genova, 4. DD. I. 129; Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. IX. 21.

MANZONI I, 208; ROSSI 91; MANNO VI, 25323; FONTANA II, 25; SENATO III, 296-297; BEG I, 479; MAIRA NIRI 745.

GENOVA (*segue*)

- 523 *Collationes Pontificii, et Caesarei Iuris ad Statutum Civile Serenissimae Reipublicae Genuensis auctore Iosepho Bottino*. Genuae, Typis Antonii Georgii Franchelli, 1676.

16 dicembre 1588; con agg. al 1629.

[44] 481 1b [98] p.; fol.; mm. 285 x 200.

Biblioteca Civica Berio Genova, F. Ant. Gen. C. 82.

Altro esemplare: Biblioteca Universitaria Genova, 3. PP. VIII. 27.

MANZONI II, 213; MANNO VI, 25335; MAIRA NIRI 1190.

- 524 *Statutorum Civilium. Serenissimae Reipublicae Genuensis, Libri sex*. Genuae, Ex Typographia Antonii Casamarae, expensis Therami Codelagi, 1683.

16 dicembre 1588; con agg. al 1682.

[12] 480 [58] 2b p; 12°; mm. 145 x 80.

Biblioteca Civica A.G. Barrili Savona, IV. F. 16. 38.

Altri esemplari: Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria Genova, FA 309; Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. IX. 25.

MANZONI I, 208; ROSSI 91; MANNO VI, 25334; FONTANA II, 26; BEG I, 520; MAIRA NIRI 1320.

- 525 *Statutorum civilium Serenissimae Reipublicae Ianuensis libri sex. Quibus in hac ultima editione accesserunt multae leges & decreta*. Genuae, Sumptibus Antonii Georgii Franchelli, 1688.

16 dicembre 1588; con agg. al 1688.

2b [6] 346 p.; fol.; mm. 395 x 375.

Archivio di Stato Genova, *Biblioteca* 175.

Altri esemplari: Biblioteca Civica Berio Genova, F. Ant. Gen. C. 40; Biblioteca Universitaria Genova, 3. O. III. 30.

MANZONI I, 208; ROSSI 91; MANNO VI, 25337; FONTANA II, 26; SENATO III, 297-298; BEG I, 540; MAIRA NIRI 1260.

GENOVA (*segue*)

- 526 *Statutorum civilium Serenissimae Reipublicae Ianuensis, libri sex. Quibus in hac ultima editione accesserunt multae leges & decreta.* Genuae, Sumptibus Antonii Georgii Franchelli, 1688.

16 dicembre 1588; con agg. al 1688.

[16] 488 [64] p.; 12°; mm. 140 x 75.

Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 3. 15.

Altro esemplare: Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. IX. 39.

MANZONI I, 208; ROSSI 91; FONTANA II, 26-27.

- 527 *Statutorum civilium Serenissimae Reipublicae Ianuensis, libri sex.* Genuae, Typis Antonii Casamarae, 1690.

16 dicembre 1588; con agg. al 1690.

[12] 495 9b [58] 2b p.; 12°; mm. 147 x 83.

Biblioteca Universitaria Genova, 4. AA. I. 215.

Altri esemplari: Archivio di Stato Genova, 84. L. V. 7; Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 3. 13.

BERLAN 49; MANZONI I, 208; FONTANA II, 27; SENATO III, 298; BEG I, 546; OTTO 165; MAIRA NIRI 1365.

- 528 *Statutorum civilium Serenissimae Reipublicae Januensis. Libri sex. Quibus in hac ultima editione accesserunt multae Leges & Decreta.* Genuae, Sumptibus Ioannis Baptistae Franchelli, 1702.

16 dicembre 1588; con agg. al 1701.

[20] 700 p.; 12°; mm. 140 x 70.

Biblioteca Civica Berio Genova, F. Ant. Gen. A. 190.

Altro esemplare: Archivio di Stato Genova, 84. L. V. 13.

FONTANA II, 28; BEG II, 12.

- 529 *Statutorum civilium Serenissimae Reipublicae Januensis. Libri sex ... Cum additione variatione feriarum ... & decretorum usque ad annum 1707.* Genuae, Sumptibus Ioannis Baptistae Scionici, 1707.

16 dicembre 1588; con agg. al 1707.

[24] 723 1b p.; 12°; mm. 140 x 75.

Biblioteca Universitaria Genova, *Laura* GG. II. 27.

Altri esemplari: Biblioteca Civica Berio Genova, Be. XVIII. A. 1371; Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria Genova, FA 301.

BERLAN 49; MANZONI I, 208; ROSSI 91; MANNO VI, 25341; FONTANA II, 28; SENATO III, 299; BEG II, 43.

- 530 *Statutorum civilium Serenissimae Reipublicae Januensis. Libri sex ... Cum additione variatione feriarum ... & decretorum usque ad annum 1709.* Genuae, Sumptibus Io. Baptistae Franchelli, 1710.

16 dicembre 1588; con agg. al 1709.

[18] 724 p.; 12°; mm. 135 x 70.

Biblioteca Universitaria Genova, 2. C. IXbis. 73.

DUBOIN IX, 584; MANZONI I, 208; MANNO VI, 25342; FONTANA II, 28-29; SENATO III, 299; BEG II, 68.

- 531 *Collationes Pontificii et Caesarei Juris ad Statutum Civile Sereniss. Reipublicae Genuensis authore Josepho Bottino.* Genuae, imprimente Ioanne Baptista Caffarelli, 1787.

16 dicembre 1588; con agg. al 1786.

[8] 587 1b 40 p.; fol.; mm. 287 x 205.

Biblioteca Civica Berio Genova, F. Ant. Gen. C. 22.

Altri esemplari: Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria Genova, FA 275; Biblioteca Universitaria Genova, 3. O. IV. 14; Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 92. 2. 22.

MANZONI I, 209; ROSSI 94; MANNO VI, 25369; SENATO III, 300-301; OTTO 168.

- 532 *Criminalium iurium Serenissimae Reipublicae Genuensis Libri Duo.* Genuae, Ex Typographia Benedicti Guaschi, 1653.

[1653].

[12] 422 (num. erroneamente 430) [26] p.; fol.; mm. 290 x 207.

Biblioteca Civica Berio Genova, F. Ant. Gen. C. 30.

Esemplare completo dell'antiporta incisa del Fiasella.

Altri esemplari: Biblioteca Universitaria Genova, 3. S. V. 20; Musei Civici, Biblioteca di storia dell'arte Genova, St. F. VI. 1; Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 4. 15.

BERLAN 48; MANZONI I, 210; ROSSI 90; MANNO VI, 25329; FONTANA II, 24; SENATO III, 287; BEG I, 412-413; MAIRA NIRI 940; DAGNINO.

Gli statuti, sospesi nello stesso 1653, furono definitivamente cassati nel 1656.

GENOVA (*segue*)

- 533 *Criminalium iurium Serenissimae Reipublicae Genuensis, libri duo.*
Genuae, Excudebat Ioannes Baptista Tiboldus, 1669 [-1671].

[1669]; appr. 17 giugno 1671.

[16] 345 (num. erroneamente 337) [1] 58 (num. erroneamente 42) 161 [23] p.; fol.;
mm. 335 x 235.

Musei Civici, Biblioteca di storia dell'arte Genova, *Brignole Sale* F. I. 18.

Esemplare completo dell'antiporta incisa del Fiasella e dell'indice curato da G. B. Gualteri.

Altri esemplari: Biblioteca Civica Berio Genova, *Brignole Sale* XVII. D. 22; Biblioteca
Universitaria Genova, 3. S. VI. 21; Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giuri-
sprudenza Genova, 93. 4. 1; Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. V. 3.

BERLAN 48; MANZONI I, 210; ROSSI 90; MANNO VI, 25332; FONTANA II, 25; SENATO
III, 295-296; BEG I, 458; OTTO 164; MAIRA NIRI 1127; DAGNINO.

GIUSTENICE (SV)

- 534 [*Capitoli*].

19 novembre 1606.

Ms. cart. sec. XVII; pp. 4, cc. 2nn; mm. 290 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1688.

- 535 *Regolamento.*

27 aprile 1773.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 4nn; mm. 300 x 200.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

GODANO (SESTA GODANO - SP)

- 536 [*Capitula concessa*].

[antecedente al 23 ottobre 1526]; appr. 23 ottobre 1526.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 4nn; mm. 300 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 350.

Solo i primi 10 capitoli.

GODANO (*segue*)

- 537 [*Capitula concessa*], in *Liber iurium* IV.
 [antecedente al 23 ottobre 1526]; appr. 23 ottobre 1526.
 Ms. perg. sec. XVI; cc. 119r-121r; mm. 420 x 312.
 Archivio di Stato Genova, *Liber iurium* IV.
 Solo i primi 10 capitoli.
- 538 *Conventiones, concessiones, et statuta Communitatis, & Hominum Godani initae, et concessae per Agentes Communis Genuae Anno MDXXVI.* Genuae, Apud Iosephum Pavonem, 1609.
 [antecedente al 23 ottobre 1526]; appr. 23 ottobre 1526; conf. 28 gennaio 1586; con agg. al 1586.
 [4] 55 1b p.; fol.; mm. 295 x 198.
 Biblioteca Universitaria Genova, 3. PP. VI. 21.
 Altro esemplare: Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. V. 25
 DUBOIN IX, 585; SFORZA 27; MANZONI I, 214-215; ROSSI 124; MANNO VIII, 30620; FONTANA II, 54; SENATO VII, 196; RUFFINI 133; MAIRA NIRI 95bis.
 NASALLI ROCCA, *Godano*.
- 539 *Conventiones concessioniones et statuta communitatis et hominum Godani initae et concessae per agentes Communis Genuae.* [Genova], s.t., [1771?].
 [antecedente al 23 ottobre 1526]; appr. 23 ottobre 1526; conf. 28 gennaio 1586; con agg. al 1771.
 VII 1b 136 p.; 12°; mm. 145 x 99.
 Archivio di Stato Genova, *ms.* 570.
 Altro esemplare: Biblioteca Civica Berio Genova, F. Ant. XVII. A. 781.
 SFORZA 27; ROSSI 124; MANNO VIII, 30620; FONTANA II, 54; SENATO VII, 197; BEG II, 274; MAIRA NIRI 95.
 Si tratta di una riedizione settecentesca che, nel frontespizio e a p. 134, porta l'indicazione: Genuae, apud Iosephum Pavonem, MDCIX.

GROPPO (SESTA GODANO - SP)

540 *Statuto della commonità di Groppo.*

9 dicembre 1490; con agg. al 1589.

Ms. cart. sec. XVIII (1793); cc. 51nn; mm. 220 x 155.

Archivio privato De Paoli Porciorasco (Varese Ligure), 94.

In deposito temporaneo presso il Dipartimento di Storia moderna dell'Università di Genova.

Il testo presenta forti analogie con quello di Rio (n. 847); le due comunità, in effetti, per lungo tempo furono unite in un'unica entità.

ISOLABONA (IM)

Vedi nn. 97-99.

LA SPEZIA

541 *Statuta decreta et ordinamenta hominum et universitatis Spediae.*

1407; appr. 26 ottobre 1407.

Ms. perg. sec. XVI; cc. 3nn, 33; mutilo; mm. 195 x 138.

Biblioteca Civica U. Mazzini La Spezia, *Archivio storico del Comune* 4.

FONTANA III, 131.

Edizione: MAGNI, *Statuti*; MAGNI, *La Spezia*.

CERULLI 15-19; POGGI, *La Spezia* 16-19.

542 [*Statuta*].

1407; appr. 26 ottobre 1407.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 2nn, 26; mutilo; mm. 215 x 150.

Biblioteca Civica U. Mazzini La Spezia, *Archivio storico del Comune* 5.

543 *Capitula communis Spediae.*

1407; appr. 26 ottobre 1407; conf. 18 maggio 1539.

Ms. cart. secc. XVI-XVII; cc. 2nn, 15, 3nn, 1b; mm. 415 x 150.

Biblioteca Civica U. Mazzini La Spezia, *Archivio storico del Comune* 6.

SFORZA 52.

LA SPEZIA (*segue*)

- 544 *Capitula Communis Spedie.*
 1407; appr. 26 ottobre 1407; conf. 18 maggio 1539; con agg. al 1555.
 Ms. cart. secc. XVII, XVIII; cc. 1-32; mm. 210 x 150.
 Biblioteca Civica U. Mazzini La Spezia, *Archivio storico del Comune* 7.
 ROSSI 176; MANZONI I, 466-467; FONTANA III, 131.
 MAGNI, *Statuti*, XIII-XV; POGGI, *La Spezia* 16.
 Testo volgare.
- 545 *Riforma dei magistrati della Spezza.*
 [1580].
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 18nn; mm. 210 x 150.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 576.
- 546 *Riforma dei magistrati.*
 [1580].
 Ms. cart. secc. XVI-XVII; cc. 10nn; mm. 310 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 26.
- 547 *Riforma de i magistrati della Specia.*
 [1580]; con agg. al 1725.
 Ms. cart. secc. XVI, XVIII; cc. 8nn, 10, 1b, 1nn; mm. 315 x 230.
 Biblioteca Civica U. Mazzini La Spezia, *Archivio storico del Comune* 9.
- 548 *Riforma de i magistrati della Spetia, in Primus liber decretorum.*
 [1580].
 Ms. cart. secc. XVI-XVII; cc. 192r-201v; mm. 310 x 215.
 Biblioteca Civica U. Mazzini La Spezia, *Archivio storico del Comune* 16.
- 549 *Leggi della Comunità della Spetia con la riforma di esse leggi.*
 1580; conf. 23 novembre 1620; con agg. al 1620.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 32; mm. 190 x 150.
 Archivio di Stato Genova, *ms.* 734.

LA SPEZIA (*segue*)

- 550 *Riforma de magistrati della Spezza.*
 [1580]; con agg. al 1640.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1-5, 15-26; mm. 240 x 170.
 Biblioteca Civica U. Mazzini La Spezia, *Archivio storico del Comune* 8.
- 551 *Riforme delli magistrati della Spetia.*
 [1580]; con agg. al 1725.
 Ms. cart. secc. XVII, XVIII; cc. 33-69; mm. 210 x 150.
 Biblioteca Civica U. Mazzini La Spezia, *Archivio storico del Comune* 7.
 ROSSI 176; FONTANA III, 131.
- 552 [*Capitoli campestri*].
 23 marzo 1590; apr. 11 aprile 1590.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 1b, 3nn, 2b; mm. 295 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1754.
 RAGGIO 181.
- 553 [*Riforma dei capitoli politici*].
 10 aprile 1602.
 Ms. cart. sec. XVII (1602); cc. 6nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1647.

L'AGO (BORGHETTO DI VARA - SP)

- 554 *Capitulum et ordinamenta loci Lacus.*
 1 maggio 1539; apr. 15 aprile 1546.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 24nn, 3 sciolte; mm. 290 x 100.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 351.
 FONTANA II, 90; MANNO IX, 32628.

LAIGUEGLIA (SV)

- 555 *Capitoli d'accuse per le terre de gl'huomini di l'Aigueglia.*
 9 settembre 1601; aprr. 29 ottobre 1601.
 Ms. cart. sec. XVII (1601); cc. 10; mm. 300 x 207.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1640.
- 556 [*Capitoli politici*].
 14 maggio 1722.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 209-212; mm. 320 x 220.
 Biblioteca Universitaria Genova, *ms. B. VIII. 11.*
 MANZONI II, 228; ROSSI 124-125; FONTANA II, 91; MANNO IX, 32772.
- 557 *Nuovi capitoli per il governo politico della magnifica comunità di Laigueglia.*
 27 ottobre 1740.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 8, 1nn, 2b, 1n; mm. 310 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 224/II.
- 558 *Regolamento Politico ed Economico della Magnifica Comunità di Laigueglia.*
 27 ottobre 1740; aprr. 10 gennaio 1741.
 Ms. cart. sec. XVIII; pp. 323-343; mm. 310 x 220.
 Archivio storico del Comune Genova, *ms. Brignole Sale* 106. A. 12.
- 559 *Capitula Magnificae Universitatis Aquiliae.*
 27 ottobre 1740; aprr. 10 gennaio 1741; con agg. al 1776.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 12nn, 2b; mm. 290 x 190.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.
 Testo volgare.
- 560 *Capitoli della Magnifica Università di Laigueglia.*
 27 ottobre 1740; aprr. 10 gennaio 1741; con agg. al 1780.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 15, 1b, 2 fogli sciolti; mm. 310 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 150.

LAVAGNA (GE)

- 561 *Leges municipales magnificae communitatis Lavaniae*. [Genova, Benedetto Guasco ?, 1656].

30 gennaio 1656; appr. 15 febbraio 1656.

2b [6] 61 3b p.; 4°; mm. 240 x 165.

Biblioteca Universitaria Genova, 4. BB. VII. 66 (2).

MANZONI II, 225; ROSSI 125; FONTANA II, 95; MANNO IX, 32997; MAIRA NIRI 654.

RAVENNA 115-199.

Testo volgare.

- 562 *Capitoli*.

[30 gennaio 1656]; appr. 15 febbraio 1656.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 28, 6b; mm. 295 x 100.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.

LAVINA (REZZO - IM)

- 563 [*Capitula*].

sec. XIV; appr. 7 gennaio 1357; con agg. al 1371.

Ms. perg. secc. XIV-XV; cc. 1nn, XXXX, 2nn; mm. 230 x 160.

Archivio del Comune Rezzo, *Archivio storico*.

ROSSI 126; FONTANA II, 96; MANNO IX, 33045; LAMBOGLIA 13.

GIACOBBE 48-60 (con traduzione dell'indice delle rubriche).

Copia manoscritta di mano di Girolamo Rossi: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 78 (LAMBOGLIA 78).

- 564 *Capitula ville Lavine*.

sec. XIV.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 12, 2b; mutilo; mm. 205 x 145.

Archivio del Comune Rezzo, *Archivio storico*.

- 565 *Bandi campestri*.

12 giugno 1757.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 56-59; mm. 275 x 175.

Archivio di Stato Imperia, *notaio Giacomo Maria Decani* 356 vol. 4.

Edizione parziale: DE MORO 135-138.

LAVINA (*segue*)

566 *Bandi campestri.*

12 giugno 1757; appr. 15 giugno 1757; conf. 5 settembre 1760.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 58r-65r; mm. 350 x 247.

Archives Départementales des Alpes Maritimes Nizza, B 20.

LEIVI (GE)

567 [*Capitula*].

3 novembre 1613.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 5nn, 3b; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1789.

Allegata una seconda copia di cc. 4nn.

LENZARI (VESSALICO - IM)

Vedi anche nn. 1187-1195.

568 [*Capitoli campestri*].

17 dicembre 1628; appr. 13 maggio 1630.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 1b; mm. 298 x 217.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1885.

Allegata una seconda copia di cc. 4nn.

569 [*Capitoli campestri di Lenzano e Gazzo*].

18 febbraio 1648; appr. 14 luglio 1648.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 285 x 206.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2136.

LERICI (SP)

570 *Capitoli <della> comunità di Lerici.*

28 maggio 1634; appr. 30 agosto 1634.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, 11, 2b; mm. 305 x 210.

Archivio di Stato Genova, *fondo Gavazzo* 2, 357.

ROSSI, *Appendice* 19; FONTANA II, 101; MANNO IX, 33209.

LERICI (*segue*)

- 571 *Capitoli*.
 28 maggio 1634; appr. 30 agosto 1634; con agg. al 1695.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 10nn, 2b; mm. 315 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.
- 572 [*Capitoli politici*].
 27 dicembre 1768.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 10nn; mm. 305 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 142.
- 573 *Regolamento*.
 [27 dicembre 1768].
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 7, 7nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.
 Testo incompleto. Allegate altre tre copie (cc. 8nn; 1nn, 7, 1b, 1nn; 14) insieme ad un progetto di maggiore estensione.

LEVANTO (SP)

- 574 [*Statuta*].
 24 febbraio 1377; con agg. al 1475.
 Ms. cart. secc. XV-XVI; cc. 1nn, 47; mm. 298 x 210.
 Biblioteca Estense Modena, *fondo Campori* γ. P. 4. 20 (App. 1457).
 MANNO IX, 33328; FONTANA II, 106.
 Edizione: CSL III, 75-140, 145-150, 155-161.
- 575 [*Statuta communitatis Levanti*]. [Genova], Per Antonium Bellonum, 1549.
 24 febbraio 1377; con agg. al 1475.
 [6] 67 [6] 1b c.; 4°; mm. 230 x 165.
 Biblioteca Universitaria Genova, 3. PP. III. 37.
 Altri esemplari: Archivio storico del Comune Genova, *ms.* 8; Biblioteca Durazzo Genova, G. F. II. 4.
 BERLAN 58; SFORZA 30; GIULIANI 82-85; MANZONI I, 233; ROSSI 127; FONTANA II, 106; MANNO IX, 33321; BEG, I, 46; CARTAREGIA 38.
 Copia manoscritta dall'edizione: Archivio di Stato Savona, *Comune Savona*, I, 1203, 1967.

LEVANTO (*segue*)

- 576 *Statuta communitatis Levanti*. Lucae, Apud Franciscum Mariam Berchiella, 1773.
 24 febbraio 1377; con agg. al 1475.
 18 140 [2] p.; 4°; mm. 200 x 130.
 Biblioteca Universitaria Genova, 3. PP. III. 54 (1).
 Altri esemplari: Biblioteca Civica Berio Genova, F. Ant. Gen. B. 66; Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. VII. 11.
 DUBOIN IX, 587; BERLAN 58; SFORZA 30-31; MANZONI I, 234; ROSSI 127; FONTANA II, 106; MANNO IX, 33322; SENATO IV, 73-74; BEG II, 799; OTTO 180.
 TEREZONI 15-97.
- 577 *Riforme et ordini d'intorno a i magistrati del luogo di Levanto*.
 [antecedente al 28 luglio 1580]; appr. 28 luglio 1580.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 12nn, 2 fogli sciolti; mm. 305 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 17.
- 578 *Riforme et ordini intorno a i magistrati del luogo di Levanto*.
 [antecedente al 28 luglio 1580].
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 9nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *fondo Gavazzo* 2, 363.
- 579 *Leggi della comunità del borgo e valle di Levanto*.
 [antecedente al 28 luglio 1580]; con agg. al 1588.
 Ms. cart. sec. XVIII (1720); cc. 1nn, 22; mm. 341 x 242.
 Biblioteca Civica Levanto, *Archivio storico* 1. 2. 1.
 QUAINI 158.
- 580 *Leggi della comunità del borgo, e valle di Levanto riformate*. Barcellona [= Lucca], s. t. [Francisco Maria Berchiella], [1775?].
 [antecedente al 28 luglio 1580]; appr. 28 luglio 1580; con agg. al 1715.
 84 p.; 4°; mm. 200 x 130.
 Biblioteca Universitaria Genova, 3. PP. III. 54 (2).
 SFORZA 31; MANZONI I, 234; ROSSI 127; FONTANA II, 106; MANNO IX, 33323; SENATO IV, 74; BEG I, 821
 TEREZONI 99-136.

LEVANTO (*segue*)

- 581 *Riforme intorno al governo di Levanto et sue spese et entrate.*

7 ottobre 1588.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 7nn, 1b; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 351 A.

- 582 [*Riforme*].

25 luglio 1597; appr. 27 marzo 1598.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 6nn; mm. 295 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 351 A.

- 583 [*Riforme*].

25 luglio 1597; appr. 27 marzo 1598; conf. 31 luglio 1608.

Ms. cart. secc. XVI-XVII; cc. 6nn; mm. 290 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 351 A.

- 584 [*Riforme*].

[25 luglio 1597]; appr. 27 marzo 1598; conf. 7 maggio 1619.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn; mm. 310 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1829.

LINGUEGLIETTA (CIPRESSA - IM)

- 585 *Statutum castri Linguiliae.*

[successivo al 14 febbraio 1434]; appr. 15 aprile 1434; con agg. al 1587.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn, 47; mm. 250 x 175.

Biblioteca Civica Imperia, *Ms. Arch.* 22.

FONTANA II, 112.

Edizione: CALVINI, *Lingueglietta* 119-170.

- 586 [*Capitula*].

[successivo al 14 febbraio 1434].

Ms. cart. sec. XVII; cc. 82-91nn; mutilo; mm. 310 x 210.

Biblioteca Reale Torino, *St. P.* 944/17.

ROSSI 129; FONTANA III, 144-145; MANNO IX, 32772.

LINGUEGLIETTA (*segue*)

- 587 *Statuta civilia et criminalia Magnificae communitatis Linguiliae*.
 [successivo al 14 febbraio 1434]; appr. 15 aprile 1434; conf. 27 agosto 1538; con agg. al 1662.
 Ms. cart. sec. XVII-XVIII; cc. 4b, 1nn, pp. 97, cc. 6b, 2nn, 2b; mm. 205 x 152.
 Archivio di Stato Torino, *Corte, Riviera di Genova* mazzo 1.
 DUBOIN IX, 587; MANZONI I, 228; ROSSI, *Appendice* 20; FONTANA II, 112; MANNO IX, 32772, 33164.
- 588 [*Capitula*].
 [successivo al 14 febbraio 1434]; appr. 15 aprile 1434; con agg. al 1657.
 Ms. cart. sec. XVIII (1717); cc. 8nn, 7b, pp. 1-102, cc. 103-160; mm. 260 x 218.
 Biblioteca Civica Camporosso, *fondo Doria* A. 5. 10.
 ROSSI 128-129; FONTANA II, 111; MANNO IX, 33161.
 CALVINI, *Lingueglietta* 74-75.
- 589 *Statutum municipale seu Capitula Communitatis Linguiliae condita anno 1434*.
 [successivo al 14 febbraio 1434].
 Ms. cart. sec. XVIII; c. 1nn, pp. 77, cc. 2nn; mm. 224 x 160.
 Biblioteca Apostolica Vaticana Città del Vaticano, *fondo Patetta* 877.
- 590 *Statuta Linguiliae*.
 [successivo al 14 febbraio 1434].
 Ms. cart. sec. XIX; cc. 83-127; mm. 210 x 155.
 Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 75f.
 LAMBOGLIA 75; CALVINI, *Lingueglietta* 74-75.
 Copia di mano di Girolamo Rossi da manoscritto non identificato.
- 591 [*Riforma dei capitoli campestri*].
 19 settembre 1793; appr. 29 novembre 1793.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 6; mm. 295 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.
 Allegata una seconda copia di cc. 4.

LOANO (SV)

Vedi anche nn. 366-373.

592 *Capitula communis Lodani.*

[successivo al 28 gennaio 1461].

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn, 29, 3nn, 1b, 2nn, 5b; mm. 210 x 150.

Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 65/45.

ARECCO, *Loano*; BRACCIA 57, 67-68.

593 [*Statuti*].

1 luglio 1602.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2b, 37, 5nn, 12b; mm. 205 x 150.

Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 65/45.

594 *Statuti civili e criminali del loco di Loano.* Loano, Appresso Francesco Castello, 1619.

1 luglio 1602.

72 p.; 4°; mm. 205 x 140.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 44.

Altri esemplari: Biblioteca Reale Torino, E. 53 (35); Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 65/45.

MANZONI I, 236; ROSSI 130; FONTANA II, 114; MANNO IX, 34042; LAMBOGLIA 44.

595 *Statuti civili, e criminali del loco di Loano nuovamente riformati di ordine di Sua Eccellenza l'anno 1602.* Loano, Francesco Antonio Rossi, [1674?].

1 luglio 1602.

72 [4] p.; 4°; mm. 200 x 150.

Sezione dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri Albenga, IV. B. 17.

ENRICO DEL SS. SACRAMENTO 79-80; MAIRA NIRI 1574.

LOANO (*segue*)

- 596 *Statuti civili e criminali del luogo di Loano*. Balestrino, Per Giuseppe Rossi, 1703.

1 luglio 1602; con agg. al 1685.

2b 45 p.; fol.; mm. 300 x 210.

Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 62/4, int. 2.

Altri esemplari: Archivio Doria Pamphilj Roma, pacco 65/45; Archivio di Stato Torino, *Corte, Confini con Genova*, mazzo 12, *Loano col Genovesato* n. 8.

ROSSI 130; FONTANA II, 114; MANNO IX, 34042; BEG II, 18-19.

Riedizione: ENRICO DEL SS. SACRAMENTO 420-467.

Copia manoscritta dall'edizione: Archives Départementales des Alpes Maritimes Nizza, *Serie E, Communes, Statuts*.

- 597 *Ordini fatti da sua Eccellenza nella sua venuta in Loano l'anno 1685*. Balestrino, Per Gio. Battista Celle, [1685].

1685.

4 p.; 4°; mm. 205 x 140.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 44.

ROSSI 130; FONTANA II, 115; MANNO IX, 34043.

- 598 *Bandi campestri*.

22 maggio 1779; appr. 20 gennaio 1781.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 7nn, 1b; mm. 305 x 210.

Archivio storico ingauno Albenga, *Del Carretto, Balestrino* 27.

- 599 *Bandi campestri*.

22 maggio 1779; appr. 18 gennaio 1781; conf. 31 marzo 1781.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 10; mm. 305 x 210.

Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 65/49, int. 2.

- 600 *Bandi campestri*.

22 maggio 1779; appr. 18 gennaio 1781; conf. 31 marzo 1781.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1-12; mm. 400 x 255.

Archives Départementales des Alpes Maritimes Nizza, B 24.

LOANO (*segue*)

- 601 *Bandi campestri per Loano*. Nizza, Presso la società tipografica, 1781.
22 maggio 1779; appr. 18 gennaio 1781; conf. 31 marzo 1781.
28 p.; 4°; mm. 200 x 160.
Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 65/49, int. 2.

LOVEGNO (PIEVE DI TECO - IM)

- 602 [*Capitoli campestri*].
28 agosto 1624.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 2, 1b, 1nn; mm. 315 x 210.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1832.

MADRIGNANO (CALICE AL CORNOVIGLIO - SP)

- 603 *Statuti della Comunità di Madrignano*.
19 dicembre 1764; appr. febbraio 1766.
Ms. cart. sec. XVIII; cc. 14nn [127-140]; mm. 330 x 230.
Sezione di Archivio di Stato Pontremoli, *Archivio Storico Comune di Pontremoli - Antico comune* in corso di inventariazione.
FONTANA II, 140.
- 604 *Statuti della Comunità di Madrignano*.
19 dicembre 1764; appr. febbraio 1766.
Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, pp. 21, cc. 4b; mm. 280 x 200.
Archivio di Stato Massa, *Statuti della Lunigiana* 10.
FONTANA II, 140.
- 605 *Statuti della Comunità di Madrignano*.
19 dicembre 1764.
Ms. cart. sec. XIX; cc. 2b, 18nn, 2b; mm. 205 x 150.
Archivio di Stato Massa, *Statuti della Lunigiana* 9.
SFORZA 32; MANZONI I, 248; FONTANA II, 140; MANNO IX, 34872.

MAREMO (CASANOVA LERRONE - SV)

- 606 *Capitula communis et universitatis Maremi.*
 [successivo al 1487].
 Ms. perg. secc. XV, XVIII; cc. 5nn, 17, 11nn; mm. 205 x 142.
 Biblioteca Civica Camporosso, *fondo Doria* A. 5. 7.
 ROSSI 131; FONTANA II, 156; MANNO IX, 35094.
 Le prime 4 cc. nn. e le ultime 5 cc. nn. sono cartacee.
 Copia manoscritta di mano di Girolamo Rossi: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 75d (LAMBOGLIA 75).
- 607 *Capitula communis et universitatis Maremi.*
 [successivo al 1487].
 Ms. cart. sec. XVII (1641); c. 1nn, pp. 34, cc. 5b; mm. 215 x 150.
 Biblioteca Comunale Santa Margherita Ligure, *ms.* 39.
 CAMPANA 17-18; BRACCIA 62.

MARO, Podesteria del (BORGOMARO - IM)

- 608 *Editum [!] perpetuum.*
 18 giugno 1564.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 8nn; mm. 320 x 220.
 Archivio di Stato Torino, *Corte, Principato di Oneglia, Confini con Pomassio* mazzo 19, n. 14.
 Allegate due copie, di cui una in volgare (cc. 10nn; 8, 2b).
 La regolamentazione riguarda anche Prelà, Carpasio e Pornassio.
- 609 *Bandi campestri della podesteria.*
 1 luglio 1714; appr. 23 novembre 1743; con agg. al 1743.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 122v-132v; mm. 425 x 280.
 Archives Départementales des Alpes Maritimes Nizza, B 18.
 MANNO IX, 35362.
- 610 *Bandi campestri.*
 [1 luglio 1714]; appr. 23 novembre 1743; con agg. al 1743.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn; mm. 310 x 215.
 Archivio di Stato Torino, *Camerale*, art. 605, *Doria di Ciriè*, busta 168.

MAROLA (LA SPEZIA)

- 611 [*Capitoli politici di Marola, Cadimare e Fezzano*].
[antecedente al 6 novembre 1675]; appr. 6 novembre 1675.
Ms. cart. sec. XVII (1675); cc. 4nn; mm. 285 x 195.
Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.

MASSIMINO (SV)

- 612 *Statuto di Massimino*.
sec. XVI; con agg. al 1553.
Ms. cart. sec. XVIII (1772); cc. 2b, 2nn, 42, 5nn, 3b; mm. 142 x 113.
Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *Carte P. Accame* IV. T. 2.

- 613 *Copia statutorum criminalium et civilium loci Maximini*.
sec. XVI.
Ms. cart. sec. XVIII; pp. 36.
Ms. non rintracciato.
Una fotocopia del manoscritto è conservata presso il Dipartimento di cultura giuridica
“G. Tarello”, Sez. di Storia del diritto, Università di Genova.
FONTANA II, 166; MANNO IX, 35610.

MATTARANA (SP)

Vedi nn. 228-230.

MELE (GE)

- 614 *Capitoli*.
[antecedente al 9 dicembre 1730]; appr. 4 maggio 1731.
Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn; mm. 310 x 210.
Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 514.
Allegato un differente progetto senza data.
- 615 *Capitoli*.
28 dicembre 1744.
Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2, 2b; mm. 310 x 215.
Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 514.

MENDATICA (IM)

Vedi anche nn. 329-331.

616 *Statuta et ordinamenta Mendaticae.*

7 gennaio 1635; con agg. al 1657.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 8nn, pp. 88; mutilo; mm. 310 x 210.

Archivio Diocesano di Albenga-Imperia, Albenga, *Archivio parrocchiale di Mendatica* 55.

Edizione dell'indice delle rubriche: PISTARINO, *Mendatica* 445-467.

Testo volgare.

617 [*Statuti*].

[7 gennaio 1635]; con agg. al 1706.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 13-90, 100-122, 249-254; mutilo; mm. 297 x 210.

Archivio Diocesano di Albenga-Imperia, Albenga, *Archivio parrocchiale di Mendatica* 55.

618 *Statuto.*

[7 gennaio 1635]; con agg. al 1698.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1-44, 1nn, 6b; mm. 205 x 145.

Archivio di Stato Imperia, *Archivio Bianchi di Lavagna* 5 (int. 7).

Testo parziale del primo e del secondo libro.

MILLESIMO (SV)

619 [*Statuta*].

secc. XIII-XIV.

Ms. perg. sec. XIV; frammento di cc. 10; mm. 300 x 230.

Archivio del Comune Millesimo, *Archivio storico* 421.

FONTANA II, 206; MANNO IX, 36394.

Edizione dell'indice delle rubriche: BRUNO, *Millesimo* 158-162.

620 [*Statuta*].

22 settembre 1580; appr. 8 novembre 1580.

Ms. cart. sec. XVI (1580); cc. 5nn, 80; mm. 290 x 210.

Archivio di Stato Savona, *Carte Noberasco* III/4.

MILLESIMO (*segue*)

- 621 [*Statuta*].
 22 settembre 1580; appr. 8 novembre 1580.
 Ms. cart. sec. XVI (1580); cc. 4b, 3nn, 86, 18nn, 3b; mm. 290 x 200.
 Archivio del Comune Millesimo, *Archivio storico* 424.
 BRUNO, *Millesimo* 163; BRACCIA 61.
- 622 *Capitula, Statuta, et ordinamenta communitatum et hominum Millesimi et Crucisferreae ac pertinentiarum.*
 22 settembre 1580; appr. 8 novembre 1580; conf. 5 settembre 1593.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1nn, 1-38; mm. 310 x 210.
 Archivio del Comune Millesimo, *Archivio storico* 425.
 FONTANA II, 206; MANNO IX, 36394.
- 623 *Statuto di Milesimo, Cosseria, e sue pertinenze.*
 22 settembre 1580; appr. 8 novembre 1580; conf. 5 settembre 1593.
 Ms. cart. sec. XVIII; c. 1nn, pp. 164, cc. 8b; mm. 215 x 155.
 Collezione privata Garessio.
 Edizione: OLIVERI, *Millesimo*.
- 624 *Bandi campestri [e politici] per il luogo e territorio di Millesimo.*
 sec. XVIII.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 11nn; mm. 375 x 245.
 Archivio di Stato Torino, *Del Carretto di Millesimo* 130 (Supplemento mazzo 39).

MIOGLIA (SV)

- 625 *Capitula et ordinamenta hominum Miolie.*
 2 marzo 1459.
 Ms. perg. sec. XV; cc. 20; mutilo; mm. 260 x 190.
 Biblioteca Universitaria Genova, *ms. C. III. 10.*
 ROSSI, *Appendice* 21; FONTANA II, 208-209; MANNO IX, 36407.
 Edizione dell'indice delle rubriche: NERI 285-288.

MIOGLIA (*segue*)

626 *Bandi campestri.*

8 febbraio 1744; appr. 4 settembre 1744.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 205r-209r; mm. 430 x 275.

Archivio di Stato Torino, *Senato Piemonte, Interinzioni* 4 settembre 1744.

MOANO (PIEVE DI TECO - IM)

627 [*Capitoli campestri*].

8 dicembre 1607; appr. 25 ottobre 1610; con agg. al 1608.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1733.

Allegata una seconda copia di cc. 4nn, 3b, 1nn.

628 [*Capitoli campestri*].

[antecedente al 6 novembre 1610]; appr. 6 novembre 1610.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 1b; mm. 295 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1717.

Questi capitoli, insieme a quelli di Trovasta del 1606, sono estesi alle ville di Armo e Trastanello il 26 marzo 1611.

629 [*Capitoli dei danni*].

29 gennaio 1623; appr. 27 marzo 1623.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 285 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1822.

Allegata una seconda copia di cc. 4nn.

RAGGIO 181, 190.

630 [*Capitoli dei danni*].

2 giugno 1638; appr. 21 febbraio 1639.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 300 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2001.

MOLTEDO (IM)

Vedi nn. 1165-1166.

MONEGLIA (GE)

631 [*Capitoli dei danni*].

24 aprile 1583; appr. 18 settembre 1583.

Ms. cart. sec. XVI (1583); cc. 2nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 1650 (42).

Allegata una seconda copia di cc. 2nn.

RAGGIO 161, 172.

632 *Capitoli et ordini per riparare a danni caosati nelle campagne.*

10 novembre 1694.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 305 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 94.

RAGGIO 161.

633 *Capitoli per la Magnifica comunità di Moneglia.*

1777; appr. 6 maggio 1777.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 8nn, 1b, 1nn; mm. 290 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.

MONTALE (VARESE LIGURE - SP)

634 [*Capitoli campestri*].

25 aprile 1632.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 290 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 52.

Allegata una seconda copia di cc. 2nn.

RAGGIO 172.

MONTALTO (IM)

Vedi nn. 116-122.

MONTEGROSSO (MONTEGROSSO PIAN LATTE - IM)

Vedi nn. 329-331.

MONTEROSSO (SP)

635 *Capitula seu statuta.*

sec. XV; aprr. marzo 1409; conf. 20 aprile 1538.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 34; mm. 300 x 200.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 32.

Per la data di approvazione da parte del governo genovese occorre fare riferimento agli Anziani presenti all'atto (cfr. G.B. CICALA, *Memorie della città di Genova*, Archivio Storico del Comune Genova, *ms.* 440, p. 83).

636 [*Capitoli politici*].

2 giugno 1545; conf. 9 febbraio 1577; con agg. al 1577.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 4nn; mm. 210 x 150.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1616.

637 *Ordini del luogo di Monterosso.*

[antecedente al 16 febbraio 1579]; aprr. 16 febbraio 1579.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 1b, 4nn, 1b; mm. 305 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1434.

638 *Ordini del loco di Monterosso.*

[antecedente al 16 febbraio 1579]; aprr. 16 febbraio 1579.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 4nn, 2b; mm. 210 x 150.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1616.

639 [*Capitula circa damna*].

19 agosto 1582; aprr. 28 settembre 1582.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 4nn, 2b; mm. 300 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1463.

MONTEROSSO (*segue*)

- 640 *Ordini del governo.*
 28 ottobre 1599; appr. 22 novembre 1599.
 Ms. cart. sec. XVI (1599); cc. 7nn; mm. 295 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1616.
- 641 [*Capitoli politici*].
 28 ottobre 1599; appr. 22 novembre 1599; conf. 3 luglio 1606.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 10nn; mm. 300 x 220.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 32.
- 642 *Leggi et ordini del governo del luogo di Monterosso.*
 [1607].
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 295 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1719.
 Da identificarsi probabilmente con il testo segnalato da ROSSI, *Appendice* 22 e attribuito al 1617 (da cui FONTANA II, 261-262 e MANNO X, 40689).
- 643 [*Capitoli politici*].
 [antecedente al 6 marzo 1699]; appr. 2 aprile 1699.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn; mm. 310 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.
- 644 *Capitoli ... per la comunità, in Libro delle deliberationi e capitoli della Magnifica comunità di Monterosso.*
 3 giugno 1736.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1-6nn; mm. 300 x 205.
 Archivio del Comune Monterosso, *Archivio storico*, busta 100.

MONTOGGIO (GE)

- 645 *Capitoli concessi per l'Illustrissima et Eccellentissima Signoria della eccelsa Republica di Genova agli huomini e sudditi loro di Montoggio.*
 15 novembre 1574.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 274r- 280v; mm. 295 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *ms.* 572.

MONTOGGIO (*segue*)

- 646 *Capitoli concessi per l'Illustrissima et Eccellentissima Signoria della Ec-celsa Repubblica di Genova agli homini e sudditi loro di Montobio.*
 15 novembre 1574; con agg. al 1684.
 Ms. perg. secc. XVI, XVII; cc. 18; mm. 240 x 200.
 Biblioteca Universitaria Genova, *ms. B. II. 9.*
 OLIVIERI 184; MANZONI I, 307-308; ROSSI 136; FONTANA II, 268; RAGGIO 173.
- 647 *Statuti.*
 15 novembre 1574; con agg. al 1627.
 Ms. cart. sec. XVIII (1704); cc. 1b, 9, 6nn, 8b; mm. 215 x 155.
 Biblioteca Reale Torino, *St. P. 124.*
 MANZONI I, 307-308; ROSSI 136; FONTANA II, 268; MANNO X, 40860.
- 648 *Capitoli concessi per l'Illustrissima et Eccellentissima Signoria della ec-celsa Repubblica di Genova all'uomini sudditi loro di Montoggio.*
 15 novembre 1574; con agg. al 1684.
 Ms. cart. sec. XVIII; pp. 95-117; mm. 210 x 145.
 Biblioteca Civica Berio Genova, *m.r. V. 2. 23.*
- 649 *Capitoli concessi per l'Illustrissima et Eccellentissima Signoria della ec-celsa Repubblica di Genova agli uomini sudditi di Montoggio.*
 15 novembre 1574; con agg. al 1773.
 Ms. cart. sec. XVIII; pp. 1-51; mm. 310 x 250.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 353.
 SISTO 158; RAGGIO 188.
- 650 *Capitoli concessi per l'Illustrissima et Eccellentissima Signoria della ec-celsa Repubblica di Genova agli uomini sudditi loro di Montoggio.*
 15 novembre 1574; con agg. al 1773.
 Ms. cart. secc. XVIII-XIX; cc. 44nn; mm. 203 x 146.
 Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. VII. 40.
 DUBOIN IX, 589; FONTANA II, 268.

MONTOGGIO (*segue*)

651 *Statuto di Montoggio.*

15 novembre 1574; con agg. al 1684.

Ms. cart. secc. XVIII-XIX; cc. 1b, 1nn, pp. 21, cc. 5b; mm. 314 x 215.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. IV. 4. 35.

ROSSI 136; FONTANA II, 268.

MUZIO (PIEVE DI TECO - IM)

652 [*Capitoli campestri*].

24 settembre 1606; appr. 4 settembre 1607.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 290 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1691.

NASINO (SV)

Vedi anche nn. 129-131.

653 *Capitula.*

17 gennaio 1533; con agg. al 1568.

Ms. perg. sec. XVI; cc. 2nn, 51, 1nn, 1b; mm. 200 x 170.

Collezione privata Albenga.

654 *Capitula.*

17 gennaio 1533; con agg. al 1568.

Ms. cart. sec. XVIII (1748); pp. 257-303; mm. 300 x 205.

Archivio storico ingauno Albenga, *Del Carretto* sc 9, c 1, n 7.

BRACCIA 62.

655 *Statuti civili e criminali del luogo di Nasino.*

17 gennaio 1533; con agg. al 1568.

Ms. cart. sec. XVIII (1759); cc. 2nn, 17, 2nn, 3b; mm. 295 x 210.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 30.

FONTANA II, 288; MANNO X, 41508; LAMBOGLIA 30.

Testo latino.

NEIRONE (GE)

Vedi nn. 850-860.

NERVI (GENOVA)

656 [*Capitoli politici*].

[antecedente al 2 aprile 1615]; appr. 2 aprile 1615.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 1b; mm. 285 x 200.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 43.

657 [*Capitoli politici*].

[antecedente al 2 aprile 1615]; appr. 2 aprile 1615; conf. 22 maggio 1620.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 295 x 213.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1801.

658 *Capitoli per il regolamento et amministrazione della Magnifica Comunità di Nervi.*

29 agosto 1762.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 16nn, 10b; mm. 350 x 225.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 862.

Allegata una seconda copia di cc. 11nn, 5b.

RAGGIO 187, 190.

659 *Regolamento per la comunità di Nervi.*

[antecedente all'11 luglio 1770]; appr. 4 settembre 1770.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 7, 5bb; mm. 300 x 105.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 514.

NICOLA (ORTONOVO - SP)

660 [*Constitutiones castris de Nichola et Ortonovo*], in *Codice Pelavicino*.
marzo 1237.

Ms. perg. sec. XIII; cc. CCLXXXIIIv-CCLXXIVr; mm. 330 x 230.

Archivio Capitolare Sarzana, *Codice Pelavicino*.

SFORZA 37; MANZONI I, 324; MANNO X, 41590.

Edizione: LUPO GENTILE, *Codice* 273-275; CSL I, 85-88.

NICOLA (*segue*)

- 661 *Statuta et ordinamenta hominum communis Nicollae.*
 23 giugno 1406; conf. 19 febbraio 1563; con agg. al 1563.
 Ms. cart. sec. XVII (1615); cc. 4nn, 1b, 1-41; mm. 210 x 150.
 Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* B. I. 9.
 OLIVIERI 181-182; SFORZA 37; MANZONI I, 324-325; ROSSI 137; FONTANA II, 291;
 MANNO X, 41591-2.
 Edizione: CONTI, *Nicola* 194-233.
 GENTILI 38-39.
- 662 *Statuta Nicollae.*
 23 giugno 1406; conf. 14 febbraio 1563; con agg. al 1563.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 73; mm. 210 x 140.
 British Library Londra, *King's* 157.
 FONTANA II, 291; MANNO X, 41593; WARNER-GILSON 33.
- 663 *Nova statuta.*
 22 gennaio 1491; appr. 5 febbraio 1491.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 3nn, 3b; mm. 315 x 235.
 Archivio di Stato Firenze, *Statuti delle comunità autonome e soggette* 539.
 ROSSI 137; FONTANA II, 291-292; MANNO X, 41595.
 Edizione parziale: CONTI, *Nicola* 233-234.
- 664 *Capitula concessa universitati Nicole.*
 2 dicembre 1496.
 Ms. cart. sec. XV; cc. 3, 1b; mm. 300 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Primi cancellieri di S. Giorgio* 58.
- 665 *Capitula concessa universitati Nicole.*
 2 dicembre 1496.
 Ms. cart. sec. XV; cc. 38v-41v; mm. 310 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 649.

- 666 [*Capitula*].
 1 febbraio 1254; con agg. al 1261.
 Ms. perg. sec. XIV; frammento di cc. 12nn; mm. 245 x 170.
 Archivio del Comune Noli, *Archivio storico* 1, 40.
 FONTANA III, 104.
 Edizione: GANDOGLIA, *Documenti* 625-652; LUNARDON 51-78.
 Il testo è relativo anche a Vado e Segno.
- 667 [*Statuta*].
 secc. XIII-XIV; con agg. al 1345.
 Ms. perg. sec. XIV; frammento di cc. 8; mm. 370 x 250.
 Archivio Vescovile Savona.
 MALANDRA, *Archivi* 68.
- 668 [*Statuta*].
 sec. XIV.
 Ms. perg. sec. XIV; frammento di c. 1; mm. 370 x 260.
 Archivio del Comune Noli, *Archivio storico* 6. 3 - 3.
 MALANDRA, *Ponente* 47.
- 669 [*Statuta*].
 [antecedente al 1339].
 Ms. cart. sec. XV; cc. 2nn; mm. 290 x 210.
 Archivio di Stato Savona, *Carte Scovazzi* I/16.
 Estratto notarile di 5 capitoli dal quarto libro.
- 670 [*Statuta Nauli*].
 sec. XV.
 Ms. cart. sec. XVI (1542); cc. 2nn, 54; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 1203, 1968.
 FONTANA II, 297 (già collezione Descalzi).
 Edizione parziale: GANDOGLIA, *Noli* 303-318; dell'indice delle rubriche: DESCALZI, *Noli* 164-168.
 GANDOGLIA, *Repubblica* 12-14, 52-53, 98-99; DESCALZI, *Storia* 91-92.

NOLI (*segue*)

671 *Statuta Nauli.*

sec. XV.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 1, pp. 112, cc. 4nn, 6b; mm. 305 x 205.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. VI. 5. 27.

672 *Statutorum Nauli Liber.*

sec. XV.

Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 1b, 2nn, 2b, 1nn, pp. 178, cc. 2b; mutilo di pp. 19-20; mm. 315 x 215.

Archivio di Stato Savona, *Carte Salvarezza I/1.*

ROSSI 140; FONTANA II, 297 (già collezione Besazza).

673 *Statutorum Nauli Liber.*

sec. XV.

Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 1-70; mm. 245 x 165.

Archivio Vescovile Savona, *Vescovato Noli.*

BERLAN 83-85; MANZONI I, 326-327; ROSSI 139; FONTANA II, 296 (già collezione Bocalandro); MALANDRA, *Archivi* 68.

674 *Statutorum Nauli liber.*

sec. XV; con agg. al 1786.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 258 (di cui bianche 163-169, 187-249), cc. 2nn, 14b, 1nn; mutilo di pp. 129-130; mm. 290 x 200.

Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 730.

675 *Statutorum Civitatis Nauli liber.*

sec. XV.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1-49; mm. 310 x 210.

Biblioteca Ambrosiana Milano, *ms.* G. 61 suss. (1).

ROSSI 139-140; FONTANA II, 297 (già collezione Fontana di Noli).

NOLI (*segue*)

676 *Statutorum Nauli Liber.*

sec. XV.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn, pp. 96; mm. 285 x 195.

Archivio di Stato Savona, *Carte Salvarezza I/2*.

677 [*Statuta*].

sec. XV.

Ms. cart. sec. XVIII; frammento di pp. 61-67, c. 1nn; mm. 310 x 210.

Archivio di Stato Savona, *Carte Salvarezza I/3*.

678 [*Statutorum Nauli Liber*].

sec. XV.

Ms. cart.

Ms. non rintracciato.

Edizione: RUSSO-VIVALDO.

679 *Nuovi regolamenti.*

20 agosto 1778.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 10nn; mm. 295 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Giunta dei confini* 60.

680 *Nuovi regolamenti.*

20 agosto 1778.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 51v-57v nn; mm. 310 x 210.

Biblioteca Ambrosiana Milano, *ms. G. 61 suss. (1)*.

FONTANA II, 297.

ONEGLIA (IMPERIA)

Il sesto libro degli Statuti di Oneglia (nn. 681-685) includeva discipline particolari per le comunità di Bestagno, Chiusanico, Gazzelli, Testico e Torria.

ONEGLIA (*segue*)

- 681 *Statuta communis et vallis Uneliae.*
 secc. XIV-XV.
 Ms. cart. sec. XVI (1527); cc. 2nn, 69; mutilo di cc. 42-44; mm. 285 x 170.
 Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 21.
 ROSSI 142; FONTANA II, 309; LAMBOGLIA 21; AGNESI 34; ABBO, *Statuti*; MOLLE, *Statuti* 6.
- 682 *Capitula vallis Uneliae.*
 secc. XIV-XV.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 16nn, 111, 1b; mm. 250 x 150.
 Biblioteca Civica Imperia, *Ms. Arch.* 1.
 ROSSI 141; FONTANA II, 309; AGNESI 34; ABBO, *Statuti*.
- 683 *Capitula seu statuta universe vallis Uneliae, videlicet communia et specialia Uneliae, Bistagni, Prosanici, Turriae, Gazelii et Testeghi.*
 secc. XIV-XV.
 Ms. cart. sec. XVI (1572); cc. 8nn, 59; mm. 338 x 245.
 Ms. non rintracciato.
 Edizione: MOLLE, *Statuti*.
 Traduzione: CALANDRI-RICCI, *Oneglia*.
 ABBO, *Ordinamento*; ABBO, *Statuti*; ABBO, *Indice*; MOLLE, *Oneglia* I, 249-288; CALZAMIGLIA 106-112, 120-122.
 Già collezione Patetta. Un microfilm del manoscritto (donato dal prof. Nilo Calvini) è consultabile presso il Dipartimento di cultura giuridica "G. Tarello", Sez. di Storia del diritto, Università di Genova.
- 684 *Capitoli o sia decreti della valle d'Oneglia tradutti dal latino in volgare ... dal venerabile prette Benedetto Amirato.*
 secc. XIV-XV.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 70, 9nn; mm. 250 x 180.
 Collezione privata Imperia.
 FONTANA II, 309.
 Edizione: BIGA, *Oneglia*.
 AGNESI 34; BIGA, *Legislazione* 31-50.

ONEGLIA (*segue*)

- 685 *Uneliae statutorum liber.*
 secc. XIV-XV.
 Ms. cart. sec. XVIII (1721); cc. 1nn, 1-70; mm. 320 x 220.
 Archivio di Stato Torino, *Corte, Principato di Oneglia, Maro e Prelà* mazzo 1, n. 1.
 DUBOIN IX, 591; MANZONI I, 513; FONTANA II, 309.
 Edizione parziale: LASTIG, *Accomendatio* 32-35.
 ANDREOLI 15-19; CALENDIA DI TAVANI II, 81-84; AGNESI 34; ABBO, *Statuti*; MOLLE, *Oneglia* I, 265-266; MOLLE, *Statuti* 7-8.
 Una copia di questo manoscritto, redatta nel 1833, è conservata in Biblioteca Civica Imperia, *Ms. Arch.* 2, dalla quale è stata tratta, nel 1874, un'ulteriore copia, ora Biblioteca Civica Imperia, *Ms. Arch.* 3.
- 686 [*Statuta criminalia*].
 2 settembre 1606; conf. 24 agosto 1638.
 Ms. cart. sec. XVIII (1721); cc. 1-17, 3nn; mm. 320 x 220.
 Archivio di Stato Torino, *Corte, Principato di Oneglia, Maro e Prelà* mazzo 1, n. 1.
 Edizione: MOLLE, *Statuti* 357-406.
 MOLLE, *Oneglia* I, 265-266.
- 687 *Istruzioni per il regolamento della comunità et parrocchia d'Oneglia.*
 4 febbraio 1700.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 8; mm. 320 x 220.
 Archivio di Stato Torino, *Corte, Principato di Oneglia, Maro e Prelà* mazzo 7/1, n. 5.
 Allegata minuta in francese.
 Edizione da altra copia non identificata: DUBOIN XI, 855-859 (FONTANA II, 308; MOLLE, *Oneglia* II, 176-178).
- 688 *Ordini e Regolamenti per il buon Regime della Città e Comunità del principato di Oneglia ad uso del Prefetto e Vice Intendente.*
 4 febbraio 1700; con agg. al 1729.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 40nn; mm. 328 x 261.
 Biblioteca Apostolica Vaticana Città del Vaticano, *fondo Patetta* 2200.

ONZO (SV)

689 *Statuta Civilia et Criminalia loci et Communitatis Untii.*

21 novembre 1580; appr. 4 settembre 1581.

Ms. perg. sec. XVI; cc. 52; mm. 260 x 200.

Ms. non rintracciato.

Edizione: BNSA 175-231.

Traduzione: CASA 27-128.

BRACCIA 67.

690 *Statuta Unzii.*

[21 novembre 1580].

Ms. cart. secc. XVI-XVII; cc. 1-6nn; mm. 302 x 207.

Biblioteca Estense Modena, *fondo Campori* γ. F. 1. 7 (App. 1596).

FONTANA II, 310.

Testo contenente solo 14 rubriche.

691 *Statuta decreta et iura Untii.*

[21 novembre 1580]; appr. 4 settembre 1581.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 50, 2b; mm. 300 x 210.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 29.

LAMBOGLIA 29.

692 *Statuta civilia et criminalia loci et communitatis Untii.*

21 novembre 1580; appr. 4 settembre 1581.

Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 5nn, pp. 83, 1b, cc. 3nn, 6b; mm. 205 x 150.

Biblioteca Civica Camporosso, *fondo Doria* A. 5. 12.

ROSSI 142-143; FONTANA II, 310.

Copia manoscritta di mano di Girolamo Rossi: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 74m (LAMBOGLIA 74).

693 *Statuta civilia et criminalia Loci et communitatis Untii.*

21 novembre 1580; appr. 4 settembre 1581.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 136-156nn; mm. 300 x 205.

Archivio Durazzo Giustiniani Genova, *Archivi Pallavicini*, *Archivi Grimaldi* 37.

BOLOGNA 79.

ORTONOVO (SP)

Vedi anche n. 660.

694 *Municipalia iura.*

sec. XV; con agg. al 1722.

Ms. cart. secc. XVII, XVIII; cc. 4b, 5nn, pp. 106, c. 1nn; mm. 205 x 145.

Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria Genova, *ms.* 349.

Edizione: CALVINI, *Ortonovo* 187-249.

695 *Municipalia Iura Terrae Hortinovi.*

sec. XV; con agg. al 1722.

Ms. cart. sec. XVIII (1740); cc. 6nn, pp. 86, cc. 5b; mm. 260 x 195.

Biblioteca Comunale Santa Margherita Ligure, *ms.* 66.

CAMPANA 31-32.

696 *Statuta comunis Hortinovi nonnulla.*

sec. XV; con agg. al 1497.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 61-69; mm. 210 x 150.

Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* B. I. 9.

OLIVIERI 181-182; MANZONI I, 334; ROSSI 144; FONTANA II, 315-316.

Edizione: PEZZI.

Si tratta di una scelta di capitoli. Da questo manoscritto G. Sforza fece trarre copia, ora: Archivio di Stato Massa, *Statuti della Lunigiana*, *Statuto* 35 (cfr. SFORZA 37).

697 *Statuta et ordinamenta nova et additiones ac correctiones statutorum communis et terrae Ortonovi.*

15 dicembre 1491; appr. 11 aprile 1492.

Ms. cart. sec. XV (1491); cc. 9nn, 5b; mm. 230 x 173.

Archivio di Stato Firenze, *Statuti delle comunità autonome e soggette* 548.

ROSSI 145; FONTANA II, 316.

698 [*Capitula concessa hominibus et universitati Ortinovi*].

9 settembre 1496.

Ms. cart. sec. XV; cc. 2nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Primi cancellieri di S. Giorgio* 58.

ORTONOVO (*segue*)

- 699 *Capitula concessa hominibus et universitati Ortinovi per magnificum Officium Sancti Georgii.*

9 settembre 1496; conf. 25 gennaio 1546.

Ms. cart. sec. XV; cc. 36r-38r; mm. 310 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 649.

- 700 *Approbatio diversorum statutorum et capitulorum et concessio quorundam capitulorum.*

4 agosto 1497; conf. 25 gennaio 1546.

Ms. cart. sec. XV; cc. 57r-60v; mm. 310 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 649.

- 701 *Capitula.*

18 maggio 1622.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4, 1b, 1nn; mm. 310 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1818.

OSIGLIA (SV)

- 702 *Banna antiqua.*

9 novembre 1309.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 2v-4v; mm. 300 x 215.

Archivio di Stato Torino, *Corte, Confini con Genova* mazzo 19 (*Mallare con Osiglia*) vol. 2.

- 703 [*Capitula*].

8 ottobre 1337; conf. 30 ottobre 1454; con agg. al 1669.

Ms. cart. sec. XVIII (1781); pp. 30, cc. 5b; mm. 292 x 211.

Biblioteca Reale Torino, *St. P.* 944/56.

FONTANA II, 318-319.

OSIGLIA (*segue*)

704 *Statuto d'Ossiglia.*

8 ottobre 1337; conf. 30 ottobre 1454.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 1-30; mm. 293 x 217.

Biblioteca Apostolica Vaticana Città del Vaticano, *fondo Patetta* 892.

FONTANA II, 319.

705 *Statuto di Osiglia e Bormida.*

8 ottobre 1337; conf. 30 ottobre 1454; con agg. al 1454.

Ms. cart. sec. XVIII (1798); pp. 1-26; mm. 285 x 190.

Archivio di Stato Genova, *Biblioteca ms.* 98.

ROSSI 145-146; FONTANA II, 319.

706 *Ordini e Capitoli ... d'Osiglia e Bormida sopra li danni campestri e altre occorrenze.*

10 settembre 1634; appr. 14 agosto 1642.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 31-42; mm. 293 x 217.

Biblioteca Apostolica Vaticana Città del Vaticano, *fondo Patetta* 892.

FONTANA II, 319.

707 *Ordini e Capitoli ... d'Osiglia e Bormida sopra li danni campestri e altre occorrenze.*

10 settembre 1634; appr. 14 agosto 1642; con agg. al 1713.

Ms. cart. sec. XVIII (1798); pp. 27-34; mm. 285 x 190.

Archivio di Stato Genova, *Biblioteca ms.* 98.

ROSSI 146; FONTANA II, 319.

OTTO LUOGHI (IM)

La comunità degli Otto luoghi era composta da: Bordighera, Borghetto S. Nicolò, Camporosso, San Biagio della Cima, Sasso di Bordighera, Soldano, Vallebona, Vallecrosia.

708 [*Capitoli per il governo*].

21 aprile 1686.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 163v-166v; mm. 345 x 125.

Sezione di Archivio di Stato Ventimiglia, *Notaio Gaspare Noaro* reg. 680.

ROSSI 147; ROSSI, *Ventimiglia* 253-254; FONTANA II, 321.

Edizione: DURANTE-POGGI, *Inedito* 26-28; DURANTE-POGGI, *Storia* 314-319.

Edizione da copia non rintracciata: HAMILTON 125-131; TAGGIASCO 42-47; CERIOLLO VERRANDO 233-237.

709 *Capitoli ... per il buon regolamento dell'acque del Vallone di Montenegro.*
1692.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 293 x 298.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 94.

Allegata una seconda copia di cc. 2nn.

RAGGIO 176.

710 [*Capitoli delle accuse per il bosco di Montenegro*].
1738; appr. 9 marzo 1739.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 43-45; mm. 295 x 208.

Sezione di Archivio di Stato San Remo, *Sottoprefettura* 259/1.

Edizione: DURANTE-POGGI, *Storia* 344-347.

711 *Capitoli delle accuse per il bosco di Montenegro.*
1738; appr. 9 marzo 1739.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 14-16; mm. 310 x 220.

Sezione di Archivio di Stato San Remo, *Sottoprefettura* 259/2.

712 *Capitoli delle accuse per il bosco di Montenegro.*
1738; appr. 9 marzo 1739.

Ms. cart. sec. XVIII (1786); cc. 117-119; mm. 205 x 150.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 6.

ROSSI 147; ROSSI, *Ventimiglia* 254.

713 *Accusationum capitula.*
1741; appr. 18 maggio 1744.

Ms. cart. sec. XVIII (1786); cc. 101-116; mm. 205 x 150.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 6.

ROSSI 147; ROSSI, *Ventimiglia* 254.

OTTO LUOGHI (*segue*)

714 *Accusationum capitula.*

1741; appr. 18 maggio 1744; conf. 20 novembre 1765; con agg. al 1765.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1-13; mm. 310 x 220.

Sezione di Archivio di Stato San Remo, *Sottoprefettura* 259/2.

715 *Accusationum capitula.*

[1741]; appr. 18 maggio 1744; con agg. al 1771.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 34-43; mm. 295 x 208.

Sezione di Archivio di Stato San Remo, *Sottoprefettura* 259/1.

Edizione: DURANTE-POGGI, *Storia* 325-343.

716 *Capitoli per il buon governo della Magnifica Comunità.*

1770; appr. 2 agosto 1770.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 48-49; mutilo; mm. 295 x 208.

Sezione di Archivio di Stato San Remo, *Sottoprefettura* 259/1.

717 *Capitoli per il buon governo della M. Comunità.*

1770; appr. 2 agosto 1770.

Ms. cart. sec. XVIII (1786); cc. 123v-128v; mm. 205 x 150.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 6.

ROSSI 147; ROSSI, *Ventimiglia* 253-254; FONTANA II, 321.

Copia manoscritta di mano di Girolamo Rossi: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 75e (LAMBOGLIA 75; edizione: DURANTE-POGGI, *Storia* 319-325).

718 *Capitoli del Magistrato de' limoni del luogo di Borghetto.*

26 dicembre 1771; appr. 2 giugno 1772.

Ms. cart. sec. XVIII (1773); cc. 1n, 11, 1nn; mm. 310 x 220.

Sezione di Archivio di Stato San Remo, *Sottoprefettura* 259/2.

Edizione: DURANTE 31-45.

OTTO LUOGHI (*segue*)

719 *Capitoli del Magistrato de' limoni del luogo della Bordighera.*

1776; apr. 20 settembre 1776.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, 9; mm. 310 x 220.

Sezione di Archivio di Stato San Remo, *Sottoprefettura* 259/2.

Edizione: DURANTE 45-48.

720 *Regolamento da tenersi in adacquare gli orti ossia giardini del luogo del Borghetto.*

15 agosto 1781; apr. 5 settembre 1781.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1-3nn; mm. 310 x 220.

Sezione di Archivio di Stato San Remo, *Sottoprefettura* 259/2.

PALLARE (SV)

721 *Pallerarum Statuta et ordinamenta.*

[antecedente al 12 aprile 1539]; apr. 12 aprile 1539; conf. 18 maggio 1603; con agg. al 1603.

Ms. cart. sec. XVIII (1731); cc. 1nn, 1b, pp. 106, cc. 15nn, 1b; mm. 245 x 185.

Archivio di Stato Savona, *Carte Noberasco* III/5.

PRESTIPINO 60-65; BRACCIA 61.

PALMARO (GENOVA)

Vedi n. 815.

PARAVENNA (GARLENDIA - SV)

Vedi nn. 393-400.

PEGLI (GENOVA)

722 [*Regolamento della comunità*].

[antecedente al 30 giugno 1665]; apr. 29 novembre 1667; conf. 18 maggio 1673.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 16; mm. 310 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 514.

PERINALDO (IM)

723 *Statuti e capitoli de Perinaldo.*

24 maggio 1580; appr. 7 dicembre 1580.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 24nn, 2b, 65nn, 4b, 3 fogli sciolti; mm. 315 x 115.

Sezione di Archivio di Stato San Remo, *Notaio Paolo Laura di Taggia* 1152.

Testo latino e volgare.

PIAN DELLA FOCE (IM)

Vedi n. 930.

PIANAVIA (IM)

Vedi nn. 1165-1166.

PIETRA (PIETRA LIGURE - SV)

724 [*Capitoli politici*].

4 dicembre 1605; appr. 19 dicembre 1605.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 5nn, 1b, 2nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 31.

725 [*Capitoli politici*].

4 dicembre 1605; appr. 19 dicembre 1605; conf. 22 aprile 1611.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 7nn, 1b; mm. 300 x 200.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 38.

ACCAME, *Cenni* 5; FONTANA II, 379.

726 [*Capitoli politici*].

4 dicembre 1605; appr. 19 dicembre 1605; conf. 8 giugno 1612; con
agg. al 1612.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 8nn, 10 fogli sciolti; mm. 300 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1724.

In allegato vi sono anche estratti dai capitoli redatti nel 1572.

PIETRA (*segue*)

727 [*Capitoli politici*].

4 dicembre 1605; appr. 19 dicembre 1605; conf. 8 giugno 1612; con agg. al 1612.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 11nn, 3b; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1769.

728 [*Capitoli politici e campestri*].

24 giugno 1635; appr. 1 ottobre 1635.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 6, 2b, 2 fogli sciolti; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1955.

729 [*Capitoli politici e campestri*].

[antecedente al 9 agosto 1718]; appr. 20 novembre 1719.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 14nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

Allegata una seconda copia di cc. 13nn, 3b (mm. 300 x 110).

730 [*Capitoli politici*].

[antecedente al 10 giugno 1721]; appr. 10 giugno 1721.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 8, 1nn, 3b; mm. 300 x 200.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

731 *Capitoli*.

23 marzo 1746; appr. 30 aprile 1749; conf. 8 luglio 1790.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 10, 1b, 1nn; mm. 310 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

Allegata una seconda copia di cc. 1nn, 11, 5b, 1.

PIETRABISSARA (ISOLA DEL CANTONE - GE)

732 *Statuta civilia et criminalia loci Petrebissariae.*

1 settembre 1587.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 132, 15b; mm. 235 x 170.

Biblioteca Reale Torino, *St. P.* 399.

MANZONI I, 372; ROSSI 150-151; FONTANA II, 378.

PIETRABRUNA (IM)

Vedi anche nn. 783-790.

733 [*Capitula*].

1 maggio 1588; appr. 31 maggio 1588.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 16, 2 fogli sciolti; mm. 300 x 110.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1700.

734 [*Capitoli campestri*].

19 aprile 1592; appr. 20 luglio 1592.

Ms. cart. sec. XVI (1592); cc. 1b, 5nn; mm. 295 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1556.

735 [*Capitoli campestri*].

19 aprile 1592; appr. 20 luglio 1592; conf. 12 giugno 1597.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 7, 1b, 2 fogli sciolti; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1601.

736 [*Capitoli dei danni campestri*].

21 settembre 1618; appr. 11 settembre 1619.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 5nn, 3b, 1nn, 1b; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1780.

PIEVE DI SORI (PIEVE LIGURE - GE)

Vedi n. 143.

PIEVE DI TECO (IM)

- 737 *Capitula criminalia oppidi Plebis et eius villarum superiorum.*
 secc. XV-XVI; aprr. 18 dicembre 1514.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 28; mm. 300 x 215.
 Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* J. b. V. 17.
 DUBOIN IX, 593; LEVRERI 32; MANZONI II, 327; ROSSI 151; FONTANA II, 382.
 Il testo ricalca sostanzialmente la parte criminale degli statuti di Genova del 1413 (SAVELLI, *Statuti* 21).
- 738 *Statutorum civilium burgi Plebis, et Villarum Superiorum libri quatuor cum aliquibus capitulis extraordinariis in fine.* Genuae, Apud Ioannem Mariam Farronum, 1652.
 secc. XV-XVI.
 2b [6] 158 2b p.; fol.; mm. 295 x 200.
 Biblioteca Universitaria Genova, 3. PP. VI. 26 (2).
 Altri esemplari: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 38; Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. VI. 18 (mutilo del primo fascicolo).
 DUBOIN IX, 593; LEVRERI 32; MANZONI II, 372; ROSSI 151; FONTANA II, 381; SENATO V, 388-389; LAMBOGLIA 38; OTTO 58; MAIRA NIRI 853.
 Il testo ricalca sostanzialmente quello degli statuti di Genova del 1413 (SAVELLI, *Statuti* 21-22).
 Copia manoscritta del 1777 dall'edizione: Archivio del Comune di Pieve di Teco, *Archivio storico* senza collocazione (MALANDRA, *Imperia* 36).
- 739 [*Sanctiones et decreta*].
 2 giugno 1454; aprr. 21 luglio 1454; conf. 2 settembre 1454.
 Ms. cart. sec. XV; cc. 4nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 1648 (17).
- 740 *Le nove legge [!] della comunità.*
 [157?].
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 2nn, 2b; mm. 310 x 220.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 15.

PIEVE DI TECO (*segue*)

- 741 [*Capitoli del borgo*].
 26 agosto 1582; appr. 13 settembre 1582.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn; mm. 310 x 220.
 Archivio di Stato Genova, *fondo Gavazzo 2*, 356.
- 742 *Refformationi delle regole circa l'ellectione delli ufficiali della Pieve e loro baiilia.*
 20 novembre 1589.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 201r-204r; mm. 220 x 155.
 Archivio di Stato Genova, *ms. 576*.
- 743 *Refformationi delle regole circa l'ellectione dell'ufficiali della Pieve e loro baiilia.*
 20 novembre 1589.
 Ms. cart. sec. XVII (1689); cc. 1-4 (della seconda parte del volume); mm. 295 x 210.
 Archivio del Comune Pieve di Teco, *Archivio storico* 526.
- 744 [*Capitoli dei danni*].
 14 maggio 1599; appr. 22 maggio 1599.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 6nn; mm. 310 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1617.
- 745 [*Capitoli dei danni*].
 14 maggio 1599; appr. 22 maggio 1599; conf. 9 luglio 1609.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1703.
 RAGGIO 179, 181.
- 746 [*Capitoli dei danni*].
 14 maggio 1599; appr. 22 maggio 1599; conf. 22 febbraio 1619.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1786.

PIEVE DI TECO (*segue*)

- 747 [*Capitoli dei danni*].
 14 maggio 1599; appr. 22 maggio 1599; conf. 22 febbraio 1619.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn, 2b; mm. 310 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1859.
- 748 [*Capitoli dei danni*].
 14 maggio 1599; appr. 22 maggio 1599; conf. 7 maggio 1629.
 Ms. cart. sec. XVII; pp. 20; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1972.
- 749 [*Capitoli dei danni*].
 14 maggio 1599; appr. 22 maggio 1599; conf. 18 novembre 1643.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn; mm. 305 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2067.
- 750 *Capitoli delli danni campestri*.
 14 maggio 1599; appr. 22 maggio 1599; conf. 3 dicembre 1653.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 4; mm. 305 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 26.
- 751 *Capitoli per le accuse*.
 14 maggio 1599; appr. 22 maggio 1599; conf. 3 dicembre 1653; con
 agg. al 1643.
 Ms. cart. sec. XVII (1689); cc. 9, 2b, 1nn; mm. 310 x 215.
 Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* J. b. V. 21.
 DUBOIN IX, 593; LEVRERI 32; ROSSI 152; MANZONI II, 328; FONTANA II, 382.
- 752 [*Capitoli dei danni*].
 14 maggio 1599; appr. 22 maggio 1599; conf. 3 dicembre 1653.
 Ms. cart. sec. XVIII (1777); cc. 12nn; mm. 300 x 210.
 Archivio del Comune Pieve di Tecco, *Archivio storico* senza collocazione.
 In appendice alla copia manoscritta degli *Statutorum civilium ... libri quatuor* (cfr. n. 738).

PIEVE DI TECO (*segue*)

753 [*Capitoli dei danni*].

[1632]; conf. 17 settembre 1641.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 296 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2041.

Allegata una seconda copia di cc. 2nn.

754 *Statuta municipalia oppidi Plebis et villarum superiorum tam civilia quam criminalia nuper reformata.*

23 marzo 1649.

Ms. cart. sec. XVII; c. 1n, pp. 160, cc. 24, 31, 20b; mm. 300 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Biblioteca ms.* 100.

ROSSI 151; FONTANA II, 381.

Redazione non approvata (SAVELLI, *Statuti* 21).

755 *Capitoli de danni campestri.*

12 ottobre 1777; appr. 28 gennaio 1787.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 4nn; mm. 300 x 210.

Archivio del Comune Pieve di Teco, *Archivio storico* senza collocazione.

In appendice alla copia manoscritta degli *Statutorum civilium ... libri quatuor* (cfr. n. 738).

PIGNA (IM)

756 *Ordini e capitoli della Comunità di Pigna e ... Buggio.*

sec. XVI; con agg. al 1675.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 58; mm. 280 x 185.

Archivio del Comune Pigna.

ROSSI 152; FONTANA II, 383-384.

Edizione dell'indice delle rubriche: CASSIOLI 59-69.

Copia manoscritta del 1874-75: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 74n (LAMBOGLIA 74).

757 *Bandi campestri.*

[antecedente al 1° settembre 1739]; appr. 23 marzo 1740.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 77v-81v; mm. 425 x 280.

Archives Départementales des Alpes Maritimes Nizza, B 18.

PIGNONE (SESTA GODANO - SP)

758 [*Capitoli campestri*].

4 febbraio 1618; appr. 30 aprile 1618.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1777.

Allegata una seconda copia di cc. 2nn.

759 [*Capitoli campestri*].

24 giugno 1648; appr. 26 ottobre 1648.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4, 2b; mm. 287 x 206.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2140.

760 [*Capitoli campestri*].

5 novembre 1684; appr. 6 dicembre 1684; conf. 12 maggio 1685.

Ms. cart. sec. XVII (1685); cc. 4, 1b, 1nn; mm. 285 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.

POLVERARA (RICCÒ DEL GOLFO - SP)

761 *Capitoli*.

[antecedente al 10 ottobre 1549]; appr. 10 ottobre 1549; conf. 26 marzo 1550.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 1b, 25, 6b; mm. 200 x 150.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1267.

762 [*Capitoli campestri*].

11 maggio 1687; appr. 19 giugno 1687.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 295 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 91.

PONTEDASSIO (IM)

763 [*Regolamento*].

6 febbraio 1700.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn; mm. 315 x 215.

Archivio di Stato Torino, *Corte, Principato di Oneglia, Maro e Prelà* mazzo 7/1, n. 5.

PONTINVREA (SV)

764 *Bandi campestri.*

26 febbraio 1770.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 5nn, 1b; mm. 258 x 176.

Archivio di Stato Genova, *Notai di Genova, I sezione* 963.

765 *Bandi campestri.*

26 febbraio 1770; appr. 16 dicembre 1771.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 218v-222r; mm. 400 x 280.

Archivio di Stato Torino, *Senato Piemonte, Interinzioni* 16 dicembre 1771.

766 [*Bandi campestri*].

7 maggio 1785; appr. 24 agosto 1787; con agg. al 1786.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 208r-211v; mm. 445 x 275.

Archivio di Stato Torino, *Senato Piemonte, Interinzioni* 24 agosto 1787.

767 [*Bandi campestri*].

3 febbraio 1791; appr. 18 agosto 1792.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 227v-229v; mm. 420 x 290.

Archivio di Stato Torino, *Senato Piemonte, Interinzioni* 18 agosto 1792.

PONZANO (SANTO STEFANO DI MAGRA - SP)

768 [*Capitula*].

secc. XIV-XV; conf. 10 dicembre 1543; con agg. al 1543.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 1nn, 42, 3nn, 1b; mm. 320 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 356.

FONTANA II, 410.

769 [*Capitula*].

secc. XIV-XV; conf. 10 dicembre 1543; con agg. al 1543.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 2nn, 48, 4b; mm. 295 x 220.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1405.

PONZANO (*segue*)

- 770 [*Capitula*].
 [1565-1572]; appr. 28 febbraio 1573.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 2nn, pp. 68, cc. 3b; mm. 305 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1405.
- 771 [*Statuti*].
 1586; appr. 24 settembre 1587.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 1b, 1nn, 54, 3b, 10nn; mm. 310 x 200.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1509.
- 772 [*Statuti*].
 1586; appr. 24 settembre 1587.
 Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 1nn, pp. 148, cc. 21nn, 96b; mm. 220 x 150.
 Archivio Civico Santo Stefano di Magra, *Archivio storico* A. 4. 12.
 Edizione parziale: NERI-PETACCO 77-81, 93-96, 105-107; dell'indice delle rubriche:
 BONATTI, *Ponzano* 69-71.
- 773 *Statuti di Ponzano*.
 1586; appr. 24 settembre 1587; con agg. al 1768.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 8nn, 12b, pp. 428; mm. 215 x 152.
 Bibliothek des Bundesgerichtshofs Karlsruhe, Z R 7420.
 FONTANA II, 410.

PONZOLO (PONZÒ, RICCÒ DEL GOLFO - SP)

- 774 [*Capitoli*].
 12 febbraio 1571; appr. 16 marzo 1571.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 43r-47v; mm. 205 x 155.
 Biblioteca Civica U. Mazzini La Spezia, *Archivio storico del Comune* 2063.
- 775 [*Capitoli campestri*].
 14 dicembre 1625; appr. 6 marzo 1626.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 280 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 51.
 RAGGIO 172.

PONZOLO (*segue*)

776 [*Capitoli campestri*].

19 gennaio 1635; appr. 25 settembre 1635.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 300 x 220.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1954.

PORNASSIO (IM)

Vedi anche n. 608.

777 [*Statuta damnorum*].

1 febbraio 1299.

Ms. cart. sec. XIV; cc. 4nn; mm. 290 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 1.

778 *Statuta*.

[antecedente al 27 maggio 1387]; con agg. al 1467.

Ms. cart. sec. XVI (1597); cc. 466-515; mm. 290 x 200.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 270 (vol. 2).

ROSSI 153; FONTANA II, 413; RAGGIO 169.

779 *Statuta*.

15 marzo 1539.

Ms. cart. sec. XVI (1597); cc. 517-580; mm. 290 x 200.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 270 (vol. 2).

ROSSI 153; FONTANA II, 413; RAGGIO 169.

780 *Statutum Pornasii*.

15 marzo 1539.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 8nn, 58, 6b; mm. 310 x 215.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 25.

FONTANA II, 414; LAMBOGLIA 25.

PORNASSIO (*segue*)

781 *Statuta loci Pornassii.*

15 marzo 1539; conf. 30 luglio 1589; con agg. al 1727.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, 77, 6nn; mm. 205 x 145.

Archivio di Stato Imperia, *Archivio Bianchi di Lavagna* 5 (int. 7).

782 *Statuto civile di Pornasio.*

[15 marzo 1539].

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, 2b, 2nn, 40; mutilo; mm. 240 x 185.

Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria Genova, *ms.* 90.

PORTO MAURIZIO (IMPERIA)

Sotto la disciplina degli statuti approvati nel 1405 ricadevano anche i “terzeri” di S. Giorgio e di S. Tommaso (o Dolcedo), comprendente pure Pietrabruna.

783 *Capitula Portus Mauriti.*

secc. XIV-XV; appr. 20 novembre 1405; con agg. al 1431.

Ms. cart. secc. XV-XVI; cc. 90, 2nn; acefalo e mutilo di un numero imprecisato di carte finali; le ultime 10 cc. lacere; mm. 320 x 235.

Archivio di Stato Genova, *ms.* 781.

RAGGIO 189.

784 *Statuta et constitutiones Portus Mauriti.*

secc. XIV-XV; appr. 20 novembre 1405; con agg. al 1518.

Ms. cart. sec. XVI (1518); cc. 6nn, 2-127, 2b; acefalo; mm. 290 x 205.

Biblioteca Civica Imperia, *Ms. Arch.* 9.

FONTANA II, 419.

785 *Statuta Portus Mauriti.*

secc. XIV-XV; appr. 20 novembre 1405; con agg. al 1454.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 102; mutilo; mm. 300 x 220.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 20.

ROSSI 155; FONTANA II, 420; LAMBOGLIA 20.

PORTO MAURIZIO (*segue*)

- 786 *Capitulum communis Portus Mauriti.*
secc. XIV-XV; appr. 20 novembre 1405; con agg. al 1774.
Ms. cart. secc. XVII (1643), XVIII; cc. 1b, 164; mm. 282 x 205.
Biblioteca Civica Imperia, *Ms. Arch.* 13.
FONTANA II, 420.
- 787 *Capitulum communis Portus Mauriti.*
secc. XIV-XV; appr. 20 novembre 1405; con agg. al 1673.
Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, pp. 221, cc. 16b, 8nn; mm. 250 x 185.
Biblioteca Civica Imperia, *Ms. Arch.* 10.
- 788 *Statuta civilia et aliae constitutiones loci et districtus Portus Mauriti.*
secc. XIV-XV; appr. 20 novembre 1405; con agg. al 1696.
Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1b, 6nn, 2b, 266, 18n; mm. 305 x 200.
Biblioteca Comunale Santa Margherita Ligure, *ms.* 129.
CAMPANA 64.
- 789 *Capitula sive Statuta communis Portus Mauriti municipalia.*
secc. XIV-XV; appr. 20 novembre 1405; con agg. al 1710.
Ms. cart. sec. XVIII; pp. 500; mm. 230 x 165.
Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 19.
ROSSI 154-155; FONTANA II, 420; LAMBOGLIA 19.
- 790 *Statuta communitatis Portus Mauriti.*
secc. XIV-XV; appr. 20 novembre 1405.
Ms. non rintracciato.
Edizione: DONEAUD.
Traduzione: CALANDRI-RICCI, *Porto Maurizio*.

PORTO MAURIZIO (*segue*)

791 [*Capitula*].

10 marzo 1454; appr. 10 aprile 1454.

Ms. cart. sec. XV; cc. 1b, 7nn; mm. 305 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 1648 (16).

Allegate cc. 4 con aggiunte non datate.

792 [*Capitoli dell'accuse del terzo di San Maorizio*].

[antecedente al 10 aprile 1582]; appr. 10 aprile 1582; con agg. al 1592.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 12, 2b; mm. 310 x 205.

Archivio di Stato Imperia, *Capitaneato, Curia di Porto Maurizio* 369/1.

793 *Capitoli dell'accuse del terzo di San Maorizio*.

[antecedente al 10 aprile 1582]; appr. 10 aprile 1582; conf. 26 febbraio 1587; con agg. al 1641.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 1-26; mm. 212 x 165.

Biblioteca Civica Imperia, *Ms. Arch.* 18.

794 *Capitoli delle accuse del terzo di San Maorizio*.

[antecedente al 10 aprile 1582]; appr. 10 aprile 1582; conf. 26 febbraio 1587; con agg. al 1790.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn, 25, 9nn; mm. 223 x 155.

Biblioteca Civica Imperia, *Ms. Arch.* 24.

795 [*Capitoli dei danni del terzo di San Maurizio*].

28 luglio 1591; appr. 15 luglio 1592.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 10nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1556.

I capitoli furono estesi nel 1606 anche alla villa di Civezza, come risulta da documenti conservati in Archivio di Stato Genova, *Archivio Segreto* 52.

PORTO MAURIZIO (*segue*)

- 796 [*Capitoli dei danni del terzo di San Maurizio*].
 28 luglio 1591; appr. 15 luglio 1592; con agg. al 1592.
 Ms. cart. secc. XVI-XVII; cc. 12nn; mm. 295 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 32.
 RAGGIO 161, 183, 190.
- 797 *Ordini per li danni del terzo di Santo Maurizio*.
 28 luglio 1591; appr. 15 luglio 1592; conf. 26 febbraio 1597.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 1b, 12nn, 2b, 1nn; mm. 300 x 205.
 Archivio di Stato Imperia, *Capitanato, Curia di Porto Maurizio* 369/1.
- 798 *Capitoli dei boschi*.
 8 settembre 1602; conf. 10 luglio 1696; con agg. al 1673.
 Ms. cart. sec. XVIII (1715); cc. 12, 1b; mm. 315 x 210.
 Archivio di Stato Imperia, *Capitanato, Curia di Porto Maurizio* 369/1.
- 799 *Capitoli de' boschi*.
 8 settembre 1602; conf. 10 luglio 1696; con agg. al 1673.
 Ms. cart. sec. XVIII (1752); cc. 17, 1nn; mm. 310 x 215.
 Archivio di Stato Imperia, *Archivio Bianchi di Lavagna* 5 (int. 4).
- 800 [*Ordini per il governo del terzo di S. Maurizio*].
 30 agosto 1605.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 296 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 31.
 Allegata una seconda copia di cc. 2nn.
- 801 [*Ordini per il governo del terzo di S. Maurizio*].
 30 agosto 1605.
 Ms. cart. sec. XVII (1605); cc. 2nn, 2b; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 3138.

PORTO MAURIZIO (*segue*)

- 802 [*Capitoli politici*].
 1612; apr. 26 giugno 1612.
 Ms. cart. sec. XVII (1612); cc. 4nn; mm. 305 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1724.
 GRENDI 19.
- 803 [*Capitoli delle accuse del terzo di San Giorgio*].
 [antecedente all'8 aprile 1619]; apr. 8 aprile 1619.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1788.
- 804 [*Capitoli delle accuse del terzo di San Giorgio*].
 [antecedente all'8 aprile 1619]; apr. 8 aprile 1619; conf. 19 dicembre 1624.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 7nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1832.
- 805 *Ordini e bandi per li danni e accuse campestri per il terzo di San Giorgio*.
 7 ottobre 1629; apr. 26 novembre 1629.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 295 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1875.
- 806 *Ordini e bandi et accuse campestri per il terzo di S. Giorgio*.
 [7 ottobre 1629]; conf. 22 novembre 1640; con agg. al 1640.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 295 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2028.
- 807 [*Capitoli campestri*].
 [antecedente al 16 ottobre 1641]; apr. 16 ottobre 1641.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn; mm. 295 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2029.

PORTO MAURIZIO (*segue*)

- 808 *Ordini e bandi per li danni campestri per il Terzero di S. Georgio.*
 [6 agosto 1649]; aprr. 25 ottobre 1649.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 5nn; mm. 315 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2153.
- 809 *Capitoli delle accuse del terzero di San Giorgio.*
 [6 agosto 1649]; conf. 22 novembre 1732; con agg. al 1791.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 29, 6nn; mm. 215 x 155.
 Biblioteca Civica Imperia, *Ms. Arch.* 23.
- 810 [*Capitoli campestri per il terzero di S. Maurizio*].
 [6 novembre 1695].
 Ms. cart. sec. XVII; pp. 15, cc. 2b; mm. 310 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2728.
- 811 *Ordini e bandi per li danni campestri per il terzero di S. Giorgio.*
 [antecedente al 9 maggio 1743]; aprr. 9 maggio 1743.
 Ms. cart. sec. XVIII; pp. 1-12 (della seconda parte); mm. 212 x 165.
 Biblioteca Civica Imperia, *Ms. Arch.* 18.
- 812 *Regolamenti fatti ... dall'illustrissimo signore Giambattista Grimaldi ... commissario generale della città del Portomaorizio.* Genova, Dagli Eredi di Adamo Scionico, 1788.
 20 novembre 1787.
 36 [4] p.; fol.; mm. 270 x 190.
 Archivio di Stato Genova, *ms.* 577.

PORTOVENERE (SP)

- 813 *Statuta et ordinamenta.*
 7 maggio 1370; aprr. 23 ottobre 1370.
 Ms. perg.
 Ms. non rintracciato.
 SFORZA 44-47; MANZONI I, 393; ROSSI 156; FONTANA II, 420.
 Edizione: PANDIANI 73-121; CSL II, 257-280.

PORTOVENERE (*segue*)

- 814 *Capitoli da osservarsi nell'elezione de suoi ufficiali.*

[1617]; appr. 8 febbraio 1618.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn; mm. 310 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.

Allegata una seconda copia di cc. 2nn.

PRA PALMARO SAPELLO (GENOVA)

- 815 *Capitoli.*

13 luglio 1746.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 4nn; mm. 305 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 514.

PRELÀ (IM)

Vedi anche n. 608.

- 816 [*Bandi campestri*].

13 ottobre 1612.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 45r-48r; mm. 300 x 205.

Archivio di Stato Torino, *Senato Piemonte, Interinzioni* 13 ottobre 1612.

- 817 *Bandi campestri.*

8 giugno 1789.

Archivio del Comune Prelà (archivio non consultabile).

MALANDRA, *Imperia* 41.

Edizione: FERRUA MAGLIANI-MELA 141-142.

QUILIANO (SV)

- 818 *Capitula ville Quilliani, in Registro della Catena I.*

18 aprile 1407.

Ms. perg. sec. XV; cc. 55r-67v; mm. 355 x 250.

Archivio di Stato Savona, *Registro della Catena I.*

ROSSI 156; BRUNO, *Archivi* 23; FONTANA II, 433.

Edizione: BRUNO, *Quiliano* 327-376; *Registri della Catena, I*, 303-338.

MALANDRA, *Quiliano* 59-61.

QUILIANO (*segue*)

819 [*Capitoli campestri*].

1648.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 290 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2138.

QUINTO (GENOVA)

820 [*Capitoli politici*].

22 marzo 1623; appr. 1 aprile 1623.

Ms. cart. sec. XVII (1623); cc. 6nn; mm. 295 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 49.

821 [*Capitoli politici*].

22 marzo 1623; appr. 1 aprile 1623; conf. 14 dicembre 1628.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 1b, 5nn; mm. 286 x 200.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1259.

RANZO (IM)

Vedi anche nn. 1187-1195.

822 [*Capitoli campestri*].

9 giugno 1630.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 285 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1889.

823 [*Capitoli campestri*].

24 aprile 1644; appr. 23 ottobre 1646.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 1b; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 57.

Allegata una seconda copia di cc. 3nn, 2b.

824 [*Capitoli campestri*].

5 giugno 1650; appr. 20 luglio 1650.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 300 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2171.

RANZO (*segue*)

825 [*Capitoli politici*].

29 marzo 1652; appr. 3 luglio 1652; conf. 19 ottobre 1652.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 290 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Notai giudiziari* 2312.

RAPALLO (GE)

826 [*Capitoli per il governo della comunità*].

26 maggio 1585; appr. 5 giugno 1585.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 5nn, 1b; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1517.

827 *Ordini e capitoli della Comunità di Rapallo riformati.*

18 ottobre 1619; appr. 24 dicembre 1619.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 15nn, 7b, 4 fogli sciolti; mm. 315 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1796.

FERRETTO.

828 *Capitolazioni delle Comunità del Borgo di Rapallo, in Libro rosso.*

16 novembre 1637; appr. 22 giugno 1640.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 110r-126r; mm. 345 x 235.

Archivio del Comune Rapallo, *Archivio storico* 349.

Edizione: BARNI-SILLANO, II, 128-153.

829 *Capitolazioni della Comunità di Rapallo.*

16 novembre 1637; appr. 22 giugno 1640; con agg. al 1667.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 20nn; mm. 300 x 210.

Biblioteca della Società Economica Chiavari, *ms.* 3. J. I. 18.

830 *Riforma de capitoli, in Libro rosso.*

[antecedente al 9 marzo 1667]; appr. 1 aprile 1667.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 127r-129r; mm. 345 x 235.

Archivio del Comune Rapallo, *Archivio storico* 349.

Edizione: BARNI-SILLANO II, 153-156.

RAPALLO (*segue*)

- 831 *Capitoli della Magnifica comunità di Rapallo.*
 28 gennaio 1686; appr. 14 maggio 1686; conf. 5 giugno 1711; con agg. al 1695.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 41, 1nn; mm. 305 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.
- 832 *Capitoli della Comunità di Rapallo.*
 28 gennaio 1686; appr. 14 maggio 1686; conf. 27 gennaio 1770; con agg. al 1736.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 58, 2b; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *ms.* 763.
- 833 [*Capitoli campestri*].
 23 aprile 1693.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 7nn; mm. 300 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 94.

RECCO (GE)

- 834 [*Capitoli del governo della comunità*].
 22 aprile 1537; appr. 25 maggio 1537.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 4nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1249.
 Il manoscritto conservato nell'Archivio comunale di Recco, citato da OLCESE 45 e da FONTANA II, 444 risulta irreperibile; doveva contenere anche una copia di questo testo.
- 835 *Capitula Magnificae communitatis Rechi.*
 22 aprile 1537; appr. 25 maggio 1537; con agg. al 1545.
 Ms. cart. sec. XVII (1700); cc. 8, 2b; mm. 312 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 514.
 Testo volgare.

RECCO (*segue*)

- 836 [*Capitoli del governo della comunità*].
 21 aprile 1545.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 5nn, 1b; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1249.
- 837 [*Capitoli del governo delle ville*].
 21 marzo 1599; appr. 29 gennaio 1603.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn, 2b, 2nn; mm. 295 x 200.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1650.
- 838 [*Capitoli campestri*].
 28 ottobre 1620; appr. 17 novembre 1620; conf. 7 marzo 1634.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1934.
 RAGGIO 161.
- 839 [*Capitoli per il governo*].
 1 novembre 1634; appr. 14 dicembre 1635.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1nn, 8, 1b, 2 fogli sciolti; mm. 296 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1957.
- 840 *Capitoli nuovi per la comunità di Recco*.
 24 maggio 1737; appr. 29 luglio 1737.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 15, 1b; mm. 300 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 514.

REPPIA (NE - GE)

- 841 [*Capitula*].
 28 marzo 1606; appr. 13 giugno 1606.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn, 2b, 3nn; mm. 300 x 200.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 32.
 RAGGIO 163.

REZZO (IM)

- 842 *Capitula et statuta comunis Recii, in Iurium ... loci Recii.*
 6 aprile 1505; con agg. al 1531.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 1-65; mm. 280 x 195.
 Archivio Durazzo Giustiniani Genova, *Archivi Pallavicini*, *Archivi Grimaldi* 35.
 BOLOGNA 78.
 Edizione: MACCHIAVELLO 3-94.
- 843 *Liber Statutorum Retii.*
 [antecedente al 30 giugno 1571]; appr. 2 luglio 1571.
 Ms. cart. sec. XVI; pp. 1-120, cc. 121-122; mm. 280 x 185.
 Archivio Durazzo Giustiniani Genova, *Archivi Pallavicini*, *Archivi Grimaldi* 33.
 BOLOGNA 78.
- 844 [*Statuta*].
 [antecedente al 30 giugno 1571]; appr. 2 luglio 1571; conf. 5 giugno 1574; con agg. al 1576.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 91-126nn; mm. 300 x 205.
 Archivio Durazzo Giustiniani Genova, *Archivi Pallavicini*, *Archivi Grimaldi* 37.
 BOLOGNA 79.
- 845 *Bandi campestri.*
 13 marzo 1774.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 187-190; mm. 310 x 210.
 Archivio del Comune Rezzo, *Ordinati del consiglio*.
 Edizione parziale: DE MORO 139-142.

RIALTO (SV)

- 846 *Bandimenta.*
 5 dicembre 1400.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 4v-6r; mm. 300 x 215.
 Archivio di Stato Torino, *Corte, Confini con Genova* marzo 19 (*Mallare con Osiglia*)
 vol. 2.

RIO (SESTA GODANO - SP)

- 847 *Statuti civili, e criminali dell'antichissimo luogo di Rio di Groppo.*
[Parma], s.t., [16..].

sec. XV; conf. 10 gennaio 1553; con agg. al 1578.

60 p.; 4°; mm. 210 x 155.

Biblioteca Universitaria Genova, 3. PP. III. 24.

Altri esemplari: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 49; Biblioteca della Società Economica Chiavari, 156. V. 11 (2).

SFORZA 48; ROSSI 157-158; FONTANA II, 456; LAMBOGLIA 49; BEG I, 128.

Il testo presenta forti analogie con quello di Groppo (n. 540).

RIVA DI TAGGIA (RIVA LIGURE - IM)

- 848 *Capitoli.*

17 agosto 1777.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 3, 1nn; mm. 295 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

- 849 *Capitoli.*

22 ottobre 1788; appr. 30 novembre 1788.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 5, 1nn; mm. 300 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

RIVERNARIO (SV)

Vedi nn. 244-250.

ROCCATAGLIATA (NEIRONE - GE)

- 850 *Usanze, Leggi, Capitoli e Statuti del governo della corte di Roccatagliata.*

gennaio 1574; appr. 8 novembre 1576.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 16nn; mm. 303 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1417.

ROCCATAGLIATA (*segue*)

851 *Statuto di Roccatagliata.*

[gennaio 1574]; appr. 8 novembre 1576.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 1nn, 3b, 33nn, 21b; mm. 222 x 150.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. I. 3. 15.

MANZONI I, 415; ROSSI 159-160; FONTANA II, 481.

Edizione: SENA, *Podesteria* 33-70.

SENA, *Fontanabuona* 204-206.

Copia manoscritta del sec. XIX: Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 401 (SENATO VI, 102-103).

852 *Usanze, Leggi, Capitoli e Statuti del Governo della Corte di Roccatagliata.*

[gennaio 1574]; appr. 8 novembre 1576; con agg. al 1614.

Ms. cart. sec. XVII; pp. 73, cc. 31b; mm. 200 x 150.

Archivio del Comune Sarzana, *Archivio storico, Statuti* 44.

FONTANA II, 481; PETACCO 120.

853 *Statuto di Roccatagliata e Neirone.*

[gennaio 1574]; appr. 8 novembre 1576.

Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 2b, 2nn, 28, 1nn, 38b; mm. 299 x 205.

Biblioteca Durazzo Genova, *ms.* A. V. 11.

Catalogo 215; ROSSI 160; MANZONI II, 352; FONTANA II, 481; MANNO X, 41523; PUNCUH 130.

854 *Usanze, Leggi, Capitoli e Statuti del Governo della Corte di Roccatagliata.*

[gennaio 1574]; appr. 8 novembre 1576; con agg. al 1605.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 1-80; mm. 310 x 235.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 353.

FONTANA II, 481; RAGGIO 188.

ROCCATAGLIATA (*segue*)

- 855 *Statuti civili della podesteria di Roccatagliata o sia di Neirone.*
 [gennaio 1574]; appr. 8 novembre 1576; con agg. al 1691.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 8nn, pp. 151, cc. 5nn; mm. 200 x 148.
 Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 71/56, int. 23.
- 856 *Degli statuti civili della podestaria di Roccatagliata.*
 [gennaio 1574]; appr. 8 novembre 1576; con agg. al 1733.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, pp. 182, cc. 5nn, 1b; mm. 190 x 135.
 Biblioteca Universitaria Genova, *ms. C. III. 6.*
 FONTANA II, 481.
- 857 *Statuti di Neirone e Roccatagliata.*
 [gennaio 1574]; appr. 8 novembre 1576; con agg. al 1779.
 Ms. cart. sec. XVIII; pp. 1-86; mm. 210 x 145.
 Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. V. 2. 23.
 SENA, *Podesteria* 32, 69.
- 858 [*Statuti*].
 [gennaio 1574]; appr. 8 novembre 1576; con agg. al 1605.
 Ms. cart. secc. XVIII-XIX; cc. 75nn, 4b; mm. 195 x 140.
 Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. VII. 45.
 DUBOIN IX, 596; FONTANA II, 481.
- 859 *Usanze, Leggi, Capitoli e Statuti del governo della corte di Roccatagliata.*
 gennaio 1574; appr. 8 novembre 1576.
 Ms. cart.
 Ms. non rintracciato.
 Edizione: TRAVERSO.
- 860 [*Riforme dello statuto*].
 25 febbraio 1595.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 8nn, 2b; mm. 292 x 203.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1588.

ROCCHETTA (CAIRO MONTENOTTE - SV)

861 *Bandi campestri.*

5 febbraio 1767; aprr. 11 marzo 1769.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 85v-93r; mm. 445 x 270.

Archivio di Stato Torino, *Senato Piemonte, Interinzioni* 11 marzo 1769.

RONCO (RONCO SCRIVIA - GE)

862 *Statuta et ordines illustrissimi domini Stephani Spinule domini Rochefortis, Ronchi, Vighi, Sentrassis et condominorum Buzalle ac Montis Aurei et Burgi Furnariorum.*

[antecedente al 20 luglio 1609].

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn, pp. 1-36, c. 1nn, pp. 1-20, 1-25, cc. 8nn; mm. 289 x 202.

Biblioteca Reale Torino, *St. P.* 944/43.

ROSSI, *Appendice* 23-24; FONTANA II, 476.

SISTO 118-121; TACCHELLA, *Ronco* 63-65; TACCHELLA, *Busalla* 151-153; TACCHELLA, *Roccaforte* 44-45.

ROSSIGLIONE (GE)

863 [*Capitula et statuta comunis Rusiglioni*].

sec. XIV; aprr. 25 giugno 1385; con agg. al 1389.

Ms. cart. secc. XIV-XV; cc. 3nn, 11, 1nn; mm. 278 x 198.

Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. V. 32.

FONTANA II, 493.

Edizione: PESCE, *Statuti*; COSTANZI-MARTINI.

PESCE, *Rossiglione*.

864 [*Capitula*].

[antecedente al 5 aprile 1560]; aprr. 5 aprile 1560.

Ms. perg. sec. XVI; cc. 22, 2nn; mm. 205 x 145.

Archivio del Comune Rossiglione, *Archivio storico* cart. 1, fasc. 4.

PESCE, *Rossiglione*.

Copia manoscritta del 1880: Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria Genova, *ms.* 245.

ROSSIGLIONE (*segue*)

- 865 *Capitula villarum utriusque Ruxilionis.*
 [antecedente al 5 aprile 1560]; appr. 5 aprile 1560.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 1b, 18, 17b; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1321.
- 866 *Capitula villarum utriusque Russiglioni.*
 [antecedente al 5 aprile 1560]; appr. 5 aprile 1560.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 9nn, 5b; mutilo; mm. 195 x 145.
 Archivio di Stato Genova, *fondo Famiglie* num. provv. 2 (3).
- 867 [*Capitula Villarum Utriusque Russilionis*].
 [antecedente al 5 aprile 1560]; appr. 5 aprile 1560.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn, pp. 1-40; mm. 220 x 160.
 Archivio di Stato Genova, *ms.* 404.
 ROSSI, *Appendice* 24; FONTANA II, 493; RAGGIO 173.
- 868 *Statuti di Rosiglione.*
 [antecedente al 5 aprile 1560]; appr. 5 aprile 1560; con agg. al 1614.
 Ms. cart. sec. XVII (1695); cc. 1b, 2nn, pp. 90, 7b; mm. 216 x 150.
 Biblioteca Reale Torino, *St. P.* 121.
 ROSSI 160; MANZONI I, 423; FONTANA II, 493.
- 869 *Capitula villarum utriusque Ruxilionis.*
 [antecedente al 5 aprile 1560]; appr. 5 aprile 1560; con agg. al 1704.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn, 18, pp. 20-32, cc. 8nn; mm. 210 x 170.
 Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria Genova, *ms.* 350.
- 870 *Capitula utriusque Roxilionis et villarum.*
 [antecedente al 5 aprile 1560]; appr. 5 aprile 1560.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 7-35; mm. 165 x 110.
 Archivio della Parrocchia N. S. Assunta Rossiglione inferiore, cart. II, fasc. 7.

ROSSIGLIONE (*segue*)

871 [*Ordini e capitoli per i danni campestri, i molini e le ferriere*].

5 marzo 1580.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 10nn; mm. 310 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1449.

RAGGIO 173.

872 [*Capitoli politici*].

[1637].

Ms. cart. sec. XVII; cc. 5nn, 1b; mm. 290 x 205.

Archivio del Comune Rossiglione, *Archivio storico* cart. 1 fasc. 20.

ROSSIGLIONE INFERIORE (GE)

873 *Ordini e capitoli*.

11 gennaio 1667.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 290 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 74.

Allegata una seconda copia di cc. 5nn, 1b.

PESCE, *Rossiglione* 157.

874 *Capitoli per il governo della Comunità di Rossiglione inferiore*.

11 gennaio 1667; con agg. al 1669.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 6, 2nn, 3b; mm. 310 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 776.

875 *Capitoli et ordini, in Reformationes et alia villarum utriusque Ruxilioni*.

11 gennaio 1667; con agg. al 1669.

Ms. cart. sec. XVIII (1713); pp. 1-34; mm. 210 x 160.

Archivio della Parrocchia N. S. Assunta Rossiglione Inferiore, cart. I, fasc. 12.

MALANDRA, *Langa* 34.

ROSSIGLIONE INFERIORE (*segue*)

876 [*Capitoli per il governo della comunità*].

11 ottobre 1710.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 4nn; mm. 310 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 518.

877 *Capitoli*.

[antecedente all'8 maggio 1770]; appr. 8 maggio 1770.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, 15, 8b; mm. 290 x 103.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 518.

ROSSIGLIONE SUPERIORE (GE)

878 [*Capitoli politici*].

3 novembre 1686.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 5; mm. 290 x 205.

Archivio del Comune Rossiglione, *Archivio storico* cart. 1, fasc. 9.

RUPINARO (CHIAVARI - GE)

879 *Capitoli degli uomini del Borgo di Rupinaro*.

22 settembre 1616; appr. 30 dicembre 1616.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *fondo Gavazzo* 2, 361.

ROSSI, *Appendice* 24; FONTANA II, 504.

880 *Capitoli*.

12 marzo 1669.

Ms. cart. sec. XVIII (1769); cc. 4; mm. 305 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.

SAN BIAGIO DELLA CIMA (IM)

Vedi nn. 708-720.

SAN PIETRO FRASCATI, CASALI, CASAREGGIO
(CASTIGLIONE CHIAVARESE - GE)

881 [*Capitoli campestri*].

6 giugno 1577; appr. 10 gennaio 1578.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 5nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1428.

SAN REMO (IM)

882 *Statuta loci Sancti Romuli*.

1 maggio 1435; appr. 16 dicembre 1444; con agg. al 1473.

Ms. perg. sec. XVI (1543); cc. 3nn, 84; mm. 295 x 200.

Archivio di Stato Genova, *ms. membranacei* LII.

ROSSI 161-162; FONTANA III, 36.

Edizione: CALVINI, *Sanremo*; parziale: LASTIG, *Accomendatio* 2-5.

FELLONI 505; RAGGIO 174.

883 *Statuta Sancti Romuli civilia et criminalia cum decretis*.

21 ottobre 1565; appr. 24 dicembre 1567; con agg. al 1582.

Ms. perg. sec. XVI; cc. 10nn, 134, 2nn; mm. 245 x 183.

Sezione di Archivio di Stato San Remo, *Comune di San Remo* s. I, scat. 45, n. 58.

FONTANA III, 36.

Edizione dell'indice delle rubriche: CALVINI, *Sanremo* 359-365.

LASTIG, *Accomendatio* 10; CALVINI, *Sanremo* 22-23.

884 *Statuta S. Romuli*.

21 ottobre 1565; appr. 24 dicembre 1567; con agg. al 1635.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 1b, 2nn, pp. 416; mm. 245 x 175.

Biblioteca Durazzo Genova, *ms. B. VI. 2*.

Catalogo 215; FONTANA III, 36; PUNCUH 283.

CALVINI, *Sanremo* 27.

SAN REMO (*segue*)

885 [*Statuta*].

21 ottobre 1565; appr. 24 dicembre 1567; con agg. al 1646.

Ms. cart. sec. XVII (1679); cc. 1nn, 1b, 8nn, pp. 1-169, cc. 170-206, 17b; mm. 330 x 220.

Biblioteca Civica San Remo, *ms. n. inv.* 13.

CALVINI, *Sanremo* 24-25.

886 [*Statuta criminalia*].

21 ottobre 1565.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 14nn, 2b; mm. 305 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 362 (59).

887 *Statuta Sancti Romuli*.

21 ottobre 1565.

Ms. cart. secc. XVII, XVIII; cc. 1nn, 4b, V-VIII, pp. 1-194, 2nn, 4b; mm. 295 x 205.

Biblioteca Comunale Santa Margherita Ligure, *ms.* 110.

CAMPANA 53.

888 *Statuta S. Romuli*.

21 ottobre 1565; con agg. al 1692.

Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 3b, 69, 1b, 2nn, 2b; mm. 214 x 147.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. I. 2. 28.

FONTANA III, 37; CALVINI, *Sanremo* 24.

Edizione parziale: LASTIG, *Accomendatio* 10-18.

Testo incompleto.

889 *Statutum Sancti Romuli*.

21 ottobre 1565; appr. 24 dicembre 1567; con agg. al 1688.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn, pp. 394; mm. 310 x 215.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 16.

LAMBOGLIA 16; CALVINI, *Sanremo* 25-26.

SAN REMO (*segue*)

890 *Statuta communis S. Romuli.*

21 ottobre 1565; aprr. 24 dicembre 1567; con agg. al 1703.

Ms. cart. sec. XVIII; c. 1nn, pp. LXVI, 678; mm. 260 x 190.

Archivio di Stato Genova, *ms.* 991.

In appendice al testo degli statuti sono riportati accordi con le comunità vicine.

Copia manoscritta del XX secolo: Archivio di Stato Genova, *ms.* 992.

891 *Statutum S. Romuli.*

21 ottobre 1565; con agg. al 1707.

Ms. cart. sec. XVIII (1717); cc. 183; mm. 320 x 215.

British Library Londra, *King's* 160.

FONTANA III, 37; WARNER-GILSON 33.

892 *Statuta Civilia et Criminalia.*

21 ottobre 1565; aprr. 24 dicembre 1567; con agg. al 1716.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 183; mm. 300 x 210.

Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* B. VII. 19.

OLIVIERI 182-183; MANZONI I, 443; FONTANA III, 37.

FELLONI; CALVINI, *Sanremo* 27.

893 [*Statuta*].

21 ottobre 1565; aprr. 24 dicembre 1567; con agg. al 1729.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 239; acefalo; mm. 310 x 235.

Biblioteca Civica San Remo, *ms.* n. inv. 30.

894 *Statutorum civilium et criminalium magnificae communitatis Sancti Romuli.*

21 ottobre 1565; con agg. al 1729.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 7nn, 1b, 2nn, 3b, 232 [num. per errore 230]; mm. 298 x 205.

Biblioteca Civica San Remo, *ms.* n. inv. 28.

SAN REMO (*segue*)

895 [*Statuta*].

21 ottobre 1565; aprr. 24 dicembre 1567; con agg. al 1729.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 194 [num. per errore 210], 10b, 5nn, 1b; mm. 304 x 204.

Biblioteca Civica San Remo, *ms. n. inv.* 29.

896 *Statutum Sancti Romuli*.

21 ottobre 1565; aprr. 24 dicembre 1567; con agg. al 1731.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 232; mm. 295 x 200.

Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 587.

CALVINI, *Sanremo* 26-27; SENATO VII, 77-78.

Nonostante provenza dalla collezione di Bernardo Grossi non sembra identificabile con la copia ricordata da ROSSI, *Sanremo* 178-179, 335-345 e da LASTIG, *Accomendatio* 1-20.

897 *Statutum Sancti Romuli*.

21 ottobre 1565; aprr. 24 dicembre 1567; con agg. al 1731.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 12nn, pp. 285, cc. 3nn; mm. 308 x 208.

Bibliothek des Bundesgerichtshofs Karlsruhe, Z R 7804.

FONTANA III, 36.

898 *Liber statutorum tam civilium quam criminalium magnificae communitatis S. Romuli*.

21 ottobre 1565; aprr. 24 dicembre 1567; con agg. al 1742.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 172; mm. 400 x 280.

Sezione di Archivio di Stato San Remo, *Comune di San Remo* s. I, scat. 44, n. 57.

ROSSI 162-163; CALVINI, *Sanremo* 23.

899 *Capitoli del bosco di S. Remo*.

30 settembre 1584; con agg. al 1753.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 8nn, 1b, pp. 1-189, cc. 190-214, 9nn; mm. 295 x 200.

Sezione di Archivio di Stato San Remo, *Comune di San Remo* s. I, scat. 66, n. 90.

SAN REMO (*segue*)

- 900 *Capitoli del bosco di S. Remo.*
 30 settembre 1584; con agg. al 1753.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 6nn, 106, 8b; mm. 350 x 240.
 Sezione di Archivio di Stato San Remo, *Comune di San Remo* s. I, scat. 66, n. 91.
- 901 [*Riforma dei capitoli campestri*].
 9 novembre 1610; con agg. al 1612.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 2b, 2nn, 2b; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1726.
- 902 [*Riforma dei capitoli campestri*].
 9 novembre 1610; conf. 19 maggio 1621; con agg. al 1620.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 5, 1b; mm. 305 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1807.
- 903 *Criminalia statuta.*
 4 febbraio 1629.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1nn, 7, 1b, 1nn; mm. 300 x 220.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 52.
 Allegata una seconda copia di cc. 8nn. Si tratta di un progetto non approvato.
- 904 [*Reformationes statutorum criminalium*].
 27 ottobre 1630; appr. 4 gennaio 1631.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 7; mm. 310 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1893.
- 905 [*Reformationes statutorum criminalium*].
 27 ottobre 1630; appr. 4 gennaio 1631; con agg. al 1647.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 10nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 57.

SAN REMO (*segue*)

- 906 [*Reformationes de accusationibus*].
 1635; apr. 10 gennaio 1636.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 9nn, 1b; mm. 295 x 216.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1958.
- 907 [*Reformationes de accusationibus*].
 [1635]; apr. 10 gennaio 1636.
 Ms. cart. sec. XVII (1640); cc. 7, 1b; mm. 210 x 145.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2029.
- 908 *Capitoli dei frutti alla todesca et altri*.
 [1668].
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 9nn; mm. 305 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 362 (58).
- 909 [*Capitoli dei frutti alla todesca*].
 1668; apr. 20 febbraio 1669.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1b, 12; mm. 315 x 210.
 Archivio di Stato Imperia, *Archivio Bianchi di Lavagna* 5 (int. 3).
- 910 [*Capitoli delle acque*].
 20 agosto 1671; con agg. al 1676.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 7, 1b; mm. 310 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 84.
 RAGGIO 175.
- 911 [*Riforma dei capitoli dei frutti alla todesca*].
 22 maggio 1688; apr. 2 giugno 1688.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn; mm. 300 x 205.
 Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. III. 5. 2.

SAN REMO (*segue*)

- 912 [*Riforma dei capitoli dei frutti alla todesca*].
 22 maggio 1688; appr. 2 giugno 1688; conf. 27 aprile 1696.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 8; mm. 310 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2730.
- 913 *Regolamento interiore della città e distretto di S. Remo*.
 26 febbraio 1755.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 7nn, 2b, 1nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 305.
- 914 *Regolamento interiore della città e distretto di S. Remo*.
 [26 febbraio 1755].
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 8nn; mm. 300 x 206.
 Archivio di Stato Genova, *Giunta dei confini* 63.
- 915 *Regolamento economico della città di san Remo*.
 26 febbraio 1755.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 218r-229r; mm. 350 x 240.
 Archivio di Stato Genova, *Biblioteca ms.* 79.
- 916 *Regolamento economico della città di S. Remo*.
 26 febbraio 1755.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2v-8r; mm. 420 x 275.
 Archivio di Stato Genova, *Biblioteca ms.* 58.
- 917 [*Regolamento di amministrazione per la città di San Remo*].
 26 febbraio 1755.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 30-51; mm. 298 x 195.
 Biblioteca Reale Torino, *Misc.* 153-10.

SAN REMO (segue)

- 918 *Riduzione dell'antichi capitoli delle frutta limoni alla tedesca ed alla caravana.*

19 maggio 1756.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1b, 15nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 305.

FELLONI 515.

- 919 *Capitoli per la buona direzione de boschi.*

19 maggio 1756.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1b, 9nn, 1b, 1nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 305.

- 920 *Capitoli ... per le accomandite et altri negozii maritimi.*

21 maggio 1756.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 10nn, 2b; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 305.

- 921 *Capitoli per il regolamento delle aque.*

21 maggio 1756.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1b, 11nn, 1b, 1nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 305.

- 922 *Capitoli per regola del Magistrato de Padri del comune.*

21 maggio 1756.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 9nn, 3b; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 305.

SAN REMO E CERIANA (IM)

- 923 [*Capitoli pattuiti per i danni campestri*].

23 settembre 1629; appr. 7 gennaio 1630.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 8nn; mm. 300 x 208.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1881.

SAN REMO E CERIANA (*segue*)

- 924 [*Capitoli pattuiti per i danni campestri*].
23 settembre 1629; appr. 7 gennaio 1630.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn; mm. 310 x 215.
Archivio di Stato Genova, *Giunta dei confini* 63.

SANT'AMBROGIO (ZOAGLI - GE)

- 925 *Capitoli et ordeni circa l'elezione delli officiali*.
[antecedente al 4 settembre 1585]; appr. 4 settembre 1585; conf. 3 giugno 1602.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn, 1b, 1nn; mm. 300 x 210.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1648.

- 926 [*Capitoli et ordeni circa l'elezione delli officiali*].
[antecedente al 4 settembre 1585]; conf. 31 marzo 1608.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 4, 2b; mm. 297 x 210.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1694.

SANTA MARGHERITA (GE)

- 927 [*Capitoli*].
4 agosto 1579.
Ms. cart. sec. XVI; cc. 1b, 2nn, 3b; mm. 295 x 210.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1437.
- 928 [*Capitoli politici*].
[antecedente al 17 dicembre 1607]; appr. 22 dicembre 1607.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 300 x 210.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1692.
- 929 [*Capitoli*].
6 febbraio 1720; appr. 19 aprile 1720; con agg. al 1730.
Ms. cart. sec. XVIII (1769); cc. 8, 2b; mm. 310 x 210.
Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.
Allegata una seconda copia di cc. 9, 1b.

SANTO STEFANO AL MARE (IM)

Vedi anche n. 1207.

930 *Capitula Sancti Stephani, Plani Fucis, Cipretis et Tersorii.*

sec. XV.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 5nn, 1-78; mm. 240 x 170.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 18.

ROSSI 164; FONTANA III, 48; LAMBOGLIA 18.

931 [*Capitoli campestri*].

10 dicembre 1643; appr. 10 settembre 1644.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 10, 2nn; mm. 295 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2079.

932 [*Capitoli campestri*].

10 dicembre 1643.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 7, 3b; mm. 310 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2183.

SANTO STEFANO D'AVETO (GE)

Vedi anche n. 373.

Gli statuti con l'intestazione a Santo Stefano d'Aveto riproducono, in volgare, il testo di quelli elaborati dai discendenti di Federico Malaspina per i loro territori appenninici e lunigianesi: cfr. SFORZA 38-39, 54-56, 217-221; ARTOCCHINI; CONTI, *Bolano* 56; CSL I, 187-218; Archivio di Stato di Massa, *Statuti della Lunigiana* 3 (Statuti di Aulla); cfr. *supra* nn. 189-193.

933 *Statuto de Santo Stefano de Vale de Aveto.*

sec. XIV; con agg. al 1567.

Ms. perg. sec. XVI; cc. 39; mm. 238 x 173.

Biblioteca civica Alessandria, *ms.* 80.

MANZONI II, 374; FONTANA III, 49.

SISTO 101-105.

SANTO STEFANO D'AVETO (*segue*)

934 *Statuti del Marchesato di S. Stefano.*

sec. XIV.

Ms. cart. sec. XVII (1690); cc. 2b, 1nn, 1b, pp. 73, cc. 3b; mm. 280 x 205.

Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 62/4, int. 1.

Edizione parziale: MICHELI 71-74.

SISTO 101-105.

935 *Statuto di Sancto Stefano.*

sec. XIV.

Ms. cart. sec. XVIII (1729); cc. 2b, 1nn, pp. 82, cc. 4nn, 2b; mm. 300 x 210.

Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 77/16, int. 2.

Il testo di alcune rubriche anche in un volume collettaneo di estratti statutari: Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 77/16, int. 3, pp. 86-164.

936 [*Statuti*].

sec. XIV; con agg. al 1744.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2b, pp. 126, cc. 15b; mm. 290 x 190.

Archivio storico del Comune Genova, *ms.* 963.

937 *Statuto de Santo Stefano de Vale de Aveto.*

sec. XIV; con agg. al 1776.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 188, 4 fogli sciolti; mm. 285 x 205.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. I. 4. 25.

SANTO STEFANO DI MAGRA (SP)

938 *Capitula concessa.*

23 ottobre 1499.

Ms. cart. sec. XV; cc. 75v-77v; mm. 310 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 649.

Edizione da manoscritto non rintracciato: GIAUME.

SANTO STEFANO DI MAGRA (*segue*)

- 939 [*Statuti di Santo Stefano di Magra*].
 [antecedente al 25 settembre 1533].
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 17nn; mm. 340 x 230.
 Biblioteca Civica U. Mazzini La Spezia, *Archivio storico del Comune* 2120.
 Per la datazione cfr. n. 940.
- 940 *Statuta Terrae Sancti Stephani*.
 [antecedente al 25 settembre 1533]; appr. 25 settembre 1533.
 Ms. cart. secc. XVI-XVII; cc. 1nn, 35, 2nn; mm. 225 x 155.
 Archivio di Stato Genova, *ms.* 667.
 FONTANA III, 49.
 Edizione parziale: NERI-PETACCO 61-63, 87-90, 101-102.
 BONATTI, *Santo Stefano* 73-86.
 Testo volgare.
- 941 *Capitula et Statuta Communitatis Sancti Stephani Sarzanae*.
 [1565]; appr. 18 novembre 1568; conf. 14 dicembre 1609; con agg.
 al 1609.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1b, 68nn, 12b; mm. 300 x 200.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 36.
 RAGGIO 176, 181.
 Testo volgare.
- 942 *Statuto*.
 [1565].
 Ms. cart. sec. XVIII (1785); cc. 12, 2b; mm. 270 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.
 Contiene solo i capp. 1-16 del primo libro e il 4 del terzo.

SAPELLO (GENOVA)

Vedi n. 815

SARZANA (SP)

- 943 [*Consuetudines Lunensis iurisdictionis*], in *Codice Pelavicino*.
 15 marzo 1200.
 Ms. perg. sec. XIII; cc. CLXXXVIv-CLXXXVIIr; mm. 330 x 230.
 Archivio Capitolare Sarzana, *Codice Pelavicino*.
 Edizione: HPM VI, 1202-1203; CSL I, 25-26.
 VOLPE 358-360.
- 944 [*Breve communis*], in *Registrum novum communitatis Sarzanae*.
 sec. XIII.
 Ms. cart. sec. XVIII (1708); cc. 273v-276r; mm. 415 x 290.
 Archivio del Comune Sarzana, *Archivio storico* 5/5.
 Edizione: PODESTÀ 99-102.
- 945 [*Breve communis*], in *Registrum novum communitatis Sarzanae*.
 sec. XIII.
 Ms. cart. sec. XVIII (1714); cc. 352r-354v; mm. 420 x 280.
 Archivio del Comune Sarzana, *Archivio storico* 3/3.
- 946 [*Statuta*], in *Codice Pelavicino*.
 5 novembre 1269.
 Ms. perg. sec. XIII; cc. CLIVr-CLXXXIV; mm. 330 x 230.
 Archivio Capitolare Sarzana, *Codice Pelavicino*.
 Edizione: PODESTÀ 11-76; CSL I, 127-178.
 VOLPE 497-500; BONATTI-RATTI 69-70; PISTARINO, *Codice* 88-89.
 Copia manoscritta del XVIII secolo: Biblioteca Civica G. Adriani Cherasco, *ms.* 175 - IV.
- 947 *Statuta Comunis Sarzane*.
 sec. XIV; appr. 20 ottobre 1330.
 Ms. cart. sec. XIV; cc. 1b, 89nn, 1b, 1nn, 9b; mm. 301 x 236.
 Archivio del Comune Sarzana, *Archivio storico*, *Statuti* 36.
 FONTANA III, 64; PETACCO 115-116.
 Edizione: GIANFRANCESCHI, *Sarzana*; CSL II, 51-198.
 LUPO GENTILE, *Statuto*; GIANFRANCESCHI, *Scrittura* 78-81; GIANFRANCESCHI, *Vita* 35-57; PISTARINO, *Codice* 89-90; BONATTI-RATTI 72-78.

SARZANA (*segue*)

- 948 [*Statuta*].
 [1473].
 Ms. cart. sec. XV; frammento di cc. 22, 11b; mm. 312 x 240.
 Archivio di Stato Firenze, *Statuti delle comunità autonome e soggette* 823.
 ROSSI 165; FONTANA III, 64.
 Si tratta di una parte della revisione statutaria fatta durante la dominazione fiorentina, attorno al 1473 (cfr. il cap. 78 con il riferimento al collegio dei notai 'de novo reformatum' il cui testo è in Archivio del Comune Sarzana, *Archivio storico, Statuti* 38 e nell'edizione delle *Reformationes* del 1706 [cfr. n. 955] p. 105 e sgg.).
- 949 *Capitula et concessionnes facta et concesse per Magnificum Officium Sancti Georgii*.
 25 aprile 1484; conf. 21 giugno 1496.
 Ms. cart. sec. XV; cc. 14v-26r; mm. 310 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 649.
- 950 *Statuta civitatis Sarzane. Parmae, Per Antonium Viotum, 1529*.
 [1529].
 LXIX 1b [2] c.; fol.; mm. 267 x 192.
 Musei Civici, Biblioteca di storia dell'arte Genova, St. F. VI. 32.
 Altri esemplari: Archivio di Stato Genova, *ms.* 581; Biblioteca Civica Bolano, *fondo Grossi* A/40 (con aggiunte mss.); Biblioteca Universitaria Genova, *rari* L. I. 33 (1). In molti esemplari risultano mancanti la c. 18 (bianca) e le ultime due contenenti l'indice, stampate in carattere gotico.
 BERLAN 116; SFORZA 49-50; MANZONI I, 448; ROSSI 166; FONTANA III, 62-63; SENATO VII, 120-121; OTTO 326; GASPERI 74.
 Copie manoscritte dall'edizione con differenti aggiunte: Archivio del Comune Sarzana, *Archivio storico* 6/41 (PETACCO 117-118); Archivio di Stato Massa, *Statuti della Lunigiana* 38; Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. VIII. 1. 11; Biblioteca Universitaria Pisa, *ms.* 523; Accademia Lunigianese G. Capellini La Spezia, *fondo Capellini*.
- 951 *Statuti della città di Sarzana*.
 [1529]; con agg. al 1657.
 Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 2b, 1nn, 1-182; mm. 300 x 210.
 Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* B. V. 25.
 OLIVIERI 180-181; ROSSI 166; FONTANA III 64.
 Traduzione in volgare dell'edizione di Parma 1529 (cfr. n. 950) con aggiunte.

SARZANA (*segue*)

952 *Statuto della città di Sarzana.*

[1529]; con agg. al 1657.

Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 3nn, 133, 4nn, 3b; mm. 298 x 210.

Biblioteca del Seminario Pontremoli.

Traduzione in volgare dell'edizione di Parma 1529 (cfr. n. 950) con aggiunte.

953 *Li statuti della città di Sarzana.*

[1529]; con agg. al 1683.

Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 1nn, 87; mm. 358 x 245.

Biblioteca del Seminario Pontremoli.

Traduzione in volgare dell'edizione di Parma 1529 (cfr. n. 950) con aggiunte.

954 *Statuti della città di Sarzana.*

[1529].

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 380; mm. 350 x 220.

Archivio di Stato Massa, *Statuti della Lunigiana* 40.

Traduzione in volgare dell'edizione di Parma 1529 (cfr. n. 950).

955 *Reformationes ad nonnullas rubricas statuti civitatis Sarzanae cum aliis legibus.* Genuae, Typis Antonii Casamaræ, [1706].

1562; appr. 20 ottobre 1562; con agg. al 1705.

[8] 120 [2] p.; fol.; mm. 270 x 180.

Archivio del Comune Sarzana, *Archivio storico*, *Statuti* 42.

Altri esemplari: Biblioteca Civica Berio Genova, *Brignole Sale* XVIII. D. 242; Biblioteca Universitaria Genova, 4. BB. VIII. 15; Archivio di Stato Massa, *Statuti della Lunigiana* 39; Archivio di Stato Torino, *Corte*, *Biblioteca antica* T. V. 28.

DUBOIN IX, 597; SFORZA 50-51; MANZONI I, 448-449; ROSSI 166-167; FONTANA III, 63; SENATO VII, 121; PETACCO 118; BEG II, 30-31; OTTO 327.

Gran parte dei decreti pubblicati in questo volume sono raccolti in Archivio del Comune Sarzana, *Archivio storico* 359/15 e in Biblioteca Civica di Bolano, *Archivio storico* ms. A 140.

SARZANA (*segue*)

956 [*Capitoli dei danni campestri*].

2 agosto 1616.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 6, 2b; mm. 305 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1774.

SARZANELLO (SARZANA - SP)

957 [*Constitutiones*], in *Codice Pelavicino*.

20 dicembre 1234; con agg. al 1235.

Ms. perg. sec. XIII; cc. CCVIII-CCX; mm. 330 x 230.

Archivio Capitolare Sarzana, *Codice Pelavicino*.

Edizione: LUPO GENTILE, *Codice* 135-138; CSL I, 71-78.

Copia manoscritta del XVIII secolo: Biblioteca Civica G. Adriani, *Cherasco, ms.* 175 - IV (FONTANA III, 65).

958 *Ordinamenta*.

13 gennaio 1350.

Ms. cart. sec. XIV (1350); cc. 176v-179v; mm. 300 x 235.

Archivio di Stato Pisa, *Comune A* 117.

SFORZA 51; ROSSI 168.

Edizione: BONAINI, II, 1075-1082; SFORZA, *Ordinamenta*; SFORZA, *Signoria* 351-355; CSL II, 241-246.

PISTARINO, *Codice* 90-91.

959 *Statutarie Leges Magnifice Comunitatis Sarzanelli*.

1408.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 78; mm. 216 x 154.

Ms. non rintracciato.

Edizione: CONTI, *Sarzanello* 30-100.

960 *Statuta Sarzanelli*.

1408.

Ms. cart. sec. XVIII (1738); cc. 1nn, 78, 5nn, 16b; mm. 215 x 155.

Accademia Lunigianese G. Capellini La Spezia, *Fondo Capellini*.

SARZANELLO (*segue*)

961 *Statutariae Leges Magnificae Communitatis Sarzanelli.*

1408; con agg. al 1792.

Ms. cart. sec. XIX; cc. 61nn, 1b; mm. 340 x 215.

Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 221.

MANZONI I, 449; FONTANA III, 66; SENATO VII, 124.

Edizione: MOSCA 103-171.

PISTARINO, *Codice* 91-92.

962 [*Capitula*].

26 agosto 1496.

Ms. cart. sec. XV; cc. 32r-33v; mm. 310 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 649.

SASSELLO (SV)

963 [*Statuta*].

[antecedente al 3 settembre 1533].

Ms. cart. sec. XVI; frammento di cc. 24-28; mm. 310 x 210.

Archivio del Comune Sassello, *Archivio storico* I. 1/4.

GARINO 229.

Copia manoscritta del XX secolo: Archivio di Stato Genova, *ms.* 776.

RAGGIO 188; BRACCIA 68.

964 [*Statuti*].

1550; con agg. al 1584.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 13nn, 25, 2b, 50; mm. 290 x 205.

Archivio del Comune Sassello, *Archivio storico* I. 1/5.

GARINO 232-236.

Copia manoscritta del XX secolo: Archivio di Stato Genova, *ms.* 776.

965 [*Capitoli per gli ufficiali*].

28 giugno 1615; appr. 25 settembre 1615; con agg. al 1646.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 1nn, 18, 1b, 2 fogli sciolti; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 170.

SASSELLO (*segue*)

- 966 *Riforma de statuti ... de danni campestri.*
 26 giugno 1633; appr. 29 luglio 1633.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 1b; mm. 290 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1923.
- 967 [*Capitoli campestri*].
 [antecedente al 20 marzo 1640]; appr. 20 marzo 1640.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 7nn, 1b, 2nn; mm. 295 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2019.
- 968 *Riforma del capitolo del governo della comunità del Sassello.*
 7 settembre 1646.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 310 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 189.
- 969 *Additioni dichiarazioni e reformationi a gli capitoli de danni campestri.*
 1651.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn, 2b; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 175/II.
- 970 *Capitoli per la nuova forma d'eleggere il consiglio maggiore.*
 [antecedente al 29 ottobre 1663]; appr. 29 ottobre 1663.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 295 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 189.
- 971 *Capitoli de danni campestri.*
 5 gennaio 1696; appr. 18 gennaio 1696.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 12nn; mm. 298 x 208.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2727.

SASSELLO (*segue*)

- 972 *Capitoli o sian ordini del governo della comunità del Sassello.*
 [antecedente al 18 agosto 1700]; appr. 18 agosto 1700; conf. 10 marzo 1767.
 Ms. cart. sec. XVIII (1769); cc. 1nn, 8, 9b; mm. 310 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.
 Allegata una seconda copia di cc. 8nn (mm. 285 x 205) insieme ad una terza copia intitolata *Ordini, o sia capitoli ...* sd (cc. 3nn, 1b), che presenta varianti.
- 973 [*Capitoli dei danni campestri*].
 9 agosto 1729; appr. 19 giugno 1730; conf. 2 novembre 1750; con agg. al 1740.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn, 25, 2nn, 15b; mm. 310 x 210.
 Archivio del Comune Sassello, *Archivio storico* I. 1/2.
- 974 *Capitoli de danni campestri della Magnifica Comunità del presente luogo di Sassello.*
 9 agosto 1729; appr. 19 giugno 1730; conf. 2 novembre 1750; con agg. al 1740.
 Ms. cart. sec. XVIII (1752); pp. 96, 10b; mm. 310 x 210.
 Archivio del Comune Sassello, *Archivio storico* I. 1/2.
- 975 *Capitoli de danni campestri per la Magnifica comunità del Sassello.*
 9 agosto 1729; appr. 19 giugno 1730; conf. 2 novembre 1750; con agg. al 1740.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 9nn, 40, 1b, 6nn; mm. 305 x 210.
 Biblioteca Comunale Santa Margherita Ligure, *ms.* 97.
 CAMPANA 48.
- 976 [*Capitoli dei danni campestri*].
 9 agosto 1729; appr. 19 giugno 1730; conf. 2 novembre 1750; con agg. al 1740.
 Ms. cart. sec. XVIII (1791); cc. 2nn, 30, 7nn; mm. 310 x 210.
 Archivio del Comune Sassello, *Archivio storico* I. 1/3.

SASSELLO (*segue*)

977 *Capitoli del governo economico della comunità di Sassello.*

[1764].

Ms. cart. sec. XVIII (1795); cc. 3, 1nn, 2b; mm. 310 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

SASSO DI BORDIGHERA (IM)

Vedi nn. 708-720.

SAVIGNONE (GE)

978 *Statuta Criminalia et Civilia iurisdictionis Savignoni.*

1487; con agg. al 1576.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 1nn, 20; mm. 310 x 215.

Archivio di Stato Genova, *fondo Gavazzo* 2, 360.

Edizione: CELLERINO.

979 *Statuta Criminalia et Civilia iurisdictionis Savignoni.*

1487.

Ms. cart. sec. XVII (1602); cc. 12nn, 15b; mutilo; mm. 293 x 220.

Biblioteca Reale Torino, *St. P.* 79.

MANZONI I, 452; ROSSI 169; FONTANA III, 74.

Edizione: CELLERINO.

980 *Statuti di Savignone.*

sec. XVII; con agg. al 1763.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 5nn, pp. 224, cc. 6nn, 1b, pp. 122, cc. 3nn, 21b; mm. 275 x 200.

Biblioteca Universitaria Genova, *ms. C.* VIII. 11.

FONTANA III, 74-75.

981 *Consuetudini del feudo imperiale di Savignone.*

23 gennaio 1740.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1b, 2nn, pp. 101, cc. 13nn; mm. 342 x 242.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 297.

ROSSI, *Appendice* 24; FONTANA III, 75.

SISTO 158; ALBEZZANO 19-27.

Cfr. n. 334.

SAVIGNONE (*segue*)

982 *Consuetudini enfiteotico-feudali del feudo imperiale di Savignone.*

23 gennaio 1740.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 3b, 5nn, 1b, 1-138; mm. 300 x 210.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. IV. 3. 25.

A pp. 333-334 *Natura e consuetudini dell'enfiteusi di Torriglia in Porcile.*

Cfr. n. 334.

983 *Consuetudini feudali.*

[23 gennaio 1740].

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 20nn; mm. 305 x 210.

Archivio parrocchiale Pietrafraccia.

BOCCIONI-GAVIGLIO 106-109.

Cfr. n. 334.

984 *Consuetudini enfiteotico feudali del feudo imperiale di Savignone.*

[23 gennaio 1740].

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn, pp. 1-40; mm. 240 x 167.

Archivio parrocchiale Senarega, n. 119.

BOCCIONI-GAVIGLIO 106-109.

Cfr. n. 334.

SAVONA

985 [*Statuta*].

sec. XIII.

Ms. cart. sec. XIII; cc. 24; mutilo; mm. 300 x 220.

Archivio di Stato Torino, *Corte, Riviera di Genova, Savona* mazzo 1, n. 25.

Edizione: CALLERI.

986 *Capitula Civitatis Saonae.*

[1345]; con agg. al 1352.

Ms. perg. sec. XIV; cc. 2b, 127, 2b; mm. 400 x 270.

Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 5.

ROSSI 170; FONTANA III, 92.

Edizione: BALLETO, *Statuta*; parziale: FILIPPI, *Speziali* 93-94; FILIPPI, *Statuti* 69-72; LASTIG, *Accomendatio* 40-44; BRUNO, *Statuta* 33-268; VITALE 245-253.

BRUNO, *Archivi* 18, 22; RATTO 300; NOBERASCO, *Statuta*; NOBERASCO, *Savona*; LATTES; SCOVAZZI-NOBERASCO III, 209-233; BALLETO, *Spunti* 71-79.

987 [*Capitula et statuta*].

28 luglio 1376; con agg. al 1398.

Ms. cart. sec. XIV; cc. 2b, 304; mm. 405 x 285.

Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 6.

ROSSI 170; FONTANA III, 92.

Edizioni parziali: FILIPPI, *Speziali* 95-98; LASTIG, *Accomendatio* 44-52; ROCCATAGLIATA, *Legislazione* 53-67.

BRUNO, *Archivi* 22; RATTO 300, 303; LATTES.

La redazione di questo testo si protrasse per un periodo relativamente lungo, visto che parti di esso dovevano essere già concluse nel 1375, quando era podestà Nicola Montaldo, mentre la *Conclusio statutorum* è del 28 luglio 1376, podestà Masino Campofregoso (POGGI, *Cronotassi* 184).

988 [*Capitula maleficiorum Civitatis Saone*].

[1404?]; con agg. al 1466.

Ms. perg. sec. XV; cc. 38; mm. 320 x 230.

Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 19.

FONTANA III, 93.

Edizione dell'indice delle rubriche: BRUNO, *Archivi* 21-22.

RATTO 300.

989 [*Statuta politica*].

[1404-1430]; con agg. al 1523.

Ms. perg. secc. XV, XVI; cc. 144; mm. 360 x 240.

Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 7.

ROSSI 170-171; FONTANA III, 93.

Edizione parziale: ROCCATAGLIATA, *Legislazione* 69-83.

BRUNO, *Archivi* 22; RATTO 303; VICINO PAGANONI.

SAVONA (*segue*)

990 *Statuta civitatis Saone politica.*

[1404-1430]; con agg. al 1522.

Ms. perg. secc. XV, XVI; cc. 1-142v; mm. 380 x 270.

Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 8.

FONTANA III, 93.

Edizione parziale dell'indice delle rubriche: BRUNO, *Archivi* 20.

BRUNO, *Archivi* 22; RATTO 303; LATTES; VICINO PAGANONI.

Nelle carte finali del volume (numerate modernamente 197-222) sono trascritte, senza un preciso ordine, delibere e addizioni agli statuti politici e a quelli civili (cfr. n. 991), datate sino al 1556.

991 *Capitula seu statuta civilia civitatis Saone.*

26 aprile 1458; con agg. al 1466.

Ms. perg. secc. XV, XVI; cc. 143r-192v; mm. 380 x 270.

Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 8.

FONTANA III, 93.

Edizione parziale: LASTIG, *Accomendatio* 52-68; dell'indice delle rubriche: BRUNO, *Archivi* 18-19.

BRUNO, *Archivi* 22; RATTO 303-304; LATTES.

Nelle carte finali del volume (numerate modernamente 197-222) sono trascritte, senza un preciso ordine, delibere e addizioni agli statuti politici (cfr. n. 990) e a quelli civili, datate sino al 1556.

992 *Statuta Civilia Saone.*

[26 aprile 1458]; con agg. al 1591.

Ms. cart. secc. XV, XVI; cc. 1nn, 132; mm. 285 x 205.

Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 129.

SENATO VII, 142.

993 [*Statuta civilia*].

26 aprile 1458.

Ms. cart. sec. XV; frammento di cc. 38; mm. 315 x 210.

Archivio di Stato Savona, *Carte Scovazzi* II/9.

SAVONA (*segue*)

- 994 *Capitula seu statuta civilia civitatis Saone.*
 26 aprile 1458; con agg. al 1547.
 Ms. perg. sec. XVI; cc. 67, 9nn; mm. 315 x 325.
 Archivio di Stato Genova, *ms. membranacei LXXXI*.
 ROSSI 171-172; FONTANA III, 93.
 LASTIG, *Accomendatio* 54.
- 995 [*Statuta civilia*].
 26 aprile 1458; con agg. al 1633.
 Ms. cart. secc. XVI, XVII; cc. 1nn, 200; mm. 290 x 210.
 Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 33.
 FONTANA III, 94; LAMBOGLIA 33.
- 996 *Statuta Civilia Saone.*
 26 aprile 1458; con agg. al 1600.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 2nn, 96, 3b, 1nn; mm. 305 x 215.
 Collezione privata Savona.
- 997 [*Statuta civilia*].
 26 aprile 1458; con agg. al 1598.
 Ms. cart. secc. XVI-XVII; cc. 2nn, 95; mm. 300 x 210.
 Biblioteca Estense Modena, *ms. lat.* 605 (α. J. 5. 7).
 FONTANA III, 93.
- 998 *Statuta Civilia nobilissimae et antiquissimae civitatis Saonae.*
 26 aprile 1458; con agg. al 1564.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 116; mm. 280 x 195.
 Archivio Vescovile Savona, *Vescovato Savona*.
- 999 [*Capitula seu statuta civilia civitatis Saonae*].
 26 aprile 1458; con agg. al 1598.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1nn, 7b, 249, 13b, 1nn; mm. 295 x 215.
 Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* B. VI. 16.
 OLIVIERI 185; FONTANA III, 93-94.

SAVONA (*segue*)

- 1000 *Statuta Civilia Civitatis Saone.*
 26 aprile 1458.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2-95; mm. 300 x 210.
 Biblioteca della Società Economica Chiavari, *ms.* 3. J. III. 13.
- 1001 [*Capitula seu statuta civilia*].
 26 aprile 1458; con agg. al 1600.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 23nn, 3b, 1nn, 3b, 246; mm. 220 x 145.
 Archivio di Stato Savona, *fondo miscellaneo* sn.
- 1002 [*Capitula seu statuta civilia civitatis Saonae*].
 26 aprile 1458; con agg. al 1611.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2b, 2nn, 254, 1b; mm. 295 x 200.
 Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 21.
 FONTANA III, 93-94.
- 1003 *Statuta Civilia fidelissimae Civitatis Savonae.*
 26 aprile 1458; con agg. al 1637.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn, 229, 2nn; mm. 340 x 235.
 Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 15.
- 1004 *Statutorum Civilium Civitatis Savonae.*
 26 aprile 1458; con agg. al 1637.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 4b, 269, 4b; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 16.
- 1005 *Volumen Statutorum Civilium Civitatis Saonae.*
 26 aprile 1458; con agg. al 1641.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2b, 3nn, 246, 9nn, 5b; mm. 345 x 245.
 Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 13.
 FONTANA III, 93-94.
 LASTIG, *Accomendatio* 54; BRUNO, *Archivi* 23.

SAVONA (*segue*)

- 1006 [*Statuta Civilia*].
 26 aprile 1458; con agg. al 1647.
 Ms. cart. sec. XVII (1648); cc. 3nn, 238, 8n; mm. 295 x 200.
 Biblioteca Civica A.G. Barrili Savona, *Sala Manoscritti* (in corso di collocazione).
- 1007 *Statuta sive leges municipales Civitatis Savonae*.
 26 aprile 1458; con agg. al 1611.
 Ms. cart. sec. XVII (1668); cc. 3b, 1nn, 11b, 224, 22nn; mm. 315 x 215.
 Archivio di Stato Torino, *Corte, Riviera di Ponente*, cat. 14, mazzo 1, n. 7.
- 1008 *Statutum Savonae Civile*.
 26 aprile 1458; con agg. al 1642.
 Ms. cart. sec. XVII (1680); cc. 5nn, 61, 1nn, 1b; mm. 210 x 155.
 Biblioteca Civica A.G. Barrili Savona, IX. III. 1-10.
- 1009 [*Reformationes criminales*].
 1539; appr. 4 agosto 1539.
 Ms. cart. sec. XVI (1539); cc. 20nn; mm. 320 x 230.
 Archivio di Stato Savona, *Comune Savona I*, 19.
 Allegata una seconda copia di cc. 20nn.
- 1010 *Capitula criminalia*.
 1539; appr. 4 agosto 1539.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 10nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto 23*.
- 1011 *Statuta criminalia*.
 [1572-1574]; appr. 18 maggio 1581.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 2nn, 90, 1nn; mm. 298 x 200.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega 1452*.

SAVONA (*segue*)

- 1012 [*Statuta Criminalia civitatis Saone*].
 [1572-1574]; appr. 18 maggio 1581; conf. 24 novembre 1623; con
 agg. al 1585.
 Ms. cart. secc. XVI (1591), XVII; cc. 1b, 1nn, 59, 21nn, 6b; mm. 315 x 215.
 Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 20.
 FONTANA III, 94.
 RATTO 300, 304-305.
- 1013 *Statuta criminalia*.
 [1572-1574]; conf. 28 aprile 1585; con agg. al 1597.
 Ms. cart. secc. XVI-XVII; cc. 123 (136-259); mm. 290 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *ms.* 587.
- 1014 *Statuta Criminalia Civitatis Saonae*.
 [1572-1574]; appr. 18 maggio 1581; conf. 28 aprile 1585; con agg. al
 1599.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1nn, 47; mm. 280 x 195.
 Archivio Vescovile Savona, *Vescovato Savona*.
- 1015 *Statuta Criminalia Civitatis Saone*.
 [1572-1574].
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 176-190; mm. 300 x 210.
 Biblioteca della Società Economica Chiavari, *ms.* 3. J. III. 13.
 Solo i primi 20 capitoli.
- 1016 *Statuta criminalia civitatis Saonae*. Genuae, Apud Iosephum Pavonem, 1610.
 [1572-1574]; appr. 18 maggio 1581; conf. 5 gennaio 1610; con agg. al
 1607.
 [4] 127 [1] p.; fol.; mm. 295 x 210.
 Biblioteca Universitaria Genova, 3. O. IV. 36 (3).

Altri esemplari: Archivio di Stato Roma, *Biblioteca, Statuti* 756; Biblioteca del Senato Roma, *Statuti* 1181; Archivio di Stato Torino, *Corte, Riviera di Ponente*, cat. 14, mazzo 1, n. 8.

BERLAN 117; MANZONI I, 452; ROSSI 172; FONTANA III, 91; SENATO VII, 143-144; BEG I, 280; RUFFINI 144; OTTO 328; MAIRA NIRI 106.

1017 *Statuta politica.*

[1574].

Ms. cart. sec. XVI; cc. 2nn, 109; mm. 315 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1452.

Per la data dello statuto cfr. Archivio di Stato Savona, *Comune di Savona* I, 57.

Edizione parziale: ROCCATAGLIATA, *Collegio* 67-78.

1018 *Capitula statuta et seu decreta politica Civitatis et Communis Savone.*

[1574]; appr. 18 maggio 1581; con agg. al 1592.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 106, 7nn, 6b; mm. 305 x 210.

Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 9.

BRUNO, *Archivi* 23; FONTANA III, 94.

1019 *Statuta Politica Civitatis Saone.*

[1574]; appr. 18 maggio 1581.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 104-160; mm. 300 x 210.

Biblioteca della Società Economica Chiavari, *ms.* 3. J. III. 13.

1020 *Capitula, Statuta et seu decreta politica civitatis et seu Communis Saone.*

[1574]; appr. 18 maggio 1581; conf. 28 ottobre 1598; con agg. al 1598.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 100; mm. 300 x 205.

Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 11.

1021 *Capitula, Statuta et seu decreta politica Civitatis et Communis Saonae.*

[1574]; appr. 18 maggio 1581; conf. 18 maggio 1586; con agg. al 1598.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 3-66, 3nn; mm. 280 x 195.

Archivio Vescovile Savona, *Vescovato Savona*.

SAVONA (*segue*)

- 1022 *Capitula, Statuta et seu Decreta politica Civitatis et Communis Saone.*
 [1574]; appr. 18 maggio 1581; conf. 24 novembre 1623; con agg. al 1604.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 10nn, 49, 25nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 10.
 BRUNO, *Archivi* 23; FONTANA III, 94.
- 1023 *Statuti Politici.*
 [1574]; appr. 18 maggio 1581; con agg. al 1604.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2b, 2nn, 128, 8b, 18nn; mm. 340 x 225.
 Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 12.
 BRUNO, *Archivi* 23; FONTANA III, 94.
- 1024 *Statuti politici della città di Savona, Con le sue Riforme, & Addizioni rimesse à suo luogo, tradotti in lingua volgare.* Genova, Appresso Giuseppe Pavoni, 1610.
 [1574]; con agg. al 1608.
 [4] 222 2b p.; fol.; mm. 295 x 210.
 Biblioteca Universitaria Genova, 3. O. IV. 36 (1).
 Altri esemplari: Archivio di Stato Roma, *Biblioteca, Statuti* 756; Biblioteca del Senato Roma, *Statuti* 1181; Biblioteca Civica A.G. Barrili Savona, IV. F. 14. 13; Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. V. 18.
 BERLAN 118; MANZONI I, 452; ROSSI 172; FONTANA III, 91; SENATO VII, 142-143; BEG I, 280; RUFFINI 145; OTTO 328; MAIRA NIRI 107.
 Fonti di tipo normativo e pattizio sono conservate anche in *Concessioni Decreti et Ordini della Città di Savona*, Genova, Appresso Giuseppe Pavoni, 1610 (BERLAN 118; MANZONI I, 453; ROSSI 172; SENATO VII, 143; BEG I, 277; RUFFINI 145).
- 1025 *Statuta civilia fidelissimae civitatis Savonae cum additionibus, reformationibus et detractationibus.*
 14 novembre 1691; appr. 29 aprile 1692; conf. 11 giugno 1694.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1nn, 81, 2nn, 1b; mm. 410 x 290.
 Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 14.
 Il testo del 1691 (cfr. anche n. 1026) è sostanzialmente una ripresa di quello del 1458 (nn. 991-1008).
 BRUNO, *Archivi* 23; LASTIG, *Accomendatio* 55.

SAVONA (*segue*)

- 1026 *Statutorum civilium fidelissime civitatis Saonae cum additionibus, reformationibus et correctionibus*. Genuae, Ex Typographia Io. Baptistae Scionici, 1695.

[14 novembre 1691]; appr. 29 aprile 1692; conf. 11 giugno 1694.

[16] 425 1b p.; 12°; mm. 130 x 75.

Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria Genova, FA 302.

Altri esemplari: Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 3. 29; Archivio di Stato Roma, *Biblioteca, Statuti* 2; Biblioteca del Senato Roma, *Statuti* 1069; Biblioteca Civica A.G. Barrili Savona, IV. F. 16. 8; Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. IX. 23.

DUBOIN IX, 598; BERLAN 118; MANZONI I, 453; ROSSI 172; FONTANA III, 91; SENATO VII, 143; MAIRA NIRI 1472.

LASTIG, *Accomendatio* 55.

SEGNO (SV)

Vedi nn. 666, 1124-1125

SESTRI LEVANTE (GE)

- 1027 [*Capitoli delle accuse campestri*].

12 dicembre 1567.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 4nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1362.

- 1028 [*Capitoli politici*].

21 maggio 1572; conf. 18 maggio 1576; con agg. al 1576.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 3nn, 1b, 2nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1436.

- 1029 *Riforma dei capitoli per il governo et amministrazione del loco di Sestri di levante*.

[antecedente al 17 marzo 1588]; appr. 17 marzo 1588.

Ms. cart. sec. XVI (1588); cc. 12; mm. 210 x 295.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1517.

SESTRI LEVANTE (*segue*)

- 1030 [*Capitoli per il governo di Sestri levante*].
13 settembre 1633; appr. 14 dicembre 1633; conf. 15 novembre 1638.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 6; mm. 310 x 214.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1997.
Allegata una seconda copia di cc. 8.
- 1031 *Regolamento per la comunità*.
[antecedente al 6 marzo 1766]; appr. 6 marzo 1766; con agg. al 1770.
Ms. cart. sec. XVIII; cc. 5, 1nn, 2b; mm. 305 x 210.
Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.
Allegata una seconda copia di cc. 4nn.
- 1032 *Capitoli della comunità*.
[antecedente al 5 settembre 1782]; appr. 5 settembre 1782; conf. 3 settembre 1791; con agg. al 1791.
Ms. cart. sec. XVIII; cc. 6nn; mm. 290 x 205.
Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.
Allegate quattro copie di cc. 5, 1b; 6nn; 4nn; 4nn.

SESTRI PONENTE (GENOVA)

- 1033 [*Capitoli per il governo*].
[1614]; appr. 29 gennaio 1615.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn; mm. 305 x 210.
Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 43.
Allegata una seconda copia di cc. 4nn.
- 1034 [*Capitoli per il governo*].
[1614]; appr. 29 gennaio 1615; conf. 1 ottobre 1620.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn; mm. 285 x 200.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 53.

SESTRI PONENTE (*segue*)

- 1035 [*Ordini e capitoli per il governo*]. snt [Genova, Giuseppe Pavoni, 1615].
[1614]; appr. 29 gennaio 1615.
8 p.; fol.; mm. 315 x 210.
Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. III. 4. 14 (36).
Altro esemplare: Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1650.
RUFFINI 228; MAIRA NIRI 191.
- 1036 *Capitoli*. Genova, appresso Giuseppe Pavoni, 1630.
[antecedente al 21 febbraio 1630]; appr. 21 febbraio 1630.
8 p.; fol.; mm. 315 x 210.
Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. III. 4. 14 (37).
RUFFINI 428; MAIRA NIRI 381.
- 1037 *Capitoli o sia riforma*.
14 luglio 1640.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 295 x 215.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2027.
- 1038 [*Capitoli politici*].
28 gennaio 1666; appr. 7 febbraio 1666; conf. 19 giugno 1676; con
agg. al 1669.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 1nn, 31, 1b, 2nn; mm. 285 x 205.
Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 287/II.
- 1039 *Capitoli della comunità*.
28 gennaio 1666; appr. 7 febbraio 1666.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 97v-111r; mm. 300 x 210.
Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. IV. 4. 4.
- 1040 [*Regolamento della comunità*].
20 maggio 1708.
Ms. cart. sec. XVIII; cc. 10; mm. 310 x 220.
Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 359.

SESTRI PONENTE (*segue*)

- 1041 [*Regolamento della comunità*].
20 maggio 1708; appr. 8 agosto 1713.
Ms. cart. sec. XVIII; cc. 9, 1nn; mm. 310 x 215.
Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 514.
- 1042 *Capitoli della Comunità di Sestri Ponente*.
[antecedente al 25 aprile 1720]; appr. 25 aprile 1720.
Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1b, 1nn, 2b, pp. 100, cc. 2b; mm. 260 x 215.
Archivio storico del Comune Genova, *ms.* 173.
- 1043 *Capitoli*.
[antecedente al 25 aprile 1720]; appr. 25 aprile 1720; con agg. al 1766.
Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, 41, 6b; mm. 310 x 210.
Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 514.

SIGLIOLI (VESSALICO - IM)

Vedi n. 231.

SOLDANO (IM)

Vedi nn. 708-720.

SORBOLO (FOLLO - SP)

- 1044 [*Capitoli campestri*].
19 febbraio 1611; appr. 2 settembre 1611.
Ms. cart. sec. XVII (1611); cc. 4nn; mm. 290 x 210.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1717.
- 1045 [*Capitoli campestri*].
19 febbraio 1611; appr. 2 settembre 1611; conf. 22 febbraio 1617.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn, 2b; mm. 290 x 205.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1767.

SPOTORNO (SV)

- 1046 *Reformatione et emendatione delli capitoli e buone usanze del loco di Spotorno.*
 [antecedente al 30 maggio 1582]; appr. 30 maggio 1582.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 2b, 15nn, 4b, 7 fogli sciolti; mm. 210 x 150.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1461.
- 1047 *Riformatione et emendatione delli capitoli e buone usanze del luoco di Spotorno.*
 [antecedente al 30 maggio 1582]; appr. 30 maggio 1582; con agg. al 1608.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 14nn; mm. 220 x 150.
 Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 1203, 1970.
 BRUNO, *Archivi* 23.
- 1048 *Refformatione et emendatione delli capitoli e buone usanze del luogo di Spotorno.*
 [antecedente al 30 maggio 1582]; appr. 30 maggio 1582; con agg. al 1662.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1nn, 1b, 23, 3b; mm. 220 x 150.
 Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 1203, 1969.
 FONTANA III, 135.
- 1049 *Reformatione et emendatione delli capitoli e buone usanze del loco di Spotorno.*
 [antecedente al 30 maggio 1582]; appr. 30 maggio 1582; con agg. al 1724.
 Ms. perg. secc. XVII, XVIII; cc. 3b, 33, 1b; mm. 205 x 155.
 Archivio del Comune Spotorno, *Archivio storico* 0. 1.
- 1050 *Riformazione et emendazione delli capitoli, e buone usanze del luogo di Spotorno.*
 [antecedente al 30 maggio 1582]; appr. 30 maggio 1582; con agg. al 1662.
 Ms. cart. secc. XVII-XVIII; pp. 36 [99-134], 2b; mm. 285 x 195.
 Archivio di Stato Savona, *Carte Noberasco* III/7.

SPOTORNO (*segue*)

- 1051 *Reformatione et emendatione delli capitoli e buone usanze del loco di Spotorno.*
 [antecedente al 30 maggio 1582]; appr. 30 maggio 1582; con agg. al 1686.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, 27, 2b; mm. 205 x 145.
 Collezione privata Garessio.
- 1052 *Reformazione e emendazione delli capitoli e buone usanze del luogo di Spotorno.*
 [antecedente al 30 maggio 1582]; appr. 30 maggio 1582; con agg. al 1686.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 16; mm. 310 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.
- 1053 *Statuto della comunità di Spotorno.*
 [antecedente al 30 maggio 1582]; appr. 30 maggio 1582; con agg. al 1753.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1-31nn, 17b, 1-9nn; mm. 220 x 160.
 Archivio di Stato Genova, *ms.* 670.
 ROSSI, *Appendice* 25; FONTANA III, 135.

STELLA (SV)

- 1054 *Capitula hominum loci Stellae.*
 sec. XVI; appr. 14 febbraio 1550.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 2b, 73nn, 1b; mm. 310 x 110.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 359.
 FONTANA III, 136.
 Edizione: MUSSO, *Capitoli*, 16-82.
 MUSSO, *Stella*; RAGGIO 172, 177, 183; BRACCIA 64-65.
 Testo volgare.
- 1055 *Statutum Stellae.*
 sec. XVI; conf. 6 luglio 1649; con agg. al 1642.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, 1b, 59, 9nn, 1b; mm. 208 x 152.
 Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 92. 3. 25.
 Testo volgare.

STELLA (*segue*)

1056 *Libro di Statuti Civili e Criminali del Luogo della Stella.*

sec. XVI; conf. 6 luglio 1649; con agg. al 1691.

Ms. cart. sec. XVIII; c. 1nn, pp. 160, cc. 16b, 5nn; mm. 210 x 145.

Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. I. 1. 36.

ROSSI 177; FONTANA III, 137.

Edizione parziale: LASTIG, *Accomendatio* 31.

1057 *Statuto civile della Stella.*

sec. XVI; conf. 27 giugno 1607; con agg. al 1637.

Ms. cart. secc. XVIII-XIX; cc. 1nn, 109; mm. 229 x 171.

Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. IV. 22.

1058 [*Capitoli dei danni*].

[antecedente al 25 gennaio 1638]; appr. 25 gennaio 1638.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn, 1b, 2nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1985.

1059 *Capitoli da osservarsi nell'ellettione d'ufficiali della Stella.*

[antecedente al 1° settembre 1642]; appr. 1 settembre 1642.

Ms. cart. sec. XVIII (1770); cc. 1b, 4, 1nn; mm. 315 x 220.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

Allegata una seconda copia di cc. 1nn, 9, 10b (mm. 220x155).

STELLANELLO (SV)

Vedi anche n. 373.

1060 *Statutorum Stellanelli volumen.*

24 aprile 1303; con agg. al 1713.

Ms. cart. sec. XVIII (1737); cc. 2nn, 87, 14nn; mm. 190 x 140.

Biblioteca Apostolica Vaticana Città del Vaticano, *fondo Patetta* 921 e 920.

Il ms. 920 contiene gli *Ordini* del 1713 e l'indice.

STELLANELLO (*segue*)

- 1061 *Statutum Vallis Stellanelli*.
 24 aprile 1303; con agg. al 1713.
 Ms. cart. sec. XVIII (1737); c. 1nn, pp. 173, cc. 11nn; mm. 290 x 200.
 Archivio del Comune Stellanello.
 BERLAN 123; ROSSI 177; MANZONI I, 471; FONTANA III, 138.
 Edizione: *Stellanello*.
- 1062 *Statutum Vallis Stellanelli*.
 24 aprile 1303; con agg. al 1713.
 Ms. cart. sec. XVIII (1769); cc. 2nn, pp. 181, 7b; mm. 300 x 205.
 Biblioteca Apostolica Vaticana Città del Vaticano, *fondo Patetta* 919.
 FONTANA III, 137.
- 1063 *Capitula communis Stellanelli*.
 24 aprile 1303; con agg. al 1726.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1b, 115nn; mm. 224 x 177.
 Archivio di Stato Torino, *Corte, Langhe Feudi, Addizione mazzo* 3.
 DUBOIN IX, 599; ROSSI, *Appendice* 26; FONTANA III, 137.
- 1064 *Capitula*.
 24 aprile 1303; con agg. al 1726.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1b, 1-64nn; mm. 345 x 225.
 Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 62/4, int. 5.
- 1065 [*Bandi campestri*].
 24 giugno 1740; appr. 5 giugno 1741.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 223r-224v; mm. 435 x 280.
 Archivio di Stato Torino, *Senato Piemonte, Interinzioni* 5 giugno 1741.
- 1066 *Rinovazione de bandi campestri*.
 28 novembre 1772; appr. 24 marzo 1773.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 65-71nn; mm. 345 x 225.
 Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 62/4, int. 5.

STELLANELLO (*segue*)

- 1067 *Rinovazione de bandi campestri.*
 28 novembre 1772; aprr. 24 marzo 1773; conf. 11 gennaio 1774.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, 20, 3b; mm. 310 x 220.
 Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 66/29.
- 1068 *Bandi politici.*
 [1785-1789].
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 6nn; mm. 310 x 210.
 Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 66/29.
 Allegate due copie di cc. 8nn; 7nn, 3bb.
- 1069 *Bandi politici.*
 8 maggio 1792; aprr. 18 luglio 1793.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, 12, 1b; mm. 310 x 210.
 Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 66/29.

SUVERO (ROCCHETTA DI VARA - SP)

- 1070 *Statuti del comune di Suvero.*
 7 giugno 1775; aprr. 4 luglio 1775.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn, pp. 36, c. 1b; mm. 270 x 210.
 Archivio di Stato Massa, *Statuti della Lunigiana* 42.
 FONTANA III, 143.
- 1071 *Statuti del comune di Suvero.*
 7 giugno 1775; aprr. 4 luglio 1775.
 Ms. cart. secc. XIX-XX; cc. 43, 3b; mm. 310 x 210.
 Archivio di Stato Massa, *Statuti della Lunigiana* 43.

TAGGIA (IM)

- 1072 *Capitula communis et potestatie Thabie.*
 1381.
 Ms. perg. secc. XIV-XV; cc. 1nn, 1-72; mm. 290 x 225.

Archivio del Comune Taggia, *Archivio storico* 1.

ROSSI 178; FONTANA III, 144; BOERI 68-70.

Edizione: CALVINI, *Taggia*.

Copia manoscritta del 1801 di mano di Vincenzo Capponi: Biblioteca Durazzo Genova, *ms. A. VI. 13* (*Catalogo* 37; PUNCUH 145). Copia manoscritta dell'indice delle rubriche di mano di Girolamo Rossi: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 74k (LAMBOGLIA 74).

1073 [*Capitoli del governo*].

14 aprile 1577; appr. 15 maggio 1577.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 7nn, 3b; mm. 315 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1423.

1074 *Capitula communis Tabiae*.

14 aprile 1577; appr. 15 maggio 1577.

Ms. cart. sec. XVI (1577); cc. 9nn, 3b; mm. 300 x 210.

Archivio del Comune Taggia, *Archivio storico* 1b.

Copia manoscritta di mano di Girolamo Rossi: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 74l (LAMBOGLIA 74).

Testo volgare.

1075 [*Capitoli del governo*].

21 marzo 1586.

Ms. cart. sec. XVI (1586); cc. 12nn; mm. 295 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1498.

1076 [*Capitoli del governo*].

21 marzo 1586; appr. 26 marzo 1586.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 11nn; mm. 300 x 210.

Archivio del Comune Taggia, *Archivio storico* 1b.

Copia manoscritta di mano di Girolamo Rossi: Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 74l (LAMBOGLIA 74).

TAGGIA (*segue*)

- 1077 [*Ordini e capitoli*].
 [1589].
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 1b, 18, 4nn, 4b, 1nn, 2 fogli sciolti; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1528.
 Redazione non approvata.
- 1078 [*Capitoli*].
 13 novembre 1590; appr. 18 dicembre 1590.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 1b, 15nn, 3b, 2 fogli sciolti; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1538.
 Allegata una seconda copia incompleta di cc. 11b, 11nn.
- 1079 [*Capitoli*].
 13 novembre 1590; conf. 4 dicembre 1617; con agg. al 1617.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 32, 13 fogli sciolti; mm. 290 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1773.
- 1080 [*Capitoli*].
 13 novembre 1590; appr. 18 dicembre 1590; con agg. al 1648.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1-49, 50-80nn, 119-141nn; mm. 310 x 210.
 Biblioteca Reale Torino, *St. P. 944/17*.
 MANZONI I, 474; ROSSI 178; FONTANA III, 144-145.
 Da cc. 120 a 136nn *Capitula Tabie* del 1461 relativi alle gabelle.
- 1081 *Statuti*.
 [5 novembre 1611]; appr. 27 febbraio 1612; con agg. al 1612.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 24, 3nn, 1b, 3nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 39.
- 1082 *Volumen reformationis capitulorum*.
 5 novembre 1611.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 21; mm. 290 x 205.

Archivio di Stato Genova, *ms.* 591.
Contiene solo il testo delle modifiche.
RAGGIO 168, 183.
Testo volgare.

- 1083 *Riforma de capituli Municipali della Magnifica Comunità di Taggia.*
10 aprile 1684; appr. 17 ottobre 1684.
Ms. cart. sec. XVII; pp. 10, cc. 2b; mm. 310 x 215.
Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 304/II.

- 1084 [*Statuti*].
[successivo al 10 settembre 1738].
Ms. cart. sec. XIX; cc. 2nn, pp. 83, c. 1b; mm. 301 x 207.
Archivio di Stato Torino, *Corte, Paesi per A e B* mazzo T 1.
FONTANA III, 145.

TERZORIO (IM)
Vedi nn. 306-307, 930.

TESTANA (AVEGNO - GE)

- 1085 *Capitoli o sia regole conforme a quali in l'avenire si haveranno a governare.*
[antecedente al 12 agosto 1633]; appr. 26 agosto 1633; conf. 14 gennaio 1641.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 1b; mm. 285 x 210.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2034.

TESTICO (SV)
Vedi anche nn. 681-685.

- 1086 *Bandi campestri.*
20 agosto 1631.
Ms. cart. sec. XVII; c. 1nn; mm. 430 x 310.
Archivio di Stato Torino, *Camerale*, art. 605, *Doria di Ciriè*, busta 168.

TIVEGNA (FOLLO - SP)

- 1087 *Capitula facta ordinata et firmata per homines Tivenie.*
[antecedente al 13 maggio 1465]; apr. 13 maggio 1465.
Ms. cart. sec. XV; cc. 6nn; mm. 305 x 215.
Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 1648 (40).
- 1088 *Capitula requisita concedi per homines Tivenie et universitatem dicti loci.*
[antecedente al dicembre 1494]; apr. dicembre 1494; conf. 13 maggio 1521; con agg. al 1521.
Ms. cart. sec. XVI; cc. 2b, 21nn (lacere le cc. 16-21); mm. 225 x 155.
Biblioteca Universitaria Genova, ms. G. I. 8 bis.
FONTANA III, 162; RAGGIO 173.
Edizione: GUASCHINO 30-39.
Traduzione: RATTI-ZATTERA 202-208.
- 1089 *Liber Statutorum ac Capitulorum Municipalium Magnificae Communitatis Tiveniae.*
[antecedente al dicembre 1494]; apr. dicembre 1494; conf. 4 marzo 1535; con agg. al 1575.
Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 20; mm. 215 x 155.
Archivio del Comune Sarzana, *Archivio storico, Statuti* 39.
SFORZA 53-54; MANZONI I, 480; ROSSI 179-180; FONTANA III, 162; PETACCO 119-120.
- 1090 [*Capitoli campestri*].
21 aprile 1609; apr. 23 aprile 1610.
Ms. cart. sec. XVII; cc. 5nn; mm. 290 x 210.
Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 37.
RAGGIO 179.

TOIRANO (SV)

- 1091 [*Statuta*].
 sec. XIV.
 Frammento.
 Ms. non rintracciato.
 FONTANA III, 163.
 Edizione: ACCAME, *Cenni* 7, 11-12.
 PESCE-TAGLIAFICO 123-124.
- 1092 [*Capitoli politici e campestri*].
 30 agosto 1598; appr. 29 luglio 1599.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 16nn, 3b; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1616.
- 1093 *Capitoli et ordini della Comunità di Toirano*.
 13 novembre 1605; appr. 28 aprile 1606.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 16, 1b, 1nn; mm. 300 x 200.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 32.
 FONTANA III, 1647.
 ACCAME, *Cenni* 7-8; PESCE-TAGLIAFICO 124-125; RAGGIO 158-159, 161-162.
- 1094 *Nuovi ordini et capitoli ... circa le accuse et danni campestri*.
 11 novembre 1609; appr. 6 ottobre 1610.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 10nn; mm. 305 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1733.
- 1095 *Capitoli ... campestri*.
 1629; appr. 30 agosto 1630.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1b, 9nn, 2 fogli sciolti; mm. 297 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1885.

TOIRANO (*segue*)

- 1096 [*Capitoli campestri*].
 1629; appr. 30 agosto 1630; conf. 18 dicembre 1635.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 7nn, 1b; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1957.
 RAGGIO 159.
- 1097 *Riforme et aggiunte alli capitoli ... tanto circa il modo del governo quanto electione de ufficiali e danni campestri.*
 1640; appr. 14 agosto 1641.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 5nn, 3b, 1nn; mm. 295 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2028.
- 1098 *Capitoli politici e campestri.*
 1 settembre 1647; appr. 10 luglio 1648.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 36, 2b; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2136.
- 1099 [*Capitoli politici e campestri*].
 1 luglio 1668; appr. 15 ottobre 1668; conf. 10 dicembre 1668.
 Ms. cart. sec. XVII (1668); cc. 20nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 273.
 RAGGIO 159.
- 1100 [*Capitoli politici e campestri*].
 aprile 1679.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 21nn, 1b; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 275.
 RAGGIO 162.
- 1101 [*Capitoli politici e campestri*].
 aprile 1679; appr. 23 novembre 1679; conf. 9 novembre 1689.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, 20, 2nn, 2b, 1nn; mm. 315 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

TOIRANO (*segue*)

1102 *Capitoli politici e campestri.*

[antecedente al 23 settembre 1704]; aprr. 23 settembre 1704.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 16nn, 2b, 12, 2b, 2 fogli sciolti; mm. 300 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

1103 *Capitoli politici.*

[6 maggio 1764]; aprr. 15 novembre 1764.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 10; mm. 310 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

1104 *Capitoli politici e campestri della comunità di Toirano.*

6 maggio 1764; aprr. 15 novembre 1764; con agg. al 1772.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 39; mm. 310 x 215.

Archivio del Comune Toirano, *Archivio storico* 16/1.

TORRIA (CHIUSANICO - IM)

Vedi anche nn. 681-685.

1105 [*Bandi campestri e politici*].

21 maggio 1758; aprr. 28 aprile 1760; con agg. al 1760.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 46v-53v; mm. 350 x 247.

Archives Départementales des Alpes Maritimes Nizza, B 20.

1106 [*Bandi campestri*].

[antecedente al 20 marzo 1794]; aprr. 20 marzo 1794.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 10nn (inserite tra cc. 47v e 48r del registro); mm. 217 x 155.

Archives Départementales des Alpes Maritimes Nizza, B 20.

TORRICELLA (SP)

Vedi n. 316.

TORRIGLIA (GE)

Vedi nn. 366-373 e 982.

TRASTANELLO (ARMO - IM)

Vedi nn. 109-111, 628.

TREBIANO (ARCOLA - SP)

1107 [*Statutum Trebiani*].

[1475]; conf. 27 agosto 1540; con agg. al 1634.

Ms. perg. secc. XVI, XVII; cc. 1nn, 78; mutilo del frontespizio e di cc. 8, 66-73; mm. 210 x 150.

Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 748.

SENATO VIII, 147-149.

Per la data dello statuto cfr. MAZZINI, *Note* 195. Il testo è sostanzialmente identico a quello di Arcola (cfr. n. 101).

1108 [*Statuta*].

[1475]; con agg. al 1593.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn, 2b, 7-76, 1b, 11nn, 3b; mm. 210 x 152.

Biblioteca Civica U. Mazzini La Spezia, *Archivio storico del Comune* 2068.

1109 *Statuto municipale del paese di Trebiano.*

[1475]; con agg. al 1616.

Ms. cart. sec. XVIII (1771); c. 1b, pp. 104, cc. 9nn, 2b, 1nn, 4b; mm. 203 x 145.

Biblioteca Civica U. Mazzini La Spezia, *Archivio storico del Comune* 2069.

FONTANA III, 178.

Edizione dell'indice delle rubriche: MAZZINI, *Note* 197-199.

BONATTI-PETACCO, *Trebiano* 29-65.

Testo latino.

1110 *Statuto di Trebiano.*

[1475]; conf. 1501; con agg. al 1704.

Ms. cart. sec. XIX; cc. 1nn, 55, 1nn; mm. 310 x 220.

Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 423.

MANZONI I, 492; ROSSI 181; FONTANA III, 178; SENATO VIII, 149.

MAZZINI, *Note* 194; BONATTI-PETACCO, *Trebiano* 29-65.

TRIORA (IM)

- 1111 *Statutorum Trioriae liber.*
 secc. XV-XVI; con agg. al 1569.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 2nn, 45, 3nn; mm. 295 x 195.
 Biblioteca Apostolica Vaticana Città del Vaticano, *Vat. Lat.* 14688.
 PIAZZONI-VIAN 13.
- 1112 [*Capitoli per il governo*].
 2 gennaio 1569; appr. 18 gennaio 1569.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 72v-78r; mm. 215 x 155.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 243 (vol. III).
- 1113 *Capitula comunitatis Trioriae.*
 23 maggio 1599.
 Ms. cart. sec. XVI (1599); cc. 73, 2b, 1nn; mm. 300 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1617.
- 1114 *Statutum Trioriae.*
 23 maggio 1599; appr. 3 novembre 1599; con agg. al 1637.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 14nn, 150, 21nn; mm. 205 x 150.
 Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 24.
 ROSSI 182-183; FONTANA III, 205; LAMBOGLIA 24.
 Edizione dell'indice delle rubriche: LANTERI 165-171.
 FERRAIRONI, *Cenni* 21; FERRAIRONI, *Statuti* 11-12; LANTERI 16.
- 1115 *Statutorum Civilium Triorie ... liber.*
 [23 maggio 1599]; appr. 3 novembre 1599.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 10nn; mutilo, solo i primi 14 capitoli; mm. 310 x 210.
 Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. V. 5. 14.
- 1116 *Municipale Trioriae Statutum.*
 23 maggio 1599; con agg. al 1772.
 Ms. cart. sec. XVIII (1744, 1772); cc. 5nn, 2b, 86; mm. 345 x 246.
 Archivio di Stato Genova, *ms.* 592.
 RAGGIO 169-170, 179.

TRIORA (*segue*)

1117 *Municipale Triorie Statutum.*

23 maggio 1599; appr. 3 novembre 1599; conf. 8 agosto 1783; con agg. al 1772.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 5nn, 1b, 85, 1b; mm. 300 x 210.

Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 688.

SENATO VIII, 227-228.

FERRAIRONI, *Cenni* 21; FERRAIRONI, *Statuti* 12.

1118 *Statutorum civilium Trioriae.*

[23 maggio 1599].

Ms. cart.

Ms. non rintracciato.

Edizione: FERRAIRONI, *Triora*.

FERRAIRONI, *Statuti* 12; LANTERI 17.

1119 *Reformatio nonnullorum capitulorum.*

8 maggio 1605; appr. 1 ottobre 1607; con agg. al 1607.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn, 6b, 6 fogli sciolti; mm. 305 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1691.

1120 *Reformatio nonnullorum capitulorum.*

29 febbraio 1611; appr. 11 giugno 1611.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 10; mm. 300 x 200.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 38.

TROVASTA (PIEVE DI TECO - IM)

1121 [*Capitoli campestri di Troastano*].

12 febbraio 1606; appr. 23 febbraio 1606.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 1b, 4nn, 1b; mm. 295 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 32.

TROVASTA (*segue*)

- 1122 [*Capitoli campestri di Troastano*].
 12 febbraio 1606; appr. 23 febbraio 1606.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn; mm. 290 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1681.

- 1123 *Capitoli*.
 [12 febbraio 1606]; appr. 23 febbraio 1606.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 295 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1717.

VADO (VADO LIGURE - SV)

Vedi anche n. 666.

- 1124 [*Statuto delle Ville di Vado e Segno*].
 [28 gennaio 1387]; conf. 2 luglio 1556; con agg. al 1649.
 Ms. cart. sec. XVIII; pp. 134; mm. 290 x 200.
 Biblioteca Ambrosiana Milano, *ms. G. 61 suss. (2)*.
 Si è attribuita a questo statuto la data del 1387, nonostante che nella copia (molto scorretta) sia scritto 1585, perché il notaio e i personaggi menzionati sono tutti attivi alla fine del '300; inoltre in una copia di un decreto di approvazione si rinvia espressamente al 28 gennaio 1387 (Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1301).
 ROSSI 174, 183; FONTANA III, 105.

- 1125 [*Reformationes villarum Vadi et Signi*].
 18 giugno 1564; appr. 18 luglio 1564.
 Ms. cart. sec. XVI (1564); cc. 6nn, 2b; mm. 220 x 160.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1347.

- 1126 [*Statuti*].
 16 maggio 1783; appr. 26 agosto 1783.
 Ms. cart. sec. XVIII (1783); cc. 21nn; mm. 300 x 200.
 Archivio di Stato Savona, *Comune Savona I, Anziani* 187.

VADO (*segue*)

- 1127 [*Statuti e capitoli della Magnifica Comunità di Vado*].
 16 maggio 1783; appr. 26 agosto 1783.
 Ms. cart. sec. XVIII (1784); cc. 9, 1nn, 2b; mm. 290 x 205.
 Archivio di Stato Savona, *Carte Noberasco* III/8.
- 1128 *Statuti della magnifica comunità della Valle di Vado, giurisdizione della fedelissima città di Savona*. Finale, Nella Stamperia di Giacomo De' Rossi, 1784.
 16 maggio 1783; appr. 26 agosto 1783.
 32 p.; 4°; mm. 195 x 145.
 Biblioteca Civica A.G. Barrili Savona, *Sala Manoscritti* XII. A. 4. 2 (1).
 ROSSI 184; FONTANA III, 216; BEG II, 980.
 Reprint: LUNARDON 83-114.

VAL BISAGNO (GENOVA)

- 1129 *Capitoli*.
 [antecedente al 25 giugno 1677]; appr. 26 agosto 1680.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 290 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 514.
 Allegata una seconda copia di cc. 2nn.

VAL DI STURLA (GE)

- 1130 *Regula e modo ... nel creare il capellano e consigli di Valle Sturla*.
 1615; appr. 22 settembre 1615; conf. 22 luglio 1622.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 290 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1815.
 GRENDI 22.
- 1131 [*Regolamento*].
 [1739]; con agg. al 1756.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 2nn; mm. 310 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.
 Allegate due copie di cc. 4nn; 4nn, 2b.

VAL FONTANABUONA (GE)

1132 [*Capitoli politici*].

[1641].

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 290 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2037.

1133 [*Capitoli politici*].

1681.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 3; mm. 310 x 215.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.

Allegate tre copie di cc. 3; 2; 2nn.

VALERIANO (VEZZANO LIGURE - SP)

1134 *L'infrascritti capitoli et statuti sono dell'università et huomini del luogo di Valerano.*

[antecedente al 19 aprile 1595]; appr. 19 aprile 1595.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 14, 6b; mm. 230 x 160.

Archivio di Stato Genova, *fondo Gavazzo* 1, 239.

Testo sostanzialmente identico a quello degli statuti di Bastremoli (cfr. nn. 137-139).

VALLEBONA (IM)

Vedi nn. 708-720.

VALLECROSIA (IM)

Vedi nn. 708-720.

VALLIS COHEDANI (SV)

Vedi CASTELLANIA COHEDANI.

VARAZZE (SV)

Vedi anche nn. 1140-1154.

1135 *Capitula.*

26 novembre 1345; conf. 1 dicembre 1407; con agg. al 1441.

Ms. cart. sec. XV (1472); cc. 1nn, 1-62; mm. 303 x 220.

Archivio del Comune Varazze, *Archivio storico* in riordino [vecchia segnatura: serie I vol. 54].

FONTANA III, 274-275.

Edizione: ROCCATAGLIATA, *Varazze*; parziale: RUSSO 260-262.

BRACCIA 63-64.

1136 *Decreto per le accuse.*

4 agosto 1630; appr. 13 ottobre 1630; conf. 18 dicembre 1635; con agg. al 1635.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn, 1b, 2nn, 1b; mm. 300 x 205.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1957.

1137 [*Capitoli campestri*].

4 agosto 1630; appr. 13 ottobre 1630; conf. 3 settembre 1643; con agg. al 1635.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn; mm. 295 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2065.

1138 *Statuta loci Varaginis.*

[1647-1652]; appr. 14 agosto 1653.

Ms. cart. sec. XVIII; c. 1nn, pp. 1-35; mm. 312 x 216.

Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. V. 21.

DUBOIN IX, 602; FONTANA III, 275.

Testo volgare.

1139 *Supplemento a capitoli.*

10 aprile 1754; con agg. al 1765.

Ms. cart. sec. XVIII (1769); cc. 5, 1b; mm. 305 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 520.

VARAZZE CELLE ALBISOLA, Podesteria di (SV)

- 1140 [*Statuti criminali*].
 [antecedente a marzo 1600]; appr. 9 maggio 1600.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1b, 12nn, 1b, 1 foglio sciolto; mm. 303 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1624.
 Il mese della data di approvazione dovrebbe essere maggio; questo testo (apparentemente il più antico) è però conservato in una filza contenente atti di febbraio e marzo (e nel foglio allegato il decreto risulta datato 'maggio'); negli altri manoscritti compare ora il mese di marzo ora quello di maggio.
- 1141 *Statuti criminali di Varazze, Celle et Albisola*.
 [antecedente a marzo 1600]; appr. 9 maggio 1600; conf. 5 dicembre 1617; con agg. al 1606.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 14nn, 3 fogli sciolti; mm. 306 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1773.
- 1142 [*Statuti criminali*].
 [antecedente a marzo 1600]; appr. 9 marzo 1600; conf. 31 dicembre 1617; con agg. al 1617.
 Ms. perg. sec. XVII; cc. 49-61; mm. 235 x 165.
 Archivio del Comune Celle Ligure, *Archivio storico* 1. 1.
- 1143 *Statuti criminali d'Arbisola*.
 [antecedente a marzo 1600]; appr. 9 maggio 1600.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1nn, 16; mm. 140 x 100.
 Archivio privato Poggi Albissola.
- 1144 [*Statuti criminali*].
 [antecedente a marzo 1600]; appr. 9 maggio 1600; conf. 3 settembre 1624; con agg. al 1624.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 1-14; mm. 300 x 200.
 Archivio del Comune Varazze, *Archivio storico* in riordino [vecchia segnatura: serie I vol. 54].
 Edizione parziale: RUSSO 260-262.

VARAZZE CELLE ALBISOLA, Podesteria di (*segue*)

1145 *Statuti criminali*.

[antecedente a marzo 1600]; appr. 9 maggio 1600; conf. 3 settembre 1624; con agg. al 1624.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 13; mm. 290 x 205.

Collezione privata Savona.

FONTANA I, 17.

1146 *Statuti criminali*.

[antecedente a marzo 1600]; appr. 9 marzo 1600; conf. 3 settembre 1624; con agg. al 1624.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn, 16, 3nn; mm. 215 x 150.

Archivio di Stato Savona, *Carte Noberasco* III/1.

1147 [*Statuti criminali*].

[antecedente a marzo 1600]; appr. 9 maggio 1600; conf. 3 settembre 1624; con agg. al 1624.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 1nn, 15, 2b; mm. 300 x 205.

Archivio di Stato Savona, *Carte Noberasco* III/2.

1148 *Statuti criminali di Varazze, Celle e Albissola*.

[antecedente a marzo 1600]; appr. 9 maggio 1600; conf. 5 dicembre 1617; con agg. al 1653.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 1-24; mm. 300 x 210.

Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* B. VI. 27.

OLIVIERI 186; MANZONI I, 6; ROSSI 27-28; MANNO II, 7735; FONTANA I, 16-17.

Edizione: OLIVIERI, *Podesteria*.

1149 [*Statuti criminali*].

[antecedente a marzo 1600]; conf. 31 dicembre 1617; con agg. al 1617.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 129-162; mm. 245 x 180.

Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza Genova, 93. 3. 30.

VARAZZE CELLE ALBISOLA, Podesteria di (*segue*)

- 1150 [*Statuti criminali*].
 [antecedente a marzo 1600]; appr. 9 maggio 1600; con agg. al 1710.
 Ms. cart. sec. XVIII (1710); cc. 106v-126r; mm. 212 x 144.
 Biblioteca Civica Berio Genova, m.r. I. 1. 24.
 MANZONI I, 120; ROSSI 50; MANNO IV, 16245; FONTANA I, 17.
- 1151 [*Statuti criminali*].
 [antecedente a marzo 1600]; appr. 9 maggio 1600; conf. 3 settembre 1624; con agg. al 1624.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 166-215; mm. 205 x 147.
 Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. VII. 43.
 DUBOIN IX, 567-568; FONTANA I, 17.
- 1152 *Statuti volgari criminali*.
 [antecedente a marzo 1600]; appr. 9 maggio 1600; conf. 3 settembre 1624; con agg. al 1624.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 56-75; mm. 300 x 205.
 Biblioteca Comunale Santa Margherita Ligure, *ms.* 125.
 CAMPANA 62.
- 1153 *Statuti criminali della podesteria di Varazze, Celle e Albissola*.
 [antecedente a marzo 1600]; appr. 9 marzo 1600; con agg. al 1698.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 78-109nn; mm. 220 x 155.
 Archivio del Comune Celle Ligure, *Archivio storico* 1. 2.
- 1154 [*Statuti criminali*].
 [antecedente a marzo 1600]; appr. 9 maggio 1600; con agg. al 1617.
 Ms. cart. sec. XVIII (1791); cc. 52v-78v; mm. 295 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *ms.* 389.

VARESE (VARESE LIGURE - SP)

- 1155 *Statuta loci Varisi.*
 [antecedente all'11 giugno 1548]; appr. 11 giugno 1548.
 Ms. cart. sec. XVI (1565); cc. 36 (num. 35), 4b; mm. 310 x 210.
 Archivio Doria Pamphilj Roma, scaffale 78/24.
- 1156 *Statuta Municipalia loci Varisii.*
 [antecedente all'11 giugno 1548]; con agg. al 1652.
 Ms. cart. sec. XVII; c. 1nn, pp. 75, cc. 2nn, 8b; mm. 210 x 160.
 Archivio del Comune Sarzana, *Archivio storico, Statuti* 51.
 FONTANA III, 277; PETACCO 124.
- 1157 *Statuta Municipalia Loci Varisii.*
 [antecedente all'11 giugno 1548]; con agg. al 1772.
 Ms. cart. sec. XVIII; c. 1nn, pp. 51, cc. 2nn; mm. 200 x 145.
 Biblioteca della Società Economica Chiavari, *ms.* 156. V. 11 (3).
- 1158 *Statutorum Varisii, eiusque consulatuum a Serenissimo Senatu Serenissimae Reipublicae Genuensis nuperrime comprobatorum liber.* Genuae, Ex Typographia Gexiniana, 1765.
 [antecedente all'11 giugno 1548]; appr. 11 giugno 1548; con agg. al 1762.
 [8] 5-62 p.; fol.; mm. 295 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *ms.* 593.
 Altri esemplari: Biblioteca Universitaria Genova 3. PP. VI. 25; Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* S. V. 23 e T. VI. 13.
 DUBOIN IX, 602; MANZONI I, 525-526; ROSSI 184-185; FONTANA III, 277.
 NASALLI-ROCCA, *Varese Ligure* 211-212; NASALLI-ROCCA, *Statuti*.
- 1159 [*Capitoli campestri*].
 17 luglio 1619; appr. 24 agosto 1619.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 1b, 1nn; mm. 295 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1792.

VARESE (*segue*)

- 1160 [*Capitoli campestri*].
 17 luglio 1619; appr. 24 agosto 1619; conf. 1 settembre 1628.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn; mm. 295 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1867.
- 1161 [*Capitoli campestri*].
 17 luglio 1619; appr. 24 agosto 1619.
 Ms. cart. sec. XVII (1643); cc. 5nn, 2b, 1nn; mm. 295 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2061.
- 1162 [*Capitoli campestri*].
 [17 luglio 1619]; appr. 24 agosto 1619; conf. 7 ottobre 1650.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 5nn, 1b, 2nn; mm. 295 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2172.
- 1163 [*Capitoli campestri*].
 [antecedente al 9 gennaio 1685]; appr. 9 gennaio 1685; conf. 14 aprile 1687.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 235 bis.
 RAGGIO 173, 181.
- 1164 *Novi capitoli e constitutioni stabilite dalla magnifica comunità di Varese per riparare a danni delle Terre, e Boschi tutti soggetti alla sua Giurisdittione*. Genova, Per Gio. Battista Celle, e Benedetto Semino, 1689.
 [antecedente al 9 gennaio 1685]; appr. 9 gennaio 1685; conf. 14 aprile 1687.
 [4] c.; fol.; mm. 300 x 205.
 Collezione privata Guglieri Andora.

VASIA (IM)

- 1165 *Bandi campestri per le comunità di Vasia, Moltedo superior e Pianavia.*

21 settembre 1681; conf. 24 marzo 1766; con agg. al 1766.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 136r-152r; mm. 350 x 247.

Archives Départementales des Alpes Maritimes Nizza, B 20.

- 1166 *Statuti ossia capitoli dei bandi campestri per le comunità di Vasia, Moltedo superiore, Pianavia.* Nizza 1766.

21 settembre 1681; conf. 24 marzo 1766; con agg. al 1766.

Edizione non rintracciata.

Riedizione: COTTA 8-11 (dell'appendice); riedizione parziale: FERRUA MAGLIANI-MELA 140-141.

VENTIMIGLIA (IM)

- 1167 [*Statuta*].

secc. XIII-XIV.

Ms. perg. sec. XIV; frammento di cc. 2nn; mm. 334 x 250.

Archivio di Stato Pisa, *Ordine de Cavalieri di S. Stefano, Provanze di Nobiltà* 14 (fasc. 35).

Si tratta di un bifoglio utilizzato come copertina di un dossier documentario prodotto per l'ammissione all'Ordine di S. Stefano.

FONTANA III, 312.

Edizione dell'indice delle rubriche: ROSSI, *Appendice* 26-27.

- 1168 [*Tractatus herbatici*].

5 giugno 1303; con agg. al 1325.

Ms. cart. sec. XVIII (1752); cc. 216-219; mm. 310 x 210.

Biblioteca Universitaria Genova, *ms.* B. VIII. 11.

ROSSI 186; FONTANA III, 313; MANZONI II, 427.

Edizione: CALVINI, *Ventimiglia*.

VENTIMIGLIA (*segue*)

- 1169 *Statuta campariorum*.
 25 luglio 1540; appr. 11 agosto 1540.
 Ms. cart. sec. XVI (1549); cc. 69v-73v; mm. 213 x 150.
 Sezione di Archivio di Stato Ventimiglia, *Comune*, poi *Magnifica comunità di Ventimiglia*, sc. 207 n. 96 (num. provvisorio).
 Testo volgare.
- 1170 [*Capitoli politici*].
 11 ottobre 1617; appr. 15 novembre 1617.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 3nn, 1b, 2nn; mm. 290 x 207.
 Sezione di Archivio di Stato Ventimiglia, *fondo Capitaneato*, filza 113.
- 1171 *Capitoli per il politico della comunità di Ventimiglia*.
 [antecedente al 14 luglio 1694]; appr. 14 luglio 1694.
 Ms. cart. sec. XVII (1699); cc. 3, 1nn; mm. 310 x 215.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 858.
- 1172 *Capitoli per il Politico, et Economico della Magnifica Comunità di Ventimiglia*.
 [antecedente al 16 marzo 1759]; appr. 16 maggio 1759.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 30nn, 2b; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 314.
 Allegata una seconda copia di pp. 52, 5b, 1nn.
 Edizione: AMALBERTI 45-66.
- 1173 [*Capitoli del politico ed economico*].
 [antecedente al 16 marzo 1759]; appr. 16 maggio 1759; conf. 29 gennaio 1760; con agg. al 1760.
 Ms. cart. sec. XVIII; c. 1b, pp. 147, cc. 33b; mutilo di pp. 83-104; mm. 290 x 200.
 Archivio di Stato Imperia, *Archivio Bianchi di Lavagna* 5 (int. 5).

VENTIMIGLIA (*segue*)

- 1174 [*Capitoli per il Politico, et Economico*].
[antecedente al 16 marzo 1759]; appr. 16 maggio 1759; con agg. al 1760.
Ms. cart. sec. XVIII (1787); cc. 3b, pp. 127, cc. 26b; mm. 200 x 147.
Biblioteca Durazzo Genova, ms. A. III. 16.
Catalogo 215; MANZONI II, 427; ROSSI 187; FONTANA III, 312; PUNCUH 103.
- 1175 *Capitoli del politico ed economico*.
[antecedente al 16 marzo 1759]; appr. 16 maggio 1759; conf. 29 gennaio 1760.
Ms. cart. sec. XIX; cc. 17nn; mm. 310 x 210.
Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 74e.
LAMBOGLIA 74.
- 1176 *Capitoli delle accuse della Magnifica comunità di Ventimiglia*. Monaco, Nella Stamperia di Straforelli e compagna, [1795].
11 maggio 1791; con agg. al 1794.
16 p.; 4°; mm. 270 x 185.
Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 74f.
ROSSI 187; FONTANA III, 311; LAMBOGLIA 74.

VEPPO (SP)

Vedi nn. 189-193.

VEREZZI (BORGIO VEREZZI - SV)

Vedi anche n. 170.

- 1177 [*Capitoli campestri*].
4 maggio 1572; appr. 7 maggio 1577.
Ms. cart. sec. XVI; cc. 1nn; mm. 310 x 215.
Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1423.
Allegata una seconda copia di cc. 2nn.

VERNAZZA (SP)

- 1178 [*Capitula*].
 27 dicembre 1572; appr. 13 febbraio 1574.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 1b, 9nn, 6b, 1 foglio sciolto; mm. 350 x 240.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1405.

- 1179 [*Capitoli dei danni*].
 1 agosto 1650.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 300 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2172.

VESSALICO (IM)

Vedi anche nn. 1187-1195.

- 1180 [*Capitula circa damna*].
 12 agosto 1582; appr. 10 febbraio 1583.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 7nn, 1b, 2 fogli sciolti; mm. 300 x 105.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1471.

- 1181 [*Capitula*].
 17 gennaio 1599; appr. 3 febbraio 1599.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 4nn; mm. 300 x 105.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1617.

- 1182 [*Capitula circa damna*].
 24 maggio 1609.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 4nn; mm. 292 x 214.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1702.

- 1183 [*Capitula circa damna*].
 24 gennaio 1610; appr. 1 marzo 1610.
 Ms. cart. sec. XVII (1610); cc. 6, 2b, 1 foglio sciolto; mm. 310 x 110.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1708.

VESSALICO (*segue*)

- 1184 *Regole et ordini dell'università del borgo di Vezargo.*
 17 marzo 1619; appr. 7 maggio 1619.
 Ms. cart. sec. XVII (1619); cc. 5, 1b, 2nn; mm. 300 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1789.
- 1185 [*Capitoli del borgo*].
 17 marzo 1619; appr. 7 maggio 1619; conf. 11 giugno 1630; con agg.
 al 1629.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn; mm. 295 x 210.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1886.
- 1186 *Regole et ordini dell'università del borgo.*
 17 marzo 1619; appr. 7 maggio 1619; conf. 16 giugno 1645; con agg.
 al 1641.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 16nn, 4b, 2nn; mm. 295 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 331.

VESSALICO CARTARI RANZO (IM)

Negli statuti del 1513 sono menzionati anche Gazzo e Lenzari come facenti parte del complesso delle "Ville inferiori della Pieve".

- 1187 [*Capitula et statuta*].
 10 agosto 1513; appr. 18 dicembre 1514; con agg. al 1531.
 Ms. perg. sec. XVI; cc. 1b, 6nn, 83, 9nn, 5b; mm. 235 x 165.
 Biblioteca Reale Torino, *St. P.* 50.
 MANZONI I, 550; ROSSI 189; FONTANA III, 334.
 Le ultime 14 cc. sono cartacee.
- 1188 [*Capitula et statuta*].
 10 agosto 1513; con agg. al 1531.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 13nn, pp. 24, cc. 25-101, 4nn; mm. 210 x 150.
 Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 344.
 FONTANA III, 334.

VESSALICO CARTARI RANZO (*segue*)

- 1189 *Criminalium statutorum castellaniae inferioris capitaneatus Plebis Theuci.*

[10 agosto 1513]; appr. 18 dicembre 1514; con agg. al 1531.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 1nn, 1b, 41, 1b; mm. 250 x 170.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 27.

LAMBOGLIA 27.

- 1190 *Statuta villarum inferiorum et de valle Arotiae Plebis Theuci.*

10 agosto 1513; appr. 18 dicembre 1514.

Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 17nn, 1b, 1nn, pp. 277; mm. 150 x 100.

Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 26.

ROSSI 188-189; FONTANA III, 229 e 334; LAMBOGLIA 26.

Edizione: BATTISTIN.

- 1191 *Statuto delle ville inferiori della Pieve.*

10 agosto 1513.

Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 17, 130nn, 1b; mm. 215 x 160.

Biblioteca Civica Imperia, *Ms. Arch.* 32.

- 1192 *Statuta villarum inferiorum Plebis.*

10 agosto 1513.

Ms. cart. secc. XVII-XVIII; cc. 1nn, 58, 4nn, 9b; mm. 215 x 155.

Archivio di Stato Imperia, *Archivio Bianchi di Lavagna* 5 (int. 8).

Nel manoscritto la data dello statuto è scritta per errore "1503".

- 1193 [*Capitula et statuta*].

10 agosto 1513.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 1-100, cc. 10nn; mm. 300 x 205.

Archivio Durazzo Giustiniani Genova, *Archivi Pallavicini*, *Archivi Grimaldi* 37.

BOLOGNA 79.

VESSALICO CARTARI RANZO (*segue*)

1194 [*Capitula et statuta*].

[10 agosto 1513].

Ms. cart. sec. XVIII (1777); cc. 9nn, 64, 3b; mm. 245 x 175.

Bibliothèque Nationale Parigi, *ms. lat.* 11086.

FONTANA III, 334.

1195 *Statuto di Ranzo*.

10 agosto 1513; appr. 18 dicembre 1514.

Ms. cart. sec. XVIII (1777); pp. 230; mm. 208 x 150.

Biblioteca Civica Camporosso, *fondo Doria A.* 5. 8.

ROSSI 189; FONTANA III, 335.

VEZZANO (VEZZANO LIGURE - SP)

1196 *Statuta vetianensis iurisdictionis*.

secc. XIV-XV; con agg. al 1708.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1b, 78; mm. 275 x 190.

Biblioteca Civica U. Mazzini La Spezia, *Archivio storico del Comune* 2072.

Nonostante un rinvio al 1375, la stesura è successiva, come si evince dal confronto con un decreto di conferma e di correzione del 1382 (Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 497, cc. 84v-85r), e dal riferimento all'Ufficio di S. Giorgio, menzionato nel primo capitolo.

1197 *Statuta Civilia et Criminalia Magnifice Communitatis Vectiani*.

secc. XIV-XV; con agg. al 1738.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 8nn, 241, 5nn, 3b, 1nn, 1b, 2nn; mutilo delle cc. 91-93, 98, 100, 213; mm. 210 x 150.

Archivio del Comune Sarzana, *Archivio storico, Statuti* 47.

SFORZA 58; MANZONI I, 551; ROSSI 189-190; FONTANA III, 336; PETACCO 118-119.

Edizione: COTTAFAVI-FERRARINI; CSL III, 15-67; BONATTI, *Vezzano* 176-272.

Traduzione: CENTI 139-296; BONATTI, *Vezzano* 176-272.

BONATTI, *Vezzano* 69-89.

VEZZANO (*segue*)

- 1198 *Statuta, et privilegia Vezzanensium ac nonnulla decreta in ultimo extensa.*
 secc. XIV-XV; conf. 1569; con agg. al 1771.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 4nn, pp. 105, cc. 18b; mm. 275 x 205.
 Biblioteca del Senato Roma, *Statuti mss.* 316.
 ROSSI 190; FONTANA III, 336.
- 1199 *Statuti civili e criminali.*
 secc. XIV-XV; con agg. al 1559.
 Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1nn, 27, 6nn, 2b; mm. 300 x 100.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.
 Scelta di una parte degli statuti, con le riforme approvate nel 1559.
- 1200 *Statuti di Vezzano.*
 secc. XIV-XV; con agg. al 1766.
 Ms. cart. secc. XVIII-XIX; cc. 341nn, 11b; mm. 202 x 142.
 Archivio di Stato Torino, *Corte, Biblioteca antica* T. VII. 44.
 DUBOIN IX, 603; FONTANA III, 336.
- 1201 [*Capitoli per il governo*].
 12 dicembre 1558; appr. 3 febbraio 1559.
 Ms. cart. sec. XVI; cc. 7nn, 4b; mm. 215 x 150.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1312.
- 1202 *Capitoli ... per buon governo.*
 29 settembre 1629; appr. 23 dicembre 1633.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn; mm. 285 x 200.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1923.
- 1203 [*Capitoli politici*].
 29 settembre 1629; appr. 23 dicembre 1633.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 2nn; mm. 295 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 2074.

VEZZANO (*segue*)

- 1204 [*Capitoli politici*].
 29 settembre 1629; appr. 23 dicembre 1633; conf. 5 giugno 1676.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 6nn, 1b, 1nn; mm. 285 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 497.

VEZZI (VEZZI PORTIO - SV)

- 1205 *Capitula sive statuta ville Vecii*.
 30 gennaio 1456.
 Ms. perg. sec. XV; cc. 12; mm. 220 x 155.
 Archivio di Stato Savona, *Comune Savona* I, 1202, 1963.
 ROSSI, *Appendice* 27; FONTANA III, 337.
 Edizione: FILIPPI, *Vezi*.
 BRUNO, *Archivi* 23; RATTO 300; BRACCIA 57.

VILLANOVA (VILLANOVA D'ALBENGA - SV)

- 1206 [*Capitoli campestri*].
 9 giugno 1629; appr. 8 agosto 1629.
 Ms. cart. sec. XVII; cc. 8nn, 2 fogli sciolti; mm. 285 x 205.
 Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1873.

VILLAREGIA (SANTO STEFANO AL MARE - IM)

- 1207 *Capitula*.
 1217; con agg. al 1223.
 Ms. perg. sec. XIII; c. 1; mm. 685 x 440.
 Archivio di Stato Genova, *Archivio segreto* 1509 (175).
 Edizione: CALVINI-SARCHI 129-133.
 BASSO 51-62.
 Copia di mano di Girolamo Rossi di cc. 2nn da altro manoscritto non rintracciato:
 Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera, *fondo Rossi* 79 (cfr. ROSSI, *Villa Regia* 386; ROSSI 190; FONTANA III, 47; LAMBOGLIA 79).

VILLATALLA (PRELÀ - IM)

1208 *Bandi campestri.*

29 gennaio 1741; appr. 19 aprile 1742; conf. 11 gennaio 1759.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 1r-10r; mm. 350 x 247.

Archives Départementales des Alpes Maritimes Nizza, B 20.

VOLTRI (GENOVA)

1209 [*Capitoli della comunità*].

30 dicembre 1582; appr. 5 aprile 1583.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 2nn; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1471.

1210 [*Capitoli della comunità*], in *Liber decretorum communium*.

26 gennaio 1634; appr. 23 marzo 1634.

Ms. cart. sec. XVII; cc. 2-5nn; mm. 342 x 244.

Archivio Storico del Comune Genova, *Capitanato di Voltri* 1175.

1211 *Capitoli della comunità.*

[5 luglio 1740]; appr. 6 agosto 1740.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 4, 3nn; mm. 310 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Magistrato delle comunità* 514.

1212 *Capitoli per la comunità*, in *Liber decretorum communium*.

5 luglio 1740; appr. 6 agosto 1740.

Ms. cart. sec. XVIII; cc. 53v-57r nn; mm. 342 x 244.

Archivio Storico del Comune Genova, *Capitanato di Voltri* 1175.

ZIGNAGO (SP)

1213 *Capitoli della comunità di Zignego* [!].

[antecedente al 1547]; conf. 4 dicembre 1590.

Ms. cart. sec. XVI; pp. 51, cc. 4b, 2 fogli sciolti; mm. 300 x 210.

Archivio di Stato Genova, *Senato, Sala Senarega* 1536.

ZIGNAGO (*segue*)

1214 [*Capitoli*].

[antecedente al 1547]; conf. 4 dicembre 1590; con agg. al 1590.

Ms. cart. sec. XVI; cc. 18, 1b; mutilo; mm. 248 x 176.

Biblioteca Reale Torino, *St. P.* 200.

MANZONI I, 569; ROSSI 191; FONTANA III, 382-383.

1215 *Capitoli della comunità di Zignago.*

[antecedente al 1547]; conf. 4 dicembre 1590.

Ms. cart. sec. XVIII; pp. 36, cc. 5b; mm. 280 x 200.

Biblioteca Comunale Santa Margherita Ligure, *ms.* 86.

CAMPANA 42.

1216 *Capitoli della comunità di Zignago.*

[antecedente al 1547]; conf. 4 dicembre 1590.

Ms. cart.

Ms. non rintracciato.

Edizione: FARINA 73-124.

Nel manoscritto la data di conferma è indicata per errore "1580".

Copia manoscritta di U. Mazzini (1906): Biblioteca Civica U. Mazzini La Spezia, *Archivio storico del Comune* 2076.

ZUCCARELLO (SV)

Vedi anche nn. 244-250.


1217 *Capitoli e pene per li danni campestri.*

15 febbraio 1651; conf. 3 settembre 1671; con agg. al 1665.


Ms. cart. sec. XVIII; pp. 95-112; mm. 215 x 150.


Archivio di Stato Genova, *ms.* 665.

Tavole e indici




XII-XIII secc.





1529-1600



1601-1794

INDICE CRONOLOGICO DELLE TAVOLE

1. Genova
1143, 1157, 1161, sec. XIII, 1363, 1375,
1403, 1413, 1442, 1506, 1528, 1556,
1576, 1588, 1653, 1669
2. Sarzana (SP)
1200, sec. XIII, 1269, sec. XIV, 1473,
1484, 1529, 1562, 1616
3. Bolano (SP)
1204, 1227, secc. XIV-XV, 1510
4. Savona
sec. XIII, 1345, 1376, 1404?, 1404-1430,
1458, 1539, 1572-1574, 1574, 1691
5. Villaregia (Santo Stefano al Mare - IM)
1217
6. Sarzanello (Sarzana - SP)
1234, 1350, 1408, 1496
7. Nicola (Ortonovo - SP)
1237, 1406, 1491, 1496
8. Noli (SV)
1254, secc. XIII-XIV, sec. XIV, 1339,
sec. XV, 1778
9. Apricale (IM)
1267, 1430
10. Cipressa (IM)
1277, 1644, 1725
11. Castellania Cohedani (SV)
1281
12. Albenga (SV)
1288, 1347-1350, 1413, 1450, 1473, 1519,
1541, 1572, 1573, 1608, 1663
13. Millesimo (SV)
sec. XIII-XIV, 1580, sec. XVIII
14. Ventimiglia (IM)
secc. XIII-XIV, 1303, 1540, 1617, 1694,
1759, 1791
15. Cosio (Cosio d'Arroscia - IM)
1297, secc. XV-XVI, 1628
16. Pornassio (IM)
1299, 1387, 1539
17. Stellanello (SV)
1303, 1740, 1772, 1785-1789, 1792
18. Santo Stefano d'Aveto (GE)
sec. XIV
- 18a. Calice (Calice al Cornoviglio - SP)
sec. XIV
19. Osiglia (SV)
1309, 1337, 1634
20. Finale (SV)
1311, 1449, 1546, 1711
21. Cesio (IM)
1344
22. Varazze (SV)
1345, 1600 (Podesteria di Varazze, Celle,
Albisola), 1630, 1647-1652, 1754
23. Cairo (Cairo Montenotte - SV)
sec. XIV, 1585, 1587
24. Lavina (Rezzo - IM)
sec. XIV, 1757
25. Diano (IM)
1363, 1564, 1573, 1604, 1622
26. Portovenere (SP)
1370, 1618
27. Rossiglione (GE)
sec. XIV, 1560, 1580, 1637
28. Levanto (SP)
1377, 1580, 1588, 1597
29. Taggia (IM)
1381, 1577, 1586, 1589, 1590, 1611,
1684, 1738

- | | |
|---|--|
| 30. Vado (Vado Ligure - SV)
1387, 1564, 1783 | 48. Dolceacqua (IM)
1426, 1758 |
| 31. Albisola (SV)
1389 | 49. Carcare (SV)
1433, sec. XVI |
| 32. Arcola (SP)
sec. XIV, 1475, 1793 | 50. Cengio (SV)
sec. XV |
| 33. Toirano (SV)
sec. XIV, 1598, 1605, 1609, 1629, 1640,
1647, 1668, 1679, 1704, 1764 | 51. Carpiasio (IM)
1433, 1756 |
| 34. Badalucco e Montalto (IM)
secc. XIV-XV, 1440, 1606, 1648, 1677 | 52. Lingueglietta (Cipressa - IM)
1434, 1793 |
| 35. Celle (Celle Ligure - SV)
secc. XIV-XV, 1578, 1724, 1757 | 53. San Remo (IM)
1435, 1565, 1584, 1610, 1629, 1630, 1635,
1668, 1671, 1688, 1755, 1756 |
| 36. Oneglia (Imperia - IM)
secc. XIV-XV, 1606, 1700 | 54. Borghetto Santo Spirito (SV)
1440, 1587 |
| 37. Ponzano (Santo Stefano di Magra - SP)
secc. XIV-XV, 1565-1572, 1586 | 55. Santo Stefano al Mare (IM)
sec. XV, 1643 |
| 38. Porto Maurizio (Imperia - IM)
secc. XIV-XV, 1454, 1582, 1591, 1602,
1605, 1612, 1619, 1629, 1641, 1649,
1695, 1743, 1787 | 56. Pieve di Teco (IM)
1454, secc. XV-XVI, 157?, 1582, 1589,
1599, 1632, 1649, 1777 |
| 39. Vezzano (Vezzano Ligure - SP)
secc. XIV-XV, 1558, 1629 | 57. Vezzi (Vezzi Portio - SV)
1456 |
| 40. Rialto (SV)
1400 | 58. Mioglia (SV)
1459, 1744 |
| 41. Castellaro (IM)
1404, 1689 | 59. Loano (SV)
1461, 1602, 1685, 1779 |
| 42. Corvara (Beverino - SP)
1407, 1608, 1611, 1619, 1624 | 60. Carrodano e Mattarana (SP)
1463 |
| 43. La Spezia
1407, 1580, 1590, 1602 | 61. Tivegna (Follo - SP)
1465, 1494, 1609 |
| 44. Quiliano (SV)
1407, 1648 | 62. Falcinello (Sarzana - SP)
1467-1468, 1500, 1598, 1606 |
| 45. Castelnuovo (Castelnuovo Magra - SP)
1408, 1496 | 63. Trebiano (Arcola - SP)
1475 |
| 46. Monterosso (SP)
sec. XV, 1545, 1579, 1582, 1599, 1607,
1699, 1736 | 64. Framura (SP)
1476, 1590, 1619 |
| 47. Casanova (Casanova Lerrone - SV)
1412 | 65. Bardineto (SV)
1479 |

66. Maremo (Casanova Lerrone - SV)
1487
67. Savignone (GE)
1487, sec. XVII, 1740
68. Borgio Verezzi (SV)
1490, 1603, 1623
69. Groppo (Sesta Godano - SP)
1490
70. Rio (Sesta Godano - SP)
sec. XV
71. Ortonovo (SP)
sec. XV, 1491, 1496, 1497, 1622
72. Santo Stefano di Magra (SP)
1499, 1533, 1565
73. Ameglia (SP)
secc. XV-XVI
75. Dego (SV)
secc. XV-XVI
76. Triora (IM)
secc. XV-XVI, 1569, 1599, 1605, 1611
77. Busalla (GE)
1504
78. Rezzo (IM)
1505, 1571, 1774
79. Altare (SV)
1509
80. Vessalico (IM)
1513 (con Cartari e Ranzo), 1582, 1599,
1609, 1610, 1619
81. Cervo (IM)
1516, 1620, 1629, 1644, 1709
82. Godano (Sesta Godano - SP)
1526
83. Nasino (SV)
1533
84. Sassello (SV)
1533, 1550, 1615, 1633, 1640, 1646,
1651, 1663, 1696, 1700, 1729, 1764
85. Brugnato (SP)
sec. XVI
86. Bastremoli (Follo - SP)
1536, 1595
87. Recco (GE)
1537, 1545, 1599, 1620, 1634, 1737
88. Ceriana (IM)
1538, 1586, 1607, 1629
89. Lago (Borghetto di Vara - SP)
1539
90. Pallare (SV)
1539
91. Alassio (SV)
1540, 1572, 1647, 1659, 1679, 1705
92. Castelfranco (Castel Vittorio - IM)
1543, 1650, 1666, 1718
93. Cornice (Sesta Godano - SP)
1546
94. Zignago (SP)
1547
95. Varese (Varese Ligure - SP)
1548, 1619, 1685
96. Polverara (Riccò del Golfo - SP)
1549, 1687
97. Stella (SV)
sec. XVI, 1638, 1642
98. Massimino (SV)
sec. XVI
99. Campo (Campo Ligure - GE)
1564
100. Maro, Podesteria del (Borgomaro - IM)
1564, 1714
101. Castiglione (Castiglione Chiavarese - GE)
1566, 1587, 1630, 1645
102. Sestri Levante (GE)
1567, 1572, 1588, 1633, 1766, 1782
103. Comuneglia (Varese Ligure - SP)
1569, 1628

104. Ponzolo (Ponzò, Riccò del Golfo - SP)
1571, 1625, 1635
105. Bonassola (SP)
1572, 1626, 1636
106. Verezzi (Borgio Verezzi - SV)
1572
107. Vernazza (SP)
1572, 1650
108. Chiusola (Sesta Godano - SP)
1573, 1625
109. Montoggio (GE)
1574
110. Roccatagliata (Neirone - GE)
1574, 1595
111. Pigna (IM)
sec. XVI, 1739
112. Baiardo (IM)
1577
113. San Pietro Frascati, Casali, Casareggio
(Castiglione Chiavarese - GE)
1577
114. Follo (SP)
1578, 1603, 1610, 1622
115. Santa Margherita (GE)
1579, 1607, 1720
116. Caranza (Varese Ligure - SP)
1580
117. Onzo (SV)
1580
118. Perinaldo (IM)
1580
119. Chiavari (GE)
1582, 1587, 1728, 1766
120. Spotorno (SV)
1582
121. Voltri (Genova)
1582, 1634, 1740
122. Dolcedo (IM)
1583, 1613, 1628, 1630, 1635
123. Moneglia (GE)
1583, 1694, 1777
124. Sant'Ambrogio (Zoagli - GE)
1585
125. Cassana (Borghetto Vara - SP)
1587, 1630
126. Pietrabissara (Isola del Cantone - GE)
1587
127. Pietrabruna (IM)
1588, 1592, 1618
128. Rapallo (GE)
1588, 1619, 1637, 1667, 1686, 1693
129. Balestrino (SV)
1592, 1610, 1779-1781
130. Arenzano (GE)
1594, 1710, 1742
131. Valeriano (Vezzano Ligure - SP)
1595
132. Andora (SV)
1597, 1602, 1607, 1615, 1629, 1650
133. Amandolesio (Rapallo - GE)
1599
134. Camogli (GE)
1599
135. Feudi Doria (GE)
sec. XVI-XVII, 1736
136. Boissano (SV)
1600, 1629, 1640, 1656, sec. XVIII
137. Calizzano (SV)
1600
138. Calderara (Pieve di Tecò - IM)
1601, 1612, 1620
139. Laigueglia (SV)
1601, 1722, 1740
140. Armo e Trastanello (IM)
1602, 1634, 1641
141. Bergeggi (SV)
1604

142. Bussana (San Remo - IM)
1604, 1636
143. Pietra (Pietra Ligure - SV)
1605, 1635, 1718, 1721, 1746
144. Giustenice (SV)
1606, 1773
145. Muzio (Pieve di Teco - IM)
1606
146. Reppia (Ne - GE)
1606
147. Trovasta (Pieve di Teco - IM)
1606
148. Deiva (Deiva Marina - SP)
1607
149. Moano (Pieve di Teco - IM)
1607, 1610, 1623, 1638
150. Carnea (Follo - SP)
1608, 1638, 1676
151. Ronco (Ronco Scrivia - GE)
1609
152. Borghetto di Acquatorta (Borghetto
d'Arroscia - IM)
1610, 1642, 1721, 1742
153. Gazzo (Borghetto d'Arroscia - IM)
1610, 1626
154. Sorbolo (Follo - SP)
1611
155. Acquetico (Pieve di Teco - IM)
1612, 1629, 1640, 1792
156. Prelà (IM)
1612, 1789
157. Bracelli (Beverino - SP)
1613
158. Leivi (GE)
1613
159. Carpena (Riccò del Golfo - SP)
1615, 1627
160. Nervi (Genova)
1615, 1762, 1770
161. Sestri Ponente (Genova)
1614, 1630, 1640, 1666, 1708, 1720
162. Val di Sturla (GE)
1615, 1739
163. Albisola Marina (SV)
1616
164. Albisola Superiore (SV)
1616, 1621, 1695
165. Rupinaro (Chiavari - GE)
1616, 1669
166. Garlenda e Paravenna (SV)
1618, 1628, 1685, 1746
167. Pignone (Sesta Godano - SP)
1618, 1648, 1684
168. Castello (Carro - SP)
1619, 1629
169. Conscente (Cisano sul Neva - SV)
1622
170. Quinto (Genova)
1623
171. Lovegno (Pieve di Teco - IM)
1624
172. Lenzari (Vessalico - IM)
1628, 1648
173. Villanova (Villanova d'Albenga - SV)
1629
174. Ranzo (IM)
1630, 1644, 1650, 1652
175. Testico (SV)
1631
176. Montale (Varese Ligure - SP)
1632
177. Testana (Avegno - GE)
1633
178. Lericci (SP)
1634, 1768
179. Mendatica (IM)
1635

- | | |
|--|--|
| 180. Bacelega (Ranzo - IM)
1637, 1650, 1715 | 199. Croce di Savignone (Crocefieschi - GE)
1733 |
| 181. Cogoleto (GE)
1641 | 200. Villatalla (Prelà - IM)
1741 |
| 182. Val Fontanabuona (GE)
1641, 1681 | 201. Pra, Palmaro, Sapello (Genova)
1746 |
| 183. Carro (SP)
1648 | 202. Colla (Coldirodi, San Remo - IM)
1753 |
| 184. Corniglia (Vernazza - SP)
1648 | 203. Torria (Chiusanico - IM)
1758, 1794 |
| 185. Cartari (Cesio - IM)
1649 | 204. Madrignano (Calice al Cornoviglio - SP)
1764 |
| 186. Zuccarello (SV)
1651 | 205. Rocchetta (Cairo Montenotte - SV)
1767 |
| 187. Erli (SV)
1653 | 206. Diano Marina (IM)
1769 |
| 188. Bogliasco (GE)
1656, 1674 | 207. Pontinvrea (SV)
1770, 1785, 1791 |
| 189. Lavagna (GE)
1656 | 208. Suvero (Rocchetta di Vara - SP)
1775 |
| 190. Pegli (Genova)
1665 | 209. Riva di Taggia (Riva Ligure - IM)
1777, 1788 |
| 191. Rossiglione Inferiore (GE)
1667, 1710, 1769 | |
| 192. Marola (La Spezia - SP)
1675 | |
| 193. Val Bisagno (Genova)
1677 | |
| 194. Vasia (IM)
1681 | |
| 195. Otto Luoghi (IM)
1686, 1692, 1738, 1741, 1770, 1771,
1776, 1781 | |
| 196. Rossiglione Superiore (GE)
1686 | |
| 197. Pontedassio (IM)
1700 | |
| 198. Mele (GE)
1730, 1744 | |

INDICE DEI MANOSCRITTI
E DEI DOCUMENTI D'ARCHIVIO

Albenga

- Archivio diocesano di Albenga-Imperia
Archivio parrocchiale di Mendatica
55: 616, 617
- Archivio storico ingauno
Archivio comunale
Fondo Rolandi Ricci
sn: 36, 45
Statuti
12: 22
13: 26
14: 25
15: 28
16: 30
Consilium
64: 34
Archivio Peloso-Cepolla
sn: 24
Del Carretto
sc 3, c 1, n 2: 124, 127
sc 9, c 1, n 7: 128, 135, 250, 319, 395,
654
sc 9, c 2, n 26: 41, 50, 57
Del Carretto, Balestrino
20: 130
27: 131, 598
Del Carretto, Bardineto
3: 133
Del Carretto, Garlanda
b. 16, n. 2: 396
b. 17, n. 21: 393
- Collezione privata: 653
- Sezione dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri
Carte Cepollini: 463

Albissola

- Archivio privato Poggi
sn: 61, 1143

Alessandria

- Biblioteca civica
Manoscritti
80: 933
211: 245

Ameglia

- Ufficio Segreteria del Comune: 79

Andora

- Collezione privata Guglieri: 90

Apricale

- Archivio del Comune
Codice
A (1): 95
A (2): 97
B (1): 96
B (2): 98

Arenzano

- Archivio parrocchiale
manoscritto Guerra: 104, 105

Bastremoli

- Archivio Parrocchiale
sn: 139

Boissano

- Archivio del Comune
Libro dei decreti
1: 145
2: 146, 147

Bolano

- Biblioteca Civica, Archivio storico
1: 154

- Bolano** - Biblioteca Civica, Archivio storico
 2: 155
 A 140: 955
 - Collezione privata: 156
- Bordighera**
 - Istituto Internazionale di Studi Liguri
 Carte P. Accame
 IV.T.2: 612
 Fondo Rossi
 3: 6
 6: 712, 713, 717
 15: 99
 16: 889
 17: 280
 18: 930
 19: 789
 20: 785
 21: 681
 22: 338, 341, 342
 24: 1114
 25: 780
 26: 1190
 27: 1189
 28: 234
 29: 691
 30: 655
 31: 244
 32: 376
 33: 995
 35: 366
 36: 257
 39: 399
 74e: 1175
 74k: 1072
 74l: 1074, 1076
 74m: 692
 74m bis: 219
 74n: 756
 74o: 134
 74p: 195
 74q: 123
 74t: 20
 75a: 95
- Borghetto d'Arroscia**
 - Archivio del Comune, Archivio storico
 filza di "paperi diversi": 165, 166
- Busalla**
 - Archivio del Comune, Archivio storico
 1: 175
- Campo Ligure**
 - Collezione privata: 204
- Camporosso**
 - Biblioteca Civica
 Fondo Doria
 A. 5. 4: 20
 A. 5. 5: 331, 333
 A. 5. 6: 329
 A. 5. 7: 606
 A. 5. 8: 1195
 A. 5. 9: 394
 A. 5. 10: 588
 A. 5. 12: 692
- Celle Ligure**
 - Archivio del Comune, Archivio storico
 1.1: 269, 1142
 1.2: 271, 1153
- Cherasco**
 - Biblioteca Civica G. Adriani
 Manoscritti
 175 - IV: 946, 957
- Chiavari**
 - Biblioteca della Società Economica
 Manoscritti
 3. J. I. 18: 829

Chiavari - Biblioteca della Società Economica

- 3. J. III. 13: 1000, 1015, 1019
- 3. J. VI. 27: 300
- 3. Y. IV. 17: 495
- 3. Y. IV. 26: 367
- 3. Z. V. 8: 295
- 156. V. 11 (3): 1157
- 234. II. 8: 227

Città del Vaticano

- Biblioteca Apostolica Vaticana

Fondo Patetta

- 854: 291
- 872: 429
- 877: 589
- 883: 117
- 892: 704, 706
- 919: 1062
- 920: 1060
- 921: 1060
- 2200: 688
- 3842: 181

Vat. Lat.

- 3762: 422
- 14688: 1111

Diano Castello

- Archivio civico, Archivio storico

- 1. 1. 1: 346

Dolcedo

- Archivio del Comune, Archivio storico

- 1: 356, 358

Firenze

- Archivio di Stato

Statuti delle comunità autonome e soggette

- 111: 193
- 539: 663
- 548: 697
- 823: 948

Garessio

- Collezione privata: 214, 623, 1051

Genova

- Archivio di Stato

Antica finanza

- 708: 233

Archivio segreto

- 1: 777
- 4: 23
- 13: 339
- 15: 740
- 17: 577
- 23: 1010
- 26: 546, 750
- 30: 344
- 31: 340, 724, 800
- 32: 365, 635, 641, 796, 841, 1093, 1121
- 34: 34, 44, 54
- 36: 941
- 37: 336, 1090
- 38: 162, 725, 1120
- 39: 121, 1081
- 43: 656, 1033
- 48: 332
- 49: 187, 820
- 51: 66, 775
- 52: 2, 634, 903
- 56: 289, 308
- 57: 823, 905
- 74: 873
- 84: 359, 910
- 91: 762
- 94: 632, 709, 833
- 102: 19
- 141: 348
- 142: 309, 572
- 150: 560
- 243 (vol. I): 238
- 243 (vol. II): 239, 242
- 243 (vol. III): 1112
- 270 (vol. 2): 778, 779
- 297: 981
- 303: 312
- 305: 913, 918-922
- 350: 536
- 351: 554

Genova, Archivio di Stato	1, 240: 137
<i>Archivio segreto</i>	1, 241: 392
351 A: 581-583	1, 245: 384
353: 649, 854	2, 356: 741
356: 768	2, 357: 570
359: 1040	2, 358: 168
359: 1054	2, 360: 978
362 (58): 908	2, 361: 879
362 (59): 886	2, 363: 578
497: 1196	3, 727: 160
500: 427	<i>Giunta dei confini</i>
649: 158, 260, 363, 665, 699, 700, 938, 949, 962	60: 679
1509 (175): 1207	63: 914, 924
1510 (253): 306	<i>Libri iurium</i>
1647 (44): 119	IV: 488, 537
1648 (16): 791	<i>Magistrato delle comunità</i>
1648 (17): 739	170: 965
1648 (40): 1087	171: 268
1648 (70): 389	175/I: 206
1649 (101): 478	175/II: 969
1650 (42): 631	179/I: 150
2737 A (12): 417	189: 968, 970
2737 A (45): 423	224/II: 557
2737 A (46): 419	227: 207
2737 A (7): 410	235 bis: 1163
2737 B (2-3): 430	273: 1099
3067: 169	275: 1100
3136: 241	279: 72
3138: 801	287/II: 1038
<i>Biblioteca manoscritti</i>	304/II: 1083
1: 452	314: 1172
2: 482, 490	331: 1186
5: 504	497: 102, 237, 298, 301, 305, 562, 571, 573, 611, 633, 643, 760, 814, 831, 880, 929, 942, 1031, 1032, 1131, 1133, 1199, 1204
58: 916	514: 142, 143, 614, 615, 659, 722, 815, 835, 840, 1041, 1043, 1129, 1211
79: 915	518: 876, 877
98: 705, 707	520: 67, 68, 73, 93, 106, 141, 151, 276, 277, 535, 559, 591, 729-731, 848, 849, 972, 977, 1052, 1059, 1101- 1103, 1139
100: 754	530: 114, 243
<i>Camera</i>	
1055: 303	
<i>Fondo Famiglie</i>	
num. provv. 2 (3): 866	
<i>Fondo Gavazzo</i>	
1, 239: 1134	

Genova, Archivio di Stato

Magistrato delle comunità

776: 874

858: 1171

862: 658

Manoscritti

46: 404

123: 426

124: 425

127: 479

133: 437

136: 472

137: 477

138: 498

197: 513

219: 379

252: 116

389: 274, 1154

404: 867

560: 12

566: 279

572: 645

576: 742

587: 1013

591: 1082

592: 1116

657: 78

660: 138

665: 246, 1217

667: 940

670: 1053

734: 549

763: 161, 832

776: 963, 964

781: 783

991: 890

992: 890

Manoscritti membranacei

XXVI: 360

LII: 882

LXXXI: 994

LXXXII: 167

LXXXIV: 460

XC: 431

CVI: 232

Manoscritti tornati da Parigi

8: 486

19: 432, 487

Marchesato di Finale

37: 382

85: 379

Notai di Genova, I sezione

963: 764

Notai giudiziari

2312: 825

Primi cancellieri di S. Giorgio

49: 259, 362

58: 664, 698

Senato, Sala Senarega

29: 120

50: 1

53: 1034

58: 352

576: 545

634: 75

1214: 136

1234: 31

1249: 834, 836

1250: 320

1259: 821

1267: 761

1301: 1124

1312: 1201

1321: 865

1347: 1125

1362: 1027

1373: 285, 315

1380: 261

1392: 390

1405: 159, 304, 769, 770, 1178

1417: 850

1423: 1073, 1177

1428: 881

1434: 637

1436: 1028

1437: 927

1438: 275

1442: 205

Genova, Archivio di Stato	1703: 745
<i>Senato, Sala Senarega</i>	1708: 1183
1449: 871	1709: 401
1452: 1011, 1017	1710: 316, 324, 387
1461: 1046	1713: 168
1463: 292, 639	1717: 628, 1044, 1123
1471: 351, 1180, 1209	1718: 325
1498: 1075	1719: 326, 642
1509: 262, 299, 771	1724: 110, 726, 802
1517: 826, 1029	1726: 901
1519: 173	1727: 284
1521: 235	1733: 172, 186, 627, 1094
1528: 1077	1750: 140
1536: 391, 1213	1752: 86, 87
1538: 1078	1754: 223, 552
1556: 734, 795	1757: 224
1574: 103	1760: 65
1588: 860	1761: 70
1601: 83, 735	1767: 1045
1609: 76	1769: 727
1616: 196, 636, 638, 640, 1092	1773: 1079, 1141
1617: 744, 1113, 1181	1774: 956
1618: 283	1777: 758
1624: 1140	1780: 736
1628: 144	1786: 746
1640: 555	1788: 803
1647: 553	1789: 567, 1184
1648: 925	1792: 1159
1650: 184, 837	1793: 253, 327
1651: 84	1795: 88, 392
1656: 386	1796: 827
1659: 170	1801: 657
1673: 177	1807: 89, 902
1681: 1122	1810: 71
1688: 534	1815: 1130
1689: 109	1818: 388, 701
1690: 337	1822: 629
1691: 185, 652, 1119	1828: 171
1692: 928	1829: 111, 584
1693: 85	1832: 602, 804
1694: 926	1854: 328
1696: 215	1856: 402
1700: 733	1857: 225
1702: 1182	1859: 317, 747

Genova, Archivio di Stato	2079: 931
<i>Senato, Sala Senarega</i>	2136: 226, 569, 1098
1867: 1160	2138: 819
1870: 91, 148	2140: 321, 759
1873: 1206	2144: 115
1874: 353	2153: 231, 808
1875: 805	2171: 824
1881: 254, 286, 287, 923	2172: 94, 1162, 1179
1885: 568, 1095	2183: 932
1886: 1185	2184: 113
1888: 3	2647: 122
1889: 163, 263, 354, 822	2649: 218
1893: 904	2727: 971
1897: 236	2728: 810
1923: 966, 1202	2730: 912
1934: 838	3325: 302
1938: 288	3501: 310
1939: 107	- Archivio Doria (presso la Facoltà di Eco-
1949: 188	nomia)
1954: 355, 776	sc. 646, n. 1: 486
1955: 728	- Archivio Durazzo Giustiniani
1957: 839, 1096, 1136	<i>Archivi Pallavicini, Archivi Grimaldi</i>
1958: 906	33: 843
1959: 264	35: 842
1972: 179, 748	37: 693, 844, 1193
1985: 1058	<i>Manoscritti</i>
1992: 112	AA. IV. 14: 454
1997: 1030	AA. VII. 4: 459
2001: 630	- Archivio Storico del Comune
2006: 217	<i>Capitanato di Voltri</i>
2019: 967	1175: 1210, 1212
2025: 216	<i>Manoscritti</i>
2027: 1037	1: 407, 447
2028: 806, 1097	39: 29
2029: 149, 807, 907	65: 443
2034: 1085	69: 293
2037: 92, 1132	75: 465
2038: 311	88: 484, 493
2040: 108	91: 453
2041: 753	173: 1042
2061: 4, 164, 1161	174: 11, 27, 56
2065: 1137	438: 405
2067: 749	440: 635
2074: 1203	443: 477

Genova - Archivio Storico del Comune

Manoscritti

963: 936

994: 421

1769: 424

Manoscritti Brignole Sale

103. B. 13: 428

104. C. 7: 229

104. F. 5: 403

105. D. 3: 483, 492

106. A. 12: 558

106. D. 26: 14

107. C. 6: 17

108. E. 6: 436

109. B. 10: 69

109. E. 6: 18

- Biblioteca Civica Berio

Manoscritti

m.r. I. 1. 20: 197

m.r. I. 1. 24: 272, 1150

m.r. I. 1. 36: 1056

m.r. I. 2. 22: 266

m.r. I. 2. 28: 888

m.r. I. 3. 15: 851

m.r. I. 3. 30: 118

m.r. I. 4. 25: 937

m.r. II. 2. 12: 198

m.r. II. 2. 29: 409, 448

m.r. II. 5. 9: 433

m.r. III. 2. 6: 406, 440, 473

m.r. III. 2. 10: 439

m.r. III. 4. 13: 343

m.r. III. 5. 2: 911

m.r. IV. 3. 25: 982

m.r. IV. 4. 4: 1039

m.r. IV. 4. 19: 281

m.r. IV. 4. 35: 651

m.r. V. 2. 21: 294

m.r. V. 2. 23: 648, 857

m.r. V. 5. 14: 1115

m.r. VI. 5. 27: 671

m.r. VII. 4. 54: 475

m.r. VIII. 1. 11: 950

m.r. X. 4. 25: 228

m.r. Cf. 3, doc. 10: 416

m.r. A. IV. 2. 4: 42, 51

m.r. Rari B. 53 (1): 347

Manoscritti Brignole Sale

103. B. 14 (9): 438

- Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria

Manoscritti

90: 782

245: 864

349: 694

350: 869

- Biblioteca Durazzo

Manoscritti

A. III. 16: 1174

A. V. 11: 853

A. VI. 13: 1072

A. VII. 3: 485, 496

B. III. 30: 378

B. V. 21: 282

B. V. 4: 290

B. VI. 2: 884

B. VI. 3: 10, 33, 40, 49

B. VI. 11: 466

B. VI. 16: 413

- Biblioteca Universitaria

Manoscritti

B. I. 9: 258, 661, 696

B. II. 9: 646

B. II. 16: 415

B. II. 46: 265

B. III. 11: 474

B. III. 16: 408, 444

B. III. 34: 421

B. V. 25: 951

B. VI. 13: 464

B. VI. 16: 999

B. VI. 27: 59, 1148

B. VI. 28 bis: 228

B. VI. 34: 411

B. VII. 13: 442

B. VII. 19: 892

B. VIII. 11: 556, 1168

C. I. 6: 202

- Genova**, Biblioteca Universitaria 13: 786
- Manoscritti* 18: 357, 793, 811
- C. III. 6: 856 22: 585
- C. III. 10: 625 23: 809
- C. IV. 32: 456 24: 794
- C. V. 13: 446 32: 1191
- C. V. 17: 7, 28, 47 – Collezione privata: 684
- C. V. 19: 441
- C. V. 31: 296
- C. VI. 38: 28, 35, 48, 57
- C. VIII. 11: 980
- C. IX. 34: 334
- G. I. 8 bis: 1088
- G. V. 29: 152, 153
- Rari*
- L. V. 13: 9, 37, 57
- Centro di servizi bibliotecari della Facoltà di Giurisprudenza
92. 3. 25: 1055
92. 5. 18 (I): 412
92. 5. 18 (IV): 458
92. 5. 18 (V): 476
93. 3. 30: 273, 1149
93. 4. 17: 64
- Collezione privata Giovanni Ghiglione: 371
- Imperia**
- Archivio di Stato
- Archivio Bianchi di Lavagna*
- 5 (int. 3): 909
- 5 (int. 4): 799
- 5 (int. 5): 1173
- 5 (int. 7): 618, 781
- 5 (int. 8): 1192
- Capitanato, Curia di Porto Maurizio*
- 369/1: 792, 797, 798
- notai*
- Giacomo Maria Decani 356 vol. 4: 565
- Biblioteca Civica
- Manoscritti archivio*
- 1: 682
- 2: 685
- 3: 685
- 9: 784
- 10: 787
- Karlsruhe**
- Bibliothek des Bundesgerichtshofs
- Z R 3401: 435
- Z R 5284: 57
- Z R 7420: 773
- Z R 7804: 897
- La Spezia**
- Accademia Lunigianese G. Capellini
- Fondo Capellini*: 950, 960
- Biblioteca Civica U. Mazzini
- Archivio storico del Comune*
- 1: 450
- 4: 541
- 5: 542
- 6: 543
- 7: 544, 551
- 8: 550
- 9: 547
- 16: 548
- 1953: 77
- 1954: 100
- 2063: 774
- 2068: 1108
- 2069: 1109
- 2072: 1196
- 2076: 1216
- 2120: 939
- Levanto**
- Biblioteca Civica, Archivio storico
1. 2. 1: 579
- Londra**
- British Library
- Add.*
- 8565: 322
- 8569: 369

Londra - British Library

King's

- 157: 662
- 159: 201
- 160: 891

Massa

- Archivio di Stato

Statuti della Lunigiana

- 2: 81
- 4: 191
- 5: 190
- 9: 605
- 10: 604
- 35: 696
- 38: 950
- 40: 954
- 42: 1070
- 43: 1071

Milano

- Archivio di Stato

Feudi imperiali

- 235: 334

Statuti di altri comuni

- I (fasc. 10): 380

- Biblioteca Ambrosiana

Manoscritti

- G. 61 suss. (1): 675, 680
- G. 61 suss. (2): 1124

Millesimo

- Archivio del Comune, Archivio storico

- 421: 619
- 424: 621
- 425: 622

Modena

- Biblioteca Estense

Fondo Campori

- γ. F. 1. 7 (App. 1596): 690
- γ. P. 4. 20 (App. 1457): 574

Manoscritti latini

- 605 (α. J. 5. 7): 997

Monterosso

- Archivio del Comune, Archivio storico
- busta 100: 644

Napoli

- Biblioteca Nazionale

Manoscritti

- III. A. 28: 467

Nizza

- Archives Départementales des Alpes Maritimes

B 18: 609, 757

B 20: 222, 349, 350, 566, 1105, 1106,
1165, 1208

B 24: 129, 600

E, Communes, Statuts: 596

- Archives Municipales

BB 1: 418

Noli

- Archivio del Comune, Archivio storico

1, 40: 666

6. 3 - 3: 668

Parigi

- Archives du Ministère des Affaires Étrangères

Mémoires et Documents, Gènes

15 - 16: 427

- Bibliothèque Nationale

ms. lat.

11086: 1194

Piacenza

- Biblioteca Civica

Manoscritti comunali

522: 366

Pietrafraccia

- Archivio parrocchiale: 983

Pieve di Teco

- Archivio del Comune, Archivio storico

526: 743

529/1: 5

sn: 738, 752, 755

- Pigna** 62/4, int. 3: 366, 370
 - Archivio del Comune 62/4, int. 5: 1064, 1066
 sn: 756 65/45: 592, 593
 65/49, int. 2: 599
- Pisa** 66/29: 1067-1069
 - Archivio di Stato 71/56, int. 23: 855
 Comune 71/59, int. 1 A: 368
 A 117: 958 77/16, int. 2: 935
 Ordine de Cavalieri di S. Stefano, Pro-
 vanze di Nobiltà 77/16, int. 3: 372, 935
 14 (fasc. 35): 1167 77/16, int. 4: 334
 77/16, int. 5: 372
 - Biblioteca Universitaria 78/24: 1155
 Manoscritti
 523: 950 - Biblioteca del Senato
 Statuti mss.
- Pontremoli** 129: 992
 - Biblioteca del Seminario 144: 361
 Mss. sn: 952, 953 177: 157
 - Sezione di Archivio di Stato 220: 101
 Archivio Storico Comune di Pontremoli -
 Antico comune (in corso di inventaria-
 zione): 189, 192, 603 221: 961
 274: 481, 489
 316: 1198
 325: 28, 43, 52
- Porcirasco (Varese Ligure)** 344: 1188
 - Archivio privato De Paoli 353: 468
 sn: 208 401: 851
 94: 540 403: 82
 423: 1110
- Prelà** 499: 197
 - Archivio del Comune 501: 200
 sn: 817 587: 896
 682: 251, 252
- Rapallo** 688: 1117
 - Archivio del Comune, Archivio storico 730: 674
 349: 828, 830 748: 1107
 761: 211
- Rezzo**
 - Archivio del Comune, Archivio storico
 sn: 563, 564
 Ordinati del consiglio: 845
- Roma**
 - Archivio Doria Pamphilj
 scaffale
 38/42, int. 2: 494
 62/4, int. 1: 934
- Rossiglione**
 - Archivio del Comune, Archivio storico
 cart. 1 fasc. 4: 864
 cart. 1 fasc. 9: 878
 cart. 1 fasc. 20: 872
 - Archivio della Parocchia N. S. Assunta
 cart. I fasc. 12: 875
 cart. II fasc. 7: 870

San Remo

- Biblioteca Civica

Manoscritti

n. inv. 13: 885
 n. inv. 28: 894
 n. inv. 29: 895
 n. inv. 30: 893

- Sezione di Archivio di Stato

Comune di Bussana

53/1: 178

Comune di San Remo

s. I, scat. 44, n. 57: 898
 s. I, scat. 45, n. 58: 883
 s. I, scat. 66, n. 90: 899
 s. I, scat. 66, n. 91: 900

Notai

Paolo Laura di Taggia 1152: 723

Sottoprefettura

259/1: 710, 715, 716
 259/2: 711, 714, 718-720

Manoscritti

94/8/14: 230

- Archivio del Comune, Archivio storico

3/3: 945

5/5: 944

Curia di Falcinello

48/246: 364

Statuti

36: 947

38: 948

39: 1089

41: 950

44: 852

45: 385

47: 1197

48: 80

49: 255

50: 256

51: 1156

359/15: 955

Santa Margherita Ligure

- Biblioteca Comunale

Manoscritti

18: 213

39: 607

66: 695

80: 203

86: 1215

97: 975

110: 887

125: 62, 1152

129: 788

150: 297

225: 345

Santo Stefano di Magra

- Archivio Civico, Archivio storico

A. 4. 12: 772

Sarzana

- Archivio Capitolare

Codice Pelavicino: 152, 153, 660, 943,
 946, 957

- Archivio Storico della Diocesi La Spezia

Sarzana Brugnato

Sassello

- Archivio del Comune, Archivio storico

I. 1/2: 973, 974

I. 1/3: 976

I. 1/4: 963

I. 1/5: 964

Savona

- Archivio di Stato

Abazia di Ferrania

[già cart. 27, n. 47]: 182

[già cart. 27, n. 49]: 183

Carte Noberasco

III/1: 60, 1146

III/2: 1147

III/3: 180

III/4: 620

III/5: 721

III/7: 1050

III/8: 1127

Carte Salvarezza

I/1: 672

I/2: 676

I/3: 677

Savona, Archivio di Stato

Carte Scovazzi

I/16: 669

II/9: 993

Comune di Alasio

I, 1: 55

I, 2: 16

I, 7: 15

I, 73: 13

Comune di Savona

I, 5: 986

I, 6: 987

I, 7: 989

I, 8: 990, 991

I, 9: 1018

I, 10: 1022

I, 11: 1020

I, 12: 1023

I, 13: 1005

I, 14: 1025

I, 15: 1003

I, 16: 1004

I, 19: 988, 1009

I, 20: 1012

I, 21: 1002

I, 57: 1017

I, 1202, 1963: 1205

I, 1202, 1964: 209

I, 1202, 1965: 210

I, 1203, 1966: 270

I, 1203, 1967: 575

I, 1203, 1968: 670

I, 1203, 1969: 1048

I, 1203, 1970: 1047

I, 1214, 1990: 414

Comune Savona I, Anziani

187: 1126

Fondo miscellaneo

sn: 376, 1001

Registro della Catena

I: 818

- Archivio Vescovile

sn: 667

Carte Silla

51: 375

52: 20, 32, 39, 46

53: 194

Vescovato Noli

sn: 673

Vescovato Savona

sn: 998, 1014, 1021

- Biblioteca Civica A.G. Barrili

Manoscritti

IX. III. 1. 10: 1008

IX. III. 11. 15: 408

(in corso di collocazione): 1006

- Collezione privata: 195, 374, 996, 1145

Senarega

- Archivio parrocchiale

119: 984

Siena

- Biblioteca Civica

Manoscritti.

K. II. 46: 469

Spotorno

- Archivio del Comune, Archivio storico

0. 1: 1049

Stellanello

- Archivio del Comune: 1061

Taggia

- Archivio del Comune, Archivio storico

1: 1072

1b: 1074, 1076

Toirano

- Archivio del Comune, Archivio storico

16/1: 1104

Torino

- Archivio di Stato

Camerale, art. 605, Doria di Ciriè

busta 168: 221, 610, 1086

Camerale, Patenti Piemonte

registro 29: 220

- Torino**, Archivio di Stato
- Corte, Biblioteca antica*
 J. b. V. 17: 737
 J. b. V. 21: 751
 T. IV. 12: 462
 T. IV. 18: 445
 T. IV. 22: 1057
 T. IV. 25: 174
 T. V. 21: 1138
 T. V. 27: 8, 38
 T. V. 32: 863
 T. VII. 40: 650
 T. VII. 42: 176
 T. VII. 43: 63, 1151
 T. VII. 44: 1200
 T. VII. 45: 858
 T. VIII. 29: 394, 398, 400
- Corte, Confini con Genova*
 mazzo 19 (Mallare con Osiglia) vol.
 2: 702, 846
- Corte, Contado di Nizza*
 mazzo 42 (n. 21): 240
- Corte, Langhe Feudi, Addizione*
 mazzo 3: 1063
- Corte, Paesi per A e B*
 mazzo G 3: 394
 mazzo M 2: 267
 mazzo T 1: 1084
- Corte, Principato di Oneglia, Confini con
 Pornassio*
 mazzo 19, n. 14: 608
- Corte, Principato di Oneglia, Maro e
 Prelà*
 mazzo 1, n. 1: 685, 686
 mazzo 7/1, n. 5: 687, 763
 mazzo 16, n. 11/2: 330
- Corte, Raccolta Lagomarsino*
 vol. 1: 451, 472
- Corte, Riviera di Genova*
 mazzo 1: 587
- Corte, Riviera di Genova, Savona*
 mazzo 1, n. 25: 985
- Corte, Riviera di Ponente*
 cat. 12 marzo 1: 381
 cat. 14 marzo 1, n. 7: 1007
- Del Carretto di Millesimo*
 130 (Supplemento mazzo 39): 624
- Senato Piemonte, Interinzioni*
 13 ottobre 1612: 816
 5 giugno 1741: 1065
 4 settembre 1744: 626
 11 marzo 1769: 861
 16 dicembre 1771: 765
 24 agosto 1787: 766
 18 agosto 1792: 767
- Biblioteca della Corte d'Appello
 Ms. C. 21. II. 1: 449
- Biblioteca Reale
Manoscritti Misc.
 153-10: 917
Manoscritti St. It.
 184: 28, 53
Manoscritti St. P.
 50: 1187
 79: 979
 121: 868
 124: 647
 200: 1214
 250: 421
 291: 420
 399: 732
 459: 455
 610: 461
 896: 480
 896: 491
 897: 434
 944/17: 586, 1080
 944/43: 862
 944/52: 199
 944/55: 212
 944/56: 703
- Soprintendenza Archivistica per il Pie-
 monte: 278

Varazze

- Archivio del Comune, Archivio storico
[vecchia segnatura: serie I vol. 54]: 1135,
1144

Ventimiglia

- Sezione di Archivio di Stato
Comune, poi Magnifica comunità di Ven-
timiglia
sc. 207 n. 96: 1169
fondo Capitaneato, filze
113: 1170
Notaio Gaspare Noaro
reg. 680: 708

Vercelli

- Biblioteca Civica
Manoscritti
137: 457

Zuccarello

- Archivio del Comune, Archivio storico
7: 249

INDICE DELLE EDIZIONI ANTICHE

- Acqui**
 1620 Pietro Giovanni Calenzani: 335
- Anversa**
 1579 Christophe Plantin: 508
- Asti**
 1519 Francesco Silva: 28
- Balestrino**
 1685 Giovanni Battista Celle: 398
 1685 Giovanni Battista Celle: 597
 1703 Giuseppe Rossi: 126
 1703 Giuseppe Rossi: 134
 1703 Giuseppe Rossi: 247
 1703 Giuseppe Rossi: 596
 1704 Giuseppe Rossi: 195
 1704 Giuseppe Rossi: 248
- Basilea**
 1755 aux depens de la Compagnie: 314
- Bologna**
 1498 Caligola Bazalerio: 470
- Casale**
 1573 Giovanni Mutii e Antonio Canacci:
 74
- Finale**
 1784 Giacomo De' Rossi: 1128
- Francoforte - Lipsia**
 1726 Eredi Lanckisch: 512
- Genova**
 1549 Antonio Bellone: 575
 1557 Antonio Bellone: 499
 1573 Cristoforo Bellone: 500
 1576 Marco Antonio Bellone: 505
- 1584 Antonio Roccatagliata: 509
 1590 Girolamo Bartoli: 501
 1589 Girolamo Bartoli: 514
 1597 Eredi di Girolamo Bartoli: 515
 1603 Giuseppe Pavoni: 502
 1609 Giuseppe Pavoni: 516
 1609 Giuseppe Pavoni: 538
 1610 Giuseppe Pavoni: 1016
 1610 Giuseppe Pavoni: 57
 1610 Giuseppe Pavoni: 1024
 1611 Giuseppe Pavoni: 125
 1613 Giuseppe Pavoni: 517
 1615 Giuseppe Pavoni: 1035
 1616 Giuseppe Pavoni: 503
 1617 Giuseppe Pavoni: 510
 1622 Giuseppe Pavoni: 518
 1623 Giuseppe Pavoni: 347
 1630 Giuseppe Pavoni: 1036
 1633 Giuseppe Pavoni: 519
 1649 Giovanni Maria Farroni: 397
 1652 Giovanni Maria Farroni: 738
 1653 Benedetto Guasco: 532
 1656? Benedetto Guasco?: 561
 1663 Pietro Giovanni Calenzani: 520
 1669-1671 Giovanni Battista Tiboldi: 533
 1673 Antonio Giorgio Franchelli: 521
 1674 Eredi di Pietro Giovanni Calenzani:
 522
 1676 Antonio Giorgio Franchelli: 523
 1679 Giovanni Battista Tiboldi: 18.1
 1683 Antonio Casamara: 524
 1683 Teramo Codelago: 524
 1688 Antonio Giorgio Franchelli: 525
 1688 Antonio Giorgio Franchelli: 526
 1689 Giovanni Battista Celle e Benedetto
 Semino: 1164
 1690 Antonio Casamara: 527
 1695 Giovanni Battista Scionico: 1026

Genova

1702 Giovanni Battista Franchelli: 528
 1706 Antonio Casamara: 955
 1707 Giovanni Battista Scionico: 529
 1710 Giovanni Battista Franchelli: 530
 1736 Niccolò e Paolo Scionico: 373
 1765 Tipographia Gexiniana: 1158
 1771? s.t.: 539
 1787 Giovanni Batista Caffarelli: 531
 1788 Eredi di Adamo Scionico: 812

Leida

1704 Pieter van der Aa: 511

Loano

1618 Francesco Castello: 394
 1619 Francesco Castello: 594
 1673? Francesco Antonio Rossi: 58
 1674? Francesco Antonio Rossi: 595

Lucca

1773 Francesco Maria Berchiella: 576
 1775? Francesco Maria Berchiella: 580

Milano

1576 Antonio degli Antonii 506
 1576 Paolo Gottardo da Ponte: 506
 1604 Eredi Pacifico da Ponte e Giovanni
 Battista Piccaglia: 181
 1636 Tipografia Palatina - Giovanni Battista
 Malatesta: 376
 1667 Ambrogio Ramellati: 377
 1711-1712? s.t.: 383

Monaco

1795 Stamperia di Straforelli e compagna:
 1176

Napoli

1577 Giuseppe Cacchi: 507

Nizza

1766 ??: 1166
 1781 La società tipografica: 601

Parma

1529 Antonio Viotti: 950
 16?? s.t.: 847

Pavia

1575 Girolamo Bartoli: 497

Torino

1623 Luigi Pizzamiglio: 318

Venezia

1566-1567 Domenico Nicolini: 471

s.l.

1755 s.t.: 313

INDICE DEGLI AUTORI DELLE SCHEDE

- Daniele Biello:** 20, 24-26, 77, 79, 80, 95-97, 99, 100, 145-147, 152-155, 230, 234, 244, 255-257, 280, 329, 331, 333, 338, 385, 414, 542-544, 563, 579, 585, 588, 606, 616, 617, 655, 660, 681, 691, 692, 714-716, 719, 720, 772, 780, 785-787, 789, 809, 828, 830, 852, 864, 885, 889, 893-895, 930, 939, 946, 947, 957, 995, 1072, 1074, 1076, 1089, 1104, 1156, 1170, 1189, 1190, 1195, 1197.
- Carlo Bitossi:** 1194.
- Franco Bonatti:** 139.
- Roberta Braccia:** 91, 115, 148, 177, 206, 216, 218, 226, 283, 320, 328, 553, 733, 747-749, 761, 807, 819, 824, 865, 907, 931, 967, 969, 1058, 1077, 1096, 1098, 1137, 1161, 1206.
- Marta Calleri:** 33, 40, 42, 43, 49, 51, 52, 57, 62, 64, 78, 82, 116, 118, 137, 138, 157, 161, 167, 168, 193, 197, 198, 200, 203, 213, 222, 248, 251, 259, 272, 273, 279, 281, 282, 290, 294, 297, 339, 343, 345, 347, 349, 350, 360-362, 378, 384, 387, 389, 390, 392, 406, 410, 413, 416, 417, 433, 438-440, 448, 454, 459, 466, 470, 471, 473, 475, 481, 483, 485, 489, 492, 499, 505, 515, 516, 519-522, 525-528, 532-534, 536, 539, 552, 554, 561, 566, 577, 597, 607, 626, 632, 634, 635, 637, 648, 651, 671, 674, 693, 695, 724, 739, 754, 759, 765-768, 771, 778, 779, 783, 788, 791, 816, 823, 833, 851, 853, 857, 882, 884, 886-888, 896, 902, 910, 933, 937, 940, 941, 948, 961, 975, 992, 1016, 1053, 1055, 1056, 1065, 1082, 1083, 1087, 1090, 1110, 1114-1117, 1120, 1134, 1149, 1150, 1152, 1158, 1172, 1174-1176, 1188, 1193, 1198, 1207, 1215.
- Antonella Casali:** 81, 1109, 1196.
- Marco Castiglia:** 22, 30, 41, 50, 55, 60, 124, 127, 128, 133, 135, 180, 194, 209, 210, 214, 249, 250, 269-271, 319, 335, 393, 395, 396, 524, 619-623, 654, 666-670, 672, 673, 676, 677, 721, 818, 963, 964, 973, 974, 976, 986-991, 993, 998, 1001-1006, 1008, 1009, 1012, 1014, 1018, 1020-1023, 1025, 1026, 1047-1051, 1061, 1126-1128, 1142, 1146, 1147, 1153, 1205.
- Flavia Cellarino:** 175.
- Gianni De Moro:** 357, 682, 718, 784, 793, 794, 811, 883, 898, 1169.
- Ilaria Gasperi:** 541, 604, 605, 1108.
- Sandra Macchiavello:** 2, 6, 17, 18, 23, 27-29, 35, 47, 48, 56, 59, 66, 69, 72, 85, 89, 104, 105, 117, 119, 123, 129, 140, 162, 187, 195, 202, 205, 223, 228, 229, 233, 246, 258, 274, 288, 289, 293, 295, 296, 307, 308, 317, 318, 321, 340, 342, 344, 359, 365, 366, 370, 373, 377, 379, 394, 397-399, 401, 407, 408, 422-426, 428-432, 436, 437, 441-444, 446, 447, 452, 453, 460, 464, 465, 472, 474, 482, 486, 487, 490, 494-498, 503, 507-510, 513, 514, 523, 524, 529-531, 538, 556, 558, 564, 575, 576, 580, 589, 590, 592-594, 596, 600, 625, 629, 646, 649, 661, 663, 688, 696, 697, 704-707, 725, 738, 757, 775, 777, 782, 821, 829, 832, 842-845, 854, 856, 861, 867, 874, 879,

- 892, 934, 936, 978, 980, 994, 999, 1000, 1010, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019, 1024, 1033, 1040, 1042, 1054, 1060, 1062, 1064, 1088, 1093, 1099, 1100, 1121, 1141, 1148, 1154, 1155, 1168.
- Raffaele Ordano:** 457.
- Arturo Pacini:** 189-192, 603, 958, 1070, 1071, 1167.
- Beatrice Palmero:** 756.
- Paolo Pezzino:** 38, 63, 125, 174, 176, 181, 199, 212, 330, 420, 434, 445, 451, 455, 461, 462, 480, 491, 586, 587, 647, 650, 685, 686, 703, 737, 751, 858, 862, 863, 868, 917, 979, 1007, 1057, 1063, 1080, 1084, 1138, 1151, 1187, 1200, 1214.
- Dino Puncuh:** 985.
- Enrica Salvatori:** 158, 215, 260, 363, 549, 570, 578, 581, 665, 699, 700, 938, 949, 962.
- Rodolfo Savelli:** 1, 3-5, 7-16, 18.1, 19, 21, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 44-46, 53, 54, 58, 61, 65, 67, 68, 70, 71, 73-76, 83, 84, 86-88, 90, 92-94, 98, 101-103, 106-114, 120-122, 126, 130-132, 134, 136, 141-144, 149-151, 156, 159, 160, 163-166, 169-173, 178, 179, 182-186, 188, 196, 201, 204, 207, 208, 211, 217, 219-221, 224, 225, 227, 231, 235-243, 245, 247, 252-254, 261-268, 275-278, 284-287, 291, 292, 298-306, 309-316, 322-327, 332, 334, 336, 337, 341, 346, 348, 351-356, 358, 364, 367-369, 371, 372, 374-376, 380-383, 386, 388, 391, 400, 402-405, 409, 411, 412, 415, 418, 419, 421, 427, 435, 449, 450, 456, 458, 463, 467-469, 476-479, 484, 488, 493, 500-502, 504, 506, 511, 512, 517, 518, 535, 537, 540, 545-548, 550, 551, 555, 557, 559, 560, 562, 565, 567-569, 571-574, 582-584, 591, 595, 598, 599, 601, 602, 608-615, 618, 624, 627, 628, 630, 631, 633, 636, 638-645, 652, 653, 656-659, 662, 664, 675, 678-680, 683, 684, 687, 689, 690, 694, 698, 701, 702, 708-713, 717, 722, 723, 726-732, 734-736, 740-746, 750, 752, 753, 755, 758, 760, 762-764, 769, 770, 773, 774, 776, 781, 790, 792, 795-806, 808, 810, 812-815, 817, 820, 822, 825-827, 831, 834-841, 846-850, 855, 859, 860, 869-873, 875-878, 880, 881, 890, 891, 897, 899-901, 903-906, 908, 909, 911-916, 918-929, 932, 935, 942-945, 950-956, 959, 960, 965, 966, 968, 970-972, 977, 981-984, 996, 997, 1027-1032, 1034-1039, 1041, 1043-1046, 1052, 1059, 1066-1069, 1073, 1075, 1078, 1079, 1081, 1085, 1086, 1091, 1092, 1094, 1095, 1097, 1101-1103, 1105-1107, 1111-1113, 1118, 1119, 1122-1125, 1129-1133, 1135, 1136, 1139, 1140, 1143-1145, 1157, 1159, 1160, 1162-1166, 1171, 1173, 1177-1186, 1191, 1192, 1199, 1201-1204, 1208-1213, 1261, 1217.
- Patrizia Schiappacasse:** 232, 866.

Bibliografia

ABBO, *Indice* = G.A. ABBO, *Indice degli Statuti Generali della Valle di Oneglia durante la Signoria dei Doria (1298-1576)*, in «Riviera dei Fiori», XXII (1968), n. 12, pp. 7-19.

ABBO, *Ordinamento* = G.A. ABBO, *Ordinamento della Valle d'Oneglia durante la Signoria dei Doria (1298-1576)*, in «Riviera dei Fiori», XX (1966), n. 10, pp. 7-22; n. 11, pp. 5-18.

ABBO, *Statuti* = G.A. ABBO, *Statuti della Valle di Oneglia durante la Signoria dei Doria (1298-1576)*, in «Riviera dei Fiori», XXI (1967), n. 11, pp. 25-36.

ACCAME, *Albenga* = P. ACCAME, *Statuti antichi di Albenga (1288-1350)*, Finalborgo 1901 (Legislazione Medioevale Ligure, I).

ACCAME, *Cenni* = P. ACCAME, *Cenni storici sugli statuti di Pietra, Giustenice, Toirano ed altri paesi della Liguria*, in «Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XVII (1890), pp. 3-12.

ACCAME, *Statuti* = P. ACCAME, *Statuti di Albenga dell'anno 1413*, Finalborgo 1901 (Legislazione Medioevale Ligure, II).

AGNESI = V. AGNESI, *Appunti sugli antichi statuti della valle di Oneglia*, in «Rivista Ingauna e Intemelia», I (1946), pp. 34-37.

ALBEZZANO = G. ALBEZZANO, *Savignone. Un feudo imperiale in età moderna*, Firenze 1994.

AMALBERTI = F. AMALBERTI, *Alla ricerca del buongoverno nella Ventimiglia del '700: il regolamento politico ed economico dell'anno 1759*, in «Intemelia», 1 (1995), pp. 41-66.

ANDREOLI = R. ANDREOLI, *Oneglia avanti il dominio della casa di Savoia. Saggio Storico*, Oneglia 1881.

ARECCO, *Boissano* = A. ARECCO, *Boissano. Storia di una comunità collinare autonoma dal 1600*, Boissano 1995.

ARECCO, *Loano* = A. ARECCO, *Gli statuti antichi di Loano (1461)*, in «Gazzetta di Loano», n.s., VIII (1991), n. 11 - X (1993), n. 1.

AROMANDO = A. AROMANDO, *Le più antiche pergamene della Biblioteca Berio di Genova (1096-1539)*, Genova 1975.

ARTOCCHINI = C. ARTOCCHINI, *La legislazione statutaria dei Marchesi Malaspina per i feudi della Val Trebbia (sec. XIV)*. *Gli statuti di Cariseto*, in «Archivio Storico per le provincie Parmensi», s. IV, XV (1963), pp. 111-169.

BALBIS, *Bardineto* = G. BALBIS, *Bardineto: una comunità ligure montana alla fine del medioevo*, in «Rivista Ingauna e Intemelja», XXVIII-XXX (1973-1975, ma 1978), pp. 19-45.

BALBIS, *Castrum* = G. BALBIS, *Il castrum bizantino-longobardo e la chiesa di San Nicolò a Bardineto*, in *Miscellanea di Storia Savonese*, Genova 1978 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 26), pp. 99-153.

BALLETTO, *Spunti* = L. BALLETO, *Spunti di vita savonese negli statuti cittadini del 1345*, in *Miscellanea di Storia Savonese*, Genova 1978 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 26), pp. 71-79.

BALLETO, *Statuta* = L. BALLETO, *Statuta antiquissima Saone (1345)*, Bordighera-Genova 1971 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XVII-XVIII; Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 8-9).

BANAUDI = D. BANAUDI, *Carpasio. Il Lungo Medioevo*, Carpasio 1990.

BARNI-SILLANO = G. BARNI-M.T. SILLANO, *Il "Libro Rosso" del Comune di Rapallo*, II, Milano 1980.

BASSO = E. BASSO, *Un'abbazia e la sua città. Santo Stefano di Genova (sec. X-XV)*, Torino 1997.

BATTISTIN = B. BATTISTIN, *Gli statuti di Vessalico del 1513*, Imperia Oneglia 1987, 1990².

BEG = *Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana*, I, *Testi statutari e dottrinali dal 1470 al 1700*, Firenze 1978; II, *Testi statutari e dottrinali dal 1701 al 1800*, Firenze 1993.

BENSA = E. BENSA, *Gli statuti del comune di Onzo*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», LIV/2 (1929), pp. 165-231.

BERLAN = F. BERLAN, *Statuti italiani. Saggio bibliografico*, Venezia 1858.

BERTOLOTTO = G. BERTOLOTTO, *Il breve della "compagna" del 1157*, in «Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XXI (1896), pp. 65-73.

BIAGIONI = M. BIAGIONI, *Storia di una comunità rurale della Lunigiana dal medio evo all'età moderna: Bolano*, La Spezia 1994.

BIANCHI = M.D. BIANCHI, *Fonti giuridiche del Castello di Diano*, in *Quaderni della "Communitas Diani"*, IV, Diano 1980.

BIGA, *Legislazione* = F. BIGA, *La legislazione particolare di Chiusanico nel XV secolo*, in *I Colombo di Chiusanico*, Atti del convegno, Imperia 1992, pp. 31-50.

BIGA, *Oneglia* = F. BIGA, *La valle di Oneglia negli statuti dei Doria*, Imperia 1991.

BOCCIONI-GAVIGLIO = A. BOCCIONI-S. GAVIGLIO, *Relazione di ricerca nell'Archivio Parrocchiale di Senarega*, dattiloscritto [1997] (Biblioteca Civica Berio Genova: RL GE4 VA 940 BOC).

BOERI = B. BOERI, *Taggia e la sua Podesteria. Le relazioni con Genova, Arma, Bussana e Riva*, Pinerolo 1986.

BOLOGNA = *Gli Archivi Pallavicini di Genova. II. Archivi aggregati. Inventario* a cura di M. BOLOGNA, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXV/2 (1995) (anche: Roma 1995, Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, CXXVIII).

BONAINI = F. BONAINI, *Nova ordinamenta Comunis castri Sarzanae an. MCCCL*, in *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, II, Firenze 1870.

BONATTI, *Ponzano* = F. BONATTI, *Lo statuto cinquecentesco della Comunità di Ponzano*, in «Memorie dell'Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», LIV-LVI (1984-1986), pp. 65-72.

BONATTI, *Santo Stefano* = F. BONATTI, *Santo Stefano di Magra: una comunità di confine della Repubblica di Genova*, Santo Stefano di Magra 1985.

BONATTI, *Vezzano* = F. BONATTI, *Storia di Vezzano Ligure dal Medioevo all'età giolittiana*, Vezzano 1990.

BONATTI-PETACCO, *Arcola* = F. BONATTI-E. PETACCO, *Arcola. Storia e istituzioni*, Arcola 1987.

BONATTI-PETACCO, *Trebbiano* = F. BONATTI-E. PETACCO, *Trebbiano. Vicende storiche, economiche, sociali*, Arcola 1989.

BONATTI-RATTI = F. BONATTI-M. RATTI, *Sarzana*, Genova 1991.

BRACCIA = R. BRACCIA, *Processi imitativi e circolazione dei testi statutari: il ponente ligure*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, pp. 55-69.

BRANCHI = E. BRANCHI, *Storia della Lunigiana feudale*, Pistoia 1897-1898, (Repr. Sala Bolognese 1981).

BRUNO, *Archivi* = A. BRUNO, *Gli antichi Archivi del Comune di Savona*, Savona 1890.

BRUNO, *Millesimo* = B. BRUNO, *Gli statuti di Millesimo del secolo XIII*, in *Miscellanea di Storia Savonese*, Genova 1978, pp. 155-165 (Collana di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 26); anche in *Millesimo (documenti testimonianze immagini)*, Millesimo 1982, pp. 21-25.

BRUNO, *Quiliano* = F. BRUNO, *Capitula Ville Quiliani*, in «Atti e Memorie della Società Storica Savonese», II (1889-1890), pp. 321-376.

BRUNO, *Statuta* = F. BRUNO, *Gli "Statuta Antiquissima Saone"*, in «Atti della Società Savonese di Storia Patria», I/I (1918), pp. 27-268.

BSI = Biblioteca del Senato della Repubblica, *Bibliografia statutaria italiana 1985-1995*, Roma 1998.

CALANDRI-RICCI, *Oneglia* = *Gli antichi statuti di Oneglia e della sua valle resi in lingua italiana* da E. CALANDRI e G. RICCI, Imperia 1985.

CALANDRI-RICCI, *Porto Maurizio* = *Gli antichi statuti di Porto Maurizio e della sua valle resi in lingua italiana* da E. CALANDRI e G. RICCI, Imperia 1986.

CALENDA DI TAVANI = A. CALENDA DI TAVANI, *Patrizi e popolani del Medio Evo nella Liguria Occidentale*, Trani 1891-1892, (Repr. Sala Bolognese 1979).

CALLERI = M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXVII/2 (1997), pp. 115-212.

CALVINI, *Badalucco* = N. CALVINI, *Gli antichi statuti comunali di Badalucco*, Imperia 1994.

CALVINI, *Coldirodi* = N. CALVINI, *Note storiche su Coldirodi (1753-1815)*, Sanremo 1997.

CALVINI, *Conscente* = N. CALVINI, *Il feudo di Conscente*, in *La storia dei Genovesi*, VI, Genova 1986, pp. 343-386.

CALVINI, *Costarainera* = N. CALVINI, *Costarainera. Note di storia civile e religiosa*, Imperia 1988.

CALVINI, *Diano* = N. CALVINI, *Statuti comunali di Diano (1363)*, Imperia 1988.

CALVINI, *Lingueglietta* = N. CALVINI, *Il feudo di Lingueglietta e i suoi statuti comunali (1434)*, Oneglia 1986.

CALVINI, *Ortonovo* = N. CALVINI, *Gli statuti di Ortonovo*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXIX/1 (1999), pp. 161-262.

CALVINI, *Sanremo* = N. CALVINI, *Statuti Comunali di Sanremo*, Sanremo 1983.

CALVINI, *Taggia* = N. CALVINI, *Statuti comunali del 1381*, Taggia 1982.

CALVINI, *Ventimiglia* = N. CALVINI, *Gli statuti inediti dell'erbativo di Ventimiglia (1303)*, in «Rivista Ingauna e Intemelia», VII (1941), pp. 49-64.

CALVINI, *Zuccarello* = N. CALVINI, *Statuti comunali di Zuccarello del 1281*, Zuccarello 2000.

CALVINI-SARCHI = N. CALVINI-A. SARCHI, *Il principato di Villaregia*, Sanremo 1981².

CALZAMIGLIA = L.L. CALZAMIGLIA, *Torria. Un borgo medievale della valle di Oneglia*, Imperia 1993.

CAMPANA = *Catalogo dei manoscritti della Biblioteca Comunale di S. Margherita Ligure (Fondo antico "Francesco Domenico Costa")*, a cura di M.T. CAMPANA, Rapallo 1998.

Campo = *Statuto civile e criminale del feudo di Campo*, Campo Ligure 1984.

CANALE, *Leggi* = M.G. CANALE, *Delle leggi dei Genovesi*, in «L'Espero. Giornale di Letteratura, Scienze, Belle Arti, Teatri e Varietà», 1 (1841), n. 36.

CANALE, *Storia* = M.G. CANALE, *Storia civile commerciale letteraria dei genovesi dalle origini all'anno 1797*, Genova 1844-1849.

CARO = G. CARO, *Die Verfassung Genuas zur Zeit des Podestats*, Strassburg 1891.

CARTAREGIA = O. CARTAREGIA, *Per un censimento delle edizioni uscite dall'officina tipografica della famiglia Bellone (1534-1579)*, in «La Berio», XXXVIII, n. 2 (1998), pp. 5-64.

CASA = A. CASA, *Gli antichi statuti del libero comune di Onzo tradotti dal latino dell'epoca (1581) e i proverbi di Onzo e della Valle Arroscia*, Albenga 1996.

CASANOVA = G. CASANOVA, *Il marchesato di Zuccarello. Storia e strutture tra Medioevo ed Età Moderna*, Albenga 1989.

CASSIOLI = M. CASSIOLI, *Pigna e Buggio nel XVI secolo. Economia, società, istituzioni attraverso gli statuti comunali ed altre fonti inedite*, in «Intemelin», 6 (2000), pp. 33-76.

CASTAGNO = A.P. CASTAGNO, *Gli statuti di Celle 1414 detti il Negrin*, Comune di Celle 1983.

Catalogo = [G.B. PITTALUGA?], *Catalogo della Biblioteca di un amatore bibliofilo*, Genova [1834-1835?].

CELLERINO = F. CELLERINO, *Gli Statuti di Savignone*, in *I Fieschi tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di D. CALCAGNO, Genova 1999, pp. 51-97.

CENTI = P.A. CENTI, *Cenni storici di Vezzano Ligure*, Genova 1898 (Repr. Sala Bolognese 1974).

CERIOLO VERRANDO = A.M. CERIOLO VERRANDO, *Bordighera nella storia*, Bordighera 1971 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XIX).

CERISOLA, *Celle* = M. CERISOLA, *Gli Statuti di Celle (1414)*, Bordighera-Genova 1971 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XVI; Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 10).

CERISOLA, *Statuti* = M. CERISOLA, *In margine all'edizione degli statuti di Celle Ligure*, in *Miscellanea di Storia Savonese*, Genova 1978 (Collana di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 26), pp. 81-85.

CERULLI = E. CERULLI, *Le magistrature e l'ordinamento amministrativo del comune spezzino dal Rinascimento alla caduta della Repubblica genovese*, in «La Spezia. Rivista del Comune», XX (1951), n. 6, pp. 15-19.

CHIAUDANO, *Frammento* = M. CHIAUDANO, *A proposito di un frammento statutario genovese del secolo XIII*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XXXVIII (1936), pp. 151-159.

CHIAUDANO, *Statuti* = M. CHIAUDANO, *Il più antico manoscritto degli statuti di Genova*, in Università degli studi di Camerino «Annali della Facoltà Giuridica», XII/2 (1938), pp. 277-285.

CIBRARIO = L. CIBRARIO, *Storia della Monarchia dei Savoia*, Torino 1840-1844.

CICILIOT = F. CICILIOT, *Val Bormida tra medioevo ed età moderna*, in *Atti I Convegno Storico Val Bormida e Riviera*, Millesimo 1984, pp. 69-72.

CIMA = V. CIMA, *La potesteria della Corvara ed il suo statuto*, Spezia 1924.

Codice diplomatico = Codice diplomatico della Repubblica di Genova dal DCCCCLVIII al MCLXIII, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1936, I (Fonti per la storia d'Italia pubblicate dal R. Istituto storico italiano, 77).

CONTI, *Bolano* = M.N. CONTI, *Gli statuti quattrocenteschi di Bolano*, in «Memorie dell'Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», XXXVII (1967), pp. 53-102.

CONTI, *Castelnovo* = M.N. CONTI, *Gli statuti quattrocenteschi di Castelnovo Lunense*, in «Memorie dell'Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», XXXVIII (1968), pp. 17-134.

CONTI, *Nicola* = M.N. CONTI, *Gli Statuti quattrocenteschi di Nicola*, in «Memorie dell'Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», XXXI (1960), pp. 183-234.

CONTI, *Sarzanello* = M.N. CONTI, *Gli statuti quattrocenteschi di Sarzanello*, in «Memorie dell'Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», XXXIV (1963), pp. 27-100.

COSTA = L. COSTA, *Il Feudo e la Comunità di Conscente*, in «Rivista Ingauna e Intemelia», II (1947), pp. 17-20.

COSTA RESTAGNO, *Albenga* = J. COSTA RESTAGNO, *Gli Statuti di Albenga del 1288*, in *Legislazione e società nell'Italia Medievale per il VII Centenario degli Statuti di Albenga (1288)*, Atti del Convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XXV), pp. 39-54.

COSTA RESTAGNO, *Statuti* = *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Bordighera-Genova 1995 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XXVII; Fonti per la storia della Liguria, III).

COSTANZI-MARTINI = C. COSTANZI-C. MARTINI, *Statuti di Rossiglione*, Rossiglione 1979.

COTTA = F. COTTA, *La contea di Prelà e la chiesa di S. Giacomo*, Albenga 1917.

COTTAFVI-FERRARINI = *Statuti Municipali di Vezzano Ligure (Genova)*, pubblicati a cura di C. COTTAFVI e L. FERRARINI, La Spezia 1895.

COTTALASSO = G. COTTALASSO, *Saggio storico sull'antico ed attuale stato della città d'Albenga*, Genova 1820.

CROSIGLIA = G.O. CROSIGLIA, *Torriglia. Cenni storici, tradizioni, leggende*, Genova 1932² (1^a edizione Torriglia 1900).

CSL = *Corpus Statutorum Lunigianensium*, a cura di M.N. CONTI, La Spezia 1979-1988 (Studi e documenti di Lunigiana V, VII, IX).

DAGNINO = A. DAGNINO, [Scheda], in *Domenico Fiasella*, a cura di P. DONATI, Genova 1990, pp. 233-235.

DATTA = P.L. DATTA, *Delle libertà del Comune di Nizza libri due*, Nizza 1859.

DEGLI ESPOSTI = R. DEGLI ESPOSTI, *Chiavari. Vicende del territorio, delle istituzioni e degli abitanti*, Rapallo [1991].

DELFINO = G. DELFINO, *I capitoli di Arenzano*, Arenzano 1990.

DE MORO = G. DE MORO, *La valle di Rezzo. I tempi del quotidiano. Cultura materiale e società contadina nel Ponente Ligure*, I, Imperia 1988.

DESCALZI, Noli = L. DESCALZI, *Storia di Noli dalle origini ai giorni nostri*, Savona 1902².

DESCALZI, Storia = L. DESCALZI, *Storia popolare civile - religiosa di Noli*, Savona 1898.

DESIMONI, Breve = [C. DESIMONI], *Frammento di Breve genovese del consolato de' placiti scoperto a Nizza e comunicato alla Società dal Cavaliere Pietro Datta*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», I (1858, ma 1862), pp. 77-90.

DESIMONI, Documenti = C. DESIMONI, *Documenti ed estratti di documenti per la storia di Gavi*, Alessandria 1896.

DESIMONI, Frammento = C. DESIMONI, *Sul frammento di Breve genovese scoperto a Nizza*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», I (1858), pp. 91-154.

DONEAUD = G. DONEAUD, *Storia dell'antica comunità di Porto Maurizio corredata di documenti*, Oneglia 1875 (Repr. Sala Bolognese 1986).

DUBOIN = F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre*

1798 sotto il felicissimo dominio della real casa di Savoia, IX, Torino 1831; XI, Torino 1833.

DURANTE = B. DURANTE, *Agrumicoltura nel Ponente Ligure (con gli Statuti inediti di Borghetto S. Nicolò sulla coltura)*, in «Riviera dei Fiori», XLV (1991), n. 1, pp. 31-48.

DURANTE-POGGI, *Inedito* = B. DURANTE-F. POGGI, *Inedito materiale d'archivio sulla "Magnifica comunità degli Ottoluoghi"*, in «Rivista Ingauna e Intemelia», XXXIX (1984), pp. 23-28.

DURANTE-POGGI, *Storia* = B. DURANTE-F. POGGI, *Storia della Magnifica Comunità degli Otto Luoghi*, Pinerolo 1986.

ENRICO DEL SS. SACRAMENTO = ENRICO DEL SS. SACRAMENTO, *Cenni Storici e Memorie della Città di Loano dai suoi primordii fino ai tempi moderni*, Genova 1879 (Repr. Loano 1980).

FALCO = G. FALCO, *Un frammento statutario genovese del sec. XIII*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XXXVII (1935), pp. 133-135.

FARINA = A. FARINA, *Zignago. Gli Statuti della Comunità e la Resistenza Armata*, Genova 1988.

FELLONI = G. FELLONI, *Commercializzazione e regime agrario: gli agrumi di Sanremo nel XVII e XVIII secolo*, in *Fatti e idee di storia economica nei secoli XII-XX. Studi dedicati a Franco Borlandi*, Bologna 1977, pp. 503-515.

FERRAIRONI, *Cenni* = F. FERRAIRONI, *Cenni storici sopra Triora (Liguria occidentale) dal secolo X al XX*, Firenze 1914.

FERRAIRONI, *Statuti* = F. FERRAIRONI, *Gli antichi Statuti di Triora*, in «Rivista Ingauna e Intemelia», IV (1949), pp. 11-15.

FERRAIRONI, *Triora* = F. FERRAIRONI, *Statuti comunali di Triora del sec. XIV, riformati nel sec. XVI*, Bordighera 1956 (il secondo volume contiene la traduzione in italiano).

FERRARI = L. FERRARI, *Calice al Cornoviglio*, La Spezia 1989.

FERRETTO = A. FERRETTO, *Gli statuti della comunità di Rapallo*, in «Il Mare. Politico - Amministrativo - Letterario», X (1917), nn. 442-449.

FERRUA MAGLIANI-MELA = E. FERRUA MAGLIANI-A. MELA, *Pietralata. Un castello ed un contado*, Sanremo 1982.

FIGONE = F. FIGONE, *La podesteria di Castiglione. Lineamenti storici*, Sestri Levante 1995.

FILIPPI, *Speziali* = G. FILIPPI, *Statuti dell'arte degli speziali di Savona del 1592*, in «Atti e Memorie della Società Storica Savonese», II (1889-1890), pp. 53-98.

FILIPPI, *Statuti* = G. FILIPPI, *L'età degli statuti antiquissimi del comune di Savona*, in appendice a *Statuti dell'arte degli speziali di Savona del 1592*, in «Atti e Memorie della Società Storica Savonese», II (1889-1890), pp. 69-72; anche in ID., *Studi di Storia Ligure (Savona)*, Roma 1897, pp. 171-175.

FILIPPI, *Vezzi* = G. FILIPPI, *La terra di Vezzi ed i suoi statuti dell'anno 1456*, in «Studi Senesi nel Circolo Giuridico della R. Università», XIII (1896), pp. 95-137; anche in ID., *Studi di Storia Ligure (Savona)*, Roma 1897, pp. 210-225.

FONTANA = L. FONTANA, *Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore*, Milano-Torino-Roma 1907.

GALLO = I.R. GALLO, *Storia della città di Alassio dalle origini al 1815*, Chiavari 1888.

GANDOGLIA, *Documenti* = B. GANDOGLIA, *Documenti nolesi*, in «Atti e Memorie della Società Storica Savonese», II (1889-1890), pp. 553-687.

GANDOGLIA, *Noli* = B. GANDOGLIA, *La città di Noli. Monografia storica*, Savona 1885.

GANDOGLIA, *Repubblica* = B. GANDOGLIA, *In Repubblica. Vita intima degli uomini di Noli studiata nell'archivio del Comune*, Finalborgo 1926.

GARINO = M. GARINO, *Storia di Sassello*, in Società Savonese di Storia Patria «Atti», XXXVI (1964).

GARONI = N.C. GARONI, *Codice della Liguria diplomatico storico e giuridico. Archivi, carte, cronache e statuti ed altri documenti dei municipi ligustici dalle origini al secolo nostro*, Genova 1870.

GASPARINI = M. GASPARINI, *Gli statuti di Baiardo*, in «Rivista Ingauna e Intemelina», XVI (1961), pp. 99-103.

GASPERI = Biblioteca Civica di Bolano, *Le edizioni più antiche della donazione Mario Grossi (sec. XVI-XVII)*, a cura di I. GASPERI, Bolano 1996.

GASTALDI = R.G. GASTALDI, *Cosio in Valle Arroscia*, I, Genova 1983; R.G. GASTALDI, *Cosio in Valle Arroscia II. Le norme. 1. I "Capitula castellanica Cuxii" emendati il 4 febbraio 1297*, Genova 1987.

GENTILI = E. GENTILI, *Nicola in Val di Luni. Memorie e documenti*, Massa 1988.

GIACOBBE = A. GIACOBBE, *La valle di Rezzo. Panoramica storica e presenze artistiche*, II, Imperia 1993.

GIANFRANCESCHI, *Sarzana* = I. GIANFRANCESCHI, *Gli statuti di Sarzana del 1330*, Bordighera 1965 (Collana storico-archeologica della Liguria Orientale, III).

GIANFRANCESCHI, *Scrittura* = I. GIANFRANCESCHI, *Una finta scrittura gotica nel manoscritto degli statuti di Sarzana del 1331*, in «Giornale Storico della Lunigiana», n.s., IX (1958), nn. 3-4, pp. 78-81.

GIANFRANCESCHI, *Vita* = I. GIANFRANCESCHI, *La vita sarzanese del secolo XIV secondo gli statuti del 1331*, in «Giornale Storico della Lunigiana», n.s., X (1959), nn. 1-2, pp. 35-57.

GIAUME = S. GIAUME, *Uno statuto inedito del Banco di S. Giorgio per il borgo di Santo Stefano*, in «Memorie dell'Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», XI (1930), pp. 54-62.

GIULIANI = N. GIULIANI, *Notizie sulla tipografia ligure sino a tutto il secolo XVI*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», IX (1869, 1870, 1877-1878) (Repr. Sala Bolognese 1980).

GIUSTI = L. GIUSTI, *Cominaggie di Varese prima e dopo i Fieschi: da unità di dialogo a fronte di lite*, in *I Fieschi tra Papato ed Impero*, Atti del Convegno, Lavagna 18 dicembre 1991, a cura di D. CALCAGNO, Lavagna 1997, pp. 417-428.

GRECO = N. GRECO, *Storia di Bolano e Statuti volgari del Secolo XV*, Bolano 1989.

GRENDI = E. GRENDI, *Il Cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime*, Torino 1993.

GUASCHINO = C. GUASCHINO, *Gli statuti di Tivoegna del 1494*, in «Giornale Storico della Lunigiana», n.s., XI (1960), nn. 1-2, pp. 30-39.

HAMILTON = F.F. HAMILTON, *Bordighera et la Ligurie Occidentale*, Bordighera 1883.

HPM = *Historiae Patriae Monumenta*: II, *Leges Municipales*, Torino 1838; XVIII, *Leges Genuenses*, Torino 1901.

IGI = *Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d'Italia*, Roma 1943-1981.

IISTC = *The Illustrated Incunabula Short-Title Catalogue on CD-ROM*, Reading (Mass.) 1996.

LAMBOGLIA = N. LAMBOGLIA, *Catalogo dei documenti e manoscritti della Biblioteca di Girolamo Rossi*, in «Rivista Ingauna e Intemelia», XIX (1964), pp. 18-30.

LANTERI = L. LANTERI, *Gli statuti comunali di Triora*, Comune di Triora 1988.

LASAGNA, *Calizzano* = G.C. LASAGNA, *Gli statuti di Calizzano*, in Società Savonese di Storia Patria «Atti», XXXI (1959-1960), pp. 17-68.

LASAGNA, *Diano* = G.C. LASAGNA, *La "Comunitas Diani" e i suoi ordinamenti medievali - II. Gli statuti*, in «Rivista Ingauna e Intemelia», XVII (1962), pp. 8-14; ID., *La "Comunitas Diani" e i suoi ordinamenti medievali - III. Gli ordinamenti e la vita della comunità*, in «Rivista Ingauna e Intemelia», XVIII (1963), pp. 21-43.

LASTIG, *Accomendatio* = G. LASTIG, *Die Accomendatio. Die Grundform der heutigen Kommanditgesellschaften in ihrer Gestaltung vom XIII. bis XIX Jahrhundert und benachbarte Rechtsinstitute*, Halle 1907.

LASTIG, *Entwicklungswege* = G. LASTIG, *Entwicklungswege und Quellen des Handelsrechts*, Stuttgart 1877.

LATTES = A. LATTES, *Note di diritto commerciale e marittimo dagli statuti savonesi del Medioevo*, in *Savona nella Storia e nell'Arte. Scritti offerti a Paolo Boselli per la R. Deputazione sopra gli studi di Storia Patria*, Genova 1928, pp. 321-361.

LEVRERI = F. LEVRERI, *Storia e memorie di Pieve di Tecò*, Oneglia 1871.

LISCIANDRELLI = P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni politiche della Repubblica di Genova (958-1797)*, *Regesti*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., I (1960).

LUNARDON = A. LUNARDON, *Statuti della Magnifica Comunità della Valle di Vado*, Valle di Vado 1992.

LUPO GENTILE, *Codice* = M. LUPO GENTILE, *Il regesto del Codice Pelavicino*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XLIV (1912).

LUPO GENTILE, *Statuto* = M. LUPO GENTILE, *Uno statuto comunale del sec. XIV*, in «Italia. Rivista di letteratura di storia e filosofia», VII/4 (1924), p. 14.

MACCHIAVELLO = *Liber iurium ecclesiae, comunitatis, statutorum Recii (1264-1531). Una comunità tra autonomia comunale e dipendenza signorile*,

a cura di S. MACCHIAVELLO, Genova 2000 (Fonti per la storia della Liguria, XIV).

MAGNI, *La Spezia* = C. MAGNI, *Gli statuti di La Spezia*, La Spezia 1925.

MAGNI, *Statuti* = C. MAGNI, *Gli statuti della Spezia*, in « Il Comune della Spezia. Atti e statistiche », II (1924), nn. 7-9, pp. 172-184.

MAIRA NIRI = M. MAIRA NIRI, *La tipografia a Genova e in Liguria nel XVII secolo*, Firenze 1998.

MALANDRA, *Archivi* = G. MALANDRA, *Gli archivi storici della diocesi di Savona e Noli*, Savona 1991.

MALANDRA, *Imperia* = G. MALANDRA, *Gli archivi storici dei comuni e delle istituzioni pubbliche della provincia di Imperia*, Genova 1996.

MALANDRA, *Langa* = G. MALANDRA, *Gli archivi storici ecclesiastici della Langa Ligure*, Genova 1995.

MALANDRA, *Ponente* = G. MALANDRA, *Gli archivi storici del ponente savonese*, Savona 1988.

MALANDRA, *Quiliano* = G. MALANDRA, *Storia di Quiliano*, Quiliano 1991 (già in Società Savonese di Storia Patria « Atti e Memorie », n.s., I, 1967, pp. 101-190).

MALASPINA = G. MALASPINA, *Gli statuti dei Doria di Ottone*, in « Archivio Storico per le provincie Parmensi », s. IV, XXI (1969), pp. 144-201.

MANNO = A. MANNO-V. PROMIS, *Bibliografia storica degli Stati della Monarchia di Savoia*, Torino 1884-1934.

MANZI = P. MANZI, *La tipografia napoletana nel '500. Annali di Giuseppe Cacchi, Giovanni Battista Cappelli e tipografi minori (1566-1600)*, Firenze 1974.

MANZONI = L. MANZONI, *Bibliografia degli statuti, ordini e leggi dei municipi italiani*, Bologna 1876-1879.

MARCHINI = L. MARCHINI, *Catalogo degli incunaboli della Biblioteca Civica Berio di Genova*, Firenze 1962.

MAZZINI, *Bolano* = U. MAZZINI, *Malaspiniana. Intorno al feudo di Bolano*, in « Giornale Storico della Lunigiana », II (1910), pp. 81-99.

MAZZINI, *Correzioni* = U. MAZZINI, *Correzioni critiche di alcune date nel regesto del Codice Pelavicino*, Genova 1912 (Appendice a « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XLIV, 1912).

MAZZINI, *Note* = U. MAZZINI, *Note su tre statuti lunigianesi (Trebbiano, Capriogliola, Arcola)*, in «Giornale Storico e Letterario della Liguria», I (1900), pp. 194-202.

MAZZINI, *Statuto* = U. MAZZINI, *Di uno statuto ligure sconosciuto dei primi anni del secolo XV*, in «Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XXIII (1898), pp. 253-266.

MESSEA = F. MESSEA, *Le convenzioni cesaree col Finale Ligure*, Genova 1904.

MICHELI = G. MICHELI, *Gli statuti di Santo Stefano d'Aveto*, in «Atti della Società economica di Chiavari», anno 1936-XIV (1937), pp. 65-74.

MIGLIARDI = C. MIGLIARDI, *Notizie sugli statuti di Cairo Montenotte*, Cairo Montenotte 1929.

MOLLE, *Oneglia* = G. MOLLE, *Oneglia nella sua storia*, I, Milano 1972.

MOLLE, *Statuti* = G. MOLLE, *Statuti di Oneglia e della sua Valle*, Imperia 1979.

MORBIO = C. MORBIO, *Opere storico-numismatiche*, Bologna 1870.

MORENO = D. MORENO, *Dal documento al terreno. Storia e archeologia dei sistemi agro-silvo-pastorali*, Bologna 1990.

MOSCA = R. MOSCA, *Gli statuti di Sarzanello (1408)*, in «Giornale Storico della Lunigiana», n.s., XIII (1962), pp. 101-171.

MUSSO, *Capitoli* = R. MUSSO, *Capitoli civili e criminali della Podestaria di Stella (1550)*, in Centro Culturale Comprensoriale del Sassello «Quaderni», IV (1983).

MUSSO, *Stella* = R. MUSSO, *Le istituzioni della "Magnifica Comunità della Stella"*, in Centro Culturale Comprensoriale del Sassello «Quaderni», I (1980), pp. 13-19.

NASALLI-ROCCA, *Godano* = E. NASALLI-ROCCA, *Gli Statuti di Godano (Val di Vara)*, in «Archivio Storico per le provincie Parmensi», s. IV, XIV (1962), pp. 161-183.

NASALLI-ROCCA, *Statuti* = E. NASALLI-ROCCA, *Gli statuti di Varese Ligure*, in *Studi Storici. Miscellanea in onore di Manfredo Giuliani*, Parma 1965, pp. 189-203.

NASALLI-ROCCA, *Varese Ligure* = E. NASALLI-ROCCA, *Note sulla storia di Varese Ligure*, in *Miscellanea in onore e memoria di Ubaldo Formentini*, in

«Atti e Memorie dell'Accademia Lunigianese di scienze "Giovanni Capellini"», n.s., X (1961), pp. 200-229.

NERI = A. NERI, *Gli statuti di Mioglia*, in «Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XV (1888), pp. 285-288.

NERI-PETACCO = G. NERI-E. PETACCO, *Tutela ambientale, diritto di famiglia, note di araldica comunale attraverso le carte delle comunità di Santo Stefano e Ponzano*, Sarzana 1992.

NICCOLAI = F. NICCOLAI, *Contributo allo studio dei più antichi brevi della Compagna genovese*, Milano 1939.

NOBERASCO, *Carcare* = F. NOBERASCO, *Carcare e i suoi Statuti*, in ID., *Studi di storia ligure*, Genova 1917, pp. 8-15.

NOBERASCO, *Savona* = F. NOBERASCO, *Il comune savonese nei suoi "Statuta Antiquissima"*, in «Atti della Società Savonese di Storia Patria», IX (1927), pp. 11-77.

NOBERASCO, *Statuta* = F. NOBERASCO, *Gli "Statuta antiquissima" del Comune savonese*, in «Gazzetta di Genova», LXXXIV (1916), nn. 5/6, pp. 7-8; 10-12.

NOBERASCO, *Conscente* = FR. NOBERASCO, *Storia di un paese dell'entroterra ligure. "Conscente del papa"*, Albenga 2001.

OLCESE = G. OLCESE, *Storia civile e religiosa della città di Recco*, Genova 1896 (Repr. Sala Bolognese 1988).

OLIVERI, *Bardineto* = L. OLIVERI, *Leggi e usanze della Val Bormida medioevale. Gli statuti di Bardineto*, in «Alta Val Bormida», XXIX (1988), n. 4, p. 6.

OLIVERI, *Calizzano* = L. OLIVERI, *Antiche usanze della Val Bormida: gli Statuti di Calizzano del 1600*, in «Alta Val Bormida», XXIX (1988), n. 3, p. 12.

OLIVERI, *Carcare* = L. OLIVERI, *Gli statuti di Carcare. Aspetti di vita valbormidese nel XVII secolo*, Millesimo 1990.

OLIVERI, *Millesimo* = L. OLIVERI, *Gli statuti di Millesimo (1593). Aspetti di vita in Val Bormida*, Genova 1987.

OLIVIERI = AG. OLIVIERI, *Carte e cronache manoscritte per la storia genovese esistenti nella biblioteca della R. Università Ligure*, Genova 1855.

OLIVIERI, *Serie* = AG. OLIVIERI, *Serie dei Consoli del Comune di Genova illustrata*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», I (1858 ma 1860), pp. 155-625.

OLIVIERI, *Podesteria* = AN. OLIVIERI, *Gli Statuti Criminali della Podesteria di Varazze, Celle e Albisola (8 maggio 1600)*, in «La Berio», XVI (1976), n. 1, pp. 29-47.

ORDANO = R. ORDANO, *I manoscritti della biblioteca civica di Vercelli*, Vercelli 1988.

OTTO = J. OTTO, *Statuti, ordini e leggi dei municipii italiani (15.-18. Jahrhundert)*; *aus den Beständen der Bibliothek des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe*, Frankfurt am Main 1994.

PACINI, *Economia* = A. PACINI, *Tra economia e politica: la giustizia civile e mercantile a Genova nei primi decenni del Cinquecento*, in *Strutture del potere ed élites economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI*, a cura di G. PETTI BALBI, Napoli 1996, pp. 41-71.

PACINI, *Presupposti* = A. PACINI, *I presupposti politici del "secolo dei genovesi": la riforma del 1528*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXX/1 (1990).

PANDIANI = E. PANDIANI, *Gli statuti di Portovenere (Anno 1370)*, Genova 1901.

PARDESSUS = J.M. PARDESSUS, *Collection de lois maritimes antérieures au XVIII siècle*, Paris 1828-1845.

PERI, *Genesi* = I. PERI, *Genesi e formazione del comune consolare a Genova*, in «Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo», s. IV, XI (1952), pp. 5-63.

PERI, *Ordinamento* = I. PERI, *Ordinamento del comune consolare*, in «Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo», s. IV, XI (1952), pp. 65-198.

PESCE, *Rossiglione* = A. PESCE, *Osservazioni Storico-Giuridiche sul "Comune Signorile" di Rossiglione Inferiore*, in «Rivista di storia, arte, archeologia per la provincia di Alessandria», XXVIII (1919), pp. 145-175.

PESCE, *Statuti* = A. PESCE, *Statuti di Rossiglione*, Pinerolo 1914 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, LXIV, II).

PESCE-TAGLIAFICO = G. PESCE-C. TAGLIAFICO, *Toirano*, Genova 1976.

PETACCO = E. PETACCO, *La serie degli statuti dell'Archivio Storico di Sarzana*, in Biblioteca Civica di Massa «Annuario», (1978-79), pp. 99-124.

PEZZI = G. PEZZI, *Gli statuti di Ortonovo della fine del Quattrocento*, in «Giornale Storico della Lunigiana», n.s., X (1959), nn. 1-2, pp. 58-69.

PIAZZONI-VIAN = A.M. PIAZZONI-P. VIAN, *Manoscritti Vaticani latini 14666-15023. Catalogo sommario*, Città del Vaticano 1989 (Studi e Testi, 332).

PICCARDO-OLIVERI = A. PICCARDO-M. OLIVERI, *Storia di Campo Ligure. Le origini - Il feudo imperiale di Campofreddo - I giorni nostri*, Campo Ligure 1973.

PIERGIOVANNI, *Senato* = V. PIERGIOVANNI, *Il senato della Repubblica di Genova nella "riforma" di Andrea Doria*, in Università di Genova «Annali della Facoltà di Giurisprudenza», IV, I (1965), pp. 230-275.

PIERGIOVANNI, *Sistema* = V. PIERGIOVANNI, *Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XIII (1983), pp. 3-47.

PIERGIOVANNI, *Statuti* = V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980.

PISTARINO, *Codice* = G. PISTARINO, *Il Codice Pelavicino, il Registrum Vetus e gli antichi statuti di Sarzana e Sarzanello*, in «Giornale Storico della Lunigiana», n.s., XIV (1963), nn. 1-4, pp. 81-91.

PISTARINO, *Mendatica* = G. PISTARINO, *Tra i manoscritti degli statuti di Mendatica*, in *Palaeographica diplomatica et archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli*, Roma 1979, II, pp. 445-467.

PODESTÀ = L. PODESTÀ, *Statuti di Sarzana dell'anno MCCLXIX*, in «Monumenti di Storia Patria per le provincie Modenesi», Serie degli Statuti, IV, fasc. I (1893).

POGGI, *La Spezia* = G. POGGI, *Gli statuti quattrocenteschi della Spezia*, in «Liguria», 41 (1974), nn. 7-8, pp. 15-19.

POGGI, *Carpasio* = V. POGGI, *Gli antichi statuti di Carpasio*, in «Miscellanea di storia italiana», XL (1904), pp. 209-246.

POGGI, *Cronotassi* = V. POGGI, *Cronotassi dei principali magistrati che resero e amministrarono il comune di Savona dalle origini alla perdita della sua autonomia*, parte seconda, in «Miscellanea di storia italiana», XLVII (1913), pp. 1-235.

PRESTIPINO = C. PRESTIPINO, *Pallare una terra, la sua gente*, Comune di Pallare 1993.

PROMIS = V. PROMIS, *Statuti della colonia genovese di Pera*, in «Miscellanea di storia italiana», XI (1870), pp. 513-780.

PUNCUH = D. PUNCUH, *I manoscritti della raccolta Durazzo*, Genova 1979.

QUAINI = M. QUAINI, *Levanto nella storia. I. Dall'archivio al territorio. Matteo e Panfilo Vinzoni*, Levanto 1987.

RAGGIO = O. RAGGIO, *Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una storia locale*, in «Quaderni storici», XXX (1995), n. 88, pp. 155-194.

RATTI-ZATTERA = E. RATTI-V. ZATTERA, *Storia e cronaca della bassa Val di Vara. Tivegna-Piana Battolla*, Genova 1986.

RATTO = L. RATTO, *Gli statuti del comune di Savona*, in «Rivista Italiana per le scienze giuridiche», X (1890), pp. 298-305.

RAVENNA = G. RAVENNA, *Memorie della contea e del comune di Lavagna*, Chiavari 1887² (Repr. Sala Bolognese 1985).

Registri della Catena = *I Registri della Catena del Comune di Savona, Registro I*, a cura di D. PUNCUH, A. ROVERE, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXVI/1 (1986) (anche: Società Savonese di Storia Patria «Atti e Memorie», n.s., XXI, 1986; Roma 1986, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, IX).

RESTAGNO = D. RESTAGNO, *Gli statuti di Albisola*, in «Liguria», 21 (1954), nn. 11-12, p. 24.

RICCI = G. RICCI, *Gli antichi statuti di Cipressa*, in G. GARIBALDI-G. RICCI-A. GIACOBBE, *Cipressa. Tre saggi per conoscere il territorio, la storia, i beni culturali di Cipressa e Lingueglietta*, Arma di Taggia 1997, pp. 47-57.

ROCCATAGLIATA, *Collegio* = A. ROCCATAGLIATA, *Il collegio e l'archivio dei notai di Savona*, Genova 1997.

ROCCATAGLIATA, *Legislazione* = A. ROCCATAGLIATA, *La legislazione archivistica del comune di Savona*, Genova 1996.

ROCCATAGLIATA, *Varazze* = *Gli statuti di Varazze*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, Genova 2001 (Fonti per la storia della Liguria, XVI).

RONCO, *Balestrino* = A. RONCO, *Balestrino. Una valle, un feudo, una civiltà*, Genova 2000.

RONCO, *Buonarroti* = A. RONCO, *Filippo Buonarroti e la rivoluzione in Liguria*, Genova 1982.

ROSSI = G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XIV (1878), Appendice (1888).

ROSSI, *Albenga* = G. ROSSI, *Storia della città e diocesi di Albenga*, Albenga 1870 (Repr. Sala Bolognese 1984).

ROSSI, *Apricale* = G. ROSSI, *Gli antichi statuti di Apricale (1267-1430)*, edizione a cura di N. LAMBOGLIA, Bordighera 1986 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XXIV).

ROSSI, *Diano* = G. ROSSI, *La valle di Diano (Liguria) e i suoi statuti antichi*, in «Miscellanea di storia italiana», XXXVIII (1902), pp. 1-139.

ROSSI, *Dolceacqua* = G. ROSSI, *Storia del Marchesato di Dolceacqua e dei comuni di val di Nervia*, Bordighera 1903 (Repr. Cuneo 1966; 1ª edizione: *Storia del Marchesato di Dolceacqua e dei comuni di Pigna e Castelfranco*, Oneglia 1862).

ROSSI, *Sanremo* = G. ROSSI, *Storia della città di Sanremo*, Sanremo 1867 (Repr. Sala Bolognese 1981).

ROSSI, *Ventimiglia* = G. ROSSI, *Storia della città di Ventimiglia dalle sue origini sino ai nostri tempi*, Oneglia 1886² (Repr. Sala Bolognese 1986; 1ª edizione Torino 1857).

ROSSI, *Villa Regia* = G. ROSSI, *Sulla Villa Regia ligure antica Porciana*, in «Archivio Storico Italiano», s. III, XVIII (1873), pp. 384-390.

RUFFINI = G. RUFFINI, *Sotto il segno del Pavone. Annali di Giuseppe Pavoni e dei suoi eredi, 1598-1642*, Milano 1994.

RUSSO = N. RUSSO, *Su le origini e la costituzione della "Potestatia Varaginis Cellarum et Arbisolae". Note critiche e documenti inediti*, Savona 1908.

RUSSO-VIVALDO = C. RUSSO - L. VIVALDO, *Gli statuti di Noli*, in Società Savonese di Storia Patria «Atti», XXVII (1949), pp. 55-131 (riedito come *Gli Statuti di Noli*, Comune di Noli 1993).

SAVELLI, *Capitula* = R. SAVELLI, "Capitula", "regulae" e pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV secolo, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1991.

SAVELLI, *Problema* = R. SAVELLI, *Il problema della giustizia a Genova nella legislazione di primo Cinquecento*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, pp. 329-350.

SAVELLI, *Pubblicistica* = R. SAVELLI, *La pubblicistica politica genovese durante le guerre civili del 1575*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XX/2 (1980), pp. 82-105.

SAVELLI, *Repubblica* = R. SAVELLI, *La Repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano 1981.

SAVELLI, *Statuti* = R. SAVELLI, *Gli statuti della Liguria. Problemi e prospettive di ricerca*, in «Società e Storia», XXI (1999), pp. 3-33.

SCOVAZZI-NOBERASCO = I. SCOVAZZI-F. NOBERASCO, *Storia di Savona*, Savona 1928.

SENA, *Fontanabuona* = F. SENA, *L'Alta Fontanabuona (Lumarzo - Neirone - Tribogna)*, Calvari 1981.

SENA, *Podesteria* = F. SENA, *La Podesteria di Roccatagliata e Neirone in tre documenti del XVI secolo (1576)*, Calvari 1988.

SENATO = Biblioteca del Senato, *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII*, I-VI: a cura di C. CHELAZZI, Roma 1943-1963; VII: a cura di G. PIERANGELI-S. BULGARELLI, Firenze 1990; VIII: a cura di S. BULGARELLI-A. CASAMASSIMA-G. PIERANGELI, Firenze 1999.

SFORZA = G. SFORZA, *Saggio di una bibliografia storica della Lunigiana*, Modena 1874 (Repr. Sala Bolognese 1982).

SFORZA, *Ordinamenta* = G. SFORZA, *Ordinamenta Castri Sarzanae A.D. MCCCL*, Lucae 1870.

SFORZA, *Signoria* = G. SFORZA, *Della Signoria di Castruccio e de' Pisani sul Borgo e Forte di Sarzanello in Lunigiana*, in «Atti e Memorie delle R.R. Deputazioni di storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi», V (1870), pp. 323-365.

SILLA = G.A. SILLA, *Storia del Finale*, Savona 1964-1965.

SILVESTRI = E. SILVESTRI, *Ameglia nella storia della Lunigiana*, Ameglia 1991³.

SISTO = A. SISTO, *I feudi imperiali del Tortonese (Sec. XI-XIX)*, Torino 1956.

Statuti di Calizzano = *Statuti di Calizzano 1600*, Rocchetta Cairo 1988 (Studi e Documenti Valbormidesi, 4).

Statuto di Campo = *Statuto civile e criminale del feudo di Campo*, Campo Ligure 1974.

Stellanello = Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Savona, *Statutum Vallis Stellanelli*, edizione e traduzione a cura di E. PAULOVATZ (Savona 1978; ciclostilato).

TACCHELLA, *Busalla* = L. TACCHELLA, *Busalla e la Valle Scrivia nella storia*, Verona 1981.

TACCHELLA, *Roccaforte* = L. TACCHELLA, *Il marchesato di Roccaforte Ligure e il sovrano militare ordine di Malta*, Verona 1990.

TACCHELLA, *Ronco* = L. TACCHELLA, *Ronco Scrivia nella storia*, Genova 1968².

TAGGIASCO = D. TAGGIASCO, *Bordighera*, Sanremo 1930.

TERENZONI = A. TERENZONI, *Levanto. La vita di una comunità attraverso i suoi statuti (secc. XIV-XVIII)*, Genova 1988.

TRAVERSO = A. TRAVERSO, *Statuto di Neirone*, Genova 1910.

URBANI = R. URBANI, *Gli statuti e ordini di Fontanarossa: manoscritto di un archivio privato*, in *Genova, la Liguria e l'oltremare tra medioevo ed età moderna. Studi e ricerche d'archivio*, IV, a cura di R. BELVEDERI, Genova 1981, pp. 37-50.

VALSECCHI = *Gli Statuti di Albenga*, illustrati dal Prof. A. VALSECCHI, Albenga 1885.

VICINO PAGANONI = M. VICINO PAGANONI, *Statuta Saone del 1404-1405*, in «Giornale Storico e Letterario della Liguria», V (1929), pp. 56-87, 152-179, 235-262; VI (1930), pp. 27-42.

VITALE = V. VITALE, *Le fonti del diritto marittimo ligure*, Genova 1951. L'introduzione è comparsa già con il titolo *La più antica legislazione genovese di diritto marittimo*, in «Atti della Accademia di marina mercantile», III (1950), pp. 3-20 (dell'estratto).

VOLPE = G. VOLPE, *Lunigiana medievale*, in *Toscana medievale. Massa Marittima Volterra Sarzana*, Firenze 1964.

WARNER-GILSON = G.F. WARNER-J.P. GILSON, *Catalogue of Western Manuscripts in the Old Royal and King's Collections in the British Museum*, III, London 1921.

ZUNINO = E. ZUNINO, *Cairo e le sue vicende nei secoli*, Cairo Montenotte 1929.

INDICE

Presentazione	pag.	V
Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio		
1. Preludio: “continuatori” diligenti e “nipotini” smemorati (a proposito di un suggerimento di Savigny)	»	3
2. Libri iurium, brevia, capitula	»	11
3. Un volumen, più volumina	»	23
4. Lo statuto “repubblicano” (secc. XIV-XV)	»	38
5. Al tavolo dello statuario. I. Parvum vs. magnum	»	56
6. Una città divisa e il suo distretto	»	65
7. Aree e territori	»	81
8. Al tavolo dello statuario. II. Prestiti, copiatore, adattamenti	»	87
9. Dalla Dominante al dominio	»	99
10. Una questione di gerarchie	»	109
11. Interludio	»	118
12. La lunga durata. Continuità e discontinuità (secc. XVI-XVIII)	»	129
a) “Le leggi della costituzione”	»	132
b) Statuto della città, statuto del dominio	»	141
c) Stampare lo statuto, stampare “le leggi”	»	146

13. Una lenta transizione. Uniformazione, autonomie e resistenze	pag.	158
14. Le comunità tra capitoli “politici” e bandi campestri	»	174
Epilogo	»	191
Repertorio	»	193
Tavole e indici	»	447
Tavole	»	449
Indice cronologico delle tavole	»	453
Indice dei manoscritti e dei documenti d’archivio	»	459
Indice delle edizioni antiche	»	475
Indice degli autori delle schede	»	477
Bibliografia	»	479